



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

**ATTIVITÀ
GIURISDIZIONALE
2010 • 2021**

Attività giurisdizionale 2010 – 2021

Sommario

Prefazioni	5
Premessa	9
Prima parte	12
La giurisdizione domestica del CNI	13
Premessa	13
I. L'evoluzione della competenza giurisdizionale del CNI	15
A) L'impatto della Costituzione sulla giurisdizione del CNI	15
B) L'introduzione dei consigli di disciplina	20
II. Le innovazioni	23
A) Gli snellimenti procedurali	23
B) L'uso delle modalità telematiche	25
Seconda parte	29
I Ricorsi	31
I. Le controversie di natura deontologica	31
A) Introduzione. Il codice deontologico del CNI	31
B) I caratteri della procedura amministrativa innanzi ai consigli di disciplina ed il tema della terzietà di questi ultimi	33
C) La specificità degli ingegneri iunior	36
D) I profili procedurali di maggiore rilevanza	37
1) La competenza del CNI e le procedure di inammissibilità	37
2) L'autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale	40

3) La prescrizione	42
4) L'avvio del procedimento disciplinare. Le citazioni	44
5) L'istruttoria dei consigli di disciplina	50
6) Le sanzioni	52
E) I profili deontologici di maggiore rilevanza	60
1) I doveri generali dell'ingegnere (ARTT. 1–12)	60
2) I rapporti interni ed esterni dell'ingegnere (ARTT. 13–19)	63
3) I rapporti con l'ordine e le incompatibilità	67
II. Le controversie concernenti l'iscrizione e la permanenza nell'albo	71

Terza parte 75

I reclami in materia elettorale 77

I. Premessa. La disciplina dei reclami	77
II. La giurisprudenza sui reclami	79
A) Il tema del limite dei mandati	81
B) Le altre questioni	83
C) L'immediata esecutività delle decisioni del CNI in materia elettorale	89

Quarta parte 92

La ricorribilità delle sentenze del CNI 93

I. La mancanza di legittimazione del CNI presso la Suprema Corte	93
II. La “questione aperta” della composizione del CNI nel giudizio di rinvio	95



Sentenze	97
APPENDICE NORMATIVA	571
APPENDICE GIURISPRUDENZIALE	657

Prefazioni

Con immensa gratitudine e un profondo senso di responsabilità, mi preme presentare questa significativa opera che illustra un decennio di attività giurisdizionali del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). Mentre il panorama del nostro ambito professionale continua a evolvere in risposta a un ambiente sempre più dinamico e sfidante, la pubblicazione di questo volume ci offre l'opportunità di riflettere sul nostro percorso per meglio affrontare le prospettive future.

Le attività giurisdizionali del CNI, come descritto nella prefazione dall'ex Presidente Zambrano, sono un aspetto centrale e imprescindibile del nostro mandato. Questa funzione che il Legislatore pone in capo al CNI, infatti, è ricca di significato: è qui che si esprime in maniera più concreta il nostro impegno per garantire la qualità del servizio fornito dagli ingegneri a tutte le tipologie di committenza e, in una prospettiva più ampia, alla società intera. Il nostro obbligo etico e giuridico nei confronti della collettività,

infatti, si traduce in un costante lavoro di regolamentazione e supervisione dell'esercizio della professione.

Il nostro lavoro è intessuto di sfide, sia previste che imprevedute, che richiedono da parte nostra la capacità di evolverci e adattarci. La continuità del nostro impegno si sposa con la necessità di implementare i cambiamenti necessari per rispondere alle sfide future. Questa tensione tra la costanza e la trasformazione è la forza vitale che alimenta il nostro lavoro e ci spinge ad un costante impegno per essere all'altezza del mandato che ci è stato conferito.

Desidero esprimere la mia più profonda stima e gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il nostro lavoro. I membri del Consiglio di Disciplina e dei Consigli dell'Ordine svolgono un ruolo inestimabile nel mantenere l'integrità della nostra professione. Il loro impegno, competenza, e dedizione sono le fondamenta sulle quali si erge l'edificio delle nostre

attività. Il contributo apportato va ben oltre il mero rispetto dei doveri formali: essi incarnano il cuore e l'anima del nostro lavoro, portando avanti con abnegazione il mandato di salvaguardare la qualità delle prestazioni offerte dai nostri iscritti.

Il volume che presentiamo oggi è un affresco di una decade di decisioni e normative che hanno guidato la nostra attività giurisdizionale. Esso ci permette di riconoscere le nostre forze e individuare le opportunità di crescita, con l'obiettivo di migliorare le nostre pratiche e di rispondere più efficacemente alle sfide future. Ogni decisione, ogni normativa, ogni riforma implementata in questo periodo rappresenta un tassello nel mosaico della nostra esperienza, una lezione appresa, una luce che illumina il sentiero verso il futuro.

Questa pubblicazione non è soltanto un manuale per i membri del Consiglio di Disciplina e dei Consigli dell'Ordine, ma un tesoro di conoscenze destinato a tutta la comunità ingegneristica. Il suo valore trascende il mero ruolo di riferimento giuridico, contribuendo alla formazione di una cultura professionale condivisa e pro-

muovendo una maggiore consapevolezza delle questioni etiche che si intrecciano con l'esercizio della nostra professione.

Il ruolo che il Legislatore offre al CNI ci impone un grande onere; la responsabilità di giudicare la condotta dei nostri colleghi, seppure potrebbe apparire "innaturale", è di fondamentale importanza. Questo ruolo ci permette di mantenere e migliorare gli standard della nostra professione, a beneficio di tutti gli ingegneri italiani e della società in generale.

Infine, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo volume. Il vostro impegno ha reso possibile il nostro lavoro, arricchendo la nostra professione e contribuendo alla crescita della comunità ingegneristica italiana. Il vostro sforzo costante è un esempio luminoso di dedizione professionale e un faro per tutti noi. Spero che questo volume sia un utile strumento di conoscenza e formazione per tutti, e che possa ispirare ulteriori riflessioni e discussioni sulla nostra professione, il suo ruolo nella società, e le sfide che ci attendono.

Angelo Domenico Perrini

Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

L'attività giurisdizionale è un compito fondamentale affidato al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tutelato espressamente dalla Costituzione. Un compito, aggiungo, che è possibile assolvere solo grazie a particolari ed impegnative conoscenze e competenze anche in materia giuridica.

Per questo, il CNI ha sentito l'esigenza, a dodici anni di distanza dalla pubblicazione dell'ultima raccolta di decisioni relative allo svolgimento dell'attività giurisdizionale, di pubblicare una nuova rassegna, che, con questo volume, offriamo alla consultazione dei Consigli degli Ordini, dei Consigli di Disciplina, ma anche di tutti gli ingegneri iscritti.

Gli anni successivi alla precedente pubblicazione hanno visto, tra l'altro, l'attuazione di riforme importanti: ricordo in particolare l'introduzione dei Consigli di Disciplina Territoriali, l'applicazione delle norme contenute nel nuovo codice deontologico, le questioni connesse agli effetti

pratici del limite del "doppio mandato" imposto per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere dell'Ordine: temi che ritroviamo nelle decisioni del CNI e che hanno imposto l'analisi di nuove problematiche sui diversi terreni in cui si esplica la competenza giurisdizionale del CNI (la deontologia, le elezioni in seno ai Consigli Territoriali dell'Ordine, l'iscrizione all'Albo degli ingegneri).

Abbiamo inteso fornire quindi uno strumento, anzitutto a beneficio dei colleghi investiti di responsabilità nell'ambito dei Consigli di Disciplina e dei Consigli dell'Ordine, che si prestasse ad una consultazione agevole, giacché le diverse decisioni non sono semplicemente elencate, ma distinte per aree tematiche: le diverse "questioni" sono state affrontate sul piano della procedura o del "merito", e sono precedute da brevi trattazioni delle diverse materie.

A completare l'opera offriamo appendici dedicate alle normative rilevanti (vecchie e nuove) e ad alcune decisioni di diverse autorità giurisdizionali.

zionali (la Corte di Cassazione principalmente), ritenute di particolare significatività.

Nella nostra esperienza innanzitutto quale Presidente e Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno, in anni in cui tale organo esercitava ancora la funzione disciplinare, e poi di Presidente del CNI, abbiamo spesso riflettuto sull'attualità di una funzione che – portandoci a giudicare la condotta dei colleghi – non è mai gradevole, e ci spinge ad assumere un ruolo “innaturale” rispetto alla professione di ingegnere, potenzialmente distraente rispetto alle tante urgenze poste dall'attività amministrativa, costantemente orientata al miglioramento delle condizioni di attività per gli ingegneri italiani, ed al rafforzamento ed all'evoluzione del quadro normativo in cui gli stessi operano.

Abbiamo creduto e crediamo, tuttavia, che il ruolo che la Carta Costituzionale ha ritenuto di continuare a garantire al CNI – Giudice “speciale” negli ambiti descritti – rappresenti ancora uno

strumento prezioso di crescita comune: per giudici, giudicanti, giudicati.

Solo chi ha vissuto le difficoltà del rapporto con i clienti, il travaglio dell'interazione con i pubblici uffici e con il ginepraio di norme con cui è necessario interfacciarsi nel lavoro quotidiano, i problemi frequenti nella relazione con i colleghi e con l'Ordine, può giudicare “cognita causa” il comportamento di un ingegnere, e stabilire in modo credibile se sono stati o meno, ed in quale misura, superati i limiti posti a presidio del prestigio e della dignità della nostra professione, consacrati nel nostro Codice Deontologico.

Cogliamo l'occasione per ringraziare i colleghi consiglieri per l'impegno costante di partecipazione alle complesse e delicate riunioni giurisdizionali, gli Uffici del CNI per l'assistenza e la collaborazione offerta sempre con competenza ed abnegazione, nonché l'Avv. Teresa Gigliotti per la puntuale ed attenta consulenza sulla materia e per la compilazione del presente testo.

Armando Zambrano

già Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche

Premessa

Il presente elaborato nasce e si sviluppa con l'intenzione di voler ripercorrere un excursus storico, in particolare dal 2010 al 2021 compreso, relativamente all'attività giurisdizionale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, funzione istituzionale tipica e peculiare del nostro Ente ed ad esso attribuita sin dalla legge istitutiva.

L'intenzione principale è quella di rappresentare l'evolversi di questa particolare giurisprudenza che il Consiglio Nazionale ha espresso nel periodo preso come riferimento da questa pubblicazione, mettendo in evidenza le novità più rilevanti che sono a loro volta connesse all'evoluzione della professione e della sua modalità di esercizio.

L'attività giurisdizionale del CNI è anche un'attività che impatta sugli assetti e sull'organizzazione degli Uffici del Consiglio Nazionale, e malgrado la ritualità della procedura, si è resa possibile, anche per essa, l'adozione di modelli organizzativi che hanno consentito di innovare profondamente le fasi di attività con l'introduzione della digi-

talizzazione e che hanno riguardato – anche in concomitanza con l'emergenza sanitaria – anche l'organizzazione delle sedute giurisdizionali.

L'attività di cancelleria è quindi supportata dagli Uffici di Segreteria del CNI, e si caratterizza in una successione di fasi procedurali, nelle quali viene coinvolto necessariamente il Ministero della Giustizia, in qualità di Autorità vigilante nei confronti del CNI

Le azioni esperibili dinanzi al Consiglio Nazionale possono riguardare i ricorsi in materia disciplinare o i reclami in materia elettorale.

Le impugnazioni dei ricorsi dinanzi al CNI possono essere proposte dal professionista interessato e dal Procuratore della Repubblica devono essere presentate – entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica o dell'avvenuta comunicazione in via amministrativa del provvedimento impugnato (o da quando ne abbia comunque piena conoscenza) – all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto

impugnato, ossia al Consiglio di Disciplina, articolato in Collegi ed istituito presso l'Ordine territoriale di riferimento

Quanto ai reclami, che riguardano invece i risultati elettorali, avverso i risultati elettorali possono essere presentati, dinanzi al C.N.I, entro 10 giorni dalla data di proclamazione del nuovo Consiglio, da ciascun professionista iscritto all'Albo. Per il resto, l'iter procedurale che segue i reclami è analogo a quello che viene adottato per i ricorsi.

Una volta ricevuto il ricorso, il CNI effettua una attenta disamina, sulla base della quale si decide se è un ricorso procedibile o inammissibile. Se il ricorso è inammissibile viene comunicata una specifica "ordinanza presidenziale d'inammissibilità". Il ricorso può essere presentato, a norma di legge, solo avverso 1) deliberazioni disciplinari dei Collegi/Consigli di Disciplina; 2) deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla domanda d'iscrizione all'albo; 3) deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla cancellazione dall'Albo e alla domanda di riammissione; 4) deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla revisione dell'Albo.

Il CNI acquisita al protocollo la documentazione relativa al ricorso inoltra il tutto al Ministero della Giustizia per la fascicolazione e i relativi adempimenti di rito all'uopo necessari, di competenza dell' Ufficio preposto alla materia.

A seguito della fascicolazione del Ministero del-

la Giustizia si susseguono due fasi fondamentali: la fase istruttoria e la fase decisoria.

Nella fase istruttoria, il CNI invita le parti a prendere visione del fascicolo ed a produrre memorie difensive con il relativo deposito – entro i termini perentori stabiliti – anche di ulteriori documenti e repliche.

Il Presidente, salvo che non ritenga di dar luogo ad ulteriori accertamenti, nomina i relatori sulla base di un principio di rotazione ed incompatibilità del Consigliere all'Ordine di appartenenza e, a seguire, convoca l'udienza di trattazione che si svolge con l' assistenza logistica ed organizzativa del personale degli uffici di Segreteria, che in questa fase assume un ruolo essenziale nel supporto al Consiglio.

Le udienze di trattazione si svolgevano di norma, presso il Ministero della Giustizia, ma questioni di carattere organizzativo, hanno portato il Consiglio a tenere le sedute presso la propria sede, mentre dal 2020, ed in particolare a partire dall'udienza del 11 novembre 2020, in concomitanza con l'emergenza epidemiologica, è stata introdotta la modalità a distanza (videoconferenza), modalità che ha consentito di conseguire efficaci risultati anche in termini di "economia processuale".

Le sedute per i procedimenti disciplinari non sono pubbliche e le decisioni, emesse in nome del popolo italiano, sono adottate fuori dalla presenza degli interessati e notificate alle parti dal Ministero della Giustizia.

Avverso alla decisione emessa dal C.N.I è possibile ricorrere in Cassazione, entro 60 giorni dalla notifica della decisione alle parti in caso di rigetto del ricorso ai sensi del c.p.c.

Queste le principali fasi procedurali dell'attività

giurisdizionale e con l' auspicio di fornire spunti di riflessione che possono trarsi dall'interessante casistica riportata nel testo, vi lascio ad una buona lettura.

Buon lavoro a tutti.

Fabio Cola

Direttore Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Prima parte

La giurisdizione domestica del CNI

Premessa

La nascita della giurisdizione del CNI precede l'entrata in vigore della Costituzione, essendo – nel quadro dell'istituzione dell'Ordine degli ingegneri, avvenuta con legge 24 giugno 1923, n. 1395 – introdotta e disciplinata originariamente dal d.lgs. lgt.23.11.1944 n. 382 del 23 Dicembre 1944.

In un panorama tutt'altro che uniforme, tale funzione giurisdizionale è forse il tratto che evidenzia con maggiore perspicuità la qualificazione in senso pubblicistico dell'Ordine.

Tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, si è ripetutamente affermato che gli Ordini e i Collegi professionali sono, nell'Ordinamento italiano,

enti pubblici o, per usare una terminologia tradizionale, enti ausiliari della pubblica amministrazione e, solitamente, agiscono tramite l'emanazione di atti amministrativi (Cons. Stato, sezione per gli atti normativi, 27 ottobre 2003, n. 4061).

Veniva in particolare prevista, attraverso in particolare il “Regolamento della Professione di Ingegnere”, approvato con R.D. 23/10/1925, n. 2537, una competenza giurisdizionale in materia di iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo; in materia di revisione dell'albo; in materia disciplinare; in materia “elettorale” (in rapporto ai reclami concernenti le elezioni nei Consigli dell'Ordine Provinciali).

I.

L'evoluzione della competenza giurisdizionale del CNI

A) L'impatto della Costituzione sulla giurisdizione del CNI

L'Art. 102 della Costituzione, posto nel Titolo IV "Ordinamento Giurisdizionale" precisa:

- (Comma I) *la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giurisdizionale;*
- (Comma II): *non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.*

L'Art. 102 della Costituzione è il riflesso della volontà della Costituente di garantire ad un organo, *autonomo ed indipendente da ogni altro potere* (Art. 104 Cost.) il monopolio assoluto dell'esercizio della giurisdizione. Ciò si pone, volontariamente, in netta antitesi con l'esperienza del ventennio fascista ove le ingerenze del potere

esecutivo su quello giurisdizionale erano funzionali al consolidamento delle prerogative di una forma di Stato totalitario. In questo senso, cioè valorizzando il requisito dell'indipendenza, la Costituente ha ritenuto opportuno dotare l'amministrazione della Giustizia di un'organizzazione autonoma: il Consiglio Superiore della Magistratura, così come stabilito dall'Art. 104 Cost. Malgrado l'importanza del principio enunciato dall'Art. 102 Cost. non può dirsi che lo stesso non soffra di eccezioni. È necessario infatti considerare che la stessa Costituzione, all'Art. 103, riconosce che: *il Consiglio di Stato e gli altri organi della giustizia amministrativa (organi estranei alla Magistratura) hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari mate-*

Prima parte

rie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. Parimenti il comma 2 e il comma 3 dello stesso articolo riconoscono rilievo costituzionale alla giurisdizione della Corte dei Conti ed ai Tribunali Militari. La dicotomia Giudice ordinario/Giudice speciale appena descritta si ricompone nell'ambito della Seconda Sezione del Titolo IV rubricato "Norme sulla Giurisdizione" all'interno del quale sono declinati i principi di carattere generale, es. terzietà ed imparzialità, necessari per ogni tipo di Giurisdizione sia essa ordinaria o speciale.

In quanto giudice speciale istituito prima del 1948, il CNI (come analoghe giurisdizioni professionali), nell'esercizio di tale funzione, non contraddice espressamente il divieto indicato dall'Art. 102. I costituenti non hanno però ignorato possibili profili di incompatibilità tra tali forme di giurisdizione ed il "nuovo" *dictum* dell'Art. 102 Cost. Il tema è stato affrontato nella VI Disposizione Transitoria della Costituzione. Attraverso tale norma si è deciso di imporre al Legislatore ordinario, entro cinque anni dalla promulgazione della Carta Costituzionale, un "obbligo" di "revisione per gli organi speciali attualmente esistenti".

La revisione in discorso non è mai avvenuta.

Sul punto, la Corte Costituzionale (e con essa la Corte di Cassazione) hanno valutato che la VI Disposizione attuativa non avesse imposto alcun obbligo di abrogazione delle Giurisdizioni speciali esistenti ma la facoltà di sottoporle a revi-

sione. "Facoltà di revisione" le cui modalità ed opportunità rientrano nel potere discrezionale riconosciuto al Legislatore ordinario (da cui la natura meramente ordinatoria del termine dei cinque anni).

Malgrado ciò, non ogni dubbio di compatibilità costituzionale veniva risolto. In particolare, posto che la normativa di riferimento non contrasta con il divieto imposto dall'Art. 102 della Costituzione, né con la mancata attuazione della VI Disposizione di attuazione della Costituzione, un nuovo campo di indagine ha avuto ad oggetto "l'intrinseca" compatibilità delle Giurisdizioni Professionali con l'Art. 108 co.2 della Costituzione, per il quale: "La legge assicura l'indipendenza dei giudici e delle giurisdizioni speciali...".

Sul tema posto in rilievo, la sentenza della Corte Costituzionale Nr. 284 del 1986 assume valore paradigmatico.

Nell'ordinanza di remissione, prendendosi le mosse dalla composizione e dalle modalità di funzionamento del "giudice dell'ordine professionale" si dubitava che tale assetto potesse garantire l'indipendenza dei giudicanti (si trattava nella specie dell'ordinamento professionale dei geometri ma le considerazioni rappresentate dalla Consulta possono pacificamente estendersi agli altri Ordini Professionali, attesa l'identica disciplina cui sono sottoposti ai sensi del d.lgs. lgt.23.11.1944 n. 382 del 23 Dicembre 1944.).

Su questi presupposti la Corte Costituziona-

le ha avuto modo in primo luogo di analizzare i tratti carrieristici delle Giurisdizioni Professionali per valutarne la conciliabilità con l'elemento costituzionale dell'indipendenza inteso come pre-requisito per l'esercizio di qualsiasi potere giurisdizionale. Si allude:

1. alla natura "elettiva" dei Giudici;
2. alla appartenenza dei Giudici alla stessa categoria professionale di coloro che sono sottoposti al giudizio;
3. alla commistione di funzioni amministrative e funzioni giurisdizionali in capo allo stesso organo.

Circa il carattere "elettivo" del giudice, la Corte valuta che lo stesso sia del tutto conforme ai canoni costituzionali, osservando in proposito che la stessa Carta fondamentale – all'Art. 106, secondo comma – afferma che *"La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli"*.

L'interferenza della "possibilità di rielezione" sull'indipendenza, è risolta dalla Consulta osservando come il principio di democraticità che informa il criterio elettivo orienta l'attività dei consiglieri secondo i canoni di effettiva giustizia e di obbiettiva correttezza, così da procurarsi, come esige il principio democratico, la stima e la considerazione della maggioranza degli elettori. La Corte evidenziò che l'illimitata ed incondizionata possibilità di rieleggere i medesimi consiglieri

possa configurare situazioni–limite caratterizzate da una certa vischiosità tali da compromettere i requisiti di trasparenza e limpidezza (e si chiarisce che "il monito" della Corte Costituzionale non è stato ignorato dal Legislatore ordinario, il quale con l'emanazione del DPR 169/2005 Art. 13, ha imposto il limite del doppio mandato rispettivamente ai membri dei Consigli Nazionali e degli Ordini Professionali, ivi compreso il CNI).

Il secondo aspetto problematico affrontato dalla Corte Costituzionale, anch'esso afferente alla peculiare composizione del Collegio giudicante, ha avuto ad oggetto la circostanza che i componenti del Consiglio siano appartenenti all'ordine di professionisti nei confronti dei quali lo stesso organo deve esercitare le sue funzioni, con possibili riflessi sull'indipendenza.

Secondo la Corte tale partecipazione risulta tradizionalmente giustificata dalla specifica idoneità riconosciuta ai medesimi professionisti nella materia disciplinare, attinente in sostanza alle regole di deontologia professionale, nonché nella materia relativa all'appartenenza all'ordine (la c.d. tenuta dell'albo). Decisivo è che il giudice fornisca un'adeguata motivazione, la cui mancanza o insufficienza importa il vizio di cui all'Art. 360 n. 5 c.p.c. che può essere fatto valere innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'Art. 111 Cost. co.7.

La Consulta, a riguardo, non mancò di evidenziare come nel nostro ordinamento costituzio-

Prima parte

nale esista un istituto intrinsecamente affine. Si osserva come il Consiglio Superiore della Magistratura, composto per due terzi da magistrati, provvede attraverso la sua Sezione disciplinare a giudicare nei procedimenti disciplinari i magistrati ordinari.

Da un punto di vista comparatistico venne rilevato come la Giurisdizione professionale è conosciuta anche in altri ordinamenti. La Corte Europea dei Diritti dell'uomo, chiamata ad esaminare il medesimo problema, pur rispetto ad un parametro di legittimità differente (Art. 6, pArt. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo) ha riconosciuto, rispetto ad alcune decisioni del Consiglio Nazionale Belga, la sussistenza del requisito dell'indipendenza degli organi della Giurisdizione Professionale (Sent. 23 Giugno 1981, caso *Le Compte, Van Leuven, De Meyere* e sent. 10 Febbraio 1983, caso *Albert e Le Compte*). Di tali decisioni va altresì ricordata l'importante affermazione di principio secondo la quale i membri dei collegi professionali partecipano al giudizio non già come rappresentanti dell'Ordine professionale – tale posizione sarebbe incompatibile con l'esercizio di un potere giurisdizionale – bensì a titolo personale e perciò in una posizione di terzietà.

In terzo luogo, la Consulta ha argomentato in ordine alla compatibilità, con il requisito dell'indipendenza, della commistione di potere amministrativo e potere giurisdizionale in capo allo stesso organo.

Per un verso, si è sottolineato come gli stessi organi della giurisdizione ordinaria, accanto alle funzioni tipiche, esercitino attività di natura amministrativa (organizzazione degli uffici, vigilanza e controllo sul personale di cancelleria e subalterno, vigilanza sugli ufficiali dello stato civile, ecc.) senza che queste diminuiscano la loro indipendenza. Per altro verso, a conferma di ciò, la stessa Carta Costituzionale attribuisce al Consiglio di Stato ed alla Corte dei Conti (Art. 100), giudici speciali, funzioni anche amministrative (consulenza giuridico-amministrativa per il primo; funzioni di controllo preventivo e successivo sugli atti del Governo in ordine alla materia contabile per la seconda).

È anche vero che in alcune decisioni (sent. n. 60/1969; 121/1970; 128/1974) la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune giurisdizioni speciali in presenza di una commistione tra poteri amministrativi e giurisdizionali. In queste ipotesi, tuttavia, le funzioni giurisdizionali erano sott'ordinate rispetto a quelle amministrative. Si pone così il rischio che il potere dell'organo superiore possa indirettamente estendersi anche alle funzioni giurisdizionali e possa così in definitiva pregiudicare altresì l'indipendenza del giudice.

Nella fattispecie delle Giurisdizioni professionali, al contrario, le funzioni amministrative sono esercitate dal Consiglio senza che sussista un rapporto di subordinazione verso alcun

Prima parte

altro soggetto e quindi in piena autonomia: con la evidente conseguenza che la loro coesistenza con quelle giurisdizionali non importa il rischio sopra menzionato e pertanto non incide sull'indipendenza del Consiglio stesso.

Un ulteriore cenno merita infine la circostanza che, ai sensi dell'art 16, d.l. lgt. n. 382/1944 l'organo giudicante presenta una composizione variabile, in quanto per la validità delle pronunce non è prescritta la partecipazione alla discussione e decisione di un numero fisso di componenti ma è sufficiente quella della maggioranza di essi. E' da escludere, invero, che tale modalità di funzionamento, pur se non frequente nei collegi giurisdizionali, possa incidere sul requisito dell'indipendenza, e ciò perché la variabilità numerica, comunque la si consideri, non ha affatto l'idoneità a pregiudicare l'autonomo esercizio della giurisdizione, rimanendo inalterata la libertà di giudizio dei membri intervenuti.

Basterebbe in proposito ricordare l'ordinamento proprio della Corte Costituzionale. Sul punto

l'Art. 16, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 stabilisce: la Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.

Sebbene l'esempio addotto sia di per se' talmente significativo da impedire la persistenza di qualsiasi dubbio, è da ricordare che per il funzionamento degli uffici di presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ai quali, quando decidono le controversie di impiego del personale, è stata riconosciuta la natura giurisdizionale (cfr. Cass. civ. Sez. Un., 23 aprile 1986 n. 2861): per la validità delle loro deliberazioni è sufficiente la maggioranza dei componenti (reg. Camera: Art. 46; reg. Senato: Art. 107).

D'altro canto la Corte non manca di segnalare l'esigenza di una più rigorosa disciplina delle giurisdizioni speciali professionali le quali, essendo profondamente diverse dagli organi a composizione variabili, necessitano di maggiori cautele. Ad avviso della Corte sarebbe auspicabile un intervento legislativo in grado di predisporre una più rassicurante disciplina delle giurisdizioni predette.

Prima parte

B) L'introduzione dei consigli di disciplina

Il quadro normativo inerente alla trattazione dei giudizi disciplinari, prima dell'intervento decreto-legge Nr. 138 del 13/08/2011, convertito nella legge Nr. 148/2011, si componeva essenzialmente dalla L. 1395/1923 e dal successivo R.D. Nr. 2537/1925. Nell'ottica di un ripensamento degli ordini professionali, anche alla luce delle influenze del diritto comunitario e della difficile congiuntura economica, il legislatore del 2011, all'Art. 3 co.5 del D.L. citato (c.d. *manovra di Ferragosto*): aveva individuato nuovi principi ai quali gli ordinamenti professionali avrebbero dovuto uniformarsi. In particolare, tali direttive dovevano attuarsi a mezzo di regolamento di delegificazione entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del D.L. del 2011. Tra i principi informativi figura, all'Art. 3 co.5 lett. f, la nuova regola avente ad oggetto la distinzione del ruolo amministrativo degli Ordini da quello disciplinare. Ciò attraverso l'istituzione di appositi organi a livello territoriale e nazionale composti da membri diversi dai consiglieri dell'Ordine Territoriale o dal Consiglio Nazionale. L'introduzione di tale principio riflette in buona parte gli aspetti critici più volte emersi nel dibattito avente ad oggetto l'opportunità di attribuire all'Organo direttivo dell'Ordine territoriale, ossia il Consiglio dell'Ordine, anche le funzioni di giudizio in materia disciplinare/de-

ontologica. Su questi presupposti, con l'Art. 8 DPR Nr. 137/2012 (*“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”*), si è deciso di introdurre il Consiglio di Disciplina Territoriale da istituire presso ogni Ordine Territoriale, composto da un numero di consiglieri pari a quello dei membri del Consiglio dell'Ordine Territoriale stabilendo che ad essi: *sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo*. Per quanto riguarda la categoria degli Ingegneri, le norme indicate dal DPR Nr. 137/2012 sono state riprese dal *“Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri”* del 30 Novembre 2012 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. La nuova normativa ha disposto che, nell'ambito del Consiglio di Disciplina Territoriale, l'istruzione e la decisione dei singoli giudizi disciplinari siano devoluti alla competenza del Collegio di Disciplina a sua volta composto da tre Consiglieri. Non meno importante il DPR precisa come: restano ferme le disposizioni già vigenti in materia di procedimento disciplinare intendendosi riferiti al Consiglio di Disciplina i riferimenti al Consiglio dell'Ordine contenuti nelle disposizioni previgenti. È stato inoltre stabilito come le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina e di Segretario sono esple-

tate rispettivamente dal membro con maggiore e minore anzianità di iscrizione all'Albo. Per quanto interessa gli aspetti pratici la normativa prevede che: il Consiglio di Disciplina agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa mentre i compiti di segreteria ed assistenza alle attività sono devoluti al personale del Consiglio dell'Ordine cosicché anche le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono poste a carico del bilancio del Consiglio dell'Ordine. Tali regole sono valide anche per i Collegi di Disciplina che compongono in Consiglio.

Il già citato Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri disciplina dettagliatamente le procedura di nomina dei membri del Consiglio di Disciplina. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5, ciascun iscritto può presentare la propria candidatura entro trenta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Territoriale, essa deve essere corredata dalla presentazione del relativo *curriculum vitae* e presentata in conformità alle procedure e modalità prescritte dal CNI e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del CNI e del Consiglio Territoriale. A valle di tale fase procedimentale il Consiglio Territoriale, entro sessanta giorni dal suo insediamento, esaminati i rispettivi *curricula*, con delibera motivata, predispone l'elenco dei candidati pari al doppio dei Consiglieri necessari per

la composizione del Consiglio di Disciplina. L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio Territoriale il quale provvede a nominare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di Disciplina Territoriale in considerazione dei *curricula* presentati. Data la ricorrenza dei ricorsi proposti, ciascuno dichiarato inammissibile, giova precisare come le nomine dei membri del Consiglio di Disciplina non sono atti sindacabili innanzi al CNI nell'ambito delle sue funzioni giurisdizionali. In questo senso depongono le recenti Decisioni del CNI Nr. 14/2019, 15/2019 e Nr. 16/2019 depositate il 15.11.2019. Le pronunce citate hanno dichiarato inammissibili i rispettivi ricorsi i quali, sebbene con argomentazioni differenti, lamentavano una presunta illegittimità dalla procedura di selezione dei candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale. Su questi presupposti il CNI, in via pregiudiziale ed assorbente, ha rilevato come la materia oggetto dei ricorsi, ossia l'impugnativa della nomina dei candidati del Collegio di Disciplina, non rientra tra le materie devolute alla propria giurisdizione CNI ai sensi del R.D. Nr. 2537/1925 ricordando come: *il Consiglio Nazionale è organo speciale di giurisdizione e può quindi conoscere esclusivamente dei casi stabiliti dalla legge.*

II. Le innovazioni

A) Gli snellimenti procedurali

L'Art. 1 del D.M. 1 ottobre 1948, – Approvazione del Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Architetti – prevede che: *“Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata. Se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto su carta non bollata.”*

L'Art. 5 del medesimo decreto prevede che il *“ricorso al Consiglio Nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine o Collegio che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare”*.

Nelle indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari, pubblicate nell'aprile 2014, il CNI ha precisato che *“ il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello*

che ha emanato l'atto impugnato, ossia al Consiglio di Disciplina istituito presso l'Ordine Territoriale”.

L'Art. 4 del medesimo decreto prescrive che *“E'irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato dalla ricevuta del versamento di cui all'Art. 2”*.

Nel corso degli anni 2010–2021 numerosi sono stati i ricorsi presentati avverso provvedimenti di archiviazione emessi dai Consigli di Disciplina Territoriali.

Tali ricorsi sono stati dichiarati inammissibili in quanto presentati da soggetti diversi dall'incolpato e dal Procuratore della Repubblica, in violazione dell'Art. 48 del R.D. 23 ottobre 1925, n.2537 che prevede che *l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono*

Prima parte

soltanto il professionista che abbia riportato una sanzione disciplinare, quale unico “interessato” ed il Procuratore della Repubblica che è legittimato a ricorrere contro la delibera suddetta, anche se il procedimento disciplinare sia stato richiesto da terzi. In tal senso Decisione Nr 15/2018 depositata il 22.6.2018.

Inoltre numerosi ricorsi sono stati dichiarati irricevibili perché presentati oltre il termine dei 30 giorni previsto dalla normativa vigente o perché presentati direttamente al CNI, e non al Consiglio Territoriale. In questo senso Decisione Nr. 8/2021 depositata il 20.04.2021.

Altri ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché aventi ad oggetto materia diversa rispetto alle competenze tassative attribuite al CNI in sede giurisdizionale dal Regolamento della professione di Ingegnere, approvato con R.D. 23/10/1925, n. 2537 e s.m.i (iscrizione all'albo; cancellazione dall'albo e riammissione; revisione dell'albo; materia disciplinare).

Ciò ha determinato negli anni un inutile dispendio di lavoro non solo per il CNI e per il Ministero, ma anche per le parti che hanno affrontato spese

per partecipare alla seduta giurisdizionale per la discussione in presenza. Per economia processuale, il CNI in sede giurisdizionale, con delibera n. 102/XIX Sess del 16.12.2020 ha statuito che: “nelle ipotesi di inammissibilità e/o irricevibilità e/o improcedibilità, di ricorsi proposti avverso delibere di archiviazione e provvedimenti disciplinari dei Consigli di Disciplina Territoriali, il Presidente, in assenza di contraddittorio e senza la prevista istruttoria da parte del Ministero della Giustizia, può emettere *ordinanza de plano* di inammissibilità e/o irricevibilità della impugnazione proposta.

La delibera è stata portata all'attenzione del Ministero della Giustizia. Le ordinanze di inammissibilità emesse *de plano* vengono notificate alle parti. Dall'anno 2020 numerose sono state le ordinanze di inammissibilità emesse *de plano* aventi ad oggetto in particolare casi di ricorsi avverso provvedimenti di archiviazione di procedimenti disciplinari e che hanno snellito l'attività giurisdizionale del CNI. Al momento della stesura del presente testo non risultano presentate impugnazioni avverso tali ordinanze.

B) L'uso delle modalità telematiche

Con l'inizio della pandemia anche l'attività giurisdizionale del CNI ha subito un periodo di stasi a causa dell'emergenza epidemiologica COVID – 19 e del lungo periodo di lockdown, non essendo possibile svolgere udienze in presenza.

In materia di giustizia sono stati adottati, in via di urgenza, diversi interventi normativi che, nella prima fase di emergenza, erano prevalentemente volti a sospendere o rinviare tutte le attività processuali al fine di ridurre le forme di contatto personale.

Successivamente sono stati individuati gli strumenti e i programmi utilizzabili, con le indicazioni fornite dalla Direzione Generale dei Sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia (DGSIA). La DGSIA ha quindi previsto che lo svolgimento delle udienze potesse avvenire tramite l'utilizzo dei programmi Skype for Business e Teams di Microsoft, autorizzando i collegamenti su dispositivi dell'ufficio e personali e dunque potenziando gli strumenti del processo telematico consentendo le attività giudiziarie da remoto in modo da ridurre gli effetti negativi che il differimento delle attività processuali può avere sulla tutela dei diritti.

Dal mese di marzo 2020 sono stati emanati numerosi decreti legge per far fronte all'emergenza epidemiologica anche in ambito giurisdizionale.

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge n. 27/20 ha previsto la possibilità di svolgimento delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti con collegamenti da remoto (cd udienze telematiche) con la precisazione che lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, nel rispetto dei principi generali e costituzionali cui il processo deve sempre ispirarsi.

Ha inoltre previsto che prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento per accedere all'area virtuale. Nel corso dell'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. Dunque il Giudice, nell'ambito delle udienze telematiche, ha modo di vedere i soggetti che partecipano (parti, difensori, PM) e di controllare la loro identità tramite i documenti che vengono mostrati. Le disposizioni interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali e concernono: la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza

Prima parte

o collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate; con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare all'udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario; la possibilità di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio. Successivamente sono stati emessi ulteriori decreti: il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione in legge n. 77/20; il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 124/20; il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 ("Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020"); il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19");

L'Art. 83 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in legge n. 27/20, al comma 21 ha disposto l'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo, «*in quanto compatibili*», «*ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali*» non espressamente contemplate dalla disposizione stessa, tra le quali rientra quella esercitata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri

ai sensi della legge 14 settembre 2011 n. 148; inoltre l'Art. 1, comma 3, lett. a) del D.L. 125/2020, modificando l'Art. 1, comma 3 del D.L. 83/2020, ha prorogato al 31 dicembre 2020 l'applicazione delle disposizioni stesse. Di conseguenza, anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha adottato misure organizzative idonee a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento della propria attività giurisdizionale.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri che anche in funzione giudicante opera con una composizione di 15 membri, ha adottato misure che hanno consentito sino al 31 dicembre 2020 di esercitare la funzione senza porre in pericolo la salute degli operatori (consiglieri, parti, difensori, personale di segreteria) e che non hanno comportato assembramenti vietati di persone e contatti tra le stesse che, non potendo essere rispettate le distanze minime di cautela, avrebbero potuto costituire pericolo di contagio.

L'Art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, in deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto che il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (comma 7) e nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto (comma 9);

Prima parte

Il Consiglio Nazionale, con provvedimento del 12.11.2020, ha adottato misure organizzative disponendo che lo svolgimento delle udienze avvenisse con modalità da remoto e programmate per fasce orarie, in modo da evitare l'accesso alla sede di parti e difensori. La medesima modalità è stata disposta ed osservata dal Consiglio Giudicante, attesa la composizione dell'organo, la conformazione della sede che, per dimensioni e arredi, non consentiva il rispetto delle distanze minime necessarie al contenimento del contagio. Per il collegamento da remoto per la celebrazione delle udienze è stata utilizzata la piattaforma Teams. Con la comunicazione della fissazione d'udienza gli avvocati e le parti interessate sono state invitate ad indicare la propria casella di posta elettronica entro e non oltre i 7 giorni precedenti alla seduta, onde consentire di dar corso alla creazione di una procedura di connessione.

Le modalità di accesso alla piattaforma sono state comunicate alle parti e ai difensori tramite pec non oltre i 3 giorni precedenti all'udienza stessa; il Presidente del Consiglio Nazionale, o un suo delegato, ha accertato l'identità delle parti e dei difensori dandone atto a verbale; il fascicolo analogico presente in aula di udienza e i Con-

siglieri in collegamento da remoto hanno utilizzato copie informatiche dello stesso; le camere di consiglio – quale logica prosecuzione delle udienze, anche ove non immediatamente successive alle stesse – si sono svolte con il medesimo software ma con collegamento differente e privato.

La delibera del C.N.I è stata trasmessa al Ministero della Giustizia. La celebrazione delle udienze da remoto, secondo le modalità organizzative disposte dal CNI, ha avuto esito positivo tant'è che anche successivamente e a tutt'oggi viene utilizzata sia dai Consigli degli Ordini Provinciali che dal CNI. La modalità si è rivelata infatti un metodo efficace e sono stati apprezzati i risvolti vantaggiosi, in particolare la possibilità di partecipare alle udienze senza affrontare spese di viaggio per essere presenti in aula a Roma, la possibilità per i ricorrenti di scegliere se partecipare da una propria postazione o dallo studio del difensore.

Ciò ha comportato un notevole risparmio economico e di tempo per tutte le parti interessate alle sedute giurisdizionali ivi compresi i Consiglieri che provengono da ogni parte di Italia.

Seconda parte

I Ricorsi

I. Le controversie di natura deontologica

A) Introduzione. Il codice deontologico del CNI

In ottemperanza agli obblighi comunitari il Legislatore del 2012 ha emanato il D.P.R. Nr. 137/12 che ha in parte modificato la disciplina che interessa le professioni regolamentate. Nell'ambito di tale intervento normativo sono stati introdotti alcuni elementi di novità, senza pretesa di esaustività: obbligo di formazione continua, norme in tema di pubblicità informativa, obbligo di copertura assicurativa. Non stupisce come il mutato quadro legislativo abbia spinto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri verso un'attività di aggiornamento del Codice Deontologico approvato il 1° Dicembre 2006. Dopo circa due anni il CNI, con la seduta del 9.04.2014, ha provveduto alla delibera del nuovo Codice Deontologico de-

gli Ingegneri. Nella nuova formulazione il codice si compone di 23 articoli suddivisi in VII Capi. Il primo capo è dedicato all'elezione di principi generali e all'individuazione dell'ambito applicativo del Codice Deontologico, segue il Capo rubricato II – *Doveri dell'ingegnere*. Tale sezione, che comprende gli articoli da 3 a 12, si occupa di displicare gli aspetti deontologici relativi all'esercizio della professione, declinata nella sua dimensione personale/professionale. Dall'insieme delle disposizioni considerate si ricavano una serie di principi idonei a vincolare lo svolgimento della professione, quali doveri di: trasparenza, lealtà, autonomia intellettuale ed indipendenza, sostenendo e difendendo il decoro e la reputa-

Seconda parte

zione della propria professione (Art. 3).

Il Capo III regola i c.d. *Rapporti Interni*, esso si compone di 4 articoli (da Art. 13 ad Art. 16) ed ha ad oggetto la disciplina dei rapporti dell'Ingegnere con: colleghi, altri professionisti, collaboratori. Non viene poi trascurato il tema della concorrenza (Art. 15) nonché la possibilità di esercitare la professione secondo le forme di associazione/società tra professionisti (Art. 16)

Il Capo IV, rubricato *Rapporti Esterni*, disciplina i rapporti dell'Ingegnere con: le istituzioni (Art. 17), la collettività (Art. 18) e con il territorio (Art. 19).

Il Capo V si compone di un unico articolo, il numero 20, e regola i rapporti dell'ingegnere con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno. In tale contesto normativo sono rinvenibili obblighi quali: *provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti, adeguarsi alle deliberazioni del CNI, oltre all'obbligo dell'Ingegnere se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, (di) presentarsi e fornire tutti i chiarimenti richiesti*. Ed invero, proprio l'Art. 20 del Codice Deontologico, è stato interessato da una recente modifica a seguito della delibera del 23.03.2022 attraverso l'introduzione del comma cinque volto alla tipizzazione di illeciti disciplinari conseguenti alla violazione di norme di legge o regolamenti in materia elettorale. In particolare la nuova fattispecie deontologica richiede la vio-

lazione di disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale, ivi incluse quelle delegate dal CNI laddove tali condotte siano finalizzate ad *anteporre interessi privati a quelli della categoria professionale* in modo tale da compromettere: *la corretta composizione, il tempestivo insediamento o il regolare funzionamento degli organi di autogoverno della professione*. La stessa norma, in aggiunta, precisa che *l'inosservanza, da parte dell'ingegnere che intenda candidarsi a ricoprire la carica di Consigliere territoriale dell'Ordine o di Consigliere nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi* costituisce grave illecito disciplinare.

Il Capo VI rubricato *Incompatibilità*, all'Art. 21, delinea le ipotesi di incompatibilità funzionale dell'esercizio della professione di Ingegnere e, nel caso, i doveri di astensione dall'accettazione dell'incarico. Il secondo articolo del Capo VI, il numero 22, rubricato *Sanzioni*: devolve al Consiglio di Disciplina Territoriale il giudizio afferente alla violazione delle norme di comportamento previste nel Codice Deontologico. L'Art. 23, posto nel VII e ultimo Capo, funge da norma di chiusura specificando che il Codice, con il relativo regolamento di attuazione è depositato presso il Ministero della Giustizia, il CNI, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati oltre che sul sito ufficiale del CNI e di ciascun Ordine territoriale.

B) I caratteri della procedura amministrativa innanzi ai consigli di disciplina ed il tema della terzietà di questi ultimi

Il procedimento disciplinare delineato ai sensi dell'Art. 44 Co.1 e Co.2, R.G. 2537/1925 presenta carattere amministrativo. Malgrado tale caratteristica, spesso si è posto il tema legato all'(in)opportunità di estendere anche alla suddetta procedura i principi informatori del Giusto processo con i suoi corollari. Quest'ultimi, come è noto, interessano l'esercizio del potere giurisdizionale. D'altronde l'Art. 111 della Costituzione, norma fondamentale di riferimento, trova la sua collocazione sistematica nell'ambito della Sezione II – *Norme sulla Giurisdizione* – nel Titolo III rubricato *La Magistratura*.

Se è vero che *la natura amministrativa del procedimento, secondo pacifica giurisprudenza, non può legittimare una compromissione del diritto di difesa così come solennemente presidiato dall'Art. 24 della Costituzione*. (Cass S.U. Nr. 5933/82), tale affermazione non deve trarre in inganno. L'Art. 24 della Costituzione regola, nella prospettiva più ampia dei c.d. *Rapporti civili*, il diritto di ciascun individuo di difendersi in ogni procedimento da cui possono derivare conseguenze sfavorevoli (dunque anche un procedimento amministrativo di natura sanzionatoria). Da ciò emerge come i principi del giusto processo non coincidono con i principi del giusto procedimento. A questo punto

si rende doveroso un confronto con la giurisprudenza di merito più volte chiamata a rimarcare l'ontologica differenza tra la fase procedimentale amministrativa e quella giurisdizionale i cui riflessi, come si è accennato, si riversano sul piano delle diverse "garanzie" riconosciute dall'Ordinamento ed altrettante ipotesi di invalidità del provvedimento disciplinare. D'altro canto il CNI ha avuto modo di precisare come il procedimento disciplinare, per ingegneri e architetti, trovi la sua disciplina di riferimento nel R.D. 2537/1925 in luogo della normativa prevista in linea generale per i procedimenti amministrativi L. 241/190.

Nella prospettiva in esame il CNI, nell'ambito delle sue funzioni giurisdizionali, ha manifestato un costante orientamento volto ad evidenziare come il Consiglio Territoriale di Disciplina, *dominus* della fase amministrativa, non debba presentare tutte le caratteristiche di terzietà costituzionalmente previste per l'esercizio del potere giurisdizionale. Più limitatamente il procedimento disciplinare deve informarsi sui "soli" principi di equità ed imparzialità (Art. 97 Cost.). È dunque possibile che in un procedimento di tipo disciplinare possano presentarsi rapporti di contiguità sia in senso orizzontale ossia tra organi inquirenti ed organi giudicanti, ovvero

Seconda parte

in senso verticale tra organo giudicante ed incolpato. Circostanze che in sede giurisdizionale avrebbero senz'altro determinato un'ipotesi di incompatibilità.

Presenta valore paradigmatico la Decisione Nr. 6/2019 del CNI depositata il 15.03.2019. Nel caso di specie si è stabilito come non sussista un dovere di astensione dell'organo giudicante anche quando l'incolpato, all'epoca dei fatti contestati, aveva ricoperto il ruolo di Segretario del Consiglio di Disciplina. In particolare il CNI ha correttamente evidenziato come dal quadro normativo composto dal D.P.R. 137/2012 e dal Regolamento di designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina approvato dal CNI il 23.11.2012, nonché secondo il parere del Ministro della Giustizia del 13.1.2015, si evince chiaramente come *il Consiglio di Disciplina Territoriale è competente ad istruire e decidere sui provvedimenti avviati a carico dei componenti del Consiglio medesimo*. Sotto altro aspetto il CNI non ha riconosciuto un conflitto di interessi ex Art. 8 D.P.R. 137/2012 ritenendo che il ruolo di Segretario non rientri nelle ipotesi ivi contemplate afferenti a *rapporti di lavoro o di collaborazione*.

L'indirizzo giurisprudenziale volto a limitare le ipotesi di incompatibilità funzionale dell'Organo giudicante non può certo definirsi recente. A tal proposito è utile ricordare la Decisione Nr. 7/2010 depositata il 10.06.2010. In tale decisione il CNI ha ricordato come, ai sensi dell'Art. 48 R.G.

2537/1925, l'organo di Disciplina territorialmente competente è tenuto all'astensione solo quando l'incolpato sia un Consigliere dell'Ordine e in questa circostanza è riconosciuta la competenza del Consiglio di Disciplina "viciniore". Fuori da queste ipotesi non esiste un dovere di astensione dell'organo giudicante neanche quando, come nel caso di specie, sia la persona offesa a presentare la qualifica di Consigliere.

Per una più ampia comprensione del tema in discorso è necessario un confronto con altre due decisioni del CNI le quali hanno affrontato il tema dell'incompatibilità dell'organo Giudicante in presenza di conflitto di interessi. Anche sotto questo profilo la giurisprudenza ha manifestato un orientamento restrittivo teso ad salvaguardare, nei limiti dell'imparzialità e dell'equità, la piena competenza del Consiglio di Disciplina.

Il CNI con la Decisione Nr. 6/2017 depositata il 16.10.2017, in considerazione dell'Art. 6 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali dell'Ordine degli Ingegneri e l'Art. 3 L. 215/2004, ha ribadito come il conflitto di interesse debba necessariamente presentare i caratteri della concretezza ed attualità. Su tali premesse argomentative lo stesso CNI ha stabilito come nel caso in cui uno dei consiglieri del Collegio disciplinare e l'incolpato siano coinvolti in qualità di CTP (incolpato) e CTU (consigliere) nell'ambito di due diversi procedimenti civili non *si intravede alcun interesse*

Seconda parte

confliggente ma neppure nessuna attualità dell'ipotizzato conflitto, essendosi i giudizi conclusi nel 2011. Seguendo la stessa ratio il CNI ha emanato la Decisione Nr. 5/2019 depositata il 15.03.2019. E' stato deciso che un rapporto professionale tra i legali dell'esponente ed il Consiglio di Disciplina

non rientra nell'ipotesi di gravi ragioni di convenienza. D'altronde, nel caso di specie, le professioniste cui il rapporto professionale afferiva erano state ab origine estromesse da qualunque attività di consulenza legale nel procedimento.

Seconda parte

C) La specificità degli ingegneri iunior

Il procedimento disciplinare sia nella sua fase amministrativa che giurisdizionale si connota di alcuni profili di peculiarità quando l'incolpato è un c.d. Ingegnere Iunior. Tali ingegneri sono iscritti alla sezione B dell'Albo. Tra i requisiti necessari per l'iscrizione rilevano: una laurea triennale in ingegneria tra quelle rientranti nei settori Civile Ambientale, Industriale e dell'Informazione e, successivamente, il superamento dell'esame di stato nonché l'acquisizione dell'abilitazione professionale. Sul punto è necessario considerare come, in linea generale, l'Art. 9 D.P.R. Nr. 169/2005 rubricato "Procedimenti disciplinari" prescrive che il Consiglio dell'Ordine nella sua funzione disciplinare "è composto dai Consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento". Su questi presupposti è pacifico come, quando l'incolpato sia un Ingegnere Iunior, i Consiglieri debbano appartenere alla Sezione B e dunque, anch'essi, devono presentare tale qualifica. Secondo il comma 2 – *Ove il numero dei Consiglieri non sia tale da costituire un Collegio,*

il Consiglio giudica in composizione monocratica.

È possibile dunque, ed invero è l'ipotesi più ricorrente, che il Giudice disciplinare degli ingegneri Iunior sia un organo monocratico. È bene precisare che tale "peculiarità" caratterizza anche la fase giurisdizionale del procedimento. In senso conforme rispetto a tale quadro normativo si pongono quelle decisioni del CNI le quali hanno annullato i provvedimenti disciplinari inflitti da un Collegio di Disciplina territoriale composto da membri appartenenti ad una Sezione diversa rispetto a quella dell'incolpato. Paradigmatica è la Decisione Nr. 25/2010 del CNI depositata il 23.07.2010. Nell'ambito di tale giudizio il Collegio giudicante ha osservato come nel caso di specie, essendo l'incolpato un Ingegnere Iunior, il Collegio Disciplinare avrebbe dovuto pronunciarsi in composizione monocratica attraverso un Ingegnere Iunior e non in composizione collegiale pur con la partecipazione di un solo membro dotato di tale qualifica.

D) I profili procedurali di maggiore rilevanza

1) LA COMPETENZA DEL CNI E LE PROCEDURE DI INAMMISSIBILITÀ

Alcuni dei provvedimenti resi dagli Ordini Territoriali sono impugnabili innanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri il quale, come più volte ricordato, nell'ambito di tale giudizio esercita funzioni giurisdizionali. A tal proposito è necessario considerare come tale funzione soggiace alla riserva di legge prevista all'Art. 111 della Costituzione la quale prevede che: *La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.* Diretta ed immediata conseguenza di tale principio è la necessità di una norma di rango legislativo attributiva di un potere giurisdizionale. Fuori da quest'ambito, sembra chiaro, l'organo giudicante è privo di qualsiasi *potestas iudicandi*; tale circostanza è rilevata dal giudice con una sentenza in rito di inammissibilità della domanda giudiziale. Sul punto la giurisprudenza di merito ha sempre mostrato un rigoroso orientamento dichiarando inammissibili i ricorsi e i reclami degli iscritti avverso le decisioni dei Consigli dell'Ordine aventi ad oggetto materie non espressamente devolute alla propria competenza giurisdizionale.

In particolare con la Decisione Nr. 3/2010 depositata l'11.02.2010 in ordine ad un ricorso volto a contestare l'approvazione del bilancio preven-

tivo dell'Ordine degli Ingegneri di Bergamo, il CNI ha osservato che il Regolamento della professione di Ingegnere (R.D. 2537/1925) prevede il ricorso al Consiglio Nazionale soltanto nei seguenti casi:

- In materia di iscrizione all'albo (Art. 10)
- In materia di cancellazione dall'albo e riammissione (Art. 21)
- In materia di revisione dell'albo (Art. 22)
- In materia disciplinare (Art. 47,48,49)

Tale elenco deve ritenersi tassativo poiché il Consiglio Nazionale stesso è un organo speciale di giurisdizione e può quindi conoscere esclusivamente dei casi demandatagli dalla legge.

In senso assolutamente conforme rispetto al caso esaminato si collocano la Decisione Nr. 2/2010 depositata il 11.2.2010, la Decisione Nr. 23/2010 depositata il 21.06.2010 e la Decisione Nr. 31/2010 depositata il 7.12.2010, con le quali il CNI ha dichiarato l'inammissibilità dei relativi ricorsi. Quest'ultimi avevano tutti ad oggetto una impugnazione avverso i provvedimenti resi dalla Commissione Parcella, l'organo consultivo del Consiglio dell'Ordine in materia di corrispettivi per le prestazioni professionali. A tal proposito il CNI ha ricordato come, in ossequio alla propria precedente e conforme giurisprudenza in materia, l'attività consultiva delle Commissioni par-

Seconda parte

celle non sono sindacabili nella sede giurisdizionale di propria competenza. Tale affermazione di principio è stata confermata con la Decisione Nr. 4/2012 del CNI depositata il 26.07.2012. Nel caso di specie, invero, si contestava una decisione di liquidazione basata su un procedimento disciplinare in precedenza emesso dall'Ordine Provinciale. Sulla questione posta in rilievo è stato osservato che la circostanza per cui la decisione di liquidazione abbia preso in considerazione l'applicazione di una sanzione disciplinare non è sufficiente ad estendere la competenza giurisdizionale del CNI aldilà delle materie ad essa espressamente devolute dalla legge.

Tra le condizioni necessarie per un legittimo esercizio di qualsiasi potere giurisdizionale è necessario considerare l'interesse ad agire. Tale principio subordina la facoltà del soggetto di richiedere la pronuncia di un provvedimento giudiziale alla concreta possibilità che da esso possano discendere effetti favorevoli e giuridicamente apprezzabili per il soggetto medesimo. In un giudizio di impugnazione l'interesse ad agire risiede nella soccombenza nella fase procedimentale precedente. Per quanto attiene al giudizio disciplinare, secondo la giurisprudenza di legittimità (S.U. Nr. 4904/1997), la soccombenza consiste in provvedimento disciplinare di condanna ad una delle sanzioni previste all'Art. 45 R.D. 2537/1925. Fuori da queste ipotesi il giudice dell'impugnazione pronuncia una sentenza di dichiarazio-

ne di inammissibilità del ricorso. Ed invero in diversi giudizi il CNI ha provveduto a decisioni di questo tipo. In particolare secondo la copiosa giurisprudenza di riferimento la decisione di archiviazione del procedimento disciplinare non è atto impugnabile. Il CNI, in diverse sentenze, ha precisato come ai sensi dell'Art. 48 del Regolamento professionale 23.10.1925 Nr. 2537 in materia disciplinare, l'impugnazione è consentita solo attraverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono soltanto il professionista che abbia riportato una sanzione disciplinare, quale unico "interessato", ed il Procuratore della Repubblica che è legittimato a ricorrere contro la delibera suddetta, anche se il procedimento disciplinare è stato richiesto da terzi, Decisione Nr. 28/2010 del CNI depositata il 7.12.2010. In altre decisioni il CNI, pronunciandosi con una sentenza di inammissibilità del ricorso avente ad oggetto il provvedimento di archiviazione, ha posto in luce l'ambito di pertinenza del giudizio disciplinare il quale trova fondamento e ragione di essere solo ed esclusivamente in funzione di tutela degli interessi generali della categoria e di affermazione della sua responsabilità e prestigio e non a risolvere controversie tra i professionisti o tra questi e i loro committenti, Decisione Nr. 22/2010 del CNI depositata il 21.06.2010, più recentemente Decisione del CNI Nr. 19/2019 depositata il 15.11.2019. In altre parole l'interesse

Seconda parte

ad agire del ricorrente non può essere valutato in senso puramente soggettivo ma dovrà inquadrarsi all'interno delle finalità della giurisdizione professionale volta alla salvaguardia del decoro della professione.

Sul requisito della concretezza dell'interesse ad agire sono particolarmente utili le considerazioni sviluppate dal CNI nella motivazione della Decisione Nr. 9/2021 depositata il 20.04.2021. La pronuncia in esame ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si impugnava la decisione del Consiglio di Disciplina di archiviare il procedimento disciplinare per intervenuta prescrizione, chiedendo la riformulazione del provvedimento sotto il profilo motivazionale al fine di ottenere una assoluzione nel merito. Il CNI ha risposto a tale istanza ritenendo che *l'interesse ad impugnare presuppone una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale cioè correlata al pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione*, per questi motivi aggiunge il CNI, *l'interesse ad impugnare non può consistere nella sola correzione della motivazione*.

Oltre alle ipotesi di assenza dell'interesse ad impugnare in senso assoluto, ossia quando il provvedimento oggetto del ricorso non è di per sé impugnabile, si pongono i casi di mancanza di interesse ad agire in senso relativo. Anche in questo caso il giudice pronuncia un sentenza definitiva con la quale si dichiara inammissibile il ricorso. Tale circostanza si verifica quando il ricorso

viene promosso da un soggetto al quale la legge non attribuisce un potere di impugnazione. In questi casi l'atto potrebbe essere impugnato ma il ricorrente non è la parte soccombente del giudizio disciplinare. In questo senso si è sempre espressa la giurisprudenza la quale ha costantemente escluso l'ammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti diversi dall'incolpato. Giova ricordare la Decisione Nr. 2/2013 del CNI depositata il 27.02.2013. In tale giudizio il Collegio giudicante ha osservato come, ai sensi dell'Art. 48 del Regolamento Professionale 23 Ottobre 1925, l'impugnazione è consentita avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare, ma legittimati a proporla sono soltanto il professionista che abbia riportato una sanzione disciplinare qual unico "interessato". Nell'ambito di tale orientamento, volto appunto a circoscrivere il potere di impugnazione al solo interessato, si colloca la Decisione Nr 6/2013 depositata il 20.03.2013. Nel caso di specie, con motivazioni assimilabili rispetto alla sentenza precedente, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Ordine di Ingegneri avverso un provvedimento disciplinare di condanna emesso nei confronti di propri iscritti.

L'assenza di un interesse ad impugnare un provvedimento reso nell'ambito del procedimento disciplinare non è l'unica circostanza capace di determinare l'inammissibilità del ricorso. Più volte la giurisprudenza del CNI ha adottato que-

Seconda parte

sto tipo di provvedimento quando è stata investita di questioni che esorbitano dalla propria *potestas iudicandi*. Ed invero il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nell'esercizio delle sue funzioni di Giudice speciale, rappresentata un'eccezione al principio di rilievo costituzionale secondo cui la funzione giurisdizionale è esercitata esclusivamente dalla magistratura ordinaria. Su questi presupposti le materie devolute alla competenza giurisdizionale del CNI sono espressamente indicate dalla legge. Fuori da queste ipotesi il CNI è senz'altro privo di qualsivoglia potere giurisdizionale. Tale mancanza impedisce una decisione nel merito tale che la dichiarazione di inammissibilità dell'atto introduttivo del processo rappresenta l'unico epilogo processuale possibile.

Sul punto la giurisprudenza di merito ha sempre mostrato un rigoroso orientamento dichiarando inammissibili i ricorsi e reclami degli iscritti avverso le decisioni dei Consigli dell'Ordine in ordine alle materie non espressamente devolute alla propria competenza giurisdizionale.

La recente Decisione Nr. 4/2021 del CNI depositata il 20.04.2021 ha chiarito un ulteriore aspetto legato allo spettro cognitivo devoluto al CNI nell'esercizio delle sue vesti di giudice dell'impugnazione. In particolare è stato ritenuto inammissibile il ricorso che, invocando l'istituto della "revocazione" ex Art. 395 c.p.c., chiedeva il riesame della decisione sulla base di nuove circostanze emerse dopo il provvedimento disciplinare

inflitto. Il CNI, in via preliminare, ha ritenuto di dover risolvere in senso positivo la questione di inammissibilità ricordando come l'istituto della revocazione risponde a *superiori esigenze di giustizia ed equità che non possono che essere accolte anche sul terreno delle decisioni aventi oggetto disciplinare*.

2) L'AUTONOMIA DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE RISPETTO A QUELLO PENALE

È noto come il procedimento disciplinare ha come finalità l'accertamento di responsabilità disciplinari ascrivibili agli iscritti all'Ordine professionale di riferimento per fatti commessi in violazione dei dettati di cui al Codice Deontologico. Su questi presupposti risulta possibile che il procedimento disciplinare ed un procedimento penale possano convergere su un *idem factum*. Consapevole di tale evenienza il Legislatore, valorizzando la centralità che assume il giudicato penale nel nostro ordinamento, con la L. Nr. 97/2001, ha riformulato in alcuni punti l'Art. 653 del Codice di Procedura Penale. Tale intervento normativo ha inteso ampliare l'efficacia extra-penale della sentenza di assoluzione nel giudizio disciplinare anche per le sentenze irrevocabili di assoluzione pronunciate a valle di uno dei riti alternativi al dibattimento e, altresì, per le sentenze che si avvalgono della formula di assoluzione: *perché il fatto non costituisce illecito penale*. Il comma 1 bis riconosce lo stesso valore alle sentenze di condan-

Seconda parte

na. È bene precisare come la *ratio* della norma di cui all'Art. 653 c.p. non rappresenta la volontà di equiparare i due giudizi tale che ad una sentenza di assoluzione in sede penale debba corrispondere un identico epilogo in sede disciplinare. Più limitatamente: ritenendo che le garanzie processuali penalistiche, così come la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, conferiscano al giudicato penale una maggiore "attendibilità" si è imposto al giudice disciplinare un obbligo di uniformarsi alla ricostruzione fattuale accertata nella sentenza penale passata in giudicato. Nulla osta alla possibilità che un fatto irrilevante per il diritto penale possa però connotarsi di aspetti rilevanti sul piano deontologico/disciplinare.

Aldilà di tali aspetti, che invero interessano più la dimensione processuale, le due giurisdizioni si informano su principi e finalità profondamente differenti. D'altronde, come ribadito anche in giurisprudenza, il giudizio disciplinare si configura come un giudizio autonomo ed indipendente da qualsivoglia procedimento parallelo e costituisce sindacato discrezionale che ha come oggetto norme etiche di comportamento anche ai sensi dell'Art. 2 L. Nr. 897/38 che recita testualmente "*coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono essere cancellati*". È chiaro come un giudizio di tipo "etico" non possa rientrare nel campo d'indagine del diritto penale il quale si informa

su ben altri principi. Uno tra questi è quello di frammentarietà in base al quale l'ordinamento colpisce ed eleva a fattispecie delittuose soltanto le azioni più intollerabili e solo nelle forme di manifestazione più grossolane. Le violazioni di regole deontologiche si fondano invece su un grado di offensività decisamente meno allarmante. D'altronde il legislatore, sempre secondo il principio di frammentarietà, nel momento di tipizzazione delle condotte tipiche, può lasciarsi ispirare da una logica di opportunità ovvero da specifiche finalità di politica criminale. Questo tipo di valutazioni sono invece estranee al procedimento disciplinare il quale potrebbe invece valorizzare anche un fatto non previsto dalla legge come reato per l'inflizione di una sanzione disciplinare.

Alla luce di quanto esposto sembra chiaro come le due giurisdizioni siano governate da principi e finalità differenti. Su questi presupposti un provvedimento disciplinare che si basa acriticamente su una sentenza di condanna penale passata in giudicato è affetto da un vizio di motivazione rilevabile in sede di controllo giurisdizionale da parte del Consiglio Nazionale competente. Ciò in quanto è sempre necessario che la motivazione sia ancorata saldamente ai profili deontologici rilevanti per l'inflizione della sanzione disciplinare. In altri termini, a riprova dell'autonomia dei due giudizi, è obbligo del giudice motivare in ordine alla rilevanza anche sotto il profilo deontologico di una condotta tipica per il diritto

Seconda parte

penale. Diversamente verrebbero effettivamente trascurati i profili di autonomia del procedimento disciplinare da quello penale. Dall'obbligo di motivazione appena rilevato emerge chiaramente come non ogni reato determina una responsabilità disciplinare. In questo senso l'Art. 46 R.D. 1925/2537 prevede che *“nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione”*.

Il principio di autonomia delle giurisdizioni penali e disciplinari comporta che una declaratoria di estinzione del reato non determina il venir meno della responsabilità disciplinare. In questo senso un imputato che ha scelto di beneficiare dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova ex Art. 168 bis c.p. che ha poi sortito esito positivo determinando l'estinzione del reato ai sensi dell'Art. 168 ter co. 2 c.p. non può far valere tale circostanza nel giudizio disciplinare. In particolare l'oggetto del giudizio disciplinare è incentrato sulla valutazione del fatto in relazione anche agli interessi dell'ordine professionale di riferimento e non si estende ad un giudizio personologico che, invero, non può rientrare nelle competenze del giudice disciplinare.

Un ulteriore aspetto che viene in rilievo analizzando i corollari del principio di indipendenza delle giurisdizioni penali e disciplinari attiene alla possibilità di riconoscere il requisito della pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello

disciplinare. La diversità dell'oggetto del giudizio non impone al giudice disciplinare di sospendere il procedimento nella misura in cui, come ampiamente dimostrato, anche una eventuale sentenza di assoluzione non sarebbe capace di escludere una responsabilità di tipo disciplinare.

Il tema avente ad oggetto l'autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale è stato recentemente esaminato dal CNI nella Decisione Nr. 7/2021 depositata il 20.04.2021. In tale decisione è stato ulteriormente ribadito il principio presente nelle *“Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari”* emanate dal CNI secondo cui: *nel caso di un procedimento disciplinare parallelo ad un procedimento penale, il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente dal giudizio penale. Tale assunto, continua il CNI, prende le mosse dalla considerazione della diversità intercorrente tra accertamento penalistico ed accertamento disciplinare, figlia dell'alterità dei rispettivi parametri di valutazione della condotta dell'ingegnere.*

3) LA PRESCRIZIONE

Il giudizio deontologico di competenza del Consiglio Territoriale di Disciplina, anche nella sua fase amministrativa, inizia con l'esercizio dell'azione disciplinare. Tale momento, ai sensi dell'Art. 44 R.D. Nr. 2537/1925, coincide con il rinvio a giudizio disciplinare reso a valle della fase istruttoria con la successiva notifica all'incolpato del rin-

Seconda parte

vio a giudizio contenente, tra gli altri elementi, il capo di incolpazione. La legge professionale di riferimento nulla osserva in ordine ai termini di prescrizione afferenti l'azione disciplinare. Malgrado il silenzio legislativo sul tema, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità non ha ignorato i profili di criticità legati alla condizione di incertezza che potrebbe patire l'incolpato a seguito dell'elevazione di una accusa, pur provvisoria, in assenza di un tempestivo giudizio. Parimenti delicata è l'ipotesi in cui un iscritto all'Albo venga chiamato a rispondere in ordine a fatti risalenti nel tempo a fronte dei quali, tra le altre problematiche, diventa difficile articolare mezzi di prova a propria discolta.

Ed invero in diverse sentenze del CNI è emersa tale questione, ad esempio la Decisione Nr. 1/2021 depositata il 26.01.2021, ha ribadito come, *in analogia con quanto previsto per altre professioni regolamentate, il Consiglio Nazionale ha disposto una propria regolamentazione interna la quale ha previsto un termine di prescrizione di cinque anni, che decorrono dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche* (Circolare CNI del 28.04.2014 nr. 366), tale disposizione ha fatto seguito alla sentenza della Corte di Cassazione Nr. 1172/2014 con la quale la Suprema Corte aveva ulteriormente consolidato il proprio orientamento volto a circoscrivere il periodo di prescrizione dell'azione disciplinare nel termine di 5 anni. Sempre nella sentenza in

discorso il CNI ha avuto modo di precisare che la prescrizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed è interrotta dall'atto di apertura del procedimento e dalla formulazione del capo di incolpazione. In un'altra Decisione Nr. 2/2019 depositata il 15 Marzo 2019 il CNI ha esaminato più diffusamente il tema delle cause interrottive della prescrizione. Nell'ambito di tale decisione il CNI ha ricordato come non solo l'apertura del procedimento e la formulazione del capo di incolpazione sono in grado di interrompere la prescrizione ma rilevano altresì: *la sospensione cautelare, che costituisce una fase del procedimento disciplinare e quindi una modalità di esercizio dell'azione e comunque da tutti gli atti di natura propulsiva (es atti di impugnazione)...*, *trovando poi applicazione la disciplina dell'Art. 2945 co.1 cc, secondo il quale per effetto e dal momento dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, che è pertanto interrotta con effetto istantaneo.* Una recente Decisione del CNI Nr. 13/2021 depositata il 20.04.2021 ha ulteriormente consolidato l'orientamento in discorso. La pronuncia indicata ha accolto il motivo del ricorso con cui si denunciava l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare. È bene precisare che nel caso di specie la vicenda deontologica contestata aveva ad oggetto gli stessi fatti storici dedotti in autonomo giudizio penale. Nella parte motivazionale della sentenza il CNI, ricordando che l'esercizio dell'azione penale interrompe il

Seconda parte

termine prescrizione dell'azione deontologica, ha evidenziato che nel caso di specie nessun atto procedimentale è stato svolto dal Consiglio di Disciplina dal momento della consumazione dell'illecito disciplinare (31.12.2017) al momento dell'esercizio dell'azione penale (21.03.2013). Dal quadro appena tracciato emerge come la disciplina della prescrizione in ambito disciplinare risulta pienamente assoggettata alle norme civilistiche tale per cui in presenza di un atto interruttivo della prescrizione si innesca un nuovo termine quinquennale ai sensi dell'Art. 2945 co.1 del Codice Civile. Ed invero con la recente Decisione Nr. 12/2021 depositata il 20.04.2021 il CNI ha evidenziato *apertis verbis* come nessun pregio possono avere quei richiami alla disciplina penalistica della prescrizione del tutto estranei all'ambito dei giudizi disciplinari.

4) L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

LE CITAZIONI

L'art 22 del Codice Deontologico attribuisce al Consiglio di Disciplina Territoriale le funzioni di accertamento sulle possibili violazioni delle norme deontologiche poste in essere dagli iscritti dell'Ordine. In tale contesto normativo nulla viene disposto in ordine alle forme procedimentali che disciplinano il relativo giudizio. Invero le norme di riferimento per la procedura in discorso sono contenute nel R.D. 2537/1925. Tale fonte normativa presenta elementi di peculiarità almeno sot-

to due profili. In primo luogo il R.D. 2537/1925 è stato emanato molto prima della promulgazione delle Costituzione del '48; l'interprete è dunque obbligato ad uno sforzo di interpretazione costituzionalmente orientata delle norme ivi contenute. Sotto altro aspetto non può sottacersi come la normativa si presenta a tratti lacunosa o comunque indeterminata. Si è resa dunque necessaria una integrazione del dato normativo attraverso un'opera di interpretazione analogica. A seconda dei casi, i parametri di riferimento sono stati selezionati nell'ambito delle garanzie assicurate nel processo civile, es. disciplina delle notifiche, ovvero in quelle proprie del processo penale, es. in tema di contestazione fattuale dell'addebito. Su questi presupposti non è difficile immaginare quale sia stata l'importanza e la delicatezza dell'attività giurisprudenziale esercitata del Consiglio Nazionale in sede di giudizio di merito e della Corte di Cassazione nei giudizi di legittimità.

Tra i diversi temi esplorati dalla giurisprudenza emergono alcuni orientamenti che, ad oggi, possono ritenersi pienamente consolidati. È indubbio, ad esempio, che il procedimento disciplinare svolto innanzi al Consiglio di Disciplina Territoriale presenti carattere amministrativo. Esso, a ben vedere, si compone di due fasi distinte succintamente regolate dai commi 1 e 2 dell'Art. 44 R.G. 2537/1925. In particolare il comma I disciplina il primo segmento procedimentale il quale

Seconda parte

ha per oggetto una fase istruttoria di natura inquisitoria. *Il Presidente, assunte le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del Presidente, il Consiglio dell'Ordine decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.* Il comma 2 regola invece la fase decisoria: *in caso affermativo, il Presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine, in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.*

A valle di tali considerazioni è necessario precisare come la natura amministrativa del procedimento, secondo pacifica giurisprudenza, non può legittimare una compromissione del diritto di difesa così come solennemente presidiato dall'Art. 24 della Costituzione. D'altronde l'attività istruttoria espletata in fase amministrativa si concretizza in una attività preordinata e funzionalmente connessa alla successiva attività giurisdizionale.

Sembra dunque ineludibile un confronto con quegli itinerari giurisprudenziali volti a dare attuazione alle garanzie costituzionali anche nell'ambito del procedimento disciplinare.

LA PERENTORIETA' DEL TERMINE DI 15 GIORNI PREVISTO DAL COMMA II

Nell'ambito della fase decisoria il comma II dell'articolo 44 R.D. 2537/1925 dispone che tra la cita-

zione dell'incolpato e la successiva comparizione dinanzi al Consiglio dell'Ordine debba intercorrere un termine dilatorio pari a 15 gg. In questo modo l'incolpato potrà predisporre le proprie difese, conoscere gli atti procedurali, nonché produrre documenti a suo discarico secondo il lasso di tempo ritenuto idoneo dal legislatore. La giurisprudenza, consapevole della delicatezza di tale fase endo-procedimentale, ha da sempre riconosciuto la perentorietà del termine in discorso il quale costituisce una diretta espressione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall'Art. 24. La violazione della disposizione in esame è dunque causa di nullità della citazione e, secondo le regole generali, tale vizio rende invalidi gli atti successivi sino a pregiudicare la legittimità della sanzione disciplinare annullabile in sede giurisdizionale. In senso assolutamente conforme si pone la Decisione Nr. 16/2016 depositata il 09.11.2016. Nell'ambito di tale giudizio il CNI ha annullato la decisione resa dal Consiglio di Disciplina osservando che *tra la data della citazione dell'inquisito davanti al Consiglio medesimo e l'udienza fissata per la sua audizione intercorra un termine, di natura perentoria non inferiore a quindici giorni, la cui inosservanza determina la nullità della citazione e degli atti ad essa susseguenti.* Un dovere di completezza impone di precisare come l'inosservanza del termine ex Art. 44 co.2 non determina *ipso iure* l'illegittimità del provvedimento disciplinare impugnato.

Seconda parte

Sul punto si è espressa chiaramente la Decisione Nr. 3/2019 del CNI depositata il 15.3.2019. Nella fattispecie si è stabilito come la nullità dell'atto introduttivo del procedimento deve essere necessariamente rilevata od eccepita durante la fase decisoria, dunque già nella fase amministrativa del procedimento. Il CNI giustifica tale orientamento in base ad un raffronto con la disciplina processuale penale ed in particolare in materia di nullità della citazione a giudizio innanzi al Tribunale in composizione monocratica ex Art. 552 co.3 c.p.p. E' pacifico come tali vizi, in ambito penale, siano classificati come nullità di ordine generale a carattere intermedio; sono dunque rilevabili d'ufficio o deducibili dalla parte interessata prima dell'apertura del dibattimento. A questo punto il CNI osserva che *l'assenza, nel giudizio disciplinare, di una formale apertura del dibattimento, in presenza di una fase decisoria che è appunto inaugurata dalla citazione a giudizio ex Art. 44 co.2 cui si riferisce il rispetto del termine indicato, impone la valutazione della tempestività, in caso di presenza, nel corso della seduta per cui si è citati.*

Diretta conseguenza di tale orientamento è che la nullità dell'atto di citazione non può essere dedotta per la prima volta nei motivi del ricorso che innesca la fase giurisdizionale. *A contrario* è necessario che la nullità sia stata ritualmente eccepita nell'ambito della fase amministrativa del procedimento, in particolare nella prima seduta immediatamente successiva alla citazione.

MANCATA AUDIZIONE DELL'INCOLPATO

L'Art. 44 R.D. 2537/1925 al primo comma descrive la fase istruttoria la quale si svolge innanzi al Consiglio dell'Ordine (ora Consiglio di Disciplina). In tale sede il Consiglio valuta l'idoneità degli atti a sostenere l'accusa nella fase decisoria. In particolare l'articolo menzionato dispone testualmente: *Udito l'incolpato, su rapporto del Presidente, il Consiglio dell'Ordine decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.* La partecipazione nella preliminare fase istruttoria rappresenta una garanzia per l'incolpato il quale, convocato dal Presidente avrà una sommaria conoscenza dei fatti e delle responsabilità a lui addebitate. In secondo luogo il sottoposto a procedimento disciplinare potrà rappresentare sia al Presidente, *dominus* della fase istruttoria, sia all'intero organo giudicante, eventuali argomentazioni difensive in grado di orientare il Consiglio verso una decisione di archiviazione del procedimento disciplinare. D'altronde evitare la fase decisoria può corrispondere ad un concreto interesse per l'incolpato il quale potrebbe patire un nocumento, anche sotto il profilo professionale, dallo *strepitus fori* innescato da un giudizio disciplinare avviato verso la fase decisoria. Per tutti questi motivi l'audizione dell'incolpato, già durante la fase istruttoria, assume un valore di primaria importanza ben valorizzato dalla giurisprudenza di merito. In particolare con la Decisione Nr. 20/2016 depositata il 9.11.2016 il CNI ha

Seconda parte

stabilito che un parere legale reso dai consulenti del Consiglio di Disciplina prima dell'audizione dell'incolpato costituisce una palese violazione del contraddittorio ed una conseguente lesione del diritto alla difesa dell'incolpato che non ha potuto contraddirvi. Nel caso di specie il Consiglio di Disciplina aveva acriticamente utilizzato il parere come motivazione del provvedimento disciplinare (il CNI ha censurato la decisione anche sotto questo profilo).

Su questi presupposti, lungi dal rappresentare una mera irregolarità, la mancata audizione dell'incolpato rappresenta un vizio procedimentale fortemente pregiudizievole per i diritti dell'incolpato tale da rendere nullo l'atto di citazione. In questo senso depono chiaramente la Decisione Nr. 12/2010 del CNI depositata il 09.06.2010. Nel caso di specie l'incolpato era stato citato a comparire per la seduta relativa alla fase decisoria *senza espletare la (suddetta) preventiva fase istruttoria*.

Per una più ampia comprensione del tema è necessario considerare la Decisione Nr. 10/2010 del CNI depositata il 09.06.2010. Nell'ambito di tale giudizio si esaminava una questione di carattere rituale assimilabile a quella analizzata in precedenza. Nel caso di specie si contestava la nullità dell'atto di citazione, con conseguente invalidità del provvedimento disciplinare inflitto, giacché, nella seduta ex Art. 44 co.1, il ricorrente non era stato né convocato né udito. Il CNI, a differenza del caso precedentemente prospettato, ha tuttavia

rigettato il ricorso. Nel percorso motivazionale della sentenza si rileva come *la carenza procedurale deve intendersi sanata dal fatto che l'incolpato, sia davanti all'Ordine Provinciale che in sede di impugnazione..., non ha sollevato espressamente l'eccezione, ma anzi ha dato prova di difendersi*.

In questo modo il CNI consolida il proprio orientamento volto a salvaguardare la legittimità del provvedimento disciplinare in tutti quei casi in cui l'incolpato, in concreto, abbia potuto espletare il proprio diritto di difesa ovvero abbia consapevolmente scelto di non dedurre un vizio di carattere procedimentale decidendo di difendersi nel merito.

È necessario inoltre considerare che il tema della mancata audizione dell'incolpato interessa anche la fase decisoria del procedimento disciplinare. Con la Decisione Nr. 18/2019 depositata il 15.11.2019 il CNI ha annullato il provvedimento disciplinare in assenza di una formale citazione dell'incolpato ex art. 44 R.D. 2537/1925. Tale circostanza aveva determinato, oltre la mancata formulazione del capo di incolpazione, l'assenza dell'incolpato alla fase decisoria del giudizio disciplinare. Nel caso di specie il ricorrente, espletata la fase istruttoria, aveva ricevuto direttamente comunicazione del provvedimento disciplinare dell'avvertimento. Sul punto il CNI ha osservato: *nel caso di specie siamo di fronte all'elisione dell'intera fase procedimentale aperta dall'"incolpazione", cui deve necessariamente conseguire la*

Seconda parte

declaratoria di nullità della decisione impugnata.

In altre decisioni il CNI ha ritenuto legittimo il provvedimento disciplinare inflitto anche quando l'incolpato non abbia potuto esplicitare pienamente il proprio diritto al contraddittorio in ordine a delle circostanze che in concreto non hanno influito sulla decisione del Collegio di Disciplina. In questo senso depono la Decisione Nr. 6/2021 del CNI depositata il 20.04.2021. In particolare non è stato accolto il motivo di ricorso a mezzo del quale una acquisizione documentale intervenuta nella fase decisoria non conseguita dal nuovo interpello dell'incolpato. Sul punto il CNI ha osservato: *l'acquisizione di documentazione ulteriore..., sicuramente irregolare in quanto non seguita dal nuovo interpello dell'incolpato non ha svolto alcun ruolo nell'assunzione della decisione, rivelandosi del tutto priva di rilevanza in termini difensivi.* La pronuncia in esame si allinea a quell'orientamento del CNI che, riconoscendo la natura amministrativa del procedimento disciplinare, non equipara ogni irregolarità procedimentale ad una violazione del diritto di difesa. Secondo tale indirizzo deve invece valutarsi se la violazione della regola procedimentale abbia concretamente menomato il diritto di difesa dell'incolpato sottraendogli effettive *chances* di orientare la decisione del Collegio di Disciplina in senso a lui favorevole.

IRREGOLARE COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

COME CAUSA DI NULLITÀ DELLA CITAZIONE

La seconda parte dell'Art. 44 R.D. 2537/1925 testualmente dispone: *Udito l'incolpato, su rapporto del Presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.* Tale disposizione, come già rilevato, regola la fase istruttoria del procedimento amministrativo attribuendo in prima fase al Presidente un dovere di assumere le informazioni ritenute opportune. In un secondo momento tale compendio informativo viene sottoposto all'attenzione dell'intero collegio il quale decide se dare esecuzione alla fase decisoria "*su rapporto del Presidente*". La fase procedimentale in discorso costituisce una garanzia per l'incolpato il quale può essere rinviato a giudizio disciplinare solo a seguito di un autonomo giudizio espresso dall'intero collegio giudicante. Il legislatore in questo modo ha previsto una separazione tra l'organo che promuove l'azione disciplinare, il Presidente, e l'intero Collegio il quale, estraneo alla fase istruttoria, può decidere libero da ogni pre-giudizio. Vero è che il Presidente compone anche il Collegio ma tale commistione risulta compatibile con un giudizio di carattere amministrativo. Fuori da queste ipotesi la giurisprudenza di merito ha da sempre considerato l'irregolare composizione del collegio come causa di nullità della citazione, *ex multis* Decisione Nr. 12/2010 del CNI depositata il 09.06.2010. In tale decisione il Collegio giudicante ha stabilito che nell'audi-

zione ex Art. 44 co.1: *l'evidente spirito della norma è quello che a stabilire se via siano o meno gli elementi per avviare il detto procedimento sia l'intero Consiglio, dopo aver sentito personalmente l'incolpato e le sue difese.* Il CNI, nel corso della motivazione, ha inoltre precisato come la violazione delle prescrizioni di cui all'Art. 44 violano gravemente il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, rendendo insanabilmente nulla la decisione assunta. Su questi presupposti una irregolare composizione del collegio rappresenta una nullità assoluta del provvedimento di rinvio a giudizio capace di travolgere la legittimità del provvedimento disciplinare eventualmente inflitto all'incolpato.

LA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO

Assicurare il diritto di difesa sia nella fase istruttoria che in quella decisionale rappresenta un irrinunciabile presupposto per garantire la legittimità del provvedimento disciplinare. È principio di civiltà giuridica, fatto proprio dall'Art. 24 della Costituzione, che nei procedimenti nei quali possono derivare effetti negativi, gli interessati devono essere messi in grado di poter adeguatamente interloquire e resistere sia nei confronti dell'organo di accusa sia con l'organo giudicante. Tale condizione richiede una espressa chiara e puntuale enunciazione dei fatti oggetto dell'imputazione. Corollario di questo principio è che l'incolpato non può essere condannato per fatti diversi

rispetto a quelli dedotti in giudizio.

Tale principio, inserito all'interno di un procedimento di tipo amministrativo, assume diverse declinazioni in relazione alla fase procedimentale cosicché in prima audizione la contestazione dei fatti non può che essere sommaria così come i capi di incolpazione sono suscettibili di modifica. A ben vedere se così non fosse si negherebbe a priori ogni rilevanza alle argomentazioni dedotte dall'incolpato. Su questi presupposti la fase istruttoria, ove la stessa sia espletata in presenza dell'incolpato, mira alla definizione del *thema decidendum* nei suoi aspetti fattuali e deontologici. In senso conforme si è espressa la giurisprudenza con la Decisione Nr. 14/2016 depositata il 10.07.2016 la quale ha accolto le doglianze del ricorrente in quanto nel caso di specie: *gli addebiti rivolti a seguito della convocazione informale sono oggettivamente e temporalmente difforni da quelli di cui al rinvio a giudizio*

Un altro orientamento pienamente consolidato in giurisprudenza mira a salvaguardare la chiarezza e completezza del capo di incolpazione contenuto nell'atto di citazione a giudizio, la Decisione Nr. 20/2019 del CNI depositata il 15.11.2019 risulta espressiva di tale indirizzo. Nel caso di specie il CNI ha deciso di accogliere, in rito, il motivo di ricorso attinente alla mancata esposizione della condotta oggetto di ipotetica censura deontologica nella convocazione ex Art. 44 co. II, R.D. 2537/1925. Nell'ambito di tale pronuncia si

Seconda parte

è osservato che il difetto di formale contestazione di preciso addebito all'incolpato si traduce in irreparabile lesione dei suoi diritti di difesa, così come garantiti dall'Art. 24 della Costituzione nonché dall'Art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali. Tale formante giurisprudenziale, aggiunge il CNI, trova un suo autorevole precedente nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sez. III Nr. 4153/99 la quale, prendendo atto della specificità del giudizio disciplinare e dunque escludendo l'applicazione in via analogica dell'Art. 429 c.p.p., ha riconosciuto la formale contestazione degli addebiti come un necessario presupposto per il pieno esercizio del diritto di difesa in tutti i procedimenti dai quali possano derivare conseguenze per gli interessati. Sulla scia di tale indirizzo si pone la recente pronuncia del CNI nella Decisione Nr. 10/2021 depositata il 20.04.2021.

Il tema che investe il requisito della chiarezza/specificità del capo d'incolpazione è stato affrontato, secondo una prospettiva diversa, dalla Decisione Nr. 6/2010 del CNI depositata il 17.02.2010. Nell'ambito di tale decisione viene specificato che nel capo di incolpazione contenuto nella citazione a giudizio non sia sufficiente l'enunciazione del fatto e l'indicazione delle norme che si assumono violate; al contrario è necessario argomentare in ordine agli aspetti di rilevanza deontologica in grado di caratterizzare la con-

dotta contestata. Nella fattispecie concreta il CNI ha censurato il *modus operandi* del Consiglio di Disciplina nella parte in cui ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del ricorrente ... senza in alcun modo chiarire indicare specificare (...) quali fatti, puntualmente indicati ed evidenziati, costituissero addebito, di che natura e per quale specifico motivo comunque riconducibile alle norme di etica.

La Decisione Nr. 3/2017 del CNI depositata il 16.10.2017 presenta lo stesso tenore della pronuncia precedente. In particolare nella parte motivazionale è stato evidenziato come la circolare del CNI del 24.04.2014 Nr. 366 recante "Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari", recependo l'orientamento emerso in ambito giurisdizionale, ha chiarito *apertis verbis* che la citazione dell'incolpato deve tra l'altro contenere "un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione; la formulazione dell'addebito che è stato identificato all'esito dell'attività istruttoria; l'indicazione della norma violata ossia dell'articolo del codice deontologico che si ipotizza violato; tale indicazione deve essere chiara, puntuale ed univoca..."

5) L'ISTRUTTORIA DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA L'INAPPLICABILITÀ DELLA L. 241/1990

In diverse pronunce il CNI ha stabilito che, nonostante la natura amministrativa del procedimento disciplinare, non trovano applicazione le norme previste dalla L. 241/1990, con la conseguenza che le inosservanze di quest'ultima normativa non

Seconda parte

possono essere considerate cause di invalidità del procedimento disciplinare e della decisione adottata all'esito. In particolare con la Decisione Nr. 12/13 depositata il 21.03.2013 il CNI ha stabilito che l'inosservanza dell'Art. 3 co. 4 L. 241/1990, il quale impone per ogni atto notificato l'indicazione del termine e l'autorità alla quale è possibile ricorrere, non determina illegittimità del provvedimento disciplinare inflitto.

In un'altra serie di decisioni il CNI ha affrontato il tema, invero più delicato, legato alla violazione del diritto di accesso agli atti così come disciplinato dall'Art. 22 L. 241/1990 nell'ambito del procedimento disciplinare. Paradigmatica in questo senso è la Decisione Nr. 4/2019. Nella parte motivazionale del provvedimento indicato il CNI ha riconosciuto come nel caso in concreto l'ostruzionismo all'accesso non ha riverberato alcun effetto sulla completezza dell'attività difensiva.

LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Con la Decisione Nr. 12/2016 depositata il 01.06.2016 il CNI ha stabilito che l'assenza di un membro del Collegio che abbia partecipato alla fase istruttoria o decisoria non determina la nullità del provvedimento emanato dal Collegio. Nella parte motivazionale della sentenza il CNI ricorda come non sia possibile calare *sic et simpliciter* all'interno del procedimento disciplinare le regole del giusto processo. Ciò in quanto le peculiari regole che disciplinano la composizione del Collegio giudi-

cante nel procedimento disciplinare non consentono una acritica trasposizione del principio di immutabilità del giudice così come delineato dall'Art. 525 c.p.p.

In primo luogo non può dirsi che l'assenza di un Consigliere nella fase deliberatoria possa determinare una diversa composizione del giudice. Ed invero nel caso posto all'attenzione: gli stessi giudici che hanno partecipato al "dibattimento" hanno poi concorso alla deliberazione della sentenza. Sul punto il CNI ha ritenuto necessario ricordare la Sentenza S.U. Nr. 3286/97 la quale ha stabilito che *la regolare composizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri anche quando opera quale consiglio di disciplina, non richiede la presenza necessaria di tutti i componenti istituzionali, essendo sufficiente la partecipazione alle sedute della maggioranza degli stessi*. Su questi presupposti, riconosciuto il Collegio di Disciplina come organo a composizione variabile, l'assenza di un consigliere non può determinare *ipso facto* l'invalidità della delibera. Ed invero tale orientamento è stato recentemente consolidato con la Decisione Nr. 2/2019 del CNI depositata il 05.03.2019 la quale ha riconosciuto che, anche nella fase istruttoria del procedimento, non è richiesta la presenza necessaria di tutti i componenti istituzionali, essendo sufficiente, ai sensi dell'Art. 16 del D. Lgs. Lgt. Nr. 382/1944, la partecipazione alle sedute della maggioranza degli stessi.

Seconda parte

6) LE SANZIONI

L'Art. 45 del Regio Decreto Nr. 2537 del 1925 elenca le possibili sanzioni che il Consiglio dell'Ordine, nella sua articolazione del Consiglio di Disciplina, può comminare all'incolpato all'esito del procedimento disciplinare.

Il legislatore ha declinato lo spettro delle sanzioni seguendo un ordine di afflittiva crescente. In particolare, ai sensi della disposizione citata: *Le pene disciplinari, che il consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo, sono: 1) l'avvertimento; 2) la censura; 3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi; 4) la cancellazione dall'albo.*

Secondo l'Art. 45 cit.: *L'avvertimento consiste nel rimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio. La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso. Per le sanzioni della sospensione e della cancellazione dall'Albo il Legislatore non ha ritenuto necessario specificarne il contenuto. L'ultimo comma della disposizione disciplina il regime di notificazione dei provvedimenti precisando che solo per i casi di censura, sospensione e cancellazione dall'Albo è necessaria una notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.*

Se l'inflizione della sanzione rappresenta il culmine dell'intero procedimento disciplinare è importante coglierne i tratti essenziali e le ragioni che possono orientare il Consiglio Territoriale

e quello Nazionale, ciascuno secondo le proprie competenze, nella scelta della sanzione adeguata rispetto all'effettiva gravità della violazione deontologica posta in essere. Risulta necessario rivolgere l'attenzione nei confronti della Giurisprudenza del CNI la quale, anche nel tentativo di garantire una uniformità del giudizio, spesso è stata chiamata ad esprimersi non solo sulla legittimità del provvedimento ma anche sulla proporzionalità della sanzione inflitta.

CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'Albo rappresenta la sanzione di massimo rigore inflitta ad un iscritto all'Ordine. È tuttavia necessario compiere una preliminare distinzione tra: le ipotesi di cancellazione dall'Albo, obbligatoria per legge, e la cancellazione inflitta a valle del procedimento disciplinare. Ed invero tale questione è emersa anche nella giurisprudenza del CNI con la Decisione Nr. 2/2014. Nella fattispecie "l'incolpato" era stato condannato in primo grado alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Su questi presupposti il Consiglio dell'Ordine Territoriale deliberava la cancellazione dall'Albo ai sensi dell'Art. 20 R.D. 2537/1925. Avverso tale decisione il ricorrente lamentava l'incongruenza della sanzione inflitta, la mancata translato della procedura al Consiglio dell'Ordine viciniore essendo egli membro del Consiglio direttivo dell'Ordine di appartenen-

Seconda parte

za ed infine l'illegittima composizione del Collegio direttivo.

Rispondendo a tali censure il CNI osservava come: *nel caso di specie la cancellazione dall'Albo non è stata disposta a seguito di vero e proprio giudizio disciplinare, ma è stata emessa d'ufficio, a norma di quanto previsto dall'Art. 20 del regolamento, approvato con R.D. n. 2537/1925, in relazione agli Art. 7 u.c. e 46 u.c. dello stesso regolamento e 28 della l. n. 1938/1874 e s.m.i.* Su questi presupposti non trovano applicazione le norme procedurali che l'ordinamento prevede a pena di nullità per il procedimento disciplinare. Diversamente, nel caso sottoposto all'attenzione, *la cancellazione si appalesa come atto dovuto, che il Consiglio è obbligato ex lege ad emettere nel rispetto delle proprie funzioni di tenuta e vigilanza dell'Albo, senza seguire alcun iter procedimentale.* Per questi motivi il Giudice di merito ha ritenuto di dichiarare inammissibile il ricorso.

In altre decisioni il CNI, nelle sue vesti di giudice dell'impugnazione, ha riformato i provvedimenti resi dal Consiglio di Disciplina a seguito di una diversa valutazione in ordine alla gravità della violazione deontologica contestata. In questo senso depone la Decisione Nr. 5/2017 depositata il 16.10.2017. Tale pronuncia è espressiva di quel costante orientamento dalla giurisprudenza del CNI volto a valorizzare il requisito della proporzionalità della sanzione. D'altronde tali esigenze di proporzionalità sono maggiormente avvertite

nei casi di applicazione della massima sanzione conosciuta dal procedimento disciplinare.

Nella sentenza citata, ad esempio, il CNI ha deciso di sostituire la sanzione della cancellazione con quella della sospensione per giorni 15. I fatti contestati avevano ad oggetto la mancata restituzione delle somme percepite a titolo di acconto per l'espletamento di attività di CTU. Ebbene, in considerazione di alcune circostanze quali: *trattasi della prima segnalazione subita in numerosi anni di iscrizione e che successivamente ai fatti che hanno determinato l'instaurarsi del presente procedimento sono stati conferiti ulteriori incarichi (...)* nonché della non ingente somma di denaro trattata dall'incolpato; il CNI ha deciso di rideterminare la sanzione inflitta nel senso sopra precisato.

Tra i casi di cancellazione dall'Albo professionale merita una autonoma considerazione l'Art. 46 Regio Decreto Nr. 2537 del 1925. La norma contempla due ipotesi di cancellazione, la prima di carattere facoltativo: *nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione;* al secondo comma è invece comminata la cancellazione: *qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'articolo 7 del presente regolamento in relazione all'Art. 28, parte prima, della L.8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente Art. 20.*

Seconda parte

Con la Decisione Nr. 21/2010 depositata 21.06.2010 il CNI ha chiarito lo spettro applicativo della disposizione citata. In particolare il CNI ha osservato come, in ossequio al principio di autonomia del giudizio disciplinare, non lede il principio di cui all'articolo 27 co.2 della Costituzione, l'inflizione della sanzione della cancellazione prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna in sede penale. In particolare tale circostanza si verifica nei casi in cui, a valle della fase istruttoria, i fatti accertati assumono ex sé rilievo deontologico tale da legittimare l'inflizione della sanzione di massimo rigore. In questi casi il provvedimento presenta un carattere facoltativo, è dunque necessaria una autonoma valutazione da parte dell'organo giudicante in ordine al rilievo deontologico dei fatti accertati.

SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

La sospensione dall'esercizio della professione si configura come la sanzione disciplinare di maggior rigore dopo la cancellazione dell'Albo. Su questi presupposti il CNI ha ritenuto di applicare questo tipo di provvedimento per fatti connotati da una certa gravità ma non tali da determinare l'esclusione perpetua dell'incolpato dalla possibilità di esercitare la professione. Giova precisare come anche nel caso di cancellazione l'incolpato può ritornare ad esercitare la professione ma tale circostanza è solo eventuale ed è comunque

sottoposta ai presupposti previsti dall'art. 47. R.D. cit. – *Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda: a) nel caso preveduto dall'Art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale; b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.* Diversamente il provvedimento di sospensione non può estendersi per un periodo superiore a sei mesi, così come disposto dall'art. 45 del R.D. cit.; in secondo luogo l'effetto reintegrativo è automatico.

A questo punto risulta utile un confronto con la giurisprudenza di merito al fine di verificare quando la sanzione della sospensione è stata ritenuta risposta punitiva adeguata rispetto ai fatti dedotti in giudizio. A titolo esemplificativo è possibile citare la Decisione Nr. 8/2010 depositata il 19.06.2010, nell'ambito di tale giudizio il CNI ha ritenuto opportuno infliggere la sospensione in presenza di violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari (all'epoca dei fatti vigenti). A tal proposito è stato osservato come tali precetti *pur se non riferibili ad un interesse generale, e cioè dell'intera collettività, sono, pur sempre, riferibili all'interesse della categoria professionale.* Più dettagliatamente il CNI ha osservato che, nel caso di specie, la responsabilità disciplinare non è necessariamente collegata alla dimensione quantitativa della "differenza" tra quanto spettante al

Seconda parte

professionista a norma di tariffa e quanto, invece, convenuto con il committente; e, dall'altro, che la valutazione della rilevanza, agli effetti disciplinari, di tale situazione non può che essere riservata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, tenuto conto dell'aspetto fiscale.

In altre decisione il CNI non ha ritenuto di confermare la sanzione della sospensione inflitta dal Consiglio di Disciplina; *ex multis* Decisione Nr. 20/2018 depositata il 17.07.2018. I fatti oggetto del giudizio riguardavano delle pubblicazioni sul profilo *Facebook* da parte di un iscritto all'Ordine degli Ingegneri. Tali esternazioni secondo il Collegio di Disciplina competente integravano una serie di violazioni degli obblighi deontologici: *offesa al decoro ed alla reputazione professionale dell'Ingegnere* Art. (3 co.1), *uso verso i colleghi di espressioni scorrette, sconvenienti e lesive della reputazione* Art. (13 co.1-2-3), *concorrenza illecita prodottasi attraverso la critica denigratoria* Art. (15 co. 4.1), *mancata collaborazione con Consiglio dell'Ordine* Art. (20 co. 1-3). In sede di impugnazione il CNI ha ricordato come *la continenza formale non equivale ad un obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate a livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati* (Cass. Sez. V Nr. 7499/2000) per poi rilevare come, nel caso di specie, il termine spregiativo “*capra*”, in un caso chiaramente riferibile ad uno dei membri

del Consiglio degli Ingegneri *integra senza alcun dubbio espressione trasmodante i riferiti limiti della “continenza”*. Malgrado non sia stata negata rilevanza deontologica della condotta posta a giudizio, il CNI ha altresì riconosciuto ragioni di attenuazione della sanzione irrogata tale da sostituire la sanzione della sospensione con quella della censura. In particolare sono stati valorizzati i chiarimenti offerti dall'incolpato resi in una memoria scritta depositata prima dell'avvio della fase decisoria e, d'altro canto è stato stigmatizzato il mancato approfondimento della vicenda in ordine al rapporto che interessava il motivo delle esternazioni probabilmente conseguite ad una lesione di alcune prerogative dell'iscritto (strappo del microfono durante l'assemblea dell'Ordine).

Merita una considerazione autonoma il provvedimento di sospensione disciplinare dall'esercizio della professione per mancato adempimento dei contributi economici dovuti all'Ordine. In questi casi, in accordo con quanto disposto dall'Art. 2 L. Nr. 536/1949, la sospensione ha luogo a tempo indeterminato fino a quando l'iscritto abbia regolato la propria posizione contributiva. Con la Decisione Nr. 14/2021 del CNI depositata il 20.04.2021 si è precisato che l'eventuale prescrizione del debito avente ad oggetto il contributo da prestare all'Ordine non rileva sul piano deontologico disciplinare risultando dunque legittima la sanzione della sospensione a tempo indeterminato.

Seconda parte

CENSURA

Ai sensi dell'Art. 45 R.D. cit. la censura si configura come *una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso. Essa è notificata al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.* Il provvedimento disciplinare in discorso presenta dunque un contenuto afflittivo assai minore rispetto alle sanzioni precedentemente analizzate. Malgrado ciò, come emerge dalla giurisprudenza del CNI, non di rado gli iscritti colpiti da tale provvedimento hanno manifestato un concreto interesse volto a contrastare, in sede giurisdizionale, la legittimità di tale tipo di sanzione. Ne deriva una copiosa giurisprudenza la quale più volte è stata chiamata a decidere non solo sulla legittimità del provvedimento ma anche sulla proporzione della sanzione rispetto alla responsabilità deontologica accertata.

A titolo d'esempio è utile un confronto con la Decisione Nr. 16/2010 del CNI depositata il 21.06.2010. Nella fattispecie il CNI ha ritenuto legittima ed adeguata la sanzione della censura in presenza della condotta di un iscritto che aveva accettato un incarico professionale dal Comune committente la cui retribuzione era subordinata all'eventuale concessione del finanziamento dell'opera a beneficio del comune stesso. Nella parte motivazionale della sentenza sono stati evidenziati i profili di responsabilità emersi dall'ipotesi posta all'attenzione. In questo senso si è stabilito che la stipula di un contratto di prestazione d'o-

pera intellettuale di natura aleatoria risulta contrario al decoro dell'immagine della professione dell'ingegnere. Di riflesso, aggiunge il CNI, tale tipo di condotta *altera la par condicio... in quanto limita la partecipazione al bando di gara che così non può essere la massima possibile.*

In un'altra pronuncia il CNI con la Decisione Nr. 3/2013 depositata il 27.02.2013 ha invece accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento disciplinare della censura. Nella fattispecie si contestava all'incolpato l'accettazione dell'incarico di Direttore dei Lavori nonostante nella Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), recante la sottoscrizione dell'Amministratore di Condominio, venisse indicato altro ingegnere come affidatario dell'opera. Nel caso di specie il CNI rileva come, in assenza di qualsiasi lettera formale d'incarico, non era possibile riconoscere l'effettivo conferimento della qualifica di Direttore dei lavori all'ingegnere che aveva presentato l'esposto. A prescindere da ciò, da una più attenta valutazione degli atti istruttori, era emerso che, in data successiva rispetto alla sottoscrizione della DIA, l'Assemblea di condominio si riuniva al fine di procedere alla nomina del Direttore dei Lavori invitando i condomini a presentare offerte da parte di professionisti di fiducia. Tale circostanza dimostrava come, di fatto, l'incarico di Direttore dei Lavori non era ancora stato conferito.

Analogamente anche con la Decisione Nr. 5/2014 depositata il 7.03.2014 il CNI ha annullato il prov-

Seconda parte

vedimento disciplinare della censura. I fatti contestati nel procedimento disciplinare avevano ad oggetto le presunte dichiarazioni mendaci rese da un ingegnere iscritto all'Ordine nei confronti di un Comune destinatario della DIA. In particolare l'ingegnere avrebbe asseverato aspetti differenti quali la conformità al Regolamento Edilizio esistente, alle norme di attuazione del PRG e alle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Il CNI, attraverso un articolato ordito motivazionale, ha disconosciuto i profili di rilevanza deontologica di tutte le condotte contestate. In particolare si è osservato come, l'attività di asseverazione, implicando una valutazione/interpretazione della situazione fattuale, non può integrare una ipotesi di vera e propria falsità. In secondo luogo, quanto alla mancanza di documentazione relativa alle opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi dovuti (strada, marciapiedi, parcheggi...), tale circostanza risulterebbe idonea a determinare la necessità di integrazione della pratica edilizia, ma non può essere considerata alla pari di una falsa attestazione. In ultima analisi il fatto che si sarebbe dovuto procedere con permesso di costruire convenzionato anziché con DIA (questione che pare abbia costituito la causa principale del contrasto tra l'incolpato e la P.A.) non è stata confermata dal tecnico incaricato dal Commissario ad acta.

AVVERTIMENTO

La sanzione dell'avvertimento rappresenta il provvedimento disciplinare dal contenuto meno afflittivo. Esso si sostanzia in una lettera di rimprovero, recapitata dal Presidente dell'Ordine su delega del Consiglio, nei confronti del colpevole avente ad oggetto violazioni di norme deontologiche con specifica esortazione a non ricadervi in futuro. A differenza degli altri provvedimenti l'avvertimento non necessita della notifica a mezzo di ufficiale giudiziario. Al contrario, è sufficiente che la lettera di biasimo sia recapitata a mezzo di raccomandata A/R ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 45 R.D. Nr. 2537/1925.

L'avvertimento rappresenta la sanzione più adeguata per contrastare quelle condotte connotate da un disvalore deontologico che, pur esistente, si presenta non particolarmente allarmante. In questo modo il Consiglio dell'Ordine, attraverso l'applicazione della misura in discorso, può stigmatizzare delle condotte non propriamente compatibili con i doveri deontologici ed allo stesso tempo indicare quali pratiche professionali sarebbero state opportune nel caso di specie. In questo modo è possibile orientare gli iscritti verso quelle condotte rispettose dei minimi *standard* di professionalità deontologica.

La Decisione Nr. 11/2013 depositata il 21.03.2013 esamina la legittimità di un provvedimento di avvertimento inflitto nei confronti di un ingegnere che aveva subordinato la restituzione dei docu-

Seconda parte

menti ottenuti in ragione del suo incarico all'avvenuto pagamento della parcella. Ad avviso del CNI i fatti contestati, malgrado una certa prassi, integrano una violazione dei doveri deontologici. È stato osservato come il diritto di ritenzione, normale facoltà nell'ambito del diritto civile, è escluso nel caso di specie dall'Art. 2235 c.c. in base al quale – il prestatore dell'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario per l'esercizio dei propri diritti secondo le leggi professionali. In ogni caso, si aggiunge, non può essere considerata colpevole la (pur ammessa) ignoranza di una norma fondamentale (Art. 2235 c.c.), che regola il lavoro autonomo, atteso che le previsioni del codice deontologico, aventi natura di fonte integrativa dei precetti normativi, possono essere contenute in clausole generali che impongono il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità della professione.

La Decisione Nr. 4/2013 depositata il 20.03.2013 si inserisce in quell'indirizzo del CNI volto ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio nei casi in cui, a valle della fase giurisdizionale, non tutti gli addebiti vengono confermati. In questi casi la condotta, almeno in alcuni punti, resta rilevante sul piano deontologico, ma diventa possibile riformare il provvedimento disciplinare in senso più favorevole all'incolpato. Nel caso di specie si è deciso di sostituire la sanzione della censura con quella dell'avvertimento. In particolare veniva

contestato all'incolpato di non aver mantenuto un rapporto di lealtà e correttezza né con il committente né con l'Ordine di appartenenza nonché di aver pattuito onorari in misura inferiore alla tariffa professionale.

Il fatto che ha dato origine alla contestazione è stata una richiesta di congruità della parcella presentata dall'incolpato al Consiglio dell'Ordine. Quel che veniva contestato era di aver sottaciuto, nell'ambito dell'istanza, l'esistenza di accordi intervenuti con il Committente in virtù dei quali, in ragione di certi presupposti di fatto, sarebbe stata legittima la riduzione dell'onorario. La pronuncia in commento ha stabilito come, per i fatti contestati, non è possibile riconoscere una violazione delle norme di cui agli Art. 2.1 e 2.2 del Codice Deontologico, allora vigente, le quali impongono un dovere di collaborazione con l'Ordine professionale di riferimento (disposizioni in larga parte riproposte nell'attuale Art. 20 C.D.). Ad avviso del CNI l'addebito così come contestato *non trova conforto nel contenuto delle norme*. Per quanto riguarda l'addebito relativo alla determinazione di onorari in misura inferiore alla tariffa professionale: il Collegio ha ritenuto che il momento consumativo dell'illecito disciplinare deve riferirsi a quello della presentazione dell'istanza imponendo così di rilevare che, in quel momento, l'obbligo di un tariffario minimo non era più in vigore. In questo modo veniva confermato unicamente il

Seconda parte

capo di incolpazione avente ad oggetto la violazione dell'obbligo di massima lealtà, chiarezza e correttezza nei rapporti con il committente.

Per questi motivi il CNI sostituiva la sanzione della censura ritenendo più adeguato un provvedimento di avvertimento.

Seconda parte

E) I profili deontologici di maggiore rilevanza

1) I DOVERI GENERALI DELL'INGEGNERE

(ARTT. 1–12)

È stato anticipato come il Capo Secondo del Codice Deontologico delinea gli obblighi di tipo deontologico sui quali si informa l'esercizio della professione di Ingegnere. La cogenza di tali prescrizioni è data dall'Art. 22 del Codice il quale attribuisce al Consiglio disciplinare territoriale, previo accertamento dell'infrazione, un potere di inflizione della sanzione disciplinare. Avverso tali provvedimenti, resi a valle di un procedimento di carattere amministrativo, è possibile promuovere ricorso innanzi al CNI il quale, nell'ambito di tale giudizio, esercita funzione giurisdizionale.

Giova rilevare come le norme deontologiche, dovendo predisporre linee generali di condotta per l'esercizio della professione, soffrono inevitabilmente di un certo grado di indeterminazione. Su questi presupposti la possibilità di confrontarsi con gli orientamenti provenienti dalla giurisprudenza di merito, ossia quella del CNI, rappresenta un'occasione irrinunciabile per cogliere, aldilà del dato normativo, il reale perimetro degli obblighi deontologici previsti all'interno del Codice.

SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEAL-

TA'EX Art. 3 C.D.

L'Art. 3.1 del Codice Deontologico recita: *L'ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.* Lungi dal rappresentare una mera norma manifesto, tale disposizione ha costituito base giuridica per molti provvedimenti applicativi di sanzioni disciplinari. Ed invero dai giudizi di impugnazioni poi susseguiti emerge un certo orientamento del CNI volto a contenere la portata applicativa potenzialmente olistica della norma in esame. In particolare secondo la giurisprudenza del CNI l'offesa al decoro e alla reputazione dell'Ordine Professionale deve valutarsi in concreto nei termini di un reale nocuo all'onorabilità dell'organizzazione professionale. Ciò, invero, non significa che il prestigio dell'ordine di appartenenza non possa essere compromesso da una condotta non conforme ai canoni deontologici vigenti, tuttavia: è sempre necessario valutare se la condotta sia connotata, in concreto, di un effettivo disvalore.

In senso conforme con la Decisione Nr. 17/2018 del CNI depositata il 17.07.2018 è stata infatti esclusa la rilevanza deontologica di una condotta astrattamente idonea a configurarsi come tipica ai sensi dell'Art. 3 C.D. ma che, secondo le specifiche del caso concreto, non ha mostrato alcun

elemento di rilevanza. In particolare si è giunti alla conclusione che una prassi comune di ufficio possa esimere da responsabilità il professionista che, in buona fede, abbia posto in essere una condotta potenzialmente violativa dell'Art. 3.1 del C.D.

A conferma dell'esistenza di un orientamento volto a circoscrivere il campo di applicazione dell'Art. 3 è degna di nota la Decisione Nr. 8/2018 del CNI depositata il 24.04.2018. Nella decisione in commento è stato operato, in modo condivisibile, un bilanciamento di interessi tra: l'esercizio del diritto alla libera manifestazione e la salvaguardia delle relazioni di colleganza anch'esse basate sul principio di correttezza e tutela della onorabilità della professione. A parere del CNI non è possibile vietare qualsiasi manifestazione di pensiero critico che abbia ad oggetto l'operato di un collega. Secondo la decisione in commento dunque: una critica espletata secondo il criterio della continenza, resa nell'ambito di un rapporto confidenziale, non contrasta con l'Art. 3 del Codice Deontologico, non offende dunque la dignità e il decoro della professione. Anche in questo caso, per una corretta interpretazione in concreto dell'Art. 3 del Codice Deontologico, rileva il CNI, risulta ineludibile un confronto con le situazioni poste all'attenzione del giudice disciplinare; solo in questo modo è possibile verificare se vi è stato un effettivo pregiudizio per gli interessi tutelati dalla disposizione in esame.

SUL DOVERE DI CORRETTEZZA EX ART 4 C.D.

Tra le diverse decisioni rese dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri relative al dovere di correttezza è utile ripercorrere la trama motivazionale della Decisione Nr. 5/2019 del CNI depositata il 15 Marzo 2019. In tale sede si è avuto modo di chiarire come una violazione del requisito della correttezza, rilevante ai sensi dell'Art. 4 del Codice Deontologico, non può certo riferirsi all'intrinseca qualità della prestazione intellettuale resa. Al contrario è necessaria una valorizzazione di ulteriori elementi dai quali possa emergere la violazione di un obbligo di fedeltà del mandato ricevuto che lega il prestatore (l'ingegnere nell'esercizio della sua professione) ed il committente. In altri termini l'attributo della correttezza non deve essere verificato in senso oggettivo, ossia in riferimento alla prestazione professionale, ma in senso soggettivo inteso come violazione dei doveri deontologici. In questo senso è possibile cogliere la *ratio* della norma: assicurare il più alto grado di autonomia intellettuale, affrancato da ogni forma di condizionamento.

Se così non fosse, recita testualmente la motivazione della sentenza in discorso: *si presta pericolosamente il fianco a che il procedimento disciplinare si trasformi in uno strumento al servizio dello scontro processuale tra le parti*, (nel caso di specie trattasi di attività resa nell'ambito di una CTU) *più che essere il luogo nel quale con il dovuto distacco dagli interessi in gioco avviene una valutazione di*

Seconda parte

comportamenti disciplinarmente rilevanti.

Per una più ampia analisi circa il principio di correttezza è utile esaminare le motivazioni addotte nella Decisione Nr. 11/13 del CNI depositata il 21.03.2013. Nell'ambito di tale decisione si è precisato che il dovere di correttezza ex Art. 4 C.D. può trovare una sua integrazione/specificazione anche in altre fonti del diritto. È stato così stabilito come la mancata consegna dei documenti progettuali integri illecito disciplinare anche quando l'ingegnere iscritto all'Albo agisca in buona fede ossia con l'intento di esercitare un proprio (presunto) diritto di ritenzione. Il CNI osserva come, anche sul piano deontologico, *è infatti inammissibile ignorare il divieto di ritenzione, previsto da specifica norma del c.c. (Art. 2235).* In senso più ampio: secondo la decisione in esame, non esclude la responsabilità disciplinare l'ignoranza di una specifica norma fondamentale e dunque la buona fede dell'ingegnere *atteso che le previsioni del codice deontologico, aventi natura di fonte integrativa dei precetti normativi, possono essere contenute in clausole generali che impongono il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale.*

Continuando la disamina della copiosa giurisprudenza formatasi sull'Art. 4 del C.D, non può trascurarsi la Decisione Nr. 6/2018 del CNI depositata il 24.04.2018. In tale occasione si è stabilito che, in ossequio al principio di correttezza, costituisce illecito disciplinare l'ipotesi in cui, in

capo allo stesso soggetto, convergano le qualifiche di Direttore dei Lavori e committente. Tale circostanza, ed è questo il punto saliente della decisione, si configura anche quando l'ingegnere iscritto all'Albo abbia solo concorso a determinare, mediante il suo voto, l'attribuzione del disciplinare di incarico nel suo stesso interesse.

SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT 5, COMMA II 2, E 9, COMMA II

L'Art. 5 co.2 del Codice Deontologico impone a ciascun ingegnere iscritto all'Albo un divieto di dichiarare o attestare falsamente requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi.

In senso più ampio l'articolo 9. co. 2 impone un obbligo di divulgazione delle informazioni che devono essere *trasparenti, veritiere e corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli e denigratorie.*

La disposizione di cui all'Art. 5 co.2 ripropone la *vexata questio* in ordine alla compatibilità del requisito della "falsità" in ordine ai giudizi che presentano un carattere valutativo. In questi casi, secondo la giurisprudenza maggioritaria, è necessario che il giudizio oggetto della prestazione d'opera intellettuale non presenti margini di discrezionalità ovvero sia compiutamente inquadrato da leggi di copertura pienamente accreditate presso la comunità scientifica. Il tema che viene in rilievo è stato correttamente affrontato nella decisione già richiamata in preceden-

Seconda parte

za Decisione Nr. 11/13 del CNI. In questo senso è possibile concludere: né il dovere di correttezza ex Art. 4, né il divieto imposto dal co.2 dell'Art. 5 possono consentire al Giudice disciplinare di entrare nel "merito tecnico".

Non minori rilievi critici interessano l'Art. 9 co.2. Sul punto il CNI, con la Decisione Nr. 7/2018 depositata il 24.04.2018, ha avuto modo di precisare come la disposizione in esame ha per oggetto le dichiarazioni prestate dal membro dell'Ordine in relazione alla sua attività professionale; esulano dunque dal "cono d'ombra" delle disposizioni del Codice Deontologico le condotte poste in essere durante l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito ed estraneo rispetto all'attività professionale, ad esempio durante l'attività sindacale. Sul punto è bene ricordare che l'Art. 39 della Costituzione sancisce che *l'attività sindacale è libera*. Limitare il diritto di manifestazione del pensiero che si espleti in tale ambito, o comunque sottoporlo al vaglio della stessa organizzazione professionale, sarebbe una ipotesi di dubbia tenuta costituzionale.

SULLA VIOLAZIONE DELL'Art. 11

L'Art. 11 del Codice Deontologico affronta, sotto diversi profili, il tema legato agli incarichi e compensi. In primo luogo l'ingegnere, *al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con un obbligo di rendere noti*

al committente *spese oneri e contributi* nonché di comunicare al committente *eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso*. Il comma 4 specifica che l'ingegnere può *fornire prestazioni a titolo gratuito solo in casi particolari per valide motivazioni ideali e umanitarie*.

Sull'obbligo di pattuire il consenso e sul divieto di offrire prestazioni professionali a titolo gratuito, vengono in rilievo due importanti decisioni del CNI rese con le Decisioni Nr. 4/2013 e Nr. 5/2013 entrambe depositate il 20.03.2013. Invero i due provvedimenti interessano un medesimo fatto posto in essere da due ingegneri che hanno promosso, malgrado l'identità dei motivi, distinti ricorsi. Con il provvedimento in discorso il CNI ha stabilito come il contratto di prestazione d'opera, da un punto di vista deontologico, debba configurarsi necessariamente come contratto commutativo. In questo senso l'aleatorietà del compenso integra una violazione dell'Art. 11 del C.D. (il Collegio faceva riferimento all'Art. 4.3 del Codice previgente) ed altresì una offesa alla dignità della professione rilevante in ogni caso ai sensi dell'Art. 3 c. 1.

2) I RAPPORTI INTERNI ED ESTERNI DELL'INGEGNERE (ARTT. 13–19)

Il capo III del Codice Deontologico disciplina i rapporti interni; in tale ambito si individuano i principi fondamentali volti ad orientare i rapporti di colleganza tra ingegneri, anche rispetto

Seconda parte

ad altri professionisti estranei all'Ordine, nonché le relazioni con i propri collaboratori. Non vengono poi trascurati aspetti come la concorrenza (Art. 15) e la possibilità di svolgere l'attività professionale in forma associativa o societaria (Art. 16).

In particolare: secondo l'Art. 13 del Codice: *l'ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione*. Precisamente l'Art. 13.1 stabilisce che *costituisce infrazione alla regola deontologica l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti nell'attività professionale in genere*. In senso ancora più ampio, dunque in contesti diversi rispetto agli scritti nell'attività professionale, l'Art. 13.3 vieta all'ingegnere di *porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione dei colleghi*.

Ed invero non stupisce come la Giurisprudenza di merito sia stata più volte chiamata a delimitare l'ambito applicativo dell'articolo 13 se solo si considerano le "nuove" possibilità di diffusione di informazioni ed opinioni in rete. Sotto il profilo giuridico non può invece trascurarsi il delicato rapporto dell'Art. 13 con l'Art. 21 della Costituzione (*tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola lo scritto o altro mezzo di diffusione*).

Nell'ampia giurisprudenza di riferimento vale la

pena prendere in esame la Decisione Nr. 8/2017 del CNI. Nell'ambito di tale decisione è interessante notare come, nonostante sia stata rilevata l'effettiva nullità dell'atto di citazione, tale da viziare il conseguente provvedimento disciplinare con conseguente accoglimento del ricorso, ha comunque voluto esaminare la questione relativa all'applicabilità dell'Art. 13.2 nel caso sottoposto. In primo luogo il Giudice ha stabilito come le dichiarazioni rilasciate sul forum di un sito internet non possono ritenersi inquadrabili nella fattispecie di cui all'Art. 13.2; è chiaro per il CNI che *non ci si trovi di fronte ad un contesto riferibile all'esercizio dell'attività professionale*. Aldilà dell'inquadramento normativo del fatto, nel merito della vicenda, il Consiglio giudicante ha inteso invece consolidare un orientamento abbastanza risalente, considerato come: *patrimonio della giurisprudenza di questo Consiglio (Decisione 17 Gennaio 1992, rel. Gentili)*. *Si tratta della possibile "rilevanza disciplinare di fatti e atti, compiuti da ingegnere, anche se non direttamente connessi con tale qualifica professionale. (...) Ben possono assumere rilievo comportamenti che, pur non essendo direttamente collegati all'esercizio della professione, siano rivelatori della personalità morale che renda indegno il soggetto dell'iscrizione all'Albo professionale. È dunque anche sotto questo profilo che si tutelano il prestigio, il decoro e la dignità dell'intero Ordine e, attraverso questo, dei singoli appartenenti*.

Dalle considerazioni preliminari rappresentate

emerge come sia abbastanza sottile la linea discreta che separa il legittimo esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'Art. 21 della Costituzione, e la violazione dei divieti/obblighi imposti dalle norme di cui agli Art. 13.2 e 13.3 del Codice Deontologico. Va detto che la giurisprudenza di merito si è sempre orientata (e non potrebbe essere diversamente) nel senso di una piena valorizzazione dalle emergenze fattuali in grado di connotare il fatto di un effettivo disvalore sotto il profilo strettamente deontologico. Si rende dunque necessario un ulteriore confronto con i formanti giurisprudenziali emersi in giurisprudenza al fine di cogliere quali elementi sono stati ritenuti rilevanti dall'organo giudicante.

Su questi presupposti è utile un confronto con la Decisione Nr. 4/19 del CNI depositata il 21.3.2019. Nell'articolato ordito motivazionale si legge come *Il diritto di critica, anche colorita, deve essere salvaguardato anche nei rapporti tra colleghi, a condizione che non debordi nella denigrazione o diffamazione*. Nel caso di specie il CNI ha ritenuto che opinioni espresse in modo sarcastico, contenute in un p.s. posto in calce ad un parere tecnico recapitato a mezzo pec, volto ad evidenziare una ritenuta incompetenza di un collega o dei suoi collaboratori, integri una ipotesi di *mancato riconoscimento all'esponente della dignità professionale corrispondente all'assunzione di responsabilità in ordine a critiche mosse al progetto*. È stata poi rimarcata la sensibile differenza tra le ipotesi di

diffamazione rilevanti ai sensi dell'Art. 595 c.p., e la violazione di obblighi deontologici ex Art. 13 del Codice. Ad avviso del CNI una condotta dal carattere "canzonatorio" non è in grado di superare i limiti di rilevanza penale come determinato dal principio di offensività. Sul piano deontologico, invece, anche condotte di quest'ultimo tipo possono recare un reale nocimento all'onorabilità professionale dell'offeso.

L'obbligo di astensione dal proferire espressioni lesive dell'onorabilità dei colleghi assume un rilievo deontologico anche quando tali dichiarazioni non siano riferite ad uno specifico professionista ma interessano l'interno Ordine di appartenenza od un'articolazione di esso. In questo senso depone chiaramente la Decisione Nr. 7/18 del CNI depositata il 24.08.2018: *"i principi di deontologia professionale investono la condotta del professionista non solo nell'esercizio della professione, ma anche nelle relazioni che intercorrono tra gli iscritti e colleghi e tra iscritti e Ordine, chiamato a tutelare la propria dignità quale espressione di tutti gli iscritti"*.

Posto che le tutele apprestate dall'Art. 13 sono riconducibili anche all'Ordine professionale, lungo il percorso motivazionale del provvedimento in questione il CNI non dimentica di evidenziare l'importanza di un pieno esercizio del diritto di critica. Esso risulta, non solo legittimo, ma addirittura auspicabile quando è rivolto a nutrire il dibattito scientifico ed intellettuale per-

Seconda parte

tinente alla sfera professionale. In questo senso il CNI ha stabilito che tra le diverse sfumature che può assumere un determinato significato, risulta da preferire quelle più “innocue” rispetto al requisito dell’onorabilità; ciò al fine di evitare di inibire eccessivamente il diritto di libera manifestazione del pensiero degli iscritti. *Così testualmente la sentenza: nel caso di specie, questo Consiglio ritiene prevalente la necessità di salvaguardare la libertà di critica, per quanto “spinta” come nel caso in esame. Si tratta di una decisiva modalità di manifestazione della più ampia libertà di manifestazione del pensiero e di uno strumento essenziale – per il dialogo che innesca – di miglioramento ed elevazione delle strutture e delle organizzazioni di cui la Repubblica si è dotata, tra le quali i nostri Ordini professionali.*

Il diritto di critica, intesa come presa di posizione in ordine ad un determinata questione, non può tuttavia mai trasmodare in dichiarazioni *denigratorie*. Sul tema che viene in rilievo il CNI, con la Decisione Nr. 30/2010 depositata il 07.012.2010, ha confermato la decisione del Consiglio Disciplinare Territoriale; nel caso di specie un ingegnere apostrofava, durante una riunione del Consiglio dell’Ordine, un membro del consiglio con il termine “*ladrone*”. Risulta difficile accedere ad una interpretazione non offensiva dell’esternazione proferita. D’altro canto il CNI non ha ritenuto attenuata la valenza negativa della dichiarazione spinta dalle provocazioni (legittime) degli altri

Consiglieri, tantomeno il “sarcasmo o l’ironia” con cui l’affermazione è stata proferita.

È interessante un confronto con la Decisione Nr. 23/2018 del CNI depositata il 17.07.2018 la quale analizza, da un’altra prospettiva, la questione relativa all’ambito di applicabilità dell’Art. 13. In questo modo il Consiglio giudicante offre due affermazioni di principio di primissimo rilievo. Nel caso in esame ha stabilito che, aldilà del carattere denigratorio di una dichiarazione riportata in uno scritto, è sempre necessario dimostrare che la successiva divulgazione dell’offesa sia stata opera di un soggetto sottoposto agli obblighi deontologici. Ed invero una decisione del genere offre due corollari di notevole rilevanza: il paradigma della responsabilità oggettiva non è compatibile con un giudizio di tipo deontologico. In secondo luogo, non può essere confermata la responsabilità disciplinare quando residuano ragionevoli dubbi in ordine all’imputabilità del fatto al soggetto sottoposto a giudizio.

SULLA CONCORRENZA

Tra gli obblighi comunitari che hanno ispirato il Legislatore del 2012 all’emanazione del D.P.R. Nr. 137/12 vi è sicuramente quello di implementare, anche nel contesto delle attività professionali regolamentate, il diritto alla libera concorrenza. Il perseguimento di tale obiettivo non può comunque valicare i limiti tracciati dall’esigenza di salvaguardare il decoro e il prestigio

della professione. In senso conforme l'Art. 15.4 *l'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme: 1) critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega ovvero 6) abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale o che possano ledere in vario modo la dignità della professione.* All'interno di questo quadro si inserisce un ulteriore elemento degno di rilievo ossia il diritto di critica riconosciuto a ciascun iscritto il quale, a determinate condizioni, può estendersi all'operato professionale dei colleghi.

Su questi presupposti la Giurisprudenza di merito è stata chiamata ad un delicato bilanciamento degli interessi in gioco. È utile un confronto con la già citata Decisione Nr. 8/2018 depositata il 24.04.2018.

In particolare nel capo di incolpazione oggetto del provvedimento disciplinare si contestava una *concorrenza illecita mediante critiche denigratorie dell'operato professionale di un collega, volte a sostituirlo nel suo incarico professionale.* Con il provvedimento in discorso il CNI ha affrontato la questione sia sotto il profilo procedimentale che sostanziale. Per il primo aspetto si è stabilito che la mancata contestazione delle norme deontologiche che si assumono violate non integra di per sé una violazione del diritto di difesa. Tale evenienza si verifica solo quando la decisione si fonda su un diverso addebito fattuale non espressamente contestato. Nel caso di specie non era stata contestata la violazione dell'Art. 15 in tema di

concorrenza. Aldilà di tale considerazione pur non priva di rilievo, nell'ambito della sentenza enunciata, si è inteso confermare ciò che può definirsi un proprio *leitmotiv* argomentativo ossia la doverosa valorizzazione degli elementi fattuali in grado di connotare il fatto di un disvalore deontologico. In particolare il Consiglio insegna come una critica di ordine tecnico, espletata secondo i limiti della continenza, e che sia priva di una potenzialità diffusiva, non possa contrastare con il divieto di cui all'Art. 14.

3) I RAPPORTI CON L'ORDINE E LE INCOMPATIBILITÀ

L'Art. 20 del Codice Deontologico disciplina i rapporti degli ingegneri e l'Ordine e con gli organismi di autogoverno; la disposizione in commento vincola l'ingegnere ad un dovere di collaborazione nel Consiglio dell'Ordine. In questa prospettiva vengono fissati alcuni obblighi quali: presentarsi e fornire dichiarazioni se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, adeguarsi alle deliberazioni del Consiglio, provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dello stesso nonché assolvere ad una serie di adempimenti informativi a seguito delle nomine ricevute su segnalazione da parte dell'Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI.

L'Art. 21 del Codice Deontologico affronta il delicato tema delle ipotesi di incompatibilità che

Seconda parte

possono manifestarsi nell'esercizio della professione. In particolare il comma 1 vieta agli iscritti di svolgere prestazioni professionali *in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro sono in contrasto con i suoi doveri professionali*. E' indubbio che tale previsione di incompatibilità presenti carattere personale. Nei successivi commi dell'Art. 21 vengono prese in considerazione altre ipotesi di incompatibilità di natura oggettiva/funzionale. In particolare l'Art. 21.2 vieta agli iscritti all'albo la partecipazione in concorsi le cui condizioni del bando di gara siano state giudicate dal Consiglio Nazionale pregiudizievoli ai diritti o al decoro della professione. L'Art. 21.3 vieta espressamente all'Ingegnere che abbia redatto un Piano di Governo sul territorio (*et similia*) di accettare incarichi da committenti privati nell'area oggetto dello strumento urbanistico. Secondo una *ratio* non dissimile, l'Art. 21.5 obbliga all'astensione gli ingegneri che abbiano partecipato al programma di definizioni di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica. L'Art. 21.4 vieta all'ingegnere di concorrere all'esercizio del potere giurisdizionale quando abbia assistito una delle parti negli ultimi due anni. Da ultimo l'Art. 21.6 prevede dei casi di incompatibilità in tre specifiche ipotesi: ruolo di giudice e concorrente nell'ambito della stessa procedura, esercizio della professione in assenza di autorizzazione delle competenti autorità, collaborazioni

sotto qualsiasi forma in progetti in cui l'ingegnere abbia ricevuto un incarico in qualità di collaudatore.

Aver stigmatizzato lo spettro delle incompatibilità prese in esame dal Codice consente un confronto più agevole con la giurisprudenza di merito. In particolare, anche in quest'ambito, le decisioni giurisprudenziali si sono orientate, per un lato, nel senso di circoscrivere le ipotesi di compatibilità a quelle espressamente previste dal Codice e, dall'altro, soprattutto per l'ipotesi di cui all'Art. 21.1, di valorizzare l'esistenza (o l'assenza) di elementi che in concreto siano in grado di rappresentare un effettivo conflitto di interessi. Su questi presupposti la Decisione Nr. 4/2017 del CNI depositata il 16.10.2017 assume un valore paradigmatico. In tale giudizio è stato dunque stabilito che la semplice appartenenza al medesimo Ordine territoriale non integra l'ipotesi di compatibilità di cui all'Art. 21.6 lett. a. il quale obbliga gli iscritti all'astensione solo quando tra giudice di un concorso e concorrente vi sia un rapporto di parentela o di collaborazione professionale continuativa oltre che, ovviamente, quando le due figure convergono in capo allo stesso iscritto. È anche vero, fuori da queste specifiche ipotesi, che l'Art. 21.1 elegge come ipotesi di incompatibilità tutte quelle circostanze in cui *un proprio interesse ... sia(no) in contrasto con i doveri professionali*. Anche sotto tale profilo il CNI ha precisato quanto segue: *ad ogni modo, una eventuale comunanza di*

Seconda parte

interessi tra i medesimi consiglieri non può di certo essere ritenuta in astratto, ma deve essere corroborata da ulteriori elementi. Secondo tale prospettiva: un rimprovero di tipo deontologico, mosso ai sensi dell'Art. 21, non può limitarsi al mero "sospetto" conflitto di interessi. Al contrario, fuori

dalle ipotesi espressamente tipizzate dal Codice, risulta necessario dimostrare (e provare) la sussistenza di concreti elementi fattuali in grado di compromettere nel caso concreto l'obiettività del giudizio o di altra prestazione professionale.

II.

Le controversie concernenti l'iscrizione e la permanenza nell'albo

Tra le funzioni attribuite dalla legge al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri rientra il compito di custodia dell'Albo professionale, ossia la tenuta del registro che indica i soggetti abilitati allo svolgimento della professione di ingegnere, ciò in forza dell'Art. 2 R.D. Nr. 2537/1925: *Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio albo. Completano il quadro normativo il combinato disposto*

degli Art. 7 e 8 R.D. cit. secondo i quali la domanda di iscrizione nell'Albo deve essere presentata alla presidenza dell'Ordine il quale non oltre tre mesi dalla presentazione deve deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti sulla domanda di iscrizione. Avverso tale delibera, dispone l'Art. 10, *l'interessato ha diritto di resistere all'Assemblea generale entro un mese dalla notificazione.*

La giurisprudenza del CNI sul tema

In tema di iscrizione/cancellazione all'Albo il CNI ha avuto modo di confrontarsi con la questione inerente alla possibilità di procedere all'iscrizione in un diverso settore appartenente alla medesima sezione dell'Ordine degli ingegneri. Tale

facoltà è riconosciuta a ciascun iscritto il quale, godendo dei requisiti previsti dall'Art. 3 co. 4 DPR Nr. 328/2001, può promuovere la pertinente istanza al proprio ordine di appartenenza. In particolare la norma citata dispone che *gli iscritti in un settore*

Seconda parte

che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

Con la Decisione Nr. 1/2017 depositata il 16.10.2017 il CNI ha chiarito come i requisiti richiesti dalla normativa vadano interpretati in senso cumulativo dunque oltre all'abilitazione ed al superamento dell'apposito esame di Stato risulta imprescindibile che il ricorrente sia in possesso del necessario titolo di studio. Tale considerazione assume un particolare rilievo nel caso in esame in quanto il ricorrente, nonostante fosse sprovvisto del titolo di studio necessario, era stato ammesso (errorneamente) all'esame di abilitazione concluso con esito positivo. Il CNI, confermando la decisione dell'Ordine Territoriale, nella parte motivazionale della sentenza, ha invocato una pertinente decisione del TAR – Puglia, Sezione di Lecce Nr. 4145/07. In tale occasione il giudice amministrativo ha chiarito come un ingegnere, al fine di aggiungere l'iscrizione ad un settore diverso rispetto a quello di appartenenza, deve sì superare lo specifico esame di Stato ma per *essere ammesso a partecipare a tale esame di abilitazione, deve necessariamente essere in possesso di una seconda laurea specialistica in Ingegneria.*

Più approfonditamente è stato rilevato come *a ben vedere non rientra nella ratio e nella logica coe-*

renza del DPR 328/2001 consentire che un esame di Stato possa sopperire all'assenza dell'imprescindibile titolo di studio afferente il settore nel quale si intende ottenere l'abilitazione, violando in tal modo il principio cardine di tutta la riforma ed espresso dall'Art. 3 del citato DPR 328/2001.

Tra i doveri di custodia dell'Albo attribuiti al Consiglio rientrano senz'altro i provvedimenti di cancellazione deliberati al ricorrere dei presupposti tassativamente indicati dalla legge. Tali ipotesi di cancellazione si differenziano sensibilmente dal provvedimento di cancellazione ex Art. 45 R.D. 2537/1925. Quest'ultimo, infatti, si configura come sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio di Disciplina a valle del relativo procedimento instaurato ai sensi dell'Art. 44 e ss cit. ed ha un contenuto discrezionale. Le altre ipotesi di cancellazione, invece, rientrano nella competenza del Consiglio dell'Ordine e hanno carattere vincolato nel senso che, rilevati i presupposti tipizzati dal legislatore, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a deliberare la cancellazione dell'iscritto.

Tale distinzione è stata di recente sottolineata da una decisione della Corte di Cassazione Sezione II Civile Nr. 16514/2020 la quale, accogliendo il ricorso dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara, ha confermato il provvedimento di cancellazione dall'Albo emesso dal Consiglio dell'Ordine. Nella fattispecie l'Ordine Territoriale aveva ordinato la cancellazione dall'Albo in base ad una condanna in sede penale inflitta ad un proprio iscritto. La

Seconda parte

sanzione si componeva di una pena principale pari a tre anni, estinta per indulto, e di una pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

In sede di primo controllo giurisdizionale il CNI, con la Decisione Nr. 22/2018 depositata il 17.07.2018, aveva annullato il provvedimento di cancellazione ritenendo che il caso in questione non integrasse alcuna delle ipotesi di cancellazione automatica prevista dagli Art. 20 e 46 del R.D. Nr. 2537/1925. In particolare: l'Art. 20 commina la cancellazione dall'albo quando l'iscritto abbia perso lo *status* di cittadino italiano ovvero in caso di perdita *del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione*. L'Art. 46 disciplina invece le ipotesi di cancellazione dall'Albo a seguito di una condanna in sede penale: *Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca*.

Con queste argomentazioni il CNI annullava il provvedimento di cancellazione dall'Albo e ordinava la trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina al fine di compulsare un procedimento disciplinare a valle del quale, valutate le circostanze del caso in concreto, sarebbe potuta essere irrogata una sanzione disciplinare compresa, ovviamente, la cancellazione dall'Albo.

Come anticipato, avverso tale decisione, promuoveva ricorso per Cassazione l'Ordine degli Ingegneri territoriale lamentando una falsa applicazione degli articoli 7,20 e 46 del R.D. Nr. 2537/1925. L'argomentazione principale a sostegno del ricorso evidenziava come l'irrogazione della pena accessoria, ossia l'interdizione dai pubblici uffici, importava il venir meno del pieno godimento dei diritti civili e politici. Tale circostanza ai sensi dell'Art. 20 comporterebbe la cancellazione obbligata dall'Albo. La Suprema Corte valorizza tale prospettazione evidenziando come l'Art. 20 cit. *fa riferimento sic et simpliciter alla "perdita del godimento dei diritti civili e politici da qualunque titolo derivata"*. Secondo il parere della Corte dunque: *la menomazione quantitativa e temporale dei diritti civili, recte la perdita, parziale e cronologicamente delimitata, del "pieno" godimento dei diritti civili (...) era atta di per sé, ai sensi dell'Art. 20 cit., a legittimare la pronuncia – avente valenza dichiarativa e non costitutiva – del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri territorialmente competente di cancellazione dall'Albo, evidentemente per la durata della pena accessoria e della correlata menomazione della capacità di agire*.

Invero, aldilà della decisione favorevole al ricorrente, la stessa Corte ha riconosciuto gli aspetti di assoluta novità che hanno caratterizzato la vicenda litigiosa; a riprova di ciò il giudice di legittimità decideva di compensare le spese legali.

Alla luce di tale precedente il quadro giurispru-

Seconda parte

denziale risulta, ad oggi, parzialmente modificato. In particolare, nell'ambito del giudizio di impugnazione avverso un provvedimento disciplinare di cancellazione in forza dell'Art. 20 R.D. 2537/1925, il CNI ha emanato la Decisione Nr. 5/2021 depositata il 20.04.2021. In tale pronuncia si è osservato che la perdita del pieno godimento dei diritti civili e politici, in accordo con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza Nr. 16514/2020, risulta circostanza di

per sé idonea a legittimare il Consiglio dell'Ordine ad emanare il provvedimento di cancellazione dall'Albo. Su queste argomentazioni il CNI ha declinato la propria competenza quale giudice di impugnazione ed ordinato la trasmissione degli atti, in via amministrativa, al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Terza parte

I reclami in materia elettorale

I. Premessa. La disciplina dei reclami

Tra le funzioni giurisdizionali attribuite dalla legge al Consiglio Nazionale degli Ingegneri merita una considerazione autonoma la competenza alla trattazione dei ricorsi, *rectius* dei reclami, avverso le delibere dei Consigli degli Ordini Provinciali in materia di elezioni. In questo senso depone l'Art. 6 D. LGS. LGT Nr. 382/44 il quale

dispone espressamente: *contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione Centrale entro dieci giorni dalla proclamazione*. Sottesa la delicatezza della materia non può stupire come il CNI, nell'esercizio di tale funzione, sia stato investito di una serie di questioni.

II.

La giurisprudenza sui reclami

Ai sensi dell'Art. 29 R.D. 2537/1925 *Ciascun Ordine degli Ingegneri e degli Architetti è retto dal Consiglio*. Quest'ultimo è l'organo collegiale direttivo dell'intero Ordine Territoriale ed è nominato su base elettiva. Il quadro normativo di riferimento si completa in considerazione del D.P.R. Nr. 169/05 rubricato "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali". In particolare, esaminando i tratti principali della disciplina, giova evidenziare come, ai sensi dell'Art. 2 co.3: *I consiglieri (ossia i membri del Consiglio dell'Ordine) rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza*; ai sensi del comma 4 restano in carica quattro anni a partire dalla data di proclamazione. Un importante intervento normativo del 2010, il D.L. 225/10 convertito in legge Nr. 10/2011, ha in parte modificato la previ-

gente disciplina introducendo, proprio al co.4, il limite del doppio mandato consecutivo. Sul punto la norma espressamente dispone: *I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive*. Ed invero tale innovazione era già stata auspicata dalla Corte Costituzionale con la già ricordata Sentenza Nr. 284 del 1986. Già nel 1986 la Consulta osservava come: *l'illimitata e incondizionata rieleggibilità, (attualmente possibile) sia rispetto ai Consigli locali che al Consiglio Nazionale, potrebbe cagionare in qualche situazione – limite una certa vischiosità : la quale, ancorché non indicativa di violazione costituzionale in quanto non incidente sul requisito dell'indipendenza, potrebbe tuttavia indirettamente rifluire sulla limpidezza e trasparenza che gli organi giurisdizionali debbono*

Terza parte

sempre possedere in massimo grado.

Passando agli aspetti strettamente procedurali delle elezioni giova precisare che gli stessi sono analiticamente normati dai venti commi dell'Art. 3 del D.P.R. 169/05. Esaminando solo i tratti di maggiore rilievo della disposizione in esame emerge come l'elezione del Consiglio dell'Ordine è indetta dal Consiglio uscente almeno 50 giorni prima della sua scadenza, il quale resta in carica sino alla nomina del nuovo consiglio. In sede di indizione delle elezioni si procede alla nomina per ciascun seggio del presidente, del vice-presidente, del segretario e di almeno due scrutatori. È spedito avviso di convocazione a tutti gli iscrit-

ti nell'albo indicando il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto mentre le candidature possono essere presentate sino ai sette giorni precedenti alle elezioni. È inoltre previsto per le prime due votazioni un *quorum* il cui mancato raggiungimento obbliga il presidente del seggio a rinviare l'elezione al giorno feriale successivo. Sono altresì prescritti gli orari di apertura del seggio mentre le operazioni di scrutinio sono avviate il giorno successivo alle ore 9:00. A valle di tale procedimento il presidente proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia.

A) Il tema del limite dei mandati

È stato già anticipato come la novella del 2005 abbia introdotto, per i membri del Consiglio dell'Ordine, il limite dei due mandati consecutivi. Ciò che non è emerso è che l'Art. 2 comma 4 septies del D.L. 225/2010 ha previsto una deroga riferita ai componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Questi ultimi possono espletare sino a tre mandati consecutivi.

La *ratio* sottesa al limite dei due mandati è stata recentemente illustrata *ex professo* dalla Corte Costituzionale la quale, in materia di elezioni professionali forensi, con la sentenza Nr. 173/2019 si è espressa nei termini che seguono: *“il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all'interno dell'organo, immettendo forze fresche nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l'ampliamento e la maggiore fluidità dell'elettorato passivo), e – per altro verso – blocca l'emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza”*. A parere della Corte, dunque, il necessario ricambio delle cariche elettive non assume valore solo nell'ambito delle funzioni giurisdizionali svolte a livello nazionale (come già aveva avuto modo di evidenziare nel 1984); diversamente il limite in discorso rappresenta un correttivo al meccanismo rappresentativo necessario anche per le altre competenze attribuite

all'Ordine. Malgrado l'importanza del principio e l'encomiabile finalità cui esso sottende è possibile registrare nella giurisprudenza di merito la riproposizione costante di alcune questioni volte a contrastare ovvero ridimensionare l'efficacia dalla regola dei due mandati. A tal proposito una recente Decisione del CNI Nr. 12/2019 depositata il 11.11.2019, (trattasi di pronuncia di inammissibilità del reclamo proposto) ha chiarito come: *la materia, lungi dall'aver in sé profili di incertezza, si è voluta descrivere come tale solo da quanti hanno messo in atto un pervicace tentativo di opporvisi, non accettando la necessità del “ricambio” imposto dalle norme dello Stato.*

In particolare tra le questioni più ricorrenti sollevate dai reclamanti è possibile annoverare un presunto difetto di giurisdizione, ciò in quanto il contenzioso inerente al diritto all'elettorato passivo dovrebbe spettare, in via esclusiva, alla giurisdizione del giudice ordinario. Il CNI, in diverse pronunce, ha ribadito il riconoscimento della propria competenza giurisdizionale in ordine all'intera materia elettiva. Nella Decisione Nr. 10/2017 depositata il 1.12.2017 il CNI offre un'articolata motivazione sul punto e, facendo propri gli insegnamenti della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, (SS.UU. 9296/13), precisa come: *la materia elettorale relativa alle professioni non è*

Terza parte

stata ripartita tra più giudici, giacché il legislatore ha voluto salvaguardare l'autonomia dei Consigli Nazionali degli Ordini Professionali, rispondendo a criteri di razionalità la concentrazione presso uno stesso giudice dell'intera gamma delle controversie elettorali.

In altre sentenze il CNI è stato chiamato a valutare, per quanto di propria competenza, la compatibilità costituzionale del limite del doppio mandato derivante dall'impossibilità di sancire i limiti all'elettorato passivo a mezzo di fonte secondaria in violazione degli articoli 51 e 70 della Costituzione. Il CNI ha sempre negato ogni rilevanza per questo tipo di censure. Paradigmatica, anche in questo caso, è la Decisione Nr. 10/2017

depositata il 1.12.2017 con la quale il Consiglio Nazionale si è espresso nei seguenti termini: *la questione è priva di pregio giacché questo Consiglio si trova di fronte all'applicazione del limite dei tre mandati consecutivi dettato da una fonte primaria (L. 10/2011). Su questi presupposti l'adozione del limite di tre mandati consecutivi mediante la legge di conversione del D.L. Nr. 225/2010 non viola la riserva di legge prevista dall'Art. 51 Cost. poiché quest'ultima può essere attuata anche mediante atti aventi forza di legge come accade in riferimento a tutte le riserve contenute in altre norme costituzionali (ex multis Corte Cost. Nr. 134/2003).*

B) Le altre questioni

Secondo un principio generale del nostro ordinamento per proporre una domanda giudiziale è necessario avervi un interesse; in questo modo è possibile evitare un giudizio nel merito della controversia quando l'accoglimento della domanda non importerebbe alcun mutamento. Tale circostanza rappresenta un presupposto necessario anche per l'azione elettorale in discorso. In linea generale è possibile distinguere tra una carenza di interesse originaria ovvero sopravvenuta.

Per il primo profilo, ossia l'inammissibilità del reclamo per carenza originaria di interesse, vengono in rilievo diverse decisioni con le quali il CNI ha rigettato i reclami proposti in quanto, anche un eventuale accoglimento di quest'ultimi, non sarebbe stato in grado di modificare l'esito del risultato elettorale in senso favorevole al reclamante. In particolare con la Decisione Nr. 5/2016 del CNI depositata il 23.05.2016 è stata chiarita l'esatta portata del requisito dell'interesse il quale non può coincidere con *il mero ripristino della asserita legalità violata (...)* in guisa tale da assumere la *natura di azione "popolare" con meri intenti defatigatori*. Diversamente: *esso va inteso non come idoneità astratta dell'azione a realizzare il risultato perseguito ma, più specificamente, come interesse proprio del ricorrente*. Su questi presupposti il CNI provvedeva al rigetto del reclamo in

considerazione del fatto che nel caso sottoposto: *nessuno dei reclamanti, anche nell'eventualità di un accoglimento del reclamo, potrebbe trovare vantaggio da una decisione*.

Un dovere di completezza impone di analizzare anche i casi in cui l'interesse ad agire venga meno durante il giudizio. Da un raffronto con la giurisprudenza emerge come la rinuncia al reclamo rappresenti una delle ipotesi più ricorrenti. In tali casi il reclamante manifesta, ritualmente, il suo disinteresse al proseguimento dell'azione; *ex plurimis* Decisione Nr. 29/2010 depositata il 7.12.2010 e la Decisione Nr. 27/10 depositata il 7.12.2010 del CNI. In entrambe le pronunce è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

LA REGOLA DELL'INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.

È stato già rilevato come il procedimento promosso con reclamo al Consiglio Nazionale contro i risultati elettorali presenta natura giurisdizionale (Sent. Cass. SS.UU. 3381/98). Su questi presupposti, anche nel giudizio elettorale, si applicano le norme poste a tutela dell'integrità del contraddittorio tra i reclamanti e coloro che hanno un interesse diretto al rigetto del reclamo e cioè agli ingegneri eletti quali contro-interessati. Quest'ul-

Terza parte

timi sono considerati veri e propri litisconsorti necessari come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, (Cass. Sent. Nr. 2602/03). Ed invero in molte sentenze del CNI è stata dichiarata l'improcedibilità ed inammissibilità del ricorso per lesione irreparabile del contraddittorio.

Secondo giurisprudenza costante di merito e di legittimità il reclamo per essere ammissibile deve essere depositato tempestivamente presso il Consiglio Nazionale e notificato a tutti i controinteressati. In assenza di tale adempimento è onere del CNI disporre l'integrazione del contraddittorio per i Consiglieri risultati eletti i quali, in quanto titolari del diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale, devono essere chiamati a partecipare al giudizio. In questi casi il Consiglio giudicante non procede direttamente ma ordina al reclamante di notificare il reclamo a tutti i controinteressati entro un termine stabilito. Ove il reclamante si dimostri inottemperante a questo tipo di prescrizione, il reclamo viene respinto in quanto improcedibile ed inammissibile per lesione irreparabile del contraddittorio. Ed invero, se si osserva la giurisprudenza del CNI, tali tipi di pronunce non sono infrequenti: Decisione Nr. 7/11 depositata il 9.11.2011, Decisione Nr. 4/2011 depositata il 28.07.2011, Decisione Nr. 5/2011 depositata il 9.11.2011, Decisione Nr. 3/2015 depositata il 06.08.2015.

L'Art. 3 D.P.R. 169/2005 è stato già rilevato come l'intervento legislativo del 2005 D.P.R. 169/2005

(Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli Organi degli Ordini professionali) ha disciplinato alcuni aspetti inerenti alle procedure elettive espletate nell'ambito dell'Ordine professionale degli Ingegneri. In particolare l'Art. 3 prevede due termini dilatori di natura perentoria secondo i quali l'elezione del Consiglio è indetta dal Consiglio in carica almeno 50 giorni prima della sua scadenza; la prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima.

Per quanto interessa il primo termine la giurisprudenza del CNI, con la Decisione Nr. 1/2018 depositata il 18.04.2018 ha avuto modo di precisare come la *ratio* della norma *corrisponde alla necessità di evitare che il Consiglio uscente possa operare in regime di prorogatio, prolungando indebitamente il mandato attraverso l'omessa indicazione delle elezioni*. D'altronde, continua la sentenza: *la disposizione normativa in oggetto, non contenendo sic et simpliciter alcuna specifica sanzione di nullità per la sua violazione, va applicata secondo criteri di ragionevolezza ed interpretata anche e soprattutto in corrispondenza della singola concreta fattispecie*. Sulla base di tali argomentazioni il CNI ha rigettato il reclamo avente ad oggetto l'asserita violazione del primo termine dell'Art. 3 cit. Nel caso di specie la seduta con la quale si sarebbe dovuto procedere all'indizione delle elezioni non aveva raggiunto il numero legale; tale circostanza ave-

va costretto il Consiglio al rinvio violando, solo per questo motivo, il termine stabilito dall'Art. 3.

Anche il secondo termine contemplato dall'Art. 3 cit. si è posto al centro di alcune questioni interpretative. Questo specifico tema è stato affrontato dal CNI con la Decisione Nr. 13/2018 depositata il 26.04.2018. La censura oggetto del reclamo evidenziava come tra la data dell'indizione e quella della prima votazione fosse trascorso un termine pari a 15 gg comprensivo tuttavia anche dei giorni festivi. Il CNI ha perentoriamente escluso il rilievo di tale doglianza chiarendo come *negli altri commi del citato Art. 3, laddove si vuole intendere che tutti i giorni debbano essere feriali lo si specifica utilizzando in modo chiaro il plurale "giorni feriali"*.

Continuando la disamina delle questioni che hanno interessato l'interpretazione dell'Art. 3 in tutti i suoi commi, sembra doveroso porre l'attenzione nei confronti della Decisione Nr. 13/2013 del CNI depositata il 22.04.2013. Nell'ambito di tale decisione il CNI ha rigettato le diverse censure prospettate dai reclamanti i quali lamentavano una serie di violazioni delle prescrizioni imposte dall'Art. 3.

Era stata denunciata, ad esempio, la violazione del comma 10 il quale impone espressamente la verifica dell'identità personale di ciascun elettore mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento. Anche in questo caso il CNI, discostandosi da una interpretazione formalistica della norma, ha valorizzato le circostanze del caso

concreto osservando come, nell'ambito di un piccolo Ordine Territoriale, *è del tutto evidente che i cinque componenti del seggio elettorale (ne) conoscessero buona parte (degli elettori) così evitandosi le lungaggini della trascrizione dei dati del documento identificativo*.

Nella stessa sentenza il Collegio giudicante ha dovuto confrontarsi con un'altra censura volta ad evidenziare come le operazioni di scrutinio non si sarebbero espletate nel giorno successivo rispetto alla chiusura delle elezioni come è richiesto dal co.16 Art. 3 cit. Il CNI ha affrontato laconicamente la questione ricordando come, anche al giudizio elettorale, risulta applicabile la norma di cui all'Art. 155 c.p.c. *"Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo"*. Nel caso di specie lo scrutinio era stato svolto il Lunedì (31.08.2009) in luogo del Sabato (29.08.2009).

LA SPECIFICITÀ DEI MOTIVI E LA (NON) RILEVANZA DELLE MERE IRREGOLARITÀ

La giurisprudenza del CNI ha da sempre valorizzato la specificità dei motivi quale requisito di ammissibilità del reclamo. Ed invero in diverse pronunce è stata evidenziata la stretta somiglianza del reclamo ex Art. 6 D. LGS. LGT Nr. 382/44 con il ricorso giurisdizionale amministrativo (Art. 40 co.1 lett. C, Cod. Proc. Amm.) il quale deve contenere *l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l'indicazione*

Terza parte

dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al Giudice. Sul punto, in occasione della Decisione Nr. 6/2015 depositata il 6.08.2015, il CNI non ignorando le peculiarità del ricorso elettorale tra cui, ad esempio, l'indisponibilità dei documenti (Schede votate, tabelle di scrutinio, etc...) ha ricordato come tali circostanze attenuano certamente l'obbligo di specificazione dei motivi ma non sono in grado di annullarlo completamente. Per questi motivi il CNI, nel pertinente procedimento, ha dichiarato inammissibile il reclamo nell'ambito del quale si evidenziava come il *"risultato ottenuto appare alquanto anomalo"*. In modo coerente con l'orientamento indicato, rilevata l'assoluta aspecificità dei motivi, è stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo in quanto incapace di definire il *thema decidendum*.

Un tema strettamente legato alla specificità dei motivi riguarda la rilevanza delle mere irregolarità. Ed invero in più occasioni la giurisprudenza del CNI ha precisato come non è sufficiente che nel corso delle elezioni si siano verificate "anomalie", è invece necessario che le stesse debbano aver turbato l'esito elettorale. In altri termini il reclamante non può limitarsi a denunciare mere irregolarità nelle attività elettorali ma dovrà argomentare, nell'atto introduttivo, in che modo tali circostanze abbiano determinato l'ingiusta nomina di un candidato. La Decisione Nr. 11/2018 depositata il 06.06.2018 è sicuramente rappresentativa di tale orientamento. Nel caso di specie i

reclamanti evidenziavano come ad uno degli elettori non era stato recapitato l'avviso di convocazione alle elezioni prescritto dal comma 5 Art. 3 D.P.R. 169/2005. Il CNI ha ritenuto il reclamo inammissibile ritenendo che *le motivazioni del reclamo, con riguardo alla materia elettorale, devono essere specificatamente e congruamente dedotte e non possono fare riferimento a circostanze generiche e comunque inconferenti ed irrilevanti rispetto all'esito delle elezioni. Inoltre i reclami non possono limitarsi a mere lagnanze, ma devono denunciare, in maniera specifica e concreta, fatti e accadimenti idonei a influire negativamente sulla correttezza della procedura elettorale e sui risultati.* In una ulteriore pronuncia del CNI, Decisione Nr. 4/2015 depositata il 6.08.2015, è stata riconosciuta altresì l'inammissibilità del reclamo proposto prima dell'effettiva proclamazione dei candidati. Aldilà dell'irritualità del deposito del reclamo, circostanza che rende da sola irricevibile l'impugnazione, il CNI ha osservato come, nel ricorso presentato, manchi l'individuazione della domanda giudiziale nonché l'interesse specifico del reclamante diverso dalla "ritenuta" conformità legale. Nel caso di specie, è stato osservato, *l'esposto ha il tenore di una richiesta di parere su argomento che questo Consiglio Nazionale ha fatto già oggetto di proprie circolari.*

Alla luce di quanto esposto: se è vero che non ogni violazione della procedura elettorale disciplinata dal D.P.R. 169/2005 comporta la nullità

dell'elezione, è di tutta evidenza che le stesse considerazioni siano valide anche per le violazioni dei c.d. “*vademecum elettorali*” o “*promemoria*”. Tali Circolari del CNI sono tese a fornire chiarimenti ed indicazioni circa una corretta lettura del Regolamento elettorale relativamente alle questioni esegetiche più ricorrenti, ciò al fine di garantire uniformità di interpretazione ed evitare l'inutile espletamento di contenziosi elettorali. Con la Decisione Nr. 12/2017 depositata il 1.1.2017 il CNI ha confermato tale indirizzo non riconoscendo rilevanza a talune violazioni rispetto alla Circolare del CNI Nr. 462 del 05.09.2005 in occasione della elezione di un Consiglio dell'Ordine Territoriale. I reclamanti denunciavano come tra i componenti del collegio elettorale fossero presenti membri del Consiglio dell'Ordine ad onta di quanto previsto al punto 2 della Circolare citata. Il CNI ha spiegato come *i vizi derivanti da una violazione di tali discipline non possono che essere rubricati alla stregua di mere irregolarità, non assurgendo ad ipotesi di violazione di legge.*

L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA ELETTORALE

In diverse pronunce il CNI, in assenza di una specifica disciplina, al fine di verificare la fondatezza dei reclami proposti, ha fatto riferimento a principi generali validi nel nostro ordinamento per tutte le procedure elettive. In questo senso può essere citata la Decisione Nr. 6/2014 del CNI

depositata il 9.12. 2014. La controversia aveva ad oggetto il reclamo proposto da un candidato che aveva visto negare la validità di alcuni voti che, se conteggiati, avrebbero determinato la sua elezione. In particolare, essendovi un caso di parziale omonimia dei candidati, sarebbero state ritenute non valide quelle preferenze esplicitate solo con indicazione del cognome del candidato.

Nell'ambito della pronuncia citata il CNI ha osservato come *le S.U. della Suprema Corte (Sent. Nr. 1466/96) hanno statuito che, in tema di elezioni dei consigli locali degli ordini professionali, non vi è alcuna disposizione normativa che prescriva, in caso di omonimia di due iscritti candidati, come vada eliminata l'incertezza nell'attribuzione delle preferenze riportate, con la conseguenza che la chiarezza necessaria a distinguere il votato dal suo omonimo può essere desunta anche in assenza del nome di battesimo dei candidati da ogni altra circostanza del caso concreto idonea a far identificare, senza alcun dubbio, quale sia stata la persona che l'elettore ha inteso votare. Allineandosi all'autorevole precedente indicato, l'appartenenza ad uno specifico raggruppamento ha rappresentato un inequivoco elemento di identificazione del candidato tale da giustificare l'accoglimento del reclamo.*

In altri giudizi il CNI è stato chiamato a valutare la corretta gestione delle procedure elettorali ovvero delle legittimità di alcune strategie di propaganda elettorale alla luce del principio di *par condicio* tra i candidati. In particolare con la

Terza parte

Decisione Nr. 12/2018 depositata il 26.04.2018 il CNI ha riconosciuto la legittimità della condotta di alcuni candidati che, in vista delle imminenti elezioni dei Consigli dell'Ordine, avevano recapitato comunicazioni di carattere propagandistico a mezzo di posta elettronica a ciascun elettore. Sulla questione il CNI ha osservato come tale attività di promozione elettorale sia assolutamente legittima ed anzi, nel caso specifico, contemplata espressamente nella delibera di in-

dizione delle elezioni. In secondo luogo, sebbene nell'atto di reclamo venisse ventilata l'ipotesi di una illecita estrazione dei dati personali contenuti nella banca dati dell'Ordine (attività che sarebbe stata prodromica all'ottenimento degli indirizzi di posta elettronica), tale circostanza non rientra nella valutazione di specifica competenza del CNI in sede di giudizio elettorale e comunque, nel caso di specie, il reclamo non era confortato da alcun elemento di prova.

C) L'immediata esecutività delle decisioni del CNI in materia elettorale

Ai sensi dell'Art. 17 R.D. 2537/25 avverso le decisioni rese dal CNI è possibile promuovere ricorso per Cassazione. La norma citata prevede che: *contro la deliberazione della Commissione Centrale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione del Regno, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.* In senso più ampio non è superfluo ricordare come la facoltà di proporre ricorso in Cassazione è altresì riconosciuta dall'Art. 111 co.6 della Costituzione il quale dispone: *contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge.*

All'interno di questo quadro assume rilievo la questione inerente all'immediata esecutività della sentenza emessa dal CNI e successivamente impugnata dalla parte soccombente a mezzo di ricorso per Cassazione.

Secondo un principio generale del nostro ordinamento vige la regola della esecutività delle decisioni solo a seguito della definitività delle stesse e cioè una volta che queste sono passate in giudicato. Non può sottacersi tuttavia che una acritica applicazione di tale principio nella materia *de quo* potrebbe determinare una irri-

mediabile "tardività" della sentenza resa a valle del ricorso per cassazione. Tale circostanza potrebbe verificarsi ogni qualvolta la decisione di ultima istanza riconosca l'illegittimità della nomina molti anni dopo rispetto all'illegittimo insediamento ovvero una volta concluso il mandato. A riprova della fondatezza di tale questione è possibile citare la Sentenza Nr. 22090/2019 emessa dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione. La Suprema Corte era stata chiamata ad esprimersi, ai sensi dell'Art. 17 R.D. 2537/25, in ordine alla Decisione Nr. 9/2017 resa dal CNI con la quale veniva dichiarata l'ineleggibilità del candidato eletto con contestuale proclamazione di altro ingegnere avente diritto sulla base dei risultati elettorali.

Il ricorrente, nei diversi motivi presentati, lamentava l'immediata esecutività della sentenza in considerazione del fatto che il CNI, al punto tre della decisione, ordinava l'esecuzione del disposto domestico entro il termine breve di 20 gg. L'argomentazione principale a sostegno del motivo del ricorso era l'impossibilità di estendere l'applicabilità dell'Art. 282 c.p.c (norma che statuisce la provvisoria esecutività tra le parti delle sentenze di primo grado) al giudizio elettorale espletato innanzi al Consiglio Nazionale ex Art. 6 D. LGS. LGT Nr. 382/44. Tale norma in-

Terza parte

fatti sarebbe riferibile soltanto a quelle sentenze suscettibili del procedimento disciplinato al terzo libro (processo di esecuzione). Da un'altra prospettiva, secondo il ricorrente, la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'Art. 282 cpc trova una legittima attuazione solo nelle sentenze di condanna.

Chiamata ad esprimersi sulla questione la Corte di Cassazione rigetta tutti i motivi di ricorso confermando la sentenza impugnata. In particolare per ciò che attiene all'immediata esecutività: la Suprema Corte ricorda come il Consiglio Nazionale, nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, agisce come giudice di unico grado. Su questi presupposti la norma di riferimento non sarebbe l'articolo 282 cpc, come prospettato dal ricorrente, ma l'Art. 373 c.p.c. Tale disposizione, rubricata sospensione dell'esecuzione, precisa come *il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza*. (SS.UU. Nr. 4112/07 e Cass. SS.UU. Nr. 14503/2013). In aggiunta la Corte rileva come nella normativa di settore manchi una disposizione derogativa di tale principio ma osservando, ad esempio, l'ordinamento professionale forense può considerarsi rilevante l'Art. 36 co.6 L. 247/2012 il quale consente al CNF la facoltà di sospendere l'esecuzione della sentenza dopo la proposizione del relativo ricorso per Cassazione.

Il tema della immediata esecutività delle decisioni del CNI è stato affrontato, invero, anche dal-

la giurisprudenza amministrativa, in particolare dalla sentenza Nr. 915/2018 Reg. Prov. Coll. emessa dalla sezione distaccata di Catania del TAR Sicilia. Anche nell'ambito di questo procedimento si contestava l'immediata esecutività della decisione del CNI il quale aveva annullato la nomina di diversi Consiglieri dell'Ordine territoriale avendo gli stessi già espletato due mandati consecutivi. Successivamente gli Ingegneri esclusi dalla carica presentavano ricorso al TAR competente impugnando il provvedimento del CNI a mezzo del quale si invitava il Consiglio Territoriale a dare esecuzione alla propria decisione nonché gli atti esecutivi adottati dal Consiglio dell'Ordine estrinsecatisi nella convocazione dell'organo nella composizione indicata dal CNI. I ricorrenti avevano altresì chiesto in via cautelare la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati.

Il ricorso, così come proposto, veniva dichiarato inammissibile dal TAR per difetto di giurisdizione. A nulla rileva, secondo la Corte, che la posizione soggettiva vantata dai ricorrenti sia stata "colpita" da provvedimenti amministrativi adottati da enti pubblici (Il CNI da una parte e l'Ordine territoriale dall'altra) osservando che: *Anche in presenza di provvedimenti amministrativi, infatti, non viene meno la giurisdizione speciale del plesso CNI/Corte di Cassazione, allorquando vengano toccati diritti soggettivi emergenti nella procedura di rinnovo degli organi rappresentativi della cate-*

Terza parte

goria professionale. In senso più ampio la Corte ha precisato come non può nemmeno riconoscersi potere di intervento “del giudice dei diritti” (ossia del giudice ordinario) dato che... la materia delle elezioni dei rappresentanti delle categorie

professionali in seno ai Consigli è interamente devoluta alla giurisdizione del CN I (in primo grado) e della Corte di Cassazione (in sede di impugnazione).

Quarta parte

La ricorribilità delle sentenze del CNI

I.

La mancanza di legittimazione del CNI presso la Suprema Corte

Il ricorso per Cassazione è uno strumento di impugnazione ordinario che consente di riesaminare la sentenza solo per i motivi di diritto espressamente indicati dal Legislatore i quali possono concretizzarsi in errori *in procedendo* o *in iudicando* verificati nei gradi precedenti del procedimento giurisdizionale. Ai sensi dell'Art. 111 Cost tutte le sentenze sono ricorribili per Cassazione ivi comprese le sentenze del CNI. Ed invero, a livello legislativo, tale facoltà è ulteriormente confermata dall'Art. 17 R.D. 2537/25.

Secondo un principio generale del nostro or-

dinamento è necessario garantire l'integrità del contraddittorio in ciascuna fase giurisdizionale e dunque anche nel giudizio celebrato innanzi alla Suprema Corte, e ciò al fine di consentire a tutte le parti processuali la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa sancito all'Art. 24 della Costituzione. In questo senso si spiega la norma prevista all'articolo 369 c.p.c. la quale prevede un onere di notificazione del ricorso *alle parti contro le quali è stato proposto*, avendo le stesse un concreto interesse ad agire o resistere in giudizio.

Sul tema, che viene in rilievo più volte, la Cor-

Quarta parte

te di Cassazione ha ribadito come il Consiglio Nazionale degli Ingegneri non gode di alcuna legittimazione a resistere nei giudizi di impugnazione aventi ad oggetto le sentenze pronunciate nell'esercizio delle proprie competenze giurisdizionali. Ed invero tale orientamento risulta coerente con *la natura di organo giurisdizionale speciale (terzo ed imparziale) deputato proprio a pronunciare sui reclami in tema di procedimenti elettorali e dei relativi risultati dei singoli Consigli degli Ordini, la cui decisione è, per l'appunto, suscettibile di ricorso per Cassazione* (Sent. Cort. Cass. Sez. II Nr. 22090/2019). Nonostante la sentenza della Corte di Cassazione citata abbia ad oggetto

i giudizi in materia elettorale è pacifico come tale affermazione di diritto sia valida anche nella materia disciplinare; in entrambe le ipotesi il ricorso presentato contro il Consiglio Nazionale deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero il ricorso dovrà essere proposto nei confronti dell'articolazione territoriale del Consiglio dell'Ordine che ha emanato il provvedimento oggetto della prima impugnazione innanzi al CNI. L'Ordine territoriale avrà un concreto interesse a resistere in giudizio dimostrando la correttezza procedimentale e sostanziale delle proprie attività nonché dimostrare la legittimità del provvedimento emanato.

II.

La “questione aperta” della composizione del CNI nel giudizio di rinvio

La Corte di Cassazione, se reputa ammissibile il ricorso o non lo rigetta, pronuncia l'annullamento della sentenza che può essere con o senza rinvio al giudice di merito. In particolare si ha annullamento con rinvio nei casi in cui la Corte non può assumere la decisione, profilandosi come necessario un ulteriore accertamento sui fatti oggetto della controversia. In questi casi il ricorso per Cassazione si configura come un mezzo di impugnazione a doppia fase: la prima di natura risolutoria volta all'annullamento della decisione e la seconda di carattere rescissorio di competenza del giudice di merito. In questi casi l'Art. 383 c.p.c. prescrive come *La Corte rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata*. Il principio di alterità del giudice del rinvio, declinato dall'Art. 383 c.p.c. è impron-

tato ad esigenze di imparzialità e funzionalità del giudizio. In particolare il Legislatore ha ritenuto che la riassunzione innanzi allo stesso giudice che abbia già manifestato un proprio orientamento in ordine alla controversia in atti potrebbe compromettere la libera formazione del convincimento dell'organo giudicante. La giurisprudenza, in virtù degli interessi in gioco, ha sempre interpretato tale norma in senso rigoroso ritenendo viziata da nullità attinente alla composizione del giudice i casi in cui anche uno solo dei membri del Collegio avesse partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato.

Evidenziata la rilevanza costituzionale della regola in esame, non stupisce come essa meriti applicazione anche nei procedimenti giurisdizionali di competenza del CNI. Non può sottacersi tuttavia

Quarta parte

come, nel caso *de quo*, l'attuazione del principio di alterità del giudice della fase di riassunzione si connota di alcuni aspetti problematici difficilmente superabili in via ermeneutica.

In particolare è necessario rilevare come l'Art. 16 del D.lgs. lgt Nr. 382/1944 stabilisce che “*Per la validità delle sedute del Consiglio o del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti...*”. È di tutta evidenza che se le decisioni del CNI, per la loro validità, richiedono la maggioranza dei componenti dell'intero Consiglio, risulta impossibile procedere ad una diversa composizione del giudice in sede di giudizio di riassunzione se con diversa composizione si intende la diversità di ciascun membro del Collegio giudicante. Inoltre il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è l'unico giudice di merito nelle materie di propria competenza. D'altro canto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si compone di 15 consiglieri componenti non prevedendosi l'elezione di eventuali membri sostitutivi. Rilevato che l'attuale quadro normativo impedisce la composizione diversa del giudice nei giudizi di riassunzione, risulta auspicabile un intervento normativo ovvero, come *extrema ratio*, una presa di posizione da parte della Corte Costituzionale in considerazione degli articoli 3, 24 e 111 della Carta Costituzionale.

Ed invero la Corte di Cassazione, su una que-

stione assimilabile, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale. In particolare, con l'ordinanza di remissione del 3 settembre 2013, la Suprema Corte evidenziava come la normativa vigente non consentiva alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, l'elezione di un numero di membri effettivi e supplenti che, nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, permettesse di celebrare l'eventuale giudizio di riassunzione innanzi ad un collegio diverso in tutti i suoi componenti.

La Corte Costituzionale, ritenendo fondata la questione, pronunciava la Sentenza Nr. 193/14 con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'Art. 17, primo e secondo comma, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse): nella parte in cui non prevedeva la nomina di membri supplenti della Commissione Centrale in modo tale da consentire la diversa composizione dell'organo giudicante nei giudizi di riassunzione.

Sul punto, il CNI ha esposto la questione al Ministero della Giustizia, senza apprezzabile riscontro circa le soluzioni normative da adottarsi per superare la problematica rappresentata.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

**SENTENZE
2010 • 2021**

Documento allegato al volume
Attività giurisdizionale
2010 • 2021



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

**SENTENZE
2010 • 2021**

Documento allegato al volume
Attività giurisdizionale
2010 • 2021

N. 2/10 Reg. Dee.

N. 1/2008 Reg. Rie.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Dott.Ing. Paolo Stefanelli

Dott.Ing. Pietro Ernesto De Felice

Dott.Ing. Giovanni Rolando

Dott.Ing. Roberto Brandi

Dott.Ing. Carlo De Vuono

Dott.Ing. Alessandro Biddau

Dott.Ing. Giovanni Bosi

Dott.Ing. Ugo Gaia

Dott.Ing. Romeo La Pietra

Dott.Ing. Giovanni Montresor

Dott.Ing. iun. Antonio Picardi

Dott.Ing. Sergio Polese

Dott.Ing. Giuseppe Zia

Presidente

Vice Presidente

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Attività giurisdizionale

Udita la relazione del relatore dott.ing... *Omissis...*

Sono presenti l'Ing...*Omissis...*, Segretario dell'Ordine di ...*Omissis...* e il ricorrente Ing...*Omissis...*

Ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 1 /2008 Reg. Rie. proposto dall'Ing. ... *Omissis...*, domiciliato in ... *Omissis...*, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia ... *Omissis...* avverso la decisione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di ... *Omissis...* prot. 0567 del 23.10.2007

FATTO

Deduce il ricorrente di aver svolto la funzione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art. 5 dlgs 494/96 per conto del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di ... *Omissis...* e per i lavori di restauro conservativo nella Basilica ... *Omissis...*

Più precisamente gli incarichi sono stati due, affidati con due diverse e distinte lettere di incarico, afferente ciascuna a diverso e distinto contratto di appalto, e cioè:

Il primo (in ordine di tempo) afferente il restauro conservativo della ... *Omissis...* ;

Il secondo afferente il restauro conservativo dell'abside e relativo altare della stessa cappella.

Il ricorrente, eseguiti gli incarichi, richiedeva al proprio Ordine la vidimazione delle specifiche e relative parcelle la commissione parcelle rispondeva con proprio fax in cui negava:

L'attribuzione della classe e categoria 1e) per il tipo di prestazione; L'incremento per l'adeguamento del Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo del fabbricato; L'incremento per coordinamento, organizzazione ed informazione; La maggiorazione per montaggio e smontaggio prefabbricati pesanti.

Il coordinatore rispondeva alla commissione con propria nota del 20 luglio 2007 riprendendo punto per punto le negazioni di quest'ultimo.

Successivamente, in data 17 settembre 2007, il Presidente dell'Ordine inviava al ricorrente una email con la quale lo informava che il Consiglio dell'Ordine, dopo aver esaminato le osservazioni trasmesse con la suddetta nota del 20 luglio 2007, aveva deliberato di accogliere le osservazioni del coordinatore in ordine alla giustezza della classe e categoria 1e), ma di respingere tutte le rimanenti.

Il 3 ottobre 2007, successivamente alla e mail del Presidente, la commissione parcelle prendeva, con due propri fax, una posizione diversa da quella dalla stessa precedentemente presa e da quella del



Presidente:

Negando le maggiorazioni: per caduta dall'alto e per esposizione a sostanze chimiche.

Rinnovando la negazione degli incrementi per adeguamento del piano di sicurezza e fascicolo del fabbricato e per il coordinamento, organizzazione ed informazione, non più "in quanto non dimostrati", ma in quanto "*attività già previste nella prestazione di coordinatore dei lavori in fase di esecuzione*".

Con lettera ufficiale del Presidente dell'Ordine del 23 ottobre 2007, prot. 0567-07, ricevuta dal ricorrente il 25 ottobre 2007, questi formulava un'ulteriore diversa presa di posizione rispetto le precedenti, stabilendo:

Per la non esposizione a sostanze chimiche;

Per il non montaggio e smontaggio di elementi di prefabbricati pesanti; Ed inoltre per la non applicazione della maggiorazione per adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e per l'attività di coordinamento, organizzazione ed informazione, invitando il ricorrente a ripresentare la parcella tenendo conto delle osservazioni espresse dal Consiglio.

Avverso tale decisione l'Ing. ... *Omissis*... ha proposto ricorso davanti a questo Consiglio Nazionale contestando punto per punto con proprie valutazioni tecniche quanto deciso dal Consiglio dell'Ordine, chiedendo che questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri riformi le conclusioni del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di ...*Omissis*..., accogliendo le proprie richieste come formulate nelle specifiche e relative parcelle 3/07 e 4/07, prodotte in atti, riferendosi il ricorso ad entrambi i casi in esame.

Con lettere raccomandate r.r. del 31.3.2008 prot. n. 1269 questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 9.5.2008 e di presentare ulteriori memorie in replica entro il 16.5.2008.

Il ricorrente ha tardivamente trasmesso propria memoria illustrativa pervenuta in data 19.5.2008 prot. n. 53.

Il ricorso risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ... *Omissis*... in data 22.11.2007 prot. 1606 e da questi (inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ... *Omissis*... in data 27.11.2007 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. n. 258/1948.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere raccomandate r.r. del 14.05.2009 Prot. 2547.



Attività giurisdizionale

MOTIVI

Questo Collegio, esaminato l'oggetto del ricorso e le richieste conclusionali avanzate, vista la precedente, costante e conforme giurisprudenza in materia, rileva in via pregiudiziale ed assorbente, che il Regolamento della professione di ingegnere, approvato con R.D. 23.10.1925, n. 2537, e successive abrogazioni, modificazioni e integrazioni, prevede il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri soltanto nei seguenti casi:

- a) In materia di iscrizione all'albo (art. 10 mod.);
- b) In materia di cancellazione dall'albo e riammissione (art. 21 mod.);
- c) In materia di revisione dell'albo (art. 22 mod.)
- d) In materia disciplinare (artt. 47,48, 49 mod.)

Oltre ai casi suddetti, fra i quali non rientra quello relativo alla fattispecie, non è ammesso ricorso a questo Consiglio Nazionale, dovendo considerarsi le ipotesi surriportate come tassative poiché il Consiglio Nazionale stesso è un Organo speciale di giurisdizione e può quindi pronunciarsi sui casi demandatigli dalla legge.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara improponibile ed inammissibile il ricorso proposto dall'Ing. ... *Omissis*... per la riforma della decisione in materia tariffaria del Consiglio dell'Ordine della Provincia di ... *Omissis*... comunicata con lettera del Presidente del 23.10.2007 prot. 0567.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2009.



N. 3/2010 Reg. Dee.

N. 14/2008 Reg. Rie.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Dott.Ing. Paolo Stefanelli	Presidente
Dott.Ing. Pietro Ernesto De Felice	Vice Presidente
Dott.Ing. Giovanni Rolando	Vice Presidente
Dott.Ing. Roberto Brandi	Consigliere Segretario
Dott.Ing. Carlo De Vuono	Consigliere Tesoriere
Dott.Ing. Ugo Gaia	Consigliere
Dott.Ing. Romeo La Pietra	Consigliere
Dott.Ing. Giovanni Montresor	Consigliere
Dott.Ing. iun. Antonio Picardi	Consigliere
Dott.Ing. Sergio Polese	Consigliere
Dott.Ing. Silvio Stricchi	Consigliere
Dott.Ing. Giuseppe Zia	Consigliere

Udita la relazione del relatore dott.ing. Roberto Brandi

E' presente l'Ing. ...*Omissis*..., Presidente dell'Ordine di...*Omissis*... . Assente il ricorrente Ing...*Omissis*... Ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

sul ricorso n. 14/2008 proposto dall'Ing. ...Omissis..., nata a ...Omissis..., residente ... Omissis... iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Omissis, in qualità di iscritta e di Consigliere del suddetto Ordine, contro l'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2007 e del bilancio preventivo dell'anno 2008 dell'Ordine degli Ingegneri di ...Omissis...

FATTO

La ricorrente contesta l'approvazione del conto consuntivo 2007 e del bilancio preventivo 2008 dell'Ordine degli Ingegneri di ...Omissis... sulla base delle motivazioni generali già esposte nella lettera datata 8.5.2008, inviata al Presidente dell'Ordine e prodotta in atti, nonché in forza delle motivazioni indicate nelle singole dichiarazioni di voto, prodotte in atti, presentate nel corso dell'Assemblea Ordinaria dell'8.5.2008 e che vengono evidenziate nel corpo del ricorso in 9 specifici ed articolati punti.

Con lettere raccomandate r.r. del 21.1.2009 prot. 283, questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 20.2.2009 e di presentare ulteriori memorie in replica entro il 27.2.2009.

L'Ordine degli Ingegneri di ...Omissis... ha depositato tempestivamente, in data 19.2.2009, proprie memorie e relativi documenti, mentre la ricorrente depositava tardivamente in data 24.2.2009 integrazioni al ricorso. L'Ordine degli Ingegneri presentava in termini in data 26.2.2009 memoria di replica alle suddette integrazioni.

Il ricorso risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... in data 10.6.2008 prot. 818 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...Omissis... in data 19.6.2008 prot. 845 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. n. 258/1948.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere raccomandate del 14/05/2009 prot. 2546.

MOTIVI

Questo Collegio esaminati gli atti di causa, i motivi del ricorso e la richiesta al Consiglio Nazionale, vista la precedente e conforme giurisprudenza in materia, rileva in via pregiudiziale e assorbente che il Regolamento della professione di Ingegnere, approvato con R.D. 23.10.1925, n. 2537, e successive



abrogazioni, modificazioni e integrazioni, prevede il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri soltanto nei seguenti casi:

- a) In materia di iscrizione all'albo (art. 10 mod.);
- b) In materia di cancellazione dall'albo e riammissione (art. 21 mod);
- c) In materia di revisione dell'albo (artt. 22 mod);
- d) In materia disciplinare (artt. 47,48,49 mod.).

Oltre ai casi suddetti, fra i quali non rientra quello relativo alla fattispecie, non è ammesso ricorso a questo Consiglio Nazionale, dovendo considerarsi le ipotesi surriportate come tassative, poiché il Consiglio Nazionale stesso è un organo speciale di giurisdizione e può quindi conoscere esclusivamente dei casi demandatigli dalla legge.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara improponibile ed inammissibile il ricorso così come proposto dall'Ing. ...*Omissis*... contro l'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2008 e del bilancio preventivo dell'anno 2008 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2009



Attività giurisdizionale



N. 6/10Reg. Dee.

N. 02/2008 Reg. Rie.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Dott.Ing. Paolo Stefanelli

Dott.Ing. Pietro Ernesto De Felice

Dott.Ing. Giovanni Rolando

Dott.Ing. Roberto Brandi

Dott.Ing. Carlo De Vuono

Dott.Ing. Alessandro Biddau

Dott.Ing. Giovanni Dosi

Dott.Ing. Ugo Gaia

Dott.Ing. Romeo La Pietra

Dott.Ing. Giovanni Montresor

Dott.Ing. Sergio Polese

Dott.Ing. Giuseppe Zia

Presidente

Vice Presidente

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore dott.ing. Giovanni Montresor

Sono presenti, in data 5 giugno 2009, l'Ing... Omissis..., Segretario dell'Ordine di...Omissis..., il ricorrente Ing...Omissis...ed il suo legale Avv...Omissis... Ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dall'Ing. ...Omissis..., domiciliato in ...Omissis..., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di ...Omissis..., avverso la deliberazione del Consiglio dell'Ordine della Provincia di ...Omissis... del 14.12.2007, notificata il 18.12.2007 con la quale gli è stata comminata, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 2537/1925, per la particolare e reiterata gravità dei fatti accertati, la pena della sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di giorni 7 (sette), statuendo, altresì, che la decorrenza degli effetti della sanzione sia differita alla scadenza del termine utile di giorni 90 (novanta) dalla notifica della decisione per la presentazione del ricorso e con l'ulteriore puntualizzazione che l'eventuale proposizione del suddetto ricorso comporterà la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione fino alla definitiva decisione del C.N.I...

FATTO

Con nota del 15.04.2005 a firma del Sig. ...Omissis... della ...Omissis..., concernente la richiesta di liberatoria nei confronti dell'Ing. ...Omissis..., che aveva prestato sino a quel momento la propria opera professionale in qualità di direttore dei lavori e responsabile della sicurezza ex D.Lgs 494/96 di alcuni interventi per l'adeguamento normativo ed il risanamento statico dell'immobile sede dell'Hotel ... Omissis..., venivano segnalati comportamenti potenzialmente contrari ai principi di etica e deontologia professionale, in violazione all'art. 16 delle Norme di Etica per l'Esercizio della professione di Ingegnere, vigenti all'epoca dei fatti contestati, presuntivamente tenuti dall'Ing. ...Omissis... nel corso del citato rapporto professionale revocato in data 23.03.2005, e precisamente:

- 1) mancato rispetto dei tempi di espletamento dell'incarico originariamente assegnato finalizzato all'acquisizione di ulteriori incarichi da parte del committente;
- 2) ingiustificata sospensione dei lavori disposta con nota del 22.03.2005 per "fare un bilancio di cantiere", successivamente revocata il giorno successivo;
- 3) mancata presentazione al Committente, entro i termini richiesti, e malgrado numerosi solleciti, della documentazione tecnica necessaria per il perfezionamento di un finanziamento agevolato;
- 4) messa in atto di "pressioni" sul Committente al fine di garantire allo Studio dell'Ing. ...Omissis...



Attività giurisdizionale

sis... anche l'espletamento di "monitoraggi statici", i cui risultati non sarebbero poi stati portati sempre tempestivamente a conoscenza dell'interessato;

5) mancata consegna e/o riconsegna di materiali (rilievi, planimetrie, ecc.) di proprietà della ...
Omissis... più volte richiesti.

Verificato che anche nella successiva nota del 16.05.2005 tesa a richiedere la vidimazione delle parcelle dell'ing. ...*Omissis*..., il succitato Sig. ...*Omissis*... segnalava, tra l'altro, che lavori realizzati per un importo di € 376.502,00 dovevano riferirsi ad "opere le cui entità ed esecuzione sono state autonomamente decise dall'Ing. ...*Omissis*... senza mai averne preventivamente informato dei costi la Committenza e pertanto non avendone mai ottenuto la necessaria autorizzazione".

Con nota prot. 785 del 14.11.2005 il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del R.D. 2537/1925, invitava l'Ing. ...*Omissis*... a trasmettere apposita relazione scritta sugli avvenimenti accaduti oggetto dei predetti esposti, con allegata la relativa documentazione fornita alla committenza, sui seguenti punti:

- a) prestazioni eseguite sulla base dell'incarico originario;
- b) prestazioni eseguite sulla base degli incarichi successivi;
- c) relazioni sugli esiti dei monitoraggi;
- d) computi metrici-estimativi, preventivi e/o contatti con le ditte e relativi rapporti intercorsi durante la direzione lavori;
- e) note informative della D.L. alla committenza sull'andamento dei lavori e dei costi;
- f) pratica per la richiesta di finanziamento alla Fiditurismo.

Dopo varie convocazioni e relativi rinvii concessi su richiesta dell'Ing. ...*Omissis*... per propri impedimenti, quest'ultimo veniva sentito in data 8.05.2006 dal Consiglio che si riservava all'unanimità di adottare una decisione in merito.

Successivamente, con ulteriore documentazione consegnata dalla ...*Omissis*... in data 26.02.2007 e 12.03.2007, corredata da relazioni di tecnici di parte, veniva segnalato il presunto non corretto dimensionamento di alcune opere (vasca antincendio e nuove colonne) progettate e dirette dall'Ing. ...*Omissis*... nel medesimo cantiere, con conseguente aggravio di costi per il Committente.

Con nota prot. n. 262 del I 0.04.2007 il Presidente invitava nuovamente l'Ing. ...*Omissis*... a voler relazionare in forma scritta su tutti i fatti oggetto della vicenda, al fine di consentire la conclusione dell'istruttoria di cui al I° comma dell'art. 44 del R.D. 2537/1925 entro il 30 aprile 2007.

Dopo aver chiesto ed ottenuto un differimento del termine prefissato al 25 maggio 2007, l'Ing. ...*Omissis*... presentava, a mezzo del suo legale Avv...*Omissis*..., una specifica relazione difensiva datata 23.05.2007.





Il Consiglio, vista ed esaminata tale relazione e rilevato che:

- non vengono riscontrati i sei quesiti posti con la succitata richiesta di chiarimenti prot. 785 del 14.11.2005;
- non vengono esposte considerazioni ed affermazioni sui fatti accaduti che, seppur riconducibili alla relazione professionale intercorsa, risultano però appartenere all'esclusiva sfera "civile" o addirittura "penale" degli effetti della degenerazione del rapporto negoziale ed umano tra le parti in causa;
- non può certamente essere condivisa l'affermazione che non si sarebbe "pienamente realizzato sino ad oggi l'effettivo, tempestivo e necessario contraddittorio tra le parti", atteso che come più sopra esposto, numerose e sempre tempestive sono state le richieste di chiarimenti avanzate, spesso posticipate o disattese dall'Ing. ...Omissis..., dopo ampia ed articolata discussione sui fatti esposti ribadito che, sulla base dell'istruttoria svolta più sopra richiamata, le segnalazioni presentate dal Sig. ...Omissis... della ...Omissis..., evidenziavano la possibile violazione da parte dell'Ing. Francesco Rossitto dall'art. I. 6 delle norme di Etica, vigenti all'epoca dei fatti contestati, sui rapporti con il committente, promuoveva, ai sensi dell'art. 44 del R.D. 23.10.1925

n. 2537, azione disciplinare nei confronti dell'...Omissis... per i fatti sopramenzionati, ravvisando in essi la possibile violazione alle norme di etica per l'esercizio della professione di Ingegnere adottate da quest'Ordine e vigenti all'epoca dello svolgimento dei fatti, citandolo a comparire innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia, riunito in sede disciplinare, il giorno 17 settembre 2007, con l'esplicito invito ad essere presente e ad esperire le proprie difese.

Nella seduta del 17 settembre 2007 (1° seduta disciplinare), nel corso della quale è stato sentito l'Ing. ...Omissis..., assistito dall'Avv. ...Omissis... e dall'Ing. ...Omissis..., seppur invitato dal Presidente a fornire puntuali giustificazioni circa i fatti contestati, l'Ing. ...Omissis... si limitava a leggere e a consegnare una apposita memoria, preferendo non rispondere a domande poste in forma verbale, dichiarando altresì la propria disponibilità a rispondere ad ulteriori quesiti posti in forma scritta, a seguito di specifica istanza del Consiglio.

Nella 2° seduta in sede disciplinare del Consiglio, tenutasi in data 1° ottobre 2007, dopo ulteriori valutazioni della documentazione agli atti, veniva deliberato di inoltrare all'...Omissis... apposita nota per l'ottenimento di ulteriori chiarimenti e della documentazione di seguito elencata:

1. eventuali verbali di concordamento nuovi prezzi;
2. ulteriori giustificazioni relativamente all'ammontare dei costi;
3. copia della pratica relativa alla denuncia delle strutture;
4. copia delle pratiche urbanistico/edilizie;

Attività giurisdizionale

5. relazione relativa alle azioni svolte in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Con nota prot. 1303 del 29.10.2007 l'Ing. ...Omissis ..ha riscontrato la succitata richiesta, trasmettendo sintetica relazione ed allegata documentazione.

Nella seduta del 26.11.2007 il Consiglio, esaminava nel dettaglio la surrichiamata documentazione e rilevava che:

a) l'affermazione che, trattandosi di appalto privato non fosse necessario per il Direttore dei Lavori incaricato provvedere al concordamento con le imprese dei nuovi prezzi necessari per l'esecuzione dei lavori, risulta del tutto infondata relativamente alla norma etica presuntivamente violata dall'Ing. ...Omissis.... Non viene infatti contestata la forma giuridica degli atti (redazione verbale N.P.), ma la mancata dimostrazione dell'azione tecnico amministrativa a favore del committente, che si sarebbe dovuta esplicitare mediante una contrattazione dei nuovi prezzi tra l'appaltatore ed il Direttore dei Lavori. Tale tutela avrebbe consentito al Committente di avere in ogni momento della conduzione dei lavori un chiaro e puntuale quadro dei costi di cantiere parziali e totali. Tale mancata azione professionale prevista esplicitamente tra i compiti assegnati all'Ing. ...Omissis... nel contratto d'appalto principale (Impresa ...Omissis...), sottoscritto dallo stesso Professionista, configura senza dubbio alcuno la violazione dell'art. 16 delle Norme di Etica per l'Esercizio della Professione di Ingegnere;

b) per quanto attiene alle eventuali ulteriori giustificazioni sull'aumento dei costi finali dell'appalto principale, non viene chiarita la reale dinamica che ha comportato il sostanziale raddoppio dei costi dell'intervento realizzato dall'Impresa ...Omissis...; e a tale proposito non risulta motivo di giustificazione per il Professionista il fatto che il Committente abbia sempre pagato le fatture presentate dalle ditte, liquidate dalla Direzione Lavori. Tale circostanza, pur rilevante in sede civilistica, non può essere utilizzata a discolta dell'interessato in un provvedimento per violazione dell'etica professionale. Era infatti proprio l'Ing. ...Omissis... che avrebbe dovuto formalmente informare il Committente sull'incremento dei costi dovuto alle nuove lavorazioni introdotte. Si rileva infatti dagli stati di avanzamento lavori (dal n. 1 al n. 6) che le nuove lavorazioni descritte nei nuovi prezzi (N.P.) assumono un'incidenza pari ai lavori di contratto (circa € 310.000,00 su un totale di € 637.513,66), prevalentemente concentrati nel 5° e 6° S.A.L.. L'entità ed il peso economico dei nuovi prezzi, unitamente ai lavori in economia per ulteriori € 115.000,00 configurano, in assenza di valide motivazioni più volte richieste ma non fornite, una carente gestione del cantiere da parte della Direzione Lavori con conseguente violazione delle norme di etica che tutelano il committente;



c) il professionista dichiara che le opere strutturali realizzate non risultavano soggette a denuncia. Tale affermazione non risulta veritiera ed evidenzia una ulteriore violazione dell'art. 16 delle Norme di Etica (oltre all'art. 1) in quanto, in qualità di progettista e Direttore dei Lavori, l'Ing. ...Omissis... avrebbe dovuto garantire il puntuale rispetto della specifica disciplina dettata dagli artt. 64, 65, 66 e 67 del T.U. n. 3680/2001;

d) per quanto attiene alle azioni svolte in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, l'Ing. ...Omissis... dichiara, allegando apposita certificazione, la perdita della documentazione per allagamento del proprio archivio.

Il Consiglio, sulla base del puntuale esame di tutta la documentazione agli atti, era ora in grado di affermare che alcuni dei fatti addebitati all'Ing. ...Omissis... risultano sicuramente accertati, mentre altre questioni sollevate dal Committente appaiono non provate o non sufficientemente suffragate da prove documentali.

Più specificatamente, in riferimento ai n. 6 rilievi effettuati dal Committente, con note del 15.04.2005 e 16.05.2005, richiamate in sede di avvio del procedimento disciplinare, il Consiglio determinava che:

1) non risulta possibile accertare in modo diretto il mancato rispetto dei tempi di espletamento dell'incarico, originariamente assegnati all'Ing. ...Omissis..., per mancanza di riferimenti temporali precisi nell'atto d'incarico seguito al preventivo del 4.12.2002, relativo alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza degli Interventi per la sostituzione di colonne in e.a. degradate ed innalzamento della pavimentazione della hall, nonché per il rifacimento della copertura in amianto-cemento. In maniera indiretta ma documentale, si perviene ad opposta conclusione analizzando il contratto d'appalto tra la ...Omissis... e l'Impresa ...Omissis..., sottoscritto anche dall'Ing. ...Omissis... in qualità di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza designato. Risulta infatti che la durata dei lavori era prevista pari a giorni 300 a partire dal 20.12.2002, mentre l'ultimazione è avvenuta solo in data 8.03.2005, con un allungamento dei tempi di oltre il 170%. Considerato che ai sensi dell'art. 8 del predetto contratto d'appalto, l'Ing. ...Omissis... avrebbe dovuto verificare la causa ed i tempi di slittamento dei programmi concordati dei lavori, non vi è dubbio che tale inadempimento abbia causato ritardo nel completamento dei lavori. Al pari, in contrasto con quanto affermato dall'interessato con nota del 13.09.2007, sempre l'art. 8 del succitato contratto d'appalto, prevedeva che il medesimo provvedesse tra l'altro a procedere tempestivamente in contraddittorio con l'appaltatore alla misura delle opere, alla redazione della contabilità e degli stati di avanzamento, alla formulazione dei nuovi pezzi. Da quanto accertato e verificato anche dalle relazioni dell'Ing. ...Omissis..., non risultano essere stati espletati tali compiti;

2) anche in tale caso, risulta evidente dalla documentazione agli atti che la sospensione dei la-



Attività giurisdizionale

vori, disposta con notà del 22.03.2005 e revocata con successiva comunicazione del 23.03.2005, risulta del tutto arbitraria ed ingiustificata;

3) non è stata provata né è stato possibile accertare la fondatezza della contestazione relativa alla mancata presentazione della documentazione necessaria per il conseguimento di un finanziamento agevolato da parte del Committente;

4) anche sulla 4" segnalazione del Sig. ...*Omissis*... della ... *Omissis*...

Continental non è risultato possibile accertare la fondatezza delle "pressioni" lamentate. È stato invece accertato che l'Ing. ...*Omissis*... non ha fornito al Committente alcun elaborato relativo alle risultanze dei monitoraggi statici effettuati;

5) la 5" lamentela presentata non risulta verificabile con i poteri riconosciuti a questa magistratura. Si registra esclusivamente la discordanza delle posizioni espresse dalle parti in causa;

6) circa l'ultimo esposto del Bonacini, avanzato con nota del 16.05.2005, il Consiglio, pur rilevando l'insufficiente azione professionale dell'Ing. ...*Omissis*... più sopra motivata a tutela della Committenza, non può fare a meno di registrare la parziale partecipazione della proprietà alle scelte operative concordate con le diverse imprese, testimoniata dalla conoscenza dei vari preventivi, dalla presenza continuativa in cantiere nonché dal successivo pagamento dei lavori.

Alla luce di quanto sopra e per quanto puntualmente accertato e motivato, il Consiglio riteneva che l'Ing. ...*Omissis*..., in riferimento alle segnalazioni pervenute dal Sig. ...*Omissis*... della ...*Omissis*..., avesse concretamente violato l'art. 16 delle Norme di Etica per l'Esercizio della Professione di Ingegnere, vigente all'epoca dei fatti, concernente i rapporti con il committente che testualmente recita:

"Art. 16 - L'ingegnere deve mantenere con i committenti rapporti di lealtà e correttezza, svolgendo in modo diligente il proprio compito e contenendolo nei limiti dell'incarico commessogli. Dovrà tutelare nel modo migliore l'interesse del committente nel rispetto della rettitudine e del decoro professionale. L'ingegnere è tenuto a non subire la volontà del committente eludendo la corretta applicazione di norme legislative tecniche, regolamentari o di etica professionale."

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. n. 2537/1925, per la particolare e reiterata gravità dei fatti accertati, il Consiglio pronunciava a carico dell'incolpato la pena disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di giorni 7 (sette).

Avverso tale provvedimento l'Ing. ...*Omissis*... ha proposto tempestiva impugnativa davanti a questo Consiglio Nazionale con ricorso depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di ...*Omissis*... in data 16.01.2008, ricostruendo i fatti con articolata esposizione. In diritto contesta la decisione con una serie di motivi sia in rito che nel merito.

Lamenta, in primis, l'erronea corrispondenza tra gli addebiti e hanno comportato il rinvio a giudizio e le censure assunte a presupposto della gravata decisione.



Lamenta altresì che l'Ordine ha applicato il Codice Deontologico del I 994 non più in vigore al momento della decisione; che l'Ordine non poteva applicare il dettato dell'art. 16 del Codice Deontologico poiché le statuizioni sanzionatorie hanno carattere tassativo e debbono trovare la propria fonte nella legislazione nazionale e, soprattutto, poiché il citato art. 16 è costituito da elementi di estrema astrattezza e genericità per cui il Consiglio avrebbe dovuto precisare a quale degli asseriti contenuti del citato articolo aveva intenzione di riferirsi, presumendone la violazione, nel rispetto del principio generale che obbliga alla motivazione dei provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del cittadino.

Contesta ancora la decisione sulla base di ritenuti errori di valutazione degli atti e documenti di causa da parte dell'Ordine.

Eccepisce, inoltre, al punto 5, violazione del principio di contraddittorio e di tutela del diritto alla difesa in quanto il Consiglio afferma che il ricorrente avrebbe errato nel sostenere che le opere strutturali realizzate non risulterebbero soggette a denuncia, affermazione non veritiera e tale da evidenziare ulteriore violazione dell'art. I 6 delle norme di etica oltre che dell'art. I, senonchè tale contestazione non è stata mai avanzata nella delibera di citazione a giudizio e comunque è stata eccepita la violazione dell'art. I del Codice di Deontologia Professionale il cui richiamo appare per la prima volta sulla decisione finale.

Tutto ciò evidenzia, a parere del ricorrente, oltre all'illogicità ed allo sviamento di potere, anche la carenza di istruttoria e la discrasia tra le censure richiamate a presupposto e l'addebito finale.

Contesta che la asserita indebita sospensione dei lavori rappresenterebbe un addebito mai precedentemente specificato e che quindi non poteva costituire oggetto di censura della gravata decisione. Infatti l'addebito rifondibile al punto 2 dell'atto consiliare di citazione appare del tutto generico e non riconducibile al punto 2 di pagina 5 della decisione impugnata. Lamenta, infine, l'addebito sulla mancata fornitura degli elaborati relativi alle risultanze dei monitoraggi statici effettuati che, invece, come emerge dalla documentazione agli atti, erano a conoscenza della Impresa *...Omissis...* e, suo tramite, del Committente. Con lettera racc. a/r del 31.03.2008 prot. 1268, questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti entro il termine perentorio del 9.05.2008 ed eventuali memorie di replica entro il 16.05.2008. Il ricorrente ha trasmesso, propria memoria in replica pervenuta il 14.05.2008, così come l'Ordine degli Ingegneri di *...Omissis...* propria memoria pervenuta in data 7.05.2008. Il ricorso risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di *...Omissis...* in data 16.01.2008 prot. 113 e da questi trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di *...Omissis...* in data 17.01.2008, prot.055/01 ai sensi del Regolamento di procedura approvato con D.M. n. 258/1948. Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere racc. a/r del 14/05/2009 prot. 2548.



MOTIVI

Giova preliminarmente esaminare le eccezioni in rito, come sopra evidenziate, sollevate dal ricorrente nel ricorso per il carattere assorbente delle stesse.

Rileva questo Consiglio che, secondo la propria costante giurisprudenza, è principio di civiltà giuridica, fatto proprio dall'art. 24 della Costituzione, che nei procedimenti nei quali possono derivare effetti negativi, gli interessati devono essere messi in grado di poter adeguatamente interloquire e resistere, condizione, questa, che richiede una espressa, chiara e puntuale enunciazione dei fatti oggetto dell'imputazione nel procedimento.

Viceversa dall'esame della delibera dell'Ordine del 23.07.2007, con la quale il ricorrente è stato rinviato a giudizio per la seduta del 17.09.2007, non appare che tale condizione sia stata adeguatamente rispettata.

Il Consiglio, infatti, ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del ricorrente "per i fatti sopra menzionati ravvisando in essi la possibile violazione delle norme di etica per la professione di ingegnere vigenti all'epoca dei fatti di cui all'art. 16," senza in alcun modo chiarire, indicare, specificare quali, tra le molteplici lamentele del committente, fossero effettivamente ritenute tali da costituire violazione delle norme e, soprattutto, nell'ambito di tali molteplici lamentele quali fatti, puntualmente indicati ed evidenziati, costituissero addebito, di che natura e per quale specifico motivo comunque riconducibile alle norme di etica.

Vale la pena di rilevare che, nella parte iniziale del provvedimento del 26.11.2007, con il quale il ricorrente è stato sanzionato, il Consiglio, invece, procede ad esaminare, puntualizzare e motivare, nel senso sopra indicato, tali fatti, comportamenti ed addebiti.

D'altra parte giustamente il ricorrente eccepisce la assoluta genericità dell'art. I 6 delle Norme di Etica rispetto ai fatti di causa se non vengono espressamente enunciate le specifiche violazioni.

Va inoltre rilevato che il ricorrente è stato rinviato a giudizio e convocato per la seduta del 17.09.2007. In detta seduta, lungi dallo assumere la decisione, il Consiglio rinviava a quella successiva del 1.10.2007 nel corso della quale riteneva però necessario acquisire da parte dell'Ing...*Omissis*... specifica ed ulteriore documentazione.

Acquisita tale documentazione, trasmessa dall'Ing. ...*Omissis*... unitamente a sintetica relazione, il Consiglio, nella ulteriore seduta del 26.11.2007, valutava nel dettaglio la nuova documentazione ricevuta, esaminava nuovamente i 6 rilievi del committente posti a base del procedimento, ne escludeva alcuni quali fonte di violazioni e procedeva ad infliggere la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per giorni 7, ritenendo che, in relazione alle segnalazioni pervenute dal Sig. ...*Omissis*... della ...*Omissis*..., l'Ing. ...*Omissis*... avesse concretamente violato l'art. 16 delle Norme di Etica.



Da quanto sopra emerge la violazione di cui al disposto dell'art. 44 2° comma del R.D. 23.10.1925 n. 2537 in quanto il ricorrente, dopo la seduta del 17.09.2007, non è stato più convocato, nelle forme di rito, alle successive sedute, e soprattutto, a quella del 26.11.2007 nel corso della quale è stata assunta la decisione sanzionatoria oggi impugnata sulla base anche di elementi acquisiti successivamente alla seduta del 17.09.2007 e sulla base di nuove valutazioni che . dovevano comportare una nuova, specifica e puntuale contestazione di addebiti.

Per quanto sopra dedotto non vi è, pertanto, dubbio che l'omesso rispetto delle rigide prescrizioni di cui al citato art. 44 da parte del Consiglio dell'Ordine ha violato gravemente il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, dello incolpato, rendendo insanabilmente nulla la decisione assunta.

Devesi rilevare che, per costante giurisprudenza, la garanzia del diritto alla difesa, di cui al citato art. 24 della Costituzione, riguarda non solo il giudizio davanti a questo Consiglio Nazionale, ma anche il procedimento. davanti al Consiglio dell'Ordine locale, tenuto conto che esso, pur avendo natura amministrativa, si concretizza in un'attività istruttoria preordinata e funzionalmente connessa alla successiva attività giurisdizionale.

Il carattere assorbente delle esaminate questioni esonera dall'esame degli altri e diversi motivi di ricorso.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie, per quanto esposto in parte motiva, il ricorso proposto dall'Ing. ...Omissis... e, per l'effetto, annulla la decisione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis...assunta con delibera del 26.11.2007.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2009





N. 7/2010 Reg. Dee.

N. 3/2008 Reg. Rie.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Dott.Ing. Giovanni Rolando

Dott.Ing. Alessandro Biddau

Dott.Ing. Roberto Brandi

Dott.Ing. Carlo De Vuono

Dott.Ing. Giovanni Bosi

Dott.Ing. Pietro Ernesto De Felice

Dott.Ing. Romeo La Pietra

Dott.Ing. Giovanni Montresor

Dott.Ing. Sergio Polese

Dott.Ing. Paolo Stefanelli

Dott.Ing. Silvio Stricchi

Presidente

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore dott.ing. Carlo De Vuono

Sono presenti il ricorrente dott.ing...*Omissis*...e il Presidente dell'Ordine di Catania dott.ing...*Omissis*... assistito dall'Avv...*Omissis*... Ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 3/2008 Reg. Rie. proposto dall'...*Omissis*..., nato il 5.12.1956 a Castoreale, residente ...*Omissis*... iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*... per l'annullamento, previa sospensione, della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*...assunta nella riunione del 21.12.2007 e notificata il successivo 27.12.2007 con la quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per un mese (30 giorni) a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notifica del deliberato medesimo.

FATTO

L'Ing. ...*Omissis*... ebbe a depositare in data 31.01.2007 presso l'Ordine degli Ingegneri di ...*Omissis*... richiesta di parere di congruità per una sua parcella in riferimento a lavori urgenti di consolidamento e protezione dell'abitato del Comune di ...*Omissis*...

Successivamente, mentre l'Ordine richiedeva all'iscritto integrazioni che non venivano fornite, l'Ing. ...*Omissis*... lamentava il ritardo nell'emissione con atteggiamenti ritenuti pressanti ed anche intimidatori nei confronti della Segreteria dell'Ordine e dei Consiglieri addetti all'esame delle parcelle.

Infine il giorno 31.07.2007, mentre era in corso una riunione di Consiglio, dopo aver richiesto in maniera alterata detta emissione al Consigliere ...*Omissis*..., incontrava nei locali dell'Ordine il Presidente e lo aggrediva con le mani strette al collo, bloccandolo contro un muro insultandolo pesantemente unitamente agli altri Consiglieri dell'Ordine.

Stante il possibile conflitto per l'istruzione del procedimento disciplinare il Consiglio dell'Ordine di ...*Omissis*... trasmetteva il fascicolo relativo all'Ing. ...*Omissis*... all'Ordine degli Ingegneri di ...*Omissis*... quale Ordine viciniore.

Sentito prima dal Presidente, il Consiglio degli Ingegneri di ...*Omissis*..., ascoltato l'incolpato, decideva di avviare procedimento disciplinare nei confronti dell'Ing. ...*Omissis*... contestandogli, per i fatti di cui sopra, le violazioni disciplinari di cui ai punti 2.1 (sui rapporti con l'Ordine) e (sui rapporti con i Colleghi) del Codice Deontologico.

Con delibera assunta in data 11.12.2007 il Consiglio dell'Ordine di ...*Omissis*..., valutati i fatti, espletata l'istruttoria, ravvisava nel comportamento dell'Ing. ...*Omissis*... una condotta confliggente con il sopra richiamato obbligo deontologico di diligenza e cura nell'espletamento delle proprie attività, ritenendo che tale condotta pregiudichi e leda l'immagine della categoria nel suo complesso e la dignità del singolo professionista nel particolare, comunicandogli la sanzione della sospensione disciplinare della attività professionale per un mese.



Attività giurisdizionale

Avverso tale provvedimento, notificato il 27.12.2007, ha tempestivamente proposto impugnazione l'Ing. *Omissis* con ricorso depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Catania il 25.01.2008, contestando il fondamento degli addebiti, ritenendo generico e privo di motivazione

il primo capo di imputazione che prescrive obblighi di comportamento riferiti all'esecuzione delle prestazioni professionali, estranee ai fatti di causa; sul secondo capo contesta la mancata collaborazione o la omissione di chiarimenti da parte sua. Contesta infine la eccessività della sanzione, negando l'ipotesi di aggressione fisica nei confronti del Presidente dell'Ordine con il quale si sarebbe verificato soltanto uno scontro verbale.

Con lettere racc.te a/r del 9.06.2008, questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 11.07.2008 e di presentare ulteriori memorie in replica entro il 18.07.2008.

Il ricorso risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*... in data 25.01.2008 e da questi trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...*Omissis*...in data 26.01.2008 prot. 219 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. n. 258/1948.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione discussione del ricorso con lettere racc.te del 6.11.2009 Prot. 5697.

MOTIVI

Rileva questo Consiglio che l'art. 49 del Regio Decreto 23.10.1925 n. 2537 prevede che soltanto quando l'incolpato sia un Consigliere dell'Ordine a decidere sia il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri "viciniore".

Orbene, nella fattispecie, l'incolpato Ing. ...*Omissis*... non era certamente un Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di ...*Omissis*...

Ne consegue che competente a decidere sul procedimento disciplinare nei confronti dell'Ing. ...*Omissis*... era il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Messina e non quello viciniore.

PQM

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri rimette gli atti al Consiglio degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*... per quanto di sua competenza. Roma, lì 27.11.2009



N. 8/2010 Reg. Dee.

N. 8/2008 Reg. Rie.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Dott.Ing. Giovanni Rolando

Dott.Ing. Alessandro Biddau

Dott.Ing. Roberto Brandi

Dott.Ing. Carlo De Vuono

Dott.Ing. Giovanni Bosi

Dott.Ing. Pietro Ernesto De Felice

Dott.Ing. Giovanni Montresor

Dott.Ing. Sergio Polese

Dott.Ing. Paolo Stefanelli

Dott.Ing. Silvio Stricchi

Presidente

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore dott.ing. ...Omissis... Rilevata l'assenza delle parti ritualmente convocate; Riuniti in camera di Consiglio ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

sul ricorso n. 8/2008 Reg. Rie. proposto dall'Ing. ...Omissis..., nato a ... Omissis... il ...Omissis..., residente in ...Omissis... elettivamente domiciliato in ...Omissis... presso lo studio del suo difensore Avv. ...Omissis... avverso e per l'annullamento del provvedimento disciplinare assunto nei suoi confronti dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di...Omissis...il 25.02.2008 e notificato il 6.03.2008 con il quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per mesi uno.

FATTO

Come è dato leggere dagli atti del procedimento, in data 13.10.2005 la Soc. ...Omissis..., in persona del legale rappresentante ...Omissis..., faceva pervenire alla segreteria dell'Ordine un esposto a carico dell'Ing. ...Omissis..., col quale si sottoponeva, per un giudizio deontologico, all'organismo professionale il suo comportamento sotto il profilo di una unilaterale maggiorazione, dopo la rinuncia dell'Ing. ...Omissis... a concludere l'incarico affidatogli, del concordato compenso per prestazioni professionali.

Nella stessa data la Soc. ...Omissis..., in persona del liquidatore ...Omissis..., avanzava analoga richiesta all'Ordine per altra prestazione concordata come onnicomprensiva, il cui corrispettivo veniva accresciuto dopo la rinuncia del professionista ad ultimare l'incarico assunto. Nella richiesta era esplicitato e documentato con atto sottoscritto nonché con ricevute delle somme erogate a tale titolo, che con l'Ing. ...Omissis... era intervenuto un accordo per pagamento senza fatturazione di una metà dei compensi pattuiti.

Sempre in tale data la Soc. ...Omissis..., in persona dell'amministratore Giuseppe ...Omissis..., esponeva analoga rimostranza verso il suddetto ingegnere per l'aumento dei compensi pattuiti ed informando che sulla controversia era stato attivato un arbitrato.

In data 28.06.2006 il Consiglio dell'Ordine, presa visione degli esposti, deliberava di aprire l'istruttoria sulla vicenda affidandola al segretario, incaricando la Commissione parcelle della verifica di congruità dei compensi esposti.

A tal proposito la Commissione informava che non era possibile procedere alla taratura in quanto nei documenti forniti dai denunciati erano assenti i parametri da cui potessero essere dedotti i riferimenti quantitativi cui riferire i compensi.

In data 01.08.2006 l'Ing. ...Omissis... veniva sentito. Nel corso del colloquio il suddetto precisava che le somme ulteriori richieste riguardavano opere extracontrattuali. Forniva copia di una lettera in data 17.10.2003 indirizzata alla Soc. ...Omissis... con la quale prendeva atto della revoca di fatto dell'incarico originata dal non comunicato subentro di altro professionista ed informava la Società dell'esistenza presso il suo studio della documentazione relativa allo svolgimento dell'incarico affidato.



In data 02.12.2006 veniva invitato a presentare una memoria, integrativa delle notizie fornite nell'incanto di cui sopra, sulla vicenda in istruttoria.

In data 13.12.2006 veniva invitato a ritirare, a sua richiesta, copia degli esposti pervenuti.

In data 31.01.2007 il Consiglio decideva di convocare il suddetto per la seduta del 14.04.2007, nella quale l'Ing. ...Omissis... veniva invitato a giustificare analiticamente gli importi richiesti e a controdedurre per quanto riguardava la pattuizione di compensi senza fatturazione. Nelle relative lettere di invito veniva riassunta la vicenda in corso con le motivazioni della stessa.

In data 14.05.2007 l'Ing. ... Omissis... chiedeva copia della scrittura con cui erano stati pattuiti i compensi senza fatturazione e delle relative ricevute. La richiesta veniva evasa il giorno 19 successivo.

In data 31.05.2007 l'Ing. ...Omissis... depositava le richieste controdeduzioni agli esposti pervenuti, rinviando per la determinazione dei compensi a quanto disposto dall'intervenuto lodo arbitrale ed informando in merito che la continuità del rapporto allora vigente con le società denunciante aveva precisato dai minimi tariffari. Per i compensi non fatturati argomentava che la documentazione esistente era idonea a concretare la prova di evasione fiscale, che la stessa era sottoscritta solo da lui, che le norme deontologiche presuppongono l'avvenuto accertamento dell'illecito fiscale, che tale accertamento non sussiste e comunque occorrerebbe la verifica della mancata eventuale sanatoria fiscale.

Con lettera 11.06.2007 veniva esplicitamente richiesta notizia della regolarizzazione fiscale delle ricevute in possesso dell'Ordine.

La risposta veniva fornita dall'Ing. ...Omissis... il 18.06.2007, ribadendo la non idoneità della documentazione esistente a provare un'irregolarità fiscale. Precisava poi l'insussistenza di illecito fiscale motivandola con l'avvenuta regolarizzazione dei propri redditi per gli anni 2002 e 2003 che inibiva qualsiasi accertamento e quindi faceva decadere i presupposti di natura deontologica.

Con lettere del 30.08.2007 veniva disposta la convocazione dell'Ing. ...Omissis... davanti al Consiglio nella seduta del 19.09.2007: nelle stesse erano elencati gli addebiti, risultanti dall'istruttoria, su cui si sarebbe incentrato il dibattito. In data 13.09.2007 l'Ing. ...Omissis... comunicava che non si sarebbe presentato alla riunione del Consiglio, nulla avendo da aggiungere a quanto già esposto nel corso dell'istruttoria. Nella seduta del 19.09.2007, il Consiglio dell'Ordine riteneva provate le accuse e deliberava la sospensione dell'Ing. ...Omissis... dall'attività professionale per la durata di mesi uno, così motivandola: "Nell'istituire l'Ordine la comunità italiana ha concretato l'intento di dotarsi di una struttura tecnica ufficiale al proprio servizio, organizzandola come categoria e dotandola di strumenti di autogoverno. Ne conseguono, per gli iscritti, le priorità di tutela pubblica da assicurare con coesi comportamenti disciplinati da norme comportamentali finalizzate a tale scopo puntualizzate con i relativi codici di deontologia professionale.

Nel caso in esame tale cogente indirizzo non appare rispettato..



Attività giurisdizionale

Infatti i rapporti con i committenti risultano improntati da confuse situazioni di prestazioni e competenze professionali incoerenti con gli iniziali disciplinari d'incarico, in un contesto di deteriorata fiducia sfociata nelle dimissioni e trasparente dagli atti di citazione giudiziaria.

Nel merito, per quanto riguarda la tariffa professionale, il Consiglio osserva che tale legge costituisce la salvaguardia che la collettività ha posto in essere per rendere congrui e corretti i rapporti economici fra le parti ed il presupposto della reciproca convenienza a concludere un contratto di prestazione non immediatamente realizzabile. In tale cornice l'imposizione dei minimi garantisce che la prestazione abbia adeguata remunerazione e quindi la rispondenza qualitativa e quantitativa del risultato atteso, mancando la quale verrebbe vanificata la funzione garantista della tariffa stessa.

In tale prospettiva l'ammessa sottovalutazione degli onorari, oltre costituire un illecito disciplinare, ha costituito per il committente un incentivo per la scelta dei professionisti vanificata poi dall'esposizione di compensi maggiorati rispetto al convenuto e per i quali non erano intervenuti, ancorché dovuti e prescritti, chiarimenti e giustificazioni.

Si rileva poi che il rapporto con la collettività appare anche vulnerato dalla sottoscritta ed attuata evasione fiscale per la cui valutazione deontologica a nulla rileva l'eventuale sanatoria attuata.

La pena veniva sospesa in caso di ricorso al TAR competente od al Consiglio Nazionale Ingegneri tramite la segreteria dell'Ordine, comunque sino al trentesimo giorno dalla data di notifica della delibera.

Avverso tale provvedimento l'Ing. ...Omissis... ha proposto impugnativa davanti a questo Consiglio Nazionale, rassegnando le seguenti conclusioni:

“che l'Ecc.mo Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in totale riforma del provvedimento disciplinare 25.02.2008 - 4.03.2008 del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... (n. 87/08 prot.) e previo annullamento del medesimo, voglia disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse la rilevanza disciplinare dei fatti oggetto del procedimento in esame, irrogare al ricorrente una sanzione di grado minore rispetto a quella irrogata dal locale Consiglio dell'Ordine.”

Con lettera racc. a/r del 8.10.2008 prot. 1708, questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 14.11.2008 ed eventuali memorie in replica entro il successivo 21.11.2008.

Il ricorso risulta essere stato depositato in termini presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... il 3.04.2008 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...Omissis... in data 30.07.2008 prot. 344 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. n. 258 del 5.11.1948.

Alle parti è stata data, altresì, comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione del ricorso



con lettere raccomandate a/r del 9.11.2009 prot. n. 5738.

MOTIVI

Il ricorrente si dilunga nella ricostruzione, in punto di fatto, della vicenda, ma sostanzialmente concentra le proprie censure al provvedimento 25/02/2008 del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di ... *Omissis...*, così motivando:

- a) “la misura dei compensi determinata in sede arbitrale non ha evidenziato differenze particolarmente sensibili Ciò dimostra che la convenzione pattizia sul compenso, contrariamente a quanto affermato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di ..*Omissis...*, non possa considerarsi certamente inadeguata all'importanza dell'opera e contraria al decoro della professione....,
- b) l'art. unico della legge n. 143/1958, come modificato dalla legge n. 340/1976, nel fissare il principio della inderogabilità dei minimi tariffari, non comminava tuttavia, per il caso di violazione, la sanzione della nullità. Inoltre, per effetto del c.d. “decreto Bersani” (art. 2 d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006) è venuto meno il principio di inderogabilità, per cui “deve trovare applicazione la “legge” sopravvenuta sia per il principio secondo cui ogni atto del procedimento disciplinare deve essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanata, sia perché la normativa sopravvenuta contiene una diversa valutazione degli interessi pubblici e di categoria; in particolare, nel settore della disciplina amministrativa e disciplinare (certamente assimilabile a quella penale), nei procedimenti ancora pendenti deve trovare applicazione la norma successiva più favorevole”;
- c) “la documentazione allegata all'esposto disciplinare non è idonea a dimostrare un'effettiva evasione (fiscale) nel campo professionale”.

I motivi, così riassunti, non possono essere condivisi.

Osserva il Consiglio, riguardo al primo, da un canto che l'asserita assenza di “differenze particolarmente sensibili” non è, di per sé, circostanza idonea ad escludere una responsabilità disciplinare, nel senso che questa non è necessariamente collegata alla dimensione quantitativa della “differenza” tra quanto spettante al professionista a norma di tariffa e quanto, invece, convenuto con il committente; e, dall'altro, che la valutazione della rilevanza, agli effetti disciplinari, di tale situazione non può che essere riservata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, tenuto anche conto dell'aspetto fiscale (su cui appresso).

Anche il secondo motivo non appare fondato.

È ben vero che la violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi ta-





Attività giurisdizionale

riffari (quale quello contenuto nella legge n. 340/1976) non importa la nullità ex art. 1418, co. 1, C.c. del patto in deroga, ma è altresì vero che detti precetti, pur se non riferibili ad un interesse generale, e cioè dell'intera collettività, sono, pur sempre, riferibili all'interesse della categoria professionale (così Cass. 28/01/2003, n. 1223, in Giust. Civ. Mass. 2003, 191; v. pure Cass. 02/12/2005, n. 16257, ibidem 2005, 12). In particolare Cass. 26/01/2000, n. 863, (in Appalti Urbanistica Edilizia) ha precisato che l'inderogabilità dei minimi tariffari è dettata precisamente "nell'interesse del decoro e della dignità delle singole professioni che può essere adeguatamente tutelato in sede disciplinare".

Ciò chiarito deve precisarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la regola della retroattività della "lex mitior", di cui all'art. 2 Cod. pen., non è applicabile, per consolidata giurisprudenza, agli illeciti disciplinari (Cass. SS.UU. 07/02/2007, n. 2685 in Giust. Civ. 2007, 2, 329 e Cass. 18/03/2008, n. 7274, ibidem, 2008, 3, 433 - in senso conforme Cass. 30/11/2006, n. 25494, in Giust. Civ. Mass, 2006, 12).

Per giunta, a ben vedere, nel caso di specie la legge successiva si è limitata ad eliminare il divieto di derogare ai minimi e resta che le sanzioni disciplinari sono soggette al principio di legalità e di irretroattività, il che comporta l'assoggettamento della condotta alla legge del tempo del suo verificarsi.

Anche il terzo motivo va respinto.

L'eventualità che l'illecito fiscale potesse essere o essere stato "sanato in via ordinaria o straordinaria, anche a mezzo di condono e/o concordato" o mediante "adesione al condono'tombale", non influisce affatto, nel senso di eliderla o ridurla, sulla responsabilità disciplinare.

In considerazione della gravità degli addebiti riconosciuti a suo carico, la sanzione appare adeguata.

P.O.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri respinge il ricorso proposto dall'Ing. ...*Omissis*... avverso la decisione disciplinare del 25.02.2008 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*...

Così deciso in Roma, il 27.11.2009.



N.10/2010 Reg. Dee.

N. 13/2008 Reg. Rie.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Dott.Ing. Giovanni Rolando

Dott.Ing. Alessandro Biddau

Dott.Ing. Roberto Brandi

Dott.Ing. Carlo De Vuono

Dott.Ing. Giovanni Bosi

Dott.Ing. Pietro Ernesto De Felice

Dott.Ing. Romeo La Pietra

Dott.Ing. Giovanni Montresor

Dott.Ing. Sergio Polese

Dott.Ing. Paolo Stefanelli

Dott.Ing. Silvio Stricchi

Presidente

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore dott.ing. Pietro Ernesto De felice Non sono presenti le parti.

Ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

sul ricorso n. 13/2008 Reg. Rie. proposto dall'Ing. ...Omissis..., nato a ...Omissis..., ivi residente, in ...Omissis..., iscritto all'Albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... al n. A2006, rappresentato e difeso dall'Avv. ...Omissis..., presso il cui studio in ... Omissis... ha eletto domicilio avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... del 5.3.2008 e notificata il 16.5.2008 con la quale gli è stata comminata la sanzione della censura.

Come è dato leggere dagli atti del procedimento, a seguito della richiesta di vidimazione di una parcella presentata all'Ordine dall'Ing....Omissis..., e relativa al piano di riqualificazione urbanistica - progetto di un complesso residenziale sito in ...Omissis..., il Consiglio rilevava che sugli elaborati grafici erano presenti le firme sia dell'Ing. ...Omissis... che di un tecnico diplomato.

A seguito di ciò, l'ing. ...Omissis... veniva convocato, ai sensi dell'art. 44, comma I, del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 ad un colloquio con il Presidente dell'Ordine, al fine di assumere informazioni in merito, in data 14.1.2008.

In occasione della seduta del 16.1.2008, il Consiglio, riesaminata la pratica e sentite le informazioni assunte dal Presidente, deliberava nei confronti dell'ing. ...Omissis... l'apertura di un procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 43 e 44 del "Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto" di cui al R.D. 23.10.1925, n. 2537 e successive modifiche e integrazioni, per aver cofirmato un progetto insieme a tecnico diplomato e venendo con ciò a trasgredire a quanto prescritto dall'art. 1.5, primo comma, delle Norme di etica che regolano l'esercizio della professione di ingegnere: "L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a -persone che per norme vigenti non le possono svolgere."

Conseguentemente all'Ing. ...Omissis... veniva notificata, in data 5 febbraio 2008, la citazione a comparire dinanzi al Consiglio, presso la sede dell'Ordine, per il giorno 5 marzo 2008.

L'ing. ...Omissis... si è presentato all'audizione accompagnato dal suo legale, l'avv. ...Omissis..., a parere del quale vi sono state delle carenze di forma nella citazione inoltrata al suo assistito e che dunque si sono presentate delle difficoltà nella difesa. Nello specifico ha rilevato che la forma dubitativa presente nella citazione: "lo stesso è giudicato in quanto avrebbe firmato con un geometra un piano di qualificazione" contesta una mera ipotesi di comportamento scorretto e non l'accertamento dello stesso. Inoltre ha rilevato che, ai sensi delle norme di etica per l'esercizio della professione, il punto 1.5 contestato si compone di due commi: il primo dice che l'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e non sottoscrive prestazioni professionali in forma paritaria a persone che non le possono svolgere; il secondo permette di sottoscrivere prestazioni





professionali in forma collegiale quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale dei singoli membri. A suo avviso non era stato specificato il comma esatto interessato. Inoltre riteneva non fosse stato specificato con precisione il comportamento etico scorretto oggetto di contestazione. Per quanto compare sulle tavole grafiche, la presenza dei timbri e delle firme sia del tecnico laureato che di quello diplomato può far pensare che ognuno abbia svolto il proprio ruolo nell'ambito dei limiti di legge.

L'ing. ...*Omissis*... ha da parte sua sottolineato che la firma del geometra e dell'ingegnere sugli elaborati sono talmente distanti che non si era nemmeno posto il problema di competenze professionali. Egli ha sostenuto che il consentire al geometra di apporre la propria firma sugli elaborati grafici, costituiva il riconoscimento del lavoro fatto dallo stesso fino a quel momento; nella successiva fase di presentazione vera e propria del progetto, quest'ultimo sarebbe stato sottoscritto dal solo tecnico laureato.

Secondo l'ing. ...*Omissis*... inoltre la firma dei due tecnici non era da intendersi paritaria.

Per il Consiglio, il Vice Presidente Ing. ...*Omissis*... ha riepilogato quanto emerso nel corso dell'audizione sottolineando che le questioni esposte presentavano un doppio aspetto: un primo formale esposto dall'Avv. ...*Omissis*... ed un altro sostanzialmente espresso dall'Ing. ...*Omissis*... a supporto di quanto già detto dal suo Legale. L'ing. ...*Omissis*... ha sostenuto: 1) di aver svolto personalmente le attività professionali oggetto di contestazione; 2) che le firme del tecnico laureato e di quello diplomato non sono congiunte ma solo affiancate; 3) la natura degli elaborati contestati non sembra eccedere il limite di competenza dei geometri. L'ing. ...*Omissis*... ha controbattuto che qualora non vengano dichiarate in modo esplicito le rispettive competenze, le firme sono da intendersi congiunte e non affiancate. Ciò facendo l'Ingegnere legittima il comportamento del tecnico diplomato, eccedente le proprie competenze professionali, il Geometra non è infatti competente nell'ambito della pianificazione urbanistica. Per quanto concerne la precisazione che si trattava solo di una proposta per uno studio di fattibilità, si è fatto presente che anche questa fase è a tutti gli effetti progettazione vera e propria.

In conclusione l'Avv. ...*Omissis*... ha chiesto che venisse messo a verbale quanto segue: "Si contesta la precisione e la chiarezza dell'incolpazione così come formulata poiché non è riportato il fatto, bensì una ipotesi di fatto, ed in secondo luogo non è descritta la condotta assunta in violazione della norma etica e segnatamente non è riportata con precisione quale delle due fattispecie sia contestata all'incolpato né è dato dedurla dalla formulazione del capo di imputazione".

Al termine della discussione, il Consiglio - convenuto sul fatto che la contestazione non fosse vaga, in quanto era precisato nell'atto di citazione il comma primo a cui si stava facendo riferimento:

ritenuto che quanto addebitato all'ing. ...*Omissis*... fosse sufficientemente chiaro;

concordato sul fatto che il progetto fosse al di fuori delle competenze di un tecnico diplomato geome-

Attività giurisdizionale

tra, anche perché, chiedendo l'ing. ...*Omissis*... all'Ordine la liquidazione della parcella per il lavoro svolto, aveva implicitamente ammesso che gli elaborati presentati costituissero un vero e proprio progetto;

rilevato il fatto che, nella parcella presentata per la vidimazione da parte dell'ing. ...*Omissis*..., è stata esplicitamente riportata in detrazione una somma pagata al geometra quale acconto sulle spettanze ora richiesta integralmente dall'ing. ...*Omissis*...; ha ritenuto che, con quanto sopra descritto, l'ing. ...*Omissis*... abbia contravvenuto ai principi generali delle norme di etica che regolano l'esercizio della professione d'ingegnere, segnatamente al punto 1.5, primo comma (l'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere) e, pertanto, deliberava di applicare all'ing. ...*Omissis*... la sanzione disciplinare Avverso la suddetta decisione l'ing. ...*Omissis*... ha proposto tempestivo gravame con ricorso depositato in data 13.6.2008 presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di...*Omissis*...

In fatto il ricorrente deduce che ricevuto da committenti privati l'incarico di studiare la possibilità di realizzare un programma integrato di riqualificazione urbanistica nel Comune di ...*Omissis*... trattandosi di un preliminare in vista del successivo effettivo piano completo (PIRU), si avvaleva della collaborazione di un geometra al quale permetteva di apporre la firma sugli elaborati quale riconoscimento "umano" dell'opera svolta nei limiti e entro le naturali competenze, in quanto, trattandosi di una ipotesi di progetto e non avendo alcuna potenzialità esecutiva, non vi era ragione per escludere il geometra dalla sottoscrizione dell'elaborato cui aveva contribuito, evidenziando, anche all'Ordine, che il progetto definitivo (PIRU) sarebbe stato redatto soltanto da lui ingegnere.

In diritto, l'ing. ...*Omissis*... rileva preliminarmente, così come già aveva fatto davanti al Consiglio dell'Ordine nella seduta del 5.3.2008, che, sin dal momento della convocazione che nei momenti successivi, non era mai stato in grado di svolgere compiutamente le proprie difese a causa della genericità della contestazione, così come fondata nella citazione di rinvio a giudizio, eccependo come il caso di incolpazione risultasse, da un lato carente nel fatto contestato e dall'altro impreciso nella contestazione della norma violata.

Ciò in quanto il primo comma dell'articolo 1.5 è composto di due disposizioni delle quali la prima riguarda il divieto per l'ingegnere di sottoscrivere le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

Ritiene il ricorrente che erra il Consiglio dell'Ordine a sostenere, dunque, nella motivazione della decisione, che l'incolpazione non fosse vaga per essere stato precisato "il comma a cui si stava facendo riferimento: il primo" (pag. 4 decisione).

Ritiene ancora il ricorrente che non è dato comprendere, infatti, se l'incolpazione riguardasse il fatto che avesse sottoscritto una prestazione effettuata in realtà dal tecnico, ovvero se la violazio-



ne fosse originata dall'aver sottoscritto in forma paritaria la prestazione unitamente al tecnico, il quale, perché la violazione avesse avuto consistenza, avrebbe dovuto essere inibito dalla vigente normativa ad effettuarla.

Ribadito che è impossibile difendersi da una accusa mal posta e genericamente formulata, il ricorrente contesta comunque la decisione del Collegio in quanto: se la contestazione riguarda la norma di etica di cui alla prima parte del primo comma del punto 1.5 delle norme di etica non vi sono gli estremi per la sanzione perché ha certamente svolto e diretto la prestazione professionale ed ha legittimamente sottoscritto l'elaborato, frutto della prestazione professionale, resa con la collaborazione del geometra.

Se, invece, la contestazione riguarda la seconda parte era onere del Consiglio giudicante preliminarmente motivare perché l'elaborato in questione era da considerarsi un piano di riqualificazione urbanistica e non, come sostenuto, uno studio finalizzato all'acquisizione di un parere di massima in via amministrativa di un piano urbanistico, inidoneo, come tale, a divenire esecutivo.

Viceversa l'impugnata decisione non fornisce alcuna motivazione degli elementi posti a base della decisione dando per acquisiti tali elementi. Contesta infine il ricorrente che la decisione assunta e qui impugnata era viziata ab origine da un previo giudizio in quanto conforme al convincimento espresso dal Vice Presidente ...*Omissis*... nel corso della seduta del 5.3.2008 ed ivi verbalizzato e riportato.

Con lettere raccomandate r.r. del 17.12.2008 prot. n. 2755 questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 6.2.2009 ed eventuali memorie in replica entro il successivo 13.2.2009.

Il ricorso risulta essere stato depositato in termini presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*... il 13.6.2008 prot. 1882 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...*Omissis*... in data 16.6.2008 prot. 1897 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. n. 258 del 5.11.1948.

Alle parti è stata data, altresì, comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione del ricorso con lettere raccomandate r. r. del 9.11.2009 prot. n. 5735

MOTIVI

Rileva il Consiglio che, ai sensi dell'art. 44 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, il procedimento disciplinare avanti il Consiglio dell'Ordine si articola e si suddivide in due fasi ben distinte, la prima a carattere istruttorio, la seconda a carattere decisorio.

Per ciò che riguarda la prima fase, il primo comma del citato art. 44 prevede che l'incolpato, su rapporto del Presidente che ha verificato i fatti che formano oggetto di imputazione, sia preliminarmente



Attività giurisdizionale

udito per svolgere le proprie ragioni e difese dal Consiglio che decide se vi sia o meno motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, come indicato dal secondo comma, il Presidente nomina il relatore e, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire davanti al Consiglio per l'udienza nella quale viene assunta la decisione.

Nella fattispecie, invece, l'incolpato non è stato né convocato né udito davanti nella seduta del Consiglio del 16.1.2008 nel corso della quale è stato deliberato l'apertura del procedimento a suo carico.

Tuttavia tale carenza procedurale deve intendersi sanata dal fatto che l'incolpato, sia davanti all'Ordine provinciale che in sede di impugnazione davanti a questo Consiglio Nazionale, non ha sollevato espressamente tale eccezione, ma anzi ha dato prova di potersi difendere, come puntualmente si è difeso.

In ordine poi all'eccepita lesione di difesa, non risulta aver leso detto diritto di difesa l'addebito fatto con riferimento al 1 comma dell'art. 1.5 delle Norme di Etica che prevede due comportamenti (uno positivo ed uno negativo), concepiti non alternativamente ma congiuntamente.

Nemmeno la circostanza relativa all'intervento del vice Presidente nel corso della seduta, che appare aver avuto dichiarato scopo di riepilogo e chiarimento nell'ambito del dibattito sorto, comporta, aldilà di eventuali motivi di opportunità, la nullità della decisione.

Nel merito poi la detta decisione appare corretta, secondo l'indirizzo in merito di questo Consiglio, confortato dalla Suprema Corte, nel senso che nei confronti di un ingegnere, il quale, avvalendosi della collaborazione di un geometra per la progettazione di opere edilizie, abbia sottoscritto il relativo progetto senza alcuna specificazione circa la ripartizione dei rispettivi compiti, sì da far insorgere nei terzi il dubbio che detto geometra sia andato oltre i limiti quantitativi e qualitativi delle proprie competenze, è legittimo l'addebito, da parte degli organi professionali titolari del potere disciplinare, di una violazione delle regole di etica della categoria, atteso che, in relazione alle esigenze di tutela dei valori della deontologia professionale, anche il sospetto della consumazione di un illecito, originato da una condotta del professionista suscettibile di essere percepita nell'ambiente, è idoneo a recare offesa al prestigio ed al decoro della categoria.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per quanto esposto in parte motiva, respinge il ricorso proposto dall'ing. ...*Omissis*... avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*... del 5.3.2008.

Così deciso in Roma, il 27.11.2009.





N.12/2010 Reg. Dee.

N. 1/2009 Reg. Rie.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Dott.Ing. Giovanni Rolando	Presidente
Dott.Ing. Alessandro Biddau	Vice Presidente
Dott.Ing. Roberto Brandi	Consigliere Segretario
Dott.Ing. Carlo De Vuono	Consigliere Tesoriere
Dott.Ing. Giovanni Bosi	Consigliere
Dott.Ing. Pietro Ernesto De Felice	Consigliere
Dott.Ing. Giovanni Montresor	Consigliere
Dott.Ing. Sergio Polese	Consigliere
Dott.Ing. Paolo Stefanelli	Consigliere
Dott.Ing. Silvio Stricchi	Consigliere

Udita la relazione del relatore dott.ing. Silvio Stricchi

Sono presenti l'ing. ...Omissis... Presidente dall'Ordine di Bergamo e l'ing...Omissis... Segretario dell'Ordine. Non è presente il ricorrente. Ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

sul ricorso n. 1/2009 Reg. Rie. proposto dall'Ing. ...Omissis... iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... e residente in ...Omissis... avverso, la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di ...Omissis... dal 21.07.2008, notificata il successivo 25.09.2009, con la quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo per giorni 2.

Come è dato leggere dagli atti di causa, l'Ing. ...Omissis..., con nota del 27 febbraio 2008 (prot. n. 0000319/08 del 4 marzo 2008), ha segnalato all'Ordine il possibile comportamento deontologicamente scorretto tenuto dall'Ing. ...Omissis... nell'ambito dei lavori relativi alla realizzazione di nuove autorimesse interrato in Comune di ...Omissis... per subentro a lui stesso nell'incarico di progettazione e direzione lavori senza ottemperare ai dettami dell'art. 13 delle norme di Etica Professionale in vigore presso l'Ordine. Risulta, in merito, che, su incarico verbale della Ditta ...Omissis... l'Ing. ...Omissis... ha redatto il progetto esecutivo delle strutture in e.a. relative alla realizzazione delle nuove autorimesse interrato sopra citate, utilizzando strutture prefabbricate e ha provveduto alla successiva direzione dei lavori e che, per la stesura del suddetto progetto, era già stato conferito precedente incarico da parte della Ditta ...Omissis..., sempre verbale, all'Ing. ...Omissis... il quale aveva presentato una soluzione progettuale utilizzando strutture ordinarie.

Il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 19 maggio 2008, sentita la relazione sulla pratica da parte del Consigliere Relatore Ing. ...Omissis... ed esaminata la relativa documentazione, ha ritenuto sussistere i presupposti per aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Ing. ...Omissis... convocandolo per la seduta di Consiglio del 21 luglio 2008 con lettera del 16 giugno 2008 prot. n. 0000827 /08, notificata in data 18 giugno 2008.

Il Consiglio, constatato dalle dichiarazioni rese dal ...Omissis... nella seduta del 21/07/08:

- 1- che il ...Omissis... era a conoscenza dell'esistenza di una soluzione alternativa a quella da lui realizzata, pur non avendo mai ricevuto copia dei relativi elaborati;
- 2- che la Ditta Committente avrebbe accettato la soluzione progettuale redatta dal ...Omissis... ritenendola economicamente più favorevole rispetto a quella dell'Ing. ...Omissis...
- 3- che il...Omissis..., pur essendo a conoscenza delle Norme di Etica Professionale, non ha pensato di aver commesso una scorrettezza deontologica nei confronti dell'Ing. ...Omissis... e, anche dopo aver ricevuto la lettera di segnalazione del Collega, non ha ritenuto opportuno contattare il Collega stesso, come prescritto dall'art. 13 delle predette Norme, ma ha preferito aspettare le iniziative dell'Ordine volte a valutarne il relativo comportamento;
- 4- che il ...Omissis... avrebbe ritenuto più opportuno che il collega Ing. ...Omissis..., invece di inoltrare la segnalazione all'Ordine, gli avesse fatto una telefonata per informarlo della situazione;





5- che *...Omissis...*, pur a fronte della segnalazione dell'Ing. *...Omissis...*, non ha mai pensato di sospendere la prestazione professionale in corso, deliberava di comminare all'Ing. *...Omissis...* la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo per 2 giorni per la palese violazione dell'art. 13 delle Norme di Etica Professionale in vigore presso l'Ordine degli Ingegneri di Bergamo con le aggravanti di cui ai punti 3, 4 e 5 sopra citati.

Avverso detto provvedimento l'Ing. *...Omissis...* ha proposto tempestiva impugnazione davanti a questo Consiglio Nazionale sollevando una serie di eccezioni sia in rito che in merito.

In primo luogo lamenta la violazione della procedura per non aver rispettato l'Ordine la normativa di cui all'art. 44 n. 1 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, avendo aperto il procedimento disciplinare senza preventivamente convocare il presunto incolpato davanti al Consiglio stesso.

In secondo luogo lamenta che nella seduta del 21.07.2008, nel corso della quale è stata assunta la sanzione disciplinare oggi impugnata, era presente anche il Consigliere *...Omissis...*, iscritto alla Sezione B, mentre il ricorrente è iscritto alla Sezione A, non potendo, pertanto, essere giudicato dal *...Omissis...*

Contesta infine l'addebito di cui all'art. 13 delle Norme di Etica non avendo egli sostituito un altro professionista, essendosi invece, nella fattispecie, in presenza di due denunce C.A. presentate da due professionisti diversi e con due soluzioni progettuali diverse.

Con lettera racc. a/r del 24.04.2009 prot. 2010, questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di pendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 27.05.2009 ed eventuali memorie in replica entro il successivo 10.06.2009.

In data 27.05.2009 l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di *...Omissis...* ha depositato, in doppio originale, memoria illustrativa e documenti.

Il ricorso risulta essere stato depositato in termini presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di *...Omissis...* il 24.10.2008 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di *...Omissis...* in data 31.10.2008 prot. 1253 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. n. 258 del 5.11.1948.

Alle parti è stata data, altresì, comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione del ricorso con lettere raccomandate a/r del 9.11.2009 prot. n. 5739.

MOTIVI

Ritiene questo Collegio, per il suo carattere assolutamente assorbente, di esaminare preliminarmente l'eccezione in rito sollevata dal ricorrente di violazione del diritto alla difesa. Sul punto il ricorso è fondato. Rileva il Collegio che, dall'esame della documentazione prodotta in atti quale risultante nel fascicolo di causa, appare di tutta evidenza che il procedimento disciplinare nei confronti dell'Ing.

Attività giurisdizionale

...*Omissis*... ha avuto luogo avanti al Consiglio dell'Ordine in parziale violazione delle disposizioni procedurali previste dall'art. 44 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.

Ed invero il procedimento disciplinare avanti il Consiglio dell'Ordine si articola e si suddivide in due fasi ben distinte, la prima a carattere istruttorio, la seconda a carattere decisorio.

Per ciò che riguarda la prima fase, il primo comma del citato art. 44 prevede che l'incolpato, su rapporto del Presidente che ha verificato i fatti che formano oggetto di imputazione, sia preliminarmente udito per svolgere le proprie ragioni e difese dal Consiglio che decide se vi sia o meno motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, come indicato dal secondo comma, il Presidente nomina il relatore e, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire davanti al Consiglio per l'udienza nella quale verrà assunta la decisione.

Invece, nella fattispecie, la prima fase istruttoria non risulta essere stata attuata dal Consiglio che, con l'avviso notificato con citazione a comparire per l'udienza del 21.07.2008, ha direttamente rinviato a giudizio l'Ing. ...*Omissis*... senza espletare la suddetta preventiva fase istruttoria nelle forme e nei modi di rito.

Né, contrariamente a quanto indicato dall'Ordine nella memoria illustrativa depositata il 27.05.2009, tale audizione può essere delegata ad un singolo Consigliere: data la gravità del procedimento disciplinare, l'evidente spirito della norma è quello che a stabilire se vi siano o meno gli elementi per avviare il detto procedimento sia l'intero Consiglio, dopo aver sentito personalmente l'incolpato e le sue difese (in tal senso la sentenza della S.C. n. 9128/1994 invocata dal ricorrente).

Non vi è dubbio che l'omesso rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 44 da parte del Consiglio dell'Ordine ha violato gravemente il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, dello incolpato, rendendo insanabilmente nulla la decisione assunta, così come eccepito dal ricorrente in base anche alla statuizione della Suprema Corte citata.

Per costante giurisprudenza la garanzia del diritto alla difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione, riguarda non solo il giudizio dinanzi a questo Consiglio Nazionale, ma anche il procedimento davanti al Consiglio locale, tenuto conto istruttoria preordinata e funzionalmente connessa alla successiva attività giurisdizionale.

Tale irregolarità del procedimento, che ne produce l'insanabile e radicale nullità originaria, per il suo carattere totalmente assorbente, preclude l'esame degli altri motivi di ricorso.

Ne consegue che gli atti del procedimento dovranno essere rimessi all'Ordine degli Ingegneri di ...*Omissis*... per i provvedimenti conseguenti alla presente decisione relativamente al provvedimento di sospensione al quale, come è dato leggere nel provvedimento impugnato, l'Ordine non ha dato seguito nel rispetto del diritto del ricorrente di impugnativa dinanzi a questo Consiglio Nazionale.



P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie, per quanto esposto in parte motiva, il ricorso proposto dall'Ing. ...*Omissis*... avverso la delibera dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo del 21.07.2009.

Così deciso in Roma, il 27.11.2009.





N.16/2010 Reg. Dee.

N. 7 /2008 Reg. Rie.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Dott.Ing. Giovanni Rolando	Presidente
Dott.Ing. Roberto Brandi	Consigliere Segretario
Dott.Ing. Carlo De Vuono	Consigliere Tesoriere
Dott.Ing. Giovanni Bosi	Consigliere
Dott.Ing. Pietro Ernesto De Felice	Consigliere
Dott.Ing. Ugo Maria Gaia	Consigliere
Dott.Ing. Giovanni Montresor	Consigliere
Dott.Ing. Sergio Polese	Consigliere
Dott.Ing. Paolo Stefanelli	Consigliere
Dott.Ing. Silvio Stricchi	Consigliere

Udita la relazione del relatore dott.ing. Sergio Polese

Sono presenti per l'Ordine di ...*Omissis*... il Presidente Dott.Ing...*Omissis*..., il ricorrente Dott.Ing...*Omissis*...assistito dall'Avv...*Omissis*... Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 7/2008.Reg. Rie. ex art. 10 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 proposto dall'ing...*Omissis*..., nato a ...*Omissis*..., elettivamente domiciliato in ...*Omissis*... presso lo studio degli Avv.ti ...*Omissis*... che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura a margine del ricorso. per l'annullamento e la riforma del provvedimento in data 3 dicembre 2007, prot. n. 197/07, notificato il successivo giorno 28, con il quale il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*... gli ha irrogato la sanzione disciplinare della censura.

FATTO

1. Il Comune di ...*Omissis*... con Bando dell'11.12.2006 indiceva una procedura ad evidenza pubblica, sotto soglia Comunitaria, per attribuire l'incarico di progettazione definitiva per la nuova "Seggiovia biposto" da realizzare in sostituzione degli impianti esistenti in località Monte Prata. In allegato il committente forniva lo schema di convenzione-contratto da sottoscrivere da parte dell'aggiudicatario, con la indicazione tanto dell'importo dei lavori da effettuare (€1.800.800,00- unmilioneottocentomila/00) quanto del compenso, comprensivo di spese, per la progettazione (€99.900,00-nonantanovemilanovecento/00).

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, da inoltrare in plico sigillato a mezzo raccomandata r/r, era indicato alle ore 12 del 3 gennaio 2007 ed il giorno prima l'ing. ...*Omissis*... ed altri colleghi, costituendi in Associazione ...*Omissis*..., facevano pervenire domanda di partecipazione ed "offerta" progettuale. Il 3.1.2007 l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*... a mezzo telematico (e - mail prot. 1/2007) diffidava tutti i suoi iscritti dalla partecipazione alla citata "gara" ed a sottoscrivere la successiva convenzione sia per l'ammontare stabilito del compenso, sotto tariffa in relazione all'ammontare dell'opera realizzando, sia per avere inserito la clausola "resta inoltre inteso che il Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente bando solo ed esclusivamente nel momento dell'avvenuta concessione del cofinanziamento da parte della Regione ...*Omissis*..., non avendo il professionista nulla a pretendere nella eventualità di mancata erogazione del contributo".

1.1. il Comune di ...*Omissis*... sosteneva nei confronti dell'Ordine le proprie ragioni sulla legittimità e correttezza delle disposizioni inserite nel "bando". L'Ordine convocava l'ing. ...*Omissis*... il giorno 2.4.2007 "per valutare la situazione sotto il profilo deontologico". Quindi, con Decreto del 6.4.2007 la Regione ...*Omissis*... erogava in favore del Comune committente la somma di € 100.000,00 (centomila/ /00) per la progettazione in questione e con Determinazione del



Attività giurisdizionale

Tecnico comunale n. 38 del 18.6.2007 la .gara veniva aggiudicata alla ormai costituita ...Omissis... tra gli ing. ...Omissis... detta ATI il 26.6.2007 sottoscriveva con il Comune la Convenzione, così formalizzando l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione degli impianti di...Omissis... .

Il 5.11.2007, prot. N. 176, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... formalizzava l'addebito disciplinare (Per aver partecipato al Bando del Comune diOmissis... per la progettazione di un impianto di risalita a...Omissis..., accettandone tutte le condizioni, in particolare l'aleatorietà del compenso con ciò pregiudicando il decoro della Categoria nonché attuando una condotta in pregiudizio di elementare correttezza concorrenziale nei confronti della Collettività dei Colleghi professionisti”.

Al termine del procedimento così instaurato e deliberato nella seduta del 3.12.2007, veniva ritenuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato ed irrogata allo stesso la sanzione della censura, con l'atto notificatogli il 28.12.2007.

2. Avverso la suddetta decisione ha proposto reclamo l'ing. ...Omissis... (hanno proposto reclamo con separati ma identici atti, gli ing. ...Omissis...). deducendo i seguenti motivi:

- a) Errore sul presupposto che la formalizzazione della partecipazione alla gara (2.1.2007) sia avvenuta in spregio alla diffida dell'Ordine (mail inviata il 3.1.2007);
- b) Ulteriore errore sul presupposto che la diffida dell'Ordine avrebbe impedito solo la sottoscrizione della clausola aleatoria sulla corresponsione delle competenze professionali e non già la partecipazione al bando. Peraltro fondata su errore è anche la contestazione di aver partecipato al bando in forma di ATI e, comunque, è erronea la ricostruzione in fatto secondo la quale il reclamante sapeva di essere aggiudicatario il 2.4.2007 (audizione) poiché, come sopra riferito, il Comune si è determinato all'aggiudicazione il 18-6-2007 (n. 38 a firma del Tecnico Comunale responsabile) procedendo alla comunicazione il successivo giorno 20 (nota prot. 1733/REGC267)
- c) Violazione dell'art 44, co. I, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537: il motivo a giudizio disciplinare non poteva sussistere nell'aprile 2007 poiché la partecipazione era intervenuta prima della “diffida” e la convenzione privatistica con il Comune sarebbe sottoscritta due mesi dopo
- d) Violazione dei principi sul procedimento disciplinare e violazione del diritto di difesa, poiché è mancata la necessaria puntualizzazione degli addebiti essendo stata indicata la norma del Codice deontologico assertivamente violata solo nella decisione che ha comminato la sanzione della censura.
- e) Violazione di legge, per aver fondato la decisione qui opposta in base al Codice deon-





tologico del 16.6.1988, recepito dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*... il 20.5.1989, non più in vigore in quanto sostituito da quello approvato dal Consiglio Nazionale l'1.12.2006 e recepito dall'Ordine di ...*Omissis*... nella seduta del 29 dicembre 2006. Quest'ultimo non conterrebbe nessuna disposizione che preveda sanzioni per il fatto di accettare la aleatorietà del compenso, né che qualifichi detta "accettazione" come mancanza di correttezza nei confronti della Collettività dei Colleghi professionisti, come riportato nel capo di imputazione contestato.

f) Violazione dell'art. 2 del D.L. 4.7.2006, convertito in L. n. 248 del 4.8.2006, che in conformità al Diritto Comunitario ha abrogato le disposizioni sull'obbligatorietà di tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali.

g) Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, nella forma in cui ha sostituito l'art. 17, co. 12bis, della L. 11.2.1994, n. 109, espressamente abrogato dall'art. 256 del cit. D. Lgs. 163/06. Le ora citate disposizioni hanno posto il divieto per le Amministrazioni aggiudicatrici di subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Quindi nei bandi e nelle convenzioni ogni clausola contraria è da ritenersi *tamquam non esset*, perché contraria a norme imperative inderogabili.

h) Contraddittorietà della decisione dell'Ordine degli Ingegneri di ...*Omissis*... contestata sia in ordine al mancato ossequio alla diffida a partecipare al Bando (poiché la partecipazione era già stata fatta prima della diffida e la diffida non implicava il ritiro della stessa), sia perché alla data della sottoscrizione della Convenzione l'alea sul corrispettivo per le prestazioni professionali si era già dissolta per l'avvenuto finanziamento da parte della Regione ...*Omissis*..., con accredito al Comune della somma di € 100.000- finalizzata al pagamento della progettazione.

i) Eccesso di potere per motivazione fondata su erronei presupposti. L'ATI ...*Omissis*... si è costituita solo per consentire agli altri ingegneri e professionisti di partecipare alla gara per la progettazione per le funivie di ...*Omissis*...(e non per eseguire i lavori relativi), conseguentemente nessuna commistione di ruoli imprenditoriali e professionali ha preso corpo nell'istituita ATI, bensì è sorta una sinergia tra saperi professionali.

3) Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di ...*Omissis*... con memoria depositata l'11 luglio 2008 ribadisce in fatto sia che la "diffida" inoltrata via E-Mail il 3 gennaio 2007 per chi già avesse risposto al "Bando" disponeva per gli iscritti il diniego "a sottoscrivere l'eventuale incarico nei termini di cui al bando stesso", sia che l'ATI costituita con atto notarile Dr. ...*Omissis*... 13 aprile

morie entro il termine perentorio del 11.7.2008 e di presentare ulteriori memorie in replica entro il 18.7.2008.

Il ricorso risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*... in data 24.1.2008 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...*Omissis*... in data 25.01.2008 prot. 17/08 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. n. 258/1948.

L'Ordine ha depositato memoria autorizzata in data 11.7.2008, e successiva memoria integrativa datata 12.9.2008.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere raccomandate a/r del 16.02.2010 prot. nn. 643/644/645.

DIRITTO

1. Giova premettere che i motivi di gravame, sopra rubricati con diversa indicazione [contrassegnati alfabeticamente dalla lettera a) alla i)], non solo tendono a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto dell'impugnata decisione disciplinare, prot. n. 197/2007 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*..., debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, ma specialmente sottolineano con caratteri di specificità e di riferibilità alla decisione stessa l'erroneità in fatto dei presupposti che hanno condotto a ritenere la responsabilità disciplinare degli incolpati e la comminazione della sanzione disciplinare della censura.
2. Sempre in via generale non può sottacersi che il quadro normativo di riferimento ha ricevuto tumultuose modificazioni sia ad opera del principio Comunitario di libera concorrenza che permea tutti gli ambiti del diritto, ma si è segnatamente interessato a rimuovere le restrizioni alla concorrenza nel settore delle professioni in sede comunitaria con la introduzione di apposite normative ad opera del "c.d. decreto Bersani" (D. L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248), sia attraverso la nuova codificazione sugli appalti pubblici di opere e forniture (D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 ed i suoi tre intervenuti Decreti correttivi, tra cui segnatamente il D.Lgs. n. 113/2007 che - apportando modifiche agli artt. 53 e 92 - ha eliminato dal Codice dei contratti le disposizioni che imponevano l'obbligatorietà dei minimi tabellari per i servizi di progettazione).
3. Nello specifico la decisione impugnata nel secondo e terzo periodo della parte motiva si è richiamata: a) ai principi sanciti e confermati dalle sentenze di Cassazione SS.UU. 5 luglio 1994, n. 6332 e 9 gennaio 2001, n. 247 che hanno sancito il principio secondo cui "è contrario al de-



Attività giurisdizionale

coro ed all'immagine della professione dell'Ingegnere il comportamento del professionista che abbia firmato un disciplinare di incarico di progettazione con rinuncia espressa a qualsiasi onorario nel caso in cui il Comune committent' non abbia ottenuto il finanziamento dell'opera"; b) alla decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri emessa il 31.7.1998 e depositata il 6.11.1998 (Ing...Omissis...).

Per valutare compiutamente la questione, questo Consiglio Nazionale deve tenere presente le seguenti circostanze:

- 1) la violazione del codice deontologico è connessa alla illegittima clausola di subordinazione del maturarsi del diritto alla corresponsione dell'onorario contenuto nell'atto di gara ed alla data di tale atto devono contestualizzarsi i comportamenti che si valutano;
- 2) a nulla vale la successiva modifica della condizione succitata, non incidendo ciò sul contestato comportamento del professionista;
- 3) la seconda prescrizione contenuta nella diffida emanata dall'Ordine di ...Omissis ... aveva come evidente obiettivo quello di bloccare una procedura palesemente illegittima come quella posta in essere dalla stazione appaltante;
- 4) il finanziamento successivo non sana le illegittimità, ma di fatto altera la par condicio e le partecipazioni ad una siffatta gara da parte di alcuni, in spregio alle norme vigenti ed alle diffide dell'Ordine di ...Omissis..., danneggia la committenza pubblica e l'interesse collettivo che questa dovrebbe tutelare, in quanto limita la partecipazione al bando di gara che così non può essere la massima possibile;
- 5) la legge "Bersani" (n. 248 del 4.08.2006) non incide sulla questione della subordinabilità del pagamento dell'onorario al perfezionamento del finanziamento e, pertanto, nemmeno sulle relative norme deontologiche;
- 6) nella valutazione del comportamento del Professionista deve prendersi come riferimento temporale la data di sottoscrizione del disciplinare di incarico;
- 7) si ritengono infondati e non pertinenti gli altri rilievi mossi dall'iscritto in ordine al presunto "azzeramento" dei codici deontologici da parte della legge 248/2006, come pure l'attribuzione all'Ordine di presunti funzioni di "polizia" deontologica (è evidente il ruolo di magistratura).

E'ben cosciente questo Consiglio Nazionale che il nuovo quadro di riferimento normativo sopra delineato richiede una più attenta e penetrante vigilanza sui comportamenti degli iscritti e che la varietà della casistica impone una maggiore puntualizzazione delle situazioni deontologicamente rilevanti e da perseguire.

Nella fattispecie, una volta ripetuto che l'addebito disciplinare è stato il seguente «Per aver i Professionisti sopra indicati partecipato al Bando del Comune di « ...Omissis...

per la progettazione di un impianto di risalita a Monte» « ... *Omissis...*, accettandone tutte le condizioni, in particolare l'aleatorietà del compenso» «con ciò pregiudicando il decoro della Categoria nonché attuando una condotta in» «pregiudizio di elementare correttezza concorrenziale nei confronti della Collettività» «dei Colleghi professionisti», deve concludersi nel ritenere accertati i comportamenti lesivi della dignità della professione e della leale concorrenza con i Colleghi, per la loro rilevanza in diritto, (ma anche per la stessa sussistenza in fatto dei medesimi). Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

P. Q. M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri rigetta il ricorso, meglio in epigrafe specificato, proposto dall'Ing. ...*Omissis...* nei confronti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis...* e conferma, pertanto, l'atto impugnato.

Così deciso in Roma, il 12.3.2010.





N.21/2010 Reg. Dee

N. 4/2009 Reg. Rie.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Dott.Ing. Giovanni Rolando	Presidente
Dott.Ing. Alessandro Biddau	Vice Presidente
Dott.Ing. Roberto Brandi	Consigliere Segretario
Dott.Ing. Carlo De Vuono	Consigliere Tesoriere
Dott.Ing. Giovanni Bosi	Consigliere
Dott.Ing. Pietro Ernesto De Felice	Consigliere
Dott.Ing. Ugo Maria Gaia	Consigliere
Dott.Ing. Romeo La Pietra	Consigliere
Dott.Ing. Giovanni Montresor	Consigliere
Dott.Ing. Sergio Polese	Consigliere
Dott.Ing. Paolo Stefanelli	Consigliere

Udita la relazione del relatore dott.ing. Carlo De Vuono

E' presente solo l'Ordine di ...*Omissis*... con il Presidente Dott.Ing...*Omissis*... Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 4/2009 Reg. Rie. proposto ai sensi dell'art. 48 R.D. n. 2537/1925 dall'Ing. ...*Omissis*..., nato il 2.09.1953, residente in ...*Omissis*... ed elettivamente domiciliato in ...*Omissis*... presso l'Avv ...*Omissis*... per l'annullamento della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*... del 12.11.2008 prot. 2207, notificatagli il 15.11.2008, con la quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*...

FATTO

Come è dato leggere dagli atti del procedimento, la Procura della Repubblica di ...*Omissis*... comunicava all'Ordine dell'avvenuta condanna del ricorrente in primo grado alla pena di anni 14 di reclusione, interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, interdizione legale per anni 14, € 20 milioni alla ASL 6, € 3 milioni al Comune di Bagheria ed altre pene accessorie a seguito di una vicenda di dazioni di denaro elargite a soggetti condannati in via definitiva per fatti di mafia, circostanze ammesse dall'Ing. ...*Omissis*... già a partire dagli anni'80 e fino a poco prima dell'arresto.

Premesso che l'Ordine aveva già sospeso il ricorrente dall'esercizio della professione ex art. 46 R.D. 23.10.1925/2537 poiché sottoposto alla custodia cautelare dal 5.11.2003, misura revocata il 3.11.2006 e quindi con essa anche la sospensione comminata dall'Ordine, il Consiglio avviava procedimento disciplinare nei confronti dell'Ing. ...*Omissis*...

Sentito dal Presidente, l'incolpato, che consegnava memoria difensiva, il Consiglio, nella seduta del 12.05.2008, lo rinviava a giudizio, con atto notificato in data 29.05.2008, per rispondere dell'incolpazione relativa al fatto di avere avuto frequentazione con personaggi che secondo la magistratura sono di indubbia provenienza criminale, mettendo perciò a repentaglio il decoro ed il prestigio dell'Ordine a cui appartiene e lo invitava a presentarsi presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di ...*Omissis*... il giorno 7 luglio 2008, alle ore 18.00, per essere ascoltato dal Consiglio stesso.

Nella seduta del 7.07.2008, l'incolpato, assistito dal suo Legale di fiducia, pur riconoscendo gli episodi di pagamento di tangenti, tuttavia motivava, a sua giustificazione, i fatti e gli accadimenti che lo avrebbero a ciò costretto.

Acquisita ulteriore documentazione trasmessa dallo incolpato con lettera 23.10.2008, al termine della Camera di Consiglio protrattasi nelle sedute del 28.10.2008 e 10.11.2008, il Consiglio deliberava all'unanimità di cancellare dal proprio Albo professionale l'Ing....*Omissis*..., iscritto al n. 2825, incolpato di avere avuto frequentazioni con personaggi di particolare rilievo criminale condannati con sentenza definitiva, notificando tale provvedimento all'incolpato in data 15.11.2008.



Attività giurisdizionale

Avverso tale provvedimento l'Ing. ...Omissis... ha proposto tempestivo gravame davanti a questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato sulla base di articolati motivi.

Con lettere racc. a/r del 24.04.2009 prot. 2012, questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 27.05.2009 ed eventuali memorie in replica entro il successivo 10.06.2009.

Il ricorso risulta essere stato depositato in termini presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... il 15.12.2008 prot. 1585 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...Omissis... in data 29.12.2008 prot. 2590 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. n. 258 del 5.11.1948.

Alle parti è stata data, altresì comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione del ricorso con lettere racc. a/r del 16.4.2010 prot.nn. 1808, 1809, 1810.

MOTIVI

I) Con il primo motivo di gravame, il ricorrente lamenta difetto di motivazione della delibera impugnata del 10.11.2008. Il motivo è infondato.

Nella delibera impugnata, infatti, viene svolto preciso riferimento a “presupposti di fatto ed alla ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del Consiglio in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, come si esprime l'art. 3 della legge 291 /90.

Ed infatti, quanto ai “presupposti di fatto” la delibera in atti ha fatto riferimento non solo a quanto emerso nel corso del giudizio penale, ma anche a quanto risultato a seguito della autonoma istruttoria, nel corso della quale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, l'Ing. ...Omissis... ha svolto le proprie difese.

Da detto autonomo procedimento disciplinare, instaurato a mente dell'art. 44 del Regolamento, è risultato che le frequentazioni del ricorrente con personaggi di particolare rilievo criminale non sono state smentite.

Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 897/1938 (secondo il quale devono essere cancellati dall'Albo coloro che non siano di specchiata condotta morale) e di quanto emerso a seguito del procedimento disciplinare, il Consiglio ha proceduto alla cancellazione dall'Albo dell'Ing. ...Omissis... alla luce della accertata gravità dei suoi comportamenti.

II) Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione in tema di istruttoria disciplinare in quanto non risulterebbe, nella fattispecie, una previa acquisizione di informazioni e la mancata nomina del relatore.



Quanto sopra è contraddetto dall'esame degli atti da cui risulta la previa convocazione dell'incolpato per essere sentito sui fatti di causa dal Presidente, come da convocazione del 4.03.2008 prot. 536, che ha assunto e svolto anche le funzioni di Relatore del procedimento.

È comunque giurisprudenza pacifica che tali eventuali violazioni, per costituire motivo di nullità del procedimento, dovevano essere tempestivamente dedotte prima dell'apertura del dibattimento.

III) Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 lett. b della legge 241/1990 perché il Consiglio, nell'assumere la sua decisione, non avrebbe tenuto conto della documentazione trasmessa con lettera 23.10.2008 consistente nelle denunce presentate nel 1987 e 1993 ai e.e. per danneggiamenti subiti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale e copia verbale interrogatorio di alcuni suoi ex dipendenti.

Al contrario, dalla delibera del 10.11.2008 si evince che la decisione è stata assunta anche sulla base della nota del 23.10.2008 "con la quale l'Ing. ...*Omissis*...", indirizzata all'Ordine prot. 1348 del 24.10.2008, ha inviato copia di due denunce dallo stesse presentate alle Forze dell'Ordine negli anni 1987 e 1993 nonché la trascrizione del verbale di udienza del 26.09.2006 nel procedimento penale a suo carico", documentazione che però non è stata giudicata sufficiente per escludere la responsabilità dell'...*Omissis*... per fatti addebitatigli, considerato che "nel corso del procedimento (davanti al Consiglio dell'Ordine, n.d.d.) è risultato che le frequentazioni che l'Ing. ...*Omissis*...ha avuto con personaggi di particolare rilievo criminale, condannati con sentenza definitiva, non sono di fatto state smentite nel corso dell'audizione o nelle memorie ed atti prodotti a difesa, nonché che le stesse hanno comportato anche, come aggravante, dazioni di denaro".

IV) Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 46 R.D. 2537/1925 in relazione all'art. 27 comma 2 della Costituzione in quanto il Consiglio avrebbe deciso sulla base di una sentenza non definitiva, mentre l'art. 46 richiede, a mente del ricorrente, una sentenza definitiva, così come si desume dal successivo art. 47, attribuendole così gli stessi effetti di una condanna definitiva.

Tale motivo non appare fondato.

Come emerge infatti dai verbali delle sedute consiliari, il Consiglio, nella fattispecie, non si è affatto basato sulla sentenza non definitiva del Tribunale di ...*Omissis*..., ma ha avviato, ai sensi dell'art. 43 e 44 del R.D. n. 2537/1925, un procedimento disciplinare ordinario a carico dell'...*Omissis*... per violazione dei precetti deontologici, a prescindere dalla liceità o illiceità civile, penale o amministrativa del comportamento dell'iscritto, dovendosi, per inciso, rilevare che il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri può sanzionare disciplinarmente anche i fatti o i comportamenti posti in essere da un suo iscritto non direttamente connessi con la qualifica professionale.



Attività giurisdizionale

In tal senso il giudizio disciplinare si configura come un giudizio autonomo ed indipendente da qualsivoglia procedimento parallelo e costituisce sindacato discrezionale che ha come oggetto norme etiche di comportamento anche ai sensi dell'art. 2 della legge 25.04.1938 n. 897 che recita testualmente "coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari".

In tal senso ha proceduto l'Ordine di ...*Omissis*...nella fattispecie, avviando il procedimento disciplinare con l'attivazione del contraddittorio e la convocazione dell'incolpato ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento professionale.

Ha quindi considerato come sussistenti le violazioni deontologiche oggetto dell'addebito, sulla base della gravità delle imputazioni a carico dell'...*Omissis*...; della gravità degli indizi a suo carico desunti dal provvedimento cautelare revocato solo per effetto della sua estinzione per decorrenza dei termini di custodia cautelare e non per il venir meno dei gravi indizi di colpevolezza; della particolare gravità della pena inflittagli nel giudizio di primo grado con le conseguenti pene accessorie; delle frequentazioni che l'...*Omissis*... ha avuto con personaggi di particolare rilievo criminale, condannati con sentenze definitive; del riconoscimento dei fatti di cui all'incolpazione da parte dello stesso ...*Omissis*...; della inconsistenza dei documenti ed atti portati a sua discolta.

Sulla base di tali ponderosi elementi, il Consiglio ha deliberato all'unanimità, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento, la cancellazione dal proprio Albo dell'Ing. ...*Omissis*...

V) Con l'ultimo motivo di ricorso, l'Ing. ...*Omissis*...lamenta che il Consiglio abbia optato per la cancellazione dall'Albo anziché per la sospensione, facendo riferimento all'art. 46 primo comma relativo alla fase "cautelare".

Anche tale rilievo non appare fondato alla luce di quanto già sopra esposto, avendo il Consiglio, al termine del procedimento disciplinare, applicato la sanzione della cancellazione, giustificandola alla luce, sempre come sopra già ricordato, della particolare gravità degli addebiti.

P.O.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri respinge il ricorso proposto dall'Ing. ...*Omissis*... avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di*Omissis*... del 1015 novembre 2008 perché infondato.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2010.

N.22/2010 Reg. Dee.

N. 5/2009 Reg. Rie.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Dott.Ing. Giovanni Rolando

Dott.Ing. Alessandro Biddau

Dott.Ing. Roberto Brandi

Dott.Ing. Carlo De Vuono

Dott.Ing. Giovanni Bosi

Dott.Ing. Pietro Ernesto De Felice

Dott.Ing. Ugo Maria Gaia

Dott.Ing. Romeo La Pietra

Dott.Ing. Giovanni Montresor

Dott.Ing. Sergio Polese

Dott.Ing. Paolo Stefanelli

Dott.Ing. Giuseppe Zia

Presidente

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Attività giurisdizionale

Udita la relazione del relatore dott.ing. Pietro Ernesto de Felice

E' presente solo l'Ordine di ...Omissis... con il Presidente Dott.Ing...Omissis..., non è presente il ricorrente.

Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal Sig...Omissis..., residente in ...Omissis... ed ivi elettivamente domiciliato alla ...Omissis... presso lo studio dell'Aw. ...Omissis... avverso la deliberazione assunta dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... in data 2.10.2008, comunicata in data 7.10.2008 con la quale è stato disposto il non luogo a procedere e la conseguente archiviazione dell'esposto presentato dal ricorrente nei confronti dell'Ing ...Omissis..., iscritto al detto Ordine.

Come è dato leggere dagli atti del giudizio, il Sig. ...Omissis..., proprietario dell'appartamento sito in ...Omissis..., lamenta dei danni subiti a seguito di lavori di ristrutturazione eseguiti abusivamente nell'appartamento all'int. 4, sottostante al suo, da parte dei proprietari Sigg. ...Omissis...

I danni lamentati consistono essenzialmente nella fessurazione di un pavimento le cui cause sono attribuibili appunto ai lavori eseguiti abusivamente al piano sottostante.

Il Sig. ...Omissis... ha chiamato in causa i Sigg. ...Omissis... per chiedere il risarcimento dei danni subiti, patrocinato dall'Aw. ...Omissis... e con l'assistenza tecnica del Dott. Ing. ...Omissis... in qualità di consulente tecnico di parte (C.T.P.).

Il Sig. ...Omissis... si è incontrato con il Presidente dell'Ordine ed in seguito, in data 9 giugno 2008, ha presentato formale denuncia all'Ordine per comportamento scorretto del Dott. Ing. ...Omissis... nella sua funzione di C.T.P. da lui incaricato di sostenerlo tecnicamente nella causa da lui intentata contro i ...Omissis...

L'accusa consiste principalmente nel fatto che il Dott. Ing. ...Omissis... non ha ritenuto opportuno, per evidenti assurdità di natura costruttiva, inserire nella sua relazione tecnica alcune note redatte dallo stesso Sig. ...Omissis...

Il Presidente dell'Ordine, con raccomandata a/r del 18 giugno 2008, prot. 572SF/ac, notificava all'Ing. ...Omissis... la denuncia pervenuta dal Sig. ...Omissis... chiedendo chiarimenti in merito prima di aprire un giudizio disciplinare nei suoi confronti.

Il Dott. Ing. ...Omissis... con lettera del 23 giugno 2008 ha respinto decisamente ogni accusa formulata dal Sig. ...Omissis... nei suoi riguardi, dichiarando di aver assolto il suo ruolo di C.T.P. a sostegno della causa del Sig. ...Omissis... con la qualità del suo operato e tenendo un comportamento deontologicamente corretto senza aver arrecato alcun danno al Sig. ...Omissis... .



Esaminata tutta la documentazione prodotta dal ricorrente, sentite le parti, il Consiglio dell'Ordine, con deliberazione 30.09 - 2.10.2008, rilevato che non è emerso alcun elemento di violazione delle norme del codice deontologico nell'incarico di C.T.P. da parte del Dott. Ing...*Omissis*..., in quanto il non aver aderito all'inserimento nella sua relazione tecnica di alcune note redatte dal Sig. ...*Omissis*... è da considerarsi un comportamento professionalmente in linea con le regole del buon costruire (una trave in mattoni non può esistere), riteneva deontologicamente corretto sotto tutti gli aspetti il comportamento dell'Ing. ...*Omissis*... e, non essendoci motivazioni per sottoporlo a giudizio disciplinare, deliberava all'unanimità "non luogo a procedere" e la conseguente archiviazione della pratica.

Avverso detto provvedimento, il ricorrente Sig. ...*Omissis*... ha proposto l'odierno gravame davanti a questo Consiglio Nazionale per sentire riformare la decisione dell'Ordine, dichiarandola nulla e rimettendo gli atti davanti al Consiglio dell'Ordine di ...*Omissis*... .

Con lettere raccomandata a/r del 28/10/2009 prot. 5514 questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 27.11.2009 e di presentare ulteriori memorie in replica entro il 14.12.2009.

Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa e documenti, pervenuta il 1.12.2009.

Il ricorso non risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*... ai sensi del Regolamento di procedura approvato con D.M. n. 158/1948, ma depositato direttamente a questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 4.11.2008.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere raccomandate a/r del 16.4.2010 Prot.nn. 1802 - 1803 - 1804.

MOTIVI

Rileva in via preliminare questo Consiglio che il provvedimento dell'Ordine, con il quale è stata decisa l'archiviazione del procedimento, non è atto impugnabile davanti a questo Consiglio medesimo.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento Professionale 23 ottobre 1925, n. 2537 in materia disciplinare, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono soltanto il professionista che abbia riportato una sanzione disciplinare, quale unico "interessato", ed il Procuratore della Repubblica che è legittimato a ricorrere contro la delibera suddetta, anche se il procedimento disciplinare sia stato richiesto da terzi.

L'azione disciplinare trova fondamento e ragione di essere solo ed esclusivamente in funzione di tutela degli interessi generali della categoria e di affermazione della sua affidabilità e prestigio e non a dirimere controversie tra i professionisti o tra questi e i loro committenti.



Attività giurisdizionale

Va comunque rilevata la irricevibilità del ricorso per non essere stato depositato davanti al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di ...*Omissis*... che ha emesso il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 5 del D. Ministeriale Grazia e Giustizia.1.10.1948 sul Regolamento per la trattazione dei ricorsi.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara inammissibile e comunque irricevibile il ricorso proposto dal Sig. ...*Omissis*... avverso la deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di ...*Omissis*... del 30/09 - 2.10.2008.

Così deciso in Roma, li 7 maggio 2010

N.23/2010 Reg. Dee.

N. 7 /2009 Reg. Rie.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Dott.Ing. Giovanni Rolando

Dott.Ing. Alessandro Bidclau

Dott.Ing. Roberto Brandi

Dott.Ing. Carlo De Vuono

Dott.Ing. Giovanni Bosi

Dott.Ing. Pietro Ernesto De Felice

Dott.Ing. Ugo Maria Gaia

Dott.Ing. Romeo La Pietra

Dott.Ing. Giovanni Montresor

Dott.Ing. Sergio Polese

Dott.Ing. Paolo Stefanelli

Dott.Ing. Giuseppe Zia

Presidente

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Attività giurisdizionale

Udita la relazione del relatore dott.ing. Sergio Polese

Sono presenti per l'Ordine ...Omissis...il Presidente Dott.Ing. ...Omissis...unitamente al Dott.Ing...Omissis..., il ricorrente Dott.Ing...Omissis... assistito dall'Avv...Omissis... Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 7/2009 proposto dall'Ing...Omissis..., nato a ...Omissis..., residente in ...Omissis... avverso la delibera dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... del 28.01.2009 prot. 5361, comunicatagli via fax il 27.02.2009 e in data 28.02.2009 a mezzo raccomandata a/r.

FATTO

L'Ing...Omissis... ha presentato al Consiglio dell'Ordine di Bologna in data 19 dicembre 2008 richiesta di parere relativo alla congruità di una parcella per prestazioni professionali dallo stesso effettuate a favore della ...Omissis... Editoriale SpA.

Successivamente, in data 9 gennaio 2009, ha presentato due ulteriori richieste di liquidazione di parcella nei confronti di altra committente, la società ...Omissis... Srl, per prestazioni professionali effettuate nell'interesse di detta committente a ...Omissis..., separatamente protocollate, per prestazioni professionali attinenti opere di progettazione edili ed impiantistiche.

L'Ordine degli Ingegneri di ...Omissis..., con lettera 23.02.2009 prot. 5367, così decideva su tale richiesta: Oggetto: Opinamento parcella a carico ... Omissis...

Lo scrivente Ordine Professionale, esprime l'avviso che lo strumento tariffario di cui alla Legge n. 143/1949 disciplina solo gli "onorari professionali" spettanti agli Ingegneri ed agli Architetti (art. 1), intendendosi per onorari i corrispettivi per attività professionale esercitata in forza di contratto d'opera ex art. 2222 del c.c cioè "senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

Tale tariffa può tuttavia essere invocata in casi eccezionali, laddove tra un datore di lavoro ed il proprio dipendente siano definiti singoli accordi che espressamente prevedano il riferimento alla Tariffa Professionale per compensi relativi a singole prestazioni affidate al di fuori del rapporto di lavoro subordinato, per motivi ed obiettivi d'ordine particolare, anche personale; pertanto il Consiglio dell'Ordine, nella sua riunione del 28 gennaio u.s., non ritiene sussistano le condizioni suddette in quanto tale prestazione si debba ricondurre ad un vincolo di subordinazione di rapporto di lavoro".

Avverso tale decisione l'Ing. ...Omissis... ha proposto reclamo (rectius ricorso) a questo Consiglio Nazionale ritenendola erronea ed infondata, nonché lesiva dei diritti e delle sue legittime aspettative



per essere contraria a precisi elementi di fatto e cioè:

- inesistenza di rapporto di lavoro subordinato tra le società committenti e l'Ing. ...*Omissis*... per quanto attiene l'incarico conferito da ...*Omissis*... Editoriale SpA;
- esistenza di rapporti professionali che esulano da rapporto organico e da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per quanto attiene gli incarichi conferiti da...*Omissis*... ;
- esistenza di un comportamento concludente e perdurante nel tempo (fin dall'anno 2000) da parte degli interessati per quanto concerne la separata retribuzione delle attività di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero libero professionali dell'Ing. ...*Omissis*... a favore di società del gruppo cui appartiene la datrice di lavoro, società ...*Omissis*... Srl.

Con lettere raccomandate a/r del 19.10.2009 prot. 5298, questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 17.11.2009 e di presentare ulteriori memorie in replica entro il 2.12.2009.

Il ricorso risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*... in data 24.03.2009 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...*Omissis*... in data 31.03.2009 prot. 5530 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. n. 258/1948.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere raccomandata a/r del 16.4.2010, Prot.nn. 1811 -1812-1813.

MOTIVI

Questo Collegio, esaminati gli atti di causa, i motivi del ricorso e la richiesta al Consiglio Nazionale, vista la precedente e conforme giurisprudenza in materia, rileva, in via pregiudiziale e assorbente, che il Regolamento della professione di Ingegnere, approvato con R.D.

23.10.1925, n. 2537, e successive abrogazioni, modificazioni e integrazioni, prevede il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri soltanto nei seguenti casi:

- a) In materia di iscrizione all'albo;
- b) In materia di cancellazione dall'albo e riammissione ;
- c) In materia di revisione dell'albo;
- d) In materia disciplinare.

Oltre ai casi suddetti, tra i quali non rientra quello relativo alla fattispecie, non è ammesso ricorso a questo Consiglio Nazionale, dovendo considerarsi le ipotesi surriportate come tassative, poiché il Consiglio Nazionale stesso è un organo speciale di giurisdizione e può quindi decidere esclusivamente nei casi demandatigli dalla legge.



Attività giurisdizionale

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara improponibile ed inammissibile il ricorso così come proposto dall'Ing. ...Omissis... avverso la delibera 28.01.2009 prot. 5357 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis....

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2010

N.25/2010 Reg Dee.

N. 6/2009 Reg.Rie.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri in composizione monocratica ai sensi dell'art. 9 del DPR 169/2005

Dott.Ing. civ.amb. iun

Antonio Picardi

Udito il relatore dott.ing. civ.amb. iun Antonio Picardi

Sono presenti l'avv. ...*Omissis*... per il ricorrente e il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di ... *Omissis*... Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

sul ricorso n. 6/2009 proposto dall'ing.civ.amb.iun. ...Omissis..., rappresentato e difeso dall'Avv...Omissis..., presso il cui studio in ...Omissis... è elettivamente domiciliato per l'annullamento e/ o l'integrale riforma della decisione adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... in data 01.10.2008, notificata al ricorrente il successivo 05.11.2008, con la quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della censura.

FATTO

Come è dato leggere dagli atti di causa, in seguito a più segnalazioni pervenute sul fatto che l'ing.civ. amb.iun. ...Omissis.. fosse inserito sull'elenco Pagine Bianche della Provincia di ...Omissis... edizione 2007/2008 con il titolo accademico non posseduto di Arch. Ing., il Consiglio dell'Ordine decideva di convocare l'interessato per avviare un'indagine esplorativa circa le segnalazioni pervenute. A seguito di tale convocazione l'ing.civ.amb.iun. ...Omissis..., accompagnato dall'Avv. ...Omissis..., si riservava di produrre memoria in merito alla contestazione sollevatagli. Successivamente alla memoria prodotta e alle informazioni attinte dalla società editrice dell'elenco Pagine Bianche, Seat Pagine Gialle Spa, il Consiglio dell'Ordine deliberava di avviare procedimento disciplinare a carico dell'ing.civ.amb.iun.

...Omissis... con il seguente addebito: "l'ing.civ.amb.iun. ...Omissis... risulta inserito alla pagina n. 63 pubblicitaria " ...Omissis... Arch. Ing. " senza quindi il titolo accademico completo che gli compete, per quanto riguarda l'Ordine, vale a dire "dott.ing.civ.amb.iun.". La stessa inserzione pubblicitaria è stata commissionata alla Seat Pagine Gialle con sede in Torino sia per l'edizione 2007/2008 (regolarmente approvata dal ricorrente) che per quella 2008/2009, come si evince dalla documentazione trasmessa dalla stessa società. Fatti commessi tra il luglio 2007 e l'agosto 2008".

Ritenute insufficienti le giustificazioni addotte dall'incolpato con la memoria di costituzione e ritenuto che le testimonianze raccolte in sede di istruttoria confermassero il fondamento dell'addebito, il Consiglio, nella seduta del 01.10.2008, considerato che il comportamento dell'incolpato era stato posto in essere in violazione di norme deontologiche, gli comminava la sanzione disciplinare della censura ritenuto che lo stesso non aveva mai ricevuto in precedenza altre sanzioni.

Avverso tale provvedimento ha proposto gravame tempestivo davanti a questo Consiglio Nazionale l'ing.civ.amb.iun. ...Omissis... per chiederne l'annullamento.

In primo luogo lamenta la violazione dell'art. 9 del D.P.R. 08.07.2005 n. 169 per incompetenza del Consiglio dell'Ordine in seduta collegiale, così come composto, a comminare la sanzione.

Lamenta, ancora, che il Consiglio non avrebbe adeguatamente motivato il provvedimento, travisando i fatti in carenza di istruttoria, senza, peraltro, citare la specifica norma deontologica asserita come violata.

In via del tutto subordinata richiede, comunque, una riduzione della pena con la sanzione dell'avvertimento.

Con lettere racc. a/r del 28.10.2009 prot. 5515, questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 27.11.2009 ed eventuali memorie in replica entro il successivo 14.12.2009.

Il ricorso risulta essere stato depositato in termini pressò l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*... in data 20.11.2008 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...*Omissis*... in data 10.02.2009 prot. 37 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. n. 258 del 05.11.1948.

Alle parti è stata data, altresì, comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione del ricorso con lettere raccomandate a/r del 19.04.2010 Prot. 1822-1823-1824

MOTIVI

Va esaminato, per il suo carattere assolutamente pregiudiziale, il primo motivo di ricorso che appare fondato.

Il testo dell'art. 9 "Procedimenti disciplinari" del D.P.R. 08.07.2005 n. 169, pubblicato sulla G.U. il 26.08.2005 n. 198, stabilisce, al comma 1, che il Consiglio dell'Ordine, nella sua funzione. disciplinare, "è composto dai Consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento". Al comma 2 prevede, inoltre, che, "ove il numero dei Consiglieri iscritti alla Sezione B dell'Albo non sia tale da costituire un Collegio, il Consiglio giudica in composizione monocratica".

Nella fattispecie, quindi, risultando dal verbale della seduta del 01.10.2008 che era presente quale Consigliere iscritto alla sezione B dell'Albo l'.ing.civ.amb.ing. ...*Omissis*..., il Consiglio doveva necessariamente astenersi e fare giudicare il ricorrente dal suddetto ing.civ.amb.iun. ...*Omissis*..., quale Giudice monocratico.

Quanto sopra in conformità anche al dettato di cui all'art.4 comma 2 del D.P.R. 05.06.2001 n.328 che stabilisce che "nell'ipotesi di procedimento disciplinare, i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla Sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento".

Stante il carattere pregiudiziale del motivo di gravame, gli ulteriori motivi restano assorbiti.



Attività giurisdizionale

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il ricorso, per i motivi di cui sopra, proposto dall'ing. civ.amb.iun. ...*Omissis*... e, per l'effetto, annulla la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*... del 01.10.2008, notificata il 05.10.2008.

Così deciso in Roma, il 14.05.2010.

N.27/2010 Reg. Dee.

N. 11/2009 Reg. Rie.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Giovanni Rolando
Ing. Pietro Ernesto De Felice
Ing. Alessandro Biddau
Ing. Carlo De Vuono
Ing. Giovanni Basi
Ing. Ugo Maria Gaia
Ing. Giovanni Montresor
Ing. Antontio Picardi
Ing. Sergio Polesei
Ing. Alberto Speroni

Presidente
Vice Presidente
Consigliere Segretario
Consigliere Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Attività giurisdizionale

Udita la relazione del relatore Ing. Basi.

Sono presenti: per l'Ordine di...Omissis..., il Presidente Ing...Omissis..., il Vice Presidente e Segretario Ing...Omissis... assistiti dall'Avv. ...Omissis..., e il ricorrente Ing. ...Omissis... Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 11/2009 Reg. Rie. proposto dall'Ing. ...Omissis..., nato a ...Omissis..., residente in ...Omissis... iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... avverso l'esito delle elezioni del Consiglio degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis.. del 16.07.2009 e di tutti gli atti presupposti a partire dalla indizione delle elezioni stesse

FATTO

A sostegno del reclamo, l'Ing....Omissis...assume due specifici motivi:

- a) il procedimento elettorale era radicalmente affetto da illegittimità derivata; ciò in ragione della (addotta) illegittimità della nomina del Commissario che aveva indetto tale tornata;
- b) nello svolgimento della campagna elettorale sarebbero stati violati i principi generali di correttezza.

Con lettere racc.te 21.01.2010 prot. 261, ritualmente ricevute, questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie nel termine perentorio del 26/02/2010 e eventuali repliche entro il termine del 12/03/2010 ai sensi dell'art. 6 del D.M. 1.10.1948.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... ha depositato in data 25.02.2010 memoria difensiva.

Alle parti è stata data, altresì, comunicazione scritta della odierna seduta di trattazione del reclamo con lettere racc.te del 1 luglio 2010 Prot.nn. 2883 - 2884 e 2885 e successiva comunicazione della trattazione del reclamo con lettere raccomandate del 24 settembre 2010 Prot.nn. 3852 - 3854 e 3855.

DIRITTO

Questo Consiglio Nazionale, esaminati gli atti del procedimento, rileva che in data 13.02.2010, protocollata al n. 795/2010, il reclamante ha depositato nota a propria firma con la quale ha comunicato di rinunciare al reclamo in oggetto.

P.O.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, preso atto della rinuncia al reclamo presentata dall'Ing. ...Omissis... in data 23.02.2010, dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.



Attività giurisdizionale



N.28/2010 Reg. Dee.

N. 12/2009 Reg. Rie.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Giovanni Rolando

Ing. Pietro Ernesto De Felice

Ing. Alessandro Biddau

Ing. Carlo De Vuono

Ing. Giovanni Bosi

Ing. Ugo Maria Gaia

Ing. Giovanni Montresor

Ing. Antontio Picardi

Ing. Sergio Polese

Ing. Alberto Speroni

Ing. Paolo Stefanelli

Ing. Giuseppe Zia

Presidente

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Pietro Ernesto De Felice

Sono presenti: per l'Ordine di ...Omissis...il Presidente Ing. Donatella Guzzoni, il ricorrente Ing ...Omissis... Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 12/2009 Reg. Rie. proposto dall'Ing. ...Omissis..., nata a...Omissis..., residente...Omissis..., iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di...Omissis..., in qualità di iscritta e di Consigliere del suddetto Ordine, avverso la delibera di archiviazione del caso deontologico relativo al disciplinare di incarico dell'Ing. ...Omissis... per gli adempimenti ex D.Lgs. 494/96 con riferimento ai lavori di riqualificazione viabilistica della strada provinciale 184 bis e formazione rotatoria di ...Omissis....

FATTO

A seguito dell'esposto presentato da alcuni Consiglieri del Comune di ...Omissis... degli Ingegneri della Provincia di Bergamo nei confronti dell'Ing. ...Omissis..., il Consiglio dell'Ordine procedeva a convocare ex art. 44 del R.D. 2537/ 1925 per la seduta del 16.12.2008 l'Ing. ...Omissis... il quale forniva al Consiglio le sue spiegazioni circa l'importo delle prestazioni della sicurezza inserito nel disciplinare di incarico sottoscritto con il Comune ...Omissis... che risultava troppo basso.

Al termine dell'audizione il Consiglio, considerate esaurienti ed accettabili le spiegazioni fornite, deliberava per l'archiviazione del procedimento.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questo Consiglio Nazionale l'ing. ...Omissis... ritenendo che, al contrario di quanto deciso, sussistevano i presupposti per l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'ing. ...Omissis... sia per l'importo indecoroso pattuito sia per le false dichiarazioni rese durante l'audizione.

Con lettere raccomandate rr. del 16.03.2010 prot. 1243, questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 16.04.2010 e di presentare ulteriori memorie in replica entro il 30.04.2010.

Il Consiglio dell'Ordine ha depositato memoria in data 15.04.2010. Il ricorso risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... in data 11.05.2009 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...Omissis... in data 20.05.2009 prot. 789 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/ 1948.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere racc. a/r del 23 settembre 2010 Prot. nn. 3812 - 3813 e 3814.



Attività giurisdizionale

MOTIVI

Rileva questo Collegio che il provvedimento dell'Ordine, con il quale è stata decisa l'archiviazione del procedimento, non è atto impugnabile davanti a questo Consiglio medesimo da parte della ricorrente.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento professionale 23.10.1925 n. 2537 in materia disciplinare, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono soltanto il professionista che abbia riportato una sanzione disciplinare, quale unico "interessato", ed il Procuratore della Repubblica che è legittimato a ricorrere contro la delibera suddetta, anche se il procedimento disciplinare sia stato richiesto da terzi.

L'azione disciplinare trova fondamento e ragione di essere solo ed esclusivamente in funzione di tutela degli interessi generali della categoria e di affermazione della sua affidabilità e prestigio e non a dirimere controversie tra i professionisti o tra questi e i loro committenti.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'Ing. ...Omissis... avverso la deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di ...Omissis... 16.12.2008.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.

N.29/2010 Reg. Dee.

N. 13/2009 Reg. Rie.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Giovanni Rolando

Ing. Pietro Ernesto De Felice

Ing. Alessandro Biddau

Ing. Carlo De Vuono

Ing. Giovanni Bosi

Ing. Ugo Maria Gaia

Ing. Giovanni Montresor

Ing. Antontio Picardi

Ing. Sergio Polese

Ing. Alberto Speroni

Presidente

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Bosi.

Sono presenti: per l'Ordine di ...*Omissis*..., il Presidente Ing...*Omissis*..., il Vice Presidente e Segretario Ing. ...*Omissis*... assistiti dall'Avv...*Omissis*..., il ricorrente è assente. Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

sul reclamo n. 13/2009 Reg. Rie. proposto dall'Ing. ...Omissis..., nato ...Omissis..., residente a ...Omissis..., iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... avverso le elezioni del Consiglio degli Ingegneri della Provincia di Roma concluse con la proclamazione degli eletti in data 16.07.2009.

FATTO

Deduce il reclamante che, a seguito della indizione delle elezioni da parte del Consiglio per il 5.06.2009, in data 26.05.2009 provvedeva a presentare tempestivamente la propria candidatura.

Lamenta che, annullato in autotutela da parte del Commissario il turno elettorale di cui sopra, veniva indetto nuovo turno elettorale non comunicato al reclamante nelle dovute forme, cosicché non ha avuto la possibilità di ricandidarsi al nuovo turno elettorale fissato per il 19.06.2009, presentando la candidatura nei termini previsti. Conclude, pertanto, con la richiesta di annullamento delle elezioni alla luce del fatto che anche la (mancata) candidatura di un singolo elemento può contribuire a spostare gli equilibri elettorali.

Con lettere racc.te a/r del 21.01.2010 prot. 260, ritualmente ricevute, questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie nel termine perentorio del 26/02/2010 e eventuali repliche entro il termine del 12.03.2010 ai sensi dell'art. 6 del D.M. 1.10.1948.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... ha depositato, in data 25.02.2010, memoria difensiva ed in data 10.03.2010 memoria in replica.

Alle parti è stata data, altresì, comunicazione scritta della odierna seduta di trattazione del reclamo con lettere racc.te del 1 luglio 2010 Prot.nn. 2886 - 2888 e 2889 e successiva comunicazione della trattazione del reclamo con lettere raccomandate del 24 settembre 2010 Prot.nn. 3847 - 3848 e 3851.

DIRITTO

Questo Consiglio Nazionale, esaminati gli atti del procedimento, rileva che in data 26.02.2010, protocollata al n. 859/2010, il reclamante ha depositato nota a propria firma con la quale ha comunicato di non intendere proseguire nel reclamo e, pertanto, di rinunciare al reclamo in oggetto.



P.O.M.

11 Consiglio Nazionale degli Ingegneri, preso atto della rinuncia al reclamo presentata dall'Ing. ...
Omissis... in data 26.02.2010, dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010



Attività giurisdizionale



N.30/2010 Deg. Dee.

N. 19/2009 Reg. Rie.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Giovanni Rolando	Presidente
Ing. Pietro Ernesto De Felice	Vice Presidente
Ing. Alessandro Biddau	Consigliere Segretario
Ing. Carlo De Vuono	Consigliere Tesoriere
Ing. Giovanni Bosi	Consigliere
Ing. Ugo Maria Gaia	Consigliere
Ing. Giovanni Montresor	Consigliere
Ing. Sergio Polese	Consigliere
Ing. Alberto Speroni	Consigliere
Ing. Paolo Stefanelli	Consigliere
Ing. Giuseppe Zia	Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Montresor

Sono presenti: per l'Ordine di ...Omissis... il Presidente Ing...Omissis..., il ricorrente Ing...Omissis...

Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 19/2009 Reg. Rie. proposto dall'Ing. ...Omissis..., nata a ...Omissis... e residente a ...Omissis... elettivamente domiciliata in ...Omissis... presso lo studio del suo difensore Avv. ...Omissis... avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... assunta nella seduta del 13.5.2009, depositata il 19.6.2009 e notificata il successivo 30.6.2009 con la quale le è stata irrogata la sanzione della censura.

FATTO

Come è dato leggere dagli atti del procedimento, con nota 26.2.2008 prot. n. 0000286/08 il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... segnalava al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... di avere ricevuto dal proprio Consigliere dott. ing. ...Omissis... un esposto a carico della dott. ing. ...Omissis..., iscritta all'Albo professionale della provincia di ...Omissis..., essa pure consigliere dell'Ordine.

Con l'esposto si segnalava che la dott. ing. ...Omissis..., nel corso della riunione 19.12.2007 del Consiglio, aveva insultato l'autore dell'esposto qualificandolo con "un ladrone".

Poiché l'ingegnere incolpato risultava Consigliere dell'Ordine ...Omissis..., il Consiglio stesso nel corso della seduta 22.1.08, visto l'art. 49 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, trasmetteva l'esposto al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... al fine dell'istruttoria e delle conseguenti decisioni.

Quest'ultimo, con racc. r.r. 16.2.09, diretta alla dott. ing. ...Omissis... ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, comunicava l'apertura del procedimento disciplinare a termini dell'art. 49 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537; precisava il capo d'incolpazione ed allegava copia delle "Norme regolatrici del procedimento disciplinare" in vigore presso l'Ordine Professionale Ingegneri della Provincia di ...Omissis....

Successivamente, l'11 marzo 2009 deliberava il rinvio a giudizio dell'incolpata fissando per il dibattimento l'udienza del 13 maggio 2009 e disponendo la convocazione dei testimoni.

L'incolpata, tramite il proprio difensore, otteneva la copia della registrazione della seduta 19.12.2007 del Consiglio dell'Ordine di ...Omissis....

All'udienza 13.5.09 l'incolpata compariva e aveva per ultima la parola, unitamente al proprio difensore.

Al termine della seduta il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... dichiarava l'Ing. ...Omissis... colpevole dell'addebito contestatole ed applicava a suo carico la sanzione disciplinare della censura.



Attività giurisdizionale

Avverso detta decisione l'Ing. ...Omissis... ha proposto tempestivo ricorso davanti a questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri sollevando contestazione dell'addebito e delle affermazioni attribuitele, chiedendo, in principalità, di essere prosciolta dall'incolpazione elevata e/o comunque ritenuta per non aver commesso il fatto o comunque perché il fatto non costituisce illecito disciplinare. In subordine chiede l'applicazione della minor sanzione dell'avvertimento.

Con lettere r.r. del 1.4.2010 prot. 1531, questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 30.4.2010 e di presentare ulteriori memorie entro il 14.5.2010

Il ricorso risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... in data 22.7.2009 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...Omissis... in data 30.7.2010 prot. 459 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere racc. a/ r del 23 settembre 2010 Prot.nn. 3809 - 381_0 e 381°1.

MOTIVI

Questo Consiglio Nazionale, esaminato il ricorso proposto dall'ing. ...Omissis...avverso la decisione assunta dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di ...Omissis... (per effetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 1°, del D.L. 23/10/1925, n. 2537, rivestendo la ricorrente la qualifica di Consigliere del Consiglio dell'Ordine di ...Omissis...), osserva che non pare dubbio che il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato e, a maggior ragione, la garanzia del diritto di difesa ex art. 24 Cost., debbano trovare attuazione - come assume la ricorrente - nel giudizio disciplinare anche nella fase innanzi al Consiglio dell'Ordine provinciale.

Ciò premesso va precisato che il decreto di citazione a giudizio conteneva la seguente descrizione:

“Per avere, il giorno 19 dicembre 2007, nella riunione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...Omissis... durante la discussione del punto n. 5 dell'Ordine del Giorno “Accordo tra Ordine e ...Omissis...per l'ospitalità di quest'ultimo presso la sede dell'Ordine”, insultato il Consiglio dell'Ordine e i suoi componenti, tra i quali l'estensore dell'esposto Dott. ing. ...Omissis..., affermando che “Il Consiglio è composto da ladroni”, così violando il dovere di massima lealtà e correttezza di cui all'art. 10 delle “Norme di Etica per l'esercizio della Professione di Ingegnere” approvate dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Bergamo nella seduta del 27.10.1967 e successive modifiche e integrazioni. Fatto verificatosi in ...Omissis... il 19 dicembre 2007.11 Sostanzialmente, la motivazione della decisione impugnata è coerente, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, con il fatto ad-



debitato e, cioè, aver tenuto un comportamento ingiurioso. Le esternazioni della ricorrente hanno avuto ad oggetto un unico tema (l'ospitalità" fornita dal Consiglio dell'Ordine di all'...*Omissis*...), sollevato da costei, che ebbe a provocare una (troppo) accesa discussione.

Le esternazioni (ulteriori rispetto a quella centrale: "Siamo tutti siete tutti ladri...") hanno funzione certamente complementare, né possono essere considerate come manifestazione di comportamenti autonomi, relativi ad altri fatti. Ritiene il Collegio che l'aver apostrofato "ladroni" (o "ladri") i membri del Consiglio dell'Ordine di ...*Omissis*...rappresenti un comportamento tanto ingiurioso da giustificare, di per sé solo, la violazione dell'art. 10 delle "Norme di etica per l'esercizio della professione di ingegnere".

Va anche considerato che la prima parte ("Siamo tutti")

Dell'affermazione, pronunciata dalla ricorrente, ha significato chiaramente interrogativo e comunque di negazione di propria responsabilità, come è dimostrato dal fatto che: a) si riferisce all'affermazione di altro Consigliere secondo cui tutti i membri del Consiglio sarebbero stati dei ladroni (o dei ladri); b) viene immediatamente seguita dalla seconda parte ("Siete tutti ladroni") che si pone in antitesi rispetto alla precedente, rispetto alla quale vuole operare una precisa distinzione.

Senza contare, poi, che del rapporto Consiglio dell'Ordine ...*Omissis*..., in ogni caso, la ricorrente non avrebbe comunque potuto essere considerata responsabile, essendo stata chiamata a far parte del Consiglio solo recentemente.

Dunque, l'aggettivo dispregiativo "ladroni" (o "ladri") va inteso come riferito precisamente ai membri del Consiglio.

Né ad attenuare la valenza negativa dell'insulto si possono accettare le considerazioni svolte nel ricorso che, per un verso, accennano alle provocazioni degli altri Consiglieri (pag. 5 ed anche pag. 9) e, per l'altro, richiamano "l'evidente concitazione del momento" o indulgono ad evidenziare il "sarcasmo o (l') ironia" con cui l'affermazione de qua sarebbe stata espressa (pag. 10).

POM

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri respinge il ricorso proposto_ dall'Ing. ...*Omissis*... avverso la decisione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia del 13.5,2009.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010





N.31/2010 Reg. Dee.

N. 20/2009 Reg. Rie.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Giovanni Rolando

Ing. Pietro Ernesto De Felice

Ing. Ale'ssandro Biddau

Ing. Carlo De Vuono

Ing. Giovanni Bosi

Ing. Ugo Maria Gaia

Ing. Giovanni Montresor

Ing. Antontio Picardi

Ing. Sergio Polese

Ing. Alberto Speroni

Ing. Paolo Stefanelli

Ing. Giuseppe Zia

Presidente

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Gaia.

Sono presenti: per l'Ordine di ... *Omissis*...il Presidente Ing...*Omissis*., il ricorrente Ing... *Omissis*...

Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 20/2009 Reg. Rie. proposto dall'Ing. ...*Omissis*..., nata a ...*Omissis*..., residente a ...*Omissis*..., iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*..., in qualità di iscritta e di Consigliere: del suddetto Ordine, contro l'approvazione della parcella n. 36 relativa all'Ing...*Omissis*...

FATTO

La ricorrente ha proposto formale ricorso avverso la delibera di approvazione della parcella presentata dall'Ing. ...*Omissis*... per € 2.145,82, assunta nella seduta del 19.05.2009, alla luce del parere della Commissione Parcelle verbale n. 36/2009 del 11.05.2009, lamentando che possa essere considerata approvata dal Consiglio una parcella sottratta al diritto di accesso ai Consiglieri stessi per i motivi esposti.

Con lettere raccomandate rr. del 16.03.2010 prot. 1245, questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 16.04.2010 ed ulteriori memorie in replica entro il 30.04.2010.

Il ricorso risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ...*Omissis*... in data 13.07.2009 prot. 1013/09 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...*Omissis*... in data 31.07.2009 prot. 1064/2009 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere racc. a/ r del 23 settembre 2010 Prot.nn. 3818 - 3819 e 3820.

MOTIVI

Questo Collegio, esaminati gli atti di causa, i motivi del ricorso e la richiesta al Consiglio Nazionale, vista la precedente e conforme giurisprudenza in materia; rileva, in via pregiudiziale e assorbente, che il Regolamento della professione di Ingegnere, approvato con R.D.-23.10.1925, n. 2537 e successive abrogazioni, modificazioni e integrazioni, prevede il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Attività giurisdizionale

soltanto nei seguenti casi:

- a) in materia di iscrizione all'albo;
- b) in materia di cancellazione dall'albo e riammissione ;
- c) in materia di revisione dell'albo;
- d) in materia disciplinare.

Oltre ai casi suddetti, fra i quali non rientra quello relativo alla fattispecie, non è ammesso ricorso a questo Consiglio Nazionale, dovendo considerarsi le ipotesi supportate come tassative, poiché il Consiglio Nazionale stesso è un organo speciale di giurisdizione e può quindi conoscere esclusivamente dei casi demandatigli dalla legge.

P.O.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara inammissibile il ricorso così come proposto dall'Ing. ...
Omissis... contro l'approvazione della parcella n. 360 relativa all'Ing. ...*Omissis...*

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010



N. 3/2011 Reg. Dee.

N. 16/2009 Reg. Rie.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Giovanni Rolando

Ing. Pietro Ernesto De Felice

Ing. Alessandro Bidau

Ing. Giovanni Bosi

Ing. Roberto Brandi

Ing. Ugo Maria Gaia

Ing. Romeo La Pietra

Ing. Giovanni Montresor

Ing. Sergio Polese

Ing. Alberto Speroni

Ing. Paolo Stefanelli

Ing. Giuseppe Zia

Presidente

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Attività giurisdizionale

Udita la relazione del relatore Ing. Roberto Brandi

Sono presente: il ricorrente ing.iun. Omissis ..., nessuno per l'Ordine di Alessandria

Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 16/2009 Reg. Rie. proposto dall'Ing.Omissis..., nato a ...Omissis..., ivi residenteOmissis ..., iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. B112, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento n. 1445 del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria prot. 1217 con il quale gli veniva comunicata la cancellazione dal Settore "ingegneria civile e ambientale" della Sezione

B.

FATTO

Come è dato leggere dagli atti del procedimento, il ricorrente, in possesso di un titolo di Laurea in Ingegneria Meccanica, già abilitato nel settore "ingegneria industriale" ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria per il "settore industriale - Sezione B" dal 7 . febbraio 2006, ha presentato regolare domanda di ammissione all'Esame di Stato all'Università degli studi di Genova per il settore "Civile e Ambientale" nell'anno 2006. La Commissione Esami di Stato dell'Università degli studi di Genova, analizzata la pratica, lo ammetteva senza riserve a sostenere l'Esame di Stato. L'esame è stato superato con merito nella seconda sessione dell'anno 200.6. Nel febbraio 2007 il ricorrente presentava richiesta di iscrizione per "il settore Civile e Ambientale" all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria. Il Consiglio deliberava positivamente in prima istanza senza nessuna obiezione o richiesta di chiarimento.

Nell'aprile 2009 veniva comunicato al ricorrente dall'Università degli Studi di Genova che in virtù di quanto inteso con sentenza del TAR Puglia n. e successivi pareri, non sussisterebbero i requisiti necessari per poter esercitare la professione nel settore "Civile e Ambientale".

Il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Alessandria, con provvedimento n. 1445, dopo audizione del ricorrente in data 07/07/2009, procedeva in data 20/07/2009 alla cancellazione dal Settore "ingegneria civile ed ambientale" della sezione B, con provvedimento notificato in data 30/07/2009 al ricorrente a mezzo lettera raccomandata a/r prot. 1217. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo gravame davanti a questo Consiglio Nazionale l'Ing.Omissis ...chiedendone l'annullamento sulla base di articolati motivi ed in particolare per il fatto che:

non sono mai state fatte né osservazioni né obiezioni in merito alla candidatura del ricorrente a sostenere l'Esame di Abilitazione Professionale per il settore Civile Ambientale sezione B;

L'Esame di Abilitazione Professionale sostenuto dal ricorrente è stato superato con merito e in assoluta buona fede in seguito ad una approfondita e scrupolosa preparazione;

ad oggi sono trascorsi circa 2 anni e mezzo dalla data dell'Abilitazione Professionale del ricorrente per il settore Civile Ambientale con conseguenti esperienze e competenze acquisite nel tempo;

la sentenza del TAR Puglia n. che ha funzione interpretativa del DPR n. 328/2001, porta data 4 dicembre 2007 ed è stata quindi emessa un anno dopo l'acquisizione da parte del ricorrente della seconda abilitazione.

Con lettere racc. a/r del 19/04/2010 prot. 1820 questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 14.05.2010 ed eventuali memorie in replica entro il successivo 28.05.2010.

Il ricorso non risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria ma direttamente a questo Consiglio Nazionale in data 3/09/2009 e da questo inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria in data 17.12.2009 prot. 1963 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. n. 258 del 5.11.1948 solo dopo averne avuta notizia da questo Consiglio Nazionale.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria ha depositato memoria illustrativa in data 14.05.2010. L'Ing. ...Omissis ... trasmetteva memoria integrativa via e-mail il 28.05.2010 all'indirizzo tuttoingegnere@legalmail.it e da questi trasmesso all'indirizzo segreteria@ingpec.eu il 31.05.2010.

Alle parti è stata data, altresì, comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione del ricorso con lettere raccomandate a/r del 24 febbraio 2011, prot. nn. 867 e 868.

DIRITTO

In via del tutto pregiudiziale rileva il Collegio che l'art. 5 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 1.10.1948 "Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri" prevede che il ricorso a questo Consiglio Nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare e cioè entro il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della deliberazione stessa ai sensi del precedente art. 4.

L'Ufficio del Consiglio dell'Ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.



Attività giurisdizionale

Il ricorso e agli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio Nazionale.

Orbene nella fattispecie è pacifico che il ricorrente non ha presentato o notificato il ricorso davanti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria nel termine di giorni 30 della ricezione del provvedimento impugnato, ma lo ha trasmesso direttamente ed unicamente a questo Consiglio Nazionale.

Ne consegue, pertanto, la irricevibilità del ricorso ai sensi del citato Decreto Ministeriale 1.10.1948.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri rigetta il ricorso proposto dall'Ing. ...*Omissis* ... avverso il provvedimento n. 1445 prot. 1217 del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Alessandria perché irricevibile.

Così deciso il 25 marzo 2011



N. 4/2011 Reg. Dee.

N. 17/2009 Reg. Rie.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Giovanni Rolando	Presidente
Ing. Pietro Ernesto De Felice	Vice Presidente
Ing. Alessandro Biddau	Consigliere Segretario
Ing. Carlo De Vuono	Consigliere
Ing. Giovanni Bosi	Consigliere
Ing. Ugo Maria Gaia	Consigliere
Ing. Romeo La Pietra	Consigliere
Ing. Giovanni Montresor	Consigliere
Ing. Antonio Picardi	Consigliere
Ing. Sergio Polese	Consigliere
Ing. Alberto Speroni	Consigliere
Ing. Paolo Stefanelli	Consigliere
Ing. Giuseppe Zia	Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Carlo De Vuono

Sono presenti: per l'Ordine di Pavia, l'ing., il ricorrente ing.*Omissis* ...

Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

Sul .reclamo n. 17/2009 Reg. Rie. proposto dall'Ing. ...*Omissis* ..., domiciliato in*Omissis* ... avverso le procedure elettorali adottate per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia per il quadriennio 2009/2013 proclamato il 21.09.2009.

PREMESSO

Il reclamante, nell'evidenziare che, per l'asserito disinteresse dell'elettorato, si è dovuto ricorrere alla terza tornata elettorale dal 15 al 19.09.2009, lamenta che il calendario, riportato analiticamente nel reclamo, deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pavia, è in contrasto con la vigente normativa (DPR 169/2005) che all'art. 3, comma 14 e 15, recita: "Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno, per due giorni feriali immediatamente consecutivi, in seconda votazione per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi, in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti."

Contrariamente alle prescrizioni normative, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pavia ha negato all'elettorato la facoltà di voto per 8 ore giornaliere, limitandola a 4 ore e contravvenendo così anche alle indicazioni di cui al terz'ultimo comma della Circ. 248/U-XVII Sess. 2009 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che prescrive: "Ebbene non può dubitarsi che la riduzione dei tempi di cui alla citata disposizione riguardi (soltanto) i giorni e non le ore _di apertura del seggio elettorale".

Tutto ciò premesso, appare evidente la mancata regolarità procedurale nello svolgimento delle elezioni per il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pavia a causa di errore tecnico e palese irregolarità per non rispetto delle vigenti leggi in materia.

Con il reclamo l'Ing.... *Omissis* ... chiede l'annullamento delle elezioni scrutinate il 21.09.2009 ed il loro rifacimento e, stante l'imminente scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine prevista per il 10.10.09, data che non consente di provvedere una rapida riorganizzazione delle elezioni, che il Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Ingegneri di Pavia, ed in difetto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, prioritariamente riconosca l'illegale esito elettorale e "last but not least", per non interrompere il pubblico servizio svolto dall'Organismo professionale di Pavia, voglia provvedere alla nomina di un soggetto terzo per il Commissariamento dell'Ordine degli Ingegneri di Pavia finalizzato al regolare e legale svolgimento delle elezioni.



Con lettere racc.te del 16.03.2010 prot. 1246 questo Consiglio Nazionale comunicava al reclamante ed al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie e documenti entro il 16.04.2010 e ulteriori repliche entro il 30.04.2010.

Scaduti i detti termini, il Presidente, con ordinanza riservata del 14.12.2010, ricevuta dal reclamante in data 21.12.2010, rilevato che il reclamo de quo non risulta essere stato notificato ai Consiglieri eletti; considerato che la S.C. di Cassazione (sent. N. 3381/98 SS.UU.) ha disposto che il procedimento promosso con reclamo al Consiglio Nazionale contro i risultati elettorali ha natura giurisdizionale ed è, pertanto, soggetto ai principi generali in tema di regolare instaurazione del contraddittorio tra i reclamanti e coloro che hanno interesse diretto al rigetto del reclamo e cioè gli ingegneri eletti quali contro'interessati e, quindi, litisconsorti necessari; ritenuto che la S.C. di Cassazione (sent. 2602 del 20.02.03) ha stabilito che il detto reclamo è ammissibile, una giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo dispone che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei Consiglieri risultati eletti, che, in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale, devono essere chiamati a partecipare al giudizio, ordinava alla parte reclamante di notificare il reclamo e la ordinanza al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pavia e personalmente a tutti i consiglieri eletti quali contro interessati e litisconsorti necessari, a pena di inammissibilità del reclamo, entro il termine di giorni 20 dalla ricezione della ordinanza e disponeva che l'originale del reclamo e della ordinanza, completi delle relate di notifica, fossero depositati dalla parte reclamante presso la Segreteria di questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri in Roma, Via IV novembre 114, entro il termine di ulteriori giorni 10.

Risulta inequivocamente dagli atti del procedimento che l'ordinanza riservata del Presidente del 14.12.2010 è stata ricevuta dal reclamante, presso il suo domicilio in Pavia, Via..... (studio professionale), in data 21.12.2010 come da cartolina di ritorno, regolarmente sottoscritta in pari data.

Risulta, altresì, dalle ricevute delle raccomandate inviate dal reclamante ai Consiglieri eletti, quali contro interessati, depositate in atti dallo stesso reclamante, che le stesse sono state tutte presentate all'ufficio postale in data 12.01.2011 (mercoledì) e quindi oltre il termine perentorio di giorni 20 disposto nella citata ordinanza.

Non appaiono sussistere giustificazioni valide a tale ritardo, stante la evidente facilità di reperimento dei nominativi e indirizzo dei Consiglieri dell'Ordine anche attraverso l'Albo.

Inoltre, anche a voler accedere alla richiesta del reclamante, pervenuta il 14.01.2011, di dare atto che l'ordinanza del Presidente sarebbe pervenuta il 22.12.2010, richiesta peraltro incomprensibile tenuto conto che sulla cartolina di ritorno firmata è indicato chiaramente il 21.12.2010, l'invio delle raccomandate sarebbe comunque tardivo perché il termine di 20 giorni sarebbe scaduto comunque l'1.01.2011 (martedì).



Attività giurisdizionale

Con ulteriore lettere racc.te del 3 marzo 2011 prot. nn. 1009 e 1010 è stata data alle parti comunicazione dell'odierna seduta di trattazione del reclamo:

DIRITTO

Il Collegio, richiamata la citata ordinanza del 14.12.2010, rileva l'irreparabile difetto di contraddittorio in quanto il reclamo non risulta essere stato notificato, nei termini concessi, ai consiglieri eletti quali controinteressati e litisconsorti necessari la cui posizione, cioè, di componenti del Consiglio dell'Ordine verrebbe meno a seguito di eventuale decisione di accoglimento del reclamo, con conseguente inevitabile declaratoria di improcedibilità e inammissibilità del reclamo stesso.

P.O.M

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri respinge il reclamo proposto dall'Ing.*Omissis* ...avverso l'esito delle elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia per il quadriennio 2009/2013 in quanto improcedibile ed inammissibile per lesione irreparabile del contraddittorio.

Così deciso in Roma, 25.03.2011.



N. 5/2011 Reg. Dee.

N. 15/2009 Reg. Rie.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Dott.Ing. Giovanni Rolando

Dott.Ing Pietro Ernesto De Felice

Dott.Ing. Alessandro Biddau

Dott.Ing. Carlo .De Vuono

Dott.Ing. Giovanni Bosi

Dott.Ing. Ugo Maria Gaia

Dott.Ing. Romeo La Pietra

Dott.Ing. Giovanni Montresor

Dott.Ing. Sergio Polese

Dott.Ing. Alberto Speroni

Dott.Ing. Paolo Stefanelli

Dott.Ing. Giuseppe Zia

Presidente

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore dott.ing. Sergio Polese

Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente



DECISIONE

sul reclamo n. 15/2009 Reg. Rie. proposto dall'Ing. *Omissis* ..., nato a, ivi domiciliato alla Via, avverso la delibera assunta dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria di esclusione della propria candidatura per l'elezione a Consigliere per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2009/2013.

PREMESSO

Assume il reclamante di essere stato escluso dalla lista dei candidati alla tornata elettorale impugnata.

Deduce infatti che:

- con circolare n. 16/2009, datata 19/08/2009, l'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria (OIRC) indiceva le elezioni;
- che, pur nel rispetto dei criteri minimi di pubblicità previsti dall'art. 3 co. 3 del DPR 169/2005, avendo pubblicato l'avviso per due giorni consecutivi su un quotidiano a diffusione locale, veniva a mancare il rispetto di alcuni principi di base, nell'ottica della massima partecipazione attiva/passiva all'elettorato;
- che, infatti, anche trascurando l'anomalo periodo di indizione delle elezioni (a cavallo di Ferragosto, fra il 13/08/2009, data di convocazione, e il successivo 18, data di riunione), è importante evidenziare alcune singolarità nella gestione delle procedure per il rinnovo del Consiglio stesso;
- che, ad esempio, accadeva che le circolari non venivano spedite via e-mail agli iscritti (mezzo che solitamente raggiungeva tutti e rapidamente), anzi, neanche il cartaceo perveniva in tempo ai potenziali candidati, avendo prova di lettere spedite addirittura il giorno prima della scadenza delle candidature o addirittura ancora dopo;
- che il reclamante riceveva la missiva il 27/08/2009 (cioè il giorno dopo la scadenza, fissata al 26), ma fortunatamente informato per le vie brevi da un Collega, riusciva a inviare la candidatura il 25/08/2009, utilizzando il fax, allegando per come prescrive l'art. 38 co. I del DPR 445/2000, la copia di un valido documento di riconoscimento, utilizzando questo comodo mezzo, in quanto residente ad oltre 70 Km da Reggio Calabria, ed essendo comunque impossibilitato per motivi di salute a raggiungere nell'immediatezza il capoluogo;
- che, l'aver inviato la candidatura via fax, ampiamente annoverata nelle circolari di altri Ordini provinciali (si cita uno per tutti, quello di Bergamo), essendo specificatamente prevista dal

citato art. 38, non contrastava con la circolare n. 16/2009, anzi nella stessa veniva spiegato che nel caso la stessa non fosse stata “recapitata personalmente” avrebbe dovuto essere accompagnata da valido documento di identità;

- che la Segreteria dell’OIRC, per contro, restituiva il 25/08/2009 al mittente lo stesso fax, con l’apposizione di un’annotazione a mano, corredata di timbro e firma, con la quale si sentenziava la non ammissibilità della candidatura presentata con tale mezzo;
- che il 26/08/2009, prima con una telefonata di chiarimento, poi con precisazione inviata via fax, il reclamante ribadiva la validità della candidatura spiegandone le motivazioni, che, eventualmente, come d’accordo telefonicamente, avrebbero dovuto essere confutate per iscritto se ritenute ancora invalide.

Non riceveva altra comunicazione, ma appurava il 31/08/2009 ufficialmente dal sito web dell’Ordine, di essere stato escluso dalla lista dei candidati.

Il successivo 1 settembre, per il tramite del suo legale di fiducia, intimava al Consiglio dell’Ordine di reintegrarlo nella lista de qua, e/o annullare le elezioni per difetto dei requisiti di cui all’art. 3 co. I del DPR 169/2005.

L’OIRC ignorava le istanze e il giorno seguente procedeva alla prima seduta elettorale (durante la quale non veniva comunque raggiunto il numero legale dei votanti).

Il 2 settembre, il Legale del reclamante presentava ricorso al TAR Calabria, sede di Reggio Calabria, per l’annullamento del provvedimento di esclusione della candidatura, previa sospensione dello stesso, contestando anche il mancato rispetto delle tempistiche che dovevano intercorrere fra la data di indizione e quella della prima seduta di votazione.

In data 4/09/2009, il Presidente del TAR, ritenendo fondato ed urgente il ricorso e le motivazioni ivi addotte, decretava immediatamente sospeso inaudita altera parte il provvedimento de quo.

L’Ordine procedeva nello svolgimento elettorale, mediante la seconda votazione (nelle date 4-5-7-8 settembre), rinviando però la proclamazione degli eletti al fine di consentire la deliberazione del ricorso da parte del TAR fissato per il 23.09.2009.

A tale udienza il TAR Sezione staccata di Reggio Calabria respingeva la domanda cautelare proposta dal *Omissis* ..., considerato che, a prescindere dai profili di fondatezza dei dedotti motivi di censura, emerge l’insussistenza di un *periculum in mora*, avuto in particolare riguardo all’ammissione della candidatura, inizialmente contestata dalla segreteria, avvenuta, sebbene con modalità peculiari, con deliberato del Consiglio dell’Ordine prima ancora che intervenissero provvedimenti di natura giurisdizionale, ed alla conseguente partecipazione del ricorrente alla competizione elettorale per cui è causa.

In data 25.09.2009 il Consiglio dell’Ordine procedeva alla proclamazione degli eletti.

Avverso la lamentata esclusione ed avverso la procedura elettorale, l’Ing.*Omissis* ... ha proposto



Attività giurisdizionale

il reclamo in oggetto chiedendo l'annullamento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'OIRC per il quadriennio 2009-2013, con le motivazioni su esposte, ovvero il mancato rispetto di quanto previsto dall'art 38 co. 1 del DPR 445/2000 (validità della candidatura mezzo fax inviata unitamente a valido documento di riconoscimento) unitamente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del DPR 169/2005 (tempistiche intercorrenti fra l'indicazione e la prima seduta delle elezioni, non essendo 15 ma 13 i giorni feriali compresi fra il 18/08/2009 e il 2/09/2009), chiedendo altresì di valutare l'opportunità di commissariare l'OIRC, previo scioglimento dell'attuale Consiglio, al fine di garantire il corretto e democratico svolgimento delle elezioni che saranno da indire a seguito dei provvedimenti di cui sopra, peraltro già sanciti dalla decisione del Giudice in sede giurisdizionale.

Con lettere racc.te del 10.05.2010 prot. 2179 questo Consiglio Nazionale comunicava al reclamante ed al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie e documenti entro l'11.06.2010 e ulteriori repliche entro il 25.06.2010. L'Ordine depositava memoria il 11.06.2010.

Scaduti i detti termini, il Presidente, con ordinanza riservata del 14.12.2010, ricevuta dal reclamante in data 17.12.2010, rilevato che il reclamo de quo non risultava essere stato notificato ai Consiglieri eletti; considerato che la S.C. di Cassazione (sent. N. 3381/98 SS.UU.) ha disposto che il procedimento promosso con reclamo al Consiglio Nazionale contro i risultati elettorali ha natura giurisdizionale ed è, pertanto, soggetto ai principi generali in tema di regolare instaurazione del contraddittorio tra i reclamanti e coloro che hanno interesse diretto al rigetto del reclamo e cioè gli ingegneri eletti quali controinteressati e, quindi, litisconsorti necessari; ritenuto che la S.C. di Cassazione (sent. 2602 del 20.02.03) ha stabilito che il detto reclamo è ammissibile, una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il Consiglio Nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all'organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei Consiglieri risultati eletti, che, in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale, devono essere chiamati a partecipare al giudizio, ordinava alla parte reclamante di notificare il reclamo e la ordinanza al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria e personalmente a tutti i consiglieri eletti quali controinteressati e litisconsorti necessari, a pena di inammissibilità del reclamo, entro il termine di giorni 20 dalla ricezione della ordinanza e disponeva che l'originale del reclamo e della ordinanza, completi delle relate di notifica, fossero depositati dalla parte reclamante presso la Segreteria di questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri in Roma, Via IV novembre 114, entro il termine di ulteriori giorni 10.

Scaduto il termine stabilito, la parte reclamante non provvedeva a depositare in atti la documentazione come disposto dal Collegio in ordine alla integrazione del contraddittorio.



Con ulteriori lettere racc.te del 4 marzo 2011 prott. n. 1079 e n.1080 è stata data alle parti comunicazione dell'odierna seduta di trattazione del reclamo.

DIRITTO

Il Collegio, richiamata la citata ordinanza del 14.12.2010, rileva l'irreparabile difetto di contraddittorio in quanto il reclamo non risulta essere stato notificato, nei termini concessi, ai consiglieri eletti quali contro interessati e litisconsorti necessari la cui posizione, cioè, di componenti del Consiglio dell'Ordine verrebbe meno a seguito di eventuale decisione di accoglimento del reclamo, con conseguente inevitabile declaratoria di improcedibilità e inammissibilità del reclamo.

P.O.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri respinge il reclamo proposto dall'Ing. ...*Omissis* avverso l'esito delle elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria per il quadriennio 2009/2013 in quanto improcedibile ed inammissibile per lesione irreparabile del contraddittorio e che il reclamante ha ritirato il reclamo con nota in data 15.03.2011.

Così deciso in Roma.25.03.2011



Attività giurisdizionale



N. 7/2011 Reg. Dec.

N. 22/2009 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Dott.Ing. Giovanni Rolando	Presidente
Dott.Ing. Ernesto De Felice	Vice Presidente
Dott.Ing. Alessandro Biddu	Consigliere Segretario
Dott.Ing. Carlo De Vuono	Consigliere Tesoriere
Dott.Ing. Giovanni Bosi	Consigliere
Dott.Ing. Ugo Maria Gaia	Consigliere
Dott.Ing. Romeo Pietra	Consigliere
Dott.Ing. Giovanni Montresor	Consigliere
Dott.Ing. Sergio Polese	Consigliere
Dott.Ing. Alberto Speroni	Consigliere
Dott.Ing. Paolo Steranelli	Consigliere
Dott.Ing. Giuseppe Zia	Consigliere

Udita la relazione del relatore dott.ing. Giuseppe Zia

E' presente solo l'Ordine di Cagliari con il Presidente Dott.Ing. Gianni Massa.

Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 22/2009 Reg. Rie. proposto dall'Ing.*Omissis* ..., nato a *Omissis*..., residente in ...*Omissis* ..., iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari Albo B per sentire annullata e/o revocata la nomina a Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari di*Omissis* ... o, in subordine, ritenuta l'irregolarità della consultazione, per sentire dichiarare nulla la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari per il quadriennio 2009/2013.

PREMESSO

Il reclamante, premesso di aver presentato la propria candidatura alle elezioni per il quadriennio 2009/2013 e di aver ricevuto n. 306 voti di preferenza, rileva che il nome del candidato ... *Omissis* ..., che ha riportato il maggior numero di preferenze, compariva contemporaneamente in due delle tre liste affisse al seggio.

Lamenta il reclamante, sostanzialmente, che la contemporanea candidatura del ... *Omissis*... formalizzata ufficialmente in due differenti liste presentate al Segretario per la pubblicità elettorale costituisce non solo una palese violazione del "Regolamento delle attività del Consiglio" dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, approvato nella seduta del 27 febbraio 2006, ma costituisce altresì una palese violazione del più generale principio di uguaglianza e di rispetto della "par condicio" elettorale oramai pacificamente recepito, riconosciuto e rigorosamente tutelato dalle leggi della Repubblica.

Con lettere racc.te del 19.04.2010 prot. 1821 questo Consiglio Nazionale comunicava al reclamante ed al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie e documenti entro il 14.05.2010 e ulteriori repliche entro il 28.05.20 IO.

Scaduti i detti termini, il Presidente, con ordinanza riservata del 14.12.2010, ricevuta dal reclamante in data 18.12.2010, rilevato che il reclamo de quo non risulta essere stato notificato ai Consiglieri eletti; considerato che la S.C. di Cassazione (sent. N. 3381/98 SS.UU.) ha disposto che il procedimento promosso con reclamo al Consiglio Nazionale contro i risultati elettorali ha natura giurisdizionale ed è, pertanto, soggetto ai principi generali in tema di regolare instaurazione del contraddittorio tra i reclamanti e coloro che hanno interesse diretto al rigetto del reclamo e cioè gli ingegneri eletti quali contro, interessati e, quindi, litisconsorti necessari; ritenuto che la S.C. di Cassazione (sent. 2602 del 20.02.03) ha stabilito che il detto reclamo è ammissibile, una volta che sia tempestivamente



Attività giurisdizionale

depositato o presentato presso il Consiglio Nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all'organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei Consiglieri risultati eletti, che, in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale, . devono essere chiamati a partecipare al giudizio, ordinava alla parte reclamante di notificare il reclamo e la ordinanza al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari e personalmente a tutti i consiglieri eletti quali contro interessati e litisconsorti necessari, a pena di inammissibilità del reclamo, entro il termine di giorni 20 dalla ricezione della presente ordinanza e disponeva che l'originale del reclamo e della ordinanza, completi delle relate di notifica, fossero depositati dalla parte reclamante presso la Segreteria di questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri in Roma, Via IV novembre 114, entro il termine di ulteriori giorni 10. Scaduto il termine stabilito, la parte reclamante non provvedeva a depositare in atti la documentazione come disposto dal Collegio in ordine alla integrazione del contraddittorio.

Con ulteriori lettere racc.te del 4 marzo 2011 prot. n.1081 e n.1082 è stata data alle parti comunicazione dell'odierna seduta di trattazione del reclamo.

DIRITTO

Il Collegio, richiamata la citata ordinanza del 14.12.2010, rileva l'irreparabile difetto di contraddittorio in quanto il reclamo non risulta essere stato notificato, nei termini concessi, ai consiglieri eletti quali contro interessati e litisconsorti necessari la cui posizione, cioè, di componenti del Consiglio dell'Ordine verrebbe meno a seguito di eventuale decisione di accoglimento del reclamo, con conseguente inevitabile declaratoria di improcedibilità e inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri respinge il reclamo proposto dall'Ing. ...*Omissis*...avverso l'esito delle elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari per il quadriennio 2009/2013 in quanto improcedibile ed inammissibile per lesione irreparabile del contraddittorio e che il reclamante ha rinunciato al reclamo con nota pervenuta in data 24.03.2011.





N. 4/2012 Reg. Dec.

N. 5/20 12 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Dott.Ing. Armando Zambrano

Dott.Ing. Fabio Bonfà

Dott.Ing. Gianni Massa

Dott.Ing, Riccardo Pellegatta

Dott.Ing. Giovanni Cardinale

Dott.Ing. Andrea Gianasso

Dott.Ing. Hansjorg Letzner

Dott.Ing. Massimo Mariani

Dott.Ing. Nicola Monda

Dott.Ing, Raffaele Solustri

Dott.Ing. Angelo Valsecchi

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore dott.ing. Angelo Valsecchi Costata la presenza per l'Ordine di Ascoli Piceno del Presidente Ing. Pasquale Ubaldi e del ricorrente Ing.Omissis Riunito in carnera di Consiglio ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

sul ricorso n. 5/2011 Reg. Ric. proposto dall'Ing.*Omissis* ..., nato a ..., iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno con il n ... avverso la decisione del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno del 15.02.2011 prot. 411, comunicata con raccomandata a/r in data 25.02.2011 di liquidazione di parcella professionale presentata dal ricorrente medesimo protocollata con il n. 00014,66 in data 27.07.2009.

FATTO

L'Ing. ...*Omissis* ...ha proposto formale ricorso avverso la liquidazione della parcella presentata dallo stesso ricorrente e relativa ai lavori eseguiti presso il Condominio ...*Omissis* ..., sito in*Omissis* ... Lamenta il ricorrente che la decisione di liquidazione impugnata è stata basata sulla base di cui procedimento disciplinare in precedenza emesso dallo stesso Ordine provinciale, originato da un esposto dell'Amministratore del Condominio interessato nonché su di un'errata interpretazione del contratto di appalto stipulato con la Ditta esecutrice dei lavori, oltre alla mancata presa in considerazione della copiosa e comprovante documentazione intercorsa tra il ricorrente ed il Condominio.

Con lettere raccomandate a/r del 3.11.2011 prot. 4808, questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 2.12.2011 ed ulteriori memorie in replica entro il 16.12.2011.

Il ricorso risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno in data 25.03.2011 prot. 803 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno in data 7.04.2011 Prot. 965.ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948. Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere raccomandate a/r del 2.5.2012 prott. 2061 e 2062.

MOTIVI

Questo Collegio, esaminati gli atti di causa, i motivi del ricorso e la richiesta al Consiglio Nazionale, vista la precedente e conforme giurisprudenza in materia, rileva, in via pregiudiziale e assorbente, che il Regolamento della professione di Ingegnere, approvato con R.D. 23.10.1925, n. 2537 e successive abrogazioni, modificazioni e integrazioni, prevede il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri soltanto nei seguenti casi:

- a) in materia di iscrizione all'albo;
- b) in materia di cancellazione dall'albo e riammissione;
- c) in materia di revisione dell'albo;
- d) in materia disciplinare.

Oltre ai casi suddetti, fra i quali non rientra quello relativo alla fattispecie, non è ammesso ricorso a questo Consiglio Nazionale, dovendo considerarsi le ipotesi surriportate come tassative, poiché il Consiglio Nazionale stesso è un organo speciale di giurisdizione e può quindi conoscere esclusivamente dei casi demandatigli dalla legge.

P.O.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'Ing. ...*Omissis*
Così deciso in Roma il 25 maggio 2012





N. 2/2013 Reg. Dec.

N. 6/2011 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa Vice

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Michele Lapenna

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Andrea Gianasso

Ing. Hansjorg Letzner

Ing. Massimo Mariani

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Angelo Valsecchi

Presidente

Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Michele Lapenna Constatata la presenza dei ricorrenti Sigg.*Omissis*. e che nessuno è presente per l'Ordine degli Ingegneri di Varese Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 6/20 I I Reg. Rie. proposto dai coniugi *Omissis ... e ... Omissis ...*, nata a avverso la delibera assunta del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese nei confronti dell'Ing. *Omissis ...*, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Varese al . . ., con la quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione per giorni 30.



FATTO

Come è dato leggere dagli atti del ricorso, i coniugi*Omissis ...* si dolgono del provvedimento del Consiglio dell'Ordine in quanto ritengono che, in relazione alla gravità dei fatti e del notevole danno all'immagine dell'Ordine degli Ingegneri a svantaggio di altri professionisti che invece svolgono in maniera corretta e professionale la loro attività, maggiormente aggravata dal fatto che lo stesso Ing.*Omissis ...* abbia protratto nel tempo la propria presa di posizione nel tentativo inutile di rimediare all'irrimediabile, il provvedimento disciplinare assunto sia stato troppo attenuato, apparendo la sospensione dall'Albo per n. 30 giorni con decorrenza 13/03/2011 incongrua, e chiedendo, alla luce delle motivazioni esposte nel ricorso, che la sanzione venga incrementata.

Con lettere raccomandate a/r del 3.11.2011 prot. 4810, questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 2.12.2011 e di presentare ulteriori memorie in replica entro il 16.12.2011.

Il ricorso non risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese.

I ricorrenti hanno trasmesso in data 2.12.2011 memoria illustrativa e documenti e, poi, in data 16.12.2011 memoria in replica.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere raccomandate a/r del 24.10.2012 prot. 4971.

MOTIVI

Rileva questo Consiglio che il provvedimento dell'Ordine, con il quale è stata deliberata la sanzione a carico dell'Ing.*Omissis ...*, non è atto impugnabile davanti a questo Consiglio medesimo da parte degli odierni ricorrenti.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento Professionale 23 ottobre 1925, n. 2537 in materia disciplinare, l'impugnazione è consentita avverso le decisioni che concludono un procedimento di-

Attività giurisdizionale

disciplinare, ma legittimati a proporla, sono soltanto il professionista che abbia riportato una sanzione disciplinare, quale unico "interessato, ed il Procuratore della Repubblica che è legittimato a ricorrere contro la delibera suddetta, anche se il procedimento disciplinare sia stato richiesto da terzi.

L'azione disciplinare trova fondamento e ragione di essere solo ed esclusivamente in funzione di tutela degli interessi generali della categoria e di affermazione della sua affidabilità e prestigio e non a dirimere controversie tra i professionisti o tra questi e i loro committenti.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara inammissibile il ricorso proposto dai Sigg.*Omissis* ... avverso la deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Varese del 10.01.2011.

Così deciso in Roma il 23.11.2012

N. 3/2013 Reg. Dec.

N. 1/2012 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Fabio Bonfà

Ing. Gianni Massa

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Andrea Gianasso

Ing. Hansjorg Letzner

Ing. Massimo Mariani

Ing. Raffaele Solustri

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Hansjorg Letzner

Constatata la presenza del ricorrente e che nessuno è presente per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

Sul ricorso 1/2012 Reg. Ric. proposto dall'Ing. ...*Omissis* ..., iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. ...avverso il provvedimento disciplinare assunto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con delibera del 13.09.2011 con il quale gli è stata comminata la sanzione della censura.

FATTO

Come è dato leggere dagli atti di causa. l'Ing. ...*Omissis* .., all'assemblea condominiale del 20.11.2008, presentava offerta per prestazioni professionali relative all'incarico di Direzione Lavori, Coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria "restauro e risanamento conservativo" da eseguirsi alle facciate del fabbricato in condominio sito in*Omissis*, non ancora appaltati all'epoca ad alcuna impresa.

In data 8.12.2008 prevenne all'Ing. ...*Omissis* .. lettera racc.ta a/r datata 4.12.2008 da parte dell'Ing. ...*Omissis* con la quale il medesimo lo invitava a valutare l'accettazione dell'incarico de quo, in quanto lo stesso, come assumeva. era già in possesso del mandato per il. medesimo incarico.

Contattato l'Amministratore per avere chiarimenti in merito, nel corso dell'incontro del 9.12.2008, avvenuto presso il suo ufficio, lo stesso fornì all'Ing. *Omissis* ...copia dei verbali, di assemblea del 30.09.2008 e del 20.11.2008, dalla lettura dei quali risultava palesemente che l'assemblea del Condominio non aveva mai conferito alcun incarico all'Ing. ...*Omissis* ... quale Direttore dei lavori essendosi limitata a conferirgli in precedenza unicamente l'incarico della progettazione in atti A conferma di quanto innanzi. in data 12.12.2008 l'Amministratore inviò all'Ing.*Omissis* .. lettera datata 10.12.2008, in atti con la quale il medesimo gli confermava formalmente tutto quanto già anticipato nell'incontro del 9.12.2008, oyyero che mai nessuno incarico era stato conferito all'Ing.*Omissis* ... per la direzione dei lavori. Sulla scorta delle informazioni assunte, nonché del contenuto della predetta missiva l'Ing. ...*Omissis* ... con raccomandata in data 17.12.2008 in atti, riscontrava la lettera dell'Ing.*Omissis* ... il quale, a propria volta. riscontrò quest'ultima con raccomandata a/r del 21.01.2009, in atti, nella quale comunicava che avrebbe segnalato all'Ordine Professionale il biasimevole comportamento dell'Ing. ...*Omissis* In data 28.01.2009, l'Assemblea dei condomini del Condominio sito in Napoli*Omissis* .. deliberava di affidare all'Ing. ...*Omissis* ...l'incarico di Direttore dei Lavori, Coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria "restauro e risanamento conservativo delle facciate del medesimo Condominio e, in .data 9.03.2009, l'Amministratore p.t del Condominio gli conferiva regolare incarico professionale.

A seguito della segnalazione dell'Ing.*Omissis* ... l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli



avviava procedimento disciplinare, nel corso del quale più volte l'Ing. ...*Omissis*... veniva convocato per essere sentito sui fatti e per presentare proprie deduzioni a difesa. al termine del quale il Consiglio così statuiva:

Premesso:

Che risulta dagli atti che la pratica DIA completa degli allegati (tecnici ed amministrativi) presentata al Comune di Napoli (prol 1900 del 12.05.2008) dal Sig....*Omissis* ...in qualità di Amministratore pro-tempore del Condominio in ...*Omissis* ..., conteneva espressa indicazione dell'Ing. ...*Omissis* ... quale progettista e direttore dei lavori;

che lo stesso Ing. ...*Omissis* ..., nel corso dell'audizione del 29.06.2011. ha affermato che "il Sig. ...*Omissis* ... (all'epoca amministratore pro tempore del condominio di Via ...*Omissis* ..., Napoli)" ha conferito l'incarico di D.L all'Ing. ...*Omissis* ..";

Considerato:

che appare corretto il comportamento professionale dell'Ing. ...*Omissis* ... sicuramente in relazione al completamento della procedura D.LA che dagli atti risulta che il Condominio non ha mai contestato i contenuti della pratica DIA presentata al Comune di Napoli;

che dagli atti risulta che l'Assemblea del Condominio del 27.02.2008 ha "accolto la proposta del condomino*Omissis* ... di nominare l'Ing. ...*Omissis* ... per 1a direzione dei lavori e responsabile per la sicurezza", pur riservandosi la ratifica dell'incarico nella prossima assemblea";

che dagli atti risulta che l'Ing.*Omissis* ... nell'Assemblea Condominiale del 16 aprile 2008 ha dichiarato di "accettare . la percentuale del 7% quale sue competenze per la direzioni lavori";

che nell'aSsemblea condominiale del 28.01.2009 sono state presentate le offerte professionali dell'Ing. ...*Omissis* ... dell'Arch. ..*Omissis* ...;

che pertanto. è evidente che queste offerte seguono di alcuni mesi la dichiarazione pubblica della proposta dell'Ing. ...*Omissis* ... e che pertanto non risultano rispettati il principio base di non discriminazione, di pari opportunità e di leale concorrenza;

che è innegabile che agli atti del Comune di Napoli e dell'Ufficio addetto al "progetto ...*Omissis* ..." risultasse, quale Direttore dei Lavori l'Ing. ...*Omissis* ... e che tali atti erano stati presentati dal Condominio e quindi erano a conoscenza o nella disponibilità di tutti_i condomini. Tanto premesso e considerato delibera che ricorrono gli estremi di violazione dell'art 3.4 del codice deontologico in quanto l'Ing. ..*Omissis* ..., pur essendo a conoscenza che l'Ing. ...*Omissis* ... compariva quale D.L in tutta la documentazione presentata dal Condominio di*Omissis* ... al Comune di Napoli non ha mai diligentemente provveduto ad intrattenere la necessaria corrispondenza con ...*Omissis* ... per verificare se effettivamente questi non fosse già incaricato.

Il Consiglio delibera di comminare all'Ing. ...*Omissis* .. la pena disciplinare della censura.



Attività giurisdizionale

Avverso tale provvedimento l'Ing. ...Omissis ... ha proposto formale e tempestivo ricorso a questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai sensi degli artt 1 e 4 del D.M. 1.10.1948 ricostruendo in maniera analitica la dinamica dei fatti succedutisi e documentandola con lettere e documenti per dimostrare rinfondatezza della sanzione e della motivazione assunta dall'Ordine di Napoli che ha impugnato così conclusivamente deducendo: "dopo attenta lettura dell'art 3.4 del codice deontologico rilevo l'assoluta inconferenza, nonché la totale infondatezza dei rilievi contestatimi e delle motivazioni poste a fondamento della sanzione atteso che mai nessun incarico, quale direttore dei lavori, è stato affidato al collega Ing. ...Omissis .. da parte del Condominio di ViaOmissis .., unico soggetto legittimato a tanto. Tale assunto trova assoluta conferma nei deliberati assembleari del 30.09.2008 e 20.11.2008, (già allegati in atti in cui è facilmente rilevabile la circostanza che il Condominio mantenne nettamente distinti gli incarichi relativi alla fase

progettuale ed alla direzione lavori Del resto la sottoscrizione della, da .. parte . dell'ex amministratore (Cfr. in atti), con l'inserimento della "previsione" di una direzione dei lavori a favore dell'Ing. ...Omissis ..e, fu frutto di una. iniziativa unilaterale dell'ex amministratore ...Omissis ..., mai preventivamente autorizzata dall'assemblea dei condomini né tantomeno ratificata .dalla medesima.

Viceversa è altrettanto palese la circostanza che l'incarico per la direzione lavori conferito al sottoscritto fu frutto di una delibera unanimemente assunta dall'assemblea del Condominio in data 28.01.2009, (già allegata in atti).

Con lettere raccomandate a/r del 19.04.2012 prot. 1893, questo Consiglio Nazionale comunicava' alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie. entro il termine perentorio del 28.05.2012 ed ulteriori memorie in replica entro il 15.06.2012, depositate dal ricorrente in data 15.06.2012.

Il ricorso risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli in data 10.11.2011 prot 6653 e da questi inviato" al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 11.11.2011 prot 3769 ai sensi dell'art 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere raccomandate del 24.10.2012 Prot 4958.

DIRITTO

Preliminarmente ritiene necessario questo Consiglio ripercorrere la cronologia degli eventi:

Nella seduta del l'Assemblea del Condominio, preso atto dell'unica offerta pervenuta dall'Ing.



Francesco Paolo Comite per la nomina a direttore dei lavori e responsabile della sicurezza, delibera di accogliere tale proposta . ma si riserva di “ratificare” l’incarico “nella prossima Assemblea che verrà convocata il prima possibile”;

L’Assemblea del 2.04.2008 “dà mandato all’Ing. ...Omissis .. di effettuare al prezzo concordato di € 3.300,00 + IVA + Cassa i rilievi. il progetto e la documentazione amministrativa per l’inizio dei lavori anche per la partecipazione al progetto ...Omissis . (l’Ing.....Omissis .. dichiara a verbale che la somma di € 3.300,00 “sarà ricompresa in ogni caso nella percentuale del 7%, che egli fin d’ora accetta quale sua competenza per la direzione lavori);

L’Assemblea del 30.09.2008 .”circa la nomina del Direttore dei lavori decide di rinviare la discussione in altra seduta con data da destinarsi” ed invita tutti i condomini a “presentare offerte da parte di professionisti di propria fiducia” ed altresì “invita l’Ing.Omissi ...a presentare una sua offerta. se lo riterrà opportuno” (nel corso della stessa Assemblea la maggioranza prende atto ed approva la dichiarazione del condomino ...Omissis .. secondo cui “nessun incarico è stato .dato all’ing. ...Omissis ... per la Direzione Lavori” e l’indicazione - nella dichiarazione DIA - dell’affidamento di tale incarico al suddetto “sia (è) frutto di una sua (dell’Amministratore) decisione arbitraria)”;

L’Assemblea del 20.11.2008, a maggioranza. “ribadisce che nelle riunioni condominiali del 27.02.2008 e 16.04.2008 mai nessun incarico quale direttore dei lavori. è stato affidato all’ing. ...Omissis ..” e “dichiara che le offerte. Pervenute dall’Ing.....Omissis ... e dall’Arch.Omissis saranno le uniche ad essere esaminate nella prossima riunione condominiale, ovviamente tenuto conto della missiva dell’Ing. ...Omissis ...”;

Con lettera 4.12.2008, indirizzata.: fra gli altri all’ing. ...Omissis ... all’Amministratore del CondominioOmissis ...ed al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, l’Ing. ...Omissis, premesso di essere venuto a conoscenza che l’Ing. ...Omissis ... aveva presentato all’assemblea condominiale del 20.11.2008 “offerta per il medesimo incarico professionale” già a lui affidato, invitava a valutare l’accettazione di un eventuale incarico che risulterebbe in contrasto” con quelli già affidatigli;

Con nota del 10.12.2008 diretta - fra gli altri - all’Ordine degli Ingegneri di Napoli, all’ing.Omissis ... ed all’ing. ...Omissis ..., in risposta alla lettera di cui al punto precedente, l’Amministratore del Condominio ...Omissis ... contesta che il Condominio di Via ...Omissis abbia mai affidato all’Ing. ...Omissis ... “alcun incarico per la “direzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al fabbricato medesimo e di cui al Progetto ...Omissis ...” e ribadisce che al suddetto è stato “unicamente conferito l’incarico per la progettazione dei lavori di cui trattasi con esclusione espressa della direzione tecnica degli stessi. Con racc.ta a/r del 17.2.2008 l’Ing.Omissis ..., in risposta alla nota di cui al precedente punto, precisa di essere “ben a conoscenza del codice deontologico e di avere presentato la sua offerta al Condominio, non risultando conferito “alcun incarico di D.L” all’Ing.....Omissis ...;



Attività giurisdizionale

Con lettera del 21.01.2009, diretta all'Ing., ...*Omissis* ... all'amministratore del Condominio ed all'Ordine degli Ingegneri di Napoli l'Ing....*Omissis* ... insiste nell'affermare, "come risulta da documentazione in mio possesso ed in possesso del condominio stesso di avere ricevuto l'incarico relativo ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stabile de quo ed invita l'Ing. ...*Omissis* "a valutare correttamente l'eventuale Sua accettazione di un incarico in tal senso";

L'Assemblea del 28.01.2009. dopo l'apertura delle buste presentate dall'Ing. ...*Omissis* ... dall'Arch.*Omissis* ... e dall'Ing. ...*Omissis* ... e preso atto delle richieste economiche formulate dai detti professionisti, designa quale direttore dei lavori l'Ing. ...*Omissis* ...;

Con nota 9.03.2009 l'Amministratore del Condominio, "conformemente al deliberato assembleare del 28.01.2009". "conferisce formale incarico di Direttore dei lavori. coordinatore in p.progettazione e coordinatore in fase di esecuzione" per i lavori de quibus all'Ing. ...*Omissis* .. Ciò premesso la motivazione del provvedimento 13.09.2011. in punto di fatto, non appare aderente all'effettivo svolgimento temporale degli eventi. Inoltre, a parere del Collegio la motivazione non appare congrua. Ed infatti: dedurre la "sicura" correttezza . del "comportamento professionale dell'Ing....*Omissis* ..." dal "completamento della procedura D.IA" (dove questi appare come "progettista e direttore dei lavori" secondo la dichiarazione sottoscritta il 12.05.2008 dall'Amministratore del Condominio), in assenza di qualsiasi lettera formale d'incarico, non sembra deduzione corretta.

Non corrisponde al vero che "il Condominio non ha mai contestato i contenuti della pratica D.IA".

Nella seduta del 30.09.2008 l'Assemblea "circa la nomina del Direttore dei lavori decide di rinviare la discussione in altra seduta con data da destinarsi" ed invita i Condomini a presentare offerte da parte di professionisti di propria fiducia". Per giunta la maggioranza dei condomini approva la dichiarazione del Condomino ...*Omissis* .. secondo cui "nessun incarico è stato dato all'Ing. ...*Omissis* ...per la Direzione lavori" e l'indicazione - nella dichiarazione O.LA - dell'affidamento di tale incarico al suddetto "sia (è) frutto di una sua decisione arbitraria".

Nella riunione del 27.02.2008 l'Assemblea accoglie la proposta ("l'unica") del condomino ...*Omissis* (che propone di nominare l'Ing. ...*Omissis* .. "per la redazione della domanda della documentazione necessaria per il progetto *Omissis* ... nonché per la direzione lavori e responsabile della sicurezza"), ma precisa che la ratifica dell'incarico avverrà nella prossima assemblea

L'Assemblea del 2.04.2008, lungi dal "ratificare" la nomina dell'Ing. ...*Omissis* .., ritenè le richieste di questo elevate e delibera di ridiscuterne con lo stesso ingegnere in una prossima riunione.

Il 16.04.2008 l'Assemblea "dà mandato all'unanimità all'Ing. ...*Omissis* ...solo di effettuare al prezzo concordato (€ 3.300,00 + IVA + Cassa) i rilievi. il progetto e la documentazione amministrativa per l'inizio dei lavori

La dichiarazione a verbale dell'Ing. ...*Omissis* ... di ricomprendere, in ogni caso detta somma "nella



percentuale del 7% che egli fin d'ora accetta quale sua competenza per la direzione lavori”, attese la sua unilateralità e la delimitazione dell'incarico di cui alla citata delibera, non può che essere interpretata, come una offerta dell'Ing. ...*Omissis* ... in vista dell'eventuale incarico di Direzione lavori.

Nella seduta del 20.11.2008 l'Assemblea ribadisce, ancora una volta, che nelle riunioni del 27.02.2008 e 16.04.2008 mai nessun incarico quale direttore dei lavori è stato affidato all'Ing. ...*Omissis* ...

L'esposto 4.12.2008 dell'Ing. ...*Omissis* ... diretto (fra gli altri) al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli è dunque posteriore a tutte le Assemblee condominiali (2.04, 16.04, 30.09, 20.11.2008) che hanno chiarito, ripetutamente, che mai nessun incarico di Direttore dei lavori gli era stato conferito, fugando'così ogni possibile dubbio derivante dalla delibera dell'Assemblea del 27.02.2008 contenente l'ambiguo riferimento alla “ratifica (approvazione, convalida, conferma?) della nomina Consegue, pertanto, che detto esposto non ha alcuna giustificazione.

L'ultima considerazione svolta a sostegno dell'irrogazione della censura (e cioè che “non risultano rispettati il principio base di non discriminazione, di pari opportunità e di leale concorrenza”), a parte che appare di difficile comprensione, non risulta fondata. posto quanto deciso, in particolare, dall'Assemblea del 30.09.2008.

P.O.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il ricorso proposto dall'Ing....*Omissis* ... avverso la decisione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli assunta .il 13.9.2011 e, per l'effetto revoca la sanzione della censura irrogatagli.

Così deciso in Roma. il 23.11.2012





N.4/2013 Reg. Dec.

N. 9/2009 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Fabio Bonfà

Ing. Gianni Massa

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Andrea Gianasso

Ing. Hansjorg Letzner

Ing. Massimo Mariani

Ing. Raffaele Solustri

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Gaetano Fedè

Constata la presenza del ricorrente e, per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, il Presidente Ing. Vittorino Dal Cin e il Tesoriere Ing. Mario Bertanzon Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 9/2009 Reg. Rie. proposto dall'Ing. ...*Omissis* ..., rappresentato e difeso dall'Avv....*Omissis* ... di Treviso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Via*Omissis* ... per l'annullamento e/o la riforma della sanzione disciplinare della "censura", emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso con provvedimento 0001255 c.p. del 6.04.2009, notificatogli il 18.05.2009.

DECISIONE

Come è dato leggere dagli atti del procedimento, nella seduta del 6.04.2009 il relatore, dopo aver riassunto i fatti addebitati all'incolpato Ing....*Omissis* ..., così come emersi dagli elementi acquisiti nelle precedenti audizioni del 15.09.2008 e 1.12.2008 e dalla documentazione relativa sia alle prestazioni svolte sia al relativo importo scontato, a livello di offerta, con le giustificazioni addotte al Committente e ricordati i motivi di incolpazione, contesta all'Ing. ...*Omissis* ... le violazioni agli artt. 2.1 e 2.2 delle nuove norme di etica, che riprendono sullo stesso argomento quanto già previsto all'art. 7 delle norme precedenti.

Nel presentare. nell'anno 2008 alcune parcelle per parere di congruità l'Ingegnere ha dichiarato di non aver sottoscritto alcun disciplinare di incarico ed, a precisa domanda a lui formulata durante l'audizione del 01 dicembre 2008, egli aveva confermato che non esisteva alcun accordo con il Committente e che il suo preventivo del 7 gennaio 2002 non aveva alcun valore. A dimostrazione del contrario è risultato invece che il ...*Omissis* ... aveva inviato un preavviso di parcella al Committente proprio con riferimento al preventivo succitato.

Il Consiglio, conseguentemente, nel liquidare le parcelle trasmesse dall'Ing. ...*Omissis* ... nell'anno 2008 senza tener conto degli accordi presi con il Committente, che prevedevano importi di gran lunga inferiori a quanto Viene contestato, altresì, all'Ing. ...*Omissis* ...di non aver mantenuto con il committente rapporti di lealtà e correttezza in violazione degli artt. 4.1 e 4.3,,, , . aelle nuove norme di etica, che riprendono sullo stesso argomento quanto già previsto all'art. 17 delle norme precedenti.

Infine il Relatore contesta la violazione dell'art. 26 delle norme di etica vigenti al momento della formulazione del preventivo al Committente per aver pattuito onorari in misura inferiore alla tariffa professionale.

Al termine della relazione, il Consiglio, ritenuta la colpevolezza dell'Ing....*Omissis* ... per aver trasgredito agli artt. 7, 17 e 2 delle precedenti norme di etica e agli artt. 2.1, 2.2, 4.1 e 4.3 delle norme di etica attualmente vigenti e per aver sottaciuto al Consiglio l'esistenza di preventivi accordi con il Com-



Attività giurisdizionale

mittente nel presentare parcelle per la liquidazione, per non aver mantenuto rapporti di lealtà e correttezza con il Committente disconoscendo accordi presi in precedenza, per aver pattuito onorari in misura grandemente inferiore alla tariffa professionale, dopo ampia discussione, ha deliberato all'unanimità di comminare la sanzione della censura, non risultando precedenti infrazioni disciplinari.

Avverso tale decisione l'Ing. ...*Omissis* ... ha proposto tempestivo ricorso davanti a questo Consiglio Nazionale rassegnando le seguenti conclusioni:

“Annullarsi e/o riformarsi il provvedimento disciplinare con il quale è stata comminata al deducente la sanzione disciplinare della censura emessa dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso con il provvedimento prot. n. 0001255/c.p. del 6 aprile 2009, notificato al deducente il 18 maggio 2009.”

Con i motivi di ricorso proposti, l'Ing.*Omissis* ... eccepisce la nullità della sanzione per errata indicazione delle norme del codice deontologico asseritamente violato rilevando che le “precedenti norme di etica” (artt. 7, 17 e che risulterebbero da lui violate riguardano circostanze del tutto estranee alle violazioni contestategli; eccepisce la violazione o comunque errata interpretazione degli artt. 2.1 e 2.2 delle norme di etica vigenti anche sotto l'aspetto della mancata motivazione, sostanzialmente deducendo che, nel comportamento da lui addotto, non è riscontrabile alcuna violazione dei precetti di cui alle citate norme.

Così pure contesta la violazione dell'art. 4.1 e dell'art. 4.3 che non sarebbe avvenuta né al momento in cui ha ricevuto l'incarico professionale né al momento in cui ha svolto le proprie prestazioni.

Contesta, infine, l'addebito di “aver pattuito onorari in misura grandemente inferiore alla tariffa professionale”.

Con lettere raccomandate a/r del 21.01.2010 prot. 259, il Consiglio Nazionale comunicava alle parti la facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 26.02.2010 ed ulteriori memorie in replica entro il 12.03.2010. Il ricorso risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso in data 17.06.2009 prot. 1749 e da questo inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso in data 13.11.2008 prot. 3171 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione del ricorso con lettere racc.te del 24.10.2012 prot. 4981/2012.

MOTIVI

Preliminarmente osserva il Collegio che il fatto che ha dato origine alla contestazione è la richiesta di parere di congruità della parcella presentata dal ricorrente al Consiglio dell'Ordine, emessa nei confronti della Arch.*Omissis* ... e presentata in data 16.07.2008. Ne consegue che le norme deontologi-



che da applicare al caso in esame sono quelle vigenti tale data.

Ciò premesso ritiene il Collegio di esaminare congiuntamente i motivi di ricorso essendo tra loro collegati.

Al ricorrente è stata contestata la violazione degli artt. 2.1 e 2.2. delle vigenti norme di etica approvate in data 3.03.2008, nonché degli artt. 4.1 e 4.3 ed il Relatore ha ritenuto di precisare che il contenuto di dette norme riprendeva quello “degli artt. 7, 17 e 26 delle norme precedenti”.

Il ricorrente lamenta che l'art. 7 delle norme di etica (immediatamente) precedenti (e cioè quelle in vigore alla data del 4.04.2005) si limitava a fare riferimento agli elaborati tecnici sui quali avrebbe dovuto essere apposto il timbro unificato se presentato a Enti o uffici pubblici.

Così pure gli artt. 17 e 26 (sempre nella versione del 4.04.2005), si riferiscono ai rapporti di collaborazione tra Colleghi e alla riconoscibilità delle firme.

Pertanto, a detta del ricorrente, sarebbe stato fatto riferimento a norme estranee alla fattispecie.

Ribadito che la violazione riguarda gli artt. 2.1 e 2.2, ed inoltre gli artt. 4.1 e 4.3 delle vigenti norme, è evidente che il relatore ha voluto fare riferimento alle norme precedenti soltanto per dimostrare la linea di continuità storica delle norme. deontologiche.

Quando poi ha fatto riferimento alle norme precedenti, ha inteso riferirsi, sia pure implicitamente, a quelle approvate in data 22.12.1997, il cui contenuto corrisponde a quelle attuali.

Insomma, le norme che secondo l'Ordine degli Ingegneri di Treviso sono state ritenute violate dall'Ing. ...Omissis ...sono gli art. 2.1, 2.2, 4.1 e 4.3 del codice deontologico vigente al momento della richiesta del visto di congruità (16/07/2008) relativamente al preavviso di parcella per € 100.644,46, e non quelle vigenti ed approvate, rispettivamente, il 22/12/1997 ed il 4/04/2005.

A questo riguardo il Collegio, pertanto, conferma che il momento, consumativo dell'illecito disciplinare coincide non già con quello in cui l'Ing. ...Omissis ha ricevuto l'incarico professionale, né con quello in cui ha svolto le proprie prestazioni, come leggesi nel ricorso, bensì con quello in cui l'attuale ricorrente ha richiesto il visto di congruità sopra indicato, sottacendo gli accordi presi con il Committente, o chi per lui, a seguito dei quali redasse il “preventivo di massima” del 7/01/2002, in cui è indicato l'importo “scontato” di € 40.200,00, e successivamente emise il preavviso di parcella in data 30/01/2002 per € 12.000,00 facendo riferimento a quello del 7/01/2002.

Quel che viene dunque rimproverato all'Ing. ...Omissis .. è di avere sottaciuto l'esistenza di accordi intervenuti col Committente, in virtù dei quali, in ragione di certi presupposti di fatto, sarebbe stata legittima la riduzione dell'onorario ed inoltre il fatto che di tutto ciò l'Ordine degli Ingegneri di Treviso venne a conoscenza per opera del Committente.

Che poi detti presupposti di fatto siano, secondo la tesi del ricorrente, venuti meno e, con essi, sia venuta meno anche la giustificazione della riduzione, è questione dalla quale il Collegio ritiene di



Attività giurisdizionale

poter prescindere, tanto più che - a quanto risulta - è ancora pendente il giudizio di opposizione, instaurato dal Committente avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'Ing. ...*Omissis* ... in forza della liquidazione, deliberata dal Consiglio dell'Ordine di Treviso, della parcella emessa in data 16/07/2008.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'addebito di avere violato gli artt. 2.1 e 2.2 delle norme deontologiche vigenti non trovi conforto nel contenuto delle norme, che non appare riferibile alla fattispecie.

Viceversa deve essere respinta, come priva di fondamento, la censura del ricorrente con riguardo alle norme 4.1 e 4.3, il cui contenuto si attaglia perfettamente alla fattispecie.

Che l'Ing. ...*Omissis* ... abbia sottaciuto l'esistenza di accordi pregressi intervenuti con il Committente è un fatto obiettivamente incontrastato, come pure deve riconoscersi che il comportamento del ricorrente non è stato improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza, né, al riguardo, ciò può trovare giustificazione nel giudizio di opposizione instaurato (peraltro successivamente) dal Committente. Così pure non risulta osservata la disposizione di cui all'art. 4.3 secondo cui l'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il Committente i contenuti, i compensi ed i termini dell'incarico professionale.

Per quanto, infine, riguarda l'addebito relativo alla determinazione di onorari in misura inferiore alla tariffa professionale (art. 26 delle norme approvate il 22.12.1997) conferma il Collegio che, se il momento consumativo dell'addebito disciplinare deve riferirsi a quello della presentazione dell'istanza di visto di congruità della parcella, ne consegue che l'addebito di "aver pattuito onorari in misura inferiore alla tariffa professionale", di cui al preventivo 7.01.2002, viene evidentemente a cadere, stante l'abrogazione di detto articolo.

P.O.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'Ing. ...*Omissis* ..., decide di ridurre la sanzione inflitta da quella della censura a quella dell'avvertimento.

Così deciso in Roma il 23.11.2012.

N. 5/2013 Reg. Dec.

N. 1/201_0 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Fabio Bonfà

Ing. Gianni Massa

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Michele Lapenna

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Andrea Gianasso

Ing. Hansjorg Letzner

Ing. Massimo Mariani

Ing. Raffaele Solustri

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Attività giurisdizionale

Udita la relazione del relatore Ing. ...Omissis ..

Constatata la presenza per l'Ordine degli Ingegneri di Pavia, del ricorrente, il suo Presidente ...Omissis .. e che nessuno è presente per l'Ordine degli Ingegneri di Lodi Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 1/2010 Reg. Ric. proposto dall'Ing. ...Omissis ... nella qualifica di Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, con sede in Pavia, Viale Indipendenza avverso la decisione del 8.06.2010, ricevuta il 5.07.2010 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'Ing. ...Omissis ..., professionista iscritto all'Ordine locale di Pavia, con riferimento all'illecito disciplinare segnalato con esposto 17.02.2010 presentato dall'Ordine di Pavia.

Come è esposto nel ricorso:

“l'Ing. ...Omissis ..., iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, con studio professionale inOmissis ..., è entrato a far parte del locale Consiglio, con accettazione formale (all A) in conseguenza del decesso del consigliere Ing.Omissis ... e in esecuzione del disposto normativo di cui all'art. 2, comma 5, del C.P.R. 8.07.2005 n. 169, con effetto dal 29.07.2009, ed in tale veste partecipava, senza opposizione, alla seduta consiliare del 9.09.2009 (all. B);

1- dopo aver partecipato alla predetta seduta, l'Ing. ...Omissis ... formulava richiesta, quale componente del Consiglio, di poter accedere “ai verbali del Consiglio dell'ultimo quadriennio” e di poterne estrarre copia all'occorrenza (all. C);

2- la presidenza dell'Ordine, richiesto il parere del legale convenzionato (all. D), autorizzava la richiesta con riferimento agli atti formati dalla data di assunzione della carica del consigliere richiedente ed invitava lo stesso a riformulare idonea istanza motivata, secondo le applicabili regole dettate dalla legge 241/1990 (così come modificata ed integrata dalla legge n. 45/2001 e dalla legge n. 15/2005), per le delibere adottate dal Consiglio in epoca precedente all'assunzione della carica consiliare (all. E);

3- con lettera raccomandata (a mano) protocollata in data 25.09.2009 ed inviata al Presidente del Consiglio dell'Ordine e a tutti i componenti del Consiglio Direttivo del locale organo di autogoverno, l'Ing. ...Omissis ... accusava lo stesso Presidente di non aver risposto alla richiesta avanzata (di accesso agli atti) e di avergli in tal modo impedito la partecipazione “attiva e faticosa” alle sedute consiliari; in tale missiva lo stesso consigliere protestava per “la deplorable qualità di gestione del Consiglio (all. F)”;





4- con successiva lettera 29.09.2009, protocollata il 3.10.2009 (all. G), lo stesso Ing. ...*Omissis* .., nel riscontrare la risposta del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri alla richiesta di accesso ai verbali delle sedute consiliari di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5, espressamente accusava lo stesso Presidente di non essere "trasparente neppure con i propri consiglieri", ritenendo che valesse la pena interrogarsi sulle ragioni di un simile atteggiamento. Assumendo l'esistenza di opinioni non univoche sul punto (accesso agli atti) in seno allo stesso Consiglio dell'Ordine, l'Ing. ...*Omissis* ... proseguiva nella citata missiva con considerazioni del seguente letterale tenore: "Dunque, non solo nell'Ordine di Pavia la mano destra non sa cosa faccia la mano sinistra, ma addirittura il dito indice non sa cosa faccia il dito medio della stessa mano". Proseguiva l'autore della indicata lettera: "Mi chiedo se i Consiglieri siano tutti in armonia o se subiscano; e se subiscono perché lo facciano";

5- inoltre, rispondendo (all. I) alla lettera 3.10.2009 (all. H) con la quale l'...*Omissis* ..., Vice Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, chiariva all'Ing. ...*Omissis* ... la posizione univoca e non dall'indubbio tenore offensivo e lesivo della dignità, decoro ed immagine personale e professionale dei componenti il locale organo di autogoverno ed in particolare del Presidente ...*Omissis* ... Tali le espressioni utilizzate con i chiarimenti per contestualizzarle: "La Tua lettera è l'esempio più lampante delle ragioni di una questione di principio che dal 12.06.1983 (mia iscrizione all'Ordine) sto dibattendo per affrancare l'Ordine dai bizantinismi e dall'irregolare conduzione dei sistemi elettorali";

"Dalla lettera vedo che stando lì, hai ben studiato ed imparato lezioni di bizantinismo, eviti di parlare della sostanza perché argomento pesante e ti soffermi a contare i fili d'erba; non dai alcuna importanza al fatto che oggi sei il nuovo Consigliere dell'Ordine in un Consiglio autoproclamatosi (attraverso elezioni illegali e questa è la sostanza" (l'Ing. ...*Omissis* ... ha presentato un ricorso contro le ultime elezioni cui ha partecipato senza esito, basato su una presunta errata interpretazione dell'abbreviazione dei tempi per l'ultima tornata elettorale, conseguente alle decisioni consiliari di una seduta cui lo stesso ha partecipato senza opposizione);

"Esiste una profonda differenza del mio modo di operare dal tuo: io non faccio carte false per diventare consigliere, ho la coscienza pulita, se designato consigliere con procedure illecite non riconosco la nomina come ho fatto";

"lo di fronte al CNI non ho mai mentito spudoratamente. Io. Qualcuno si" (questa gravissima gratuita affermazione è diretta al Presidente dell'Ordine quale comparente, in contrapposizione all'Ing. ...*Omissis* ... ed ad un suo tacito accompagnatore, a due riunioni del CNI in sede giudicante nell'opposizione al risultato delle precedenti elezioni del Consiglio, opposizione

Attività giurisdizionale

totalmente rigettata per infondatezza dal CNI stesso);

“Se non desiderate che estranei leggano qualche cosa che potrebbe essere compromettente potete organizzare le cose per evitare la trasparenza, oppure potete non commettere atti illegali. Dal comportamento vedo che avete optato per la prima ipotesi”.

“Non potete però pretendere di caricare su di un carrozzone colleghi malcapitati che sornionamente condividano e raccolgano tutta la spazzatura dimenticata per strada”;

“L’Ordine di Pavia merita invece “giovani” di 30-40 anni e tutto ciò che posso fare per favorire i giovani ingegneri è fare quanto posso per spodestare le mummie affinché dal Medioevo l’Ordine degli Ingegneri di Pavia venga traghettato nel secolo in corso. Affinché dall’illegalità si passi alla legalità e trasparenza”;

“Il mio disappunto e desiderio di cancellare il ricordo di un Consiglio dell’Ordine appropriato- si degli scranni da 30 anni è dato dal senso di vergogna

,che provo quando in città e Provincia si parla del nostro Ordine, con risolini ed ammiccamenti (anche fuori provincia qualche consigliere di Ordine ridacchia di voi)”;

6- Infine riconoscendosi in una nota del Presidente dell’Ordine, (all. I), sempre l’Ing. ...*Omissis* ... vaticinava come illegale la nomina del Presidente stesso. 8 - Costituendo le affermazioni sopra riportate, rese per iscritto e comunicate a terze persone (colleghi e componenti l’Ordine degli Ingegneri), una palese e grave violazione delle regole deontologiche, con particolare riferimento agli articoli 2,3 del Codice Deontologico (all. M), secondo il disposto dei quali lo stesso è tenuto a non ledere la dignità e il decoro della professione, deve collaborare con il Consiglio dell’Ordine e deve improntare i rapporti professionali con colleghi alla massima lealtà e correttezza, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Pavia presentava un esposto nei confronti dell’Ing. ...*Omissis* ..., trasmesso per evidenti ragioni all’Ordine viciniore, individuato in quello di Lodi. Ciò anche perché, nel comportamento del predetto ingegnere non si poteva ravvisare la scriminante di un diritto di critica, posto che le riportate affermazioni travalicano molto il limite di una pur aspra critica e battaglia “politica” in seno e/o nei confronti dell’organismo rappresentativo della categoria, per integrare, invece, una inammissibile lesione dell’immagine, della reputazione, della dignità personale e professionale dei componenti dell’Ordine e in particolare dell’esponente*Omissis* ... nella funzione di Presidente di predetto Ordine.”

Il Consiglio dell’Ordine di Lodi, nella seduta del 8.06.2010, esaminati gli atti, sentito l’Ing.*Omissis* ..., dopo ampia discussione, riteneva che non vi fossero elementi da indurre a procedere disciplinarmente nei confronti dello stesso Ing.*Omissis* ..., in quanto non erano state ravvisate, da parte dell’incolpato, azioni che potessero essere considerate lesive del buon nome del Presidente dell’Ordine di Pavia e del suo Consiglio in quanto si è trattato di un dibattito



che non ha avuto ripercussioni all'esterno dello stesso, deliberando, così, di archiviare il caso dandone comunicazione agli interessati.

Avverso detto procedimento, l'Ordine degli Ingegneri di Pavia ha proposto l'odierno gravame davanti a questo Consiglio Nazionale per sentire riformare la decisione dell'Ordine di Lodi ed adottare i provvedimenti che riterrà opportuni, con i motivi come da ricorso.

“La decisione deliberata nella seduta dell'8/06/2010 dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi - comunicata con lettera 5/07/2010 - è illegittima, errata ed ingiusta.

A motivo della declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'Ing. ...*Omissis* ..., l'adito Ordine locale così sinteticamente argomentava: “non si ravvisano da parte dell'incolpato azioni che possano essere considerate lesive del buon nome del presidente dell'Ordine di Pavia e del suo Consiglio in quanto si è trattato di un dibattito che non ha avuto ripercussioni all'esterno dello stesso”.

Tale motivazione - che sorregge l'erronea impugnata decisione - appare frutto di un evidente fraintendimento.

Le norme deontologiche di richiamo sono chiare:

- a) l'art. 2 del codice deontologico, in via generale, sancisce per ogni iscritto all'ordine professionale un dovere di ineccepibile condotta morale, correttezza e decoro nei comportamenti che assume quale appartenente ad una categoria professionale cui è connessa una funzione sociale e di pubblica utilità;
- b) ancor più specificatamente, l'art. 3, nella parte dedicata ai rapporti con l'Ordine di appartenenza, sancisce non solo un dovere di collaborazione con l'organo istituzionale di categoria, ma vieta ogni atteggiamento o critica denigratoria nei confronti dell'Ordine stesso e degli organismi professionali di categoria, raccomandando che ogni eventuale critica o censura vengano fatti nella dovuta sede, secondo la corretta prassi e nello spirito di costruttiva collaborazione.
- c) Trattasi di doveri - entrambi - che assumono ancor più rilievo pregnante e che esigono più rigorosa osservanza da chi, addirittura, oltre ad appartenere alla categoria professionale, rivesta anche un ruolo istituzionalmente rilevante quale quello di Consigliere dell'ordine.

In tale ottica appare erronea, irrilevante e fuorviante la considerazione che le azioni (rectius le espressioni) non assumano portata lesiva del buon nome del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Pavia e del suo Consiglio, essendosi il tutto svolto all'interno di un dibattito(?) senza ripercussioni all'esterno.

In primo luogo appare alquanto discutibile che espressioni come quelle riportate in premessa non siano state ritenute quantomeno offensive ed ingiuriose nei confronti del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia e dei componenti del Consiglio.



Attività giurisdizionale

Espressioni quali:

- “Esiste una profonda differenza del mio modo di operare dal tuo: io non faccio carte false per diventare consigliere, ho la coscienza pulita, se designato consigliere con procedure illecite non riconosco la nomina come ho fatto”;
- “Io di fronte al CNI non ho mai mentito spudoratamente. Io. Qualcuno sì”;
- “Se non desiderate che estranei leggano qualche cosa che potrebbe essere compromettente potete organizzare le cose per evitare la trasparenza, oppure potete non commettere atti illegali. Dal comportamento vedo che avete optato per la prima ipotesi”;
- “Non potete però pretendere di caricare su di un carrozzone colleghi malcapitati che sornionamente condividano e raccolgano tutta la spazzatura dimenticata per strada”;
- “L’Ordine di Pavia merita invece “giovani” di 30-40 anni e tutto ciò che posso fare per favorire i giovani ingegneri è fare quanto posso per spodestare le mummie affinché dal Medioevo l’Ordine degli Ingegneri di Pavia venga traghettato nel secolo in corso. Affinché dall’illegalità si passi alla legalità e trasparenza”;
- “Il mio disappunto e desiderio di cancellare il ricordo di un Consiglio dell’Ordine appropriati degli scranni da 30 anni è dato dal senso di vergogna che provo quando in città e Provincia si parla del nostro Ordine, con risolini ed ammiccamenti (anche fuori provincia qualche consigliere di Ordine ridacchia di voi)”

Sarebbe da considerarsi ingiuriose anche in sede penale!

D’altra parte, la norma deontologica non pare richiedere la portata lesiva, quanto meno sul piano penalistico, del comportamento dell’iscritto (e nel caso di specie delle di lui espressioni), quanto, piuttosto tende ad evitare atteggiamenti di disprezzo, di delegittimazione e diniego di rispetto nei confronti degli organismi istituzionali, atteggiamenti tutti che assumono intrinsecamente valenza disciplinare.

Ne consegue che il fatto che le espressioni affidate dall’iscritto a formali comunicazioni scritte siano state indirizzate a colleghi componenti lo stesso consiglio dell’Ordine non può assumere alcun valore scriminante della fattispecie di illecito disciplinare. E ciò in quanto, a ben vedere, nel comportamento dell’Ing.*Omissis* ... non si può ravvisare un mero esercizio del diritto di critica, pur aspro e penetrante, posto che il livore ed il grado di offesa che permeano le di lui espressioni esuberano di gran lunga i confini di un pur acceso “dibattito” per assumere i connotati della pura aggressione verbale.

Il vaglio della situazione concreta in cui è stata tenuta la condotta, della valenza soggettiva e delle ragioni della stessa, induce, infatti, ad escludere la ricorrenza di un legittimo esercizio del diritto di critica.

Quest’ultimo, invero, altro non è se non una specificazione del più generale diritto di manifestazione del pensiero, con la conseguenza che, ritornando alle riportate espressioni letterali dell’Ing.



...*Omissis* ..., polemiche ed offensive del Presidente del Consiglio dell'Ordine e dei componenti del medesimo Consiglio, esse sono ben lungi dal rappresentare quell'esercizio del diritto di critica peraltro invocato dallo stesso professionista scrutinato. Le stesse espressioni, calate nella situazione concreta (una sede istituzionale, nella quale si argomenta mettendone in dubbio la legittimità e paventando comportamenti gravissimi sul piano della lealtà, onestà e correttezza pur in assenza di obiettivi riscontrati ed anzi in presenza di elementi oggettivi idonei a smentire le accuse violentemente mosse dall'iscritto e componente stesso del Consiglio dell'Ordine), devono ritenersi piuttosto rivelatrici di una volontà di screditare e delegittimare l'intero gruppo consiliare.”

Con lettere raccomandate a/r del 16/02/2011 prot. 721 questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 18/03/2011 e di presentare ulteriori memorie in replica entro il 1.04.2011.

Il ricorso non risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere raccomandate a/r del 24.10.2012 prot. 4973.

MOTIVI

Rileva questo Consiglio che il provvedimento dell'Ordine, con il quale è stata decisa l'archiviazione del procedimento, non è atto impugnabile davanti a questo Consiglio medesimo.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento Professionale 23 ottobre 1925,

n. 2537 in materia disciplinare, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono soltanto il professionista che abbia riportato una sanzione disciplinare, quale unico “interessato”, ed il Procuratore della Repubblica che è legittimato a ricorrere contro la delibera suddetta, anche se il procedimento disciplinare sia stato richiesto da terzi. L'azione disciplinare trova fondamento e ragione di essere solo ed esclusivamente in funzione di tutela degli interessi generali della categoria e di affermazione della sua affidabilità e prestigio e non a dirimere controversie tra i professionisti o tra questi e i loro committenti.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia avverso la deliberazione .del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Lodi del 8.06.2010, comunicato il 8.07.2010.

Così deciso in Roma il 23.11.2012



Attività giurisdizionale



N.6/2013 Reg. Dec.

N. 1/2011 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Fabio Bonfà

Ing. Gianni Massa

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Michele Lapenna

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Andrea Gianasso

Ing. Hansjorg Letzner

Ing. Massimo Mariani

Ing. Raffaele Solustri

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing.*Omissis* ...

Constatata la presenza del ricorrente Ing. ...*Omissis* ... e che nessuno è presente per l'Ordine degli Ingegneri di Lodi Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 1/2011 Reg. Ric. proposto dall'Ing. ...*Omissis* ..., nella qualifica di Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, con sede in Pavia, Viale Indipendenza 11 avverso la decisione del 16.11.2010 -

ricevuta il 23.11.2010 - con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi ha comminato la pena dell'avvertimento nei confronti degli Ingg.*Omissis* ... nato a ..., residente in, iscrizione all'Albo Pavia;*Omissis* ..., nato a ..., residente in, iscrizione all'Albo Pavia;*Omissis* nato a ... , residente in Via iscrizione all'Albo Pavia col n.; quale conseguenza dell'illecito disciplinare segnalato con esposto del 18.04.2009 presentato dall'Ordine di Pavia

FATTO

Come è dato leggere dal ricorso:

- 1- gli Ingg. *Omissis* - d'ora in poi denominati ricorrenti - in occasione dell'elezione del Consiglio per il quadriennio 2005-2009 hanno avanzato ricorso al CNI contro la conduzione delle elezioni e conseguente elezione dei consiglieri, esercitando così il loro diritto di critica quali iscritti e concorrenti alle cariche consiliari;
- 2- non è invece consentito, e ciò secondo i comuni principi deontologici recepiti nel Codice dell'Ordine - art. 3 comma 2 allegato E - indirizzare l'esposto, come i ricorrenti hanno fatto, anche alle locali Prefettura, Procura della Repubblica ed alla stampa; provocando un'indagine giudiziaria ovviamente archiviata - allegato F - ed un clamore mediatico - allegato G -;
- 3- tale illecito comportamento ha prodotto una negativa ricaduta sull'immagine dell'Ordine che tutt'ora sussiste non avendo la stampa locale recepito la conclusione del CNI sull'esposto - allegato H - con totale rigetto delle motivazioni dei ricorrenti.”

Il Consiglio dell'Ordine di Lodi, nella seduta del 12.10.2010, sentiti gli incolpati, dopo ampia discussione, comunicava loro la sanzione disciplinare dell'avvertimento ritenendo che gli stessi, con il loro comportamento, sostanziatosi nell'aver trasmesso al quotidiano “La Provincia Pavese” il testo integrale di un ricorso che avrebbe dovuto esser rivolto esclusivamente al CNI - quale organo competente in ottemperanza all'art. 6 del D.L.L. 23/11/1944 n. 382 come modificato dall'art. 2 del D.L.P. 21/06/1946 n. 6 - hanno contravenuto alla norma di cui all'art. 3 del Codice Deontologico dell'Ordine degli Inge-



Attività giurisdizionale

gneri di Pavia, rendendo pubbliche questioni che potevano dare adito a errate interpretazioni dell'operato dell'Organismo professionale e a conseguenti giudizi negativi sullo stesso, prima che venisse appurata l'effettiva sussistenza di eventuali irregolarità nella conduzione delle operazioni elettorali.

Esorta gli stessi ad astenersi in futuro da analoghi comportamenti.

Avverso detto procedimento, l'Ordine degli Ingegneri di Pavia ha proposto l'odierno gravame davanti a questo Consiglio Nazionale per sentire riformare la decisione dell'Ordine di Lodi e adottare i provvedimenti opportuni, sulla base delle seguenti considerazioni.

- 1- nella sua decisione il Consiglio dell'Ordine di Lodi pone a fondamento dell'irrogazione della pena la trasmissione del ricorso alla stampa locale, argomentando che la stessa non è sede appropriata per il giudizio richiesto dai ricorrenti, correttamente individuandola con il CNI. Trascurando però di considerare che la conseguenza di questa inibita destinazione ha provocato, una grave lesione d'immagine dell'Ordine, originata dalla scorretta informativa recepita e pubblicata dal giornale nel consueto stile mediatico amplificatorio ed acritico;
- 2- inoltre il suddetto Consiglio non ha preso in esame un'altra negativa conseguenza, questa legata all'indagine della Procura che, ancorché archiviata, ha comportato una negativa ricaduta della reputazione dell'Ordine presso l'organo locale destinato alla tutela istituzionale dello stesso. Parimenti non ha valutato il disagio provocato ai componenti della Commissione elettorale, interrogati dall'organo giudiziario sulle ingiustificate asserzioni dei ricorrenti;
- 3- infine non ha tratto le dovute conclusioni, per la graduazione della pena irrogata, dalla pronuncia del CNI - allegato H - di rigetto radicale delle accuse valutate come assolutamente infondate e quindi totalmente ed artatamente inventate.”

Con lettere raccomandate a/r del 3.11.2011 Il prot. 4813 questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 2.12.2011 e di presentare ulteriori memorie in replica entro il 16.12.2011.

Il ricorso non risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi. Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere raccomandate a/r del 24.10.2012 prot. 4969.

MOTIVI

Rileva questo Consiglio che il provvedimento dell'Ordine, con il quale è stata comminata agli Ingg. ... *Omissis* ... la sanzione dell'avvertimento, non è atto impugnabile davanti a questo Consiglio medesimo.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento Professionale 23 ottobre 1925, n. 2537 in materia



Sentenze 2010-2021

disciplinare, avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare, sono legittimati a proporre impugnazione soltanto il professionista che abbia riportato una sanzione disciplinare, quale unico “interessato”, ed il Procuratore della Repubblica che è legittimato a ricorrere contro la delibera suddetta, anche se il procedimento disciplinare sia stato richiesto da terzi.

L'azione disciplinare trova fondamento e ragione di essere solo ed esclusivamente in funzione di tutela degli interessi generali della categoria e di affermazione della sua affidabilità e prestigio e non a dirimere controversie tra i professionisti o tra questi e i loro committenti.

P.O.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia avverso la deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Lodi del 16.11.2010, comunicato il 23.11.2010.

Così deciso in Roma il 23.11.2012



Attività giurisdizionale



N. 11/2013 Reg. Dec.

N. 9/2011 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Fabio Bonfà

Ing. Gianni Massa

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Andrea Gianasso

Ing. Hansjorg Letzner

Ing. Massimo Mariani

Ing. Raffaele Solustri

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing.Omissis ...

Constatata la presenza per l'Ordine degli Ingegneri di Ferrara del Presidente Ing.Omissis e del ricorrente assistito dall'Avv.Omissis ... Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 9/2011 Reg. Ric. proposto dall'Ing.*Omissis* ..., ai sensi degli artt. I e 4 del D.M. I ottobre 1948 avverso il provvedimento disciplinare dell'avvertimento Prot. N. 1094/C.P. datato 21.06.2011 emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara nella seduta del 18.04.2011 verbale n. 08/11 nell'ambito del procedimento disciplinare scaturito dall'esposto presentato dal Sig.*Omissis* ..., pervenuto presso l'Ordine degli Ingegneri di Ferrara in data 18.03.2010 Prot. N. 384 C.P., trasmesso con nota 21.06.2011

FATTO

Come è dato leggere dagli atti del procedimento, al Consiglio dell'Ordine perveniva, in data 18.03.2010, un esposto dello Studio Legale Avv. *Omissis* ... in nome e per conto della ditta*Omissis* ... nei confronti dell'Ing. ...*Omissis* ... (prot. 384/CP dell'Ordine), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara al n. 1686, con il quale si informava il Consiglio circa la condotta del Dott. Ing. ...*Omissis* ... il quale si sarebbe rifiutato di consegnare al committente la documentazione progettuale per la stesura della quale era stato regolarmente pagato il relativo compenso.

Nell'esposto si riferiva, altresì, che l'Ing.*Omissis* subordinava "l'inizio dei lavori e il nuovo affidamento degli incarichi revocati" al pagamento di una sua fattura, comunque, già contestata e che l'Ing.*Omissis* ... informava la Società ...*Omissis* ... delle problematiche relative al suo rapporto professionale con la Ditta*Omissis*

A seguito di ciò, il Presidente del Consiglio dell'Ordine convocava l'Ing. ...*Omissis* ... a comparire dinanzi al Consiglio stesso il 7 giugno 2010 per essere sentito sui fatti riportati nell'esposto.

Il Consiglio, nella stessa seduta del 7 giugno 2010, decideva, sulla scorta di quanto valutato nella fase preliminare, di aprire il procedimento disciplinare in quanto le risultanze lasciavano presumere che potessero esserci state una o, più mancanze di carattere deontologico, più precisamente con riferimento all'art. 4.1 del Codice Deontologico (nel quale si specifica che l'ingegnere deve improntare il rapporto con il committente alla massima lealtà, chiarezza e correttezza), all'art. 4.3 (che impone che i termini e i contenuti degli incarichi professionali devono essere definiti preventivamente e chiaramente) ed all'art. 1.5 (che si riferisce all'obbligo di sottoscrizione solo delle prestazioni professionali personalmente svolte e/o dirette dall'Ingegnere). In quella sede si nominava come Relatore l'Ing.*Omissis* ...

Con atto del 8 luglio 2010 prot. N. 955/C.P., notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, il Presidente del Consiglio dell'Ordine citava l'Ing.*Omissis* ... a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine per la



Attività giurisdizionale

seduta del 26 luglio 2010, per essere sentito sui fatti contestatigli, nel corso della quale l'Ing. ...*Omissis* ... svolgeva, verbalmente, le proprie ragioni di difesa depositando anche una serie di documenti cartacei ed informatici sul caso in oggetto.

In tale sede il Consiglio deliberava, prima di assumere ogni decisione, di acquisire la testimonianza del Sig. ...*Omissis* ... convocandolo per la data del 6 settembre 2010.

In data 6 settembre 2010 il Sig. ...*Omissis* ... rispondeva alla convocazione, assistito dal proprio legale Avv. ...*Omissis* ..., e veniva sentito in merito ai contenuti dell'esposto e su altri aspetti emersi durante le audizioni precedenti.

Nella seduta del 6 dicembre 2011 il Consiglio decideva di riconvocare, attraverso una lettera recapitata a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, l'Ing. ...*Omissis* ... per la data del 24 gennaio 2011, poi rimandata al 21 febbraio 2011, per approfondire gli ulteriori elementi emersi nell'ambito del procedimento disciplinare. In data 21 febbraio 2011 l'Ing. ...*Omissis* ... non si presentava senza alcuna motivazione al riguardo, ma, successivamente, in data 2 marzo 2011, faceva sapere al Consiglio che non aveva risposto alla convocazione poiché ne era venuto a conoscenza solo successivamente alla data fissata per l'audizione, non risiedendo abitualmente all'indirizzo cui era stata indirizzata la convocazione, auspicando la possibilità di ricevere una nuova convocazione.

Nella seduta del 7 marzo 2011 il Consiglio, preso atto delle motivazioni addotte dall'Ing. ...*Omissis* ..., deliberava di riconvocarlo, sempre attraverso l'Ufficiale Giudiziario, per la data del 7 aprile 2011, nel corso della quale veniva di nuovo sentito dal Consiglio e depositava, per mezzo dei suoi legali, presenti all'audizione, una memoria difensiva.

Nella seduta consiliare del 18 aprile 2011, dopo il ricevimento di una ulteriore memoria da parte dei legali dell'Ing. ...*Omissis* ... il Consiglio dell'Ordine della Provincia di Ferrara, ritenendo che l'Ing. ...*Omissis* ... avesse infranto gli artt. 1.5, 4.1, 4.3 del Codice Deontologico, nella convinzione, però, che ciò sia avvenuto più per superficialità, inesperienza e sottovalutazione delle conseguenze dei propri comportamenti, che per una consapevole volontà di trasgredire il Codice stesso, visto l'art. 45 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 deliberava di irrogare all'Ing. ...*Omissis* ... la sanzione dell'avvertimento.

Tale decisione era assunta sulla base di motivazioni espresse nel provvedimento impugnato. In particolare è stata opinione unanime del Consiglio che la vicenda in oggetto dovesse essere analizzata avendo riguardo alla condotta complessivamente tenuta dell'Ing. ...*Omissis* ... così come evidenziatasi nell'ambito della procedura attraverso le informazioni acquisite durante le varie audizioni.

Relativamente alla presunta violazione dell'art. 1.5, in cui si specifica che l'Ingegnere deve sottoscrivere solo le prestazioni professionali che abbia personalmente diretto o svolto, è stato parere del Consiglio che nell'ultima memoria di parte convenuta non siano stati riportati fatti o comportamenti concludenti che possano essere considerati una rinuncia esplicita dei due ingegneri che hanno effet-



tivamente, come anche dichiarato dall'Ing. ...*Omissis* ..., svolto il lavoro, mentre si è potuto riscontrare, in maniera sufficientemente circostanziata, come vi sia stata una scarsa chiarezza e correttezza nei rapporti con il committente.

In particolare, lo stesso Ing. ...*Omissis* .. ha esplicitamente dichiarato di essersi assunto la paternità della progettazione dei fabbricati oggetto della controversia, eseguita invece da altri tecnici, e su questo aspetto il Consiglio è unanime nel ritenere che egli avrebbe dovuto meglio gestire il rapporto con il committente informandolo chiaramente, correttamente e preventivamente di come avrebbe condotto la propria prestazione professionale, di quali collaborazioni e consulenze si sarebbe avvalso e che avrebbe utilizzato elaborati tecnici fornitigli dalle Ditte contattate per l'esecuzione dei lavori.

Relativamente poi al collaudo delle strutture, tale prestazione era inequivocabilmente compresa tra quelle che l'Ing. ...*Omissis* ... si era impegnato a svolgere, non potendolo fare, a favore della Ditta ...*Omissis* ..., quantificandone il relativo compenso, violando così l'art. 67 comma 2 del Testo Unico Edilizia, il quale dispone che il collaudo deve essere svolto da un ingegnere o architetto iscritto all'Albo da almeno 10 anni che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera; solo la circostanza imprevista della revoca dell'incarico da parte della committenza ha fatto sì che la prestazione non sia stata poi effettivamente eseguita.

In ogni caso, anche se l'Ing. ...*Omissis* ..ha dichiarato che il collaudo sarebbe poi stato eseguito da un collaboratore di studio, il fatto costituisce ulteriore evidenza di una scarsa chiarezza e correttezza dei contenuti degli incarichi professionali proposti alla società cliente e tale comportamento può essere ricondotto alla fattispecie prevista dall'art. 4.3 del Codice Deontologico il quale prevede che l'ingegnere debba preventivamente e chiaramente definire i contenuti ed i termini degli incarichi professionali conferitigli.

In ordine poi al preventivo delle competenze professionali che l'Ing. ...*Omissis* ... aveva sottoposto alla Ditta ...*Omissis* .., il Consiglio ha rilevato come per ogni prestazione professionale da eseguire, veniva proposto un importo a forfait ben determinato ed, apparentemente, onnicomprensivo. Al totale risultante avrebbero poi dovuto essere aggiunte altre somme, tra cui il rimborso delle spese sostenute, di importo non quantificato, ma evidentemente non significativo. È stato parere unanime del Consiglio, per come veniva esposta nel preventivo, che la voce "spese" fosse riferita alle spese vive (ad esempio per bolli, copie, diritti o altro) da specificare dettagliatamente a piè di lista, di importo difficilmente quantificabile a priori e comunque non significativo in termini assoluti rispetto ai compensi.

Al momento della presentazione della parcella, invece, agli importi a forfait preventivati, veniva aggiunta, a compenso delle spese, una percentuale molto elevata, pari al 45%, senza alcuna giustificazione a sostegno della richiesta. E non può essere addotto il pagamento di un acconto, determinato con il medesimo criterio, come presunta accettazione della modalità di calcolo della parcella da parte



Attività giurisdizionale

del cliente, come invece ha sostenuto l'Ing. ...*Omissis*

Da tutto quanto sopra esposto e dall'analisi anche singolare degli eventi in cui si articola l'intera vicenda, emerge una generale mancanza di chiarezza da parte dell'Ing.*Omissis* ...nei confronti del suo committente, comportamento questo che infrange l'art. 4.1 del Codice Deontologico.

Il Consiglio è stato anche unanime nel ritenere che alla scarsa chiarezza nella conduzione del rapporto professionale si sia aggiunta una condotta superficiale e improntata ad una eccessiva leggerezza dei comportamenti complessivamente tenuti da parte dell'Ing. ...*Omissis*

Avverso tale provvedimento l'Ing. ...*Omissis* ... ha proposto formale e tempestivo ricorso davanti a questo Consiglio Nazionale ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.M. 1.10.1948 con una serie articolata e puntuale di motivi oggetto di esame, a contestazione dell'impugnato provvedimento chiedendo di essere assolto, in questa sede, da ogni addebito.

Con lettere raccomandate a/r del 25.01.2012 prot. 327, questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 2.03.2012 ed ulteriori memorie in replica entro il 16.03.2012.

Il ricorso risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara in data 19.07.2011 prot. 1283 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara in data prot. 16 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948 e al Consiglio Nazionale degli Ingegneri con lettera 4.10.2011 prot. 1662 e rel tivi allegati.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere raccomandate a/r del 24.10.2012 prot. 4977.

DECISIONE

La decisione del Consiglio dell'Ordine della Provincia di Ferrara, assunta il 15.06.2011 (verbale n. 8 del 18.04.2011), deve essere confermata da questo Consiglio Nazionale, posto che nessuna delle censure proposte dal ricorrente Ing. ...*Omissis* ... può essere condivisa.

1- Ancorché l'addebito, relativo all'illecito esercizio del diritto di ritenzione, non sia stato espressamente oggetto della decisione impugnata, il ricorrente, evidentemente - ed a ragione, convinto che il fatto sia stato considerato nella valutazione "complessiva" operata dal Consiglio dell'Ordine di Ferrara, tenta di giustificare la mancata consegna dei documenti progettuali alla Soc. ...*Omissis* ..., che gli aveva revocato l'incarico, sostenendo di avere ritenuto, in buona fede, di esercitare un proprio diritto.

La giustificazione è inaccettabile. E'infatti inammissibile ignorare il divieto di ritenzione, previsto da specifica norma del c.c. (art. 2235), tanto più che la volontà di restituire i documenti,





solo a pagamento avvenuto, è stata reiteratamente espressa dall'Ing. ...*Omissis* ..., che ha infine desistito solo a seguito dell'intervento dell'Avv. ...*Omissis* ..., legale della Società committente. In ogni caso non può che essere considerata colpevole la (pur ammessa) ignoranza di una norma fondamentale (art. 2235 c.c.), che regola il lavoro autonomo, atteso che le previsioni del codice deontologico, aventi natura di fonte integrativa dei precetti normativi, possono essere contenute in clausole generali che impongono il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale (Cass. N. 17004 del 4.08.2011).

A parte ciò, pare al Consiglio poco confacente alla dignità professionale la circostanza, riferita dal legale della Committente e verbalizzata, ma non menzionata nella decisione impugnata, che l'Ing.*Omissis* ... cedette il credito (derivante dalla fattura 31.12.2010 poi sostituita) alla Cassa di Risparmio di Cento.

2- Ancorché la circostanza non sia rilevata nella sentenza impugnata, il ricorrente si sforza di dimostrare la legittimità della decisione di avere informato la ...*Omissis* ... (propria finanziatrice) circa le problematiche relative al rapporto con la Committenza.

Non ritiene il Consiglio che detto comportamento possa giustificarsi col fatto che la Soc.*Omissis* ... aveva messo al corrente la propria finanziatrice della decisione di revocare l'incarico all'Ing. ...*Omissis* ... Infatti, tale decisione è stata assunta, evidentemente, nel quadro dei rapporti intercorrenti fra le parti del contratto di leasing.

3- Non appare dubbio a questo Consiglio che il ricorrente non abbia rispettato il canone dell'art. 1.5 del codice deontologico. In primo luogo perché non risulta affatto che i due ingegneri (...*Omissis* ...) abbiano consentito, meno che mai espressamente, che il ricorrente sottoscrivesse la documentazione delle prestazioni da essi eseguite; in secondo luogo perché anche il consenso di costoro non avrebbe legittimato tale sottoscrizione, a parere di questo Consiglio, che intende in ciò discostarsi da quanto sul punto ritenuto dal Consiglio dell'Ordine di Parma.

In ogni caso è chiaro che la consapevolezza, o meno, da parte della Committenza, del consenso, in ipotesi espresso, dai soggetti autori delle prestazioni non può assumere alcuna rilevanza.

4- Anche la censura relativa alla ritenuta violazione dell'art. 67 (non 6) comma 2, del TUE non può essere accolta.

È certamente contraddittorio, da un lato, dichiararsi consapevole di quanto disposto dalla richiamata norma e, dall'altro, assumere anche l'incarico del collaudo delle strutture, pur dovendo essere altrettanto consapevole che non erano soddisfatte le condizioni previste dalla norma (il collaudo deve essere eseguito da ingegnere o architetto, iscritto all'Albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera).

Attività giurisdizionale

Né vale, ovviamente ad eliminare tale contraddizione la dichiarazione (fra l'altro) postuma che il collaudo sarebbe stato eseguito da altro ingegnere.

5- Riguardo al punto della determinazione delle spese, condivide questo Consiglio Nazionale quanto osservato dal Consiglio dell'Ordine di Ferrara.

Esiste infatti un evidente contrasto tra la voce "spese" (indicate in preventivo, non specificamente determinate e quindi riferibili alle spese vive e perciò di importo, comunque, contenuto) e le spese, invece, indicate nella parcella nella percentuale massima del 45%, senza giustificazione.

In definitiva il Consiglio Nazionale ritiene che gli addebiti rivolti all'Ing. ...*Omissis* ..., con riferimento agli artt. 1.5, 4.3 e 4.1 del codice deontologico, atteso il comportamento complessivo dell'incolpato, vadano confermati, con conseguente reiezione del ricorso.

P.O.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri rigetta il ricorso proposto dall'Ing. ...*Omissis* ...avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara con la quale gli ha inflitto la sanzione dell'avvertimento.

Così deciso in Roma, il 23.11.2012



N. 12/2013 Reg. Dec.

N. 10/2011 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Fabio Bonfà

Ing. Gianni Massa

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Andrea Gianasso

Ing. Hansjorg Letzner

Ing. Massimo Mariani

Ing. Raffaele Solustri

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. ...*Omissis* ...

Constatata la presenza del ricorrente assistito dall'Avv. ...*Omissis* e, per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, del Presidente Ing. ...*Omissis* .. Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

Sul ricorso n. 10/2011 Reg. Ric. proposto dall'Ing. ...Omissis domiciliato inOmissis ..., iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como al n. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ... Omissis ... ed elettivamente domiciliato presso il suo studio inOmissis ... avverso la delibera assunta dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como all'esito della seduta del 28.07.2011 con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura.

Come è dato leggere dagli atti del procedimento, la ...Omissis ... in data 31.01.2011 prot. 131 presentava richiesta di revisione delle parcelle liquidate nei confronti dell'Ing. ...Omissis ... e di valutazione di eventuali violazioni del codice deontologico. In particolare la ricorrente chiedeva: “ ... di valutare se nel comportamento del vostro iscritto siano riconoscibili elementi tali da far ritenere Io stesso lesivo del dovere di cura e diligenza nello svolgimento delle prestazioni professionali di cui al punto 1.4 del Codice deontologico approvato dall'Ordine ovvero se, sempre con riferimento al suddetto punto 4 e alla luce di quanto poi accaduto, nelle prestazioni svolte l'interesse proprio dell'Ing. ..Omissis ... non sia stato in contrasto con i suoi doveri professionali. Ed ancora chiedo di valutare se, vista la natura fiduciaria del rapporto con il Committente, il comportamento dell'Ing. ..Omissis ..sia stato improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza, così come enunciato al punto 4.1 del sopra citato codice deontologico ...” I fatti sono stati così riassunti:

1. L'Ing. ..Omissis ..., in qualità di legale rappresentante dell'Impresa ...Omissis ..., sottoscriveva con laOmissis ... contratto di appalto per la realizzazione delle strutture del capannone da realizzarsi in ...Omissis ... nel 2008; tale contratto prevedeva anche che lo stesso Ing. ...Omissis ... sarebbe stato incaricato della progettazione e direzione lavori strutturali delle opere;
2. I lavori venivano eseguiti nel 2008;
3. I rapporti tra Ing. ..Omissis ... e ...Omissis .. si guastavano, sostanzialmente per disaccordi in merito al contratto e all'esecuzione delle opere ma coinvolgevano anche il rapporto di ...Omissis .. come professionista e tecnico di fiducia di ...Omissis .. con il committente stesso, tanto che l'incarico di Direttore Lavori strutturali veniva revocato all'Ing. ...Omissis ... da parte della ... Omissis ... il 4 febbraio 2010;
4. Alla data della revoca dell'incarico, e già dalla fine del 2008, le opere strutturali erano praticamente ultimate ad esclusione di una trave, ma l'Ing. ...Omissis ..., in qualità di Direttore Lavori uscente, non riteneva di comunicare al Comune di ...Omissis .. lo stato dei lavori e non consegnava né depositava alcuna documentazione relativa ai pali (calcoli, planimetria, dettaglio costruttivo, verbali delle prove di carico) né le prove sui materiali utilizzati nella costruzione

(calcestruzzo e acciaio di armatura) di cui come direttore lavori era responsabile per il prelievo dei provini e per la sottoscrizione delle richieste al Laboratorio di Prove Materiali, restando a carico dell'Impresa solo l'onere delle prove stesse.

Il committente pertanto lamenta l'impossibilità di procedere al collaudo delle strutture del capanone a causa della mancata consegna della documentazione necessaria da parte dell'ing. ...*Omissis* ...

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como:

Esaminato l'esposto disciplinare presentato all'Ordine degli Ingegneri di Como dalla ...*Omissis* ... e i relativi allegati;

Vista la relazione del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como Ing. ...*Omissis* ...;

Esaminate le memorie dell'Ing. ... *Omissis* ... e del suo legale, e i documenti prodotti;

Sentito l'Ing. ...*Omissis* ... nelle sedute di Consiglio del 25 maggio 2011 e 14 luglio 2011;

Udita la relazione dell'Ing. ...*Omissis*... Consigliere incaricato quale relatore, nella seduta del 28.07.2011.

Ritenuto in merito che:

1. Per quanto riguarda il corretto svolgimento del ruolo di progettista e direttore lavori delle strutture: non è stata fornita al Committente né depositata come denuncia strutturale alcuna documentazione relativa ai pali di fondazione speciale, che pertanto non possono essere collaudati dal Collaudatore;

le opere in variante strutturale sono state eseguite sotto la direzione dell'Ing. ...*Omissis* ... prima del deposito della variante strutturale in Comune in violazione del disposto delle leggi vigenti (DPR 380/2001 e legge 1086/1971);

non è stata depositata in Comune né consegnata al Committente alcuna documentazione relativa alle prove di carico sui pali;

non è stato comunicato al Comune di ...*Omissis* ... lo stato delle opere all'atto della rimozione dall'incarico, né trasmesso alcun documento da allegare alla relazione a strutture ultimate;

2. per quanto riguarda il duplice ruolo di titolare dell'Impresa e progettista e direttore lavori delle strutture si osserva che:

il professionista deve tutelare esclusivamente gli interessi del proprio committente e che tale dovere di tutela viene oggettivamente meno nel momento in cui lo stesso professionista sia anche titolare dell'Impresa. Di fatto il contenzioso nato tra impresa e committente è sfociato in cattivi rapporti tra professionista e committente, con atteggiamento da parte dell'Ing. ...*Omissis* ..ambiguo e contraddittorio, tanto che l'incarico di Direzione Lavori non veniva svolto con la massima attenzione e completezza, nell'assoluto rispetto di ogni norma.

Conseguentemente il Consiglio dell'Ordine così statuiva:

“Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como ritiene che il comportamen-



Attività giurisdizionale

to dell'Ing. ...*Omissis* .. violi l'art. 1.4 del Codice deontologico dell'Ordine: "L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali" e l'art. 4.1 del Codice deontologico dell'Ordine: "Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza" e pronuncia nei confronti dell'Ing. ...*Omissis* ... la sanzione di censura, richiamandolo al rispetto delle leggi vigenti e del codice deontologico".

Avverso tale provvedimento l'Ing. ...*Omissis* ... ha proposto formale e tempestivo ricorso a questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.M. 1.10.1948 con una serie articolata e puntuale di motivi, che saranno in questa sede oggetto di esame, a contestazione dell'impugnato provvedimento, rassegnando le seguenti conclusioni:

1. Accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità, la contrarietà alla legge ed, in ogni caso, l'inefficacia della delibera assunta dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como in data 28 luglio 2011 nei confronti dell'Ing. ...*Omissis* ..., per tutti motivi meglio esposti in atto;
2. Conseguentemente, revocare la comminata sanzione disciplinare della censura, respingere con ogni miglior formula i motivi di incolpazione di cui all'avviso di convocazione per l'udienza del 14 luglio 2011, successiva all'udienza del 25 maggio 2011, ed all'esposto presentato dalla ...*Omissis* ..., per i motivi tutti di cui in narrativa, senza emissione di alcun provvedimento disciplinare o richiamo, confermando che non vi è stata alcuna violazione dei principi deontologici."

Con lettere raccomandate a/r del 25.01.2012 prot. 328, questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 2.3.2012 ed ulteriori memorie in replica entro il 16.03.2012.

Il ricorso risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como in data 4.10.2011 I prot. 1130.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere raccomandate del 24.10.2012 prot. 4975.

DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso non può essere condiviso.

Infatti la S.C. di Cassazione con sentenza n. 21558 del 18.10.2011 (in Giust. Civ. Mass. 2011, I O, 1472) ha chiarito che il procedimento disciplinare a carico di ingegneri ed architetti è regolato dalla I. 24 giugno 1923 n. 1395 e ad esso non si applicano le disposizioni della I. 7 agosto 1990 n. 241, che disciplina la diversa materia del procedimento amministrativo e del diritto di accesso



ai documenti amministrativi, con la conseguenza che le inosservanze di quest'ultima normativa non possono essere considerate cause di invalidità del procedimento disciplinare e della decisione adottata all'esito.

E con la ancor più recente sentenza n. 1766 dell'S.02.2012 (in Giust. Civ. Mass. 2012, 2) ha stabilito che l'inosservanza dell'art. 3, comma 4, I. 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità alla quale è possibile ricorrere, non comporta un vizio del procedimento e l'illegittimità dell'atto, determinando invece la scusabilità dell'errore del destinatario (nello stesso senso TAR Lazio, Roma, n. 9463 del 1.12.2011 in F. Amm. TAR 2011, 12, 3977 - precisa che la

violazione dell'art. 3 comma 4, I. n. 241 del 1990 non comporta alcuna conseguenza sulla legittimità dell'atto amministrativo carente, ma può solo eventualmente dare titolo al destinatario dell'atto ad ottenere la concessione dell'errore scusabile e la conseguente remissione in termini ai fini della rituale instaurazione del giudizio).

Ed invero il procedimento innanzi al Consiglio locale, pur avendo natura amministrativa, si concretizza in una attività istruttoria preordinata e funzionalmente connessa alla successiva attività giurisdizionale (così, testualmente, Cass. S.U. I I.I.1.1982, n. 5933). Anche a voler prescindere (ma non si può) da quanto sopra, resta poi che, secondo l'art. 156, 3° co., c.p.c., "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato". Nel caso di specie la "mancata indicazione dei termini e delle modalità di proporre impugnazione" (dichiarazione comunque non dovuta, come si è visto) non ha evidentemente impedito all'Ing. ...*Omissis* ...di proporre ricorso a questo Consiglio.

Alla luce delle precedenti osservazioni non può assumere alcuna giuridica rilevanza l'inottemperanza - da parte del Consiglio dell'Ordine di Como - della previsione contenuta nel capoverso dell'art. 25 del Regolamento. Detta inottemperanza si risolve in una mera irregolarità che non inficia minimamente la legittimità del procedimento.

Ne consegue che il motivo è infondato.

2. Anche il secondo motivo non può essere condiviso.

Ribadito che al procedimento disciplinare a carico degli ingegneri ed architetti non si applicano le disposizioni della legge n. 241/90, nessuna regola, anche non scritta, impone che si dia atto nella deliberazione finale del procedimento disciplinare "di riferire il numero di voti favorevoli, astenuti e contrari con cui è stata assunta la decisione".

E ciò non si pone affatto in contrasto con l'invocato principio della "trasparenza": in primo luogo perché - vale la pena di ripeterlo - la legge 241/90 non si applica ai procedimenti disciplinari; in secondo luogo perché la conoscenza - da parte dell'incolpato - del voto espresso da

Attività giurisdizionale

ciascun membro del Collegio non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione di impugnare, oppure no, la delibera, né menoma in alcun modo il diritto di difesa dell'incolpato, costituzionalmente garantito.

A conferma si consideri che l'invocata "trasparenza" non trova applicazione nemmeno nei provvedimenti di qualsiasi autorità giurisdizionale.

Inaccettabile è poi il richiamo all'art. 3.5 del "Regolamento del Consiglio dell'Ordine", secondo cui "Tutte le deliberazioni del Consiglio dovranno riportare ... il numero dei consiglieri presenti al voto (ed) il numero dei voti favorevoli, astenuti e contrari e le eventuali dichiarazioni di voto".

È infatti evidente che trattasi di norma intesa a regolare l'attività interna del Consiglio ed a favorire il controllo ad opera dei singoli consiglieri ed eventualmente degli iscritti, attività che nulla ha a che vedere con l'esercizio del potere disciplinare. Tanto questo è vero che nel preambolo del Regolamento si legge che il medesimo "è redatto in base all'art. 42 del R.D. 23.10.1925, n. 2537 e si limita a disciplinare l'attività del Consiglio dell'Ordine" (la sottolineatura è nel testo originale). Che tale attività non comprenda affatto l'esercizio di quella disciplinare è dimostrato dal fatto che detto art. 42 fa parte della Sezione II del Capo II "Dell'Ordine e del Consiglio dell'Ordine", Sezione II, la cui rubrica è "Del Consiglio dell'Ordine", mentre è il Capo III "Dei giudizi disciplinari" che, con l'art. 43 e seguenti, reca norme per l'esercizio della funzione disciplinare. È singolare notare che il ricorrente, a conforto della censura di cui al punto precedente, fa riferimento al "Regolamento per il funzionamento della Commissione Deontologica", mentre a sostegno della censura de qua fa riferimento al Regolamento per l'attività interna di natura meramente amministrativa.

In conclusione, la censura non ha pregio alcuno.

3. Anche il terzo motivo non è condivisibile.

È principio consolidato che in tema di giudizio disciplinare la formale incolpazione non richiede una particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che si ritengano integrare l'illecito (Cass. 26.05.11, n. 11608 in Giust. Civ. Mass. 2011, 5, 807; Cass. S.U. 22.08.2007, n. 17827 in Dir. e Giust. 2007) e che, quando l'incolpato sia stato sentito, nella fase istruttoria (come nel caso), "sui fatti che formano oggetto dell'imputazione" (ex art. 44 comma I r.d. n. 2537/1925), non occorre che il decreto di citazione a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine contenga l'indicazione specifica di tali fatti, essendo sufficiente un concreto e certo riferimento ai fatti stessi per la correlazione cronologica fra la fase istruttoria e quella successiva del giudizio e lo specifico richiamo all'articolo violato delle norme di etica professionale (Cass. 16.07.1999, n. 7506 in Giust. Civ. Mass. 1999, 1648 che conferma Cass. S.U. 19.07.1982, II. 4210).



La S.C. ha altresì ritenuto che la contestazione dell'addebito è completa quando, pur non contenendo una particolareggiata esposizione dei fatti, consente all'incolpato di svolgere ogni opportuna difesa, come nella specie. Inoltre le considerazioni, espresse dal Consiglio dell'Ordine di Como riguardo alla corretta esecuzione del "ruolo di progettista e direttore dei lavori delle strutture", costituiscono il naturale svolgimento dell'addebito dichiarato di "non aver redatto e depositato la Relazione Strutture Ultime da lui dirette, completa dei certificati di prova dei materiali e di carico sui pali di fondazione, obbligatori per legge (art. 4.1 Cod. Deont.)".

Il motivo è pertanto infondato.

4. Non si può condividere la tesi difensiva dell'inesistenza del conflitto di interessi a ragione del fatto che il Committente fosse consapevole del doppio ruolo (di Progettista/Direttore dei Lavori strutturali e Legale rappresentante dell'impresa appaltatrice) assunto dall'Ing. ...*Omissis*... Ritiene il Collegio che detta consapevolezza non può essere considerata come esimente del conflitto su citato.

Le previsioni del codice deontologico hanno funzione integrativa di precetti normativi e sono contenute in clausole generali, la cui finalità va al di là della tutela del decoro e della dignità della professione per assumere anche una valenza oggettiva, con chiaro intento pubblicistico. Ciò vuol dire che eventuali accordi, inter partes intervenuti, non possono assumere valore scriminante, erga omnes", proprio perché il conflitto di interessi, implicitamente vietato dal codice deontologico, viola o lede l'immagine dell'ingegnere presso il pubblico in genere.

Né, al fine di ritenere inesistente, nella fattispecie, il divieto di conflitto di interessi ha rilevanza la circostanza che, in sede di richiesta di liquidazione di parcella presentata dal ...*Omissis* ... al Consiglio, il Relatore abbia ritenuto la parcella medesima "redatta in conformità alla vigente tariffa professionale e/o agli accordi legittimamente intervenuti tra le parti".

Si deve, infatti, considerare che:

- a) la richiesta del visto di conformità sulla parcella non era di certo la sede idonea per controllare la regolarità, sotto il profilo strettamente deontologico, dei rapporti*Omissis*;
- b) la corrispondenza accertata della parcella alla tariffa ed agli accordi intervenuti fra le parti non significa affatto che il Consiglio si sia espresso nel senso di ritenere, nella fattispecie, inesistente il conflitto di interessi.

Va da sé che la qualificazione degli accordi de quibus come "legittimamente" intervenuti si riferisce evidentemente al fatto che gli accordi medesimi, al fine del visto di conformità sulla parcella, dovevano considerarsi, per l'appunto, "legittimamente" concordati inter partes, senza alcun riferimento al problema del conflitto.



Attività giurisdizionale

5. Non si può concordare con l'affermazione del ricorrente, secondo cui "Nessuna questione potrà quindi porsi circa il corretto operare dell'Ingegnere nel merito dei lavori ...", atteso che sono pendenti giudizi innanzi al Tribunale di Como tra esso ricorrente e l'impresa ...*Omissis* ... Ma tale circostanza non impedisce affatto lo svolgimento del presente giudizio disciplinare che si fonda, ovviamente, sul presupposto della violazione non già di norme civilistiche e/o penali ma di norme deontologiche.

Né il presente procedimento deve essere sospeso perché la definizione dei giudizi de quibus pendenti avanti il Tribunale di Como non costituisce affatto l'antecedente logico giuridico del presente procedimento medesimo.

6. Per quanto riguarda il corretto svolgimento del ruolo di progettista e direttore dei lavori delle strutture, all'Ing. ...*Omissis* .. è stato addebitato di:

1. non aver fornito al committente, né depositato come denuncia strutturale, alcuna documentazione relativa ai pali di fondazione speciali, che pertanto non potevano essere collaudati dal collaudatore;
2. di avere eseguito le opere in variante strutturale, sotto la sua direzione, prima del deposito della stessa variante strutturale presso il Comune di ...*Omissis* ..., in violazione del disposto delle leggi vigenti (DPR 380/2001 e L. 1086/1971);
3. di non aver depositato presso il Comune di ...*Omissis* .., né consegnato al committente, alcuna documentazione relativa alle prove di carico sui pali di fondazione;
4. di non aver comunicato al Comune di ...*Omissis* ... lo stato delle opere all'atto della rimozione dell'incarico, né trasmesso alcun documento da allegare alla relazione a strutture ultimate.

Con riferimento a quanto sopra e tenuto conto delle osservazioni a difesa svolte con il ricorso dall'Ing. ...*Omissis* ..., osserva questo Collegio.

Per quanto riguarda il punto 1, non essendo l'Ing. ...*Omissis* ...obbligato a redigere una relazione a struttura ultimata parziale, in quanto le opere non erano ultimate, nessuna documentazione è stata presentata rispetto ai pali di fondazione, se non al momento in cui il collaudatore statico (Ing. ...*Omissis* ..) è stato nelle condizioni di redigere l'atto di collaudo, essendo in possesso dell'effettiva relazione a struttura ultimata redatta da altro tecnico (Arch. ...*Omissis* ..) che, subentrando all'Ing. ...*Omissis* .. ha seguito come Direttore Lavori l'ultimazione delle opere strutturali, potendo quindi redigere a pieno titolo la relazione a struttura ultimata. Per quanto riguarda il punto 2 si osserva che nonostante la necessità di sopperire a delle carenze nella relazione geologica, la variante strutturale relativa ai pali di fondazione è sostanziale e quindi andava depositata, precedentemente alla realizzazione, al Genio Civile ai sensi della



Legge n. 1086/71; il riferimento all'art. 32 del DPR 380/2001, richiamato nella difesa dell'Ing. ... *Omissis* .., non appare fondato in quanto le "variazioni essenziali" ivi riportate sono relative ad interventi di tipo urbanistico, mentre il riferimento corretto relativamente alle varianti di tipo strutturale è la Legge 1086/71.

Per quanto riguarda il punto 3, l'Ing. ...*Omissis* ... ha effettivamente compiuto tali prove, si è adoperato per far ottenere i certificati delle stesse all'Ing. ..*Omissis* ...nella sua qualità di collaudatore in carica all'epoca dei fatti, tanto che, con lo stesso Ing. ...*Omissis* ..., sono state concordate anche le modalità di tali prove.

Relativamente al punto 4, si rileva che le opere sono state aggiornate al Comune di ...*Omissis* .. con "l'integrazione strutturale" in cui l'Ing. ...*Omissis* ...precisava l'aumento del numero dei pali in forza delle errate valutazioni del geologo. Le prove di carico sono state, come già detto in precedenza, depositate al Comune di ...*Omissis* ... unitamente alla relazione a strutture ultimate in quanto strettamente connesse a quest'ultima, operazione poi effettuata dal nuovo direttore dei lavori subentrante all'Ing. ...*Omissis* ... Quest'ultimo ha consegnato regolarmente al collaudatore, prima della sua rimozione dall'incarico, le prove eseguite sui pali di fondazione.

Infine sulle richieste istruttorie del ricorrente, si osserva che le S.U. della Corte di Cassazione (sentenza n. 957 del 18.02.1989), partendo dal presupposto della diversa natura dei Consigli territoriali (amministrativa) e del Consiglio nazionale (giurisdizionale), hanno ritenuto di "escludere che l'impugnazione di un provvedimento disciplinare dia luogo ad un giudizio di secondo grado della cui configurabilità costituisce presupposto indefettibile la natura giuridica dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato ... " ed hanno altresì ritenuto che il ricorso al Consiglio nazionale è "volto ad ottenere il controllo giurisdizionale della legittimità formale e/o sostanziale dell'atto" (sul punto v. pure S.U. n. 16283 del 12.07.2010, secondo cui al Consiglio Nazionale Forense, adito per impugnativa di decisione di consiglio territoriale, è precluso l'esame del merito).

Non sono quindi ammissibili le prove testimoniali richieste.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, decide di ridurre la sanzione inflitta da quella della censura a quella dell'avvertimento.

Così deciso in Roma, il 23.11.2012.





N.13/2013 Reg. Dec.

N. 18/2009 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Michele Lapenna

Ing. Hansjorg Letzner

Ing. Massimo Mariani

Ing. Angelo Masi

Ing. Nicola Monda

Ing. Raffaele Solustri

Presidente

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. ...*Omissis* ... Constatata la presenza del controinteressato Ing. ...*Omissis* ... dell'Ordine di Avellino e che nessuno è presente per i reclamanti

Riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 18/2009 Reg. Ric. proposto dagli Ingg. ...*Omissis* ..., nato a ..., ...*Omissis* ... nato a, ..*Omissis* ... nato, ...*Omissis* ..., nato a ..., ...*Omissis* ... nato a, ...*Omissis* ..., nato a, ...*Omissis* ..., nato a,, ...*Omissis* ... tutti rappresentati e difesi dall'Avv...*Omissis* ... ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ...*Omissis* ..., per l'annullamento delle elezioni avvenute in data 28.08.2009 e 29.08.2009, della conseguente proclamazione degli eletti avvenuta in data 1.09.2009 e della delibera di indizione delle elezioni del 13.08.2009 e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e per la nomina di un commissario ad acta per la ripetizione delle elezioni elettorali del Consiglio Provinciale di Avellino

FATTO

Deducono i reclamanti che, con delibera del 13.08.2009, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Avellino indiceva le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2009/2013, stabilendo, per l'espletamento, in prima convocazione le date del 28.08.2009, dalle 9,30 alle 17,30, e del 29.08.2009, dalle 9,30 alle 17,30, alle quali si presentava un numero di candidati superiore ad un terzo degli aventi diritto al voto (897) per cui la Commissione procedeva in data 31/08/2009 e 1.09.2009 allo spoglio delle schede.

A seguito di tale operazione, la Commissione prima aveva dato atto della partecipazione di n. 897 votanti, poi, invece, rappresentava che, per mero errore materiale, il numero dei votanti indicati risultava essere pari a 918, per cui, terminato lo spoglio, dichiarava vincitori i seguenti candidati: ...*Omissis* ...

La proclamazione avveniva in data 01.09.2009.

Gli odierni reclamanti, ritenendo che le operazioni elettorali e quelle relative allo spoglio delle schede siano avvenute in violazione delle disposizioni di cui al DPR 169/2005, hanno chiesto l'annullamento delle elezioni, della proclamazione degli eletti e di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale.

Con lettere racc.te del 16.03.2010 prot. 1244, questo Consiglio comunicava ai reclamanti ed al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Avellino la possibilità di presentare memorie e documenti entro il termine del 16.04.2010 e eventuali memorie di replica entro il 30.04.2010.



Attività giurisdizionale

Con ordinanza riservata del 14.12.2010, ricevuta dai reclamanti nel domicilio eletto in data 17.12.2010, il Presidente, visto il reclamo elettorale proposto dal Dott.Ing. ...*Omissis* ... + altri n. 18/2009 Reg. Rie. avverso il risultato dell'elezione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Avellino, proclamato il 1 settembre 2009, rilevato che il reclamo de quo non risulta essere stato notificato ai Consiglieri eletti; considerato che la S.C. di Cassazione (sent. n. 3381/98 SS.UU.) ha disposto che il procedimento promosso, con reclamo al Consiglio Nazionale contro i risultati elettorali ha natura giurisdizionale ed è, pertanto, soggetto ai principi generali in tema di regolare instaurazione del contraddittorio tra i reclamanti e coloro che hanno interesse diretto al rigetto del reclamo e cioè gli ingegneri eletti quali contro interessati e, quindi, litisconsorti necessari; ritenuto che la S.C. di Cassazione (sent. 2602 del 20.02.03) ha stabilito che il detto reclamo è ammissibile, una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il Consiglio Nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all'organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei Consiglieri risultati eletti, che, in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale, devono essere chiamati a partecipare al giudizio, ordinava alla parte reclamante di notificare il reclamo e la ordinanza al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Avellino e personalmente a tutti i consiglieri eletti quali contro interessati e litisconsorti necessari, a pena di inammissibilità del reclamo, entro il termine di giorni 20 dalla ricezione della ordinanza e disponeva che l'originale del reclamo e della ordinanza, completi delle relate di notifica, fossero depositati dalla parte reclamante presso la Segreteria del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in Roma, Via IV novembre 114, entro il termine di ulteriori giorni 10.

in data 13.01.2011 il Legale dei reclamanti ha trasmesso a questo Consiglio il reclamo e l'ordinanza presentata alla notifica il 4.01.2011 e notificati ai Consiglieri ...*Omissis* ... In data 19.01.2011, con lettera racc.ta presentata all'Ufficio Postale il 18.01.2011, ha trasmesso il reclamo e l'ordinanza, presentata alla notifica il 12.01.2011, e notificata il successivo 13.01.2011 al Consigliere*Omissis* ..., la cui precedente notifica era risultata negativa.

Con lettera racc.ta del 24.02.2011 questo Consiglio comunicava ai reclamanti, al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino ed ai Consiglieri eletti quali controinteressati la trattazione del reclamo per la data del 25.3.2011, concedendo agli ultimi la possibilità di presentare memorie entro il 18.3.2011.

All'udienza del 25.03.2011, il Consiglio, con verbale n. 148/XII sessione di pari data, disponeva la trasmissione presso la sede del Consiglio Nazionale degli Ingegneri delle schede votate per procedere a verifica, contestualmente delegando le operazioni a due componenti del Collegio medesimo.

Intervenuta, a seguito delle elezioni, la completa sostituzione di tutti i componenti del Consiglio



Nazionale in data 24.11.2011, il nuovo Presidente, con proprio atto del 10.01.2012, delegava all'esecuzione dell'istruttoria il Consigliere Ing....*Omissis* ...

Con lettere racc.te del 14.12.2012 prot. n. 5909, questo Consiglio Nazionale comunicava ai reclamanti, al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino ed ai Consiglieri eletti quali controinteressati la trattazione del reclamo per la data del 19.12.2012.

MOTIVI

Preliminarmente giova rilevare che il reclamo collettivo vede, tra i reclamanti, quattro degli eletti al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino.

Dovrebbe, quindi, dubitarsi della legittimazione ad agire di costoro per i quali non è dato vedere l'utilità del reclamo. Ma il tema non va approfondito poiché la presenza tra i reclamanti di altri 7 ingegneri non eletti rende il reclamo medesimo ammissibile e procedibile.

Può quindi passarsi all'esame nel merito del reclamo.

1) Con il primo motivo i reclamanti dubitano della presenza, durante tutto l'arco delle operazioni di voto, di almeno tre componenti del seggio elettorale, in violazione del comma 9 dell'art. 3 del DPR 2005/169.

La censura non appare condivisibile.

Il seggio elettorale, nominato nella seduta di Consiglio del 13.08.2009 sulla base di criteri predeterminati, si è insediato il 24.08.2009 nelle persone del Presidente Ing. ...*Omissis* ..., del Vice Presidente Ing.*Omissis* ..., del Segretario Ing. ...*Omissis* ... e degli scrutatori Ingg. ..*Omissis* ... e*Omissis* ...

Orbene, nel verbale del 28.08.2009 l'inizio delle operazioni di voto è preceduto dall'affermazione che, alle ore 9,05, "si è riunito il seggio elettorale", aggiungendo a questo la presenza degli Ingg. ...*Omissis* a mò di testimoni, non solo della presenza del "seggio elettorale" nella sua unitarietà, ma anche delle operazioni di sigillatura dell'urna ove andavano a custodirsi le schede votate.

Alla fine della giornata di votazioni, è verbalizzato che, sospese le operazioni di voto da parte del Presidente del seggio, "successivamente i componenti del seggio elettorale hanno proceduto alla sigillatura dell'urna contenente le schede votate".

Il verbale, così come anche quello del giorno successivo, contenente dizioni sostanzialmente analoghe, risulta firmato da tutti i componenti del seggio elettorale, così confermandosi la loro presenza, mai posta in contestazione durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, come pure si sarebbe potuto fare da parte di qualsiasi iscritto e, a maggior ragione, da parte dei soggetti che avevano raggiunto il seggio per esprimere il loro voto, "in presenza di almeno tre dei componenti" del seggio medesimo.



Attività giurisdizionale

Con il secondo motivo i reclamanti deducono la violazione di legge “art. 3 citato, comma 10” in tema di ammissione al voto, con particolare riguardo alle modalità di accertamento della identità personale dei votanti.

La censura, oltre che infondata perché è documentalmente provato nei verbali in atti che l’identificazione è sempre avvenuta o mediante l’esibizione di un documento o per diretta conoscenza (conosciuto) da parte di uno o più componenti del seggio, risulta anche generica posto che i votanti hanno tutti apposto la propria firma sul verbale dopo la espressione del voto.

Ne consegue che la specificazione della censura avrebbe richiesto la identificazione di almeno una firma apocrifia dell’elenco dei votanti.

D’altra parte in un ambiente ristretto, quali sono i circa 2000 ingegneri iscritti all’Ordine componenti del seggio elettorale ne conoscessero buona parte così evitandosi le lungaggini della trascrizione dei dati del documento identificativo.

Quanto all’esempio citato della facilità di falsificazione del tesserino dell’Ordine, i reclamanti avrebbero dovuto rivolgersi alle Autorità preposte per sporgere denuncia, non potendo questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri svolgere indagini per accertare la rispondenza al vero delle affermazioni riferite.

Per quanto concerne infine, il complessivo numero dei votanti, la divergenza tra 897 e 918 trova ampio riconoscimento nel mero errore materiale, considerato che nel verbale relativo alle operazioni di voto del 29.08.2009 i numeri progressivi dei votanti sono più di una volta errati: ad esempio dopo il votante n. 799 è indicato il votante n. 780, con attribuzione a venti nuovi elettori di numeri progressivi già in precedenza impegnati per altri e diversi votanti.

Con il quarto motivo, qui anteposto per motivi di metodo, i reclamanti lamentano la violazione delle norme in tema di scrutinio delle schede elettorali votate poiché la siffatta operazione non sarebbe intervenuta alle ore 9 del giorno successivo alla chiusura delle operazioni (ore 18,10 di sabato 29.08.2009), bensì alle ore 9,10 di lunedì 31.08.2009.

Il motivo non ha fondamento.

Invero lo stesso seggio elettorale, dopo essersi costituito, aveva verbalizzato il 24.08.2009 i criteri di organizzazione del procedimento elettorale, esplicitamente prevedendo che “le operazioni di spoglio inizieranno, a quorum raggiunto, il giorno feriale immediatamente successivo”. Quindi, quando ancora non era prevedibile il raggiungimento del quorum già nella giornata di sabato 29.08.2009, la regola era stata già posta. Regola, peraltro, che risponde al criterio generale dell’ordinamento (vedi art. 155 del Codice Procedura Civile che stabilisce al comma 4. “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”).

Sul punto va, infine, osservato che nessuna irregolarità sostanziale delle operazioni di scrutinio viene



denunziata, essendo chiaro che, ove anche fosse avvenuta di domenica 30.08 e non di lunedì 31.08, il contenuto del verbale di proclamazione degli eletti non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto pubblicato e, quindi, ai sensi dell'art. 21 octies della legge 241/1990 e successive modificazioni, comunque, non potrebbe essere annullato, per tali ragioni, l'atto impugnato.

Con il residuale terzo motivo di reclamo:

- a) Si dubita del fatto che siano state ritenute valide schede nelle quali sarebbero state apposte cancellature e/o segni di riconoscimento in grado di violare la segretezza del voto;
- b) Sarebbero state ritenute valide schede nelle quali sarebbero stati riportati i nominativi di alcuni candidati insieme ad altri Ingegneri non candidati, tra cui, in particolare, un certo Ing. ... *Omissis* ... non candidato;
- c) Sarebbe stato attribuito il voto al candidato della Sezione B quando il suo nominativo era indicato tra quelli della Sezione A;
- d) È stata ritenuta sufficiente, al fine di attribuire il voto, la sola indicazione del cognome, accogliendo istanza dei candidati.

In ragione di quanto sopra trascritto, come già riferito in fatto, si è proceduto in via istruttoria alla rinnovazione dello scrutinio da parte del Consigliere del Consiglio Nazionale a tanto delegato con contraddittorio di tutte le parti.

Nel corso di tali operazioni, i cui verbali sono acquisiti in atti, non sono state riscontrate anomalie dello scrutinio e sono stati confermati sostanzialmente i risultati dello scrutinio effettuato il 31.08.2009.

La lista degli eletti è stata confermata in toto con l'unica differenza del posizionamento del candidato eletto Ing...*Omissis* ... sesto graduato, al posto dell'Ing. ...*Omissis* ..., settimo graduato.

I risultati della rinnovazione dello scrutinio rendono destituite di ogni fondamento le censure sub a) e sub b) nonché quella sub c).

Quanto alla ultima censura (sub d), va osservato che l'indicazione del nome, nell'esplicitazione del voto, è richiesta solo in casi di omonimia tra candidati alla stessa competizione elettorale.

P.O.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri respinge il reclamo proposto dagli Ingg...*Omissis* ...

Così deciso in Roma il 19.12.2012.



Attività giurisdizionale



N. 2/2014, Reg. Dec.

N. 3/2012 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Fabio Bonfà Vice

Ing. Gianni Massa

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Michele Lapenna

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Andrea Gianasso

Ing. Hansjorg Letzner

Ing. Nicola Monda

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Angelo Valsecchi

Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing.*Omissis* ..

Constatato che perla parte ricorrente è presente l'Ing. ...*Omissis* ... che nessuno è presente per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari Riunito nelle Camere di Consiglio del 23.10.2013 e 14.12.2013 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 3/2012 Reg. Rie. proposto dall'Ing...*Omissis* ..., nato ... e residente inove elegge il proprio domicilio, avverso il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari, datato 16.03.2012, verbale n. 3/2012, notificato il 22.03.2012, con il quale ha disposto la cancellazione dall'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari dell'iscritto al n. ..., della Sezione A,e la conseguente sua decadenza dalla carica di Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.

FATTO

Come è dato leggere dagli atti del procedimento, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, nella riunione del 16.03.2012, procedeva all'esame del punto all'Ordine del giorno: 1 - i Provvedimenti attuativi, di competenza dell'Ordine, a seguito di passaggio in giudicato di sentenze penali di condanna nei confronti di iscritti e accertava che l'iscritto ...*Omissis* ... era stato definitivamente condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e, secondo il disposto degli artt. 28, 29 e 31 del Codice Penale, alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale inflitta.

Preso atto delle condanne di cui sopra e visto il parere dell'Avv. ..*Omissis* il Consiglio concludeva che l'Ing. ...*Omissis* ..., pur ricoprendo la carica di Consigliere dell'Ordine, doveva essere sottoposto alla cancellazione della iscrizione dall'albo da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Riteneva il Consiglio di dover adottare il provvedimento di cancellazione a seguito dell'applicazione del combinato disposto degli artt. 7 e 20 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) ovvero dell'art. 46 del citato R.D., in combinato disposto con l'art. 28 della legge 1938/1874 e s.m.i. quale conseguenza ex lege della condanna alla pena di 3 anni e mesi 6 di reclusione.

Ciò in quanto entrambe le fattispecie "non divergono sulla natura vincolata e non disciplinare del provvedimento di cancellazione, che dovrà trovare collocazione nell'ambito della attività di verifica e regolare tenuta degli albi e vigilanza sulla permanenza delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione all'albo"..

Si trattava, pertanto, di cancellazione çli diritto, priva di qualsiasi discrezionalità, in quanto il Consiglio aveva l'obbligo di determinarsi secondo quanto definitivamente deciso in sede giudiziaria, non potendo esercitare alcun potere discrezionale né nell'an, né nel quantum della misura da applicare.

Preso atto di un ulteriore parere legale e dopo ampia discussione, il Consiglio, considerate l'en-



Attività giurisdizionale

tità della condanna penale definitivamente inflitta all'Ing. ...*Omissis* ...le conseguenti sanzioni accessorie e la necessità della immediata e automatica applicazione della sentenza stessa, stante, in difetto, la possibile configurazione di una fattispecie omissiva di reato ex art. 389 c.p., concludeva che non si poteva che disporre la formale (e "coartata") sanzione della cancellazione dall'Ordine dell'iscritto, senza . attivare alcun procedimento disciplinare, come previsto dalle richiamate disposizioni del R.D..

Per quanto premesso il Consiglio, con voto unanime,

"vista la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 15.7.2008 che condanna ...*Omissis* ...alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale inflitta (art. 28, 29 e 31 c.p.);

Vista la sentenza in data 9.03.2010 della Corte d'Appello che conferma la sentenza sopra citata, con la annotazione di irrevocabilità dal 22.12.2011;

Visti il combinato disposto degli artt. 7 e 20 del Regio Decreto del 23 ottobre 1925, n. 2537 (Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto), e l'art. 46 del citato R.D., in combinato disposto con l'art. 28 della legge 1938/1874 e s.m.i." deliberava la cancellazione dall'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari dell'iscritto, al n. .. della Sezione A, ...*Omissis* ..., nato a e la conseguente sua decadenza dalla carica di Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.

Disponeva, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 169/2005, la surroga del (già) Consigliere Ing.*Omissis* ... con il primo dei candidati non eletti nella sezione A dell'Albo, come risulta dal verbale in data 14.10.2009, recante l'elenco degli iscritti partecipanti all'elezione e i voti a ciascuno attribuiti all'esito della consultazione elettorale.

Avverso tale provvedimento l'Ing. ...*Omissis* ... ha proposto ricorso a questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con ogni consequenziale pronuncia.

Con lettere raccomandate a/r del 8.11.2012 prot. 5234, questo Consiglio Nazionale informava le parti della facoltà di prendere visione degli atti del _procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 30.11.2012 ed ulteriori memorie in replica entro il 14.12.2012.

In data 14/17.12.2012 prot. 5928 il ricorrente ha depositato presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri memoria difensiva.

li ricorso risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari in data 23.4.2012 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari in data 7.5.2012 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere raccomandate a/r del 9.9.2013 Prot. CNI 4697.



DIRITTO

L'Ing. ...*Omissis* ...propone ricorso a questo Consiglio Nazionale chiedendo l'annullamento del provvedimento del 16.03.2012, col quale il Consiglio direttivo dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari ha disposto la sua cancellazione dall'Albo.

Premesso: che, a seguito di sentenza passata in giudicato, era stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione ed alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della pena principale; che, a seguito di provvedimento di indulto gli rimanevano da scontare soltanto 6 mesi di reclusione, espiandi in regime di affidamento, lamenta l'Ing. ...*Omissis* ...:

- a) l'illegittimità della composizione del Consiglio direttivo, riunito nella seduta del 16.03.2012, per violazione dell'art. 18 del Regolamento approvato il 27.02.2006, e la conseguente "illegittimità di tutte le deliberazioni" in quella riunione adottate;
- b) l'illegittimità, e comunque l'incongruenza, della procedura con la quale è stata disposta la sua cancellazione dall'Albo, considerato che "la sentenza è stata quasi integralmente coperta da indulto" e per i residui 6 mesi è stato chiesto ed ottenuto l'affidamento al servizio sociale;
- c) la mancata translatio della procedura de qua al Consiglio dell'Ordine viciniore, come disposto dall'art. 49 del r.d. n. 2537/1925, essendo egli membro del Consiglio direttivo dell'Ordine di Cagliari che ha emesso il provvedimento impugnato.

Ritiene questo Consiglio che il ricorso non sia ammissibile.

Nel caso di specie la cancellazione dall'Albo non è stata disposta a seguito di vero e proprio giudizio disciplinare, ma è stata emessa d'ufficio, a norma di quanto previsto ai sensi dell'art. 20 del regolamento, approvato con r.d. n. 2537/1925, in relazione agli artt. 7 u.c. e 46 u.c. dello stesso regolamento e 28 della l. n. 1938/1874 e s.m.i..

In particolare, l'art. 20, citato, distingue nettamente l'ipotesi della cancellazione disposta "a seguito di giudizio disciplinare; a norma dell'art. 37 n. 2 del presente regolamento" da quella "pronunciata (dal Consiglio dell'Ordine) di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero".

Appare; quindi, chiaro ché, mentre per la cancellazione disposta nel primo caso vanno osservate le norme procedurali che l'ordinamento prevede, a pena di nullità (specificazione dell'addebito, termine a difesa, contraddittorio, istruttoria, decisione), nel secondo la cancellazione si appalesa come atto dovuto, che il Consiglio è obbligato ex lege ad emettere nel rispetto delle proprie funzioni di tenuta e vigilanza dell'Albo, senza seguire alcun iter procedurale.

Alla luce di tali considerazioni non ha pregio l'argomentazione secondo cui il Consiglio direttivo avrebbe dovuto, data la qualifica di membro di esso Consiglio vantata dal ...*Omissis* ... spogliarsi del potere decisionale e rimettere il caso al Consiglio direttivo dell'Ordine viciniore.



Attività giurisdizionale

Ed infatti l'ipotesi della translatio si riferisce alla "giurisdizione disciplinare", come si esprime testualmente l'art. 49 del regolamento citato, a garanzia dell'obiettività, imparzialità e terzietà (art. 111 Cost.) anche dei procedimenti disciplinari.

Per altro verso il ricorso è anche infondato, perché l'indulto (art. 174 c.p.) estingue, in tutto o, in parte, la pena, ma non il reato e neppure le pene accessorie (come l'interdizione dai pubblici uffici), salvo che il decreto di concessione disponga diversamente.

Pertanto, anche a prescindere dalla gravità delle accuse, accertate con sentenza passata in giudicato, il rilievo sub b) deve essere respinto.

PQM

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'Ing. ...Omissis ... contro la deliberazione assunta dal Consiglio direttivo dell'Ordine di Cagliari in data 16.03.2012.

Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio del 23.10.2013 e del 14.12.2013.



N.5/2014 Reg. Dec.

N. 4/2012 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Fabio Bonfà

Ing. Fabio Bonfà

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Michele Lapenna

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Andrea Gianasso

Ing. Hansjorg Letzner

Ing. Nicola Monda

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Angelo Valsecchi

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Attività giurisdizionale

Udita la relazione del relatore Ing. ...*Omissis* ...

Constatato che per la parte ricorrente è presente l'Ing. ...*Omissis* ... e per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari è presente l'Ing. ..*Omissis* .. Riunito nelle Camere di Consiglio del 23.10.2013 e 14.12.2013 ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 4/2012 Reg. Ric. proposto dall'Ing. ...*Omissis* ... nato ae residente in ..., elettivamente domiciliato in Via, presso lo studio dell'Avv....*Omissis* ... per l'annullamento del provvedimento disciplinare prot. 226/12 del, 22.02.2012, notificato il 27.02.2012, dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo con il quale gli è stata comunicata la sanzione della censura

FATTO

Come è dato leggere dagli atti del procedimento, il Comune di ...*Omissis* ... in data 17.07.2010 e 27.7.2010, ha trasmesso all'Ordine di Bergamo n. 7 comunicazioni riguardanti il ricorrente e, in data 31.01.2011, una integrazione a tali comunicazioni (protocolli Ordine 0001077/10, 0001078/10, 0001079/10, 0001080/10, 0001081/10, 0001102/10 e 0001103/10, tutti del 30.08.2010 e prot. N. 0000139/11 del 10.02.2011) riferibili ai seguenti aspetti: comunicazione n. I di "Falsa attestazione del professionista abilitato". Pratica n. 181/09 prot. N. 10644/2010.

Il 15.09.2009 l'ing....*Omissis* ...assevera la DIA n. 181 /2009 per la realizzazione di n. 4 unità immobiliari sul mappale 5739.

Il 14.10.2009 il Comune respinge la DIA in quanto nel conto della capacità edificatoria del lotto è stato conteggiato anche il corso d'acqua di proprietà del demanio pubblico, mentre invece il calcolo deve "essere al netto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria".

Da qui la comunicazione di falsa attestazione di conformità urbanistica alle Norme di Attuazione del PRG vigente e la segnalazione che, sommando la capacità edificatoria con quella relativa alla DIA 202/2009 (si veda di seguito), si superano i 3000 mq per cui si sarebbe dovuto procedere con permesso di costruire convenzionato.

Comunicazione n. 2 di "Falsa attestazione del professionista abilitato". Pratica n. ... prot. N. Il 30.10.2009 l'Ing. ..*Omissis* ..., assevera la DIA n. 202/2009 per la realizzazione di n. 8 unità immobiliari sul mappale 3968 e parte del 7021.

Il 27.11.2009 il Comune respinge la DIA in quanto accessi e recinzioni sono oltre il limite di edificabilità.

Da qui la comunicazione di falsa attestazione di conformità urbanistica alle Norme di Attuazione del

PRG vigente e la segnalazione che si sarebbe dovuto procedere con il Permesso di Costruire Convenzionato in quanto si ha una capacità edificatoria totale superiore ai 3000 mq.

Comunicazione n. 3 di “Falsa attestazione del professionista abilitato” Pratica n. 215/09 prot. N. 10646/2010.

Il 07.11.2009 l'Ing. ...*Omissis* ... dopo aver redatto un nuovo progetto, assevera la DIA n. 215/2009 per la realizzazione di n. 4 unità immobiliari sempre sui medesimi mappali e cioè il 3968 e parte del 7021.

Il 03.12.2009 il Comune rigetta la DIA per i seguenti motivi: Recinzioni oltre il limite di edificabilità, Mancato rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche negli edifici privati, e chiede inoltre di ristudiare un accesso carrale.

Da qui la comunicazione di falsa attestazione di conformità urbanistica alle Norme di Attuazione del PRG vigente e alle vigenti normative in materia di barriere architettoniche e la segnalazione che si sarebbe dovuto procedere con il Permesso di Costruire Convenzionato in quanto si ha una capacità edificatoria totale superiore ai 3000 mq.

Comunicazioni n. 4 e 5 di “Falsa attestazione del professionista abilitato”.

Pratiche n. 244/09 e 245/09 prot. N. 10648 e n. 10649 del 2010.

Il 15.12.2009 l'Ing. ...*Omissis* ... dopo aver redatto un nuovo progetto, assevera la DIA n. 244/2009 per la realizzazione di n. 8 unità immobiliari sempre sui medesimi mappali e cioè il 3968 e parte del 7021.

Il 16.12.2009, l'Ing. ...*Omissis* ... assevera la DIA n. 245/2009 per la realizzazione di n. 4 unità immobiliari sul mappale 5739 e parte del 7021.

Il 25.01.2010 il Comune richiede integrazioni per entrambe le suddette DIA (244/2009 e 245/2009) in quanto manca la documentazione relativa alle opere di urbanizzazione (strada, marciapiedi, parcheggi, illuminazione pubblica, ecc ..) e perché, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 380/2011, l'edificazione può aver luogo subordinatamente all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento in esame (i relativi oneri saranno a scomputo dei contributi dovuti per l'urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001).

Da qui la comunicazione di falsa attestazione di conformità urbanistica alle Norme di Attuazione del PRG vigente e la segnalazione che si sarebbe dovuto procedere con il Permesso di Costruire Convenzionato in quanto si ha una capacità edificatoria totale superiore ai 3000 mq.

Comunicazioni n. 6 e 7 di “Falsa attestazione del professionista abilitato”.

Pratiche n. ...e prot. N. ... e n.

Il 16.07.2010 l'Ing. ...*Omissis* ...assevera le DIA n. 146/2010 e n. 147/2010 per la realizzazione di recinzioni e accessi carrali e pedonali di cui la prima riferita al mappale 5739 e parte del 7021 e la seconda al mappale 3968 e parte del 7021.

Il 22.07.2010 il Comune respinge le suddette due DIA perché:



Attività giurisdizionale

Le suddette opere risultano collocate su mappali che, secondo il PRG vigente, appartengono al “Sistema infrastrutturale” e, pertanto, non sono ammesse edificazioni in contrasto con tale destinazione urbanistica;

L’art. 110 del vigente regolamento edilizio prevede che le recinzioni siano arretrate secondo le sezioni strada[i] previste dal PRG vigente.

Da qui la comunicazione di falsa attestazione di conformità urbanistica alle Norme di Attuazione del PRG vigente.

Integrazione degli esposti.

Il 31.01.2011 il Comune di ...*Omissis* ... comunica all’Ordine che, a seguito di approfondimenti dovuti ai ricorsi al TAR, è emerso che, catastalmente, Via ...*Omissis* ... è in posizione diversa dalla realtà (e dal PRG) e quindi il calcolo della superficie edificabile sarebbe sbagliato e andrebbe rifatto sulla base della superficie catastale.

A seguito di tali segnalazioni, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo ha avviato procedimento disciplinare nei confronti dell’Ing. ...*Omissis* ...ed, esperita ritualmente la procedura prevista dall’art. 44 e seguenti del R.D. 23.10.1925 n. 2537, nella seduta del 19.12.2011 deliberava di comminare all’ing. ...*Omissis* ... la sanzione disciplinare della censura per aver tenuto un comportamento professionale eticamente non corretto, con particolare riferimento agli artt. 1 e 2 delle Norme di Etica professionale in vigore presso l’Ordine Ingegneri di Bergamo, laddove l’Ing. ...*Omissis* ... ha riportato, nell’ambito delle DIA presentate al Comune, dichiarazioni mendaci asseverando, di volta in volta, aspetti differenti quali la conformità al Regolamento Edilizio esistente, alle norme di attuazione del PRG vigente e alle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Avverso tale provvedimento l’ing. ...*Omissis* ...ha proposto formale e tempestivo ricorso davanti a questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri, chiedendo l’annullamento di tale provvedimento disciplinare.

Con lettere raccomandate a/r del 4.10.2012 prot. 4539, questo Consiglio Nazionale informava le parti della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 9.11.2012 ed ulteriori memorie in replica entro il 23.11.2012.

Il ricorso risulta essere stato depositato presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo in data 28.03.2012 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo in data 4.04.2012, prot. 410 ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell’odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere raccomandate a/r del 9.09.2013 prot. 4701.



DIRITTO

1) In ordine alla prima lagnanza in punto di presunta carenza di motivazione dell'impugnato provvedimento.

Premesso che nei procedimenti disciplinari a carico- di professionisti la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite mediante una clausola generale (come, nella specie, gli artt. 1 e 2 delle Norme di etica professionale), è rimessa alla valutazione dell'Ordine professionale (Cass. S.U. 8.10.2004, n. 20024), in ordine all'argomentazione dell'Ing. ...*Omissis* ... si osserva quanto segue:

- 1) la motivazione di un provvedimento sanzionatorio, ancorchè succinta, deve reputarsi sufficiente ogniqualvolta consenta all'incolpato di ricostruire l'iter logico seguito dal soggetto che ha emesso il provvedimento medesimo (Cons. di Stato 11.11.2009, n. 6347);
- 2) la sufficienza e la congruità della motivazione dell'atto va misurata sulla base dell'idoneità a consentire all'interessato di rendersi conto delle ragioni del provvedimento (Cons. di Stato 18.01.1996, n. 56);
- 3) il richiamo alla sentenza del TAR Lazio Roma 31.01.2008, n. 790 non è conferente perché si riferisce alle decisioni del Consiglio Nazionale Forense che, in materia disciplinare, diversamente dai Consigli dell'Ordine, è organo giurisdizionale e, quindi, si comprende che le decisioni del Consiglio Nazionale debbano essere ancor più congruamente ed ampiamente motivate;
- 4) si contesta che il Consiglio dell'Ordine di Bergamo avesse l'obbligo di render conto, nella motivazione, delle "ragioni per cui si è inteso condividere l'interpretazione dell'Arch. ...*Omissis* ...", così come si ritiene che la motivazione non possa e non debba essere estesa fino al punto di replicare puntualmente ad ogni singola osservazione dell'incolpato.

Ne consegue che il motivo è infondato.

2) Nel merito delle contestazioni dell'Ing. ...*Omissis* ...alle comunicazioni di falsa attestazione di conformità urbanistica alle Norme di Attuazione del PRG vigente e altre attestazioni considerate dal Comune di non rispondenza alla situazione reale delle cose, si osserva quanto segue:

COMUNICAZIONE N. 1

Di norma, i corsi d'acqua di proprietà del demanio pubblico non sono considerati "opere di urbanizzazione", né primaria né, tantomeno, secondaria.

Di conseguenza, posto che nel caso specifico pare che esistessero motivi per considerare tale il corso in questione (risulta, al riguardo, che l'ing. ...*Omissis* ... abbia dichiarato di aver ripresentato l'istanza con calcolo della volumetria al netto del corso d'acqua), si osserva che più che un "falso" si configura



Attività giurisdizionale

una interpretazione della situazione, per sua natura tale da prestarsi all'equivoco.

Deve comunque essere sottolineato che la questione non riguarda le distanze eventualmente da rispettare dal corso d'acqua, essendo la contestazione unicamente riferita al fatto di aver conteggiato l'area di pertinenza dello stesso ai fini della determinazione della capacità edificatoria del tatto.

Per il resto, l'affermazione del Comune di*Omissis* ... che si sarebbe dovuto procedere con permesso di costruire convenzionato anziché con DIA (questione che pare costituisca l'origine e la causa principale del contrasto fra l'incolpato e la pubblica amministrazione, che avrebbe portato alla emissione delle denunce di falsa attestazione oggetto del presente procedimento disciplinare) risulta non confermata da tecnico incaricato dal Commissario ad acta nella relazione 25.10.2010 prodotta come doc. 3.

COMUNICAZIONE N. 2

La previsione di realizzare accessi e recinzioni su un'area destinata alla realizzazione di una strada pubblica soggetti a vincolo di esproprio da parte del Comune si configura come questione di carattere giuridico riguardante il fatto che il vincolo espropriativo possa o meno impedire ai proprietari l'utilizzazione del bene.

Nei documenti esaminati appare confermato il dubbio sulla legittimità o meno di tale possibilità (*"esistono sentenze infatti pro e contro la loro interpretazione"*).

L'affermazione che si sarebbe dovuto procedere con permesso di costruire convenzionato anziché con DIA, come si è detto, risulta non confermata dal tecnico nella relazione 25.10.2013 come doc. 3.

COMUNICAZIONE N. 3

Per quanto riguarda la previsione di recinzioni oltre il limite di edificabilità si rinvia a quanto esposto per il punto precedente.

In relazione al mancato rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche l'incolpato afferma che tale addebito deriverebbe da una carenza non sostanziale, posto che la adattabilità di un corridoio non risulterebbe dimostrata (come lo è stata successivamente), ma non risulterebbe comunque insussistente.

La questione appare riferita ad una circostanza di scarso rilievo. COMUNICAZIONE N. 4-5

Quanto all'impegno degli interessati di procedere alla attuazione delle opere di urbanizzazione a scoppio dei contributi dovuti (strada, marciapiedi, parcheggi, illuminazione pubblica, ecc...) contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento edilizio, si può osservare che la mancanza di documentazione relativa a dette opere implicherebbe, comunque, la necessità di integrazione della pratica edilizia, ma non pare possa essere considerata alla pari di una falsa attestazione di conformità al Regolamento edilizio e al PRG.

Ciò in riferimento, ad esempio, all'allegato dimostrativo della valutazione di impatto paesistico ambientale, la DURC dell'impresa esecutrice delle opere, ecc...



COMUNICAZIONE N. 6-7

La questione, che riguarda il mancato arretramento secondo le sezioni stradali previste dal PRG, appare della stessa natura di quella già esaminata in riferimento alla comunicazione n. 2, per cui si richiama quanto esposto al riguardo.

Va infine evidenziato che, con lettera del 27.5.2013, agli atti, lo stesso tecnico del Comune di ...*Omissis* Arch. ...*Omissis* ...ha dichiarato che il contenzioso iniziato sulla validità delle denunce di inizio attività n. 181/2009; n. 202/2009; n. 215/2009; n. 244/2009; n. 245/2009; n. 146/2010 e n. 147/2010, presentate dall'ing....*Omissis* ..., si è concluso positivamente. con il raggiungimento di un accordo tra le parti.

Lo stesso Arch....*Omissis* ... ha altresì dichiarato che con detto accordo sono stati chiariti e risolti gli aspetti amministrativi e giuridici di applicazione dello strumento urbanistico generale, per cui si deve ritenere" che il menzionato professionista abbia agito con condotta non negligente".

PQM

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il ricorso proposto idall'ing. ...*Omissis* ... e, per l'effetto, annulla il provvedimento disciplinare del 22.2.2012 prot. 226/2012 assunto dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo.

Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 23.10.2013 e del 14.12.2013.





N.6/2014 Reg. Dec.

N. 12/2013 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Fabio Bonfà Vice

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Michele Lapenna

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Hansjorg Letzner

Ing. Massimo Mariani

Ing. Angelo Masi

Presidente Vicario

Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore ing. ...*Omissis* ...

Sentiti per la parte reclamante l'Avv. ...*Omissis* ...e per la parte resistente ing.*Omissis* ... gli Avv. ...

Omissis Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 12/2013 Reg. Rie. proposto dall'ing. ...*Omissis* ..., residente in ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ...*Omissis* ...presso il cui studio in ... è elettivamente domiciliato per l'annullamento in parte qua del verbale in data 10.10.2013 delle operazioni di scrutinio e conseguente proclamazione degli eletti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli per il quadriennio 2013/2017



FATTO

Con reclamo depositato al C.N.I. il 18.10.2013, l'ing. ...*Omissis* ...ha chiesto "l'annullamento del verbale (in data 10.10.2013) attraverso cui si è pervenuti alla proclamazione degli eletti nel Consiglio dell'Ordine di Napoli, presso cui egli è iscritto, nella parte in cui non gli sono stati attribuiti voti validamente espressi in suo favore, voti che gli avrebbero consentito di essere eletto".

Precisa che sono quattro i voti di scarto tra quelli attribuiti (1106) all'ultimo degli eletti (...*Omissis* ...) e quelli attribuiti (1102) a lui e propone i seguenti motivi:

"Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23.11.1944, n. 382 e del DPR 570/60. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, grave sviamento di potere, ingiustizia manifesta, confusione e perplessità dell'azione amministrativa in sede elettorale".

In punto di fatto il reclamante espone:

che alla tornata elettorale si è presentato anche l'omonimo ing. ...*Omissis* .., non facente parte di alcun raggruppamento ed iscritto all'Albo Ingegneri di Napoli appena nel 2013, che ha ottenuto 26 voti;

di far parte del raggruppamento, propagandato in varie sedi, denominato "Ingegneri per lo Sviluppo";

che di questo raggruppamento sono risultati eletti per la Sez. A tutti i candidati proposti all'infuori di ...*Omissis* ... (arrivata 15A) e di esso reclamante (arrivato 16);

che, stante la presenza dell'omonimo ...*Omissis* ..., gli sono stati attribuiti soltanto i voti, espressi col solo cognome, contenuti in schede nelle quali erano indicati tutti i candidati del raggruppamento "Ingegneri per lo Sviluppo", mentre non gli sono stati riconosciuti i voti contenuti in schede nelle quali erano stati indicati solo 12 o, addirittura, 14 sui 15 (Sez. A+ Sez. B) componenti del raggruppamento.

Il reclamo risulta essere stato trasmesso a questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel termine decadenziale di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, e, nello stesso termine, comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli ed a tutti i Consiglieri eletti nel proprio domicilio.

Attività giurisdizionale

Con lettere raccomandate a/r del 13.3.2014 prot. 1620, questo Consiglio Nazionale informava le parti della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 15.4.2014 ed ulteriori memorie in replica entro il 7.5.2014.

In data 10.4.2014 prot. 2209/2014 il reclamante ha depositato documenti. Sempre in data 10.4.2014 prot. 2207/2014 e 2208/2014 hanno depositato atti di costituzione rispettivamente gli ingg. ...Omissis ...e ...Omissis ... In data 7.5.2014 prot. 2770 ha depositato memoria difensiva l'ing.Omissis ..., la quale già precedentemente aveva depositato memoria di costituzione e di difesa con contestuale reclamo incidentale.

A tutte le parti è stata data comunicazione scritta della seduta del 9.7.2014 di trattazione del reclamo con lettere raccomandate a/r del 11.6.2014 prot. 3563.

In tale seduta il Consiglio ha ritenuto di acquisire le schede contestate che, ricevute dall'Ordine degli Ingegneri di Napoli in plico sigillato, sono state visionate alla presenza ed in contraddittorio delle parti, preventivamente convocate per il giorno 17.9.2014, con lettera racc.ta a/r e/o pec del 5.8.2014 prot. 4698, come da verbale in pari data sottoscritto dalle stesse.

Dalla visione delle schede è emesso quanto segue.

Il plico trasmesso dall'Ordine di Napoli contiene n.0 106 schede, regolarmente convalidate dal Presidente del seggio elettorale.

- a) su n.0 1 scheda non compare il cognome Russo;
- b) n.0 2 schede vengono contestate quali "nulle" dall'avv. della resistente.;
- c) su n. 8 schede non sono state espresse tutte le preferenze, è presente il cognome ...Omissis ... assieme a preferenze esterne al raggruppamento "Ingegneri per lo sviluppo";
- d) su n. 0 1 scheda sono state espresse solo nove preferenze, è presente il cognome Russo, solo assieme a preferenze del raggruppamento "Ingegneri per lo sviluppo";
- e) su n.0 22 schede non sono state espresse tutte le preferenze, è presente il cognome ...Omissis ..., solo assieme a preferenze del raggruppamento "Ingegneri per lo sviluppo";
- f) su n. 0 22 schede sono state espresse tutte le preferenze, è presente il cognome ...Omissis ..., ma con preferenze esterne al raggruppamento "Ingegneri per lo sviluppo";
- g) su n.0 50 schede sono state espresse tutte le preferenze, è presente il cognomeOmissis ..., solo assieme a preferenze del raggruppamento "Ingegneri per lo sviluppo";

I voti delle 50 schede di cui al punto g) sono già stati assegnati all'ing. ..Omissis ... dal seggio elettorale per cui, tolta la scheda in cui il nome ...Omissis ... non compare - punto a) - le schede controverse risultano essere 55.

Le schede di cui ai punti c) ed f) appaiono dubbie, in quanto esse riportano preferenze esterne al raggruppamento dell'ing. ...Omissis





Per quanto attiene alle schede di cui al punto b) si possono anche condividere le argomentazioni del legale della resistente, che le ritiene “nulle” in quanto esse riportano delle correzioni che le potrebbero far apparire “riconoscibili”, anche se il seggio aveva disposto diversamente a verbale, definendo che esse sarebbero state comunque conteggiate, semplicemente non tenendo conto delle correzioni. Ai fini del presente giudizio esse sono comunque ininfluenti.

Le schede di cui ai punti d) ed e) - 23 in tutto - sono inquadrabili in una stessa casistica, posto che non esprimono tutte e 15 le preferenze, ma riportano solo nomi di candidati del raggruppamento “Ingegneri per lo sviluppo”; e precisamente 18 schede riportanti 14 nominativi, tutti del raggruppamento “Ingegneri per lo Sviluppo”:

1) n.4 schede riportano solo i 14 nomi dei candidati della sezione A, nello stesso ordine cronologico (non alfabetico) riportato sul raggruppamento;

2) n.1 scheda riporta 14 nomi, di entrambe le sezioni, nello stesso ordine cronologico del raggruppamento, omettendo il nome del candidato *...Omissis ...*

3) n.1 scheda riporta 14 nomi, di entrambe le sezioni, nello stesso ordine cronologico del raggruppamento, omettendo solo il nome del candidato *...Omissis ...*, lasciando libera la prima preferenza “1.”;

4) n.1 scheda riporta 14 nomi, di entrambe le sezioni, in ordine diverso da quello del raggruppamento, omettendo solo il nome del candidato *...Omissis ... (A)*;

5) n.10 schede riportano 14 nomi, di entrambe le sezioni, in ordine diverso da quello del raggruppamento, ma identico tra loro, omettendo solo il nome del candidato *...Omissis .. (A)*;

6) n.1 scheda riporta 14 nomi, di entrambe le sezioni, in ordine diverso da quello del raggruppamento, omettendo solo il nome del candidato *...Omissis ... (A)*; l'ordine cronologico differisce da quello di cui alle precedenti 10 schede per l'inversione di altri due nomi (*...Omissis ..*).

A tutte le parti è stata data comunicazione scritta della nuova seduta di trattazione del reclamo del 12.11.2014 con lettere raccomandate del 24.10.2014 prot. 6042.

DIRITTO

In via preliminare deve rilevarsi la positività della prova di resistenza: invero, con l'attribuzione dei voti richiesti ed in contestazione, l'ing. *...Omissis...* verrebbe a superare il candidato (ing. *...Omissis ...*) eletto con 4 voti in più. Ed è nei limiti della domanda che deve pronunciarsi questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Ciò premesso rileva questo Consiglio Nazionale che il reclamo è fondato e va accolto.

Insegnano le S.U. della Suprema Corte (sentenza n. 1466 del 24.02.1996, *...Omissis ...* e Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli) che, in tema di elezioni dei consigli locali degli ordini profes-

Attività giurisdizionale

sionali (nella specie, quello degli ingegneri), non vi è alcuna disposizione normativa che prescriva, in caso di omonimia di due iscritti candidati, come vada eliminata l'incertezza nell'attribuzione delle preferenze riportate, con la conseguenza che "la chiarezza necessaria a distinguere" il votato dal suo omonimo (requisito previsto dall'art. 57 DPR n. 570 del 1960 con riguardo alle elezioni amministrative) può essere desunta - anche in assenza di indicazione del nome di battesimo dei candidati da ogni circostanza del caso concreto idonea a fare identificare, senza alcun dubbio, quale sia stata la persona che l'elettore ha inteso votare. L'individuazione in concreto di tali circostanze da parte del Consiglio Nazionale, in sede di decisione sul reclamo avverso i risultati elettorali, rappresenta un apprezzamento di *merito*, non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Non pare dubbio a questo Consiglio Nazionale che l'appartenenza del reclamante al raggruppamento "Ingegneri per lo sviluppo" costituisca valido criterio per attribuire il voto all'ing. ...*Omissis* ..., ancorchè indicato col solo cognome. Né tale criterio può venir meno per il fatto che nelle schede non siano indicati esattamente tutti i componenti del raggruppamento.

Infatti, l'indicazione, comunque, anche della non totalità dei componenti del raggruppamento, insieme col nominativo del Russo, resta pur sempre indiscutibile indice della volontà effettiva dell'elettore che ha inteso votare ...*Omissis* ... (e non ...*Omissis* ...), posto che tutti gli altri nomi presenti sono esclusivamente quelli degli appartenenti al raggruppamento "Ingegneri per lo sviluppo" e che, al contrario, è proprio l'ipotesi opposta che appare assolutamente improbabile.

Giova rilevare che il criterio sopra individuato non assume solo un valore numerico, ma trova la sua ratio anche nel fatto che gli elettori che hanno indicato il solo nominativo ...*Omissis* ... hanno inteso comunque votare il candidato ...*Omissis* ... in quanto, appartenendo al raggruppamento "Ingegneri per lo sviluppo", era espressione propositiva del programma condiviso di iniziative nell'interesse della categoria che il raggruppamento stesso aveva manifestato, già prima delle votazioni, con la propaganda elettorale e relative pubblicazioni.

Questa conclusione è perfettamente in linea col principio generale del "favor voti", il cui scopo è quello, fin dove è possibile e lecito, di non vanificare la volontà dell'elettore.

Ne consegue che, dalla visione delle schede contestate, si rilevano i requisiti per attribuire senza esitazioni al reclamante un numero di voti pari a 18 e tali da soddisfare pienamente la domanda giudiziale qui in decisione. Infatti, risultano 18 schede riportanti 14 nominativi, tutti rientranti nel raggruppamento "Ingegneri per lo Sviluppo" e comprendenti il cognome ...*Omissis* .. Appare in tal caso evidente la volontà dell'elettore di indicare il candidato ...*Omissis* ... presente nel Sviluppo" citato raggruppamento "Ingegneri per lo Sviluppo". Premesso che il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata ing. ...*Omissis* ... è inammissibile perché non rispettoso del termine di impugnazione di giorni 10 dalla proclamazione degli eletti, non assume rilievo quanto osserva la stessa, e cioè che "tutti gli iscritti



all'Albo degli Ingegneri della Provincia possono essere votati indipendentemente dal fatto di essere candidati in liste o singolarmente”.

L'osservazione, del tutto ovvia, non autorizza affatto la conclusione che ne viene tratta: “Conseguentemente, nella fattispecie, non possono considerarsi validi i voti contenenti l'indicazione del solo cognome ...*Omissis* ..., essendo dubbia la persona votata, ancorchè “risulti” tutta la sua lista di appartenenza “Ingegneri per lo Sviluppo””.

A ben vedere, la tesi della ...*Omissis* ... si pone all'opposto del criterio unanimemente espresso da dottrina e giurisprudenza circa la prevalenza della individuazione della volontà dell'elettore rispetto alle formalità non puntualmente previste a pena di nullità del voto.

Giova considerare inoltre che:

- la resistente, dott. ing. ...*Omissis* ..., era ben edotta del problema di assegnazione dei voti venutosi a creare per l'omonimia di due candidati, posto che, in occasione dell'inizio delle operazioni di scrutinio in data 01.10.2013, dopo che il Presidente del seggio ebbe completato la verbalizzazione delle metodologie che sarebbero state seguite nella attribuzione dei voti e dopo che l'ing. ...*Omissis* .. aveva chiesto a verbale che gli venissero attribuiti comunque i voti espressi con il solo cognome ...*Omissis* ... - anche in assenza del nome - ove risultasse chiara la volontà dell'elettore di aver dato le sue preferenze al raggruppamento “ingegneri per lo sviluppo”, essa resistente ebbe a sua volta ad esprimersi a verbale - assieme ad altri quattro iscritti: gli ingg. ...*Omissis* ... - sulla questione dell'omonimia dei candidati*Omissis* ...;
- proprio a fronte delle note a verbale degli ingg. ...*Omissis* ..., il Presidente del seggio ebbe a porre esplicita riserva di voler decidere in merito alle due eccezioni prima di concludere le operazioni di scrutinio relative al seggio di Torre Annunziata;
- sempre in data 01.10.2013 il Presidente del seggio, prima di procedere allo spoglio delle 15 schede contestate del seggio di Torre Annunziata, richiamandosi esplicitamente alla sentenza n.0 1466/1996 della Corte di Cassazione a Sezioni unite, ebbe a verbalizzare i criteri che la commissione elettorale avrebbe assunto nell'assegnazione dei voti ai candidati di nome Russo nel caso in cui sulla scheda elettorale fosse mancata l'indicazione del nome di battesimo e, specificamente, che sarebbe stato attribuito al candidato ...*Omissis* ... il voto risultante da una scheda elettorale che avesse riportato i nomi di tutti i 15 candidati del raggruppamento “Ingegneri per lo sviluppo”, dando nel contempo conferma della circostanza “che i raggruppamenti dei candidati [sarebbero] stati, pubblicizzati su internet, a mezzo posta è volantinaggio all'ingresso” Se devono considerarsi pubblici fin dal giorno 01.10.2013 i criteri di assegnazione dei voti che la commissione elettorale aveva deciso di assumere e che, pertanto, avverso questa determinazione i termini di impugnazione nelle forme di legge sarebbero scaduti in data 11.10.2013;



Attività giurisdizionale

- la resistente ha ommesso altresì di “impugnare tempestivamente” – per usare le parole del suo legale in memoria di resistenza all’intervento dell’ing. ...*Omissis* ... – la proclamazione degli eletti del 10.10.2013 nel termine decadenziale di giorni 10.

Va rilevato inoltre che gli interventi ad adiuvandum proposti dagli ingg. ...*Omissis* ...non hanno altro scopo che quello di correggere il risultato elettorale nel senso indicato dal reclamante, nulla potendo aggiungere al reclamo introduttivo con conseguente loro ammissibilità e mancanza di contraddizione.

Relativamente alla memoria difensiva presentata dalla ...*Omissis* ..., va rilevato che la domanda oggetto dell’impugnativa è chiarissima, nonostante i tentativi di inserire dubbi da parte della controparte: il reclamante ing. ...*Omissis* ..., infatti, chiede soltanto che gli vengano attribuiti almeno 5 dei_ voti contenuti nelle schede dove si trovano i candidati del raggruppamento “Ingegnere per lo sviluppo” ancorché non siano stati indicati tutti i candidati del raggruppamento. Detto risultato, comportando il superamento, per voti attribuiti, dell’ing. ...*Omissis* ..., consegue la sostituzione del reclamante a quest’ultima nella compagine del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.

Ritiene, conclusivamente, il Consiglio che, l’indiscussa e pacifica appartenenza al raggruppamento, costituisce inequivoco elemento di identificazione del candidato ...*Omissis* ..., votato col solo cognome, con il suddetto ing. ...*Omissis* ... e che detta appartenenza dell’ing.*Omissis* ...al citato raggruppamento va considerata, come si esprimono le S.U. della Suprema Corte (sent. n. 1466/1996 citata) alla stregua di “circostanza del caso concreto idonea a fare identificare, senza alcun dubbio, quale sia stata la persona che l’elettore ha inteso votare”.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il reclamo e per l’effetto annulla il verbale 10.10.2013 in parte qua e decide di attribuire al candidato ...*Omissis* ... i voti riconducibili alle schede elettorali scrutinate nel seggio di Napoli contenenti l’indicazione del nominativo stesso, ancorché espresso col solo cognome all’interno del raggruppamento “Ingegneri per lo Sviluppo”: per tale motivo al candidato ...*Omissis* ... vengono riassegnati n. 18 voti corrispondenti alle espressioni di voto non attribuite dal suddetto seggio e viene corretta la cifra elettorale individuale in voti 1120.

Conseguentemente il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dispone la variazione della composizione del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli – Sez. A per il quadriennio 2013/2017 inserendo l’ing. ...*Omissis* ... (voti 1120) in sostituzione dell’ing. ...*Omissis* ... (voti 1106).

Così deciso in Roma, il 12.11.2014





N.4/2015 Reg. Dec.

N. 10/2013 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Michele Lapenna

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Hansjorg Letzner

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Angelo Valsecchi

Presidente

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. ...*Omissis* ...

E' presente il .ricorrente ing. ...*Omissis* ..., per l'Ordine degli Ingegneri di Firenze il Presidente ing.*Omissis* ... assistito dall'avv.*Omissis* Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

sul reclamo n. 10/2013 Reg. Rie. proposto dall'ing.*Omissis* ... avverso la candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze per il quadriennio 2013/2017 di candidati già eletti per due mandati consecutivi.

FATTO

Con atto ricevuto il 23.09.2013 prot. 4996 da questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l'ing. ...*Omissis* ... ha proposto reclamo relativo all'elenco dei candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze per il quadriennio 2013/2017.

Ritiene l'esponente che la testuale e corretta interpretazione dei DPR 169 del 8.07.2005 art. 2 comma 4 e Lg. n. 10 del 26.02.2011 art. 2 comma 4 septies non consenta l'elezioni di candidati che:

- siano stati eletti 2 volte dopo l'entrata in vigore 169/2005;
- in carica con il limite massimo di tre mandati consecutivi alla data di entrata in vigore della Lg. n. 10 del 26.02.2011.

Con lettere racc.te a/r del 8.5.2014 prot. 2802 questo Consiglio Nazionale informava le parti della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 10.6.2014 ed ulteriori memorie in replica entro il 25.6.2014.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del reclamo con lettere raccomandate a/r del 15.04.2015 prot. 2644

DIRITTO

1) Rileva il Collegio che il procedimento elettorale può essere oggetto di reclamo nei termini indicati dalla legge (art. 6 del D.Lgts. 382/1944) e cioè con contestazione innanzi a questo Consiglio Nazionale dell'atto di proclamazione degli eletti entro il termine decadenziale di giorni 10 dalla pubblicazione dello stesso.

È principio pacifico che, in sede in impugnazione dell'atto di proclamazione, si possono far valere tutti i vizi del procedimento elettorale a partire dalla convocazione dei comizi elettorali. Nella fattispecie è di immediata percezione che il "reclamo" in oggetto è pervenuto a questo Consiglio Nazionale il 23.09.2013, cioè mentre le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze per il quadriennio 2013/2017 erano ancora in corso e ben prima della proclamazione degli eletti avvenuta il 2.10.2013.



Consegue la inammissibilità del reclamo.

2) Fermo il suesposto rilievo a carattere pregiudiziale, rileva comunque questo Consiglio Nazionale che l'ing. ...*Omissis* ..., pur titolando il suo scritto "Esito reclamo relativo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Firenze", relativamente al quadriennio 2013/2017, adombra dubbi interpretativi sulla eleggibilità di quattro candidati al rinnovo del Consiglio medesimo. E' *jus receptum* che il reclamo a questo Consiglio Nazionale in materia elettorale introduce un procedimento di natura giurisdizionale, che soggiace alla disciplina prevista dall'ordinamento processuale, a norma del quale il reclamo (equivalente nella forma al ricorso) deve immancabilmente contenere i motivi specifici che lo sostengono.

In particolare il reclamo, a somiglianza del ricorso giurisdizionale amministrativo (art.40, comma1, lett C, Cod. Proc. Amm.), deve contenere "l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al Giudice".

Come può riscontrarsi, nel presentato "reclamo" mancano, invece, gli elementi identificativi dello stesso, costituiti dalla individuazione della domanda fatta al Giudicante e dell'interesse specifico del reclamante diverso dalla "ritenuta" conformità legale.

Invero l'esposto ha, più che altro, il tenore di una richiesta di parere su argomento che questo Consiglio Nazionale ha fatto già oggetto di proprie circolari.

Ne consegue che il "reclamo", così come formulato, risulta inammissibile ed il quesito con esso proposto non può trovare soddisfazione in questa sede giurisdizionale.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara inammissibile il reclamo proposto dall'ing.*Omissis* ...avverso l'elezione a componenti il rinnovato Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze di alcuni candidati.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015





N.6/2015 Reg. Dec.

N. 13/2013 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Fabio Bonfà

Ing. Gianni Massa

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Michele Lapenna

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Hansjorg Letzner

Ing. Angelo Masi

Ing. Nicola Monda

Ing. Raffaele Solustri

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. ...*Omissis* ... Non sono presenti le parti Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 13/2013 Reg. Rie. proposto dall'ing.*Omissis* ...

in qualità di iscritto con il n. 71 all'Ordine degli Ingegneri di Isernia, nato a, ivi residente alla Via in merito alla regolarità delle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale degli Ingegneri della Provincia di Isernia tenutesi presso la sede dell'Ordine di Isernia dal giorno 2/09 al giorno 7/09/2013 e proclamato l'8.9.2013.

FATTO

Con atto datato 13.09.2013 e ricevuto da questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri il 18.09.2013 prot. 4867, l'ing.*Omissis* .. ha proposto ricorso (rectius reclamo) inerente la regolarità delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale dell'Ordine degli Ingegneri di Isernia tenutesi dal 2/09 al 7/09/2013.

A base del reclamo evidenzia che, a fronte di un numero di votanti complessivo pari a 234 e schede dichiarate valide pari a 232, il Presidente uscente ing.*Omissis* ... ha ottenuto un numero di preferenze pari a 224, ritenendo che il risultato ottenuto appaia alquanto anomalo, considerato che il reclamante assume conoscere personalmente almeno una trentina di colleghi "sinceri e di fiducia" che hanno garantito di non avere conferito la propria preferenza al rinnovato Presidente ...*Omissis*

Chiede pertanto la verifica delle schede scrutinate.

Con lettere racc.te a/ r del 8.5.2014 prot. 2804 questo Consiglio Nazionale informava le parti della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 10.6.2014 ed ulteriori memorie in replica entro il 25.6.2014.

L'Ing. ...*Omissis* ... ha trasmesso via pec nota datata 11.7.2014, pervenuta a questo Consiglio Nazionale il 14.7 successivo, con la quale disconosceva la propria firma in calce al reclamo, dichiarandone la falsità e chiedendone l'annullamento.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso (rectius reclamo) con lettera raccomandata a/r del 15.04.2015 prot. 2623

DIRITTO

Il ricorso (rectius reclamo), ancorchè tempestivo (la proclamazione degli eletti è avvenuta l'8.09.2013), è inammissibile.

È jus receptum che il reclamo a questo Consiglio in materia elettorale introduce un procedimento di natura giurisdizionale, che soggiace alla disciplina prevista dall'ordinamento processuale, a norma



Attività giurisdizionale

del quale il reclamo (equivalente nella forma al ricorso) deve immancabilmente contenere i motivi specifici che lo sostengono.

In particolare il reclamo, a somiglianza del ricorso giurisdizionale amministrativo (art. 40, comma 1, lett. C, Cod. Proc. Amm.), deve contenere “l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l’indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al Giudice”.

È pur vero che nel ricorso elettorale la indisponibilità dei documenti (schede votate, tabelle di scrutinio, etc ...) attenua la dovuta specificazione dei motivi, ma - comunque - non la annulla completamente.

Nel caso di specie, invece, il reclamante si limita a lamentare che “il risultato ottenuto appare alquanto anomalo” ed insinua il sospetto di un qualche broglio elettorale, tanto che trasmette il ricorso ai Carabinieri ed alle Procure di Isernia e Bari, e conclude chiedendo “una verifica delle schede scrutinate al fine di accertare la bontà finale dell’elezione”.

In particolare, nella fattispecie, neppure è dato espletare la c.d. prova di resistenza, nel senso che non viene posta in dubbio la avvenuta elezione dell’ing. ...*Omissis* ..., ma solo la quantità dei voti in base alla quale lo stesso è stato eletto.

Di conseguenza, quello che l’ing. ...*Omissis* ... chiama “ricorso” non può che essere considerato alla stregua di mero esposto, come tale inidoneo ad introdurre un procedimento giurisdizionale.

Preso atto, poi, della intervenuta comunicazione dell’ing. ...*Omissis* ... dell’11.7.2014 con la quale questi ha disconosciuto la firma apposta in calce al reclamo dichiarandolo falso, ritiene il Consiglio che non vi siano i presupposti per procedere oltre all’esame dello stesso e dichiara così cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara inammissibile il ricorso (rectius reclamo) proposto dall’ing. ...*Omissis* ... avverso il risultato delle elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia per il quadriennio 2013/2017, dichiarando comunque cessata la materia del contendere per quanto in parte motiva.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015



N. 5/2016 Reg. Dec.

N. 7/2013 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Fabio Bonfà

Ing. Gianni Massa

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Michele Lapenna

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fede

Ing. Andrea Gianasso

Ing.iun. Anja Lopez

Ing. Massimo Mariani

Ing. Angelo Masi

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Angelo Valsecchi

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Attività giurisdizionale

Udita la relazione del relatore Ing. ...*Omissis* ...

E' presente il reclamante assistito dall'avv....*Omissis* ..., per l'Ordine di Trento l'avv. Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 7/2013 Reg. Rie. Proposto dall'Ing. ...*Omissis* ... nato a con studio in Via e dagli ingegneri*Omissis* ... che eleggono tutti domicilio per il presente reclamo presso lo studio dell'Ing.*Omissis* ... per l'annullamento della procedura elettorale che ha portato in data 4 settembre 2013 alla proclamazione del neo eletti Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri di Trento per il quadriennio 2013-2017.

FATTO

Con il reclamo de quo, gli ingegneri*Omissis*hanno impugnato la procedura elettorale, indetta dal Consiglio dell'Ordine di Trento per il quadriennio 2013/2017, in base alla quale sono stati dichiarati eletti, per la Sez. A, i seguenti ingegneri:

.....*Omissis* ...

Chiedono i reclamanti l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- 1) Voglia l'111.mo CNI adito accertata la violazione dell'art. 3 c. 1 e 3 DPR 8 luglio 2005 n. 169 per le ragioni di cui al primo motivo del presente reclamo, annullare la procedura elettorale indetta con avviso di convocazione del 05.08.2013;
- 2) Voglia l'111.mo CN adito, accertata la violazione dell'art. 2 c. 4 DPR 8 luglio 2005 n. 169 e dell'art. 2 c. 4 septies D.L. 29.12.2010 n. 225, per le ragioni di cui al secondo motivo del presente reclamo, annullare la procedura elettorale indetta con avviso di convocazione del 5.08.2013, e/o comunque annullare la proclamazione a Consiglieri dell'Ing. ...*Omissis* ... per il quadriennio 2013-2017.
- 3) Voglia l'111.mo CNI adito, accertata la violazione dei principi di trasparenza e regolarità nelle operazioni di voto e scrutinio, per le ragioni di cui al terzo motivo del presente reclamo, annullare la procedura elettorale indetta con avviso di convocazione del 5.08.2013."

Rilevato che il reclamo de quo non risulta essere stato notificato ai Consiglieri eletti; considerato che la S.C. di Cassazione (seni. n. 3381/1998 SS.UU.) ha disposto che il procedimento promosso con reclamo al Consiglio Nazionale contro i risultati elettorali ha natura giurisdizionale ed è, pertanto, soggetto ai principi generali in tema di regolare instaurazione del contraddittorio tra i reclamanti e coloro



che hanno interesse diretto al rigetto del reclamo e cioè gli ingegneri eletti quali controinteressati e, quindi, litisconsorti necessari; ritenuto che la S.C. di Cassazione (seni. 2602/2003) ha stabilito che il detto reclamo è ammissibile una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il Consiglio Nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all'organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei Consiglieri risultati eletti, che, in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale, devono essere chiamati a partecipare al giudizio, il Consiglio, con nota 4.02.2014 pro!. 700, ordinava alla parte reclamante di notificare il reclamo e la suesposta ordinanza al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento e personalmente a tutti i Consiglieri eletti presso il proprio domicilio quali controinteressati e litisconsorti necessari, a pena di inammissibilità del reclamo, entro il termine di giorni 40 dalla ricezione della presente ordinanza e disponeva che l'originale del reclamo e della presente ordinanza, completi delle relate di notifica, siano depositati dalla parte reclamante presso la Segreteria di questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri di Roma, Via IV Novembre 114, entro il termine di ulteriori giorni 20.

I reclamanti hanno provveduto a notificare nei termini indicati il reclamo e la ordinanza al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento ed a tutti i Consiglieri eletti quali controinteressati nei termini indicati, depositando presso la Segreteria del Consiglio Nazionale gli originali degli atti completi delle relate di notifica nei termini assegnati.

Con lettere racc.te del 13.1.2015 prot.176/2015 questo Consiglio Nazionale comunicava a tutte le parti la possibilità di prendere visione degli atti del reclamo e presentare documenti e memorie illustrative entro il 27.2.2015 ed eventuali memorie in replica entro il successivo 17.4.2015.

I reclamanti hanno trasmesso per pec in data 17.4.2015 ore 23,40 memoria (e non replica) risultata pertanto tardiva in forza di quanto disposto da questo Consiglio con la citata lettera 13.1.2015 e, oltretutto, in violazione del principio del contraddittorio nei confronti dell'Ordine.

Con comunicazioni via pec del 2.2.2016 prot. 611 questo Consiglio Nazionale comunicava alle parti la data del 9.3.2016 per la trattazione e discussione del reclamo.

DIRITTO

Pregiudizialmente osserva il Consiglio che il reclamo di stato depositato il 16.09.2013 e la proclamazione degli eletti è avvenuta il 4.09.2013 (giorno dell'ultimazione dello spoglio delle schede). Ancorché proposto oltre il decimo giorno dalla proclamazione (art. 6 D.Lgs.Lgt. n. 382/1942), il reclamo è tuttavia ammissibile considerata la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disposta



Attività giurisdizionale

dall'art. 1 della legge n. 742/1969, applicabile nella fattispecie, attesa la natura giurisdizionale di questo Consiglio (v. Corte Cost. n. 380/1992 - riguardante il Consiglio Nazionale degli Architetti - per evidente analogia). Ciò premesso, osserva questo Consiglio Nazionale.

1) Col primo motivo i reclamanti lamentano la violazione del termine di 50 giorni previsto dall'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 169/05. Nella fattispecie, poiché il consiglio dell'Ordine scadeva il 23.09.2013 e l'avviso di convocazione reca la data del 5.08.2013, l'intervallo temporale tra le due date è di 49 giorni, appena inferiore ai 50 giorni previsti dalla norma richiamata. Oppone il Consiglio dell'Ordine, nella comunicazione del 27.08.2013, che occorre fare riferimento non già al 5.08.2013, data dell'avviso, ma al 2.08.2013, data nella quale è stata assunta la deliberazione di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, con la conseguenza che il termine di 50 giorni è stato rispettato.

La deduzione è esatta. Infatti, alla luce del 3° comma dell'art. 3 del DPR n. 169/2005, l'avviso di convocazione deve essere spedito "almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione" (21.08.2013). Ne deriva che il termine di 50 gg. deve essere riferito alla data della deliberazione di indizione delle elezioni (2.08) e non a quella di spedizione dell'avviso.

In conclusione, il motivo è infondato.

2) Col secondo motivo i reclamanti si dolgono per la "violazione dell'art. 2, comma 4, del DPR n. 169/2005 e dell'art. 2, comma 4 septies, del D.L. n. 225/2010", come convertito dalla legge n. 10/2011. Giova osservare che, dal verbale di proclamazione degli eletti, risulta che il più alto graduato tra i reclamanti è l'Ing.....*Omissis* ...collocatosi al 18° posto con n. 84 voti.

Tutti gli altri reclamanti sono in posizione peggiore e quindi ancor più privi di ogni interesse al reclamo de quo.

In altri termini, nessuno dei reclamanti, anche nell'eventualità di un accoglimento del reclamo da parte di questo Consiglio Nazionale, potrebbe trovare vantaggio da una decisione favorevole in quanto l'eventuale annullamento della proclamazione degli Ingg.*Omissis* ... comporterebbe il subentro degli Ingg.*Omissis* (voti 102) e*Omissis* ... (voti 92). Nè il mero ripristino della asserita legalità violata può porsi a base dell'azione intrapresa che, così operando, avrebbe l'innammissibile natura di azione "popolare" con meri intenti defatigatori.

Costituisce principio generale del diritto processuale, sancito dall'art. 100 del codice di procedura civile ed applicabile anche al processo amministrativo, che, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, oltre alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale, debba sussistere anche l'interesse a ricorrere. Esso va inteso non come idoneità astratta dell'azione a realizzare il risultato perseguito ma, più specificamente, come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio attraverso il processo amministrativo. Tale interesse a

ricorrere, secondo la consolidata giurisprudenza, è qualificato da un duplice ordine di fattori: la lesione, effettiva e concreta, che il provvedimento che si vuole impugnare, e alla cui caducazione si è quindi interessati, arreca alla sfera patrimoniale, o anche semplicemente morale, del ricorrente; b) il vantaggio, anche solo potenziale, che il ricorrente si ripromette di ottenere dall'annullamento del provvedimento impugnato" (così Consiglio di Stato, sez. VI, 6.3.2002 n. 1371).

Inoltre l'interesse a ricorrere deve altresì essere caratterizzato dai predicati della personalità, dell'attualità e della concretezza, richiedendosi che il risultato di vantaggio riguardi specificamente e direttamente il ricorrente, che l'interesse sussista al momento del ricorso e che il pregiudizio si sia concretamente verificato ai suoi danni.

Da quanto sopra ne consegue già l'inammissibilità e l'infondatezza del motivo di reclamo.

Comunque, per tuziorismo, ricorda questo Collegio che, relativamente al motivo di reclamo avanzato dai ricorrenti qui in esame, la questione interpretativa è relativa alla deroga per i tre mandati consecutivi poiché la regola di cui all'art. 2 comma 4 del DPR n. 169/05 (non più di due volte consecutive) "si applica per i componenti degli Organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con il limite massimo di durata di tre mandati".

Sul punto il Ministero della Giustizia, interpellato da questo Consiglio Nazionale, con nota 18.06.2013 si era così espresso "quanto al tema dei mandati consecutivi, va osservato che, anche in questo caso, la norma non sembra lasciare dubbi sul fatto che i Consiglieri dovevano essere in carica alla data del 27.02.2011 (data di entrata in vigore della legge 10/2011 di conversione del D.L. 225/2010) e che tali non erano coloro che si erano dimessi, anche se solo pochi giorni prima".

Seguendo siffatto orientamento interpretativo, il Consiglio Nazionale degli Architetti si era determinato, con decisione n. 13/2013, contro la quale i professionisti interessati hanno proposto ricorso per cassazione deciso con sentenza della 11A Sezione Civile n. 20138/2014 del 16.06 - 24.09.2014.

La Suprema Corte ha completamente ribaltato la interpretazione suggerita dal Ministero e fatta propria del Consiglio Nazionale degli Architetti, sulla base di considerazioni letterali e logico-finalistiche che devono ritenersi pienamente condivisibili in entrambi i sensi esposti.

Stabilisce la Suprema Corte che la applicazione della deroga, riferendosi ai componenti in quanto facenti parte di Organi professionali in carica (alla data del 27.02.2011), e non ai singoli Consiglieri, deve avere a riferimento il periodo del mandato consiliare e non la durata in carica di ogni suo componente.

È, infatti, del tutto evidente che, mentre la durata quadriennale del "Consiglio" è fatto certo, non altrettanto avviene per la durata in carica dei singoli Consiglieri i quali, per le ragioni più varie, ben possono non completare la consiliatura.



Attività giurisdizionale

In particolare occorre sottolineare che, se il terzo mandato fosse possibile per i soli componenti che alla già citata data 27.02.2011 rivestivano la carica di consiglieri, il diritto in questione spetterebbe in base ad un criterio temporale di mera sorte, che include i consiglieri suddetti ed esclude, nonostante la parità di mandati, sia quelli (in ipotesi) già sostituiti sia quelli subentrati successivamente, benché questi ultimi abbiano acquistato la carica nella vigenza della stessa normativa di deroga.

3) Col terzo motivo i reclamanti denunciano “violazione dei principi di trasparenza e regolarità nelle operazioni di voto e scrutinio: irragionevolezza dell’azione amministrativa”.

In particolare, lamentano: interruzione nelle operazioni di scrutinio, svolgimento delle elezioni in periodo ferragostano, contatti dei candidati con iscritti a scopo di propaganda.

Ritiene questo Consiglio che le lamentele di cui sopra investano prevalentemente questioni formali e di opportunità che non possono essere considerate cause vere e proprie di violazioni di legge.

Ritiene, pertanto, che il motivo non possa trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri respinge il reclamo proposto dagli*Omissis* ...

per l’annullamento della procedura elettorale che ha portato il 4.09.2013 alla proclamazione dei neo eletti Consiglieri dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento per il quadriennio 2013/2017.

Così deciso in Roma, il 9.03.2016

N. 12/2016 Reg. Dec.

N. 14/2013 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Fabio Bonfà

Ing. Gianni Massa

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Michele Lapenna

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Andrea Gianasso

Ing. Massimo Mariani

Ing. Angelo Masi

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Angelo Valsecchi

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing.*Omissis* ..

Sono presenti il ricorrente assistito dall'avv.*Omissis* ... ed il dott. ...*Omissis* ... presidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine Riunito nelle Camere di Consiglio del 9 marzo 2016 e del 27 aprile 2016 ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

sul ricorso n. 14/2013 Reg. Rie. proposto dall'Ing.Omissis ..., nato a e ivi residente, alla Via, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento avverso il provvedimento disciplinare assunto dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento con delibera n. 131204 del 5.06.2013, comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata a/r in data 24.06.2013, con il quale gli è stata comminata la sanzione dell'avvertimento

FATTO

Come è dato leggere dagli atti del procedimento, l'Ing. ...Omissis ... in data 14 ottobre 2009 riceveva dal Sig.Omissis ... un primo incarico professionale, consistente nell'attività di consulente tecnico di parte nelle cause civili allora pendenti contro il Sig. Omissis ...; nella medesima circostanza, il Sig. ...Omissis ... nominava, altresì, l'Ing.Omissis ... quale consulente tecnico di parte con riferimento al procedimento di esecuzione n. presso il Tribunale di Trento. Un secondo incarico veniva formalizzato dal Sig.Omissis ... in data 16 giugno 2010 con riferimento all'attività di consulente di parte nelle vertenze contro i Sig.riOmissis

IlOmissis ... presentava esposto all'Ordine degli Ingegneri di Trento lamentando un comportamento dell'Ing. ...Omissis ... suppositamente contrario a deontologia professionale, in quanto lo stesso non avrebbe presentato alcuna relazione per gli incarichi di CTP assegnatigli ed avrebbe inoltre e principalmente espone vacanze orarie per attività non compiute, come udienze e sopralluoghi a cui non avrebbe assistito, ed avrebbe esposto in parcella un numero di ore di telefonate con l'avvocato del Sig.Omissis ... assolutamente incongruo anche rispetto a quanto esposto da quest'ultimo in parcella.

A fronte della segnalazione del Sig.Omissis e delle sommarie informazioni assunte, l'Ing.Omissis ... è stato richiesto dal Consiglio dell'Ordine di spiegazioni, fornite parzialmente con comunicazione scritta in data 25 febbraio 2013, ma non confermate di persona, stante la mancata comparizione alle audizioni disposte ai sensi dell'art. 14, comma 1, del R.D. 2537/1925 per i giorni 13.02.2013, 25.02.2013 e da ultimo 1.03.2013.

In particolare, per quanto attiene l'ultima mancata comparizione in data 1 marzo 2013, il Consiglio dell'Ordine non riteneva giustificata l'assenza dell'Ing. ...Omissis ..., mentre, per la mancata comparizione alle audizioni precedenti, lo stesso aveva addotto per la prima la necessità di procrastinare l'audizione per aver modo di analizzare gli atti cui aveva chiesto l'accesso e per la seconda motivi di salute insorti in prossimità dell'audizione.

Per quanto concerne la mancata comparizione in data 1 marzo 2013, pur recapitando presso l'Ordine



una nota, l'Ing. ...*Omissis* ... non dava giustificazione della mancata partecipazione all'audizione stessa.

Per tale ragione il Consiglio deliberava di convocare l'Ing. ...*Omissis* ... per la prima audizione in data 11 marzo 2013 al fine di chiedere le motivazioni della sua assenza.

In tale data l'Ing. ...*Omissis* ... si presentava innanzi al Consiglio illustrando le motivazioni che lo avevano spinto a presentare un ricorso preliminare al Consiglio Nazionale degli Ingegneri a fronte della mancata sospensione dell'attività disciplinare relativa all'esposto del Sig. ...*Omissis* ..., non giustificando, però, in alcun modo la sua mancata partecipazione all'udienza del 4 marzo 2013, senza evidenziare problematiche di salute o impedimenti inattesi.

Nella riunione del 11 marzo 2013, con delibera n. 130605, il Consiglio deliberava l'attivazione del procedimento disciplinare a carico dell'Ing. ...*Omissis*

Veniva quindi formulato il capo d'incolpazione e si provvedeva per l'audizione dell'incolpato ... *Omissis* ... in data 5 giugno 2013.

Nella seduta del 5 giugno 2013, davanti al Consiglio dell'Ordine, l'Ing. ...*Omissis* ...

depositava memoria scritta a difesa e sosteneva di ritenere giustificata la sua assenza all'audizione del 1 marzo in quanto, nella nota recapitata nel pomeriggio della medesima data, forniva conferma delle proprie posizioni già espresse e si rendeva disponibile per una ulteriore audizione in data da stabilirsi, senza però fornire giustificazione delle ragioni impeditive di una sua presenza fisica alla riunione del Consiglio fissata per la sera stessa.

Al termine dell'audizione, congedato l'incolpato, il Consiglio pronunciava a suo carico la pena dell'avvertimento, con i voti favorevoli dell'unanimità dei presenti. Avverso detto provvedimento l'Ing. ...*Omissis* ... ha proposto tempestivo ricorso davanti a questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri con quattro specifici motivi che saranno esaminati nel prosieguo e rassegnando le seguenti conclusioni.

“In via preliminare:

Dichiarare, per le ragioni tutte esposte e dedotte nel presente ricorso, la nullità del Provvedimento Disciplinare assunto dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento con delibera n. 131204 del 5.06.2013, notificato all'Ing. ...*Omissis* ... mezzo raccomandata a/r in data 24.06.2013.

Nel merito:

annullare e/o dichiarare inefficace perché illegittimo e/o ingiusto e/o ingiustificato il Provvedimento Disciplinare assunto dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia Trento con delibera n. 131204 del 5.06.2013, notificato all'Ing. ...*Omissis* ... mezzo raccomandata a/r in data 24.06.2013.”

Con lettere raccomandata a/r del 18.4.2014 prot. 2394, questo Consiglio Nazionale informava le parti della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 16.5.2014 ed ulteriori memorie in replica entro il termine perentorio del 30.5.2014.



Attività giurisdizionale

Il Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento ha depositato per pec in data 28.4.2014 memoria, mentre il ricorrente ha depositato memoria di replica per pec il 30.5.2014.

Il ricorso risulta essere stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento in data 23.07.2013 prot. 1184 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento in data 24.7.2013, prot. n. U131192 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948. Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere PEC del 2.2.2016 Prot. 606

MOTIVI

1) Il primo motivo (“Nullità assoluta del provvedimento disciplinare adottato per non coincidenza tra i giudici che hanno partecipato al dibattimento rispetto a quanti hanno partecipato alla deliberazione”) non ha alcun fondamento. Il principio di immutabilità del Giudice non è affatto violato per il fatto che, prima della discussione finale, e quindi della decisione, uno dei 10 membri del Collegio (l'Ing. ...Omissis ..., che pure aveva in precedenza constatato di trovarsi nella condizione di dover astenersi) si sia determinato ad assentarsi.

Il principio di immutabilità (art. 525 c.p.p.) vieta, a pena di nullità insanabile, che possa essere mutata la composizione del Collegio giudicante, ma, nel caso di specie, non c'è stata alcuna variazione - nella composizione del Giudice Collegiale, al quale è venuto deliberatamente a mancare uno dei suoi membri (evidentemente nell'intento di porre fine ad ogni questione sulla necessità dell'astensione).

Né la defezione del membro allontanatosi assume alcuna valenza negativa posto che “la regolare composizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri anche quando operi quale Collegio di disciplina, non richiede la presenza necessaria di tutti i componenti istituzionali, essendo sufficiente la partecipazione alle sedute della maggioranza degli stessi (Cass. S.U. 16.04.1997, n. 3286), nella fattispecie ampiamente esistente.

2) Altrettanto infondato è il secondo motivo (“Nullità assoluta del provvedimento disciplinare adottato per violazione dell'art. 4 C.2 D.P.R. 5.06.2001, n. 328, dell'art. 9 C.1 DPR 8.07.2005, n. 169 e dell'art. 125 C.3. La presenza nel Collegio di soggetto con competenza limitata ai procedimenti relativi agli ingegneri della sezione B, mentre nella fattispecie il Collegio doveva pronunciarsi con riguardo ad ingegnere della sezione A, non costituisce elemento inquinante in modo assoluto, della procedura e del provvedimento, posto che - come verbalizzato - detto soggetto non ha partecipato alla votazione.



La partecipazione di questo rappresenta, quindi, una mera irregolarità che non inficia la procedura.

Infatti il provvedimento impugnato è stato adottato solo dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento, come sancito dal secondo comma dell'art. 9 del DPR n. 169/2005 (il richiamo all'art. 125, 3 comma c.p.p., è del tutto incongruo).

3) Anche il terzo motivo ("Nullità assoluta del provvedimento disciplinare adottato per difetto di sottoscrizione da parte del Consigliere Segretario") non ha consistenza.

A prescindere dal rilievo che l'art. 9 del D.M. 1.10.1948 (in G.U. 5.11.1948, n. 258) si riferisce al Consiglio Nazionale degli Ingegneri secondo il quale la decisione del CNI deve essere sottoscritta dal presidente e dal segretario, mentre la decisione impugnata è sottoscritta dal presidente e dal responsabile del procedimento; ma quest'ultimo ha svolto anche la funzione di relatore (pg. 3, in fine, della sentenza) ed allora la sottoscrizione della decisione risulta in linea con quanto disposto dalle norme processuali civili e penali (artt. 132, terzo co., c.p.c. e 546 c.p.p.), a mente delle quali le sentenze devono essere sottoscritte dal presidente e dall'estensore.

Dette norme sono di rango superiore rispetto a quella regolamentare dell'art. 9 ed inoltre, seppure il responsabile del procedimento ha formalmente sottoscritto la decisione solo in tale veste, ancorché non risulti espressamente che abbia svolto pure le funzioni di segretario, ha comunque contribuito, insieme col presidente, ad attestare l'autenticità della decisione con la conseguenza che è stato comunque assicurato il rispetto di questo principio fondamentale.

4) Pure l'ultimo motivo ("Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2 del Codice deontologico") non ha fondamento.

Nella puntuale ricostruzione del fatto storico ricorda la sentenza impugnata che l'Ing.*Omissis* ... mancò di comparire innanzi al Consiglio dell'Ordine nei giorni 13/02, 25/02 e 4/03/2013, adducendo, con riguardo alla prima comparizione, l'esigenza di esaminare gli atti, di cui aveva chiesto l'accesso; con riguardo alla seconda, motivi di salute, mentre per la terza non fornì alcuna giustificazione.

Al rinnovato invito a comparire per la data dell'11.03.2013 l'Ing. ...*Omissis* ... si presentò per illustrare i motivi che lo avevano indotto a proporre ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri "avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Trento di rigetto dell'eccezione di incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine e membro del Consiglio di Disciplina, notificata all'Ing. ...*Omissis* ... a mezzo posta certificata il 28.02.2013. Ritiene questo Consiglio che la proposizione in data 5.03.2013 di detto ricorso, prima ancora; addirittura, dell'apertura del procedimento disciplinare (11.03.2013) dimostra, di per sé, la volontà dell'Ing.



Attività giurisdizionale

...*Omissis* ... di rifiutare ogni collaborazione col Consiglio dell'Ordine, in spregio evidente all'art. 2 del Codice deontologico.

La volontà negativa espressa dell'Ing.*Omissis* ... si deduce anche dal comportamento generale, come rilevato dal Consiglio dell'Ordine di Trento, sulle cui considerazioni e valutazioni questo Consiglio Nazionale concorda.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ritenuta congrua -la pena disciplinare inflitta, respinge il ricorso proposto dall'Ing. ...*Omissis* ... avverso il provvedimento del 5.6.2013 con cui il Consiglio dell'Ordine di Trento ha pronunciato nei suoi confronti la pena disciplinare dell'avvertimento.

Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio del 9 marzo e del 27 aprile 2016.

N. 14/2016, Reg. Dec.

N. 6/2014 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Fabio Bonfà

Ing. Gianni Massa

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Michele Lapenna

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Andrea Gianasso

Ing. Hansjorg Letzner

Ing. Massimo Mariani

Ing. Angelo Masi

Ing. Nicola Monda

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Angelo Valsecchi

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Attività giurisdizionale

Udita la relazione del relatore Ing.*Omissis* ...

Sono presenti il ricorrente assistito dall'avv. ...*Omissis* ..., il presidente dell'Ordine*Omissis* ... il consigliere del Consiglio di Disciplina*Omissis* ... in rappresentanza del Presidente del Consiglio di Disciplina ...*Omissis* ... il Consigliere dell'Ordine*Omissis* ... Riunito nelle Camere di Consiglio del 9 marzo 2016 e del 27 aprile 2016 ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dall'Ing.*Omissis* ..., nato a ivi elettivamente domiciliato alla Via per l'annullamento della decisione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari assunta alle date del 13.05.2013 e 8.04.2014, comunicata al ricorrente, a mezzo Ufficiale Giudiziario, in data 3.05.2014, con le quali è stata disposta la sua sospensione dall'esercizio della professione di ingegnere per mesi tre.

FATTO

Come è dato leggere dagli atti di causa, con provvedimenti del 13.05.2013 e 8.04.2014, notificati il 3.05.2014, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari ha deliberato la sospensione dell'Ing.*Omissis* dall'esercizio della professione per mesi tre, disponendo la notifica del provvedimento all'incolpato nelle forme di legge ed il differimento della esecuzione della sanzione (altrimenti decorrente dalla data di notifica all'incolpato del provvedimento nelle forme di legge) per un periodo di gg. 60 dalla notificazione del provvedimento; nel caso di presentazione di ricorso al CNI o all'Organo di Appello divenuto competente secondo la normativa sopravvenuta, ove venga altresì proposta istanza di sospensiva, l'esecuzione della sanzione è ulteriormente differita fine; al deposito della decisione dell'Organo Disciplinare di Appello sulla predetta istanza.

Detta decisione è stata assunta dopo avere valutato gli elementi raccolti e le dichiarazioni rese in relazione alle seguenti fattispecie:

A- Dichiarazioni rese durante la seduta del Consiglio Comunale di Sassari del 9.09.2010 (si veda registrazione audio su CD, Doc. 1) dall'Ing.*Omissis* ... nel corso della quale (come riscontrabile da registrazione audio della seduta) ha dichiarato di aver sottoscritto documenti (elaborati progettuali del PUC di Sassari), da lui non svolti e/o diretti "per l'unico motivo e l'unico scopo di essere pagato", "non ci ho messo una riga su quel piano", "un piano sul quale io non ho messo assolutamente nulla se non quanto previsto da quella transazione"; tali dichiarazioni sono state ribadite durante l'audizione con il Consiglio nella seduta del 10.12.2012;

B - Pubblicazione a pagamento (si veda doc. 2, allegato al presente verbale) nell'ambito della propria campagna elettorale per le comunali di Sassari 2010, apparsa sulla rivista "Il Sardegna" del 28 maggio 2010, pag. 16, nella quale l'Ing.*Omissis* ... quale committente, per la propria campagna elettorale per le comunali di Sassari, ha diffuso notizie circostanziate, accompagnate da estratti di elaborati, riguardanti aree oggetto di trasformazioni urbanistiche da parte del PUC, del quale era progettista, e relative ad amministratori comunali di Sassari.

E dopo aver visto:

- in relazione al capo A che precede: l'art. 1.5 del vigente Codice Deontologico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari a mente del quale: "L'Ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto (...)" ; l'art. 4.7 comma 3 dello stesso codice deontologico a mente del quale: "Il professionista non deve subire la volontà del committente che tenda ad eludere l'applicazione corretta di norme legislative e regolamentari o che sia in contrasto con norme tecniche o di etica professionale".

- in relazione al capo B che precede: l'art. 4.2 del codice deontologico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari a mente del quale: "L'Ingegnere è tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione del committente, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali"; peraltro il disposto del codice deontologico al punto 4.1 viene ribadito nelle norme di attuazione del codice deontologico al punto 4.2 che recita: "L'Ingegnere non può, senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni. Egli, inoltre, non può usare in modo da pregiudicare il committente, le notizie a lui fornite nonché il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l'incarico ricevuto"; entrambi i punti costituiscono specificazione delle previsioni di cui all'art. 4.1 delle norme generali del codice deontologico che così recita: "Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza";

- gli elementi raccolti e le dichiarazioni rese dall'Ing.*Omissis* ... nell'audizione davanti al Consiglio del 10.12.2012 nel corso del quale: Con riferimento alla fattispecie di cui al Capo A che precede In sede di audizione l'Ing.*Omissis* ... si limita a dichiarare che (anche) questo argomento fa parte del procedimento penale in corso, per cui dichiara di volersi astenere da ulteriori considerazioni per non violare il "segreto istruttorio" e aggiunge che il suo incarico di collaborazione alla stesura del PUC è stato ultimato a cavallo del 2007-2008 ed esisterebbero evidenze formali che non può fornire per quanto detto prima;

con riferimento alla fattispecie di cui Capo B che precede "dichiara che questo argomento fa parte



Attività giurisdizionale

di quelli oggetto di indagine per cui si riserva di dare risposte ulteriori. Comunque dichiara che era di dominio pubblico nel consiglio comunale del 2008” e che “il Committente non è il Sindaco ma il dirigente del settore urbanistica”;

Inoltre il Consiglio dell’Ordine ha rilevato che l’Ing.*Omissis* ... non ha smentito né contestato (come poteva senza violare alcun “segreto istruttorio”) quella che comunque e risolutivamente era una dichiarazione pubblica (resa nel corso di un consiglio comunale, ripresa dagli organi di stampa, registrata, e mai smentita) di aver sottoscritto documenti (elaborati progettuali del PUC di Sassari), da lui non svolti e/o diretti “per l’unico motivo e l’unico scopo di essere pagato”, “non ci ho messo una riga su quel piano”, “un piano sul quale io non ho messo assolutamente nulla se non quanto previsto da quella transazione”;

Mentre, con riferimento alla fattispecie di cui al Capo B, oltre ad invocare il “segreto istruttorio”, si è limitato a sostenere che i fatti fossero notori nel consiglio comunale del 2008 e che il committente era il Dirigente del settore Urbanistica, non il Sindaco.

Orbene, premesso, quanto al Committente, che questo andava e va ravvisato nel Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante, si rileva, in ogni caso, che le deduzioni sulla presunta notorietà nel Consiglio Comunale del 2008 dei fatti pubblicizzati dall’Ing.*Omissis* ... a fini elettorali, oltre ad essere generiche e non suffragate da alcuna allegazione di riscontro, non valgono comunque a superare il rilievo per cui l’Ing.*Omissis* ..., su un organo di stampa, ha indubitabilmente divulgato notizie dettagliate (con anche estratti di cartografie a confronto) relative al PUC di Sassari, delle quali certamente aveva potuto conoscere nell’espletamento della propria prestazione professionale di progettista del PUC (essendo irrilevante se e quando fosse questa venuta a cessare precedentemente), circostanza aggravata dall’aver utilizzato lo strumento della propaganda elettorale a pagamento.

Appare al Consiglio come le esposte condotte dell’Ing.*Omissis* ... siano lesive del fondamento primo di tutto del Codice Disciplinare, sul quale si radicano le specifiche previsioni e prescrizioni deontologiche, consistente nella onorabilità della professione di Ingegnere il quale deve adempiere alle proprie prestazioni con dignità e decoro (v. in tal senso anche l’art 1.2 del codice deontologico), nonché con lealtà, chiarezza e correttezza (v. in tal senso l’art. 4.1 del codice deontologico).

Stante quanto sopra, il Consiglio ha quindi adottato la impugnata decisione, dopo aver riscontrato la sussistenza dei fatti e delle violazioni del Codice Deontologico e delle sue Norme di Attuazione, come sopra, rispettivamente, meglio specificate; visti gli artt. 44 e 45 del Regolamento delle Professioni di Ingegnere e Architetto (R.D. 23.10.1925, n. 2547) e aver considerato:

- a) la gravità delle singole violazioni rese in pubblico e ampiamente riprese dalla stampa (Capo A che precede) o direttamente attraverso gli organi di stampa (capo B che precede).



b) la accentuazione ulteriore della gravità della condotta dell'incolpato derivante dalla pluralità delle violazioni;

c) la strumentalizzazione della condotta a fini di propaganda elettorale (v. capo B cit); valutato che appare congrua, per le ragioni esposte la irrogazione a carico dell'Ing.Omissisdella sanzione della sospensione dall'esercizio della professione da graduarsi nella misura di mesi tre.

Avverso detto provvedimento l'Ing.Omissis ... ha proposto tempestivo ricorso a questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri con una serie di motivazioni, sia in rito che nel merito, che saranno oggetto di analitico esame nel prosieguo.

Con lettere raccomandate a/r del 6.02.2015 prot. 879, questo Consiglio Nazionale informava le parti della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 6.03.2015 ed ulteriori memorie in replica entro il 27.03.2015.

Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari in data 3.05.2014 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari in data 6.06.2014, prot. 624 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Il Consiglio dell'Ordine della Provincia di Sassari ha depositato memoria datata 26.09.2014 e pervenuta il 30.04.2014, mentre il ricorrente ha depositato, in data 25.03.2015, memoria in replica.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere PEC del 4.2.2016 prot.665.

MOTIVI

Il ricorso è fondato in rito per una serie di violazioni del diritto alla difesa dell'incolpato.

1) Ricorda il Collegio che il procedimento disciplinare avanti il Consiglio dell'Ordine si articola e si suddivide in due fasi ben distinte, la prima di carattere istruttorio, la seconda a carattere decisivo. Per ciò che riguarda la prima fase, il primo comma dell'art. 44 del R.D. 2537/1925 prevede che l'incolpato, su rapporto del Presidente, che ha verificato i fatti che formano oggetto di imputazione, sia preliminarmente udito per svolgere le proprie ragioni e difese dal Consiglio che decide se vi sia o meno motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, come indicato dal secondo comma, il Presidente nomina il relatore e, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire davanti al Consiglio per l'udienza nella quale viene assunta la decisione.

Nella fattispecie risulta, invece, con riferimento agli addebiti fatti al ricorrente nella seduta del 10.12.2012, che la prima fase posta a garanzia del diritto di difesa, non è stata espletata dal Consiglio dell'Ordine.



Attività giurisdizionale

Non vi è dubbio che l'omesso rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 44 citato da parte del Consiglio dell'Ordine ha violato gravemente il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, dello incolpato, rendendo insanabilmente nulla la decisione assunta (Cass. Sezioni Unite n. 9128/1994)

Ricorda questo Collegio, secondo la propria costante giurisprudenza, che è principio di civiltà giuridica, fatto proprio dalla Costituzione Italiana all'art. 24 (e dall'art. 6 della ratificata in Italia con l. N. 848 del 1955) che, nei procedimenti dai quali posso derivare effetti negativi, gli interessati devono essere messi in grado di interloquire, condizione, questa che, comunque, richiede la enunciazione dei fatti oggetto del procedimento" (Cass. Civ., Sez. lli, 26 aprile 1999, n. 4153, in Giust., civ. Mass. 1999, 941).

Per costante giurisprudenza la garanzia del diritto alla difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione, riguarda non solo il giudizio dinanzi a questo Consiglio nazionale, ma anche il procedimento davanti al Consiglio locale, tenuto conto che esso, pur avendo natura amministrativa, si concretizza in un'attività istruttoria preordinata e funzionalmente connessa alla successiva attività giurisdizionale.

Risulta, infatti, per tabulas che gli "addebiti" rivolti al ricorrente (e al figlio Elia) nella seduta del 5.06.2006, a seguito di convocazione "informale", sono oggettivamente e temporalmente difformi da quelli di cui al rinvio a giudizio e discussi nella seduta dal 10.12.2012.

A questo proposito, anche se solo per ipotesi, come infondatamente e pervicacemente assume il Consiglio dell'Ordine, si volesse considerare la convocazione del 5.06.2006 (fermo che mancherebbe comunque l'audizione preliminare da parte del Presidente) quale la prima fase istruttoria del procedimento oggetto di impugnazione, la decisione sarebbe comunque viziata per violazione, come eccepito dal ricorrente, del diritto dell'incolpato di vedere definita la propria posizione in tempi ragionevoli (e non in oltre 8 anni) con la conseguenza che il protrarsi ingiustificato, come nella fattispecie, dell'inerzia dell'Organo giudicante comporta l'esaurirsi del potere punitivo con conseguente illegittimità del provvedimento adottato tardivamente (nella fattispecie oltre 6 anni dalla pretesa prima convocazione davanti al Consiglio a quella di rinvio a giudizio e oltre 2 anni per la decisione).

2) Risulta dagli atti che il ricorrente è stato convocato per la seduta del 10.12.2012 "per apertura provvedimento disciplinare riguardante l'accertamento per la violazione delle norme citate in oggetto" che recita "Convocazione artt. 43 e 44 R.D. 23.10.1925 - apertura procedimento disciplinare per accertamento violazione art. 1.1 comma 5, 4.2 e 4.7 comma 3 del Codice Deontologico".

Emerge da quanto sopra un'ulteriore violazione del diritto di difesa dell'incolpato.





Giustamente il ricorrente, tra i motivi di ricorso, deduce che l'Ordine, con la citata convocazione, gli ha contestato violazioni di disposizioni deontologiche senza indicargli i comportamenti censurati cioè i fatti sui quali era chiamato a difendersi e dei quali ha appreso specifica conoscenza solo nel corso della seduta.

Quanto sopra, collegato alla già acclarata mancanza della fase preliminare di cui all'art. 44, rende illegittima la convocazione suddetta.

Ed infatti il decreto di citazione a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine non è necessario che contenga l'indicazione specifica dei fatti, così come previsto dal comma 2 dell'art. 44 citato, ma solo qualora l'incolpato sia stato sentito nella fase istruttoria sui "fatti che formano oggetto dell'imputazione per la correlazione cronologica tra la fase istruttoria e quella successiva del giudizio, correlazione che, nella fattispecie in esame, è mancata" (Cass. Sez. lII n. 7506/1999).

3) Ulteriore motivo di nullità consiste nel protrarsi delle sedute dopo quella del 10.12.2012 e precisamente 25.03.2013; 8.04.2013; 22.04.2013 e 13.05.2013 (nel corso della quale sarebbe stata presa la decisione ancorché recante per errore la data 13.05.2012), 3.06.2013, 21.10.2013, 8.04.2014 (nel caso della quale è stato definitivamente deciso di notificare all'incolpato la sanzione assunta nella seduta 13.05.2013).

Se è vero che nel procedimento disciplinare a carico degli ingegneri non è prescritta, a pena di invalidità, la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né è prevista la lettura del dispositivo in udienza, sicché, l'art. 44 R.D. n. 2357 del 1925, nel contemplare che il Consiglio dell'ordine provveda in esito alla discussione, non implica che la deliberazione debba necessariamente essere adottata nella stessa seduta all'uopo fissata e, quindi, non osta a che la camera di consiglio si protragga per ulteriori sedute, con il conseguenziale differimento della deliberazione medesima (Cass. n. 187/1997), tuttavia, nella fattispecie, come risulta dalla lettura degli estratti dei verbali del Consiglio dell'Ordine del 25.03.2013: "Definizione pratica ingg.*Omissis* ... - *Omissis*: il Presidente propone di esaminare ulteriormente la documentazione al fine di concludere la pratica e propone altresì di valutare la modifica della delibera fatta congiuntamente con gli architetti il 7.07.1997 riguardo l'applicazione dell'art. 41 bis della Legge urbanistica 1150/1942";

dell'8.04.2013: "Definizione pratica ing.*Omissis* ...; si allontana l'ing.*Omissis* ...; alla luce di ulteriori informazioni riguardante la variante cimiteriale e la progettazione del campo da golf di La Corte si decide di aggiornare la discussione per eccepire ulteriori elementi; rientra l'Ing*Omissis* ...";

del 22.04.2013: "Relazione pratica ing.*Omissis* ...- *Omissis*: il Presidente relaziona che è stata protocollata l'ulteriore richiesta di accesso agli atti. Dopo discussione si delibera di portare a

Attività giurisdizionale

definizione la pratica*Omissis* ... per quanto riguarda i punti 2 e 3 di cui al verbale de 29.10.2012 e acquisire ulteriore documentazione in relazione al punto 2.” Del 13.05.2013: “il Consiglio considerando vi siano elementi di singolarità nell’affidamento di incarichi di progettazione per lavori privati all’Ing.*Omissis* ... e di direzione dei lavori per le stesse opere all’Ing.*Omissis* ..., figlio e padre, in zone oggetto di rimodulazione del piano urbanistico durante il periodo in cui l’Ing.*Omissis* ... era estensore e coordinatore del piano urbanistico comunale, osservando che tali singolarità si sono avute più volte nel corso degli anni, anche con altri collaboratori, in forma sia singola che associata con la società ...*Omissis* ...

delibera di aiutare con l’aiuto di un legale se vi siano gli estremi per trasmettere alla Procura della Repubblica i documenti perché verifichi se vi siano state violazioni di legge nell’affidamento degli incarichi durante il periodo nel quale l’Ing.*Omissis* ...era estensore e coordinatore del PUC.” Emerge che non si è trattato di una decisione successivamente assunta sulla base delle risultanze di quanto emerso nella seduta del 10.12.2012, bensì che vi è stata tutta una nuova istruttoria, con acquisizione di documenti e pareri, che avrebbe dovuto essere messa a conoscenza dell’incolpato nel corso di una nuova convocazione per permettergli di difendersi sui nuovi elementi acquisiti.

4) Rileva ulteriormente il Collegio che i procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all’ordine degli ingegneri, per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni in materia, sono regolati, per analogia, dalle norme del codice di procedura penale, il quale, al 2° comma dell’art. 525, prevede la nullità assoluta della sentenza se alla deliberazione non concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento con conseguente nullità del provvedimento disciplinare (Cass. Sez. Unite n. 187/1997).

Nel giudizio in oggetto risulta invece per tabulas che i Consiglieri che hanno preso parte al dibattimento nella seduta del 12.10.2012 non sono gli stessi di quelli che hanno assunto la decisione in data 13.05.2013 stante la presenza ulteriore del Consigliere*Omissis* ..., oltre al fatto che il Consigliere*Omissis* ... risulta essere uscito dalla sala del Consiglio della seduta 10.12.2012 alle ore 19,50 e cioè all’inizio della stessa, conclusasi dopo le 21,15.

Il carattere pregiudiziale delle sopra rilevanti carenze in rito esime il Collegio dall’esame del merito.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il ricorso proposto dall’Ing. ...*Omissis* ... avverso la decisione assunta dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari nelle sedute del 13.05.2013 e 8.04.2014, con conseguente suo annullamento.

Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio del 9 marzo e del 27 aprile 2016.





N.16/2016, Reg. Dec.

N. 3/2015 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Fabio Bonfà

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Miche Lapenna

Ing. Hansiorg Letzner

Ing. Angelo Masi

Ing. Nicola Monda

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Angelo Valsecchi

Presidente

Vice Presidente Vicario

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing.*Omissis* ...

Sono presenti il ricorrente assistito dagli avv.ti ...*Omissis* ..., nessuno è presente per i/”Consiglio di Disciplina. Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

sul ricorso n. 3/2015 Reg. Rie. proposto dall'ing. ...*Omissis* ..., nato a ..., residente in Via, rappresentato e difeso dagli Avv.ti*Omissis* ..., elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in per l'annullamento della decisione 1/2014 resa dal Consiglio di Disciplina Collegio n. 1 dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Cosenza in data 30 giugno 2014, depositata in Segreteria in data 15 settembre 2014, comunicata all'ing.*Omissis* ... con raccomandata a/r n. 13550675649-1 spedita il 17 settembre 2014 e ricevuta in data 20 settembre 2014 con cui - all'esito dell'instaurato procedimento disciplinare - è stata irrogata la sanzione disciplinare dell'avvertimento con esortazione di astenersi in avvenire dal tenere comportamenti simili a quello contestato.

FATTO

Come è dato leggere dagli atti del procedimento, il Geom. ..*Omissis* ..., con esposto datato 23.04.2013, trasmesso per competenza al Consiglio di disciplina, assegnato per l'esame ed il giudizio al Collegio n. 1, ha lamentato che l'ing.*Omissis* ... nella redazione della perizia stragiudiziale di parte, rilasciata in data 22marzo 2010, avrebbe manifestamente e volutamente falsato la compilazione della planimetria del locale garage di sua proprietà e che i dati in essa esposti non corrisponderebbero affatto allo stato dei luoghi con la conseguenza che avrebbe contribuito a determinare una serie di cause infondate. Ha chiesto di valutare la condotta tenuta nell'occasione dal*Omissis* ..., che ha definito lesiva del decoro e della dignità del professionista ed ha sollecitato l'irrogazione di sanzioni a suo carico.

Con distinto e separato atto, inviato all'Ordine e ad altre autorità ed uffici, ...*Omissis* ... ha accusato l'ing.*Omissis* ... di avere redatto un elaborato planimetrico con dati falsati determinando lesione dei propri diritti. Ha concluso con la richiesta di volere adottare a carico del professionista i provvedimenti di legge.

Il Collegio preliminarmente ha disposto la riunione delle due denunce per connessione oggettiva. Ha convocato dinanzi a sé l'ing. ...*Omissis* ..., che si è presentato all'udienza del 10 marzo 2014, e gli ha contestato le accuse contenute nei due citati documenti. Il professionista ha resistito, ha replicato con corposa controdeduzione scritta_ ed ha depositato documentazione. In merito alle accuse contenute nell'esposto di*Omissis* ... ha affermato di essersi attenuto con precisione agli adempimenti prescritti dal comma secondo dell'art. 1 del D.M. 701 /1992, che prevedeva la facoltà che un elaborato tecnico poteva essere sottoscritto da uno dei soggetti che ha la titolarità dei diritti reali dei beni denunciati al catasto e che la normativa all'epoca vigente non imponeva ai professionisti l'onere di avvertire gli altri proprietari perché egli assumeva soltanto la qualifica di redattore degli atti grafici

di cui è prevista l'allegazione. Ha, quindi, dichiarato infondata l'accusa di avere attribuito ad altri la proprietà dei beni ad esso spettanti ed ha chiarito, a sostegno dell'affermazione, che nel testamento del fu*Omissis* ... a pagina due, a partire al rigo 11, è specificato che il testatore "cede la propria quota dei beni, mentre altra quota spetta alla di lui moglie ...*Omissis* ...".

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, ha ritenuto che andava soltanto meglio chiarita la correttezza professionale dell'incolpato in sede dibattimentale limitatamente a quanto attiene all'addebito in epigrafe specificato, valutando manifestamente infondate tutte le altre accuse contenute nelle due denunce o quanto meno non provate.

All'udienza del 30 giugno 2014, fissata per la discussione del procedimento disciplinare, si è presentato l'incolpato, assistito da avvocato di fiducia, che ha illustrato i motivi di difesa. Il Collegio successivamente si è riunito in Camera di consiglio, ha esaminato la documentazione in atti e, valutate le difese, ha emesso la seguente decisione:

"Il Collegio osserva che il professionista ha espletato l'incarico affidatogli con attenzione e rigore professionale e, nel redigere la prima parte del documento contestato, denominata "Perizia tecnica di accertamento della consistenza e dei confini di un immobile (garage del primo denunciante) datata 22.03.2010, ha rilasciato una corposa relazione in consonanza con la corretta attività espletata, dove ha illustrato le conseguenze ed i risultati degli atti e degli accertamenti tecnici eseguiti.

Qualche perplessità, invece, è emersa dalla lettura ed esame delle conclusioni. In esse è contenuta l'affermazione del perito che il muro di separazione tra il garage del ...*Omissis* ... ed il fabbricato di proprietà eredi*Omissis* ... appartiene totalmente a quest'ultimi per tutto il suo spessore perché incluso nella struttura del primo fabbricato. Il ragionamento che sottende a tale conclusione, esposto in perizia, è ineccepibile nella prima fase di costruzione del fabbricato*Omissis* ... ma tra la fase iniziale accennata e le successive fasi fino alla data di redazione della perizia potrebbero essere accaduti fatti o compiuti atti, non emersi dalla documentazione valutata dal professionista, che potrebbero avere immutato la proprietà del muro di confine, elementi non valutabili e non facilmente prevedibili dal professionista perché di contenuto e natura tipicamente legali, che si collocano al di fuori della professione di ingegnere. Con tale affermazione, dunque, egli ha finito per sconfinare nelle competenze di altra professione (avvocato) o nelle attribuzioni del giudice.

Il Collegio ritiene che tale conclusione sia dovuta a semplice disattenzione ed al fatto che egli non aveva competenza professionale in materia. Esclude che tale comportamento sia imputabile all'incolpato per dolo o colpa grave, come sostiene il denunciante*Omissis* ... e che abbia potuto determinare l'insorgere di tante cause. In atti, infatti, mancano elementi che possano giustificare questa conclusione, anzi emergono fatti e circostanze diverse che giustificano l'inasprirsi dei rapporti tra i contendenti sostanziali, che hanno diverse origini e svariate motivazioni. Ulteriore conferma di tale



Attività giurisdizionale

valutazione è costituita dall'archiviazione in sede penale della querela presentata da ...*Omissis* ...a carico di*Omissis*

Per i motivi esposti, al professionista va addebitata una disattenzione per colpa lieve nel non valutare, con completezza, le conseguenze di una siffatta affermazione.

La difesa, a conclusione del suo intervento in dibattimento, ha insistito nella richiesta di proscioglimento dell'incolpato sostenendo che egli si è mantenuto nei limiti del mandato ricevuto e che non gli può essere addebitato l'utilizzo di un linguaggio proprio del giurista. La richiesta non può essere accolta perché non convincono i presupposti adottati a sua giustificazione. O il committente ha conferito all'ingegnere un incarico con contenuto rientrante nell'ambito della sua professione ed egli avrebbe dovuto interamente espletarlo mantenendosi entro i suddetti limiti, o in contrario, non avrebbe dovuto accettarlo, né espletarlo.

Una volta definito che l'incarico è attinente alla professione di ingegnere, la relazione e le conclusioni dovevano essere redatte e rassegnate con linguaggio tipico della sua professione senza invadere le attribuzioni di altre.

Il Collegio, in proposito, ritiene che rientri nelle proprie attribuzioni istituzionali richiamare l'ingegnere ad una maggiore attenzione in futuro in casi analoghi e che tale iniziativa sia più che opportuna nell'ambito della vertenza esaminata.

Il Collegio, quindi, sciolta la riserva formulata all'udienza del 30 giugno 2014, così provvedeva:

“Riconosce che il professionista è responsabile del fatto contestatogli, commesso per colpa lieve, e, per l'effetto, gli irroga la sanzione disciplinare dell'avvertimento”.

Avverso detto provvedimento l'ing.*Omissis* ... ha proposto tempestivo e rituale ricorso a questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri con una serie articolata di motivi che saranno oggetto di puntuale esame nel prosieguo.

Con lettere PEC dell'11.01.2016 prot. 123, questo Consiglio Nazionale informava le parti della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 10 febbraio 2016 ed ulteriori memorie in replica entro il 1 marzo 2016.

Il ricorso è stato depositato presso il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza in data 15.10.2014 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza con lettera racc.ta del 22.10.2014 prot. 55 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettera PEC del 17/06/2016 prot. 3478.



MOTIVI

Il ricorso è fondato sia in rito che nel merito.

In rito rileva il Collegio che nel procedimento disciplinare a carico di un ingegnere, la tutela del diritto di difesa dell'incolpato (da assicurarsi come detto, anche nella fase amministrativa davanti al locale Consiglio dell'Ordine) impone che, tra la data della citazione dell'inquisito davanti al Consiglio medesimo (art. 44, 2 comma, R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) e l'udienza fissata per la sua audizione intercorra un termine, di natura perentoria non inferiore a quindici giorni, la cui inosservanza determina la nullità della citazione e degli atti ad essa susseguenti.

Nella fattispecie la citazione ex art. 44, secondo comma, R.D. 23.10.1925 n. 2537, datata 20.06.2014 a firma del Presidente del Collegio di disciplina ing. ...*Omissis* ... relativa al procedimento disciplinare in oggetto risulta notificata al*Omissis* ... tramite Ufficiale Giudiziario, a mezzo del servizio postale, solo in data 18.06.2014 per l'udienza del 30.06.2014 con un termine intercorrente di soli giorni 12 (dodici), con ciò pregiudicando gravemente il diritto di difesa dell'incolpato.

Sempre in rito rileva ancora il Collegio che l'ing.*Omissis* ... è stato rinviato a giudizio sulla base della seguente contestazione:

“Avere rilasciato perizia stragiudiziale su incarico degli eredi*Omissis* ... e di avere, nelle conclusioni, esorbitato dalle attribuzioni della professione di ingegnere fissate dall'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 in riferimento all'art. 1 dei principi di etica professionale”.

Per rilevare la genericità ed insufficienza di tale addebito basta esaminare le norme indicate:

“CAPO IV - Art. 51 Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente ed indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52

Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad essa relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

CAPO I - PARTE GENERALE - Art. 1 - Principi generali

1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti



Attività giurisdizionale

emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.

1.2 Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.”

Non vi è chi non veda che la genericità di tali riferimenti normativi rappresenta una grave e insanabile violazione del diritto di difesa dell'incolpato, essendo stato impedito di difendersi compiutamente, non avendo contezza degli specifici fatti contestatigli.

È necessario che, nella formulazione dell'addebito, si faccia (ancorchè sintetico) riferimento espresso ed inequivoco ai fatti e all'indicazione della/ e norma/ e di cui si intende fare applicazione in maniera chiara e puntuale affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale ai fini disciplinari, come è accaduto nella fattispecie con espresso riferimento alla parte motiva della impugnata decisione.

Ricorda questo Collegio, secondo la propria costante giurisprudenza, che è principio di civiltà giuridica, fatto proprio dalla Costituzione Italiana all'art. 24 (e dall'art. 6 della ratifica in Italia con l. N. 848 del 1955) che, nei procedimenti dai quali possono derivare effetti negativi, gli interessati devono essere messi in grado di interloquire, condizione, questa che, comunque richiede la enunciazione chiara, completa ed equivoca dei fatti oggetto del procedimento” (Cass. Civ. Sez. lii, 26 aprile 1999, n. 4153, in Giust., Civ. Mass. 1999 n. 941).

Ma il ricorso risulta fondato anche nel merito.

La decisione impugnata, difatti, non appare condivisibile laddove addebita al professionista una disattenzione per colpa lieve nel non aver valutato, con completezza, le conseguenze della conclusione dedotta in perizia, circa la piena titolarità della proprietà del muro in capo agli eredi*Omissis*

Osserva, invero, il Collegio di Disciplina che “il professionista ha espletato l'incarico affidatogli con attenzione e rigore professionale” ed aggiunge, proprio in ordine alla conclusione oggetto della richiamata sanzione disciplinare, che “il ragionamento che sottende a tale conclusioni, esposto in perizia, è ineccepibile nella prima fase di costruzione del fabbricato*Omissis* ..., ma tra la fase iniziale accennata e le successive fasi fino alla data di redazione della perizia potrebbero essere accaduti fatti o compiuti atti ... che potrebbero aver immutato la proprietà del muro di confine”.

E, pertanto, sul solo presupposto di una dedotta ipotetica ed eventuale variazione dello stato dei luoghi oggetto di perizia, il Collegio ha ritenuto che il professionista avesse finito per sconfinare nelle competenze di altra professione ovvero nelle competenze della professione di avvocato o nelle attribuzioni del giudice.

La motivazione sul punto appare incoerente e contraddittoria.



Deve, infatti, ritenersi del tutto pacifico che la perizia tecnica di parte si intende eseguita e resa sulla base dei fatti e dei documenti dedotti, rilevati ed esistenti al momento in cui la stessa viene compiuta, esulando dalle competenze del professionista la valutazione di fatti ipotetici ed eventuali, non allegati in atti e, comunque, non evincibili al momento dell'espletamento dell'incarico conferito.

Da ciò discende che una volta accertato che il professionista si è rigorosamente attenuto all'esame dei luoghi e dei documenti oggetto della consulenza e verificato, così come risulta nella decisione impugnata, che il ragionamento tecnico si stato "ineccepibile", dovrà ritenersi parimenti ineccepibile anche la conclusione resa in forza dello stesso.

Al riguardo, peraltro, si rammenta che quella in esame è una perizia stragiudiziale di parte, la quale, seppure prodotta in giudizio ed ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce pur sempre una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio.

La perizia di parte, secondo l'unanime orientamento giurisprudenziale, infatti, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato e ciò in quanto l'ordinamento non prevede la precostituzione fuori dal giudizio di un

siffatto mezzo di prova. La perizia giurata ha, pertanto, valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale quest'ultimo non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass. 19 maggio 1997 n.4437).

Ne consegue che la sanzione inflitta appare ingiustamente comminata.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il ricorso proposto dall'ing.*Omissis* ... e, per l'effetto, annulla la decisione n. 1/2014 resa dal Consiglio di Disciplina - Collegio 1 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza.

Così deciso in Roma, il 13/07/2016.



Attività giurisdizionale



N.20/2016 Reg. Dec.

N. 9/2015 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Fabio Bontà

Ing. Riccardo Pellegatta

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Miche Lapenna

Ing. Hansiorg Letzner

Ing. Angelo Masi

Ing. Nicola Monda

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Angelo Valsecehi

Presidente

Vice Presidente Vicario

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. ...*Omissis* ...

Sono presenti il ricorrente assistito dall'avv.*Omissis* ..., nessuno è presente. per il Consiglio di Disciplina. Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 9/2015 Reg. Rie. proposto dall'Ing. ...*Omissis* ..., nato a ..., residente in, rappresentato e difeso dagli Avv.ti*Omissis* ... presso il cui studio inè elettivamente domiciliato, avverso il provvedimento sanzionatorio pronunciato in data 09.06.2015 dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari nel giudizio disciplinare n. 42 ex art. 44 comma 2 R.D. 23.10.1925 n. 2537, notificato il 25.06.2015.

FATTO

Come è dato leggere dagli atti di causa, a seguito di regolare citazione è stato convocato davanti al Consiglio di Disciplina del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari in data 09.06.2015 l'ing.*Omissis* ... per essere sentito sui fatti per i quali è incolpato e per i quali è stato avviato un procedimento disciplinare sulla base della imputazione e in relazione all'esposto in atti, prot. 1208 del 03.10.2014, presentato all'Ordine dall'Ing.*Omissis* ... nel quale quest'ultimo asserisce che il comportamento del collega Ing.,...*Omissis* ... violerebbe_ le norme del Codice Deontologico per essere questi a lui subentrato nell'incarico di direttore dei lavori di adeguamento di due unità abitative in*Omissis* ...senza averlo informato, senza essersi accertato che egli fosse stato regolarmente pagato dai committenti e inoltre di avere apposto il proprio nome, firma e timbro su elaborati e relazioni da lui precedentemente redatti. I fatti risalgono al 2011.

L'Ing.....*Omissis* ... assistito dall'Avv.*Omissis* ..., aveva prodotto in occasione della precedente convocazione avvenuta in data 20.01.2015 e consegnato al Collegio di Disciplina un documento denominato "note difensive", in atti.

Le "note difensive" prodotte dall'Ing.....*Omissis* ... sono state successivamente inviate ai consulenti legali del Consiglio di Disciplina i quali hanno reso un loro parere con documento in data 07.05.2015, in atti.

In data 09.06.2015 nessuna ulteriore documentazione è stata prodotta dal professionista; il Presidente Ing.*Omissis* ... procedeva quindi ad un sommario riesame dei fatti di cui era stato incolpato l'Ing.*Omissis* ... e sottolineava come tra gli atti precedentemente acquisiti vi fosse una mail che l'Ing.*Omissis* ... avrebbe inviato all'Ing.*Omissis* ...comunicandogli l'avvenuto incarico per la direzione dei lavori di cui in precedenza ma che quest'ultimo sosteneva di non avere mai ricevuto. Dopo approfondita discussione anche su questo fatto, addivenendo il Collegio di Disciplina alla conclusione che l'invio di una semplice mail non certificava l'avvenuta ricezione, il Presidente dichiarava conclusa la seduta.



Attività giurisdizionale

Il Collegio di disciplina ebbe a fondare la sua decisione sui seguenti motivi.

Visto il Codice Deontologico degli ingegneri italiani le cui norme di attuazione sono state approvate il 20.12.2007, vigente all'epoca dei fatti, a seguito della lettura della documentazione disponibile, considerate le delucidazioni fornite dall'Ing.*Omissis* ... il Collegio di Disciplina, con l'ausilio del citato parere legale fornito, giungeva alla conclusione che comportamenti dell'Ing.*Omissis* ... avrebbero contravvenuto alle indicazioni dell'art. 1.5 del Codice Deontologico per avere egli sottoscritto prestazioni professionali non da lui personalmente svolte. Sottolineava inoltre il Collegio di Disciplina che, con riferimento al rispetto dell'etica professionale, l'Ing.....*Omissis* ... si sarebbe dovuto accertare dell'effettivo pagamento della prestazione eseguita dall'Ing.*Omissis*

P.Q.M.

Il Collegio di Disciplina C2 del Consiglio di Disciplina Territoriale, visto il Codice deontologico degli Ingegneri italiani, deliberava di comminare all'Ing.*Omissis* ... la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per trenta giorni a far data dalla notifica del presente dispositivo, per la violazione del richiamato art. 1.5 (Rapporti con i colleghi) del Codice Deontologico vigente all'epoca dei fatti.

Avverso detto provvedimento l'Ing.....*Omissis* ... ha proposto tempestivo ricorso a questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri con una serie di motivazioni, sia in rito che nel merito, che saranno oggetto di analitico esame nel prosieguo.

Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari in data 21.06.2015 prot. 1079 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari in data 22.07.2015 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con lettera di posta elettronica certificata del 14.06.2016 prot. 3374 questo Consiglio Nazionale informava le parti della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 27.06.2016 ed ulteriori memorie in replica entro il giorno 08.07.2016.

Alle parti è stata data comunicazione scritta dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettera del 17.06.2016 prot. 3491; alla seduta è intervenuto l'Ing. ...*Omissis* ... assistito dal suo legale Avv.*Omissis* ..., il quale ha illustrato le ragioni della difesa.

MOTIVI

In rito si rileva in primo luogo che il provvedimento sanzionatorio impugnato risulta gravemente carente sia sotto il profilo della motivazione che nel rispetto della forma.



Invero, questo Consiglio Nazionale ritiene non sufficiente il mero richiamo al “*parere legale*” reso dai consulenti del Collegio di Disciplina dell’Ordine di Cagliari al fine di assolvere l’onere di motivazione del provvedimento che grava in capo allo stesso; ritiene comunque inammissibile l’acquisizione di pareri legali “*esterni*” su fatti, circostanze e difese acquisite in camera di consiglio, anche per dovere di riservatezza.

Inoltre, avendo il Collegio di Disciplina basato sostanzialmente la propria decisione in forza di detto parere legale che non è stato consegnato al ricorrente – parere legale peraltro redatto antecedentemente alla audizione del 09.06.2015 e quindi senza tenere conto delle difese prodotte in quella sede – sussiste una palese violazione del contraddittorio ed una conseguente lesione del diritto alla difesa dell’incolpato che non ha potuto contraddirvi.

In secondo luogo rileva il Consiglio Nazionale che, nel procedimento disciplinare a carico di un ingegnere, la tutela del diritto di difesa dell’incolpato (da assicurarsi anche davanti al Consiglio medesimo (art. 44, 2° comma, R.D. 23.10.1925 n. 2537) e l’udienza fissata per la sua audizione intercorra un termine, di natura perentoria, non inferiore a quindici giorni liberi, la cui inosservanza determina la nullità della citazione e degli atti ad essa susseguenti.

Nella fattispecie la citazione ex art. 44, secondo comma, R.D. 23.10.1925 n. 2537, datata 20.05.2015 a firma del Presidente del Collegio di disciplina Ing.*Omissis* ... relativa al procedimento disciplinare in oggetto risulta notificata al ...*Omissis* tramite Ufficiale Giudiziario in data 25.05.2015 per l’udienza del 09.06.2015.

Poiché nel calcolo dei giorni liberi non si deve considerare né il giorno della notifica (dies a quo 25.06.2015) né quello dell’udienza (dies ad quem 09.06.2015), risulta che il termine intercorrente è di giorni 14.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il ricorso proposto dall’Ing.*Omissis* ...avverso la decisione del Collegio di Disciplina C2 dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari e, per l’effetto, annulla il provvedimento sanzionatorio impugnato.

Così deciso in Roma, il giorno 13.07.2016.



Attività giurisdizionale



N.1/2017 Reg. Dec.

N. 10/2009 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Michele Lapenna

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing.Omissis ...

- Nessuno è presente per le parti.
- Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 10/2009 Reg. Ric dall'ing. ...Omissis ..., nato aOmissis .. rappresentato e difeso dagli Avv. tiOmissis ...edOmissis ... ed elettivamente domiciliato presso il secondo in, contro il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli in persona del Presidente p. t. per l'annullamento:

della nota prot. n. 1690 del 13.05.2009, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli ha negato all'Ing. ...Omissis ... l'iscrizione nel relativo Albo professionale - Settore Civile e Ambientale Sezione A, richiamando il contenuto di un precedente provvedimento di diniego espresso dal medesimo Consiglio con nota prot. n. 3438 dell'11.11.2008;

e della nota prot. n. 3438 dell'11.11.2008, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli ha negato all'Ing. ... l'iscrizione nel relativo Albo professionale - settore Civile e Ambientale - Sezione A, in quanto "non in possesso del necessario titolo di studio" e "in ottemperanza alla comunicazione del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III (nota prot. m. dg. DAG 13/10/2008.0133275.u DEL 13/10/2008)";

e per l'accertamento:

del diritto del ricorrente ad essere iscritto nell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli - settore Civile e Ambientale - Sezione A, avendo egli superato il relativo esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere nel suddetto settore.

FATTO

Con la nota prot. n. 1690 del 13.05.2009, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli negava al ricorrente l'iscrizione nel relativo albo professionale-Settore Civile e Ambientale- Sezione A, adducendo come motivazione, posta a fondamento del suo diniego, il mancato possesso del necessario titolo di studio da parte dell'Ing.Omissis ... richiamando, in ottemperanza, un precedente provvedimento di diniego espresso dal medesimo Consiglio con nota prot. n. 3438 dell'11.11.2008.

Tale comunicazione del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III (nota prot. m. dg. DAG. 13.10.2008. 0133275.U del 13.10.2008) così recita: "Questa Amministrazione, adeguandosi alla decisione del Giudice amministrativo (Tar Puglia, Lecce, n.4154/2007,ndr), ritiene, pertanto, che gli ingegneri già iscritti in un Settore e che



Attività giurisdizionale

richiedono l'iscrizione in un altro Settore - della medesima sezione- non possano essere ivi iscritti se non possiedono titolo accademico previsto dall'art. 47 del D.P.R. 328/2001, anche se hanno superato l'esame di Stato".

Non condividendo le ragioni del mancato accoglimento della sua richiesta di iscrizione, il ricorrente con una nuova istanza del 23.09.2009 (prot. Ordine n. 2245), diffidava nuovamente il Consiglio dell'Ordine a riesaminare il precedente provvedimento di diniego al fine di vedere accertato il suo diritto all'iscrizione nell'Albo degli Ingegneri di Napoli- Settore Civile e Ambientale- Sezione A, ancorando la sua domanda al superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere nel suddetto settore, così come stabilito dall'art. 3 comma 4 del DPR n. 328/2001.

Il Consiglio dell'Ordine territoriale, con nota prot. n. 1690 del 13.05.2009, nuovamente rigettava l'istanza del ricorrente, confermando quanto già comunicato e deliberato con la precedente nota dell'11.11.2008 alla quale si riportava.

L'Ing.*Omissis* ... ricorreva avverso tale provvedimento con ricorso introdotto dinanzi al Consiglio Nazionale che risultava depositato nei termini presso l'Ordine degli Ingegneri di Napoli in data 16.06.2009 prot. 3970.

Con lettere racc. a/r del 19.10.2009 prot.5299, il Consiglio Nazionale comunicava alle parti la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 17.11.2009 ed eventuali memorie in replica entro il successivo 2.12.2009.

Alle parti veniva, altresì, comunicata la trattazione del ricorso con lettere raccomandate a/r del 24.02.2011 prot. n. 865 e n. 866.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con decisione n. 1/2011 depositata il 28.07.2011 rigettava il ricorso.

Avverso la suddetta decisione, l'ing.*Omissis* ..., proponeva ricorso per cassazione (n. 26674-2011) mentre il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli proponeva ricorso incidentale per cassazione.

Il motivo sollevato nel ricorso incidentale dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli verteva sulla considerazione che la decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri avrebbe dovuto rilevare pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso dell'Ing.*Omissis* ..., in quanto il provvedimento impugnato del 13 maggio 2009 era meramente confermativo del precedente diniego di iscrizione dell'11.11.2008, non tempestivamente impugnato e quindi divenuto definitivo.

All'udienza del 20.01.2016, la Corte di Cassazione, pronunciando sui ricorsi, decideva per la nullità della impugnata decisione e rinviava davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con compensazione integrale delle spese di giudizio. La Seconda Sezione premette che tanto il ricorso principale, come i controricorsi ed il ricorso incidentale, sono erroneamente rivolti alla Suprema Corte a Sezioni Unite.



Invero, a norma dell'art. 6 della legge 24 giugno 1923, n.1395, e dell'art.17 del R. D. 23 ottobre 1925, n.2537, contro le pronunce del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rese sui ricorsi avverso le deliberazioni dei locali Consigli dell'Ordine in tema di mancata iscrizione nell'Albo Professionale degli Ingegneri, è dato, appunto, ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ma tanto non esclude, in difetto di espressa disposizione derogativa, la competenza delle Sezioni Semplici della Corte di Cassazione per i ricorsi, come quello qui in esame, che tale questione non prospettano (Cass. 23.01.2002 n. 747).

In ogni caso, precisa la Sezione, rimane irrilevante, ai fini dell'ammissibilità dei ricorsi e dei controricorsi, che essi siano diretti alle Sezioni Unite, giacché queste non costituiscono un organo giudiziario distinto dalla S. C. e l'assegnazione del ricorso alle medesime o alle sezioni semplici viene effettuata dal Primo presidente in base a norme di legge, indipendentemente dalle indicazioni e dalle richieste delle parti (Cass. Sez Un. 23 gennaio 1995, n. 764).

Un ulteriore e decisivo rilievo pregiudiziale svolto dalla Seconda Sezione riguarda i soggetti contraddittori necessari nel procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

In quest'ultimo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri che abbia emesso nei confronti di un professionista un provvedimento in materia di iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. 5 del D. M. 01.10.1948, è contraddittore necessario (così come, successivamente, nel giudizio di Cassazione) con conseguente necessità della notificazione del ricorso, a pena di inammissibilità, sia al Consiglio dell'Ordine territoriale, sia al Procuratore della Repubblica del luogo ove tale organo ha sede, senza che possa rilevare l'eventuale notifica dell'impugnazione al Consiglio Nazionale o al P.G. presso la Corte di Cassazione, come qui avvenuto.

Qualora il ricorso venga notificato ad uno solo dei contraddittori necessari (ovvero il Consiglio dell'Ordine locale, non essendo invece contraddittore il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel giudizio di Cassazione avverso la decisione dallo stesso emessa), la Corte di Cassazione deve ordinare, a norma dell'art. 331 c.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro (Sez. Un., 4 .12. 1975, n. 4011; Cass. Sez. Un. 19.07.1982, n. 4209; Cass. 1 febbraio 2012, n. 2233).

Nel caso in esame, nessuna copia del ricorso di*Omissis* ... al Consiglio Nazionale degli Ingegneri è stata comunicata al Procuratore del Repubblica di Napoli competente.

Da ciò deriva la nullità della decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 1/2011, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità e rimesso il procedimento al medesimo organo affinché il contraddittorio tra le parti venga correttamente integrato.

Alle parti è stata data comunicazione dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso a mezzo PEC del 08.06.17 Prot.4113.



MOTIVI

Operata la dovuta integrazione del contraddittorio secondo le indicazioni della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, questo Consiglio non può che ribadire quanto statuito con la precedente impugnata decisione.

Sostanzialmente, il ricorrente fondava, la propria istanza sulla base dell'art. 3 co. 4 del DPR n. 328/2001, che subordina l'iscrizione ad un ulteriore settore della Sezione A dell'Albo al possesso del "necessario titolo di studio", e che lo stesso ricorrente aveva all'uopo conseguito la laurea triennale nel settore civile e la laurea specialistica in Ingegneria industriale e poi superato l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione nel - Settore Civile e Ambientale - Sezione A, cui aveva avuto accesso in ragione del possesso dei due titoli di laurea.

Con nota n. 1690 del 13.05.2009, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli aveva rigettato tale istanza, confermando quanto già deciso con la precedente nota dell'11.11.2008, nella quale aveva motivato: "Questa Amministrazione, adeguandosi alla decisione del Giudice Amministrativo, ritiene, pertanto, che gli Ingegneri già iscritti in un settore, che richiedano l'iscrizione ad un altro settore della medesima sezione, non possono essere ivi. I iscritti se non possiedono il titolo accademico previsto dall'art. 47 DPR 328/2001, anche se hanno superato l'esame di Stato", aggiungendo che a identica conclusione fossero pervenuti anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Il ricorrente, premettendo di essere già iscritto al settore industriale - Sez. A. - e di avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere civile - Sez. A, conseguendo il relativo titolo, sosteneva che tale abilitazione costituisse presupposto necessario e sufficiente per essere iscritto nel diverso settore, e ciò agli effetti dell'art. 3, comma del DPR n. 328/2001.

Inoltre, nella memoria in atti pervenuta al Consiglio Nazionale degli Ingegneri il 7.02.2017, il ricorrente a sostegno della sua pretesa, argomentava distinguendo la disciplina normativa dell'iscrizione "ex novo" regolata dall'art. 47 del DPR 328/2001 da quella a seguito di "mobilità intersettoriale" regolata dall'art. 3 co. 4 del DPR n. 328/2001, ritenendo che per quest'ultima fosse sufficiente il "possesso del necessario titolo", non necessariamente costituito dalla laurea specialistica nel settore civile nonché l'abilitazione conseguita con il superamento del relativo esame di Stato.

E quindi, essendo il ricorrente già iscritto nel settore industriale, Sez. A, era proprio quest'ultimo articolo a dover regolare la sua nuova iscrizione intersettoriale.

Siffatta tesi interpretativa va respinta.

L'art. 3 co. 4 del DPR n. 328/2001 prevede espressamente che, per essere iscritto in un diverso settore della stessa Sezione, il richiedente deve essere "in possesso del necessario titolo di studio"



e deve, altresì, “conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato, limitato alle prove ed alle materie caratterizzanti il settore cui si intende accedere”. Cosicché, l’aver superato detto esame di abilitazione – per effetto di una partecipazione alle relative prove conseguente ad un’erronea ammissione, in mancanza di una seconda necessaria laurea specialistica in ingegneria nel settore Civile ed Ambientale – non poteva comunque costituire titolo sufficiente per essere iscritto al settore civile e ambientale della Sez. A, ancorché l’istante fosse già iscritto al settore industriale della stessa Sezione.

Peraltro, giova qui ribadire quanto statuito dalla sentenza del TAR – Puglia, Sezione di Lecce n. 4145/07, secondo cui “In conclusione, in base al quadro normativo di cui sopra, correttamente inteso, un ingegnere già iscritto all’Ordine professionale alla Sezione A nel Settore b) Industriale”, al fine di aggiungere l’iscrizione nel “Settore a) Civile ed Ambientale” della stessa Sezione A, deve sì superare lo specifico esame di Stato contemplato dall’art. 47 quinto comma del DPR 5 giugno 2001 n. 328 (articolato in una prova scritta e in una prova orale inerenti le materie caratterizzanti il Settore per il quale è richiesta ulteriore iscrizione), ma per essere ammesso a partecipare a tale esame di abilitazione, deve necessariamente essere in possesso di una seconda laurea specialistica in Ingegneria nella classe “Civile e Ambientale” (ossia di una laurea in Architettura edile o in Ingegneria Civile ovvero Ingegneria per l’ambiente e territorio)”.

A ben vedere, non rientra nella ratio e nella logica coerenza sistematica del DPR 328/2001 consentire che un esame di Stato possa sopperire all’assenza dell’imprescindibile titolo di studio afferente il settore nel quale si intende ottenere l’abilitazione, violando in tal modo il principio cardine di tutta la riforma ed espresso dall’art. 3 del citato DPR 328/2001.

Pertanto, appare evidente come il parere del Ministero della Giustizia, che secondo ricorrente sarebbe stato illegittimamente provvisto di portata vincolante, rappresenta in realtà solo un ulteriore contributo interpretativo all’interno del quadro normativo sopra descritto.

Inoltre, evidenziava il ricorrente nella memoria, citando a conforto le sentenze della Corte di Cassazione a Sez. Unite n. 7876/1993 e 11785/1992, come la motivazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri fosse contraria ai principi di affidamento e di buona fede, avendo essa (sia pur per implicito) illegittimamente rivalutato la portata del titolo di abilitazione professionale conseguito dal ricorrente al fine di negare l’iscrizione nell’Albo professionale, in tal modo sindacando l’idoneità tecnica ormai consacrata dal provvedimento di abilitazione, Sul punto va ribadito che impropriamente il ricorrente ha richiamato i succitati orientamenti giurisprudenziali in quanto tanto il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli quanto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, lungi dal “rinnovare la valutazione dell’idoneità tecnica del professionista definitivamente accertata con il suddetto esame di Stato, e lungi, altresì dall’indagare sulla legittimità dell’esame medesimo e del provvedimento di abilitazio-



Attività giurisdizionale

ne”, si sono semplicemente limitati a rilevare la mancanza di un dato, seppure formale, ma essenziale ai sensi di legge, come, appunto, il “possesso del necessario titolo di studio”.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri respinge il ricorso proposto dall’Ing. ...*Omissis* ... Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017



N. 4/2017, Reg. Dec.

N. 5/2016 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Michele Lapenna

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. ...*Omissis* ...

Nessuno è presente per le parti. Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

Sul ricorso n. 5/2016 Reg. Rie. Proposto dall'Ing. ...*Omissis* ..., nato a, residente iniscritto all'Ordine degli Ingegneri di Trento, rappresentato e difeso dall'Avv.*Omissis* ...del Foro di Trento come da procura in calce al ricorso per la riforma della deliberazione del Consiglio di Disciplina Territoriale, Primo Collegio, del 9 ottobre 2015, notificata il 19.10.2015 tramite Ufficiale Giudiziario con spedizione del plico con raccomandata a/r n. 76374827524, con la quale - all'esito del procedimento disciplinare n. 12/2015 Reg. Proc. è stata inflitta all'Ing.*Omissis* ... la sanzione disciplinare della censura.

FATTO

La vicenda trae origine dalla richiesta di chiarimenti, inviata a mezzo posta elettronica certificata del 29 maggio 2015 al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Trento dall'Ing.*Omissis* ..., iscritto all'Ordine, relativamente all'affidamento della gara per l'ampliamento di*Omissis* In particolare il professionista, riferendo di aver appreso che la gara era stata vinta da un gruppo di Ingegneri con la presenza di un Consigliere dell'Ordine di Trento e terzo arrivato era il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Trento, chiedeva al Consiglio dell'Ordine se nella Commissione valutatrice fosse presente un altro Consigliere dell'Ordine.

Ciò al fine di valutare, nel caso affermativo, la eventuale gravità della circostanza.

A seguito della segnalazione il Consiglio di Disciplina dell'Ordine di Trento, avviava le indagini nei confronti del Presidente e degli altri componenti del Consiglio dell'Ordine di Trento ed acquisiva copia della corrispondenza intercorsa a fine settembre 2014 tra il Consiglio dell'Ordine e*Omissis*

Con nota dell'8 giugno 2015 richiedeva al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda*Omissis* ... i seguenti documenti: 1) elenco dei partecipanti alla gara; 2) copia integrale dei verbali dei lavori di svolgimento della gara, compreso il provvedimento conclusivo, con specifica indicazione dei nomi dei commissari partecipanti; 3) ogni altro documento utile a chiarire la vicenda.

Con Pec. dell'11 giugno 2015 l'Azienda trasmetteva i documenti richiesti precisando che non era stata ancora effettuata l'aggiudicazione provvisoria e che sarebbe stata fatta in data 18 giugno 2015.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine trasmetteva una nota con la quale comunicava al Consiglio di Disciplina Territoriale di non aver svolto alcun ruolo nella formazione della commissione di gara.

Acquisita la documentazione suindicata, il Consiglio di Disciplina verificava che: 1) il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda in data 26 settembre 2014, nel trasmettere il bando di gara richiedeva al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Trento, a titolo di collaborazione, indicazioni migliorative a tutela delle prerogative delle categorie rappresentate dall'Ordine, al fine di un coinvolgimento delle



stesse nel progetto di sviluppo dell'Azienda*Omissis* ... Alla richiesta il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri con lettera del 30 settembre 2014 rispondeva che, per motivi di opportunità e al fine di non pregiudicare la eventuale partecipazione di componenti del Consiglio alla procedura, nonché per evitare eventuali conflitti di interesse, il Consiglio aveva deliberato di non ottemperare alla richiesta.

Al fine comunque di dare un utile riscontro alla iniziativa e di esprimere un parere sulla bozza, il Consiglio aveva fornito all'Azienda i nominativi dei Consiglieri*Omissis* ... che, tra l'altro, avevano dichiarato di non partecipare alla gara.

La gara veniva bandita con delibera del 6 ottobre 2014 dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda che fissava il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione al 11 dicembre 2014.

Veniva presentata domanda di partecipazione da gruppi di professionisti tra i quali: 1) un gruppo di sei professionisti fra i quali l'ing.*Omissis* ..., Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Trento; 2) un gruppo di professionisti associati tra i quali l'ing.*Omissis* ..., Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Trento.

La Commissione tecnica incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti veniva nominata con delibera del 27 dicembre 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e risultava composta, tra gli altri, dall'ing.*Omissis*

Le sedute della commissione tecnica si svolgevano dal 18 febbraio 2015 al 14 maggio 2015.

Il Consiglio di Disciplina di Trento, a mezzo posta elettronica certificata del 16 giugno 2015 indirizzata a*Omissis* ..., ai sensi dell'art. 44 comma 1 del R.D. 2537/1925, invitava l'Ing.*Omissis* ... a comparire avanti il Primo Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine di Trento il giorno 23 giugno 2015 per riferire in merito alla gara relativa ai lavori di ampliamento dello stabilimento termale di ...
Omissis

Comparso all'udienza del 23 giugno 2015 l'Ing....*Omissis* .. riferiva di aver accettato di far parte della Commissione tecnica ritenendo di non essere in posizione di incompatibilità con nessuno dei concorrenti alla gara non avendo con nessuno rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa. Precisava che i verbali di riunione della Commissione tecnica erano redatti e sottoscritti da tutti i componenti e che tale Commissione poteva esprimere solo un punteggio di 70 punti su 100; mentre i restanti 30 punti erano basati sull'ammontare della offerta economica; che nella compilazione finale dei risultati ove è risultato al primo posto un concorrente diverso rispetto a quello indicato dalla Commissione tecnica in base agli altri dati. Aggiungeva inoltre di aver prodotto all'atto di insediamento della Commissione tecnica una dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità con i partecipanti alla gara.

Successivamente all'audizione dell'Ing.*Omissis* ..., con nota del 23 giugno 2015 il Consiglio di Di-



Attività giurisdizionale

disciplina Territoriale chiedeva al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Consorziale Terme di ...Omissis ... i seguenti documenti: 1) cronistoria degli eventi della gara; 2) dichiarazioni sull'assenza di incompatibilità dei componenti le Commissioni; 3) allegati ai verbali delle sedute delle Commissioni.

Il Consiglio di Amministrazione inviava i documenti richiesti in data 14 luglio 2015.

Con delibera del 3 luglio 2015 il Consiglio di Disciplina Territoriale, Primo Collegio, deliberava di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dell'Ing. ...Omissis ... invitandolo a presentarsi all'audizione del 30 luglio 2015 per essere sentito in merito ai fatti contestati ed a presentare documenti a suo discarico.

La delibera veniva notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario con spedizione in piego raccomandato n. 76644952036 ricevuto in data 13.7.2015.

Con provvedimento del 30 luglio 2015 il Consiglio di Disciplina, Primo Collegio, deliberava quindi l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'Ing.Omissis ... con il seguente capo di incolpazione:

“ Violazione dell'art. 21.6, lettera a) del codice deontologico degli Ingegneri 2014, perché, ricoprendo l'incarico di componente e tesoriere del Consiglio incaricata di valutare i concorrenti ad una gara per la realizzazione delle opere di riorganizzazione funzionale - architettonica e di riqualificazione energetica dello stabilimento termale esistente, gara bandita da quel Consiglio di amministrazione il 6 ottobre 2014 (importo totale dei lavori € 11.000.000; corrispettivo stimato in € 408.568,76) violava l'obbligo di astenersi dall'assumere e svolgere detto incarico nonostante la partecipazione alla gara di tre professionisti componenti con lui il Consiglio degli Ingegneri e quindi a lui legati da rapporti tali da compromettere l'obiettività del giudizio. Perseverava nella anzidetta condotta nonostante avesse appreso, almeno in data 3 luglio 2015, la pendenza di indagine disciplinare nei suoi confronti per i fatti di cui sopra.

In esito ai lavori della Commissione tecnica, nella seduta del 14 maggio 2015, concorreva alla redazione della tabella riepilogativa dei partecipanti alla gara, nella quale uno dei tre concorrenti risultava (con altri colleghi) qualificato al primo posto ed un altro risultava (con altri colleghi) qualificato al terzo posto.. In dal 27 dicembre 2014 (nomina della Commissione tecnica) al 7 luglio 2015 (ultima seduta della Commissione tecnica).”

Con la medesima delibera veniva fissata la data dell'8 settembre 2015 per l'audizione dell'incolpato e veniva effettuata notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 31 luglio 2015 con spedizione in piego raccomandato n. 76374822668, ritirato in data 11.8.2015.

L'audizione dell'Ing.Omissis ...si svolgeva il giorno 17 settembre 2015 alla presenza del difensore Avv. ...Omissis ... del Foro di ...Omissis ... che depositava memoria difensiva e chiedeva l'archiviazione del procedimento.



L'incolpato confermava le dichiarazioni rese all'udienza del 23 giugno 2015 evidenziando di non aver avuto con i professionisti partecipanti alla gara alcun rapporto tale da pregiudicare l'obiettività del giudizio.

Conclusa l'istruttoria, il Consiglio di Disciplina Territoriale, Primo Collegio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, con delibera del 9 ottobre 2015, ritenuta provata la responsabilità dell'Ing.*Omissis* .. in ordine alla violazione contestata, infliggeva allo stesso la sanzione disciplinare della censura.

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del R.D. n. 2537/1925 il provvedimento disciplinare veniva notificato all'Ing.*Omissis* ... a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 15 ottobre 2015 con spedizione in piego raccomandato n. 76374827524 ricevuto in data 19.10.2015 e comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento con raccomandata a/r n. 150124013911 ricevuta il 19.10.2015.

Avverso la delibera del 9 ottobre 2015 l'Ing. ...*Omissis* ..., tramite il proprio difensore, proponeva ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di Trento il 18 novembre 2015, da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento con raccomandata a/r n. 052442461124 del 19.11.2015 ricevuta il 20.11.2015 prot. U0152215, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec del 26.5.2016 questo Consiglio Nazionale informava le parti della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 22 giugno 2016 ed ulteriori memorie in replica entro il 7.7.2016.

Alle parti è stata data comunicazione dell'odierna seduta di trattazione discussione del ricorso con lettere PEC del 08.06.2017 prot. 4115.

MOTIVI

Il ricorrente, articola le proprie doglianze in punti strettamente connessi: insussistenza della condotta censurata per mancanza di rapporti tali da compromettere l'obiettività di giudizio, per non essere la procedura di aggiudicazione un concorso, per carenza di influenza da parte dell'incolpato sull'esito della gara e insussistenza della condotta reiterata nonostante la conoscenza della pendenza delle indagini.

In sostanza, secondo la tesi del ricorrente, l'appartenenza al medesimo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Trento dell'ing.*Omissis* ... e dei due colleghi che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione, non produrrebbe alcuna causa d'incompatibilità.

La norma violata nel caso di specie, l'art. 21.6, letta) impone l'obbligo di astensione dall'assumere incarichi in posizione di giudice nei concorsi a cui partecipano come concorrenti un altro professioni-



Attività giurisdizionale

sta che con il primo abbia (tra gli altri) rapporti tali da poter compromettere l'obiettività del giudizio.

A ben vedere, la norma citata, prevede testualmente che:

L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi nei seguenti casi:

- a) Posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio.
- b) Esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietano e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- c) collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.

Orbene, nessuna ipotesi contempla l'obbligo di astensione per gli ingegneri facenti parte del medesimo Consiglio dell'Ordine, qualora rivestano la posizione di giudice o di partecipante ad un concorso o a qualsivoglia procedura selettiva.

Né tanto meno la norma può essere interpretata nel senso che - in mancanza di ulteriori elementi attestanti la vicinanza (relazioni lavorative, amicali, parentali, affettive, etc.) tra i soggetti coinvolti - i rapporti tra consiglieri dell'ordine sono *sic et simpliciter* tali da compromettere l'obiettività del giudizio.

Non può, tuttavia condividersi l'argomentazione per cui "formandosi in vista delle elezioni gruppi omogenei per poter ragionevolmente confidare su un favorevole esito degli scrutini" si possa creare una comunanza di interessi tra gli appartenenti ad un medesimo Ordine, in quanto, come sostenuto dal ricorrente, la normativa sulle elezioni dei consiglieri dell'Ordine non prevede la possibilità del voto di lista ma solo di voti individuali.

Ad ogni modo, una eventuale comunanza di interessi tra i medesimi consiglieri non può di certo essere ritenuta in astratto, ma deve essere corroborata da ulteriori elementi.

Difatti, la delibera impugnata, aldilà del mero dato della appartenenza al medesimo Ordine, non fornisce alcun concreto elemento circa una pregnante ed effettiva sussistente situazione di incompatibilità tra i consiglieri dello stesso Ordine.

In verità, la partecipazione di un consigliere ad una commissione di gara, rappresenta una maggiore garanzia, dovendo il consigliere nominato redigere immediatamente una autocertificazione sulla propria mancanza di interessi alla procedura e di situazioni di incompatibilità.

Il Consiglio dell'Ordine ancor prima dell'insediamento della commissione è quindi messo a conoscenza della mancanza di interessi alla procedura da parte del consigliere nominato componente della commissione.

Pertanto, il ricorso dell'ing. ...*Omissis* ... può essere accolto.



P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il ricorso proposto dall'Ing. ...*Omissis* ...avverso il provvedimento del 9.10.2015 con cui il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Trento ha pronunciato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della censura.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.





N. 5/2017 Reg. Dec.

N. 6/2016 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Michele Lapenna

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Ing. iunior Ania Lopez

Presidente

Vice Presidente vicario

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. ...*Omissis* ...

Sono presenti il ricorrente assistito dall'Avv. ...*Omissis* ... nessuno è presente per il Consiglio di Disciplina. Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 6/2016 Reg. Rie. Proposto dall'Ing.*Omissis* ..., nato a, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma, residente in elettivamente domiciliato inpresso lo studio del['Avv.*Omissis* ... per la riforma del provvedimento disciplinare n. 66/IV/2015 del 9.11.2015 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Roma Collegio V, notificata in data 17.12.2015 a mezzo ufficiale giudiziario con il quale all'esito del procedimento disciplinare n. V/18/2012 Reg. Proc. veniva inflitta la sanzione disciplinare della cancellazione dal]'Albo Professionale.

FATTO

In data 21.9.2012 l'Avv.*Omissis* ... presentava esposto al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma per il comportamento deontologicamente non corretto tenuto dall'Ing. ...*Omissis*

L'Avv. ...*Omissis* ... rappresentava al Consiglio del['Ordine che l'Ing. ...*Omissis* ... aveva ricevuto incarico dal Tribunale di*Omissis* ... quale C.T.U. nella procedura esecutiva, n. R.G. Es. per la valutazione di un immobile ed aveva percepito la somma di € 600,00 (seicento /00) senza adempiere all'incarico ricevuto.

Con ordinanza dell'11 gennaio 2011 il Giudice della procedura esecutiva rilevato che il CTU Ing.*Omissis* ... non aveva svolto la propria attività, né depositato la relazione nei termini concessi, ne aveva disposto la sostituzione nominando altro CTU.

Ordinava inoltre la restituzione delle somme percepite a titolo di acconto. L'ordinanza veniva notificata all'Ing. ...*Omissis* ...in data 27.1.2012 a mani proprie ma il ricorrente non vi ottemperava.

Il pignoramento nei suoi confronti per il recupero della somma non andava a buon fine per irreperibilità del medesimo .

In data 27.12.2013 l'Avv.*Omissis* ...i, su richiesta del Consiglio di Disciplina confermava che il*Omissis* ..., nonostante i solleciti e la procedura esecutiva intrapresa, non aveva restituito la somma incassata.

Con lettera raccomandata a/r prot. N. 2007 del 27.2.2014 ricevuta il 4 marzo 2014 il Consiglio di Disciplina presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma invitava l'Ing.*Omissis* ...per l'audizione del 25 marzo 2014 avanti il V° Collegio del Consiglio di Disciplina per fornire chiarimenti in merito all'esposto dell'Avv. ...*Omissis* Il giorno 25.3.2014 l'Ing.*Omissis* ... non si presentava all'audizione.

Con una e-mail del 15.4.2014 indirizzata alla segreteria del Consiglio di Disciplina il ricorrente comunicava di aver ricevuto in ritardo la convocazione in quanto trasferitosi in altro domicilio che non risultava essere stato comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma.

Con atto di citazione del ex art. 44 comma2° del R.D. 23.10.1925 n. 2537 inviata a mezzo Ufficiale



Attività giurisdizionale

Giudiziario della Corte di Appello di Roma il 19.3.2015 il Presidente del V° Collegio citava il ...*Omissis* ... a comparire all'udienza del giorno 29.4.2015.

L'atto di citazione veniva inviato ad entrambi gli indirizzi comunicati dal ...*Omissis* ... e precisamente in Via ...*Omissis* ... (risultante dall'Albo degli Iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Roma) ed in Via(indicato dal ...*Omissis* ... nella mail del 15.4.2014 giacenza, mentre quello indirizzato a Via veniva restituita, al mittente per "irreperibilità" del destinatario.

Il procedimento disciplinare veniva instaurato nei confronti dell'Ing. ...*Omissis* ...per violazione degli artt. 2.1, 4.1 e 4.4 del codice deontologico e norme di attuazione approvati nella seduta di Consiglio del 20.12.2007.

Nello specifico veniva contestata la violazione dell'art. 2.1 del CD per non aver collaborato con il Consiglio dell'Ordine per omissione della comunicazione delle variazioni del proprio indirizzo di residenza e di eventuali altri mezzi di contatto (e-mail e telefono) e non presentandosi in occasione delle convocazioni; la violazione dell'art. 4.1 del CD per non aver tenuto un comportamento chiaro

e corretto nei confronti del committente; la violazione dell'art. 4.4 del CD per non aver salvaguardato il decoro della professione a causa della sua condotta.

Il giorno 29 aprile 2015, non essendo comparso il Carrarini, il Consiglio di Disciplina Territoriale deliberava di accertare la residenza anagrafica al fine di verificare la efficacia della notifica dell'atto di citazione.

Nella seduta del 7 luglio 2015, il V Collegio del Consiglio di Disciplina Territoriale, esaminata la documentazione agli atti, in considerazione della gravità dei fatti contestati, deliberava di approfondire ulteriormente l'istruttoria.

Conclusa l'istruttoria in data 9 novembre 2015 deliberava di comminare all'Ing. Davide*Omissis* ... la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di Roma.

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale in data 2.12.2015, a mezzo ufficiale giudiziario, notificava la delibera di cancellazione dall'albo ad entrambi gli indirizzi comunicati dal...*Omissis* ... L'atto veniva ritirato in data 17.12.2015 .

Successivamente alla ricezione della delibera impugnata l'ing. ...*Omissis* ... in data 12.1.2016 restituiva la somma di€ 600,00 tramite bonifico bancario a favore dell'Avv.*Omissis*

L'Ordine degli Ingegneri di Roma con notifica a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. del 15.1.2016 comunicava al*Omissis* ... l'avvenuta cancellazione dall'Albo deliberata nella seduta del 23.11.2015.

Avverso la delibera n. 66/IV/2015 del 9 novembre 2015 l'ing. ...*Omissis* ... ha proposto ricorso in data 15 gennaio 2016.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale a seguito della presentazione del ricorso e della istanza di sospensione della delibera impugnata, sospendeva l'esecuzione della sanzione.



Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma il 15 gennaio 2016 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 10 gennaio 2016 Prot.700 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con PEC del 26 maggio 2016 prot. 3029/2016, questo Consiglio Nazionale informava le parti della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 22 giugno 2016 ed ulteriori memorie in replica entro il termine perentorio del 7 luglio 2016.

Alle parti è stata data comunicazione dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con PEC del 6 giugno 2017 Prot. 4092.

MOTIVI

In relazione alla contestata violazione di cui all'art. 2.1 del CD il ricorrente ritiene che nel caso di specie non ricorrerebbe l'ipotesi prevista dal detto articolo atteso che, come da certificato di residenza storico allegato al ricorso il medesimo è residente in*Omissis*.. e non ha mai cambiato residenza, così come la sede dello studio ove viene esercitata la professione è in*Omissis*

Precisa inoltre che sul citofono dell'indirizzo dello studio è ben evidente il proprio nominativo e che regolarmente riceve la posta.

Il ricorrente giustifica il mancato recapito degli atti con la circostanza che, a causa del divorzio e del suo allontanamento dalla casa coniugale, non ha mai ricevuto avviso di notifica.

Rileva altresì che anche i numeri telefonici e l'indirizzo mail non hanno subito modifica rispetto a quanto comunicato al Consiglio dell'Ordine.

Il motivo è infondato.

Preliminarmente il ricorrente, nel contestare l'erroneità dell'applicazione della violazione di cui all'art. 2.1 CD, fa riferimento al nuovo codice deontologico deliberato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 9 aprile 2014. La contestazione è stata invece correttamente formulata e fa riferimento all'art.

2.1 del vecchio codice deontologico e delle norme di attuazione approvati nella seduta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri il 1.12.2006 applicabile al caso di specie e che prevedeva che: *“l'appartenenza dell'Ingegnere all'Ordine Professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni Ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti”, norme anche espressamente richiamate nell'atto di citazione ex art. 44 comma 2° del R.D. 23.10.1925 n. 2537. (notificato all'incolpato il 21.03.2015).”*



Attività giurisdizionale

Ad ogni modo, sfugge al ricorrente, che anche il nuovo Codice deontologico del 9.4.2014, all'art. 20.1, prevede "che l'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti. Giova anzitutto premettere che presso l'indirizzo di Via, il ricorrente, prima di essere formalmente citato, ha ricevuto regolarmente a mani proprie:

1. la raccomandata del 5.12.2013 (avviso di attivazione del procedimento) notificata il 17.12.2013;
2. la raccomandata del 27.2.2014 di invito all'audizione notificata il 4.03.2014; Tuttavia, il ricorrente, in data 15.04.2014 invia una mail dove, dopo avere riferito di una conoscenza solo informale della convocazione, asserisce testualmente "*la posta è stata ricevuta dalla donna di servizio e per dimenticanza sua o della mia ex moglie non mi è stata consegnata*".

La circostanza è inveritiera, in quanto, come si può ben verificare dagli atti, la ricevuta di ritorno della raccomandata in questione, riporta nella sezione "firma per esteso del ricevente" la sottoscrizione delOmissis Successivamente la notifica dell'atto di citazione del 10.03.2015 all'indirizzo di via viene restituita al mittente per compiuta giacenza e la notifica del medesimo atto all'indirizzo di via viene invece restituita al mittente addirittura per irreperibilità del destinatario.

Orbene, le menzionate circostanze relative alla doppia notifica dell'atto di citazione appaiano assai anomale, in quanto, gli indirizzi dichiarati dal ricorrente, come lo stesso asserisce, ma il punto non è in discussione, allegando altresì documentazione a conforto, corrispondono a recapiti certi, mai celati o mutati, quali l'indirizzo di residenza e di studio.

Ed in verità, la conoscenza della pendenza di un procedimento quantomeno sin dalla data del 17.12.2013, nonchè la circostanza della consapevolezza che il domicilio presso l'indirizzo di residenza, a causa del divorzio, poteva non essere più un riferimento certo già prima che venisse notificato l'atto di citazione, aggravano la posizione del ricorrente, il quale ben poteva, a prescindere dalle formali comunicazioni, attivarsi al fine di adempiere i suoi obblighi.

Di talché, più evidente appare la violazione dell'obbligo di collaborazione con l'Ordine, concretatasi nel mancato rispetto dell'obbligo di presentazione a seguito di convocazione dal Consiglio dell'Ordine al fine di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

Peraltro, date tali circostanze, singolare appare l'affermazione del ricorrente cui mai si sarebbe sottratto alla convocazione e mai si sarebbe volontariamente astenuto dal presentarsi.

Infine, l'aver indicato due indirizzi mail dove ricevere le comunicazioni non ha rilievo in quanto l'art. art. 44 comma 2° del R.D. 23.10.1925 n. 2537 prevede che la citazione dell'incolpato debba avvenire tramite ufficiale giudiziario.

Per quanto concerne la violazione dell'art. 4.1 CD il ricorrente deduce di aver tentato di adempiere



all'incarico recandosi due volte presso l'immobile sito in località non rinvenendo nessuno sul posto.

Eccepisce altresì la mancata notifica dell'ordinanza del Giudice Dott. con la quale è stata ordinata la restituzione della somma ricevuta a titolo di acconto per la consulenza tecnica di ufficio e che non appena è venuto a conoscenza delle motivazioni che hanno determinato la sanzione disciplinare ha tempestivamente contattato l'A vv. *Omissis* ... per la restituzione delle somme . Deduce inoltre di essere da anni inserito nell'elenco dei consulenti tecnici del Tribunale Civile di e di aver ricevuto numerosi incarichi che, tra l'altro, sono stati conferiti dalla stessa Dott.ssa *Omissis* ... successivamente alla emissione dell'ordinanza di sostituzione del CTU e di restituzione della somma percepita.

A dimostrazione dell'assunto ha allegato copie di incarichi conferiti. Anche il secondo motivo è infondato tenuto conto che anche qualora vi fosse stata la prova dell'accesso sul luogo indicato per svolgere la perizia, ciò evidentemente non sarebbe stato sufficiente a far ritenere l'incarico adempiuto, in quanto ad ogni modo il Giudice dell'esecuzione ha disposto la sostituzione del consulente tecnico di ufficio, revocando l'incarico conferito e provvedendo alla nomina di altro professionista.

La restituzione della somma da parte dell'Ing. *Omissis* ... è stata effettuata in data 12.1.2016 quindi solo in data successiva alla conoscenza da parte del medesimo (avvenuta in data 17.12.2015 con la ricezione della notifica) della irrogazione della grave sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo Professionale.

Infondata è inoltre l'eccezione sulla mancata notifica tenuto conto che, come documentato e risultante dagli atti del fascicolo, l'ordinanza del Giudice Dott. ... *Omissis* ... è stata notificata in data 27.1.2012 mediante consegna a mani proprie tanto che l'azione esecutiva è proseguita con i tentativi di riscossione del credito (precetto e pignoramento) che hanno avuto esito negativo per irreperibilità del ricorrente.

Ancora una volta, aggravando la sua posizione, il ricorrente nega spudoratamente una circostanza documentalmente provata e di non poco conto. Con il terzo motivo eccepisce la erroneità della contestata violazione dell'art. 4.4 del CD dal momento che non sarebbe stato violato alcun obbligo poiché il citato articolo recita testualmente: "Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'Ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi". Pertanto nulla avrebbe a che vedere con la contestazione.

Evidenzia infine come il Tribunale di *Omissis* ... ha continuato ad affidargli incarichi di consulente tecnico di ufficio.

Anche in questo caso il ricorrente ignora che al tempo delle violazioni da lui commesse vigeva il vecchio codice deontologico che all'art. 4.4 (Rapporti con il committente), tra gli altri principi prevedeva la salvaguardia del decoro della professione, norma deontologica prevista all'art. 3 del nuovo CD del 9.4.2014. E' indubbio che il comportamento tenuto dall'Ing. *Omissis* ... costituisce grave violazione dell'obbligo per l'iscritto all'Ordine di salvaguardare il decoro della professione.



Attività giurisdizionale

Il ricorrente infatti, non solo non ha svolto l'incarico conferito dal Magistrato ma ha anche trattenuto le somme percepite a titolo di acconto non adempiendo all'ordinanza del Tribunale. Per di più, la negazione per ben due volte da parte dell'Ing. ...*Omissis* di avere ricevuto notifiche contrariamente al vero, mal si concilia con il profilo di serietà che deve contraddistinguere il professionista.

Tuttavia, considerato che trattasi della prima segnalazione subita in numerosi anni di iscrizione all'Albo degli Ingegneri e che, successivamente ai fatti che hanno determinato l'instaurarsi del presente procedimento disciplinare all'Ing.*Omissis* ... sono stati conferiti ulteriori incarichi da parte del Tribunale Ordinario di*Omissis* ...e anche dalla stessa Dott.ssa*Omissis* ... (cfr. ordinanze del 2.5.2015 e del 24.7.2015 allegate e verbali di udienza del 12 febbraio 2013 e dell'11 dicembre 2014 allegati), nonché della non ingente somma trattenuta dall'incolpato, la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo può essere attenuata e sostituita con quella della sospensione per giorni 15 (quindici).

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in parziale accoglimento del ricorso sostituisce la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo inflitta il 9 novembre 2015 dal V Collegio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Roma con quella meno afflittiva della sospensione per giorni 15 (quindici).

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

N. 6\2017 Reg. Dec.

N. 7/2016 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Presidente

Ing. Gianni Massa

Vice Presidente vicario

Ing. Giovanni Cardinale

Vice Presidente

Ing. Angelo Valsecchi

Consigliere Segretario

Ing. Stefano Calzolari

Consigliere

Ing. Gaetano Fedè

Consigliere

Ing. Michele Lapenna

Consigliere

Ing. Massimo Mariani

Consigliere

Ing. Felice Monaco

Consigliere

Ing. Roberto Orvieto

Consigliere

Ing. Angelo Domenico Perrini

Consigliere

Ing. Luca Scappini

Consigliere

Ing. Raffaele Solustri

Consigliere

Ing. Remo Giulio Vaudano

Consigliere

Attività giurisdizionale

Udita la relazione del relatore Ing.Omissis ...

Nessuno è presente per le parti. Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 7/2016 Reg. Rie. Proposto dall'Ing. ...Omissis ..., nato a iscritto all'albo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Trento, residente in, rappresentato e difeso dall'Avv.Omissis ... come da procura in calce al ricorso per la riforma della deliberazione del Consiglio di Disciplina Territoriale, Primo Collegio, del 5.11.2015, notificata l'11.11.2015 a mezzo pec, con la quale - all'esito del procedimento disciplinare n. 2/2015 Reg. Proc., è stata inflitta all'Ing.Omissis ... la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

FATTO

Il Geom.Omissis ... con lettera del 14 gennaio 2015 inviata all'ing.Omissis ... per conoscenza al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Trento che l'ha trasmessa al Consiglio di Disciplina Territoriale, chiedeva la restituzione di tutta la documentazione consegnata in originale e in copia per la redazione di una consulenza tecnica di parte.

Convocato avanti il Consiglio di Disciplina Territoriale Primo Collegio il giorno 24 marzo 2015 il Geom.Omissis ... riferiva che nell'anno 2012 nel corso di un accertamento tecnico preventivo promosso dal CondominioOmissis ... per le valutazioni inerenti alla insonorizzazione di un edificio ed essendo stato nominato un CTU dal Tribunale di Trento, aveva conferito incarico di consulente tecnico di parte all'ing. Omissis

Per l'espletamento dell'incarico aveva consegnato all'Ing.Omissis ... gli originali dei seguenti documenti: concessione edilizia e successive varianti; pratica antincendio; relazione ai sensi della legge 10/1991; dichiarazione di inizio lavori; documentazione fotografica.

A conclusione dell'incarico e dopo il pagamento dell'onorario, il Geom. ...Omissis ...chiedeva all'Ing. ...Omissis ... la restituzione della documentazione consegnata in originale.

Non avendo ricevuto alcuna risposta si rivolgeva ad un legale, Avv. ...Omissis ..., che con lettere del 30 ottobre 2014 reiterava la richiesta di restituzione della documentazione.

Anche alla missiva del legale l'Ing. ...Omissis ... non forniva alcuna risposta.

La richiesta di restituzione veniva rinnovata con pec del 14 gennaio 2015 del ...Omissis ... alla quale ancora non seguiva risposta da parte dell'ing....Omissis ...

Il Geom.Omissis ... veniva convocato dal Consiglio di disciplina Territoriale per il giorno 24 marzo



2015 . Sentito dal Collegio di Disciplina confermava quanto esposto nelle comunicazioni scritte e produceva, oltre al disciplinare di incarico professionale, copia della documentazione che in originale era stata consegnata all'Ing.....*Omissis* ... per l'espletamento del mandato e precisamente : 1) concessione edilizia e successive varianti n. 1 e 2; 2) pratica antincendio; 3) relazione ai sensi della legge 10/1991; dichiarazione di inizio lavori; documentazione fotografica.

Produceva inoltre copia della relazione tecnica dell'ing. ...*Omissis*... fattura relativa al pagamento degli onorari dell'ing. ...*Omissis*... Il procedimento disciplinare veniva assegnato al Primo Collegio composto dal Presidente ...*Omissis*... e dai consiglieri ...*Omissis*... L'Ing. ...*Omissis*... dichiarava di astenersi dalla trattazione del procedimento in quanto in parte interessato dagli eventi che avevano generato le asserite violazioni da parte dell'Ing. ...*Omissis*... il Consiglio: Disciplina Territoriale con delibera dell'1 aprile 2015 accoglieva la dichiarazione di astensione sostituendolo con l'Ing. ...*Omissis* ... Ai sensi dell'art. 44 comma 1 del R.D. 2537/1925 il Consiglio di Disciplina dell'Ordine di Trento, con pec inviata il 7 aprile 2015, invitava l'Ing.*Omissis* ... a presentarsi dinanzi al Primo Collegio il giorno 23 aprile 2015 per essere sentito in merito alla segnalazione del Geom. ...*Omissis*

All'audizione del 23 aprile 2015 avanti il Primo Collegio del Consiglio Disciplinare Territoriale, depositava note difensive alle quali si riportava eccependo la incompatibilità dei componenti del Collegio con riferimento al Presidente Ing.*Omissis* ...e del Consigliere ing. ...*Omissis* ...

Nel merito contestava quanto dichiarato dall'esponente Geom. ...*Omissis* ...dichiarando di aver restituito al medesimo tutti i documenti che aveva ricevuto per l'espletamento dell'incarico.

Preso atto della dichiarazione dell'Ing. ...*Omissis* .. l'Ing. ...*Omissis* ..., pur ritenendo non fondata la eccezione, dichiarava di astenersi ma il Presidente del Collegio non accoglieva la dichiarazione di astensione nella considerazione della insussistenza delle condizioni per l'accoglimento.

Il Geom. ...*Omissis* ..., riconvocato per chiarimenti, il giorno 7 maggio 2015 dichiarava di non aver mai ricevuto i documenti e sul punto faceva pervenire al Consiglio di Disciplina dichiarazioni testimoniali scritte dei collaboratori di studio Geom. ...*Omissis* ... e Geom.*Omissis* ...che confermavano quanto dallo stesso asserito. Nella seduta del 23 giugno 2015 il Consiglio di Disciplina Territoriale Primo Collegio deliberava di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dell'Ing.*Omissis* ..., nominando relatore il Dott. ...*Omissis* ..., con il seguente capo di incolpazione: *“Violazione degli artt. 3.1 e 12.5 del codice deontologico perché, avendo svolto un incarico professionale su mandato e a favore del Geom.*Omissis* ... (consulenza tecnica di parte nell'accertamento tecnico committente i documenti consegnatigli dall'.....*Omissis* ... nel novembre 2012 (prima concessione edilizia con elaborati VI e V2 ; comunicazione di inizio lavori; pratica Vigili del Fuoco ; attestazione di qualificazione energetica ; relazione ai sensi della legge 10/1991-termico - ; fotocopia della richiesta di agibilità; DVD con documentazione fotografica) nonostante richiesta formulata informa scritta dall'...*Omissis* ... per il tramite del legale di fiducia il 30 ottobre 2014 e di-*



Attività giurisdizionale

rettamente mediante posta elettronica certificata il 14 gennaio 2015". L'ing. ...Omissis ...compariva avanti il Primo Collegio del Consiglio di Disciplina Territoriale con l'assistenza del difensore Avv.Omissis ...del Foro di Trento il giorno 21 luglio 2015 riproponendo in via preliminare la eccezione di incompatibilità del PresidenteOmissis ... e del ConsigliereOmissis

Depositava documentazione e dichiarazione testimoniale del Geom. ...Omissis ..., collaboratrice di studio, attestante l'avvenuta restituzione dei documenti al Geom.Omissis

L'udienza veniva rinviata all'8 settembre 2015 per procedere al confronto tra il Geom.Omissis ... e la Geom.Omissis ..., che venivano pertanto convocati per quella data.

Il confronto veniva però rinviato al 15 settembre 2015 per impedimento delle parti, ulteriormente rinviato al 28 settembre per assenza della Geom.Omissis ..., moglie dell'Ing. ...Omissis L'udienza veniva ancora rinviata al 1 ottobre 2015 per impedimento del Geom.Omissis Anche per l'udienza del 1 ottobre 2015 la Geom. ...Omissis ... comunicava l'impedimento a comparire e il confronto non si svolgeva.

Il Consiglio di Disciplina deliberava di acquisire dichiarazione scritta del Geom.Omissis ...previa conoscenza delle dichiarazioni rese dallaOmissis

Con dichiarazione fatta pervenire al Consiglio di Disciplina il Geom.Omissis ... contestava le dichiarazioni del Geom.Omissis ... ribadendo la mancata restituzione di documenti.

In data 30 settembre 2015 l'Avv.Omissis ... trasmetteva via pec memoria difensiva nell'interesse dell'ing.....Omissis ...

Veniva fissata nuova seduta per l'audizione dell'incolpato per il giorno 26 ottobre 2015 nella quale, l'incolpato, comparso ed assistito dal legale di fiducia si riportava alla memoria depositata e confermava l'avvenuta restituzione della documentazione in originale al Geom.Omissis

Conclusa l'istruttoria e ritenendo sussistenti le violazioni comportamentali dell'incolpato, il Consiglio di Disciplina Territoriale con delibera del 5 novembre 2015 infliggeva all'ing.Omissis ...la sanzione disciplinare dell'avvertimento che veniva notificata all'Ing. ...Omissis ...in data 11.11.2015 a mezzo pec e al Procuratore della Repubblica in data 17.11.2015 a mezzo raccomandata a/r. Il provvedimento disciplinare veniva impugnato dall'ing.Omissis Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di Trento l'11 dicembre 2015, da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento in data 15.12.2015 prot. U0152440 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con lettere pec del 26.5.2016 prot. 3026/2016, questo Consiglio Nazionale informava le parti della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 22 giugno 2016 ed ulteriori memorie in replica entro il 7 luglio 2016.

Alle parti è stata data comunicazione dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere raccomandate a/r del 08.06.17 prot. 4117.



MOTIVI

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità delle delibere del 21.07.2015 e del 11.11.2015, con le quali venivano rigettate le eccezioni di nullità relativamente alla composizione del Collegio di Disciplina con riferimento al Presidente Dott.Omissis ... ed al Consigliere Ing....Omissis Il motivo è infondato, ancorché inammissibile.

La doglianza, difatti, scandisce genericamente due presunte situazioni di conflitto di interesse, senza tuttavia ben delinearne i contenuti.

Il principio "*nemo iudex in causa propria*" non appare minimamente pregiudicato: nessuna delle ipotesi di conflitto di interesse descritte nell'art. 6 del regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri, nell'art. 3 della Legge 20 luglio 2004 e negli artt. 51 e 52 del c.p.c. appare sussistere.

Ad ogni modo, relativamente alla richiesta di ricusazione dell'ingegnere ...Omissis ... - rispetto alla quale si eccepisce una non meglio specificata ragione di convenienza, sulla base del coinvolgimento quale CTU del Ing.Omissis ... in due giudizi civili dinanzi al Tribunale di Trento (n.) aventi ad oggetto opposizione al decreto di liquidazione, dove l'Ing. ...Omissis ... svolgeva la funzione di CTP - non solo non si intravede alcun interesse confliggente (tra l'altro nemmeno individuato dal ricorrente) ma neppure nessuna attualità dell'ipotizzato conflitto, essendosi i giudizi conclusi nel 2011.

Peraltro, fuorviante risulta l'affermazione del ricorrente secondo cui: "*proprio la richiesta di astensione formulata dal membro del CollegioOmissis ..., attesta come lo stesso si trovasse in una situazione, rispetto all'incolpato, tale da non garantire la propria terzietà*", in quanto l'ing. ...Omissis ... in una missiva diretta al Presidente del Collegio di disciplina, a cui si rimanda (pag. 53 del fascicolo disciplinare), dopo aver precisato i motivi della infondatezza della richiesta di astensione, dichiara: "*pur ritenendo non fondata la richiesta dell'ing....Omissis ...s, ritengo di astenermi, rimettendomi comunque alla Sua decisione*".

Relativamente invece alla richiesta di ricusazione del Presidente del Consiglio di disciplina, ineccepibili risultano le argomentazioni rese dal Primo Collegio del Consiglio di Disciplina, e contenute nell'ordinanza del 21.07.2015, alle quali si rimanda ed al cui raffronto nessuna ulteriore convincente censura viene mossa.

Giova per di più precisare che rientra proprio nei compiti istituzionali dei Collegi di Disciplina non solo quello "decisorio" in ordine alle questioni disciplinari, ma anche quello "difensivo" delle proprie ragioni adottate nella fase di impugnazione dinanzi al CNI.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità della delibera del 23.06.2015 di apertura del procedimento per difetto assoluto di motivazione.

Il motivo è manifestamente inammissibile.



Attività giurisdizionale

Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare è un atto insindacabile di carattere decisivo e di natura endoprocedimentale e pertanto non deve essere motivato.

Ciò in quanto, trattandosi di delibera di apertura, e non di chiusura, del procedimento disciplinare, si vuole evitare l'ovvio pregiudizio che deriverebbe all'incolpato ove un "decidente" prima del dibattimento affermasse l'attendibilità degli elementi di prova a carico.

E' evidente, e rispondente ai più elementari principi di civiltà giuridica, che un giudizio sull'attendibilità di coloro che hanno reso dichiarazioni a sfavore dell'incolpato, contrapposto a quello sull'inattendibilità di coloro che hanno invece reso dichiarazioni a favore, produrrebbe "un'anticipata decisione di colpevolezza" (contenuta nell'atto introduttivo del giudizio) fortemente suggestionante per il giudice del dibattimento ed a discapito della sua imparzialità.

Ad ogni modo la delibera de qua è stata emessa nel pieno rispetto dell'art. 44, comma 1, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.

3.-4. Il terzo ed il quarto motivo, strettamente connessi, possono essere trattati unitariamente.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la nullità della delibera impugnata per mancata assunzione delle prove a discarico mentre con il quarto motivo di ricorso si contesta l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie nonché l'insussistenza delle violazioni deontologiche. I motivi sono entrambi infondati.

Il Collegio territoriale emana la propria decisione a seguito di un'ampia e sovrabbondante attività istruttoria. Difatti, oltre all'incolpato ing.*Omissis* ... ed all'esponente Geom.*Omissis* ..., vengono acquisite sia le dichiarazioni dei collaboratori di studio dell'...*Omissis* ..., Geom.*Omissis* ...e Geom. ...*Omissis* ..., sia quella della collaboratrice di studio e consorte dell'Ing. ...*Omissis* ..., Geom.*Omissis*

Le critiche mosse dal ricorrente, circa l'erronea interpretazione delle prove, non sono in grado di scalfire il solido apparato argomentativo edificato dal primo decidente.

Esse, si soffermano difatti su aspetti non cruciali ed influenti circa l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Geom. ...*Omissis* ... senza confutare in modo incisivo la circostanza (risolutiva) della mancata restituzione dei documenti richiesti dall'esponente.

Addirittura l'ing. ...*Omissis* ..., a discapito della propria credibilità, ha sostenuto di non essere obbligato alla restituzione dei documenti.

Ad ogni modo, appare decisivo ed insuperabile il dato relativo alla mancata allegazione da parte dell'incolpato della prova (a mezzo, ad esempio, di ricevuta, pec o raccomandata) dell'avvenuta restituzione dei documenti. E' pacifico, peraltro, che in tema di valutazione delle deposizioni testimoniali nell'ambito del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio territoriale, il Consiglio di disciplina ha un ampio potere discrezionale sia sulla valutazione dell'ammissibilità di una prova orale sia sulla interpretazione della stessa e sulla - valutazione di attendibilità dei testimoni.



Sentenze 2010-2021

Il Consiglio dell'Ordine nella sua funzione di Giudice della Deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l'omessa audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritenuta congrua la pena disciplinare inflitta, respinge il ricorso proposto dall'Ing. ...*Omissis* ... avverso il provvedimento del 5.11.2015 con cui il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Trento ha pronunciato nei suoi confronti la sanzione disciplinare dell'avvertimento. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.





N. 8/2017 Reg. Dec.

N. 2/2016 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Michele La penna

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing...*Omissis* ...

Sono presenti il ricorrente e l'Ing.*Omissis* ... per il Consiglio di Disciplina Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 2 /2016 Reg. Rie. proposto dall'Ing.*Omissis* ..., nato aed ivi residente in Via, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale, Collegio n. 5, del 15 maggio 2015, notificata il 13.7.2015 a mezzo ufficiale giudiziario con la quale - all'esito del procedimento disciplinare n. 7/2014 Reg. Proc. avente ad oggetto la violazione degli artt. 13.2, 13.3 e 20.1 delle vigenti norme del Codice Deontologico - è stata inflitta all'Ing. la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un tempo di mesi due (2).

FATTO

Con pec del 27 gennaio 2014 l'Ing.*Omissis* ... segnalava al Consiglio dell'Ordine di Latina il comportamento offensivo dell'Ing.*Omissis* In particolare, allegando alla pec diversi link relativi al sito, ilcomunicava all'Ordine che l'Ing. da anni diffamava lui ed altre persone e che per queste ragioni erano state presentate diverse denunce per diffamazione .

Faceva inoltre presente che erano stati chiusi decine di blog diffamanti ed insultanti riconducibili all'Ing. ..*Omissis*

Quindi chiedeva di procedere disciplinarmente nei confronti dell'iscritto.

Con racc. a/r dell'8.2.2014 prot. N. 4/CDT/U il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Latina inviava all'Ing. ...*Omissis* ...

la comunicazione pervenuta in data 27.1.2014 da parte dell'Ing. ...*Omissis* ... e lo invitava nel contempo a fornire precisazioni, chiarimenti o eventuale documentazione utile al riguardo la lettera raccomandata ritornava al mittente per compiuta giacenza.

Il Consiglio di Disciplina considerata la particolarità della vicenda riteneva comunque opportuno approfondire la fase istruttoria.

Nella seduta del 22 maggio 2014 il Collegio di Disciplina Territoriale n. 5 m considerazione della ulteriore documentazione depositata decideva di convocare parte esponente per il giorno 12.6.2014 e parte convenuta per il giorno 19.4.2014.

Con pec del 4.6.2014 il Consiglio di Disciplina inviava al*Omissis* ... la nota prot. 27/CDT/U del



Attività giurisdizionale

30.5.2014 con la quale veniva convocato per il giorno 12 giugno 2014 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Latina Collegio di Disciplina n. 5 al fine di fornire chiarimenti e relazionare su quanto esposto dal medesimo.

Con nota prot. 26/CDT/U del 30.5.2014 inviata a mezzo racc a/r il Consiglio di Disciplina Territoriale convocava, ex art. 44 primo comma R.D. 23/10/1925 n. 2537, l'Ing.Omissis ... per il giorno 19.6.2014 presso l'Ordine degli Ingegneri di Latina Collegio di Disciplina n. 5, per essere udito in relazione a presunte violazioni del vigente Codice Deontologico, in riferimento a "linguaggio diffamatorio ed insultante nei confronti di terzi tramite forum internet".

La raccomandata veniva restituita al mittente per compiuta giacenza.

Il giorno 12 giugno 2014 il Collegio di Disciplina Territoriale n. 5 dava atto dell'assenza del Sig.Omissis Il giorno 19 giugno 2014 l'Ing.Omissis ... non era presente alla convocazione e non risultava restituita al mittente la ricevuta di ritorno della raccomandata.

Nella successiva seduta del 10 dicembre 2014 il Collegio, da informazioni assunte, dava atto del decesso dell'Ing.Omissis ... e di aver contattato il di lui figlioOmissis ... che aveva manifestato, in qualità di erede, l'intenzione di proseguire il contenzioso nei confronti dell'Ing.Omissis

Il Collegio concedeva termine al Giussani per il deposito di ulteriore documentazione .

Nella seduta dell'11 febbraio 2015 il Presidente del Collegio deliberava di convocare l'eredeOmissis ... per il giorno 23.3.2015 per acquisire ulteriori informazioni e documentazione utili all'accertamento dei fatti.

Con pec del 16 febbraio il Dott.Omissis ... inviava al Consiglio dell'Ordine diversi link relativi ai fatti oggetto del procedimento.

Nella seduta del 23 marzo 2015 era presente il Dott. ...Omissis ... che consegnava al Collegio documentazione attestante la diffamazione nei confronti del di lui padre ...Omissis

In considerazione degli elementi acquisiti e del mancato ritiro della raccomandata, il Collegio deliberava all'unanimità di dare corso al giudizio disciplinare nei confronti dell'Ing.Omissis ... per violazione degli artt. 13.2, 13.3 e 20.1 delle norme del codice deontologico Consigliere relatore.

Rilevava che dall'istruttoria era emerso che l'incolpato risultava legale rappresentante dellaOmissis ..., con sede legale inOmissis ... (indirizzo coincidente con la residenza dell'Ing. ...Omissis ...) amministratrice del sito internet www.mosshi-fi.com, il cui forum risultava gestito dall'Ing. ...Omissis ... alla data del 17.12.2014.

Nel forum erano stati ripetutamente usati linguaggi scurrili e offensivi da parte degli utenti " moss " e " baby rattle" nei confronti di diversi colleghi tra i quali l'Ing. ...Omissis

Il Presidente ordinava la citazione dell'incolpato a mezzo ufficiale giudiziario per il giorno 15.5.2015 presso la sede dell'Ordine.



Con atto ex art. 44 comma secondo R.D. 23.1.1925 del 12.2.2015 prot. N. 5/CDT/C5/U, del 14.4.2015 notificato a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c, l'Ing.*Omissis* ... veniva citato a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Latina per il giorno 15.5.2015 per violazione degli artt. 13.2, 13.3 e 20.1 delle vigenti norme del Codice Deontologico per fatti relativi a "utilizzazione, diretta o indiretta, di espressioni sconvenienti e/o offensive nei confronti di colleghi e terzi, su forum del sito " Moss hi-fi.com" al medesimo riconducibile, per l'inosservanza dell'obbligo di presentarsi alla convocazione da parte dell'Ordine e del Collegio nonostante le convocazioni.

La comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto giudiziario veniva effettuata con raccomandata del 07.5.2015, pertanto solo otto giorni prima della data fissata nell'atto di citazione.

Nella seduta successiva del 15.5.2015 il Collegio dava atto dell'assenza del ...*Omissis* ... e, ritenute accertate le violazioni contestate infliggeva nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un tempo di mesi due (2) a decorrere dal trentunesimo giorno . successivo alla data di notifica tramite ufficiale giudiziario.

Il provvedimento disciplinare veniva notificato in data 13.7.2015 e impugnato dall'Ing....*Omissis*

Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina il 14.8.2015, da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina in data 8.9.2015 prot. 17/CDT/U ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con lettera racc. a/r del 26.5.2016 prot. 3028/2016 all'Ing. ...*Omissis* ... e con pec del 26.5.2016 all'Ordine di Latina, questo Consiglio Nazionale informava le parti della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 22 giugno 2016 ed ulteriori memorie in replica entro il 7.7.2016.

Alle parti è stata data comunicazione dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con lettere raccomandate a/r del 08.06.17 prot.4103.

MOTIVI

Ritiene questo Consiglio Nazionale di esaminare preliminarmente, per il suo carattere assorbente, l'eccezione in rito sollevata dal ricorrente, che lamenta, sia pure in modo generico, "nullità" degli atti in assenza della notificazione in tempo utile dell'iniziale invito a comparire.

Sul punto il ricorso è fondato.

Per il procedimento *de quo* è stata inviata la citazione a comparire per il giorno 15 Maggio 2015 a mezzo ufficiale giudiziario, e dagli atti risulta non perfezionata la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

A riguardo, giova rammentare infatti che - come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 137 dell'08/01/2016 - la Corte Costituzionale, con sentenza n 3 del 2010, ha chiarito che



Attività giurisdizionale

tale notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza o, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.

L'avviso di deposito - a fronte di un atto mai ritirato - risulta nel caso di specie spedito il 07.05.2017, con perfezionamento della notifica successivo al 15.05.2017.

Rileva a questo punto il Consiglio che l'art. 44, comma II, del R.D. 23/10/1925 n. 2537 stabilisce che la citazione a comparire dinanzi al Consiglio per la discussione deve essere notificata in un termine non minore di giorni 15, che devono intercorrere tra la notifica dell'atto di citazione e la data della comparizione avanti il Consiglio dell'Ordine (ora Consiglio di Disciplina), laddove nel caso di specie non è dato apprezzare il rispetto di tale termine.

E' giurisprudenza consolidata di questo Consiglio Nazionale che il mancato rispetto del termine minimo inderogabile in parola, dettato per la difesa del professionista, determina la nullità del provvedimento adottato (cfr. Decisione 26 Maggio 2000, rel. Luminoso).

Non è inutile rilevare come, nel caso di specie, l'Ing.Omissis ... ammetta la riferibilità alla sua persona delle espressioni, indubbiamente sconvenienti, utilizzate sul forum del sito internet e firmate con pseudonimi ("mosse "baby rattle"), contro l'Ing.Omissis

Per quanto, infatti, non ci si trovi di fronte ad un contesto riferibile all'esercizio dell'attività professionale *stricto sensu* intesa (al cui ambito è riferita la violazione dell'art. 13, comma 2, del codice deontologico, dunque di dubbia ricorrenza nel caso di specie) sarebbero senza dubbio integrati gli estremi della violazione dell'art. 13, comma 3, del codice deontologico, che chiarisce come l'ingegnere debba "*astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o altri professionisti*".

Di nessun pregio, infatti, possono essere ritenute le presunte "cause di giustificazione" avanzate nel merito dall'Ing.Omissis ..., ed in buona sostanza rappresentate dalla necessità di "reagire" a denigrazioni a propria volta subite ad opera dell'ing. ...Omissis ... (né denigratorie appaiono le frasi dell'Ing.Omissis ... riportate dall'ing.Omissis ...).

Sul punto occorre ribadire quanto è già patrimonio della giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Decisione 17 Gennaio 1992, rel. Gentili) formatasi sotto il vigore del precedente Codice Deontologico. Si tratta della possibile "*rilevanza disciplinare di fatti e atti, compiuti da ingegnere, anche se non direttamente connessi con tale qualifica professionale. [...] Ben possono assumere rilievo comportamenti che, pur non essendo direttamente collegati all'esercizio della professione, siano rivelatori della personalità morale che renda indegno il soggetto dell'iscrizione all'Albo professionale. E' dunque anche sotto questo profilo che si tutelano il prestigio, il decoro e la dignità dell'intero Ordine e, attraverso questo, del singoli appartenenti*".



P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie, per quanto esposto in parte motiva, il ricorso proposto dall'Ing.*Omissis* ...,e per l'effetto annulla la delibera del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Latina, Collegio n. 5, del 15 maggio 2015, con la quale è stata inflitta all'Ing.*Omissis* ... la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un tempo di mesi due (2).

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017



Attività giurisdizionale



N. 9/2017Reg. Dec.

N.23/2017 Reg.Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa Vice

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Michele Lapenna

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Ing. iunior Ania Lopez

Presidente

Presidente vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Udita la relazione del relatore ing.Omissis ...

Per il reclamo all'Ordine degli Ingegneri di Messina sono presenti per i reclamanti gli Avv.tiOmissis ...; per i resistenti è presente l'ing.Omissis ... assistito dall'Avv.Omissis ..., difensore di tutti i resistenti. Riunito in Camera di Consiglio del 25 ottobre 2017 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 23/2017 Reg. Rie. proposto dagli IngegneriOmissis ... tutti iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Messina, rappresentati e difesi dagli Avv.tiOmissis ... del Foro di ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.Omissis ...avverso il risultato delle elezioni del 23 giugno 2017 per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Messina per il quadriennio 2017/ 2021 nella parte in cui sono stati dichiarati eletti gli Ingegneri,....Omissis ...

FATTO

In data 3 luglio 2017 l'Avv.Omissis, difensore degli IngegneriOmissis ..., tutti iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Messina, ha inviato a mezzo pec al Consiglio Nazionale degli Ingegneri reclamo ex art. 6 D.LGS LGT del 23.11.1944 n. 382 deducendo che tra i candidati alle elezioni vi erano gli IngegneriOmissis ... i quali hanno già ricoperto la carica di Consiglieri per tre mandati consecutivi (2005 - 2009; 2009 - 2013; 2013 - 2017) successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 169/2005 e gli IngegneriOmissis ... che hanno ricoperto la carica di consiglieri per due mandati consecutivi (2009 - 2013; 2013 - 2017).

In data 22.6.2017 gli Ingegneri ...Omissis ..., iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Messina, avevano notificato al Presidente del seggio ed ai Vice Presidenti atto stragiudiziale con l'invito a non dichiarare eletti gli IngegneriOmissis ... già al quarto mandato consecutivo e chiedendo di dichiarare eletti i primi quattro dei non eletti.

Nella medesima data gli IngegneriOmissis ... avevano notificato al Presidente ed ai Vice Presidenti di seggio l'invito a proseguire nelle operazioni di scrutinio contestando le eccezioni sollevate dagli IngegneriOmissis

In data 23 giugno 2017 sono stati proclamati eletti, tra gli altri, tutti i candidati nei cui confronti è stato proposto reclamo e della proclamazione è stata data comunicazione al Ministero della Giustizia.

Con il primo motivo di reclamo viene eccepita la violazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 169/2005 che statuisce che i consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive e che la legge n. 10 del 2011 ha statuito, in via eccezionale, una deroga a quanto previsto dal D.P.R. 169/2005 per i soli



Attività giurisdizionale

componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore, consentendo che costoro potessero svolgere tre mandati consecutivi.

I reclamanti hanno pertanto contestato la inosservanza delle leggi e della giurisprudenza in materia che ha sancito la impossibilità di svolgere più di tre mandati consecutivi anche nella ipotesi di candidati consiglieri subentranti o dimissionari e che non hanno espletato l'intero mandato (Cfr. Cass. Civ. . II n. 20138/2014).

Viene contestato inoltre l'operato del Presidente del seggio che ha proclamato eletti quattro Ingegneri ineleggibili.

Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 2 comma 4 septies della Legge n. 10/2011.

Deducono i reclamanti che la disposizione normativa che prevede il limite massimo di tre mandati consecutivi sia applicabile non a tutti i componenti degli organi in carica al momento dell'entrata in vigore della legge ma unicamente ai consiglieri che al momento di entrata in vigore della norma stavano svolgendo il secondo mandato. Una diversa interpretazione sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 77 comma 2° della Costituzione.

In conclusione hanno chiesto che questo Consiglio Nazionale si pronunci sulla ineleggibilità e quindi decadenza dalla carica degli Ingegneri*Omissis* ... per aver svolto già tre mandati consecutivi nonché degli Ingegneri ...*Omissis* ... per aver svolto già due mandati consecutivi, non essendo a questi ultimi applicabile la norma di cui all'art. 2 comma 4° septies della Legge n. 10/2011.

Alle parti è stata data comunicazione dell'odierna seduta di trattazione del r, reclamo con pec del 20.9.2017 prot. n. 6643/2017.

Con la stessa comunicazione sono stati inviati in allegato gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo ed invitate le parti a depositare entro il 3 ottobre 2017 memorie e documenti ed ulteriori memorie di replica entro il 9 ottobre 2017, attraverso la trasmissione a mezzo pec sia a questo Consiglio Nazionale che a tutte le parti interessate.

In data 3 ottobre 2017 il difensore dei reclamanti ha depositato memoria a mezzo pec riportandosi a quanto già eccepito e dedotto md. nell'accoglimento nel reclamo introduttivo ed insistendo In data 3 ottobre 2017 gli Ingegneri*Omissis* ..., a mezzo difensore, hanno depositato memoria difensiva contestando quanto dedotto e contestato nel reclamo.

Con il primo motivo si eccepisce la inammissibilità ed improcedibilità del reclamo vertendo la questione sul diritto di elettorato passivo che coinvolge situazioni giuridiche soggettive quali la capacità delle persone ed i loro diritti soggettivi.

Competente a decidere sarebbe esclusivamente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rientrando la materia nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Hanno quindi contestato il difetto di giurisdizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri adito



che, in quanto organo speciale dotato di “giurisdizione domestica” può essere chiamato a decidere esclusivamente in merito alla regolarità delle operazioni elettorali ed al loro svolgimento, ma non sarebbe competente a pronunciarsi sulla ineleggibilità e quindi sulla decadenza dei singoli candidati eletti e/o sul loro diritto a conservare la carica.

Con il secondo motivo hanno sostenuto la infondatezza del reclamo in ordine alla contestata violazione dell’art. 2 comma 4 septies della legge n. 10/2011 essendo la norma applicabile a tutti i consiglieri in carica al momento di entrata in vigore con la possibilità per gli stessi di svolgere tre mandati consecutivi.

Con il terzo motivo hanno eccepito la infondatezza ed erroneità del reclamo in relazione al divieto normativo contenuto nell’art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 169/2005 che dovrebbe essere disapplicato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

A sostegno di tale tesi hanno evidenziato che nella materia elettorale vige una riserva di legge assoluta prevista dall’art. 51 Cost. che non consente ad alcuna norma di rango inferiore alla legge, di derogare al diritto di elettorato passivo sancito dalla Costituzione come diritto inviolabile.

L’art. 2 del D.P.R. n. 169/2005 andrebbe pertanto disapplicato perché emanato in violazione degli artt. 2 e 51 della Costituzione.

Hanno concluso per il rigetto di tutte le domande proposte con il reclamo perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato.

Con note del 9 ottobre 2017 i reclamanti, insistendo nell’accoglimento dei motivi, hanno eccepito la infondatezza delle doglianze formulate dalle controparti.

Sulla giurisdizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri hanno richiamato la sentenza n.20138/2014 della Corte di Cassazione e menzionata nella circolare del 9.3.2017 del C.N.I. con la quale la Suprema Corte si è pronunciata sulla questione inerente l’ineleggibilità.

La Corte di Cassazione ha ritenuto la competenza della giurisdizione domestica anche nelle ipotesi di ineleggibilità. E’ stato altresì evidenziato che la giurisdizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è una giurisdizione speciale e domestica che determina la competenza a decidere in sede di reclamo delle controversie contro i risultati elettorali ivi comprese le questioni sulla incandidabilità ed ineleggibilità.

Sulla richiesta di disapplicazione del D.P.R. 169/2005 formulata dalle parti resistenti i reclamanti hanno osservato che il DPR citato richiama i fondamenti normativi che legittimano la sua emanazione e le modalità affinché lo stesso sia conforme alle norme di riferimento che ne legittimano il rango. Ed inoltre la Corte Suprema di Cassazione con l’emissione della sentenza citata non ha rilevato la presunta violazione dell’art. 51 della Costituzione.



Attività giurisdizionale

MOTIVI

Preliminarmente va respinta l'eccezione proposta dai resistenti circa l'inammissibilità ed improcedibilità del reclamo per difetto di giurisdizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Anzitutto, in disparte il chiaro disposto dell'art. 6 D. Lgs. Lgt. n. 282 del 1944, occorre ricordare come la Corte Costituzionale abbia costantemente sancito la conservazione di talune giurisdizioni speciali (tra le quali è ricompresa la sfera di operatività giurisdizionale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in materia elettorale e disciplinare) in essere all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana (in tal senso viene interpretato il disposto della VI Disposizione Transitoria, da ultimo con sentenza n. 284 del 1986 della Consulta).

D'altra parte, soccorre il costante insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, prendendo atto della sopravvivenza di tale giurisdizione domestica: da un lato, hanno segnalato che la materia elettorale relativa alle professioni non è stata ripartita tra più giudici, giacché il legislatore ha voluto salvaguardare l'autonomia dei Consigli Nazionali degli Ordini Professionali, rispondendo a criteri di razionalità la concentrazione presso uno stesso giudice dell'intera gamma delle controversie elettorali (SS.UU. 10/06/20103, n. 9296; SS.UU. 3/11/2009 n. 23209);

dall'altro lato - e conseguentemente - si sono pronunciate in ipotesi nelle quali i Consigli Nazionali avevano affrontato questioni afferenti all'eleggibilità dei singoli, nulla obiettando sul fronte del riparto di giurisdizione (SS.UU. 24/09/2014 n. 20138; SS.UU. 24/11/2011 n. 24812).

Con il primo motivo, i reclamanti hanno eccepito l'ineleggibilità/incandidabilità degli Ingg.*Omissis* ..., (in carica per tre consiliature ininterrotte dal 2005), in violazione dell'art. 2, comma 4 del

D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, come integrato e modificato dal comma 4-septies dell'art.2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225, come convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n.10.

Il motivo è fondato.

L'art. 2, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 prevede che i consiglieri, *“a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive”*.

Successivamente, l'art. 2, comma 4-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225, come convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n.10, ha affermato che: *“Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi”*.

Sulla stessa linea, il Ministero della Giustizia con parere emesso in data 26.01.2011 circa la possibilità del terzo mandato per i consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri, nell'interpretare la norma di cui all'art. 2, comma 4 del citato D.P.R. 169/2005, ha chiaramente escluso che il consigliere, a prescindere



dal momento in cui entra in carica (come vincitore delle elezioni o come subentrante ad altri), possa essere eletto per una terza volta.

Nel caso di specie gli Ingegneri*Omissis* risultano effettivamente svolgere, dall'entrata in vigore del citato D.P.R. 169/2005, il quarto mandato elettorale consecutivo.

Sul punto, i resistenti hanno sollevato la questione relativa alla disapplicazione dell'art. 2 del D.P.R. 169/2005, in virtù di una incostituzionalità derivante dall'impossibilità di sancire limiti all'elettorato passivo a mezzo di fonte secondaria.

In disparte ogni altra considerazione, la questione è priva di pregio giacché questo Consiglio si trova di fronte all'applicazione del limite dei tre mandati consecutivi dettato da una fonte primaria (la Legge 10/2011).

Pertanto, nell'evidente violazione dell'art. 2, comma 4-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225, come convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n.10, che esclude per i consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri la possibilità di espletare un quarto mandato elettorale consecutivo, dovrà essere dichiarata la decadenza dell'Ing. ...*Omissis* ... dalla carica di Consigliere (e per l'effetto anche di Presidente), dell'ing. ...*Omissis* ...dalla carica di Consigliere (e per l'effetto anche di Vice Presidente - rapporti iscritti), dell'Ing.*Omissis* .. dalla s,ri carica di Consigliere (e per l'effetto anche da Consigliere Segretario), dell'Ing.*Omissis* ... dalla carica di Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Messina Con il secondo motivo, 1 reclamanti, hanno invece eccepito l'ineleggibilità/incandidabilità degli Ingegneri*Omissis* ..., (in carica per due consiliature ininterrotte dal 2009), che al momento dell'entrata in vigore del comma 4-septies dell'art.2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225, come convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n.10, erano in carica per il primo mandato.

Il motivo va respinto.

Il testo della norma, secondo cui *“le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005 n. 169, si applicano ai componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi”*, non consente interpretazioni tali da stravolgere il chiaro dato letterale, introducendo arbitrarie distinzioni a seconda del primo o secondo mandato in esercizio al momento dell'emanazione della norma.

Si consideri, nella materia *de qua*, l'operatività di un principio ordinamentale generale secondo il quale le norme che prevedono limitazioni all'elettorato passivo debbano essere interpretate in modo non estensivo (*ex plurimis*, C. Cost. 1996/364). Ne consegue che le avanzate perplessità di ordine costituzionale devono ritenersi irrilevanti.



Attività giurisdizionale

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ritenendo che nel caso di specie si manifesti una ipotesi di ineleggibilità per contrasto con il combinato disposto dell'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio-2005, n. 169 ed il comma 4-septies dell'art.2 del Decreto-Legge 29 dicembre 2010 n. 225, come convertito dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10, essendo stato superato il limite dei tre mandati consecutivi:

- 1) dichiara la ineleggibilità degli Ingegneri*Omissis* ... al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Messina per il mandato 2017 - 2021, e per l'effetto ne pronunzia la decadenza dalle funzioni;
- 2) proclama la elezione degli Ingegneri ..*Omissis*, primi quattro aventi diritto, sulla base dei risultati elettorali;
- 3) ordina al Consigliere più anziano di iscrizione all'albo e in caso di pari anzianità di iscrizione, al Consigliere più anziano di età, di procedere alla convocazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Messina, nella composizione così corretta, in adunanza da tenersi entro venti giorni dalla notifica della presente sentenza, per procedere ad ogni adempimento reso necessario dalla pronuncia dello scrivente Consiglio.

Si rigetta nel resto il reclamo.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2017.



N. 10/2017 Reg. Dec

N. 24/1017 Reg. Ric

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Michele Lapenna

Ing. Massimo Mariani

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Ing. iunior Ania Lopez

Presidente

Vice Presidente vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Attività giurisdizionale

Udita la relazione del relatore Ing.....*Omissis* ...

Sono presenti per il reclamo all'Ordine Ingegneri di Messina, il reclamante Ing.*Omissis* ...assistito dagli Avv.ti ...*Omissis* ..., difensori di tutti i reclamanti non presenti; per i resistenti è presente l'Ing. ...*Omissis* ... assistito dagli Avv.ti ...*Omissis* ... e Riunito in Camera di Consiglio del 25 ottobre 2017 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 24/2017 Reg.Ric. proposto dagli Ingegneri ...*Omissis* ... *Omissis* .., tutti iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Messina, rappresentati e difesi dagli Avv.ti*Omissis* ... del Foro di Messina ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ...*Omissis* .. in Messina, Via avverso il risultato delle elezioni del 23 giugno 2017 per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Messina per il quadriennio 2017/ 2021 nella parte in cui sono stati dichiarati eletti gli Ingegneri*Omissis*...

FATTO

In data 3 luglio 2017 l'Avv.*Omissis* ..., difensore degli Ingegneri ...*Omissis* ...dell'Ordine degli Ingegneri di Messina, ha inviato a mezzo pec al Consiglio Nazionale degli Ingegneri reclamo ex art. 6 D.L-GS LGT del 23.11.1944 n. 382 deducendo che tra i candidati alle elezioni vi erano gli Ingegneri*Omissis* ... i quali avevano già ricoperto la carica di consiglieri per tre mandati consecutivi (2005 - 2009; 2009 - 2013; 2013 -2017) successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 169/2005.

In data 22.6.2017 gli Ingegneri*Omissis* ..., iscritti

all'Ordine degli Ingegneri di Messina, avevano notificato al Presidente del seggio ed ai Vice Presidenti atto stragiudiziale con l'invito a non dichiarare eletti gli Ingegneri*Omissis* ..., già al quarto mandato consecutivo e chiedendo di dichiarare eletti i primi quattro dei non eletti.

Nella medesima data gli Ingegneri*Omissis* ...avevano notificato al Presidente ed ai Vice Presidenti di seggio l'invito a proseguire nelle operazioni di scrutinio contestando le eccezioni sollevate dagli Ingegneri ...*Omissis*

In data 23 giugno 2017 sono stati proclamati eletti, tra gli altri, tutti i candidati nei cui confronti è stato proposto reclamo e della proclamazione è stata data comunicazione al Ministero della Giustizia.

Con il reclamo è stata eccepita la violazione dell'art. 97 della Costituzione, la violazione del D. Lgs. Lgt 23.11.1944 n. 382 e degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 169/2005 che statuisce che i consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

E' stato evidenziato che la legge n. 10 del 2011 ha statuito, in via eccezionale, una deroga a quanto



previsto dal D.P.R. 169/2005 per i soli componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge sopra citata, consentendo che costoro potessero svolgere tre mandati consecutivi e che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la circolare del 9 marzo 2017 indirizzata a tutti i Consigli Territoriali degli Ordini degli Ingegneri ha ribadito quanto sopra.

I reclamanti hanno contestato l'operato del Presidente del Seggio che ha proclamato eletti quattro Ingegneri ineleggibili per essere al quarto mandato consecutivo.

Alle parti è stata data comunicazione dell'odierna seduta di trattazione del reclamo con pec del 20.9.2017 prot. n. 6634/2017.

Con la stessa comunicazione sono stati inviati in allegato gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo ed invitate le parti a depositare entro il 3 ottobre 2017 memorie e documenti ed ulteriori memorie di replica entro il 9 ottobre 2017, attraverso la trasmissione a mezzo pec sia a questo Consiglio Nazionale che a tutte le parti interessate.

In data 3 ottobre 2017 il difensore dei ricorrenti ha depositato a mezzo pec memoria riportandosi a quanto già eccepito e dedotto nel reclamo introduttivo ed insistendo nell'accoglimento.

In data 3 ottobre 2017 il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Messina, gli Ingg. ...*Omissis* ...

Ingegn, a mezzo difensore, hanno depositato memoria difensiva contestando quanto dedotto ed eccepito nel reclamo.

Con il primo motivo si eccepisce la inammissibilità ed improcedibilità del reclamo vertendo la questione sul diritto di elettorato passivo che interessa la capacità delle persone ed i loro diritti soggettivi.

Competente a decidere sarebbe esclusivamente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rientrando la materia nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Hanno quindi contestato il difetto di giurisdizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri adito che, in quanto organo speciale dotato di "giurisdizione domestica" può essere chiamato a decidere esclusivamente in merito alla regolarità delle operazioni elettorali ed al loro svolgimento, ma non sarebbe competente a pronunciarsi sulla ineleggibilità e quindi sulla decadenza dei singoli candidati eletti e/o sul loro diritto a conservare la carica.

Con altro motivo hanno eccepito la infondatezza ed erroneità del reclamo in relazione al divieto normativo contenuto nell'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 169/2005 che dovrebbe essere disapplicato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

A sostegno di tale tesi hanno evidenziato che nella materia elettorale vige una riserva di legge assoluta prevista dall'art. 51 Cost. che non consente ad alcuna norma di rango inferiore alla legge, di derogare al diritto di elettorato passivo sancito dalla Costituzione come diritto inviolabile.

In mancanza di una disposizione di legge che espressamente limiti il diritto di elettorato passivo dei singoli soggetti, non sarebbe possibile impedire ai candidati di essere eletti e ricoprire la cari-



Attività giurisdizionale

ca di consigliere per oltre due mandati consecutivi essendo la disposizione regolamentare in palese contrasto con il dettato costituzionale. L'art. 2 del D.P.R. n. 169/2005 andrebbe pertanto disapplicato perché emanato in violazione degli artt. 2 e 51 della Costituzione.

Hanno concluso per il rigetto di tutte le domande proposte con il reclamo perché inammissibile, improcedibile e infondato.

Con note del 9 ottobre 2017 i reclamanti, insistendo nell'accoglimento del reclamo, hanno eccepito la infondatezza delle doglianze formulate dalle controparti. Sulla giurisdizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri hanno richiamato la sentenza n.20138/2014 della Corte di Cassazione e menzionata nella circolare del 9.3.2017 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la quale la Suprema Corte si è pronunciata sulla questione inerente l'ineleggibilità.

La Corte di Cassazione ha ritenuto la competenza della giurisdizione domestica anche nelle ipotesi di ineleggibilità. E' stato altresì evidenziato che la giurisdizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è una giurisdizione speciale e domestica che determina la competenza a decidere in sede di reclamo sulle controversie contro i risultati elettorali ivi comprese le questioni sulla incandidabilità ed ineleggibilità.

Sulla richiesta di disapplicazione del D.P.R. 169/2005 formulata dalle parti resistenti i reclamanti hanno osservato che il DPR citato richiama i fondamenti normativi che legittimano la sua emanazione e le modalità affinché lo stesso sia conforme alle norme di riferimento che ne legittimano il rango e che la Corte Suprema di Cassazione con l'emissione della sentenza citata non ha rilevato la presunta violazione dell'art. 51 della Costituzione.

Nelle memorie di replica inviate a mezzo pec in data 9 ottobre 2017 il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Messina, gli Ingegneri ...*Omissis* ..., hanno chiesto il rigetto del reclamo ribadendo le eccezioni già formulate con la memoria di costituzione e precisando che il Consiglio dell'Ordine ed i singoli Ingegneri eletti sono titolari di un diritto soggettivo alla conservazione dei risultati elettorali e che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel caso di specie non potrebbe inibire lo svolgimento delle funzioni istituzionali e la continuità dell'azione amministrativa agli organi regolarmente eletti.

MOTIVI

Preliminarmente va respinta l'eccezione proposta dai resistenti circa l'inammissibilità ed improcedibilità del reclamo per difetto di giurisdizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Anzitutto, in disparte il chiaro disposto dell'art. 6 D. Lgs. Lgt. n. 282 del 1944, occorre ricordare come la Corte Costituzionale abbia costantemente sancito la conservazione di talune giurisdizioni speciali (tra le quali è ricompresa la sfera di operatività giurisdizionale del Consiglio Nazionale degli



Ingegneri in materia elettorale e disciplinare) in essere all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana (in tal senso viene interpretato il disposto della VI Disposizione Transitoria, da ultimo con sentenza n. 284 del 1986 della Consulta).

D'altra parte, soccorre il costante insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, prendendo atto della sopravvivenza di tale giurisdizione domestica, da un lato hanno segnalato che la materia elettorale relativa alle professioni non è stata ripartita tra più giudici, giacché il legislatore ha voluto salvaguardare l'autonomia dei Consigli Nazionali degli Ordini Professionali, rispondendo a criteri di razionalità la concentrazione presso uno stesso giudice dell'intera gamma delle controversie (SS.UU. 10/06/2006; SS.UU. 3/11/2009 n. 23209);

dall'altro lato - e conseguentemente - si sono pronunciate in ipotesi nelle quali i Consigli Nazionali avevano affrontato questioni afferenti all'eleggibilità dei singoli, nulla obiettando sul fronte del riparto di giurisdizione (SS.UU. 24/09/2014 n. 20138; SS.UU. 24/11/2011 Il. 24812).

Con motivo unico, i reclamanti, hanno eccepito l'ineleggibilità/incandidabilità degli Ing.*Omissis* ... (in carica per 3 consiliature ininterrotte dal 2005), in violazione dell'art. 2, comma 4 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, come integrato e modificato dal comma 4-septies dell'art.2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225, come convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n.10.

Il motivo è fondato.

L'art. 2, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 prevede che i consiglieri, *“a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive”*.

Successivamente, l'art. 2, comma 4-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225, come convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n.10, ha affermato che: *“Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi”*.

Sulla stessa linea, il Ministero di Giustizia con parere emesso in data 26.01.2011 circa la possibilità del terzo mandato per i consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri, nell'interpretare la norma di cui all'art. 2, comma 4 del citato D.P.R. 169/2005, ha chiaramente escluso che, il consigliere, a prescindere dal momento in cui entra in carica (come vincitore delle elezioni o come subentrante ad altri), possa essere eletto per una terza volta.

Nel caso di specie gli Ingegneri ...*Omissis* ... risultano effettivamente svolgere, dall'entrata in vigore del citato D.P.R. 169/2005, il quarto mandato elettorale consecutivo.

Sul punto, i resistenti hanno sollevato la questione relativa alla disapplicazione dell'art. 2 del D.P.R. 169/2005, in virtù di una incostituzionalità derivante dall'impossibilità di sancire limiti all'elettorato passivo a mezzo di fonte secondaria.



Attività giurisdizionale

In disparte ogni altra considerazione, la questione è priva di pregio giacché questo Consiglio si trova di fronte all'applicazione del limite dei tre mandati consecutivi dettato da una fonte primaria (la Legge 10/2011).

Pertanto, nell'evidente violazione dell'art. 2, comma 4-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225, come convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n.10, che esclude per i consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri la possibilità di espletare un quarto mandato elettorale consecutivo, dovrà essere dichiarata la decadenza dell'Ing. ...*Omissis* ...dalla carica di Consigliere (e per l'effetto anche di Presidente), dell'Ing. ...*Omissis* ...dalla carica di Consigliere (e per l'effetto anche di Vice Presidente - rapporti iscritti), dell'Ing. ...*Omissis* ... dalla carica di Consigliere (e per l'effetto anche da Consigliere Segretario), dell'Ing.*Omissis* ... dalla carica di Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Messina.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ritenendo che nel caso di specie si manifesti una ipotesi di ineleggibilità per contrasto con il combinato disposto dell'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 ed il comma 4-septies dell'art.2 del Decreto-Legge 29 dicembre 2010 n. 225, come convertito dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10, essendo stato superato il limite dei tre mandati consecutivi:

- 1) dichiarala ineleggibilità degli Ingegneri*Omissis* ...al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Messina per il mandato 2017 - 2021, e per l'effetto ne pronunzia la decadenza dalle funzioni;
- 2) proclama la elezione degli Ingegneri ...*Omissis* ... primi quattro aventi diritto sulla base dei risultati elettorali;
- 3) ordina al Consigliere più anziano di iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità di iscrizione, al Consigliere più anziano di età, di procedere alla convocazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Messina, nella composizione così corretta, in adunanza da tenersi entro venti giorni dalla notifica della presente sentenza, per procedere ad ogni adempimento reso necessario dalla pronuncia dello scrivente Consiglio.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2017.v

N. 12/2017 Reg. Dec.

N. 26/2017 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Michele Lapenna

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Ing. iunior Ania Lopez

Presidente

Vice Presidente vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Attività giurisdizionale

Udita la relazione del relatore Ing. ...*Omissis* ...

Sono presenti per il reclamo all'Ordine degli Ingegneri di Isernia, i reclamanti Ingg. ...*Omissis* ..., assistiti dall'Avv. ...*Omissis* ..; è presente il resistente Ing. ...*Omissis* ..., anche nelle qualità di rappresentante del Consiglio dell'Ordine. E' presente per l'ing.*Omissis* ... l'Avv.*Omissis* .. in sostituzione dell'Avv.*Omissis* Riunito in Camera di Consiglio del 25 ottobre 2017 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 26/2017 Reg. Rie. proposto dagli Ingegneri*Omissis* ..., tutti iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Isernia, rappresentati e difesi dall'Avv.*Omissis* ... ed elettivamente domiciliati presso il suo studio inavverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Isernia per il quadriennio 2017/ 2021.

FATTO

In data 22 luglio 2017 gli Ingegneri*Omissis* ... hanno inviato mezzo pec al Consiglio Nazionale degli Ingegneri reclamo avverso le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Isernia per contestare la procedura elettorale relativa al quadriennio 2017/2021.

Con il primo motivo hanno eccepito la violazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 169/2005 per avere il Consiglio dell'Ordine inoltrato la comunicazione di convocazione degli iscritti per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine senza aver preliminarmente comunicato la delibera di indizione con l'indicazione dei nominativi dei componenti del seggio e senza aver pubblicato la delibera sul sito internet.

La mancata comunicazione dei componenti del seggio non avrebbe permesso di verificare il rispetto della disposizione di cui all'art. 3 comma 9 del D.P.R. n. 169/2005.

Con il secondo motivo hanno eccepito la violazione e falsa applicazione della circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 25 del 09.03.2017 nella parte in cui prevede, per ragioni di opportunità, la esclusione dei candidati alla partecipazione al seggio elettorale.

Nel caso di specie è stato nominato Presidente di seggio l'Ing.*Omissis* ..., già Presidente del Consiglio dell'Ordine e candidato e Segretario del seggio l'Ing.*Omissis* ... anch'egli candidato per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine.

L'eccezione era stata già sollevata dagli Ingegneri*Omissis* ... nel corso dell'assemblea del 19.6.2017.

Con il terzo ed ultimo motivo è stata eccepita la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. 169/2005 relativamente alla posizione dell'Ing. ...*Omissis* ... già Consigliere dell'Ordine dal 1999 e Presidente dal 2001.



Per questi motivi è stato chiesto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri di annullare la procedura elettorale e di dichiarare decaduto dalla carica l'Ing. ...*Omissis*

In data 28 luglio 2017 il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Isernia, in persona del Presidente in carica Ing.*Omissis* ..., ha inviato a mezzo pec atto di costituzione contestando quanto dedotto dai reclamanti.

In particolare il Consiglio dell'Ordine ha evidenziato che con la delibera n. 98 del 19.6.2017 sottoscritta anche dai reclamanti Ingegneri ...*Omissis* ..., è stata regolarmente approvata la commissione di seggio elettorale e che tutti gli iscritti hanno regolarmente ricevuto il modello di partecipazione alla competizione elettorale, che le circolari del C.N.I. costituiscono criterio di indirizzo e non sono vincolanti e che il DPR n. 169/2005 prevede che agli iscritti debba essere inviato l'avviso di convocazione.

Anche in relazione al secondo motivo di reclamo il Consiglio dell'Ordine rileva che la circolare del C.N.I. in ordine alla nomina dei componenti del seggio elettorale rimette la valutazione agli Ordini.

In ordine al terzo motivo di reclamo il Consiglio dell'Ordine eccepisce che la questione della illeggibilità dell'Ing. ...*Omissis* ... riguarda esclusivamente la posizione del candidato*Omissis* ... e non travolge l'intera competizione elettorale.

Alle parti è stata data comunicazione dell'odierna seduta di trattazione e discussione del reclamo con pec del 20.09.2017 prot. n. 6639/2017.

Con la stessa comunicazione sono stati inviati in allegato gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo ed invitate le parti a depositare entro il 3 ottobre 2017 memorie e documenti ed ulteriori memorie di replica entro il 9 ottobre 2017, attraverso la trasmissione a mezzo pec sia a questo Consiglio Nazionale che a tutte le parti interessate.

In data 22.9.2017 il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Isernia ha trasmesso a mezzo pec memoria illustrativa con la quale ha ribadito quanto già esposto nell'atto di costituzione sostenendo altresì la illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 4 D.P.R. 169/2005 in relazione alla eccepita illeggibilità dell'Ing. ...*Omissis*

Con memoria del 3 ottobre 2017 Ing.*Omissis* ... chiedendo il rigetto del proposto reclamo, ha contestato l'eccezione sollevata dai reclamanti sulla ineleggibilità per violazione dell'art. 2 D.P.R. n. 169/2005 in primo luogo sollevando il difetto di giurisdizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Poiché oggetto del reclamo è il diritto soggettivo dell'elettorato passivo tutelato dall'art. 51 Cost., competente a decidere sarebbe il Giudice Ordinario e non il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il Consiglio Nazionale non avrebbe alcun potere per dichiarare la decadenza e/o ineleggibilità di un candidato. Il D.P.R. n. 169/2005 sarebbe illegittimo ed andrebbe comunque disapplicato nella parte in cui pone limitazioni al diritto di essere rieletti in seno ai Consigli degli Ordini Professionali.

Con memoria del 9 ottobre 2017 i reclamanti hanno contestato quanto dedotto dal Consiglio dell'Or-



Attività giurisdizionale

dine di Isernia e dall'Ing.*Omissis* ... evidenziando le violazioni della procedura elettorale così come esposto con il reclamo ed insistendo nell'accoglimento.

MOTIVI

Preliminarmente si rileva che le eccezioni formulate in rito dai resistenti circa la mancata sottoscrizione dell'atto da parte dei reclamanti, nonché sulla genericità della procura, sono prive di pregio in quanto il reclamo è stato inoltrato a mezzo di un difensore munito di regolare procura speciale, nel cui contenuto si fa specifico riferimento alla controversia riguardante l'ing.*Omissis* ... ed il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Isernia.

Vanno ulteriormente respinte tutte le altre eccezioni di rito formulate nelle memorie dei resistenti e relative ad asseriti profili di inammissibilità dei motivi o improcedibilità del ricorso in quanto palesemente infondate.

Il primo ed il secondo motivo per comodità espositiva vengono trattati unitariamente in quanto lamentano entrambi la violazione di norme contenute nelle Circolari emanate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Nel primo motivo di reclamo viene censurata la violazione dell'art. 3 del D.P.R. 169/2005 nonché della Circolare del CNI n. 462 del 5.09.2005 richiamata dalla Circolare del CNI n. 25 del 9 marzo 2017, in relazione all'omessa indicazione nell'avviso di convocazione dei componenti del seggio elettorale.

A ben vedere l'art. 3, comma 4, del D.P.R. 169/2005, tra i contenuti specificamente stabiliti dell'avviso di convocazione, non prevede l'indicazione dei componenti di seggio.

La norma summenzionata recita testualmente: *“L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento”*.

Nondimeno nel vademecum per lo svolgimento delle operazioni elettorali, con allegato schema di delibera e di avviso di convocazione allegato alla Circolare del CNI n. 462 del 5.09.2005 (Regolamento elettorale - adempimenti) viene riportata al punto 5 l'indicazione dei nominativi dei componenti di seggio.

Nel secondo motivo si lamenta la violazione della Circolare del CNI del 9.03.2017 nella parte in cui la stessa, al punto n. 2, richiamandosi al parere del Ministero della Giustizia del 21.09.2005, suggerisce di escludere i candidati tra i componenti del seggio.

Effettivamente, nel caso m esame, ad onta di quanto previsto nella citata circolare, sia l'Ing.*Omissis* ... che l'Ing.*Omissis* ..., candidati per il rinnovo del Consiglio, sono stati nominati dal Consiglio dell'Ordine (di cui peraltro sono membri, nella qualità di Presidente il primo e di Segretario il secon-



do), con delibera del 19.06.2017, rispettivamente Presidente e componente della commissione elettorale.

Tuttavia, come noto e più volte ribadito, questo Consiglio Nazionale con i cd. “vademecum elettorali” o “promemoria” ha inteso fornire chiarimenti ed indicazioni circa una corretta e sistematica lettura del Regolamento elettorale relativamente alle questioni esegetiche più ricorrenti, al fine di garantire uniformità di interpretazione ed evitare l’inutile esperimento di contenziosi elettorali.

Pertanto i vizi evidenziati non possono che essere rubricati alla stregua di mere “irregolarità”, non assurgendo ad ipotesi di violazione di legge.

Nel terzo motivo viene eccepita l’ineleggibilità/incandidabilità dell’Ing.*Omissis* ..., (in carica per sei consiliature ininterrotte dal 1999), in violazione dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169.

Il motivo è fondato.

L’art. 2, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 prevede che i consiglieri, “*a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive*”.

Successivamente, l’art. 2, comma 4-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225, come convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n.10, ha affermato che: “*Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi*”.

Sulla stessa linea, il Ministero della Giustizia con parere emesso in data 26.01.2011 circa la possibilità del terzo mandato per i Consiglieri dell’Ordine degli Ingegneri, nell’interpretare la norma di cui all’art. 2, comma 4 del citato D.P.R. 169/2005, ha chiaramente escluso che il consigliere, a prescindere dal momento in cui entra in carica (come vincitore delle elezioni o come subentrante ad altri), possa essere eletto per una terza volta.

Orbene, l’Ing. ...*Omissis* ... risulta effettivamente svolgere, dall’entrata in vigore del citato D.P.R. 169/2005, il quarto mandato elettorale consecutivo.

L’argomentazione propugnata del resistente, relativa alla preminenza della volontà degli iscritti rispetto alla disposizione regolamentare, poi legislativa, è priva di pregio giuridico.

Analogamente, questo Consiglio Nazionale ritiene manifestamente infondate perplessità di ordine costituzionale adombrate con riferimento al D.P.R. 169/2005, attesa - in disparte ogni altra considerazione - la sanzione legislativa ottenuta dalla disposizione a seguito dell’entrata in vigore della citata Legge n. 10/2011. Pertanto, nell’evidente violazione dell’art. 2, comma 4-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225, come convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n.10, che esclude per i consiglieri dell’Ordine degli Ingegneri la possibilità di espletare un quarto mandato elettorale consecutivo, dovrà essere dichiarata la decadenza dell’ing. ...*Omissis* ... dalla carica di Consigliere (e per l’effetto anche di Presidente) dell’Ordine degli Ingegneri di Isernia.



Attività giurisdizionale

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ritenendo che nel caso di specie si manifesti una ipotesi di ineleggibilità per contrasto con il combinato disposto dell'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 ed il comma 4-septies dell'art.2 del Decreto-Legge 29 dicembre 2010 n. 225, come convertito dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10, essendo stato superato il limite dei tre mandati consecutivi:

- 1) dichiara la ineleggibilità dell'Ing.*Omissis* ...al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Isernia per il mandato 2017 - 2021, e per l'effetto ne pronunzia la decadenza dalle funzioni;
- 2) proclama la elezione dell'Ing.*Omissis* ... primo avente diritto sulla base dei risultati elettorali;
- 3) ordina al Consigliere più anziano di iscrizione all'albo e in caso di pari anzianità di iscrizione, al Consigliere più anziano di età, di procedere alla convocazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Isernia, nella composizione così corretta, in adunanza da tenersi entro venti giorni dalla notifica della presente sentenza, per procedere ad ogni adempimento reso necessario dalla pronuncia dello scrivente Consiglio.

Si rigetta nel resto il reclamo.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2017.

N. 1/2018 Reg. Dec.

N. 21/2017 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Gaetano Fede

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Ing. Iunior Ania Lopez

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing.Omissis ...

E' presente solo il Consigliere Segretario dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, Ing.Omissis

.... Riunito in Camera di Consiglio del 17 gennaio 2018 ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

Sul reclamo n. 21/2017 Reg. Ric. proposto dall'Ing. Iunior ...Omissis iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta per il quadriennio 2017/ 2021.

FATTO

In data 5.7.2017 l'Ing.Omissis ha inviato a mezzo pec al Consiglio Nazionale degli Ingegneri reclamo avverso le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta per il quadriennio 2017/2021.

La proclamazione degli eletti è avvenuta in data 28 giugno 2017.

Nel reclamo ha rappresentato quanto segue.

In data 9.6.2017 il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta ha comunicato agli iscritti la indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2017-2021.

Nella comunicazione si fa riferimento alla riunione del 5.6.2017 ed alla convocazione del 25.6.2017. Nella medesima comunicazione il Consiglio dell'Ordine informa sulla naturale scadenza del Consiglio uscente fissata per il giorno 8 luglio 2017. Le operazioni di voto sarebbero iniziate il quindicesimo giorno feriale successivo al 5 giugno, data di indizione delle elezioni, quindi il 21 giugno 2017. Avrebbero potuto partecipare tutti gli iscritti all'albo esclusi i sospesi dall'albo professionale.

L'Ing..... chiede l'annullamento delle elezioni per i seguenti motivi.

In primo luogo ritiene violata la disposizione dell'art. 3 DPR 169/2005 non avendo il Consiglio dell'Ordine rispettato il termine di 50 giorni prima della scadenza naturale del Consiglio uscente per la indizione delle elezioni.

Essendo il giorno della scadenza l'8 luglio 2017, la comunicazione del 9 giugno 2017 ma anche la delibera di indizione del 5.6.2017 non rispetterebbe il termine stabilito dall'art. 3 DPR 169/2005.

Con il reclamo viene inoltre contestato al Consiglio dell'Ordine l'aver concesso agli iscritti morosi (le quote associative arretrate dovute dagli iscritti ammonterebbero a circa 150.000 € totali) il diritto di voto.

Il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio di Disciplina prima della indizione delle elezioni avrebbero dovuto prendere provvedimenti nei confronti dei morosi .

Ed invece risulterebbe che il Consiglio uscente avrebbe anche permesso la candidatura ad iscritti morosi.

Il reclamante contesta altresì la mancata comunicazione a mezzo raccomandata della indizione



delle elezioni agli iscritti non in possesso di una pec e l'aver ammesso a votare anche iscritti che hanno riportato condanne definitive.

Infine si contesta al Consiglio dell'Ordine l'aver impedito la candidatura ad alcuni iscritti per essere stata presentata oltre l'ora di scadenza previsto.

Alle parti è stata data comunicazione dell'odierna seduta di trattazione e discussione del reclamo con pec del 24.11.2017 prot. n. 8592/2017.

Con la stessa comunicazione sono stati inviati in allegato gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo ed invitate le parti a depositare entro il 2 dicembre 2017 memorie e documenti ed ulteriori memorie di replica entro il 7 dicembre 2017, attraverso la trasmissione a mezzo pec sia a questo Consiglio Nazionale che a tutte le parti interessate.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta in data 2.12.2017 trasmetteva a mezzo pec memoria e documenti rappresentando quanto segue.

In data 16 maggio 2017 è stato convocato il Consiglio dell'Ordine per la seduta del 19 maggio 2017 al fine di indire le elezioni per il rinnovo. Tra il 19 maggio e il giorno di decadenza del Consiglio (8 luglio 2017) intercorrono esattamente 50 giorni.

La seduta del 19 maggio 2017 non si è però tenuta per mancanza del numero legale minimo dei consiglieri e dunque il Consiglio è stato riconvocato per il giorno 5 giugno 2017.

La data del 25 giugno 2017 indicata nell'avviso di convocazione rappresenta un errore materiale dovendosi intendere invece 25 maggio 2017.

Nella seduta del 5 giugno 2017 il Consiglio dell'Ordine ha indetto le elezioni nel rispetto di quanto statuito dall'art. 3 DPR 169/2005 e l'avviso è stato divulgato.

Nessun iscritto sospeso per morosità o per altri motivi è stato ammesso a votare.

Nessuno dei consiglieri eletti risultava moroso al momento della indizione delle elezioni.

Tra l'altro, in assenza di procedimento disciplinare, nessuna norma esclude il diritto di voto agli iscritti morosi.

L'odierno reclamante, Ing. Iunior, aveva inizialmente presentato la propria candidatura, pur essendo impiegato a tempo indeterminato presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta.

Il Consiglio dell'Ordine ritiene infondata anche la contestazione circa l'invio della comunicazione agli iscritti. Il reclamante l'ha ricevuta il 9 giugno 2017 e non si comprende a quali informazioni si riferisce il reclamante tenuto conto che nessuna contestazione del genere è pervenuta se non quella del, In ogni caso si evidenzia che l'avviso, oltre ad essere inviato diverse volte via mail è stato pubblicato sia presso l'albo pretorio che sul sito istituzionale dell'Ordine.

Infine, per quanto concerne l'inammissibilità della candidatura di un iscritto e nello specifico dell'Ing....., il Consiglio dell'Ordine rappresenta che questa è stata presentata oltre il termine delle



Attività giurisdizionale

ore 17,00 previsto nell'avviso di indizione delle elezioni e comunque nessuna contestazione è stata mossa dal diretto interessato.

Le considerazioni svolte con il reclamo dall'Ing. Iunior, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio dell'Ordine risulterebbero lesive per il medesimo Ordine .

In data 7.12.2017 l'Ing. Iunior faceva pervenire repliche alle deduzioni del Consiglio dell'Ordine ribadendo quanto esposto nel reclamo e precisando di non aver affermato che il Consiglio dell'Ordine abbia permesso di far votare i sospesi ma che non si sarebbe attivato per instaurare procedimenti disciplinari che avrebbero impedito il diritto al voto dei morosi.

Al contrario avrebbe in diverse occasioni rappresentato gli iscritti morosi che, persistendo la morosità, non sarebbero stati riconosciuti i crediti professionali conseguiti con la frequentazione di corsi e seminari. Il comportamento dell'Ordine evidenzerebbe l'interesse elettorale.

Come dipendente dell'Ordine avrebbe comunque potuto, in caso di elezione a Consigliere, chiedere l'aspettativa dal posto di lavoro.

Insisteva pertanto per l'accoglimento del reclamo.

MOTIVI

Il reclamo va respinto.

L'unica doglianza ammissibile attiene alla asserita violazione dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 169/2005, laddove è stabilito che: *“L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno ferialo successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima”*.

Nel caso di specie l'indizione è avvenuta effettivamente in data 5.06.2017, meno di cinquanta giorni prima della scadenza del Consiglio prevista per la data dell'8.07.2017. Tuttavia - come provato in sede di controdeduzioni dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta - già in data 19 maggio 2017, il Consiglio, a seguito di convocazione con pec del 16 maggio 2017, si era riunito per indire le elezioni, sebbene la seduta non avesse potuto aver luogo a causa della mancanza del numero legale.

Orbene, il tentativo, imprevedibilmente fallito, di indire le elezioni per la data del 16 maggio 2017, ovvero esattamente cinquanta giorni prima della scadenza del Consiglio, attesta chiaramente la volontà del Consiglio dell'Ordine di procedere secondo quanto previsto dal D.P.R. 169/2005.

Pertanto, nel caso in disamina, l'indizione avvenuta a meno di cinquanta giorni dalla scadenza del Consiglio, non essendo stata scelta arbitraria priva di giustificazione, non può di certo configurare, un'ipotesi di eccesso di potere del Consiglio dell'Ordine.

D'altronde, nessun pregiudizio ne è derivato per la procedura elettorale.



Sul punto va chiarito che la disposizione normativa in oggetto, non contenendo *sic et simpliciter* alcuna specifica sanzione di nullità per la sua violazione, va applicata secondo criteri di ragionevolezza e buon senso ed interpretata anche e soprattutto in corrispondenza della singola concreta fattispecie.

La *ratio* della norma, è utile aggiungere, corrisponde alla necessità di evitare che il Consiglio uscente possa operare in regime di *prorogatio*, prolungando indebitamente il mandato attraverso l'omessa indicazione delle elezioni. Nel caso di specie la "proclamazione" degli eletti è avvenuta il 28 Giugno 2017, a fronte di una scadenza del Consiglio uscente fissata all'8 Luglio 2017, e dunque non lasciandosi spazio - nel rispetto della *voluntas legis* - ad alcuna indebita "ultrattività" del Consiglio in scadenza.

Il reclamo, per il resto è inammissibile data la scarsa specificazione delle censure svolte. Ricorda questo Consiglio (richiamando tra le altre la Decisione del 23 Maggio 2008 relativa alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Bologna per il quadriennio 2005-2009) che "*le motivazioni del reclamo, con riguardo alla materia elettorale, devono essere specificamente e congruamente dedotte e non possono fare riferimento a circostanze generiche e comunque inconferenti ed irrilevanti rispetto all'esito delle votazioni*".

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rigetta il reclamo proposto dall'Ing. Iunior

Così deciso in Roma il 17.1.2018.





N. 6/2018 Reg. Dec.

N. 12/2016 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano	Presidente
Ing. Gianni Massa	Vice Presidente Vicario
Ing. Giovanni Cardinale	Vice Presidente
Ing. Angelo Valsecchi	Consigliere Segretario
Ing. Stefano Calzolari	Consigliere
Ing. Gaetano Fedè	Consigliere
Ing. Felice Monaco	Consigliere
Ing. Roberto Orvieto	Consigliere
Ing. Angelo Domenico Perrini	Consigliere
Ing. Luca Scappini	Consigliere
Ing. Raffaele Solustri	Consigliere
Ing. Remo Giulio Vaudano	Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Roberto Orvieto

E' presente solo il ricorrente, Ing..... Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 12/2016 Reg. Ric. Proposto dall'Ing....., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Perugia per la riforma del provvedimento disciplinare del 22.3.2016 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Perugia Collegio D, notificata in data 3.5.2016 a mezzo pec con il quale all'esito del procedimento disciplinare n. 1/2014 Reg. Proc. veniva inflitta la sanzione disciplinare della censura.

FATTO

In data 30.8.2012 il Sig..... presentava al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Perugia esposto disciplinare, poi integrato in data 24.10.2012, nei confronti dell'Ing.....

L'esponente rappresentava di essere titolare, insieme alla moglie, del diritto di superficie sull'immobile adibito a civile abitazione sito in L'immobile rientra tra quelli danneggiati dal sisma del 1997 e per gli interventi di ristrutturazione e consolidamento è stato stanziato un finanziamento pubblico. La progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione post sisma dell'immobile di Via e anche quella di Via sono state affidate all'Ing..... che è anche condomino e proprietario di una delle unità abitative di Via L'Ing. ha assunto anche l'incarico di responsabile della sicurezza.

L'assemblea condominiale in data 6.5.2009 approvava un incremento dell'onorario dell'Ing. che ad avviso dell'esponente avrebbe dovuto rinunciare agli incarichi per conflitto di interesse e per avere il medesimo una concentrazione di interessi economici perché Direttore dei lavori e responsabile della sicurezza.

Nel corso dell'assemblea condominiale del 6.5.2009 l'Ing. aveva presentato una contabilità per spese tecniche pari a € 70.393,86 senza applicare le detrazioni previste dagli artt. 8 e 9 del Protocollo di intesa tra Regione Umbria e Ordine degli Ingegneri. L'Ing..... giustificava la mancata applicazione delle suddette riduzioni sostenendo che il Protocollo di intesa fosse applicabile solo alle opere pubbliche.

In verità in una precedente assemblea condominiale del 18.12.2008 era stata approvata una parcella dello stesso Ing. per un ammontare pari a € 60.202,19 nella quale erano invece state applicate le riduzioni.

La mancata applicazione delle detrazioni rappresenterebbe quindi una violazione del Protocollo di intesa che prevede che le riduzioni debbano applicarsi anche a edifici privati per i quali è previsto un finanziamento pubblico per opere di ricostruzione post sisma.

A seguito di irregolarità emerse nella emissione di fatture, l'impresa, incaricata dei lavori, veniva sostituita dalla Ditta



Attività giurisdizionale

La nuova ditta incaricata per l'esecuzione di lavori informava poco tempo dopo dell'assunzione dell'incarico del comportamento discutibile dell'Ing.che si rifiutava di mettere a disposizione dell'impresa la contabilità dei lavori eseguiti.

I contrasti tra la ditta e l'Ing..... sorsero altresì per la realizzazione di un ascensore nel condominio di Via

L'assemblea condominiale in data 4 gennaio 2010, presente anche il condominio Ing....., aveva approvato la installazione di un ascensore Schindler 3300 e il condominio avrebbe presentato richiesta di autorizzazione paesaggistico ambientale protocollata il 7 giugno 2010 presso il Comune di

L'ascensore veniva però acquistato a nome della Ditta in data 30.12.2009 e l'Ing..... con una mail del 31.12.2009 aveva comunicato alla di essersi adoperato per attivare il contratto con la Schindler.

L'Ing....., abusando dei poteri di Direttore dei lavori, si era quindi adoperato per acquistare l'ascensore prima ancora che l'assemblea deliberasse (in data 4.1.2010) e prima ancora che il condominio ottenesse l'autorizzazione paesaggistica ambientale rilasciata dal Comune di avrebbe solo in data 28.9.2010.

Nell'esposto il ... rappresentava inoltre che, consultando i documenti contabili depositati dall'Ing.al Comune di, emergerebbero palesi irregolarità e discordanze nelle voci di spesa relative ad alcuni lavori svolti nel condominio di Via

In data 13 giugno 2011 l'Ing..... presentava comunicazione di fine lavori parziale per l'edificio di Via attestando l'ultimazione di lavori nell'edificio ad eccezione dei lavori strutturali dell'immobile di proprietà dei Sigg.ri

In data 31 maggio 2011 tutti i condomini di Via, compreso l'Ing., depositavano ricorso ex art. 700 c.p.c. contro i coniugi chiedendo al Giudice di essere autorizzato ad effettuare il sopralluogo all'interno dell'appartamento di questi ultimi sostenendo che gli stessi avrebbero impedito l'accesso e quindi l'esecuzione di lavori.

I lavori del condominio erano stati pertanto sospesi ma il Giudice rigettava il ricorso ritenendolo infondato.

Nella sentenza il Giudice evidenziava che il sopralluogo all'interno dell'appartamento dei Sigg.ri era stato fatto ed erano stati fatti anche rilievi fotografici e che i convenuti non avevano mai impedito l'accesso all'appartamento.

Anche in questo caso l'Ing., nella qualità di Direttore dei lavori, aveva sostenuto davanti al Giudice delle circostanze non veritiere.

Nell'esposto veniva infine evidenziato che l'Ing..... nel corso di un'assemblea condominiale aveva avuto un atteggiamento aggressivo, minaccioso ed offensivo nei confronti sia del che di tutta la di lui famiglia, atteggiamento che aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri di e la presentazione di



denunce - querele avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

Un altro episodio grave era stata la chiusura, per una intera settimana, del contatore del gas dell'esponente. Anche in questo caso si era reso necessario l'intervento dei Carabinieri di per risolvere la situazione.

All'esposto veniva allegata copiosa documentazione.

Il Consiglio dell'Ordine di Perugia convocava l'Ing..... per il giorno 16.10.2012 essere ascoltato dal Consigliere delegato.

Il ricorrente depositava memoria difensiva rappresentando che nei confronti sia del che della moglie erano state già presentate denunce - querele per reati dagli stessi commessi sia nei suoi confronti che nei confronti di altri condomini.

L'atteggiamento del sarebbe denigratorio e tendente a delegittimare la figura professionale del ricorrente ed avrebbe come scopo quello di sottrarsi al pagamento delle quote di sua spettanza.

Il e la moglie sarebbero infatti morosi nel pagamento delle spettanze tant'è che il condominio avrebbe presentato ingiunzione di pagamento nei loro confronti.

Nessuna scorrettezza deontologica avrebbe commesso il ricorrente nell'accettare l'incarico conferito all'unanimità dai condomini e nessun conflitto di interesse sarebbe ipotizzabile visto che, anche nella qualità di condomino, sarebbe maggiormente motivato a svolgere l'incarico nel migliore dei modi, così come avvenuto, vista l'approvazione dei condomini.

Sulla questione "parcella professionale" l'Ing..... evidenzia che i compensi professionali sono stati discussi ed approvati dall'assemblea condominiale e non esiste alcuna lite sulla questione tra il condominio e il ricorrente.

Sulla questione delle fatture irregolari della Ditta e della conseguente denuncia alla Procura della Repubblica, il ometterebbe di evidenziare che è stato proprio l'Ing., nella qualità di Direttore dei lavori, a relazionare all'amministratore condominiale sulla irregolarità delle fatture e conseguentemente a consentire all'assemblea di presentare un esposto alla Procura della Repubblica nei confronti della ditta.

Sulla questione dei rapporti con la Ditta..... l'Ing.evidenzia che i rapporti sono stati solo ed esclusivamente professionali.

Sulla questione "acquisto ed installazione dell'ascensore" il ricorrente mette in evidenza l'incompetenza tecnica del Sig..... in relazione alla procedura seguita nella consegna del materiale in cantiere, della sua presa in carico, della sua conservazione e responsabilità della medesima fino alla installazione.

Nessun danno quindi è stato arrecato ai condomini e, né ad altri condomini ma, al contrario il ricorrente si sarebbe reso disponibile ad accollarsi la spesa nel momento in cui alcuni condomini avrebbero dichiarato di non voler partecipare.



Attività giurisdizionale

Nessuna discordanza contabile sussisterebbe nella documentazione depositata che attiene a diverse fasi temporali del progetto di ricostruzione e tiene conto del fatto che entrambe le ditte hanno abbandonato il cantiere prima del completamento dei lavori.

Sui lavori da eseguire all'interno dell'immobile di proprietà di e sulla presentazione del ricorso ex art. 700 c.p.c. l'Ing sostiene che, al fine di verificare le condizioni delle lesioni, dalla redazione del progetto eseguito nel 2002 alla data di esecuzione dei lavori nel maggio 2011, nonché al fine di eseguire eventuali opere di adeguamento, era necessario il sopralluogo personale del Direttore dei lavori che, al contrario di quanto sostenuto, non aveva alcuna documentazione fotografica.

Sulle presunte minacce il ricorrente fa presente di aver denunciato il per condotte gravi.

Anche sulla chiusura delle linee del gas l'Ing evidenzia come il Sig., l'impresa e la subappaltatrice idroelettra snc hanno messo a rischio l'intero stabile condominiale violando le normative di legge e prescrizioni di verifica e prova della tenuta delle linee del gas.

Il allacciava e attivava le forniture del gas senza che nessuna operazione di verifica fosse stata fatta dall'impresa esecutrice in presenza del Direttore dei lavori.

L'Ing. ritiene di aver esercitato la propria attività professionale nel rispetto di tutte le norme, anche deontologiche al fine di conseguire il miglior risultato tecnico della prestazione richiestagli dal committente.

L'incolpato in data 29.3.2011 stipulava una transazione con la che prevedeva il risarcimento di danni morali nella misura di € 60.000,00.

Con lo stesso atto trasferiva detto indennizzo a suo favore e a favore della moglie Successivamente usava parte della somma ricevuta pari ad € 38.091,13 per pagare n. 8 fatture della datate 24.3.2011 nell'interesse dei condomini e in data 18.10.2011 invitava i suddetti condomini a restituire le anticipazioni effettuate in favore della Ditta per l'importo di € 64.139,57.

Con raccomandata del 24 ottobre 2012 il Sig..... depositava ulteriore documentazione inerente l'esposto presentato.

L'Ordine degli Ingegneri di Perugia convocava per chiarimenti l'Ing. per il giorno 21 marzo 2013. L'audizione veniva rinviata poi al 27 marzo 2013.

Con l'entrata in vigore del DPR 137/2012 che ha istituito i Consigli di Disciplina Territoriali, il fascicolo, in data 25.11.2013, è stato trasmesso al Consiglio di Disciplina che ha disposto l'audizione delle parti, all'esito delle quali il Collegio, respingendo l'eccezione preliminare dell'Ing. sul difetto di legittimazione ad agire del, in data 6.3.2015 ha deliberato l'apertura del procedimento disciplinare formulando i seguenti capi di incolpazione:

- 1) *l'incolpato, dopo aver assunto la carica di progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile per la Sicurezza in ordine ai lavori da eseguire nel condominio sito in, ha espresso, quale condomino dei*



suddetti condomini, in occasione dell'assemblea del 6.5.2009 il proprio voto in conflitto di interessi approvando una delibera avente ad oggetto la determinazione del compenso a se medesimo spettante per la progettazione ed esecuzione dell'opera. Ciò in violazione dell'art. 12.2 del codice deontologico.

2) L'incolpato nella medesima assemblea del 6.5.2009, ha presentato al condominio un conteggio per spese tecniche pari ad € 70.393,86, applicando così un aumento di circa 10.000,00 euro rispetto ad un precedente conteggio di € 60.202,19 non evidenziando nello stesso le detrazioni previste dagli artt. 8 e 9 del Protocollo di Intesa Stato Regione Umbria e dal parere dell'Ordine degli Ingegneri di Perugia del 19.6.2009. Ciò in violazione degli artt. 3.3 e 11.2 del codice deontologico.

3) L'incolpato, quale Direttore dei Lavori, in data 31.12.2009, ha posto in essere atti volti all'acquisto di un ascensore di tipo Shindler 3300 al servizio dell'edificio di ancor prima che la decisione di detto acquisto fosse deliberata dall'assemblea condominiale, cosa avvenuta solo il 4.1.2010. Ciò in violazione dell'art. 4.4, 10 del codice deontologico.

4) L'incolpato, a seguito della sostituzione dell'impresa appaltatrice, ha presentato al condominio diversi computi contabili molto diversi gli uni dagli altri. Nello specifico le divergenze si riferiscono allo stato finale dei lavori del 26.3.2009, al computo consuntivo al 31.12.2009, al computo variante al 2.5.2011 e alla contabilità finale al 20.6.2011. In particolare la contabilità presentata in occasione dell'assemblea condominiale del 31.12.2009 è risultata notevolmente più alta di quella presentata in data 20.6.2011. Ciò in violazione dell'art. 11.2 del codice deontologico.

5) L'incolpato, nel corso del giudizio ex art. 700 c.p.c. promosso dal condominio avanti il Tribunale di Perugia contro con ricorso R.G. n. 2829/2011, ha sostenuto falsamente che gli stessi avrebbero impedito il sopralluogo del Direttore dei Lavori dell'appartamento di loro proprietà, causando indirettamente il protrarsi della sospensione dei lavori. Ciò in violazione dell'art. 3.3, 4.4 e 10 del codice deontologico.

6) L'incolpato, quale Direttore dei Lavori, ha stipulato il 29.3.2011 una transazione con la che prevedeva il risarcimento di danni morali nella misura di € 60.000,00. Con lo stesso atto ha trasferito detto indennizzo a suo favore e a favore della moglie Successivamente l'incolpato ha usato parte della somma ricevuta pari ad € 38.091,13 per pagare n. 8 fatture della datate 24.3.2011 nell'interesse dei condomini Infine, in data 18.10.2011 ha invitato i suddetti condomini a restituire le anticipazioni effettuate in favore della Ditta per l'importo di € 64.139,57. Ciò in violazione degli artt. 3.3, 10 del codice deontologico.

Con atto di citazione del ex art. 44 comma 2° del R.D. 23.10.1925 n. 2537 il Presidente del Collegio D di Disciplina presso l'Ordine degli Ingegneri di Perugia citava l'Ing. a comparire all'udienza del giorno 10 aprile 2015, rinviata poi all'udienza del 5 maggio 2015 per impedimento di un Consigliere ed ancora al 22 maggio 2015 per impedimento del difensore del L'audizione si svolgeva il 22.1.2016 e



Attività giurisdizionale

L'Ing., tramite il proprio legale depositava nuova memoria difensiva con la quale preliminarmente eccepiva la intervenuta prescrizione dei fatti contestati risalenti al 2009 e 2011 essendo decorsi cinque anni dalla commissione e per il resto si riportava alle memorie già depositate.

Il provvedimento disciplinare veniva emesso il 22.3.2016.

Il Collegio preliminarmente respingeva l'eccezione di intervenuta prescrizione dei fatti del 2009 e precisamente dei capi di incolpazione n. 1-2-3-4.

Sulle contestazioni di cui all'incolpazione, nel merito, il Collegio di Disciplina ha ritenuto insussistente la violazione di cui al capo n. 1 per assenza di conflitto di interessi dell'Ing. nel momento in cui ha accettato il ruolo di Direttore dei lavori del condominio del quale egli stesso faceva parte. E' infatti prassi frequente che, laddove un condominio abbia bisogno di una prestazione professionale o artigiana che rientri nella sfera di competenza di un condomino, il condominio possa rivolgersi a lui avendo lo stesso un ulteriore e specifico interesse alla buona riuscita dell'opera.

Anche l'addebito di cui al capo n. 2 è stato ritenuto insussistente. Nel caso di specie i contenuti della prestazione e i compensi sono stati definiti con la massima chiarezza possibile al momento di predisposizione del progetto di parcella da parte dell'Ingegnere. Nell'incarico conferito dal condominio non erano definite le modalità di calcolo della parcella e per le incombenze aggiuntive dell'Ingegnere è stato necessario chiedere un aggiornamento della parcella.

Il Collegio ha invece ritenuto sussistente l'infrazione disciplinare relativa al capo n. 3 in quanto emerge dai documenti che l'Ing. ha posto in essere atti volti all'acquisto di un ascensore tipo Schindler 3300 per l'edificio di Via..... prima della delibera dell'assemblea in merito e molto tempo prima dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ambientale da parte del Comune di

Anche la violazione contestata al capo n. 4 è stata ritenuta sussistente dal Collegio di Disciplina considerato che emergono discrepanze tra il computo preventivo e la definizione finale del costo delle opere. La censura di cui al capo n. 5 è stata invece ritenuta infondata non essendo presenti agli atti le dichiarazioni rese dall'incolpato nel giudizio cautelare.

Il Collegio ha altresì considerato che la causa in questione non è stata instaurata personalmente dall'Ing..... ma dal condominio e dunque non vi sarebbe alcuna riferibilità né diretta né indiretta allo stesso sulle presunte illazioni mosse nei confronti dei due convenuti in giudizio.

La censura di cui al capo n. 6 è stata ritenuta fondata avendo il ricorrente in data 29.3.2011 stipulato una transazione con la società per il risarcimento dei danni morali nella misura di € 60.000,00 e per aver trasferito detta somma a suo favore e a favore della moglie senza alcuna autorizzazione del condominio.

Parte della somma è stata successivamente utilizzata per pagare otto fatture della nell'interesse dei condomini invitando poi i suddetti condomini a restituire a lui le anticipazioni effettuate in



favore della Ditta I condomini coinvolti hanno precisato di aver saputo solo nel settembre 2011 e dalla Ditta dell'avvenuto pagamento di fatture a proprio nome dichiarando di non aver mai richiesto né autorizzato detto pagamento all'Ing.

Nel caso di specie ha ritenuto quindi sussistente la violazione degli artt. 4.1,4.3 e 4.5 del Codice Deontologico all'epoca vigente.

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale in data in data 3 maggio 2016 notificava a mezzo pec la delibera del 22.3.2016 depositata il 15.4.2016.

Avverso la decisione l'Ing. depositava ricorso presso l'Ordine degli Ingegneri di Perugia il 2 giugno 2016 che veniva inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia in data 6-6-2016 prot. 133/2016, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

L'Ing. contesta il provvedimento disciplinare per manifeste e ripetute irregolarità, palese contraddittorietà e violazione di legge.

Preliminarmente eccepisce la violazione del codice deontologico del 1992 nella formulazione dei capi di imputazione per avere il Collegio fatte proprie, anche nella sequenza numerica, le argomentazioni svolte dal nell'esposto, per non aver tenuto in alcuna considerazione le argomentazioni svolte dal ricorrente e per non aver effettuato le necessarie verifiche documentali e testimoniali idonee alla formulazione di un giudizio imparziale ed oggettivo.

Il Collegio avrebbe quindi istruito il procedimento con superficialità. Con pec del 21 novembre 2016 prot. 6659/2016, questo Consiglio Nazionale informava le parti della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 20 dicembre 2016 ed ulteriori memorie in replica entro il termine perentorio del 24 gennaio 2017.

Alle parti è stata data comunicazione dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con pec del 13.12.2017 prot. 9089/2017

MOTIVI

Il ricorrente contesta, con articolata motivazione, la violazione del codice deontologico rinvenuta dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Perugia con riguardo ai punti 3), 4) e 6) dei capi di incolpazione, e riferita agli artt. 4.1. e 4.3 e (circa il punto 6) 4.5 del Codice deontologico 1992, relativi ai rapporti con il committente.

Nel punto 3) si evidenzia come l'Ing..... avrebbe agito senza chiarezza e preventiva autorizzazione del committente nel porre in essere atti volti all'acquisto di un ascensore nell'ambito di lavori riguardanti un edificio di via, rispetto ai quali ultimi il ricorrente ricopriva il doppio ruolo di condomino e Direttore dei lavori.



Attività giurisdizionale

Nel ricorso - senza contestare la ricostruzione dei fatti - si evidenzia:

- 1) che i comportamenti censurati non attengono alla qualità di Direttore dei Lavori ma di condomino, e come tali non rientrano nel cono di operatività e valutazione del Consiglio di Disciplina;
- 2) che in ogni caso si tratta di atti consentiti al singolo condomino come da richiamo giurisprudenziale (innovazione suscettibile di utilizzazione separata), traducendosi in un giovamento collettivo data la momentanea sollevazione degli altri condomini dall'anticipazione di spesa;
- 3) che l'iter di approvazione dell'ascensore, sotto il profilo "condominiale" come amministrativo, era già avviato positivamente all'atto dell'accelerazione "individuale", al punto che un eventuale ripensamento assembleare sarebbe stato *contra legem*;
- 4) che il Consiglio di Disciplina - nell'ipotizzare un contrasto con il committente/condominio in ragione della doppia qualità condomino/Direttore dei lavori - entra in contraddizione con quanto affermato in sede di esclusione della responsabilità dell'Ing. rispetto al primo capo di incolpazione. Sul punto, il Consiglio esclude ogni addebito per la partecipazione del ricorrente, con esercizio del voto, all'assemblea condominiale dove si era determinato il compenso allo stesso spettante. Il collegio evidenzia infatti l'assenza di interferenza tra gli interessi assembleari e quelli del tecnico, segnalando altresì come rientri nella passi che un condominio, bisognevole di una prestazione professionale che rientri nella sfera di competenza di un condomino, si rivolga proprio a quest'ultimo.

Le argomentazioni, di seguito analiticamente prese in esame, sono prive di pregio:

- 1) gli atti volti all'acquisto dell'ascensore sono stati compiuti nella qualità di Direttore dei Lavori e non di condomino, come il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Perugia ha correttamente ritenuto. Nel capo di incolpazione, e la circostanza - agli atti - non è smentita dal ricorrente, si evidenzia infatti:
 - a) che nell'allegato alla lettera d'ordine dell'impianto - datata 30/12/2009 - l'ing..... firma con il suo timbro professionale;
 - b) che la firma è apposta "in nome e per conto della", cioè dell'impresa che era incaricata dell'esecuzione dei lavori, senza alcun riferimento al suo ruolo di condomino;
- 2) è di conseguenza fuori contesto il richiamo all'innovazione suscettibile di utilizzazione e dunque di acquisto separati;
- 3) è appena il caso di segnalare che quel richiamo non sarebbe stato pertinente al caso di specie, relativo ad un'innovazione che l'assemblea - come chiarito dallo stesso ricorrente, che perciò cade in una palese contraddizione - intendeva implementare: ciò che non rendeva plausibile un'azione in capo al singolo condomino;
- 4) Non solo la censura del richiamato, puntuale e specifico comportamento dell'Ing. non





contraddice la valutazione del Consiglio di Disciplina circa l'astratta plausibilità dell'attribuzione dell'incarico al condomino quale Direttore dei Lavori, ma ne è viceversa rafforzata. Ad onta, infatti, delle ingenerose accuse di superficialità contenute in apertura del ricorso, il Consiglio di Disciplina (oltre che valutando la mancanza di responsabilità in ordine a tre capi di incolpazione su sei, ciò che testimonia di un approfondimento delle singole questioni) dimostra di non muoversi con pregiudiziale avversione, entrando nel merito della valutazione delle specifiche condotte poste all'attenzione.

Nel punto 4) si evidenzia come l'incolpato, anche a breve distanza di tempo, abbia presentato al committente computi metrici consuntivi molto diversi gli uni dagli altri, e particolarmente rispetto alla quantificazione di lavori già completati all'atto della presentazione del primo computo consuntivo.

Nel ricorso si controdeduce che va ascritto piuttosto a merito dell'Ing. l'aver operato correzioni - rilevando errori compiuti - utili a generare un risparmio a beneficio dei condomini, e che d'altro canto appare ingeneroso ritorcere contro il ricorrente un'azione di revisione da lui stesso compiuta.

Anche tali contestazioni devono essere respinte:

- 1) In punto di fatto, non contestato nel ricorso, si rileva la contraddittorietà delle giustificazioni offerte dal ricorrente circa le incongruenze contabili (in particolare, rispetto alle quantità ed alle spese di palificazione, si è parlato sia di modifica delle richieste della ditta appaltatrice che di errori contabili di collaboratori),
- 2) Emerge dal capo di incolpazione, e non viene contestato in modo puntuale nel ricorso, che le discrepanze fossero state rilevate dal responsabile assetto del territorio del Comune di
- 3) Il Consiglio di Disciplina non afferma che le variazioni tra preventivi e consuntivi, fisiologiche, possano *ex se* configurare rilievi a carico del tecnico, né lamenta che le "evoluzioni consuntive" si siano tradotte in aggravio di costi a carico committente. In tal senso, le controdeduzioni non colgono nel segno. Il Consiglio di Disciplina, con valutazione condivisa dallo scrivente Collegio, ha piuttosto censurato un *iter* contabile privo di chiarezza e destinato a non consentire alcuna intelligibilità dei documenti relativi.

Con riguardo al punto 6) dell'incolpazione, si evidenzia come l'Ing. - stipulata come Direttore dei lavori una transazione con la ditta appaltatrice per un risarcimento danni - abbia poi pagato otto fatture emesse dalla stessa azienda all'indirizzo di taluni condomini, all'insaputa di questi ultimi (e salvo poi richiedere la restituzione a questi ultimi dell'anticipazione effettuata).

Il ricorrente - analogamente a quanto argomentato in punto di contestazione della ritenuta fondatezza del capo di incolpazione sub 3) - controdeduce:

- che si confonda l'operato di- Direttore dei lavori (nella specie assente) con l'operato

Attività giurisdizionale

di - condomino (i cui comportamenti sono impropriamente oggetto di valutazione dal Consiglio di Disciplina);

- che nel caso di specie le condotte si siano risolte in un beneficio per gli altri condomini coinvolti (concessione di liquidità disponibile nell'urgenza delle necessità dell'impresa). L'urgenza", infatti, derivava dall'avvio di un procedimento amministrativo di revoca di un atteso pubblico contributo, con conseguente pretesa di pagamento diretto da parte dell'impresa. Il prosieguo degli eventi, tiene a riferire l'Ing., avrebbe visto l'annullamento dello stesso procedimento, l'erogazione del pubblico contributo (ed il carico su quest'ultimo delle anticipazioni effettuate dal - condomino e dalla moglie)
- che si ricada nella contraddizione rispetto a quanto sostenuto da Consiglio in tema di possibile convergenza tra le figure di Direttore dei lavori e quella di condomino in sede di esclusione della responsabilità dell'Ing. per il capo 1) di incolpazione.

Le argomentazioni sono prive di pregio.

Nel richiamare quanto già segnalato nel respingere le controdeduzioni relative alla ritenuta responsabilità in ordine al capo di incolpazione sub 3), questo Collegio rileva come le vicende descritte facciano emergere - da parte dell'Ing. - l'uso sconcertante e spregiudicato della qualità di "condomino" per rendere non trasparente ed inintelligibile, ed in ogni caso inquinata, la relazione tra il committente "condominio" ed il Direttore dei lavori Ing.

Quando, infatti, si andava profilando la revoca del pubblico contributo, che poneva fortemente in crisi la credibilità del Direttore dei Lavori - rispetto al committente "Condominio di viai", il condomino - interviene in ausilio del Direttore dei lavori - Ing..... con "anticipazioni" di cui i condomini "beneficiari" sono addirittura tenuti all'oscuro e che "risolvono" il rapporto tra Direttore dei Lavori - Ing. e committente "Condominio di Via" in attesa dei tempi migliori (che il ricorrente ci informa poi siano arrivati).

Per questa via, si apprezza come le considerazioni espresse nel ricorso - lungi dall'escludere la responsabilità ritenuta - consacrino la fondatezza degli addebiti rivolti.

Il complesso delle condotte descritte delinea un quadro da cui emerge un esercizio caotico dell'incarico conferito dal committente, integrandosi una palese violazione dell'art. 4 del Codice Deontologico per la mancanza della chiarezza, lealtà e correttezza dovute, anche con riguardo all'esorbitanza dall'incarico professionale conseguito ed alla percezione indiretta di somme da terzi senza preventiva comunicazione



PQM

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritenuta congrua la sanzione disciplinare inflitta, respinge il ricorso proposto dall'Ing. avverso il provvedimento del 22.03.2016 con cui il Consiglio di Disciplina Territoriale presso l'Ordine degli Ingegneri di Perugia ha pronunciato nei suoi confronti sanzione disciplinare della censura.

Così deciso in Roma, il 10.1.2018



Attività giurisdizionale



N. 7/2018 Reg. Dec.

N. 13/2016 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Felice Monaco.

Sono presenti il ricorrente assistito dall'Avv. e l'ing. Presidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Roma. Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 13 /2016 Reg. Ric. Proposto dall'Ing., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma per la riforma del provvedimento disciplinare del 18.4.2016 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Roma Collegio IV, notificato in data 13 maggio 2016 a mezzo ufficiale giudiziario con il quale all'esito del procedimento disciplinare n. V / 12 2015 Reg. Proc. veniva inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre dall'esercizio della professione.

FATTO

A seguito di esposto presentato in data 8.6.2015 dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma nei confronti dell'Ing..... per violazione di norme del codice deontologico, il Consiglio di disciplina Territoriale apriva un procedimento disciplinare per la valutazione dei comportamenti assunti.

Nell'esposto il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma rappresentava che l'Ing., nella qualità di Presidente de Sezione di Roma, aveva inviato una mail agli iscritti e, nell'intento di pubblicizzare e promuovere seminari formativi con rilascio di crediti, aveva riferito la circostanza, non veritiera, che l'..... fosse soggetto abilitato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri al rilascio dei "famigerati" crediti formativi.

L'..... al contrario non avrebbe ricevuto alcuna autorizzazione a fornire attività di formazione professionale ai sensi dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012.

Il Presidente dell'Ordine rappresentava che nella stessa mail erano state utilizzate frasi sconvenienti e offensive nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri.

Nello specifico era stato scritto: "..... il sindacato non ha come scopo istituzionale lucrare sui propri iscritti a differenza degli Ordini che, invece di fornire formazione gratuita avrebbero pensato di far pagare anche i seminari. A conti fatti, siamo in grado di offrire corsi di formazione con un costo ridotto di almeno il 50% rispetto agli Ordini ed ad altri soggetti accreditati"

Per questi motivi l'Ing. era incorso in diverse violazioni del codice deontologico quali quelle di cui al disposto dell'art. 3.1 per aver violato l'obbligo di sostenere e difendere il decoro e la reputazione della professione, dell'art. 13.2 per aver utilizzato espressioni sconvenienti ed offensive nei confron-



Attività giurisdizionale

ti dell'Ordine di appartenenza che rappresenta tutti gli iscritti, nonché dell'art. 13.3 per non essersi astenuto dal porre in essere azioni che sono risultate lesive, per il contenuto gravemente denigratorio delle critiche espresse, della reputazione dell'Ordine professionale che rappresenta tutti gli Ingegneri ad esso iscritti.

Con atto stragiudiziale di diffida, intimazione e messa in mora del 10 giugno 2015 l'Ordine degli Ingegneri di Roma diffidava l'..... nella persona del Presidente Ing. a voler desistere dal proseguire oltre con la condotta per il potenziale danno per gli iscritti trattandosi di false notizie che ledono il prestigio e il decoro sia dell'Ordine quale Ente che degli iscritti.

Contestualmente veniva intimato all'.....di voler immediatamente inviare una nuova comunicazione ai medesimi destinatari per smentire quanto falsamente asserito in precedenza.

L'Ing. contestava il contenuto dell'atto stragiudiziale in quanto erroneo e infondato essendo il diritto a pubblicizzare l'offerta di prodotti formativi e di servizi a costi limitati attività lecita ad esclusivo interesse della categoria professionale. Altresì lecita sarebbe la comparazione tra i costi dell'offerta formativa dell'Ordine e quella del sindacato.

Il Presidente del IV Collegio di Disciplina Territoriale convocava l'Ing..... per il giorno 15.12.2015

Nel corso dell'audizione del 15.12.2015 l'Ing. depositava memoria rappresentando che l'attività sindacale svolta dall'incolpato va valutata in relazione all'attività svolta e chiedeva l'archiviazione del procedimento.

Con la memoria il ricorrente specificava che la portata ed il tenore informativo del comunicato non rappresentava un atto di accusa e di censura nei riguardi dell'Ordine degli Ingegneri di Roma ma palesava una informazione fondata e vera con riferimento all'abilitazione dell'..... al rilascio di crediti formativi, una oggettiva descrizione e constatazione del sistema organizzativo di rilascio dei crediti da parte dell'Ordine degli Ingegneri di Roma che richiede per la partecipazione ai corsi importi variabili tra € 350,00 e € 100,00. Tale constatazione non costituirebbe invenzione tesa a screditare il Consiglio dell'Ordine, ma riferimenti oggettivi attestanti l'onerosità dei corsi formativi obbligatori.

Nell'interesse della categoria professionale l'Ing. riteneva lecito e doveroso informare i Colleghi della possibilità di ottenere l'acquisizione di crediti formativi a prezzi irrisori o gratuitamente.

All'esito dell'audizione il IV Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, deliberava di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dell'Ing.

Con atto di citazione ex art. 44 comma 2° del R.D. 23.10.1925 n. 2537 inviata a mezzo Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma il 16.2.2016 il Presidente del V° Collegio di Disciplina citava l'Ing. a comparire all'udienza del giorno 23 marzo 2016.

Il procedimento disciplinare veniva instaurato nei confronti dell'Ing. per violazione degli artt. 5 comma 2 e 9 comma 2, nonché per la violazione dell'art. 13 comma 3 del codice deontologico.





Nello specifico veniva contestata: a) una comunicazione mendace e fuorviante in relazione al messaggio ove si configura l'organizzazione sindacale come soggetto abilitato al rilascio dei CFP ; b) l'uso di parole offensive al limite della calunnia per aver scritto che il fine dell'Ordine degli Ingegneri è quello di lucrare sull'offerta formativa.

Nell'atto di citazione si da atto che non esiste, ai tempi dei fatti in discussione, l'autorizzazione formale, da parte del CNI, all'organizzazione sindacale per poter fornire attività di formazione professionale ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 137/2012.

Dalla documentazione agli atti del procedimento sarebbe presente una comunicazione del CNI del 31.10.2014 indirizzata all'....., con la quale il CNI manifesta la disponibilità alla concessione di crediti formativi professionali (CFP) per gli eventi e le attività formative a determinate condizioni e di volta in volta per ogni singolo evento.

L'udienza del 23 marzo 2016 veniva rinviata d'ufficio al 6 aprile 2016.

All'udienza del 6 aprile 2016 l'Ing., assistito dal difensore si riportava alla memoria già agli atti e depositava copia della convenzione del 19 febbraio 2016 tra il CNI e l'..... per la organizzazione di attività di formazione professionale continua ai fini del conseguimento di crediti formativi professionali da parte degli iscritti all'Ordine professionale degli Ingegneri.

Con la memoria si sostiene che l'Ing. non avrebbe fatto altro che riportare quanto scritto nella nota del 31.10.2014 nella quale il Consiglio Nazionale degli Ingegneri riconosce, e quindi abilita, l'..... quale soggetto in grado di fare formazione professionale.

Infondata in fatto ed in diritto sarebbe altresì la contestazione della condotta "ai limiti della calunnia" del ricorrente non avendo mai quest'ultimo rivolto alcuna accusa all'Ordine degli Ingegneri di Roma che possa configurare un reato né avendo posto in essere condotte lesive e denigratorie dei Colleghi e degli Ordini Professionali essendosi limitato a descrivere una situazione reale quale quella della organizzazione dei seminari a pagamento.

Il Collegio di Disciplina respingeva tutte le argomentazioni riportate nelle memorie e, ritenendo violate le norme deontologiche, infliggeva all'Ing. la sanzione della sospensione dall'albo per mesi 3 (tre).

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, Collegio IV in data 13.5.2016, a mezzo ufficiale giudiziario, notificava la delibera di sospensione per la durata di mesi 3 (tre) dall'esercizio della professione.

Avverso la delibera del 18 aprile 2016 l'Ing. ha proposto ricorso in data 6 giugno 2016.

Il ricorrente contesta il provvedimento disciplinare per totale infondatezza in fatto ed in diritto delle motivazioni del provvedimento impugnato.

In merito alla prima contestazione relativa alla comunicazione "mendace e fuorviante" il ricorrente evidenzia che lo scritto del Presidente di si fonda sulla comunicazione del 31 ottobre 2014,

Attività giurisdizionale

con la quale il Consiglio Nazionale degli Ingegneri testualmente afferma” *facendo riscontro alla Vostra richiesta, tenuto conto delle caratteristiche peculiari e delle attività di pubblico interesse perseguite da codesto Sindacato, visto il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale con particolare riguardo all’art. 7 comma 5, si comunica che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha deliberato la disponibilità alla concessione di crediti formativi professionali (C.F.P.) per gli eventi e le attività formative da Voi organizzate “*.

Con nota del 17 aprile 2015 l’..... rendeva noto agli iscritti la detta comunicazione.

Si eccepisce la totale infondatezza dell’accusa mossa e la forzatura argomentativa tesa a far ritenere “*mendace e fuorviante*” la comunicazione del ricorrente.

L’incolpato avrebbe agito nella qualità di sindacalista.

Inconferente sarebbe la contestazione della violazione dell’art. 5 del codice deontologico che attiene all’esercizio della professione di Ingegnere che può essere esercitata solo con il possesso di specifici titoli.

L’art. 5 comma 2 del codice deontologico contempla, come illeciti disciplinari, una serie di attività quali certificazioni, asseverazioni, attestazioni, prodromiche alla formazione di atti e provvedimenti amministrativi che nulla avrebbero a che vedere con la contestazione in oggetto. Anche l’asserita violazione dell’art. 9 comma 2 del codice deontologico sarebbe totalmente infondata poiché la norma in questione attiene alla irregolare pubblicità relativa all’attività professionale.

Con l’incolpazione e la sanzione disciplinare si sarebbe voluto sanzionare l’appartenenza del ricorrente a un sindacato di categoria.

Con il secondo motivo relativo alla seconda contestazione (uso di espressioni offensive al limite della calunnia), il ricorrente evidenzia che il termine “calunnia” è assolutamente improprio.

L’uso del termine “*lucrare*” non sarebbe oggettivamente offensivo come invece ritenuto dal Collegio di Disciplina che ha inteso la frase come “guadagni ottenuti in modo disonesto” ma avrebbe il significato di controprestazione economica a fronte di un servizio reso.

Il ricorrente ha prodotto prova documentale attestante l’onerosità dei seminari organizzati dall’Ordine di Roma: questi non sarebbero pertanto a titolo gratuito come impropriamente affermato dal Consiglio dell’Ordine nelle memorie difensive.

Anche la contestata violazione dell’art. 13 comma 3 del codice deontologico non avrebbe alcuna attinenza rispetto ai fatti in contestazione. La norma individua condotte del professionista che possono ledere con critiche denigratorie la reputazione di altri colleghi o altri professionisti.

Nessuna critica denigratoria sarebbe stata fatta dal ricorrente che, nella qualità di rappresentante sindacale, si sarebbe limitato a portare a conoscenza degli iscritti l’organizzazione di seminari.

Con memoria del 20.4.2017 il Consiglio di Disciplina ribadiva le motivazioni del provvedimento impugnato chiedendo il rigetto del ricorso.



Con successiva memoria di risposta l'Ing., a mezzo difensore, ribadiva quanto già argomentato negli scritti difensivi.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale a seguito della presentazione del ricorso e della istanza di sospensione della delibera impugnata, sospendeva l'esecuzione della sanzione.

Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma il 6 giugno 2016 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 14 giugno 2016 prot. 5751 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec del 22 marzo 2017 prot. 1920/2017, questo Consiglio Nazionale informava le parti della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 20 aprile 2017 ed ulteriori memorie di replica entro il termine perentorio dell'11 maggio 2017.

Alle parti è stata data comunicazione dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con pec del 13.12.2017 prot. 9101/2017

MOTIVI

Il ricorso è fondato.

Circa il primo capo di incolpazione, relativo alla violazione degli artt. 5, comma II, e 9, comma II del codice Deontologico, per avere l'Ing.- in una comunicazione informativa inviata a mezzo posta elettronica - erroneamente qualificato l'organizzazione sindacale come soggetto abilitato al rilascio dei crediti formativi obbligatori, il ricorrente affida la difesa a plurime argomentazioni.

In primo luogo viene segnalato che la comunicazione oggetto di doglianza non è stata inviata nell'ambito dell'attività di ingegnere, bensì nella qualità di sindacalista: come tale sottratta alla valutazione disciplinare del Consiglio di Disciplina territoriale come del CNI, e fuori dal "cono d'ombra" delle disposizioni del Codice Deontologico, se rettamente interpretate.

Nel merito, richiamata l'"abilitazione" riconosciuta dal CNI all'..... all'organizzazione di eventi potenzialmente in grado - salva singola verifica ed autorizzazione - di rilasciare crediti formativi, il ricorrente sottolinea come il provvedimento impugnato si spinga ad esasperare aspetti di tipo tecnico-giuridico connessi alla terminologia utilizzata, ad onta della assoluta buona fede che avrebbe assistito la comunicazione oggetto di censura.

Quest'ultima argomentazione ha pregio.

E'fuor di dubbio che avere qualificato l'organizzazione come abilitata ad erogare crediti formativi (ed è pacifico che così fosse) ha significato la trasmissione di un'informazione generale, che richiedeva e richiede un approfondimento riguardo alle effettive condizioni, ai tempi ed ai modi di tale



Attività giurisdizionale

erogazione, senza tuttavia che tale necessario approfondimento possa autorizzare la qualificazione dell'informazione come "non corretta".

Circa il secondo capo di incolpazione, relativo alla violazione dell'art. 13, comma III del Codice Deontologico, per avere l'Ing..... - nella stessa comunicazione - utilizzato espressioni denigratorie nei confronti degli Ordini degli Ingegneri, descritti come aventi "*lo scopo istituzionale di lucrare sui propri iscritti*", il ricorrente ulteriormente controdeduce alle valutazioni del Consiglio di Disciplina di Roma.

In primo luogo si evidenzia la discutibilità della formulazione del capo di incolpazione (ove impropriamente si definisce come "*al limite della calunnia*" la riferita espressione), e l'interpretazione forzata del termine (potenzialmente inoffensivo) "*lucrano*", corrispondente semplicemente alla natura onerosa di seminari formativi organizzati dall'Ordine di Roma (circostanza provata documentalmente dal ricorrente, e ritenuta falsa nello stesso atto di citazione).

In secondo luogo il ricorso ribadisce - anche con riguardo a questo capo di incolpazione - l'estraneità dell'attività censurata alla professione di ingegnere, e la necessità, in ogni caso, di salvaguardare la libertà di manifestazione del pensiero, in modo tanto più solenne in quanto connesso allo svolgimento di un'attività di tipo sindacale, costituzionalmente tutelata.

Il Consiglio condivide quest'ultima valutazione, ritenendo necessario affermare l'esclusione della responsabilità dell'Ing. anche relativamente al secondo capo di incolpazione.

Non v'è dubbio che l'espressione utilizzata si presti ad una lettura denigratoria nei confronti degli Ordini degli Ingegneri, che diversamente da quanto rappresentato dal ricorrente hanno ben altri scopi istituzionali rispetto al "*lucrare sui propri iscritti*"; né vi è dubbio che la comunicazione in parola sia valutabile alla luce del codice deontologico, perchè "*i principi di deontologia professionale investono la condotta del professionista non solo nell'esercizio della professione, ma anche nelle relazioni che intercorrono tra iscritti e colleghi e tra iscritti e Ordine, chiamato a tutelare la propria dignità quale espressione di tutti gli iscritti*" (cfr. Decisione del 15 ottobre 1993).

Nel caso di specie, tuttavia, questo Consiglio ritiene prevalente la necessità di salvaguardare la libertà di critica, per quanto "spinta" come nel caso in esame.

Si tratta di una decisiva modalità di manifestazione della più ampia libertà di manifestazione del pensiero e di uno strumento essenziale - per il dialogo che innesca - di miglioramento ed elevazione delle strutture e delle organizzazioni di cui la Repubblica si è dotata, tra le quali i nostri Ordini Professionali rientrano.



P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il ricorso proposto dall'Ing. avverso il provvedimento n. 15 del 18.04.2016 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Roma e per l'effetto annulla la sanzione disciplinare della sospensione per la durata di mesi tre dall'esercizio della professione.

Così deciso in Roma, il 10.1.2018





N. 8/2018 Reg. Dec.

N. 14/2016 Reg. Ric..

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Stefano Calzolari.

Sono presenti il ricorrente assistito dall'Avv..... e l'Avv....., l'Ing. per il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Bologna. Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 14/2016 Reg. Ric. Proposto dall'Ing....., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bologna per la riforma del provvedimento disciplinare del 20.4.2016 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Bologna Collegio II, notificata in data 9.6.2016 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con il quale all'esito del procedimento disciplinare n. 31/2014 Reg. Proc. veniva inflitta la sanzione disciplinare della censura.

FATTO

Con pec del 2.12.2014 la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia ha trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Bologna l'esposto presentato dall'Ing., iscritto all'Ordine di Reggio Emilia, nei confronti dell'Ing.....

Nell'esposto è stato contestato all'Ing. l'aver manifestato giudizi negativi inerenti l'attività professionale dell'Ing. in relazione al progetto da questi elaborato per il Condominio ubicato nel Comune di Il fabbricato del suindicato condominio, avendo subito ingenti danni a causa del sisma del 20 e 29 maggio 2012 era stato dichiarato totalmente inagibile.

Il condominio aveva pertanto affidato incarico professionale all'Ing. sia per il progetto dell'intervento necessario alla ricostruzione, sia per la richiesta dei contributi di cui al D.L. 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge 1 agosto 2012 n. 122.

L'Ing. elaborava il progetto e presentava al Comune di la richiesta di contributi per la ricostruzione. Ai fini della presentazione della pratica era stata già individuata e indicata nell'istanza al Comune sia il nome della Impresa che avrebbe eseguito i lavori che i nomi di tutti i tecnici che sarebbero intervenuti.

Mentre era in corso l'iter istruttorio della pratica presentata al Comune nel corso di un'assemblea condominiale il condomino ebbe mandato per acquisire la disponibilità di un altro tecnico per la direzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale secondo il progetto già presentato al Comune. L'Ing., contattato dal condomino..... effettuò un sopralluogo presso lo stabile condominiale e dopo opportune verifiche inviò via mail in forma riservata una relazione al solo condomino in data 11.7.2015, relazione che fu poi consegnata all'Amministratore del Condominio.



Attività giurisdizionale

La relazione contiene valutazioni sul progetto strutturale dell'Ing.

Il procedimento disciplinare è stato instaurato nei confronti dell'Ing. per violazione degli artt. 3.1 e 3.5 del Codice deontologico e dell'art. 3.3 delle Norme di Attuazione del Codice deontologico.

Il Consiglio di Disciplina sentite le parti ha deliberato, in data 6.5.2012, l'apertura del procedimento disciplinare per violazione degli artt. 3.1 e 3.5 del Codice Deontologico per l'esercizio della professione di Ingegnere - mancata lealtà e correttezza nei confronti del collega Ing. e la denigrazione delle qualità professionali del medesimo - nonché dell'art. 3.3 delle norme di attuazione del Codice Deontologico per concorrenza illecita mediante critiche denigratorie dell'operato professionale di un collega, volte a sostituirlo nel suo incarico professionale.

Con atto di citazione del ex art. 44 comma 2° del R.D. 23.10.1925 n. 2537 inviato a mezzo Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Bologna il 20.7.2015 il Presidente del II Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Bologna citava il a comparire all'udienza del giorno 16 settembre 2015.

All'udienza del 16.9.2015 veniva escusso il teste e la teste

L'udienza veniva rinviata al 29.9.2015 nel corso della quale veniva ascoltato l'Ing., assistito dal difensore che depositava memoria difensiva.

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale in data 9.6.2016, a mezzo ufficiale giudiziario, ha notificato il provvedimento emesso in data 20.4.2017 con il quale è stata irrogata al la sanzione disciplinare della censura.

Avverso detto provvedimento disciplinare in data 4.7.2016 il....., tramite il difensore, ha proposto ricorso.

Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di Bologna il 4 luglio 2016 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 20.7.2016 prot. 3799 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Il ricorrente contesta il provvedimento disciplinare per motivi di rito e di merito

Preliminarmente eccepisce la nullità dell'atto di citazione ex art. 44 co.2 RD n. 2537/1925 e conseguentemente la nullità del provvedimento impugnato.

L'atto di citazione sarebbe nullo per omessa indicazione della condotta lesiva delle norme deontologiche mancando la descrizione della condotta contestata che non avrebbe consentito una piena attuazione del principio del contraddittorio.

Il ricorrente eccepisce altresì la nullità della decisione impugnata per illegittima composizione del Collegio Giudicante a seguito dell'indebita anticipata manifestazione del convincimento del relatore.

Il relatore Ing., prima della discussione, avrebbe indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti di incolpazione esternando la volontà punitiva ed il pregiudizio ed influenzando gli altri componenti del Collegio.



Ciò sarebbe avvenuto nel corso dell'udienza del 29 settembre 2015 e che si evincerebbe dal verbale nel quale è riportato che "... Il relatore espone dettagliatamente le motivazioni per le quali ritiene vi sia stata violazione al codice deontologico".

Sarebbe stato pertanto violato il principio di imparzialità e terzietà del giudice.

Nel merito contesta l'insussistenza della violazione dell'art. 3.1 del codice deontologico perché il fatto non sussiste, per travisamento degli elementi probatori ed erronea applicazione della norma; l'insussistenza della violazione dell'art. 3.5 del codice deontologico e dell'art. 3.3 delle norme di attuazione del codice deontologico perché il fatto non sussiste e per travisamento degli elementi probatori.

Il ricorrente rappresenta che, nell'aprile 2014, a seguito di contrasti insorti tra l'impresa affidataria e l'Ing., il condomino, con il quale l'Ing..... aveva precedentemente intrattenuto rapporti professionali, aveva richiesto a quest'ultimo una relazione di analisi del progetto strutturale di miglioramento sismico redatto in data 6.11.2013 dallo studio Ingegneria di

Dall'istruttoria sarebbe emerso che l'Ing., dopo il sopralluogo e prima di pronunciarsi, rappresentava al Sig. la necessità di ottenere la documentazione e svolgere gli opportuni approfondimenti.

Esaminati gli elaborati l'Ing..... aveva espresso la propria indisponibilità allo stato degli atti ad assumere la Direzione dei Lavori e, su richiesta del Sig., aveva inviato una relazione in via strettamente confidenziale e del tutto riservata, senza autorizzare il alla diffusione. L'elaborato non era stato infatti né timbrato né firmato dal tecnico.

Nel luglio 2014 il Condominio Residenziale 2000, dopo aver acquisito altri pareri tecnici, aveva risolto ufficialmente i rapporti con l'Ing.

L'Ing. si era pertanto limitato a rappresentare ad un condomino una generica disponibilità ad assumere l'incarico. i fatti sarebbero pertanto stati travisati dal Collegio di Disciplina .

L'Ing. non sarebbe mai stato destinatario di alcuna proposta di incarico ma soltanto di una richiesta di disponibilità ad accettare un eventuale incarico.

Con il secondo motivo di merito il ricorrente ritiene insussistente la violazione dell'art. 3.5 del codice deontologico e dell'art. 3.3 delle norme di attuazione del codice deontologico perché il fatto non sussiste, per travisamento degli elementi probatori nonché per insufficienza ed illogicità della motivazione non ravvisandosi nel caso di specie la critica denigratoria.

Il ricorrente nella relazione avrebbe espresso soltanto delle valutazioni tecniche sul progetto.

Con pec del 22 marzo 2017 prot. 1921/2017, questo Consiglio Nazionale informava le parti della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 20 aprile 2017 ed ulteriori memorie in replica entro il termine perentorio del 11 maggio 2017.

Alle parti è stata data comunicazione dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con



Attività giurisdizionale

pec del 15/12/2017 prot 9176/2017.



MOTIVI

Il ricorso, nei termini precisati, è fondato.

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, in rito, la nullità dell'atto di citazione, con conseguente nullità della decisione impugnata, per omessa indicazione della condotta lesiva delle norme deontologiche.

Il motivo è infondato.

Nel capo di incolpazione la condotta è descritta nei seguenti termini: *“mancata lealtà e correttezza nei confronti del collega e denigrazione delle qualità professionali del medesimo”* con riferimento alla violazione dell'art. 3, punti 1 e 5 c.d.; *“concorrenza illecita mediante critiche denigratorie dell'operato professionale di un collega, volte a sostituirlo nel suo incarico professionale”* con riferimento alla violazione dell'art. 3.3. norme di attuazione del codice deontologico.

E'fuor di dubbio che, con giurisprudenza risalente, questo Consiglio abbia ritenuto che *“il difetto di formale contestazione di preciso addebito all'incolpato si traduce in irreparabile lesione dei suoi diritti di difesa, così come garantiti dall'art. 24 della Costituzione nonché dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali ratificato dall'Italia con legge 4 Agosto 1955 n. 848”* (cfr. Decisione 26 Ottobre 2001, rel. La Pietra; Decisione 23 Febbraio 2011, rel. Acquaviva). Tanto valorizzandosi un arresto della Suprema Corte (Cass, Civ., Sez. III, 26.04.1999, n. 4153) che, pur evidenziando la specificità del giudizio disciplinare in ambito professionale, e dunque escludendo la trasposizione ad esso - in via analogica - delle disposizioni del codice di procedura penale, ivi compreso l'art. 429 c.p.p. che indica gli elementi di cui deve comporsi il decreto che dispone il giudizio penale (tra i quali la enunciazione del fatto addebitato, con la indicazione dei relativi articoli di legge) segnala significativamente che *“è principio di civiltà giuridica [...] che nei procedimenti dai quali possono derivare effetti negativi gli interessati siano messi in grado di interloquire, condizione, questa, che comunque richiede la enunciazione dei fatti oggetto del procedimento”*.

La circolare CNI del 24.04.2014 n. 366, recante *“Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari”* ha successivamente chiarito *apertis verbis* che la citazione dell'incolpato deve tra l'altro contenere *“un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione...”*.

Non vi è dubbio, tuttavia, che nel caso di specie la menzione specifica - nell'atto di citazione - dell'Ingegnere quale oggetto dei contestati comportamenti scorretti con riferimento ai rapporti tra colleghi, consentisse all'incolpato un chiaro ed immediato riferimento alle vicende

occorse, con conseguente piena possibilità di approntare la propria difesa.

2. Con il secondo motivo di ricorso si sostiene, egualmente in rito, “la nullità della decisione impugnata, per illegittima composizione dell’organo giudicante a seguito dell’indebita anticipata manifestazione del convincimento del relatore”.

Il relatore Ing., prima della discussione, avrebbe indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti di incolpazione esternando la volontà punitiva ed il pregiudizio ed influenzando gli altri componenti del Collegio.

Ciò sarebbe avvenuto nel corso dell’udienza del 29 settembre 2015 e che si evincerebbe dal verbale nel quale è riportato che “... *Il relatore espone dettagliatamente le motivazioni per le quali ritiene vi sia stata violazione al codice deontologico*”.

Sarebbe stato pertanto violato il principio di imparzialità e terzietà del giudice.

Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.

Preliminarmente si rileva che l’espressione riportata nel verbale non è altro che la manifestazione della decisione assunta dal Collegio in ossequio all’art. 44 comma 1 laddove si prevede che “il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare”.

Ad ogni modo l’inammissibilità deriva dalla circostanza che la asserita “manifestazione indebita del proprio convincimento sui fatti oggetto di imputazione” nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata decisione, è contemplata come ipotesi di ricusazione dall’art. 37, comma I, lett. b, c.p.p., laddove il *corpus* normativo che governa l’astensione - ricusazione dei giudicanti nell’ambito dei Consigli di Disciplina è rappresentato dall’art. 6 del regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri, dall’art. 3 della Legge 20 luglio 2004 n. 215 e dagli artt. 51 e 52 del c.p.c. richiamati, che significativamente non contengono alcuna menzione dell’ipotesi.

In disparte l’ulteriore considerazione per cui l’art. 38, comma II, c.p.p., del quale si invocherebbe l’applicazione analogica nella respinta ipotesi della correttezza delle argomentazioni in ricorso, richiede che quando la causa di ricusazione si sia manifestata - come nel caso di specie - in udienza, venga invocata prima della chiusura dell’udienza stessa.

E, in verità, all’udienza del 29 settembre 2015, in cui erano presenti l’incolpato ed il suo legale, il quale ultimo ha preso la parola dopo la “relazione contenente - in ipotesi - l’indebita anticipazione di giudizio, nessuna dichiarazione di ricusazione è stata resa.

Deve aggiungersi che il giudizio disciplinare, nel quale la fase “istruttoria” e la fase “decisoria” sono governate dallo stesso Collegio di Disciplina, è intimamente refrattario ad una automatica (ed irrazionale) trasposizione di regole - invocate nel ricorso, ed introdotte con l’attuale formulazione nello stesso codice di procedura penale solo grazie all’intervento della Corte Co-



Attività giurisdizionale

stituzionale - che impediscano in via assoluta e rigida l'esercizio di funzioni giudicanti in più "fasi" del giudizio.

L'infondatezza della questione deriva altresì dalla considerazione che la relazione conclusiva, nel dare conto - per le ragioni testè richiamate - dell'avvenuto avvio della fase decisoria, inevitabilmente si espone ad impressioni di "giudizio già reso".

3. Con il terzo motivo e quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente nel merito, si afferma l'insussistenza del fatto sia con riguardo alla ritenuta violazione dell'art. 3, punti 1 e 5, del codice deontologico, per *mancata lealtà e correttezza nei confronti del collega e denigrazione delle qualità professionali del medesimo*; sia con riguardo alla ritenuta violazione dell'art. 3.3 delle norme di attuazione del codice deontologico, per avere svolto "*concorrenza illecita mediante critiche denigratorie dell'operato professionale di un collega, volte a sostituirlo nel suo incarico professionale*".

Il gravame evidenzia per un verso come l'Ing. non abbia mai assunto l'incarico in sostituzione dell'Ing., per altro verso come le critiche avanzate fossero contenute in una comunicazione confidenziale rivolta ad uno dei condomini dello stabile interessato dal progetto strutturale di miglioramento sismico redatto dallo stesso Ing., per altro verso ancora come tali critiche non avessero mai assunto carattere denigratorio, particolarmente con riguardo al rispetto del requisito della "continenza".

Tali rilievi, ad avviso di questo Consiglio, sono fondati.

Da un lato, con specifico riguardo alla violazione di cui all'art. 3.1 del codice deontologico, non può essere condivisa l'affermazione del Consiglio di Disciplina, secondo cui: "*non si ritiene plausibile e consentito, neppure in via riservata, criticare l'operato di un collega*". In una situazione nella quale lo stesso Consiglio di Disciplina riconosce come vi siano prevalenti elementi per ritenere provata la natura confidenziale delle valutazioni espresse dall'Ing. circa il prospetto strutturale del collega, dirette ad una sola persona, questo Consiglio deve escludere che la limitazione della libertà di manifestazione del pensiero - che per ragioni deontologiche occorre variamente modulare e comprimere nel rispetto delle relazioni di colleganza, con valutazioni da svolgersi al cospetto delle concrete situazioni all'attenzione del giudice disciplinare - possa spingersi al punto (comunque di fatto impraticabile) di inibire qualunque valutazione riservata sull'altrui operato professionale.

Dall'altro lato, con riguardo alla violazione dell'art. 3.3 del codice deontologico e dell'art. 3.3 delle norme di attuazione del codice deontologico, il Consiglio deve contestare la qualificazione in termini di "denigrazione" delle critiche operate dal ricorrente all'operato del collega. E'lo stesso Collegio di Disciplina di Bologna, nella decisione impugnata, ad affermare che "è



assolutamente normale, oltre che consentito, che tecnici diversi possano approcciare e risolvere una medesima problematica strutturale in modo diverso, talvolta anche radicalmente”. Se questo è vero, la natura denigratoria di una critica tecnica, che inevitabilmente si traduce nella messa in discussione della preferibilità delle soluzioni adottate, può essere apprezzata alla luce dell’uso di un linguaggio improprio, oltraggioso, incauto, di riferimenti “personali” estranei all’oggetto specifico della valutazione, tutti elementi che non si ravvisano nel caso di specie.

PQM

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il ricorso proposto dall’Ing., e per l’effetto annulla il provvedimento del 20.04.2016 con cui il Collegio di Disciplina n. 2 del Consiglio di Disciplina di Bologna ha pronunciato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della censura.

Così deciso in Roma il 10 Gennaio 2018.





N. 11/2018 Reg. Dec.

N. 10/2017 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Ing. Iunior Ania Lopez

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Angelo Valsecchi.

E' presente solo il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Sassari Ing. Riunito in Camera di Consiglio del 17 gennaio 2018 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 10/2017 Reg. Ric. proposto dagli Ingg. iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Sassari avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Sassari per il quadriennio 2017/ 2021.

FATTO

In data 24.6.2017 gli Ingg. hanno inviato a mezzo pec al Consiglio Nazionale degli Ingegneri reclamo avverso le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Sassari per il quadriennio 2017/2021.

In primis hanno presentato reclamo avverso la convocazione del 25.5.2017 del conseguente esito delle elezioni del 15.6.2017.

I reclamanti, candidati consiglieri alle elezioni, hanno esposto di aver richiesto al Consiglio dell'Ordine di Sassari l'elenco degli iscritti a fini elettorali, elenco consegnato il 30.5.2017.

In data 10.6.2017, primo giorno della seconda votazione, l'Ing. avrebbe rilevato la chiusura dell'urna con nastro adesivo per pacchi lucido firmato con penna a sfera segnalandolo al Presidente del seggio. Dopo aver appreso che un collega non aveva ricevuto la convocazione, l'Ing. ha fatto richiesta formale all'Ordine per verificare il corretto invio delle mail di convocazione agli iscritti.

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Sassari ha risposto di aver inviato 1006 pec e 111 poste prioritarie.

In data 15 giugno 2017 l'Ing. ha fatto richiesta all'Ordine di accesso agli atti per avere prova dell'invio delle pec e della posta prioritaria al fine di verificare la correttezza della convocazione agli iscritti.

Su detta richiesta non ha ricevuto risposta.

Per tali motivi i reclamanti hanno richiesto a questo Consiglio Nazionale di verificare la correttezza dell'avviso di convocazione delle elezioni, il corretto svolgimento delle operazioni di voto e le modalità di custodia delle schede e conseguentemente, nel caso di riscontro di irregolarità, annullare le elezioni.

Alle parti è stata data comunicazione dell'odierna seduta di trattazione e discussione del reclamo con pec del 23.11.2017 prot. n. 8579/2017.

Con la stessa comunicazione sono stati inviati in allegato gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo ed invitate le parti a depositare entro il 2 dicembre 2017 memorie e documenti ed ulteriori me-



Attività giurisdizionale

morie di replica entro il 7 dicembre 2017, attraverso la trasmissione a mezzo pec sia a questo Consiglio Nazionale che a tutte le parti interessate.



MOTIVI

I reclamanti adombrano l'irregolarità delle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Sassari, chiedendo all'uopo una verifica a questo Consiglio Nazionale, sotto due profili.

Per un verso si espone che le urne sarebbero state chiuse con uno *“scotch per pacchi lucido controfirmato con penna a sfera”*, circostanza segnalata verbalmente in data 10 giugno 2017, primo giorno della seconda convocazione, al Presidente del seggio dal reclamante ing., senza esiti.

Per altro verso si rappresenta che ad un collega ingegnere non sarebbe stata inviata la convocazione per le elezioni, come egualmente segnalato dai reclamanti e da altri candidati al Presidente del Consiglio dell'Ordine ed al Presidente del seggio a mezzo pec.

Ciò lascerebbe dubitare della regolarità e completezza delle convocazioni, atteso anche il *“non aggiornamento degli indirizzi pec non più esistenti dalla data 02/12/2017 alla data 25/05/2017”*. Del resto sarebbe rimasta allo stato inevasa una richiesta di accesso agli atti formulata dal reclamante Ing. concernente le prove di invio delle comunicazioni digitali e postali.

Il reclamo è inammissibile.

Ricorda questo Consiglio (richiamando tra le altre la Decisione del 23 Maggio 2008 relativa alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Bologna per il quadriennio 2005-2009) che *“le motivazioni del reclamo, con riguardo alla materia elettorale, devono essere specificamente e congruamente dedotte e non possono fare riferimento a circostanze generiche e comunque inconferenti ed irrilevanti rispetto all'esito delle votazioni”*.

Inoltre i reclami non possono limitarsi a mere lagnanze, ma devono denunciare, in maniera specifica e concreta, fatti e accadimenti idonei a influire negativamente sulla correttezza della procedura elettorale e sui risultati”.

Tali necessari requisiti non si rinvergono nel reclamo in oggetto, né gli stessi reclamanti deducono e concludono circa la irregolarità delle operazioni elettorali e dei risultati, limitandosi a chiedere a questo Consiglio Nazionale *“di verificare sia la corretta convocazione delle elezioni, sia il conseguente corretto svolgimento delle operazioni di voto, sia la modalità di custodia delle schede e qualora si riscontrasse una non ottemperanza alla normativa o legge, di sospendere l'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine etc...”*.

Non è superfluo, del resto, precisare:

1) che l'uso di carte e plastiche adesive (*genus* al quale appartiene la *species* "scotch") rappresenta la modalità ordinaria e standardizzata per la chiusura delle urne elettorali in attesa dello scrutinio nei casi di non immediatezza dello stesso, né la "penna a sfera" sembra non garantire il perfezionamento della "sigillatura" così ottenuta;

2) che a fronte dei 21 voti che separano l'ultimo degli eletti al Consiglio dell'Ordine di Cagliari (148 preferenze) dal primo dei non eletti e reclamante Ing. (127 preferenze) va decisamente registrata l'irrilevanza, ai fini del risultato delle elezioni, di un'eventuale - e fisiologica - imperfezione relativa all'invio di una pec (né la "cancellazione delle pec non più esistenti" è indicata in modo comprensibile come concretamente influente sull'esito).

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara inammissibile il reclamo proposto dagli Ingg. e avverso il risultato elettorale proclamato il 15 Giugno 2017 per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Sassari.

Così deciso in Roma, il 17.1.2018





N. 12/2018 Reg. Dec.

N. 18/2017-11/2017-17/2017-15/2017-12/2017-13/2017-14/2017-16/2017-19/2017 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Michele Lapenna

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Ing. Iunior Ania Lopez

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Raffaele Solustri.

Sono presenti i reclamanti Ing..... e l'Ing. con delega degli altri reclamanti non presenti. Per l'Ordine degli Ingegneri di Rovigo il Presidente, il Consigliere e il Consigliere assistiti dall'Avv. Riunito in Camera di Consiglio del 17 gennaio 2018 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sui reclami proposti dagli Ingg. n. Reg. Ric. 18/2017, n. Reg. Ric. 11/2017,n. Reg. Ric. 17/2017, n. Reg. Ric. 15/2017, n. Reg. Ric. 12/2017, n. Reg. Ric.13/2017, n. Reg. Ric. 14/2017, n. Reg. Ric. 16/2017, n. Reg. Ric. 12/2017 iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Rovigo avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Rovigo per il quadriennio 2017/ 2021.

FATTO

Gli Ingg.iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Rovigo hanno inviato a mezzo pec al Consiglio Nazionale degli Ingegneri i reclami avverso le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Rovigo per il quadriennio 2017/2021 deducendo quanto segue.

Con delibera del 29.5.2017 il Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Ingegneri di Rovigo ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2017 - 2021 ed è stato dato avviso di convocazione agli iscritti.

Nei termini concessi i reclamanti hanno presentato la propria candidatura, regolarmente accettata.

In data 20.6.2017 è avvenuta la proclamazione degli eletti.

Durante lo svolgimento delle elezioni il gruppo "....." costituito da 11 candidati alle elezioni, in data 15.6.2017 ha inviato agli iscritti una mail di propaganda con evidenziati un centinaio di indirizzi e-mail degli iscritti.

A seguito di segnalazione il Presidente dell'Ordine ha effettuato delle verifiche dalle quali sarebbe emerso che la lista "....." avrebbe utilizzato, senza alcuna autorizzazione, gli indirizzi di posta elettronica contenuti negli atti della segreteria dell'Ordine, corrispondenti a quelli riportati nell'albo degli iscritti in formato elettronico.

La divulgazione dei dati personali sarebbe avvenuta senza la preventiva autorizzazione da parte degli iscritti, in violazione della legge n. 196/2003.

Il Consiglio dell'Ordine, acquisito un parere legale, ha segnalato l'accaduto al Garante della Privacy.



Attività giurisdizionale

Con tale comportamento i candidati della lista “.....” avrebbero violato inoltre il dovere deontologico della correttezza e condizionato il regolare svolgimento delle elezioni per violazione della “par condicio” relativa alla propaganda elettorale.

Per tali motivi hanno chiesto a questo Consiglio Nazionale di annullare il provvedimento di proclamazione degli eletti e conseguentemente di dichiarare decaduti dalla carica gli undici consiglieri eletti appartenenti alla lista “.....”

Alle parti è stata data comunicazione dell’odierna seduta di trattazione e discussione del reclamo con pec del 24.11.2017 prot. n. 8579/2017.

Con la stessa comunicazione sono stati inviati in allegato gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo ed invitate le parti a depositare entro il 2 dicembre 2017 memorie e documenti ed ulteriori memorie di replica entro il 7 dicembre 2017, su istanza di parte veniva concessa proroga dei termini fino al 7 dicembre 2017 per il deposito di memorie e documenti e termine fino al 14 dicembre 2017 per il deposito di repliche attraverso la trasmissione a mezzo pec sia a questo Consiglio Nazionale che a tutte le parti interessate. Le parti depositavano memorie difensive.

MOTIVI

Preliminarmente il Consiglio dispone la riunione dei nove reclami indicati in epigrafe (Ingegneri), per evidenti ragioni di connessione oggettiva, onde pervenire alla loro soluzione con unica sentenza.

Infatti identici sono i fatti e gli atti contestati, ed identiche sono le censure mosse, sì che i problemi giuridici posti possono essere trattati congiuntamente.

I reclamanti espongono che nel corso della fase di propaganda relativa alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Rovigo, indette con deliberazione n. 274 del 29 maggio 2017, sarebbe avvenuto un episodio capace di inficiare la regolarità del procedimento elettorale.

Nella specie, undici candidati raggruppati nella lista “.....” avrebbero inviato il 15/06/2017 - dall’indirizzo di posta elettronica - una mail di propaganda, agli atti. Tale mail, inviata “in ccn” alla quasi totalità degli iscritti, in “cc” ad un centinaio di iscritti, evidenzerebbe l’uso non autorizzato della banca dati custodita presso l’Ordine.

L’accaduto, che violerebbe gli artt. 23,13,161 e 167 D, Lgs. 2003/196, sarebbe provato dalla sequenza degli indirizzi: perfettamente coincidente tra quanto presente in banca dati e quanto riportato nello spazio dei destinatari (in “copia conoscenza” come detto) della mail prodotta.

Di tale comportamento illecito, ivi compresa l’identificazione dei soggetti che avrebbero avuto accesso alla banca dati dell’Ordine, esisterebbe documentazione probante presso l’Ufficio di segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di Rovigo.



Gli undici candidati della lista “.....”, nessuno dei quali si sarebbe mai “dissociato” dalla descritta condotta, avrebbero all’evidenza così illegittimamente condizionato l’esito elettorale, in violazione dell’art. 16, lettera d) della deliberazione di indizione delle elezioni n. 274 del 2017, del Codice Deontologico degli Ingegneri (art. 1, punto 1 ; art. 13, punto 1 ; art. 20, punto 3) e della *par condicio* rispetto agli altri diciannove candidati, i quali ultimi non avrebbero potuto disporre dei dati (ivi compresi numeri di telefono cellulare e indirizzi di residenza) utilizzati dai primi.

La tesi della violazione della normativa relativa alla privacy, si aggiunge, sarebbe corroborata dal parere dell’Avv. del foro di Venezia, agli atti, che ha analizzato la vicenda su mandato del Consiglio dell’Ordine uscente, conferito con verbale n. 57 in data 17 Giugno 2017.

Altre irregolarità nella procedura elettorale, relative alla organizzazione ed allo svolgimento delle operazioni “materiali” di voto, come risultanti dai verbali relativi, allegati, e nella condotta del neo-insediato Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Rovigo, sono contenute nelle memorie integrative ai reclami, trasmesse nei termini.

Queste ultime doglianze non possono essere prese in esame in quanto inammissibili. Esse, a ben vedere, si risolvono in un ulteriore reclamo, per il quale i termini di inoltro erano spirati. Le memorie e controdeduzioni previste nella fase che separa l’inoltro di un reclamo dalla decisione del CNI hanno lo scopo di approfondire e precisare i temi posti con l’atto introduttivo, mentre non è consentito introdurre temi di doglianza del tutto nuovi (pur sollevati nella stessa direzione della richiesta di annullamento delle elezioni).

Nel merito, i riuniti reclami sono infondati.

In via preliminare, e già assorbente, l’attribuibilità ai candidati della lista “.....” dell’asserita illecita estrazione della banca dati del Consiglio dell’ordine è del tutto sfornita di prova.

Mentre la richiamata corrispondenza tra elenco nella disponibilità dell’Ordine e gli indirizzi presenti nella mail contestata può essere indiziante dell’avvenuta estrazione dei dati dalla banca dati dell’Ordine di Rovigo, tutt’altra questione - che non sarebbe in questa sede competenza del C.N.I. affrontare - è rappresentata dalla prova della riconducibilità dell’accadimento a singoli esponenti della lista “Nuovo volto”.

Risulta agli atti, quale elemento indiziante opposto, una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” resa il 23 giugno 2017 dalla Signora....., impiegata nella segreteria dell’Ordine, che sostiene: 1) di avere consegnato l’elenco degli iscritti all’Ordine, con i dati personali relativi, solo ai due ex presidenti (reclamante) e (che non è tra i candidati della lista); 2) di “*non avere fornito detto materiale a nessun altro consigliere, né iscritto all’ordine, né ad altra persona*”.

In secondo luogo, va precisato che esula dalla specifica competenza del C.N.I. la valutazione circa la comunicabilità dei dati degli iscritti, ed in particolare degli indirizzi di posta elettronica, in rapporto



Attività giurisdizionale

al d. lgs. 2003/196 (codice della privacy), tantomeno dei profili di responsabilità civile eventualmente connessi e conseguenti a tale comunicabilità (o “non comunicabilità”).

In terzo luogo, sul rilevante tema del rapporto tra l’invio descritto di comunicazione a mezzo di posta elettronica e la disciplina elettorale, anche in rapporto al rispetto della *par condicio* tra i candidati, e decisamente per apprezzare l’infondatezza del reclamo, occorre rilevare:

- 1) che il punto 16, lett. d), della delibera di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Rovigo, quadriennio 2017-2021, adottata il 29 maggio 2017 (richiamato da taluni reclamanti) segnala che *“sarà ammessa la pubblicizzazione di liste di candidati e/o di programmi, esclusivamente via posta, via email o attraverso piattaforme social o a mezzo stampa, purchè non in forma lesiva nei riguardi di candidati o liste concorrenti”*. Dunque la “propaganda a mezzo email” è esplicitamente indicata a Rovigo come strumento consentito di svolgimento della campagna elettorale;
- 2) che appare inconsistente l’accusa di violazione di *par condicio* a fronte della presenza in atti di una comunicazione indirizzata via mail il 24 Maggio 2017 a tutti gli iscritti all’Ordine di Rovigo, a firma del reclamante, ex Presidente, (in lizza per il rinnovo del Consiglio, nella qualità di capofila della lista “Ingegneri Insieme” contrapposta alla lista “.....”) dal contenuto - nel saluto di fine mandato - non solo informativo ma anche chiaramente propagandistico laddove si afferma *“il nostro lavoro e il nostro impegno non si fermeranno certo qui [...] con l’augurio che l’Ordine degli Ingegneri di Rovigo possa contare su un nuovo consiglio unito, su una leadership con esperienza ordinistica, capace, determinata...”*.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri respinge i reclami proposti dagli ingg. avverso il risultato elettorale proclamato il 19 Giugno 2017 per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Rovigo.

Così deciso in Roma, il 17.1.2018



N. 13/2018 Reg. Dec.

N. 31/2017-32/2017-33/2017 Reg. Ric

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Michele Lapenna

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Ing. Iunior Ania Lopez

Presidente

Vice Presidente Vicario

Consigliere Segretario

Consigliere

Attività giurisdizionale

Udita la relazione del relatore Ing. Michele Lapenna

Sono presenti i reclamanti Ingg. con delega dell'Ing., per l'Ordine degli Ingegneri di Brescia Avv. Riunito in Camera di Consiglio del 17 gennaio 2018 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sui reclami n. 31/2017 + n. 32/2017 + n. 33/2017 Reg. Ric. proposti dagli Ingg..... tutti iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Brescia avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia per il quadriennio 2017/ 2021.

FATTO

Gli Ingg., hanno inviato a mezzo pec al Consiglio Nazionale degli Ingegneri reclamo avverso le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia per il quadriennio 2017/2021.

La proclamazione degli eletti è avvenuta il 21/ 09/2017.

Nel reclamo si rappresenta quanto segue.

In data 11.8.2017 il Consiglio dell'Ordine Brescia ha indetto le elezioni per il rinnovo tenuto conto della scadenza dell'1.10.2017;

in data 21.8.2017 è stato pubblicato l'elenco dei candidati;

in data 25.8.2017 l'Ing., candidato alle elezioni, ha chiesto un incontro sia con i candidati che con alcuni iscritti, incontro che è avvenuto in data 28.8.2017 al quale hanno partecipato, oltre all'Ing....., l'Ing....., l'Ing., l'Ing. e l'Ing., attuali reclamanti.

Con il reclamo si eccepisce la illegittimità della delibera dell'11.8.2017 di indizione delle elezioni in quanto tra la data di indizione delle elezioni (11.8.2017) e la data del primo giorno di votazione (26.8.2017) non sarebbero trascorsi i 15 giorni feriali come previsto dal DPR 169/2005 e nella delibera dell'11.8.2017 mancherebbero i nomi del Presidente, del Vicepresidente e del segretario del seggio elettorale.

Si contesta inoltre il mancato rispetto del termine di dieci giorni per la presentazione delle candidature che sarebbe stato ridotto a tre giorni feriali con apertura degli uffici tutti concentrati nella settimana di ferragosto.

In data 5.9.2017 i candidati Ingg. hanno inoltrato al Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia esposto per ipotizzate violazioni delle norme deontologiche nell'indizione delle elezioni con la delibera dell'11.8.2017.

I reclamanti hanno chiesto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri l'annullamento delle elezioni per il quadriennio 2017-2021.



Alle parti è stata data comunicazione dell'odierna seduta di trattazione e discussione del reclamo con pec del 23.11.2017 prot. n. 8576/2017.

Con la stessa comunicazione sono stati inviati in allegato gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo ed invitate le parti a depositare entro il 2 dicembre 2017 memorie e documenti ed ulteriori memorie di replica entro il 7 dicembre 2017, attraverso la trasmissione a mezzo pec sia a questo Consiglio Nazionale che a tutte le parti interessate.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia in data 5.12.2017 ha depositato memoria deducendo che in data 4.9.2017 era pervenuta alla segreteria dell'Ordine, al Presidente dell'Ordine, al Presidente di seggio, al Vice Presidente dell'Ordine e all'Avv., una comunicazione, trasmessa dall'indirizzo pec dell'Ing. e sottoscritta anche da altri Ingegneri, con la quale si chiedeva l'annullamento della delibera di indizione delle elezioni dell'11.8.2017 per violazione dell'art. 3 comma 1 DPR 169/2005 per mancato rispetto dei termini e conseguentemente l'indizione di nuove elezioni.

Preliminarmente il Consiglio dell'Ordine ha chiesto la riunione dei tre reclami elettorali essendo identici per richieste e motivazioni.

Nel merito ha osservato che il dettato normativo dell'art. 3 comma 1 DPR 169/2005 prevede che la data di prima votazione deve essere fissata il quindicesimo giorno feriale rispetto alla delibera di indizione delle elezioni ma non prevede che i 15 giorni debbano essere feriali. Pertanto si deve ritenere che i 15 giorni debbano essere consecutivamente computati.

La modalità di computo osservata dall'Ordine degli Ingegneri di Brescia è stata fatta nel pieno rispetto della normativa, delle circolari del Consiglio Nazionale e del parere del Ministero della Giustizia.

Infondata è anche la richiesta avanzata dai reclamanti e finalizzata ad invalidare il procedimento elettorale, prima della terza votazione in quanto il Consiglio dell'Ordine in primo luogo ha operato nel rispetto di tutte le norme e comunque perché l'annullamento delle elezioni e l'indizione di nuove elezioni è di competenza esclusiva del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Per tali ragioni ha chiesto il rigetto di tutti i reclami.

MOTIVI

Preliminarmente il Collegio dispone la riunione *dei tre reclami indicati* in epigrafe, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, onde pervenire alla loro soluzione con unica sentenza. Infatti identici sono i fatti e gli atti contestati, ed identiche sono le censure mosse, sì che i problemi giuridici posti possono essere trattati congiuntamente.

Il reclamo va respinto.

La doglianza attiene alla asserita violazione dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 169/2005, laddove è sta-



Attività giurisdizionale

bilito che: *“la prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l’elezione medesima”*.

Nel caso di specie l’indizione è avvenuta l’11.08.2017 e la prima votazione il 26.08.2017, ovvero esattamente il quindicesimo giorno successivo, così come previsto dalla norma.

A ben vedere l’art. 3, comma 1 del citato D.P.R. 169/2005 utilizza il singolare (giorno) per lasciar intendere che il giorno feriale deve essere il quindicesimo giorno e non tutti e quindici i giorni.

Difatti, negli altri commi del citato art. 3, laddove si vuole intendere che tutti i giorni da computare debbano essere feriali lo si specifica utilizzando in modo chiaro il plurale “giorni feriali”.

Ad esempio nel comma 14 del citato art.3 è previsto: *“Il seggio elettorale é aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi”*.

Questa interpretazione, è anche quella contenuta nella circolare del CNI n. 25 del 9/3/2017, in cui viene precisato che *“qualora il quindicesimo giorno venga a cadere in giorno festivo, la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo feriale”*, laddove si lascia così chiaramente intendere che i quindici giorni debbano essere consecutivamente computati senza soluzione di continuità, salvo la scadenza in giorno festivo.

Infine e decisamente, già immediatamente dopo l’emanazione del D.P.R. 169/2005, il Ministero della Giustizia (v. Nota del 2.9.2005 prot. 10265 cni) in risposta ad esplicito quesito degli Ordine dei Chimici, ha ritenuto di aderire all’interpretazione descritta.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rigetta i reclami proposti dagli Ingg.

Così deciso in Roma, il 17.1.2018.

N. 15/2018 Reg. Dec.

N. 27/2017 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Angelo Domenico Perrini.

E' presente l'Ing. del Consiglio di Disciplina di Milano assistito dall'Avv.

Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

Sul ricorso n. 27/2017 Reg. Ric. Proposto dall'Ing....., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Milano per la riforma del provvedimento n. 16 CD 246 del 15.5.2017 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Milano Collegio IV con il quale, all'esito del procedimento disciplinare n. 16CD246 Reg. Proc., veniva archiviato l'esposto a carico dell'Ing.

FATTO

In data 20.12.2016 l'Ing. depositava esposto al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Milano nei confronti dell'Ing.

Nello specifico rappresentava di aver ricevuto incarico dal Tribunale Civile di Milano per svolgere una CTU nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo nella causa n. R.G. tra la S.p.A. (parte attrice) rappresentata dall'Ing. e l'Immobiliare S.r.l. (parte convenuta).

I consulenti tecnici di parte incaricati erano il Geom. per laS.p.A. e il Geom. Mario Piccinini per l'Immobiliare San Bernardino S.r.l.

In data 11.7.2016 convocava le parti ed i rispettivi consulenti presso il proprio studio per un tentativo di composizione bonaria della vertenza.

In data 27 settembre 2016 veniva fissato un altro incontro ma nessuno si presentava per la parte attrice.

In quella occasione l'Ing. apprendeva dal Geom., consulente di parte convenuta, di essere venuto a conoscenza dal legale della impresa convenuta, che durante la riunione dell'11.7.2016 l'Ing. aveva fotografato un foglio riassuntivo di prestazioni professionali che il Geom. aveva svolto su incarico dell'Ing. per altro incarico professionale e comprovante quindi rapporti di collaborazione tra il CTU e il CTP di parte convenuta.

La fotografia sarebbe stata quindi scattata di nascosto all'interno dello studio dell'esponente.

Il legale della società attrice avrebbe quindi depositato in Tribunale istanza di ricusazione del CTU per incompatibilità dello stesso a svolgere l'incarico.

Istanza che fu effettivamente presentata e rigettata perché ritenuta tardiva.

Per gli stessi fatti l'Ing. sporgeva denuncia - querela nei confronti dell'Ing. per il reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p.

Per questi motivi l'Ing. chiedeva al Consiglio di Disciplina Territoriale di Milano di valutare eventuali violazioni al codice deontologico ravvisabili nel comportamento dell'Ing.

L'audizione dell'Ing. si svolgeva in data 10 aprile 2017 nel corso della quale il professionista depositava memoria difensiva alla quale si riportava precisando che la ripresa effettuata nello studio



dell'Ing. non sarebbe riconducibile al reato di cui all'art. 615 bis c.p. in quanto avvenuta in una circostanza la cui presenza del medesimo era giustificata dalla partecipazione all'incontro tra CTU e CTP della vertenza in corso.

Precisava altresì che il documento fotografato era visibile ai presenti all'incontro al quale egli era legittimato in quanto rappresentante legale della S.p.A. e non in qualità di professionista ingegnere.

In ogni caso il documento fotografato era stato utilizzato unicamente per far valere un proprio diritto in sede giudiziaria e non per altri scopi.

Rappresentava, infine, che da certificato che depositava, nessun procedimento penale risultava pendente a suo carico presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Milano, Collegio IV, dopo aver esaminato la documentazione e sentito l'Ing., riteneva non sussistente alcuna violazione al codice deontologico da parte del professionista non ravvisava alcuna violazione al codice deontologico dell'Ordine Professionale degli Ingegneri e pertanto deliberava il non luogo a procedere e l'archiviazione della pratica.

Il provvedimento veniva notificato alle parti.

Avverso la decisione del Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Milano proponeva ricorso l'Ing..... chiedendo a questo Consiglio Nazionale di valutare ed esprimersi sull'esposto presentato al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Milano e di dichiarare nulla la delibera del 20.6.2017 del Collegio di Disciplina Territoriale per aver l'Ing. reso dichiarazioni non vere al Collegio in merito alla visibilità del documento all'interno dello studio, per non aver il Collegio di Disciplina proceduto alla audizione dell'esponente e all'approfondimento dei fatti.

Ad avviso del ricorrente il Consiglio di Disciplina avrebbe dovuto considerare il comportamento del professionista scorretto e non rispettoso delle norme previste dal codice deontologico.

Chiedeva pertanto a questo Consiglio Nazionale di censurare il comportamento dell'Ing.

Il ricorso è stato depositato presso il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Milano il 21 giugno 2017 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 22 giugno 2017 prot. 797 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec dell'8 marzo 2017 prot. U - vv/1725/2018 questo Consiglio Nazionale informava le parti della trattazione del procedimento fissato per la seduta del 16 maggio 2018 con invito a depositare memorie e documenti entro il termine perentorio del 19 marzo 2018 ed ulteriori memorie di replica entro il termine perentorio del 27 marzo 2018.

In data 19 marzo 2018 il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Milano depositava memoria con la quale chiedeva il rigetto del ricorso.



Attività giurisdizionale

MOTIVI

Questo Consiglio Nazionale rileva che il provvedimento del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Milano, con il quale è stata decisa l'archiviazione del procedimento, non è atto impugnabile davanti al Consiglio Nazionale medesimo.

E infatti, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento Professionale 23 ottobre 1925, n. 2537 in materia disciplinare, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono soltanto il professionista che abbia riportato una sanzione disciplinare, quale unico "interessato" ed il Procuratore della Repubblica che è legittimato a ricorrere contro la delibera suddetta, anche se il procedimento disciplinare sia stato richiesto da terzi.

Si evidenzia, inoltre, che l'azione disciplinare trova fondamento e ragione di essere solo ed esclusivamente in funzione di tutela degli interessi generali della categoria e di affermazione della sua affidabilità e prestigio e non a dirimere controversie tra i professionisti o tra questi e i loro committenti.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara inammissibile il ricorso proposto dall' Ing. avverso la deliberazione n. 16CD24,6 del 15.5.2017 del Consiglio di Disciplina Territoriale, Collegio IV, degli Ordine degli Ingegneri di Milano.

Così deciso in Roma, il 16.5.2018.

N. 16/2018 Reg. Dec.

N. 35/2017 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Stefano Calzolari.

E' presente il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Viterbo Ing.....

Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

Sul ricorso n. 35/2017 Reg. Ric. proposto dall'Ing....., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Viterbo avverso le procedure seguite dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Viterbo nella formulazione della lista dei candidati al Consiglio di Disciplina e avverso la mancata inclusione del ricorrente nella lista.

FATTO

In data 11.9.2017 l'Ing., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Viterbo, ha presentato a questo Consiglio Nazionale ricorso per l'annullamento della delibera del 26 luglio 2017 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Viterbo ha approvato e predisposto l'elenco dei nominativi dei candidati al Consiglio di Disciplina Territoriale per il quadriennio 2017 - 2021, elenco comunicato al Presidente del Tribunale di Viterbo e al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il ricorrente ha rappresentato che il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Viterbo, insediatosi il 16 giugno 2017, con delibera in pari data ha indetto il bando per la partecipazione a membro al Consiglio di Disciplina per il quadriennio 2017 - 2021.

Con pec del 5 luglio 2017 il ricorrente ha inviato all'Ordine degli Ingegneri di Viterbo la domanda di adesione al bando per la selezione a candidato allegando la documentazione richiesta.

In data 8 settembre 2017 facendo accesso al sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è venuto a conoscenza della esclusione del suo nome dalla lista dei 22 nominativi candidati al Consiglio di Disciplina.

Ritenendo illegittima detta esclusione ha proposto ricorso per i seguenti motivi:

- 1) il ricorrente, già Presidente in carica del Consiglio di Disciplina e membro effettivo del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Viterbo, impegnato da sempre in una rilevante attività di studio nel settore dell'ordinamento e della disciplina della professione, è qualificato ad essere candidato avendo i requisiti previsti;
- 2) il Consiglio dell'Ordine ha violato l'art. 5 comma 3 del Regolamento per la designazione dei Componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri che prevede l'obbligo del Consiglio Territoriale di pubblicare sul sito internet istituzionale dell'Ordine la lista dei candidati "senza indugio" e la circolare n. 80 del 14 giugno 2017 del C.N.I. che invita i Consigli degli Ordini a dare ampia e completa pubblicità anche dei criteri adottati per procedere alla designazione dei candidati.

Alla data del 10 settembre 2017 nessuna pubblicazione risultava sul sito dell'Ordine degli Ingegneri di Viterbo.



Per questi motivi l'Ing..... ha chiesto l'annullamento della delibera del 26 luglio 2017 del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Viterbo, l'annullamento della comunicazione dell'elenco dei nominativi dei candidati prot. 51/17 ed ha chiesto che venga ordinato al Consiglio dell'Ordine Territoriale di riformulare la lista dei candidati nel rispetto delle disposizioni di legge e del bando. Con pec del 22.01.2018 il ricorrente, ha fatto pervenire a questo Consiglio Nazionale formale dichiarazione di rinuncia al ricorso, trasmessa in egual modo anche al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Viterbo.

Alle parti è stata data comunicazione dell'odierna seduta di trattazione e discussione del ricorso con pec del 14.3.2018 prot. U-vv/1864//2018.

MOTIVI

Il ricorso è inammissibile per rinuncia.

La dichiarazione di rinuncia al ricorso, pervenuta a questo Consiglio Nazionale con pec del 22.01.2018, comporta il venir meno dell'interesse alla decisione, determinando la inammissibilità sopravvenuta del ricorso con conseguente effetto estintivo del procedimento disciplinare.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'Ing.
Così deciso in Roma, il 16.5.2018.



Attività giurisdizionale



N. 17/2018 Reg. Dec.

N. 2/2017 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Giovanni Cardinale

E' presente la ricorrente e l'Avv., delegato dal Presidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine di Forlì-Cesena. Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 2/2017 Reg. Ric. Proposto dall' Ing....., iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Forlì - Cesena per la riforma del provvedimento disciplinare del 15.11.2016 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Forlì - Cesena Collegio n. 1, notificato in data 29.11.2016 con il quale all'esito del procedimento disciplinare n. 18 Reg. Proc. veniva comminata alla ricorrente la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

FATTO

In data 18.4.2012 l'Ing. depositava presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Forlì - Cesena un esposto nei confronti dell'Ing. per il comportamento assunto quest'ultima nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Nello specifico evidenziava che entrambi sono dipendenti del Consorzio di Bonifica e rivestono i ruoli di Capo Settore Bonifica e Direttore Tecnico

In data 27.3.2012 nella sede del Consorzio si è svolta una riunione tecnica alla quale erano presenti l'Ing. (Direttore Generale), l'Ing. (Capo Settore bonifica) l'Ing. (Direttore Tecnico) allo scopo di redigere il parere di assoggettabilità a VAS dopo avere verificato i contenuti della variante allo strumento urbanistico e della relazione idraulica prodotta dal Dirigente del Comune di

Veniva redatto il parere con le seguenti conclusioni “ ...si sconsiglia alle amministrazioni in indirizzo, la realizzazione di nuove previsioni viabilistiche / urbanistiche in un bacino già critico quale quello del canale””.

Il parere, sottoscritto dall'Ing., veniva spedito alla Provincia di Rimini, al Comune di e all'Autorità di

In data 29 marzo 2012 l'Ing. inviava all'Ing. una e-mail avente ad oggetto “Parere rettificato “. La mail era stata inviata anche all'Ing. e trasmesso al Presidente e dava notizia di un nuovo parere alternativo e contrario a quello condiviso e firmato due giorni prima.

La sottoscrizione del parere rettificato recava la firma dell'Ing. Era stata pertanto utilizzata una firma scansionata senza una preventiva autorizzazione.

Il comportamento tenuto dall'Ing. sarebbe gravemente lesivo della dignità professionale e personale dell'esponente, avendo la professionista concordato un nuovo parere con funzionari di altro Ente senza informare il proprio dirigente ed utilizzando la firma elettronica senza autorizzazione.

L'Ing. per i medesimi fatti sporgeva anche denuncia - querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì e il procedimento veniva iscritto con il n. R.G. N.R. Il procedimento



Attività giurisdizionale

penale a carico della ricorrente si concludeva con decreto di archiviazione da parte del G.I.P. Dott.ssa per infondatezza delle dichiarazioni del denunciante.

Il Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art. 44 comma 1 R.D. 2537/1925, convocava la ricorrente e nella seduta del 25.5.2016 deliberava di promuovere il procedimento disciplinare per violazione dell'art. 3.1 del Codice Deontologico.

I fatti contestati riguardano: "l'aver assunto, predisponendo un atto ad insaputa e a firma del collega Ing....., un comportamento in violazione dell'art. 3.1 del codice deontologico.

Con atto di citazione ex art. 44 comma 2 R.D. 2537/1925 regolarmente notificato, l'Ing. veniva convocata per la seduta del 6.9.2016 per essere sentita sui fatti oggetto dell'incolpazione.

Il Collegio, conclusa l'istruttoria, nella seduta del 15 novembre 2016, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 3.1 del codice deontologico, irrogava la sanzione disciplinare dell'avvertimento pur ritenendo che non sia venuta meno la correttezza.

Nel provvedimento disciplinare viene evidenziato " ...da ciò che è emerso dagli atti processuali del Tribunale di Forlì e dalle risultanze investigative dei Carabinieri era prassi comune all'interno dell'ente di appartenenza dell'Ing. apporre firme scansionate. ”.

Si dà atto quindi della buona fede della professionista che era solita seguire quella prassi della quale l'Ing. era a conoscenza.

Il Consiglio di Disciplina ha ritenuto il venir meno della lealtà da parte dell'Ing. che ha modificato un atto reso pubblico ad insaputa dell'Ing., sebbene tale azione sia stata compiuta sotto l'avallo dei suoi superiori all'interno dell'ente.

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale in data 29.11.2016, notificava il provvedimento disciplinare a mezzo pec.

Avverso la decisione del Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Forlì - Cesena, in data 27.12.2016 a mezzo pec proponeva ricorso l'Ing. eccependo l'incongruenza e la conseguente infondatezza del provvedimento adottato, la contraddittorietà delle motivazioni del provvedimento stesso, nonché la limitazione del diritto di difesa e chiedeva l'annullamento del provvedimento disciplinare. Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di Forlì - Cesena il 16 maggio 2017 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì - Cesena in data 18 gennaio 2017 prot. n. 34/17 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec dell'8 marzo 2017, questo Consiglio Nazionale informava le parti della trattazione del procedimento fissato per la seduta del 16 maggio 2018 con invito a depositare memorie e documenti entro il termine perentorio del 19 marzo 2018 ed ulteriori memorie di replica entro il termine perentorio del 27 marzo 2018.



In data 19 marzo 2018 sia la ricorrente che il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Forlì - Cesena depositavano memorie difensive.

In data 27 marzo 2018 entrambe le parti depositavano memoria di replica.

MOTIVI

Con il primo motivo di ricorso, arricchito nelle memorie integrative successivamente depositate, l'Ing. lamenta *“incongruenza e conseguente infondatezza del provvedimento adottato e contraddittorietà delle motivazioni del provvedimento stesso”*. La violazione del principio di *“lealtà”*, che ha determinato l'inflizione del provvedimento disciplinare dell'avvertimento per violazione dell'art. 3, punto 3.1 del codice deontologico, non sarebbe corrispondente a quanto realmente verificatosi. L'assunto del Consiglio di Disciplina di Forlì - Cesena, secondo il quale l'Ing. avrebbe redatto un atto apponendovi la firma scansionata del suo dirigente (ed esponente nell'ambito del presente procedimento disciplinare) Ing. all'insaputa di quest'ultimo, in difformità da altro atto di contenuto diverso corrispondente all'effettiva volontà del e precedentemente formato, e nella consapevolezza del dissenso da parte del collega, sarebbe infatti infondato.

Tale infondatezza emergerebbe - dando per acquisita la raggiunta certezza sull'esistenza di un *“prassi”* interna all'ufficio che consentiva all'Ing. di utilizzare, senza preventiva autorizzazione, la firma scansionata dell'esponente - dall'analisi dei rispettivi e reciproci comportamenti degli ingegneri coinvolti.

Da un lato l'Ing. - si sostiene - non ha mai ritirato o rettificato l'atto in parola, in ipotesi redatto *“a sua insaputa”* e nella consapevolezza del suo dissenso. Si aggiunga che in sede penale - nell'ambito di procedimento presso la Procura della Repubblica di Forlì per gli stessi fatti conclusosi con l'archiviazione delle accuse mosse nei confronti dell'Ing. - è emerso, secondo quanto sostenuto dal P.M. nella richiesta di archiviazione, come il abbia *“reso dichiarazioni [niente, n.d.r.] affatto lineari e intrinsecamente incoerenti, risultate ampiamente contrastate dalle successive risultanze investigative, documentali e dichiarative”*.

Dall'altro lato l'Ing., nell'inviare - secondo la consueta prassi - sullo smartphone aziendale dell'esponente il parere rettificato con firma scansionata, prima della spedizione ai destinatari, avrebbe tenuto una condotta incompatibile con la presunta violazione dell'obbligo di lealtà, esponendosi all'immediata reprimenda del Nel merito - si sostiene altresì - i due pareri avevano contenuto identico, modificandosi solo un aspetto di tipo procedurale: dunque l'accusa di slealtà sarebbe del tutto priva di basi concrete.

Con ulteriore motivo di ricorso, egualmente arricchito nelle memorie integrative, l'Ing. si duole



Attività giurisdizionale

della “limitazione del diritto di difesa” connesse al difetto di istruttoria del Consiglio di Disciplina circa: le mancate acquisizioni documentali a supporto della emersione della prassi di ufficio relativa all'apposizione della firma scansionata; gli errori di verbalizzazione delle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente innanzi al Consiglio di Disciplina; la mancata audizione del Presidente del Consorzio di Bonifica, che avrebbe potuto rappresentare - a supporto dell'infondatezza degli addebiti - il generale atteggiamento persecutorio tenuto dall' Ing. nei confronti della ricorrente.

Il ricorso è fondato.

Non può ritenersi raggiunta la prova dell'effettivo comportamento sleale dell'Ing., mentre la giurisprudenza di questo CNI è consolidata nel ritenere necessario un accertamento rigoroso degli addebiti per consentire l'irrogazione della sanzione disciplinare.

Non hanno pregio, sul punto, le considerazioni del Consiglio di Disciplina relative alla mancanza di “richiesta di autorizzazione o di comunicazione al titolare della firma dell'utilizzo della stessa in difformità dal parere precedentemente reso”, giacchè l'acclarata prassi dell'utilizzazione della firma scansionata senza preventiva autorizzazione conduce all' opposta presunzione della inutilità di tale richiesta, e dunque della lealtà del comportamento dell'Ing. La circostanza che - nella specie trattandosi di parere “rettificato” - emergesse, per lealtà, la necessità di una comunicazione preventiva supplementare:

1) costituisce presunzione non congruente con il contesto del funzionamento dell' ufficio quale il procedimento disciplinare ha evidenziato (delega “in bianco” dell' Ing. per la redazione da parte di collaboratori/colleghi di atti riferibili all' esponente stesso, con tanto di uso indiscriminato della firma scansionata. A fronte di tale ampiezza di affidamento, è dubbio vi potesse essere contezza - da parte dell'Ing. - di uno specifico “dissenso” [realtà psicologica ben diversa dalla “mancanza di consenso”].

2) non è stata adeguatamente coltivata sul piano probatorio attraverso un approfondimento dei due pareri da parte del Consiglio di Disciplina, il quale ultimo con significativa contraddizione afferma di non essere entrato “minimamente” nell' esame del contenuto dei due pareri, per poi chiarire di avere contezza della “rilevante difformità” (sottolineatura del Consiglio di Disciplina) dei due stessi pareri.

Va seguito, per l'effetto, il principio secondo cui il permanere, in esito al procedimento disciplinare ed all'istruttoria esperita, di un ragionevole dubbio sulla responsabilità inibisce la pronuncia della condanna dell'incolpato (cfr: CNF, 28/09/2016, n. 225; C. Stato, Sez. III - sentenza 12 settembre 2016 n. 3843)



P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il ricorso proposto dall' Ing. avverso la decisione n. 60 del 29.11.2016 del I Collegio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Forlì - Cesena, e per l'effetto annulla la sanzione disciplinare dell'“avvertimento”.

Così deciso in Roma, il 16.5.2018.



Attività giurisdizionale



N. 20/2018 Reg. Dec.

N. 8/2017 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Ing. Remo Giulio Vaudano

E' presente l'Avv. delegato dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia.

Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 8/2017 Reg. Ric. Proposto dall'Ing....., iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Brescia per la riforma del provvedimento disciplinare del 24.3.2017 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia Collegio n. 2, con il quale all'esito del procedimento disciplinare n. 1/CDD/120/16 Reg. Proc. veniva comminata alla ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo Professionale per mesi quattro

FATTO

In data 26.1.2016 perveniva al Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia un esposto con il quale gli Ingg. segnalavano comportamenti dell'Ing. in violazione delle norme del codice deontologico.

Nell'esposto si segnalavano due pubblicazioni sul profilo facebook dell'Ing. dei giorni 10.12.2015 e 18.6.2015 e relative alle assemblee convocate nei medesimi giorni dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia, pubblicazioni che avrebbero determinato la violazione di diverse norme del codice deontologico.

Copia dell'esposto veniva inviato alla professionista in data 27.1.2016 con invito a fornire informazioni.

L'Ing. avanzava richiesta di accesso agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare e successivamente depositava memoria.

Il Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art. 44 comma 1 R.D. 2537/1925, convocava la ricorrente e, a seguito della seduta dell'8.2.2017 deliberava il rinvio a giudizio per la violazione degli artt. 3.1, 13.1, 13.2, 13.3, 15.4.1, 20.1, 20.3.

Con atto di citazione ex art. 44 comma 2 R.D. 2537/1925 regolarmente notificato, l'Ing. veniva convocata per la seduta del 14.3.2017 e il Collegio, conclusa l'istruttoria e ritenendo sussistenti le violazioni contestate, irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall'albo professionale per mesi quattro.

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale notificava il provvedimento disciplinare.

Avverso la decisione del Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia proponeva ricorso l'Ing. adducendo cinque motivi.

Con il primo motivo eccepiva la violazione del principio di indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa del Consiglio di Disciplina di Brescia rispetto al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia.



Attività giurisdizionale

Con il secondo motivo contestava la violazione del principio di corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato essendo la decisione assunta dal Consiglio di Disciplina fondata su fatti ulteriori rispetto a quelli contestati nel rinvio a giudizio. Con il terzo motivo sosteneva la insussistenza delle violazioni contestate. Con il quarto motivo eccepeva la violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione disciplinare rispetto alla gravità della condotta contestata. Con il quinto ed ultimo motivo eccepeva la illogicità della motivazione sul punto relativo alla valutazione del comportamento tenuto dall'incolpato durante il procedimento disciplinare.

Chiedeva a questo Consiglio Nazionale l'annullamento della sanzione impugnata.

Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di Brescia il 16 maggio 2017 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia in data 18 maggio 2018 prot. n. 1/CDD/223/17 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec dell'8 marzo 2018, questo Consiglio Nazionale informava le parti della trattazione del procedimento fissato per la seduta del 16 maggio 2018 con invito a depositare memorie e documenti entro il termine perentorio del 19 marzo 2018 d'ulteriori memorie di replica entro il termine perentorio del 27 marzo 2018.

In data 17 marzo 2018 il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia depositava documenti e memoria difensiva con la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

In data 27 marzo 2018 la ricorrente depositava memoria di replica e documenti.

MOTIVI

Con il primo motivo di ricorso l'Ing. lamenta la *“violazione del principio di indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa del Consiglio di disciplina (in particolare, del Collegio di disciplina n. 2) di Brescia rispetto al corrispondente Consiglio dell'Ordine Territoriale”*. La violazione conseguirebbe ad una comunicazione, ricevuta il 26.04.2016, che per quanto concernente il procedimento disciplinare (rideterminazione dei termini a difesa) era trasmessa a firma di un Consigliere dell'Ordine, Ing.

Il motivo è infondato.

Nella nota richiamata il Consiglio dell'Ordine risponde ad una richiesta dell'Ing., relativa ad un *“accesso agli atti”*, rivolta al Consiglio dell'Ordine in quanto tale.

L'effettiva parziale irritalità della risposta, che contiene elementi di riferimento all'operato parallelo del Collegio di Disciplina n. 2, non riverbera alcun effetto sul procedimento disciplinare, sotto il profilo dei dubbi concernenti la sovrapposizione di funzioni tra quest'ultimo ed il Consiglio dell'Ordine, giacchè:

- 1) si risolve in un riscontro positivo della richiesta di accesso svolta dall'organo che della richiesta è stato investito;



2) non può comunque essere posta a carico del Collegio di Disciplina n. 2, che non ha avuto parte alcuna nella richiamata “irritualità”;

3) non ha svolto alcun ruolo procedurale anche all’ interno della fase istruttoria del procedimento disciplinare - *illo tempore* in corso - laddove l’Ing. ha depositato proprie osservazioni il 12 Luglio 2016, nel termine rimodulato di sessanta giorni decorrenti dal 13 maggio 2016 (data di un’ ulteriore nota di sollecito da parte del Collegio di Disciplina n. 2), mostrando di non attribuire giustamente alcuna funzione - su tale piano - alla comunicazione di accoglimento dell’ istanza di accesso agli atti emessa dal Consiglio dell’ Ordine in data 26/04/2016 (diversamente il termine per le osservazioni sarebbe spirato il 25 Giugno) , e di cui alla contestazione in parola. Con il secondo motivo di ricorso l’Ing. lamenta la *“violazione dell’art. 44, comma 2, R.D. 2537/1925, nonché dell’art. 4, terzo e quarto capoverso delle norme regolatrici del procedimento disciplinare, la cui previsione di un termine minimo a comparire è funzionale alla conoscenza degli atti del procedimento”* con *“conseguente nullità del provvedimento e del provvedimento impugnato per omesso esercizio del diritto di accesso agli atti del procedimento”*. Nonché, in ogni caso, *“violazione del principio di corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato in quanto la decisione assunta dal Consiglio di Disciplina si fonda su fatti ulteriori rispetto a quelli contestati nel rinvio a giudizio”*.

Si evidenzia come - a fronte di una richiesta formale trasmessa in data 8 marzo 2017 - sarebbero stati frapposti ostacoli alla piena conoscenza degli atti del fascicolo, in particolare attraverso l’inutile ed arbitraria richiesta di compilazione di un modulo standard per la richiesta di “accesso agli atti”; né la visione del fascicolo all’ udienza del 14 marzo 2017 - secondo quanto prospettato dal Collegio di disciplina - poteva consentire di approntare idonea difesa.

Sotto un secondo e collegato profilo, si lamenta che la decisione impugnata abbia ad oggetto anche condotte (nuove pubblicazioni sul *social network* “facebook”) successive ai fatti oggetto di contestazione disciplinare nell’ ambito della citazione del 13 febbraio 2017, senza che sul punto sia stato possibile articolare difese anche in virtù delle descritte limitazioni al diritto di accesso.

Il motivo è infondato in entrambe le articolazioni.

Sul primo versante occorre rilevare come già il 29 Febbraio 2016 l’Ing., nel chiedere a mezzo pec copia integrale del fascicolo del procedimento, dia conto della avvenuta tempestiva ricezione - il 27 Gennaio 2016 - dell’esposto depositato a proprio carico, tanto che l’ulteriore richiesta veniva giustificata con il riferimento alla *“potenziale incompletezza delle indicazioni e degli elementi contenuti nell’esposto”*. La circostanza indica il soddisfacimento delle esigenze di conoscenza utili all’ esercizio del diritto di difesa, giacchè nel caso che ci occupa l’oggetto della valutazione disciplinare si esaurisce nel rilievo disciplinare o meno di quanto nell’ esposto rappresentato. E’ vero, del resto, che il carteggio concernente l’esercizio del diritto di accesso riveli una certa farraginosità della procedura, figlia an-



Attività giurisdizionale

che dell'insufficiente differenziazione tra le richieste di accesso "ordinarie" "ex l. 1990/241", e le richieste di accesso funzionali alla conoscenza - da parte dell'incolpato - del fascicolo disciplinare a proprio carico, le quali ultime richiedono una procedura più snella e differenziata. E' tuttavia anche vero che risultano del tutto ingiustificate, ed indice di condotta proceduralmente ostruzionistica, le "resistenze" della difesa del ricorrente alla compilazione di modulistica specifica, di cui ogni ufficio - ivi compresi gli uffici di Procura nell'ambito delle richieste di accesso agli atti di indagine a seguito di avviso ex art. 415 bis c.p.p. - è solito dotarsi per facilità di lettura ed evasione delle pratiche.

Sul secondo versante va anzitutto precisato come sia inammissibile il "monitoraggio" della condotta dell'incolpato intervenuto nel caso di specie: inammissibile sia in quanto estraneo ai poteri istruttori del Collegio di Disciplina - che devono esplicarsi per il compiuto accertamento di quanto oggetto della contestazione disciplinare e non per fatti nuovi - sia in quanto tale *modus operandi* determinerebbe un *vulnus* al diritto di difesa, da garantirsi con la strada maestra - a fronte di eventuali ulteriori condotte di rilievo deontologico - di un nuovo *iter* disciplinare. Decisivamente occorre però riconoscere: 1) che la sanzione è intervenuta per gli addebiti formulati nell'originaria contestazione, come ha significativamente cura di precisare il provvedimento impugnato; 2) che le "condotte successive" evidenziate si risolvono in una mera reiterazione della lamentata "scompostezza" dei *post* sul *social network* "facebook", non chiamando in causa circostanze tali da richiedere una specifica e diversa attività difensiva, la quale ultima, ai fini della ricorrente, non ha subito alcuna mutilazione.

Con i motivi terzo, quarto e quinto di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, l'Ing. sostiene l'"*insussistenza delle violazioni ritenute dal provvedimento impugnato*", e in subordine "*violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione disciplinare rispetto alla gravità della condotta contestata*", nonché "*illogicità della motivazione sul punto relativo alla valutazione del comportamento tenuto dall'incolpato durante il procedimento disciplinare*".

Alla ricorrente è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione per la durata di quattro mesi, in quanto è stata riconosciuta responsabile dal Collegio di Disciplina n. 2 dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia della violazione degli artt.:

- 3 (comma 1), per l'offesa al decoro ed alla reputazione professionale dell'Ingegnere;
- 13 (commi 1-2-3), per l'uso verso i colleghi di espressioni scorrette, sconvenienti e lesive della reputazione;
- 15 (comma 4.1), per la concorrenza illecita prodottasi attraverso la critica denigratoria;
- 20 (commi 1 e 3), per la mancata collaborazione con il Consiglio dell'Ordine ed il mancato adeguamento alle deliberazioni dello stesso Consiglio.

Tali violazioni conseguirebbero ad esternazioni sul *social network* "facebook", le cui stampe sono allagate all'esposto a firma di quattro ingegneri iscritti all'Ordine di Brescia, intervenute a margine



delle due assemblee del Consiglio dell'Ordine di Brescia del 18.06.2015 e del 10.12.2015.

Il ricorso, a giustificazione della condotta (terzo motivo) sottolinea il collegamento tra le espressioni oggetto di incolpazione e l'esercizio del diritto di critica rispetto alla gestione dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia, nonché l'intervenuta lesione di alcune prerogative della ricorrente, cui nell'assemblea del 18.06.2015 era stato sottratto il microfono durante l'intervento, e cui - a domanda relativa - era stato inaccettabilmente risposto che le spese di missione dei Consiglieri dell'Ordine non andavano rendicontate. In atti sono presenti i provvedimenti giudiziari che - a seguito di una querela per diffamazione sporta dall'intero Consiglio dell'Ordine di Brescia per gli stessi fatti - testimoniano della ritenuta natura non diffamatoria delle espressioni, come ritenuto nella richiesta di archiviazione del pubblico ministero, accolta dal Gip, proprio valorizzando il "diritto di critica". Sarebbe stata trascurata, da ultimo, la manifestazione di rispetto nei confronti dell'Ordine e dei Consiglieri espressa dall'Ing. già nella memoria depositata il 12.07.2016 nella fase istruttoria del procedimento disciplinare.

Sul terreno della natura proporzionata della sanzione (quarto motivo), si sottolinea che le espressioni siano state utilizzate "a caldo", nell'immediatezza delle assemblee indicate, e che del resto il Collegio di Disciplina non abbia ritenuto di approfondire la veridicità delle lesioni alle proprie prerogative di iscritta lamentate dalla ricorrente - per la quale circostanza vengono reiterate le richieste istruttorie concernenti l'audizione di colleghi in grado di riferire.

Circa la valutazione in senso deteriore - operata dal Consiglio di Disciplina nel provvedimento impugnato - del "*comportamento poco collaborativo e dilatorio tenuto durante lo svolgimento del procedimento disciplinare*" il ricorso (quinto motivo), oltre ad evidenziare l'infondatezza nel merito delle relative accuse, sottolinea come l'esercizio delle prerogative difensive (in tema di diritto di accesso al fascicolo in relazione alle modalità previste, di richiesta di differimento dell'udienza del 14 marzo 2017 per impegni di lavoro, di eccezioni di stampo tecnico-procedurale avanzate lungo il decorso del procedimento, di "aggressività" manifestata dal difensore in un colloquio telefonico con la segreteria dell'Ordine) non possa essere vissuto come condotta ostruzionistica, pena la violazione di principi di ragionevolezza e logicità e conseguente nullità della sentenza.

Tali motivi sono parzialmente fondati, nei termini di seguito precisati.

Le argomentazioni di cui a quest'ultima doglianza del ricorso colgono già parzialmente nel segno. Se da un lato l'analisi degli atti rende palese la strategia dilatoria adottata dalla ricorrente, dall'altro lato non è concepibile la doglianza del Consiglio di Disciplina circa il fatto che la ricorrente si sia "*focalizzata su tematiche procedurali [...] che hanno compromesso il sereno svolgimento del procedimento in oggetto*", giacché "la procedura" non rappresenta un intralcio all'adozione di misure sanzionatorie, ma lo strumento per decisioni ponderate ed eque in quanto rispettose di passaggi predeterminati e del collegato diritto di articolare le proprie difese. La decisione impugnata, avendo cura di precisare



Attività giurisdizionale

di avere considerato tale *“comportamento poco collaborativo”* come *“ulteriore elemento di valutazione della condotta”*, risulta - seppure non viziata da nullità data la natura ancillare di tale argomentazione - indebolita dalle espressioni riferite.

Vanno motivate congiuntamente le ragioni di accoglimento parziale dei motivi terzo e quarto di ricorso.

Occorre precisare, in primo luogo, che se è vero che le medesime espressioni censurate in sede disciplinare, sottoposte al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia da parte dei Consiglieri dell' Ordine, non hanno dato luogo ad alcun rinvio a giudizio perché - come può leggersi nella richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero in atti - si è ritenuto che fossero *“dirette a criticare una cattiva amministrazione dell' Ordine degli Ingegneri di Brescia da parte di alcuni suoi Consiglieri e non integrino un attacco diretto agli esponenti”*, è altresì vero che il giudizio disciplinare, in sé autonomo, esplora profili deontologici estranei alla valutazione penalistica generale.

D' altro canto, pur nella richiamata autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella penalistica, occorre segnalare - sulla linea del ragionamento che ha condotto i Giudici di Brescia a ritenere sussistente la scriminante del *“diritto di critica”* a fronte di espressioni potenzialmente diffamatorie - l' assoluta rilevanza di elementi trascurati dal Collegio di Disciplina nella decisione impugnata:

- 1) non è corretto quanto il Collegio di Disciplina afferma riguardo alla estraneità, rispetto alle proprie competenze limitate alla *“rilevanza deontologica”*, della valutazione sull' intervenuta esorbitanza o meno dai limiti del *“diritto di critica”*, giacché l' ambito disciplinare non rappresenta una *“zona franca”* che viva *“al riparo”* delle prerogative costituzionali ed ordinamentali del cittadino, ma piuttosto va ribadito come il profilo disciplinare debba con queste ultime pienamente armonizzarsi, pur nella prospettiva specifica della valutazione delle condotte alla luce del codice deontologico professionale;
- 2) acquisita l' indispensabilità dell' analisi circa la presenza - rispetto alle espressioni addebitate - degli elementi capaci di integrare - per consolidata giurisprudenza - il *“diritto di critica”*, va predicata la certa sussistenza, contrariamente a quanto affermato anche nella memoria difensiva depositata a supporto del provvedimento impugnato, del *“pubblico interesse”* alla regolarità della tenuta di un' Assemblea del Consiglio dell' Ordine degli Ingegneri, nonché alla trasparenza dell' operato dei Consiglieri. La particolare censura dell' utilizzazione del *social network “facebook”* è poco convincente proprio nella misura in cui discende - in modo apertamente rivendicato dal Collegio di Disciplina - da una malintesa *“riservatezza”* che dovrebbe avvolgere tematiche inerenti la gestione dell' Ordine Professionale;
- 3) egualmente è errato ritenere - secondo quanto espresso dal Collegio di Disciplina - che la valutazione della rilevanza deontologica delle espressioni usate possa prescindere *“dagli eventi cui tali esternazioni facevano riferimento”*. Al contrario risulta decisivo che non si sia in presenza



di affermazioni gratuite, puramente ingiuriose e slegate dal riferimento a circostanze storiche ed appuntamenti di rilievo istituzionale.

Ma proprio il necessario ricorso ai principi generali, pur letti sotto la particolare luce “disciplinare” qui rilevante, porta tuttavia a ritenere come le espressioni dell’Ing. non siano assistite da quella “continenza espressiva” che rappresenta sicuro limite “interno” a quella particolare modalità di manifestazione del pensiero in cui si sostanzia, ed è protetto, il diritto di critica. Osserva la Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza n. 3356 del 2011) che *“continenza significa proporzione, misurati e continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata della polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati”*. La critica (Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000, Chinigò, Rv. 216534), specie in alcuni contesti *“può assumere talora anche caratterizzazioni esagerate o aggressive, esplicandosi con l’uso di toni oggettivamente aspri e polemici, senza che possa così essere interessata la sfera penale, salvo il limite del rispetto dell’altrui dignità morale”*. In questa ottica è stato affermato che il requisito della continenza è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato.

Il termine spregiativo “capra”, usato in modo esasperato da parte dell’Ing., in un caso chiaramente riferibile ad uno dei membri del Consiglio, e comunque sistematicamente rivolto agli iscritti all’ Ordine degli Ingegneri di Brescia “rei” di non allinearsi alle sue doglianze, integra senza alcun dubbio espressione trasmodante i riferiti limiti della “continenza”

Ragioni di attenuazione della sanzione irrogata, oltre alle riferite valutazioni critiche in ordine ad alcuni aspetti trascurati nella decisione del Consiglio di Disciplina, possono trarsi:

- 1) dalla considerazione che le esternazioni siano collegate a specifiche doglianze circa episodi - che il Collegio di Disciplina ha ritenuto di non approfondire, e il cui mancato approfondimento non può operare in danno della ricorrente - in cui l’Ing. avrebbe visto platealmente lese talune prerogative di iscritta all’ Ordine (in particolare lo “strappo” del microfono nell’assemblea del 18.06.2015);
- 2) dal rilievo che nella memoria del 12 luglio 2016, prima dell’ avvio della fase decisoria di procedimento disciplinare, l’Ing. avesse ritenuto di scrivere: *“il mio rispetto nei confronti dei Consiglieri e dell’ Ordine è indiscusso, e proprio la loro importanza per la tutela degli interessi dei cittadini e degli iscritti impone, dal mio punto di vista, la massima trasparenza nell’informazione. E poiché sono convinta del fatto che né i Consiglieri né l’Ordine abbiano mai inteso informare il loro comportamento a scarsa trasparenza, l’espressione della mia opinione era volta proprio a stigmatizzare il rischio*



Attività giurisdizionale

che una informazione non precisa e documentata potesse essere fraintesa e ritenuta sintomatica di una scarsa trasparenza, che so bene non appartenente né all' intenzione dei singoli Consiglieri né all' operato del Consiglio come tale”.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'Ing. avverso la decisione del 24.03.2017 del Consiglio di Disciplina Territoriale, Collegio II°, dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia, e per l'effetto sostituisce la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo Professionale per mesi quattro con quella della censura.

Così deciso in Roma, il 16.5.2018.



N. 22/2018 Reg. Dec.

N. 15/2016 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Gianni Massa.

E' presente il ricorrente assistito dagli Avv. Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

Sul ricorso n. 15/2016 Reg. Ric. Proposto dall' Ing., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pescara per la riforma del provvedimento disciplinare del 29.7.2016 del Consiglio dell'Ordine di Pescara, notificato in data 2 agosto 2016 a mezzo pec con il quale all'esito del procedimento disciplinare n. 2/2016 Reg. Proc. veniva inflitta la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo.

FATTO

Al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara giungeva notizia di una condanna penale, legata allo svolgimento dell'attività professionale, inflitta ad un iscritto.

In data 31.5.2016 la Procura Generale presso la Corte di Appello de L'Aquila, su richiesta del Consiglio dell'Ordine di Pescara, inviava documentazione n. SIEP attestante l'esecuzione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 inflitta all'Ing. con la sentenza n. del 21.11.2014 della Corte di Appello de L'Aquila, definitiva il 18.2.2016, relativa ad una condanna ad anni tre di reclusione. Pena estinta per indulto.

In data 6 giugno 2016 il Presidente dell'Ordine, sentito il Consiglio dell'Ordine, trasmetteva la documentazione ricevuta dalla Procura Generale al Presidente del Consiglio di Disciplina per le valutazioni disciplinari del caso.

Il procedimento veniva assegnato al 2° Collegio di Disciplina che avviava l'istruttoria.

In data 20.7.2016 si riuniva il Consiglio di Disciplina Collegio 2° dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara per l'audizione dell'Ing..... che, presente unitamente al legale di fiducia, depositava memoria difensiva e documenti.

Il Collegio di Disciplina, esaminata la documentazione agli atti e la documentazione prodotta dall'Ing., non ravvisando una ipotesi di procedimento disciplinare, ma di un procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 20 e 46 del R.D. n. 2537/1925, disponeva la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara per competenza.

Nella seduta straordinaria del 29.7.2016 il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara, deliberava la cancellazione dall'Albo dell'Ing. a far data dal 29.7.2016.

Della avvenuta cancellazione dall'albo veniva data comunicazione all'Ing. in data 2 agosto 2016 a mezzo pec.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso l'Ing. tramite il difensore.

Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di Pescara il 5 settembre 2016 e da que-

sti inviato, nella medesima data e a mezzo pec, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec del 22 marzo 2016 prot. 1922/2017, questo Consiglio Nazionale informava le parti della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie entro il termine perentorio del 20 aprile 2017 ed ulteriori memorie in replica entro il termine perentorio dell'11 maggio 2017.

L'Ing. depositava memoria difensiva con la quale ribadiva quanto già esposto con il ricorso introduttivo.

All'udienza del 10.01.2018 veniva richiesto al ricorrente di depositare presso la segreteria di questo Consiglio copia delle sentenze di condanna nei confronti dell'Ing. rinviava a nuovo ruolo.

In data 15.01.2018 il legale del faceva pervenire le sentenze di condanna relative ai tre gradi di giudizio.

Alle parti è stata data comunicazione della odierna seduta di trattazione con pec del 20 marzo 2018 prot. U-vv/2011/2018.

MOTIVI

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza motivazionale del provvedimento impugnato per la mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche (art. 3, comma 1, L. n. 241 del 1990) nonché del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso (art. 3, comma 4, L. n. 241 del 1990).

Il motivo è manifestamente infondato.

Il provvedimento impugnato, difatti, sotto il profilo motivazionale, è ineccepibile, in quanto contiene un'ampia enunciazione delle circostanze di fatto e di diritto (presupposti) e dei motivi sul quale si fonda.

La motivazione di un provvedimento deve reputarsi insufficiente quando non consenta di ricostruire l'iter logico seguito dall'organo che ha emesso il provvedimento medesimo.

Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente (*ex multis*, v. sent. 2004 n. 1401).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il travisamento del fatto nella misura in cui la delibera impugnata ritiene che la pena accessoria inflitta privi l'Ing. del pieno godimento dei diritti civili, vietandogli così di rimanere iscritto all'Albo.



Attività giurisdizionale

Questo Consiglio Nazionale, a partire dalla condivisione delle argomentazioni del ricorrente circa la non idoneità della pena dell'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni a costituire *ex se* titolo per la perdita del pieno godimento dei diritti civili, e per questa via a determinare la cancellazione dall'Albo, deve accogliere il ricorso sulla base di più articolata e completa valutazione.

La cancellazione dell'Albo ai sensi dell'art. 20 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine d'ufficio o su richiesta del P.M., oltre che nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, nel caso di *“condanna che costituisce impedimento alla iscrizione”*.

L'art. 7 del citato R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 stabilisce inoltre che *“non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale”*.

Il menzionato art. 28 della L. 8 giugno 1874, n. 1938 prevede, nella sua prima parte, che: *“Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dall'albo con deliberazione motivata d'ufficio ed anche, ove d'uopo, sull'eccitamento del Pubblico Ministero, nei casi di incompatibilità, e quando l'Avvocato sia stato condannato ad una pena maggiore del carcere ed a quella dell'interdizione speciale dall'esercizio della professione”*.

A ben vedere, a legittimare la cancellazione *“automatica”* dall'Albo risulterebbero (come primo dei due requisiti) le condanne con cui sia stata irrogata una *“pena maggiore del carcere”*.

La corretta applicazione del citato art. 28, L. n. 1938 del 1874, postula una rappresentazione delle pene in vigore nel contesto storico in cui la norma fu emanata, in quanto la pena del *“carcere”* è assente dal panorama sanzionatorio del codice penale del 1930, oggi vigente.

All'epoca della Legge n. 1938 del 1874, vigeva il codice penale Sabauda, esteso all'Italia unitaria ed in vigore fino all'emanazione del codice Zanardelli del 1889. Esso prevedeva la distinzione (art. 2) tra le pene *“criminali”* stabilite per i *“crimini”*, le pene *“correzionali”* stabilite per i *“delitti”*, le pene *“di polizia”* stabilite per le *“contravvenzioni”*.

In tale quadro, la pena correzionale del carcere (art. 26) stabilita per i delitti, si situava ad un livello intermedio tra la più grave pena della reclusione (art. 13) stabilita per i crimini, e la meno grave pena dell'arresto (art. 35) prevista per le contravvenzioni.

Pertanto, appare pacifica, nel caso di specie, l'operatività sul punto del citato art. 28, L. n. 1938 del 1874, attesa la natura *“maggiore del carcere”* della pena della reclusione inflitta all'Ing.....

Senonchè l'istruttoria condotta dallo scrivente CNI nel caso di specie, resa necessaria dalla spiacevole assenza in atti dei provvedimenti giurisdizionali relativi all' Ing., ha evidenziato l'assenza del secondo elemento cumulativamente (congiunzione *“e”*) richiesto dalla norma per la cancellazione



“automatica”: la contestuale condanna - oltre che alla pena principale della reclusione - alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione.

Tale statuizione è infatti assente nelle determinazioni della Corte d'Appello di L'Aquila, che con sentenza - in atti, divenuta definitiva - n. 3486 del 21/11/2014 condannava il ricorrente, tra l'altro, alla interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni, ma non alla interdizione dall'esercizio della professione, come richiesto dal richiamato art. 28, L. n. 1938 del 1874. Anche per questa via, diversa dalla predicata mancanza di godimento dei diritti civili, deve affermarsi l'erroneità della pronuncia, da parte del Consiglio dell'Ordine, circa la cancellazione dall'Albo.

In tal senso deve rilevarsi la ulteriore ed originaria erroneità di quanto ritenuto dal Consiglio di disciplina di Pescara, cui correttamente il fascicolo relativo all'Ing. era stato trasmesso dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara per le valutazioni di competenza.

Nel provvedimento impugnato può infatti leggersi *“con prot. 45/R del 21.07.2016, il Presidente del Consiglio di Disciplina comunicava che il 2° Collegio ritrasmetteva al mittente il fascicolo, con verbale n.° 2 del 20.07.2016, ritenendo che “il caso di specie non verta in un'ipotesi di procedimento disciplinare ma di un procedimento amministrativo aperto ai sensi e per effetti degli articoli 20 e 46 del R.D. 2537/1925”*”.

Deve conseguirne, con l'accoglimento del ricorso, l'immediata ritrasmissione del fascicolo - ora integrato dai provvedimenti giurisdizionali acquisiti - al Consiglio di Disciplina di Pescara per il prosieguo delle dovute valutazioni disciplinari

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il ricorso proposto dall'Ing. avverso il provvedimento del 29.7.2016 con cui il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara ne ordina la cancellazione dall'Albo ed ordina la trasmissione del fascicolo al Consiglio di Disciplina di Pescara.

Così deciso in Roma, il 16.05.2018.





N. 23/2018 Reg. Dec.

N. 28/2017 Reg. Ric.

N. 29/2017 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Gianni Massa.

Sono presenti i ricorrenti, per il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona il Presidente, l'Ing. Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

Sui ricorsi n. 28 /2017 Reg. Ric. proposto dall'Ing. e n. 29/ 2017 Reg. Ric. Proposto dall'Ing. entrambi iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Ancona per la riforma del provvedimento disciplinare del 16.5.2017 notificato in data 30.5.2017 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona III Collegio, con il quale all'esito dei procedimenti disciplinari n. 109 e 110 Reg. Proc. veniva comminata ai ricorrenti la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

FATTO

Il procedimento disciplinare nei confronti degli Ingegneri scaturiva da due segnalazioni: la prima in data 18.10.2016 del Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Ascoli Piceno e la seconda del 14.12.2016 dell'Ing. iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Alessandria.

Con la prima segnalazione si portava a conoscenza del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona che i due professionisti, nel corso di un incontro presso il Ristorante "" di, organizzato dalla e relativa al sisma del 24 agosto 2016, nella qualità di relatori avevano rilasciato affermazioni inesatte.

Nello specifico nel corso della relazione avevano affermato : " Come fanno le squadre di rilevatori venuti da Parma, Milano, Torino, ecc. dove il terremoto non c'è mai stato e che non conoscono le caratteristiche costruttive dei luoghi a redigere una scheda "Aedes" ... io per esempio che eseguo questo tipo di pratiche da vent'anni non posso intervenire ai sopralluoghi per redigere le schede solo perché non ho fatto il corso ... "

Altra dichiarazione ritenuta mendace dall'esponente e pronunciata da entrambi i relatori era: "Si possono iniziare subito i lavori eseguendo i rilievi, facendo saggi sulle murature e sul cemento armato, ma occorre richiedere la scheda immediatamente ...". Si segnalava inoltre che i medesimi avevano proiettato delle slide nelle quali vi era scritto, a carattere cubitali " ... che solo gli ingegneri possono progettare interventi sui fabbricati danneggiati dal sisma ..."

Dopo la proiezione delle slide un Consigliere del Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno, presente alla riunione, contestava quest'ultima affermazione.

Presente alla riunione era anche il Sindaco di, anch'egli Geometra.

Il comportamento dei professionisti, contrario alle norme deontologiche, era volto a sfruttare la situazione della catastrofe verificatasi per accaparrarsi lavoro.

Con la seconda segnalazione del 14.12.2016 l'Ing. che si trovava nella zona terremotata per la redazione delle schede fast per la verifica degli edifici danneggiati dal sisma, faceva notare che era stata



Attività giurisdizionale

affissa una locandina pubblicitaria sulla tenda della mensa della Croce Rossa Italiana a che pubblicizzava un altro incontro organizzato dalla società facente capo , tra gli altri, agli Ingg.

Il Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art. 44 comma 1 R.D. 2537/1925, convocava i ricorrenti per la seduta del 2 febbraio 2017 nel corso della quale, riportandosi alle memorie depositate, i professionisti negavano gli addebiti.

Nella seduta del 30.3.2017 il III Collegio di Disciplina Territoriale deliberava di promuovere il procedimento disciplinare nei confronti degli Ingg. per violazione dell'art. 9 e 15.4.6 del Codice Deontologico.

Il III° Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona nella seduta del 16.5.2017, ritenendo sussistenti le violazioni contestate, irrogava nei confronti dell'Ing. e dell'Ing. la sanzione disciplinare dell'avvertimento per violazione degli artt. 9 e 15.4.6 del Codice Deontologico.

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale in data 30.5.2017, notificava il provvedimento disciplinare a mezzo pec.

Avverso la decisione del Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona proponevano due distinti ricorsi sia l'Ing. che l'Ing. chiedendo a questo Consiglio Nazionale l'annullamento della sanzione disciplinare.

Riguardo la segnalazione pervenuta dal Collegio Provinciale dei Geometri di Ascoli Piceno evidenziavano che alla richiesta di integrazione della documentazione da parte del Collegio di Disciplina di Ancona, il Collegio di Ascoli Piceno non forniva nulla di significativo.

Per quanto concerne invece la segnalazione dell'Ing., relativa alla locandina pubblicitaria affissa sulla tenda della Croce Rossa Italiana a durante la fase dell'emergenza sismica, evidenziavano che entrambi i professionisti avevano dichiarato di non essere a conoscenza della detta affissione e non è stato comunque provata la loro responsabilità.

Infine rappresentavano che la riunione nel corso della quale sarebbero state fatte le affermazioni aveva solo fini esplicativi e non promozionali. E che alla data della riunione erano state emanate norme di riferimento di carattere generale.

I ricorsi sono stati depositati presso il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona il 29 giugno 2017 e da questi inviati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona in data 3 luglio 2017 prot. 1786 e 1787 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec dell'8 marzo 2018 prot. U - vv/1729/2018, e prot. U - vv 1727/2018 questo Consiglio Nazionale informava le parti della trattazione del procedimento fissato per la seduta del 16 maggio 2018 con invito a depositare memorie e documenti entro il termine perentorio del 19 marzo 2018 ed ulteriori memorie di replica entro il termine perentorio del 27 marzo 2018 .



In data 16 marzo 2018 il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona depositava nota con la quale chiedeva il rigetto dei ricorsi.

MOTIVI

Preliminarmente si procede alla riunione dei ricorsi presentati dall'Ing. e dall' Ing., stante l'identità delle contestazioni mosse, della sanzione disciplinare inflitta, nonché delle difese articolate dai ricorrenti.

Con riferimento ad entrambe le circostanze storiche oggetto di addebito, i ricorsi segnalano l'infondatezza delle accuse di violazione degli artt. 9 e 15.4.6 del codice deontologico, per le quali non vi sarebbero effettive circostanze probanti a carico.

Circa l'incontro tenutosi il 14 ottobre 2016 a a cura della ".....", (con relatori anche gli Ingegneri), le frasi riferite nell'esposto non sarebbero mai state pronunciate; circa la locandina affissa presso la mensa tendata della Croce Rossa Italiana a nel Dicembre 2016, si evidenzia come non vi sia prova dell'effettiva attribuibilità di tale affissione agli organizzatori dell'incontro pubblicizzato.

Il ricorso è fondato.

Risulta che gli Ingegneri parteciparono ad un incontro nel Comune di, tenutosi il 14 ottobre 2016, pubblicizzato con una locandina - agli atti - che nel proporre "*CONSIGLI OPERATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA*", segnalava che sarebbero stati illustrati "*criteri e modalità di svolgimento dell'iter burocratico, dalle ordinanze alla progettazione*", ma non è stato accertato - a prescindere da considerazioni relative al merito delle stesse - che gli stessi avrebbero pronunciato effettivamente talune espressioni oggetto di incolpazione.

Risulta viceversa pacificamente, riguardo alla seconda questione oggetto di doglianza da parte del Consiglio di Disciplina, che analoga locandina, pubblicizzante analogo incontro da tenersi il 12 Dicembre 2016 a - egualmente agli atti - risultava affissa all' ingresso della tenda/mensa della Croce Rossa Italia il 9 dicembre 2016. Tale improvvida iniziativa, irrispettosa del garbo occorrente nell'approccio alla popolazione versante in condizioni di grave disagio materiale e psicologico, non può investire la responsabilità di questi ultimi, il cui coinvolgimento diretto nell' iniziativa dell'affissione è sfornito di prova, né possono ammettersi in materia forme di "responsabilità oggettiva".

Va seguito, per l'effetto, il principio secondo cui il permanere, in esito al procedimento disciplinare ed all'istruttoria esperita, di un ragionevole dubbio sulla responsabilità inibisce la pronuncia della condanna dell'incolpato (Cfr. Cons. Stato, Sez. III - sentenza 12 settembre 2016 n. 3843)



Attività giurisdizionale

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie i ricorsi proposti dagli Ingg. avverso la deliberazione del 17.05.2017 del III Collegio di Disciplina Territoriale degli Ordine degli Ingegneri di Ancona, annullando a carico degli stessi la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Così deciso in Roma, il 16.5.2018.



N. 2/2019 Reg. Dec.

N. 40/2017 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Felice Monaco

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Angelo Domenico Perrini.

Nessuno è presente per le parti.

Riunito in Camera di Consiglio il 14.12.2018 ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

Sul ricorso n. 40/2017 Reg. Ric. Proposto dall'Ing....., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Genova per la riforma del provvedimento disciplinare del 7 giugno 2017 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Genova Collegio n. 4, notificato in data 3.8.2017 con il quale all'esito del procedimento disciplinare n. 25/2014 Reg. Proc. veniva comminata al ricorrente la sanzione disciplinare della censura

FATTO

In data 3.9.2014 le Sigg.re.....presentavano un esposto al Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Genova nei confronti dell'Ing.....e dell'Ing.....con il quale chiedevano l'emissione di provvedimento disciplinare per violazione del codice deontologico relativamente all'attività di progettista e direttore dei lavori del e di collaudatore il delle opere strutturali in cemento armato per lavori di realizzazione dell'immobile sito in Via

Nello specifico le esponenti dichiaravano di aver acquistato, in data 20.12.2010 dalle Sigg.re..... e, l'immobile sito in Via.

Appena immesse nel possesso del bene riscontravano numerosi e gravi vizi e, facendo constare ciò a tecnici di fiducia, emergeva la sussistenza di difformità tra quanto realizzato ed il progetto depositato presso i competenti uffici. Pertanto promuovevano avanti il Tribunale Civile di Genova, ricorso per accertamento tecnico preventivo (iscritto al n. R.G.) al fine di far verificare lo stato dell'immobile de quo ed in particolare i vizi e difetti riscontrati da tecnici di fiducia.

Il C.T.U. designato dal Giudice per l'accertamento tecnico preventivo, Ing....., depositava relazione dalla quale, ad avviso delle esponenti emergerebbero profili di responsabilità degli Ingg..... in merito alla conformità dei documenti depositati presso gli uffici competenti rispetto al progetto realizzato nonché sulla stabilità globale dell'edificio costruito.

Evidenziavano quindi che l'Ing....., che aveva svolto l'incarico di Direttore dei lavori fino al 20 maggio 2010, come indicato nella relazione finale del 9 giugno 2010, nello svolgimento delle attività di direttore dei lavori non aveva rispettato la normativa vigente, che l'opera realizzata non sarebbe corrispondente al progetto depositato presso i competenti uffici e che i materiali utilizzati non sarebbero corrispondenti a quanto previsto nel progetto.

Il Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art. 44 comma 1 R.D. 2537/1925, con raccomandata del 15.10.2014 convocava il ricorrente per la seduta del 22.10.2014 per chiarimenti sui fatti oggetto dell'esposto che veniva allegato.



Il ricorrente partecipava alle sedute del Consiglio di Disciplina depositando memorie a difesa con la quale ricostruiva tecnicamente i fatti.

Nella seduta del 10.4.2017 il Consiglio di Disciplina deliberava di promuovere il procedimento disciplinare per violazione dell'art. 1.1 e 5.2 del Codice Deontologico per il presunto mancato rispetto della normativa vigente che prescrive che il direttore dei lavori debba vigilare sulla realizzazione dell'opera affinché la stessa sia realizzata a regola d'arte, sia rispondente al progetto depositato presso gli uffici competenti, debba verificare che i materiali impiegati per la realizzazione dell'opera siano rispondenti a quanto previsto dal progetto e rispettino i requisiti minimi di resistenza previsti dalla normativa vigente.

Con atto di citazione ex art. 44 comma 2 R.D. 2537/1925 regolarmente notificato, l'Ing..... veniva convocato per la seduta del 7.6.2017 per essere sentito sui fatti oggetto dell'incolpazione.

L'Ing....compariva e depositava ulteriori memorie e documenti precisando che i progetti strutturali della variante realizzata erano stati regolarmente predisposti e concordati con il committente e che erano stati consegnati all'impresa affinché provvedesse al deposito presso i competenti uffici. Erano stati inoltre effettuati i prelievi dei materiali utilizzati e consegnati all'impresa affinché provvedesse alla consegna al laboratorio di prove.

Le norme del codice deontologico che regolano il rapporto con il committente erano state pertanto rispettate posto che le violazioni erano imputabili solo all'impresa e comunque non avevano comportato conseguenze negative in ordine alla regolarità della costruzione.

Il Collegio, conclusa l'istruttoria, nella seduta del 7 giugno 2017, ritenendo sussistenti le violazioni degli artt. 1.1 e 5.2 del codice deontologico, irrogava la sanzione disciplinare della censura per entrambi i professionisti.

Nel provvedimento disciplinare viene evidenziato che i lavori strutturali non sarebbero stati ultimati conformemente al progetto depositato in quanto l'unico progetto prevedeva una struttura in cemento armato mentre quella eseguita è una struttura in muratura portante. Viene altresì evidenziato il mancato controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal D.P.R. 6.6.2001 n. 380 L. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi.

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale in data 3.8.2018, notificava il provvedimento disciplinare a mezzo Ufficiale Giudiziario.

Avverso la decisione del Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Genova in data 15 settembre 2017, a mezzo difensore, proponeva ricorso l'Ing..... eccependo la prescrizione dell'azione disciplinare per essere i fatti contestati riferibili ad un periodo anteriore al mese di giugno 2010; la violazione delle regole sulla composizione e sul funzionamento del Collegio di Disciplina.

Nel merito il provvedimento sarebbe infondato per aver dato rilievo ai due "provini di calcestruzzo



Attività giurisdizionale

“, nella sostanza irrilevanti perché non avrebbe inciso sulle verifiche positive dei lavori, per carenza di motivazione del provvedimento impugnato, per infondatezza e genericità delle contestazioni degli addebiti, per contraddittorietà delle motivazioni del provvedimento stesso ed infine per la limitazione del diritto di difesa.

Veniva chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento disciplinare.

Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di Genova il 15 settembre 2017 e da questi inviato in data 28.9.2017 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova prot. n. 692 FB - AC / ac ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec del 19 settembre 2018, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 3 ottobre 2018 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 10 ottobre 2018 per deposito di memorie di replica.

Le parti non depositavano memorie.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 14.12.2018 con pec del 20/11/2018.

MOTIVI

Con il primo motivo di ricorso l'Ing..... eccepisce preliminarmente la “*prescrizione del potere sanzionatorio disciplinare*”, giacché il termine prescrizione di un quinquennio sarebbe spirato tra il 9 giugno 2010, data della cessazione dell'incarico nell'espletamento del quale le violazioni contestate sarebbero avvenute, ed il 7 giugno 2017, data della decisione impugnata.

Con il secondo motivo di ricorso, in rito, viene lamentata la “*violazione delle regole sulla composizione e sul funzionamento del Collegio di Disciplina*”, giacché l'attività istruttoria sarebbe stata svolta con la presenza di due membri su tre del collegio di Disciplina, in spregio alla natura “perfetta” dell'organo collegiale.

Con il terzo motivo di ricorso, nel merito, si evidenzia come gli addebiti mossi all'Ing....., oltre a non essere nel dovuto rapporto di proporzione con la sanzione - la quale ultima non terrebbe conto dell'assenza di precedenti rilievi disciplinari in capo al ricorrente e della natura inoffensiva degli illeciti -, siano infondati:

- a) la mancata effettuazione dei “provini in calcestruzzo” sarebbe giustificata dalla “modestia dei lavori”, né avrebbe inciso - contrariamente all'assunto - sulle verifiche “positive” effettuate in corso d'opera sui lavori stessi;
- b) il mancato deposito al Genio Civile della “variante al progetto strutturale”, oltre che questione “formale” sanabile con il “deposito tardivo”, a ben vedere è mancanza del committente, cui compete normativamente il relativo onere (art. 4 l. 1971/1086): nel caso di specie l'Ing.....ave-



va consegnato, allo stesso committente, gli elaborati “di variante” correttamente predisposti. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1) l’affermato decorso del termine prescrizionale non tiene conto del fatto che (anche) in materia disciplinare la prescrizione è interrotta dal promovimento dell’azione disciplinare e quindi dall’atto di apertura del procedimento, così come è interrotta dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare, che costituisce una fase del procedimento disciplinare e quindi una modalità di esercizio dell’azione e comunque da tutti gli atti procedurali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell’avvocato sottoposto al procedimento), o decisoria, trovando applicazione nella disciplina l’art. 2945, comma 1, cc, secondo il quale per effetto e dal momento dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, che è pertanto interrotta con effetto istantaneo.

Nel caso di specie, a fronte di addebiti relativi ad un incarico svolto fino al 20 Maggio 2010 - come emergente dallo stesso ricorso - già in data 15/10/2014, come emergente dagli atti, il Collegio di Disciplina n. 4 del Consiglio degli Ingegneri di Genova convocava l’Ing.....presso la sede dell’Ordine, il 22 Ottobre 2014 per “relazionare” in merito ai fatti di cui all’esposto, inviato in allegato.

Per effetto di tale atto interruttivo è iniziato a decorrere un nuovo periodo di prescrizione: ragione per cui il rilevato vizio non affligge la decisione del 7 Giugno 2017;

2) nessun pregio, analogamente, può essere riconosciuto alla doglianza relativa alla presenza di soli due componenti del Collegio nella fase istruttoria del procedimento disciplinare. Nel caso di specie, infatti, sono inapplicabili norme sulla composizione dei collegi giudicanti dettate per i procedimenti giurisdizionali (Cass. 11/02/2010 n. 3075; SS.UU. 15/10/2003, n. 15404). Pur con riferimento al periodo anteriore la nascita dei Consigli di Disciplina, ma con disposizione estendibile all’attuale assetto, in giurisprudenza si è chiaramente affermato che “*la regolare composizione del Consiglio dell’Ordine, anche quando operi quale “Collegio di disciplina”, non richiede la presenza necessaria di tutti i componenti istituzionali, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. Lgt. 23/11/1944 n. 382 riguardante le norme sui Consigli degli ordini e sulle Commissioni interne professionali, la partecipazione alle sedute della maggioranza degli stessi*” (SS.UU. 16 Aprile 1997, n. 3286),

3) nel merito, correttamente il Collegio n. 4 del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Genova ha rilevato la violazione del Codice deontologico con riferimento agli artt. 1.1 (*la professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell’ordinamento co-*



Attività giurisdizionale

munitario) e 5.2 (Il comportamento dell'ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare).

Nel caso di specie, nella "Relazione finale conclusiva" in atti (riferita alla "denuncia" n. 14889 del 16/01/2009 riguardante la costruzione di una "villetta monofamiliare (CASA B) - rampa di accesso e box pertinenziale" in Avegno (GE) -), indirizzata all' "Ufficio per la denuncia delle opere in cemento armato" dell'amministrazione provinciale di Genova, l'Ing.... dichiara che "il progetto delle strutture è stato depositato in data 28/10/2009". La circostanza, incontestata ed assorbente rispetto alla questione "provini in calcestruzzo", non può essere "giustificata" o minimizzata dall'esistenza di previsione normativa di deposito a cura del committente, come invocato nel ricorso. Il ricorrente ha dichiarato, ad ente pubblico preposto a specifico controllo, quantomeno senza averne effettiva contezza, come adempiuto un incombenza che - in effetti - adempiuto non era: ed ha potuto dichiararlo nell'esercizio di una funzione professionale a cui l'Ordinamento - per il prestigio ed i doveri che la circondano - attribuisce fiducia.

Tale fiducia deve essere salvaguardata attraverso la necessaria censura di comportamenti in grado di comprometterne la continuità: per il singolo professionista come per l'Ordine Professionale nel suo complesso.

In tal senso, le proteste di "inoffensività" e "sproporzione" della sanzione irrogata, nel ricorso contenute, non possono essere condivise.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri respinge il ricorso proposto dall'Ing..... avverso la decisione del 07.06.2017 del Collegio n. 4 del Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Genova, e per l'effetto conferma la comminata sanzione disciplinare della censura.

Così deciso in Roma, il 14.12.2018.



N. 3/2019 Reg. Dec.

N. 41/17 Reg. Ric

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Massimo Mariani.

Sono presenti il ricorrente, l'Avv. difensore del ricorrente, con la collaboratrice di studio.... e l'Ing.....

Presidente del Collegio di Disciplina n. 5 dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia.

Riunito in Camera di Consiglio il 14.12.2018 ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

Sul ricorso n. 41/2017 Reg. Ric. Proposto dall' Ing....., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Venezia per la riforma del provvedimento disciplinare del 5.9.2017 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso, Belluno e Venezia, Collegio n. 2, notificato in data 26.9.2017 con il quale all'esito del procedimento disciplinare n. 8/2016 Reg. Proc. veniva comminata al ricorrente la sanzione disciplinare della censura

FATTO

I Sigg.ri presentavano un esposto nei confronti dell'Ing..... presso il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso, Belluno e Venezia con il quale chiedevano l'emissione di provvedimento disciplinare per violazione del codice deontologico relativamente ad una consulenza tecnica d'ufficio redatta dal professionista nella causa civile n. R.G. 8516/20013 avanti il Tribunale Civile di Venezia tra società e le parti esponenti.

La consulenza tecnica d'ufficio era volta ad accertare se ed in quale misura il cantiere allestito presso l'immobile dei Sigg.ri, in considerazione dei ponteggi fosse di ostacolo all'individuazione del punto vendita gestito dalla società Carpe Diem alle persone in transito.

Successivamente al deposito della perizia tecnica d'ufficio l'Ing.....depositava istanza di liquidazione degli onorari indicando in € 12.254,36 per compenso professionale e in € 1.500,00 per spese.

Il Tribunale con decreto del 15.12.2014 liquidava la somma di € 9.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed € 1.200,00 per spese.

Il decreto di liquidazione veniva impugnato dagli esponenti avanti il Tribunale Civile di Venezia (procedimento n. R.G. 288/2015) che, accogliendo parzialmente le richieste degli opposenti, rideterminava in € 1.527,89 il compenso professionale dell'Ing....., condannandolo alle spese di giudizio quantificate in € 1.000,00 oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Gli esponenti, avendo nel frattempo ricevuto l'atto di precetto da parte dell'Ing.... pur essendo pendente il giudizio di opposizione, versavano al professionista la somma indicata dal primo Giudice nel decreto di liquidazione.

In virtù del provvedimento del Tribunale di Venezia di rideterminazione della somma, provvedimento non impugnato e quindi divenuto irrevocabile, i Sigg.rinotificavano due atti di precetto: uno per il recupero delle spese legali per complessivi € 1.683,06 ed un altro per la restituzione della somma di € 11.875,64 già corrisposti al professionista.

L'Ing....., a fronte della richiesta delle somme indicate, non corrispondeva alcunchè agli esponenti.



Per tale ragione, ritenendo scorretto il comportamento del professionista, ritenevano si segnalare la condotta al Consiglio di Disciplina.

Il Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art. 44 comma 1 R.D. 2537/1925, convocava il ricorrente per il giorno 19 gennaio 2017 per assumere informazioni e per chiarimenti su quanto segnalato nell'esposto con indicazione delle norme di cui agli artt. 1 e 3 che sarebbero state violate.

L'ing.....nella data fissata per la convocazione, a mezzo pec, comunicava al Consiglio di Disciplina Territoriale che non avrebbe partecipato all' audizione. Con la medesima comunicazione formulava osservazioni circa il contenuto dell'esposto.

Sosteneva il professionista che non sarebbero di competenza del Consiglio di Disciplina la valutazione della qualità del lavoro svolto quale consulente tecnico d'ufficio, la congruità del compenso, le valutazioni dei Giudici sulle disposizioni economiche, la valutazione dei documenti, ecc .

Il ricorrente affermava altresì che "... qualora il Consiglio di Disciplina volesse comunque procedere, abusando ed eccedendo da quanto di competenza con precisa carenza di legittimazione, manifesta irragionevolezza sanzionatoria e palesemente finalizzata a recare gravissimo danno allo scrivente, tutti i componenti dello spett.le Consiglio di Disciplina n. 2 di Treviso, ne saranno ritenuti personalmente responsabili ..."

Concludeva sostenendo di aver svolto il proprio incarico correttamente e nel rispetto delle norme.

Nella seduta del 19 gennaio 2017 il Consiglio di Disciplina riteneva opportuno approfondire la questione e pertanto convocava nuovamente l'Ing.... per il giorno 27 febbraio 2017 chiedendo al medesimo anche giustificazioni in merito alla mancata partecipazione alla seduta del 19.1.2017.

Anche alla seduta del 27.2.2017 il ricorrente non si presentava ed inviava a mezzo pec ulteriori osservazioni ritenendole sufficienti per disporre l'archiviazione del procedimento.

Nella seduta del 23 maggio 2017 il Consiglio di Disciplina Territoriale riteneva violate le norme di cui agli artt. 1 e 2 del codice deontologico per il mancato rispetto delle norme e dei regolamenti, per non aver giustificato l'assenza alle due convocazioni e per aver accusato il Collegio di aver tenuto una condotta scorretta e non veritiera della ricostruzione dei fatti, abusando ed eccedendo rispetto a quanto di sua competenza e manifestando irragionevolezza sanzionatoria, palesemente finalizzata a recare gravissimo danno al professionista.

Per queste ragioni deliberava di dare corso al giudizio disciplinare.

Con atto di citazione ex art. 44 comma 2 R.D. 2537/1925 notificato in data 6 giugno 2017 l'Ing.....veniva convocato per la seduta del 20 giugno 2017 per essere sentito sui fatti oggetto dell'incolpazione.

Il ricorrente si presentava alla seduta del 20 giugno 2017 assistito dal difensore che controdeduceva alle osservazioni contenute nell'esposto ed agli ulteriori capi di incolpazione relativi al comportamento assunto dallo nei confronti del Consiglio di Disciplina. Veniva chiesto termine per deposito



Attività giurisdizionale

di ulteriori memorie che pervenivano al Consiglio di Disciplina in data 28.6.2017.

Il Collegio, conclusa l'istruttoria, nella seduta del 5 settembre 2017, ritenendo sussistenti le violazioni di cui agli artt. 1 e 2 del codice deontologico, irrogava la sanzione disciplinare della censura considerando, quale aggravante, le accuse e le intimidazioni formulate nei confronti del Consiglio di Disciplina che ha espresso una formale nota di biasimo.

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale in data 26.9.2017, notificava il provvedimento disciplinare a mezzo Ufficiale Giudiziario.

Avverso la decisione del Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso, Belluno e Venezia, in data 24.10.2017 tramite il difensore proponeva ricorso l'Ing.... eccependo la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare, per la tardività della citazione che non avrebbe rispettato il termine minimo a comparire di 15 giorni, del mancato rispetto del diritto di difesa, per il mancato rispetto del termine della durata del procedimento, per aver il ricorrente, pur assente alle prime convocazioni, inviato memorie a difesa, per avere negli scritti esposto le proprie ragioni a difesa senza alcun contenuto offensivo.

Il ricorso è stato depositato presso il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso, Belluno e Venezia il 24 ottobre 2017 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso in data 27.10.2017 prot. n. 3266/CD/cp ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948. Con pec del 21 settembre 2018, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 3 ottobre 2018 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine fino al 10 ottobre 2018 per deposito di memorie di replica.

Le parti non depositavano memorie e documenti.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 14.12.2018 con pec del 20/11/2018.

MOTIVI

Con unico ed articolato motivo l'Ing....deduce nell'impugnato provvedimento "*carezza - contraddittorietà ed illogicità della motivazione - violazione di legge*" sotto i profili:

- 1) del mancato rispetto, negli atti della procedura, dell' avvenuta elezione di domicilio presso del ricorrente presso il difensore, nonché del termine di quindici giorni di preavviso prescritto - dal R.D. 23/10/1925 n., 2537 - per la citazione a comparire innanzi al Consiglio di Disciplina;
- 2) della violazione dell' art. 17 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Disciplina, che prescrive la conclusione del procedimento - pur con termine non perentorio - entro sei mesi dalla citazione a giudizio. Nel caso di specie, in difetto di qualsivoglia giustificazione, sono decorsi oltre dieci mesi tra avvio e conclusione del procedimento disciplinare (dal 21/11/2016 al 05/09/2017);





3) nel merito, l'Ing... invoca l' insussistenza di alcun addebito disciplinare, giacchè il comportamento tenuto nell' espletamento dell'incarico di CTU conferito dal Giudice dott.ssa Dell'Ar-mellina del Tribunale di Venezia, nella causa R.G. n. 8516/13, è stato improntato a correttezza, integrità, diligenza, lealtà, chiarezza. In disparte, infatti, l'estraneità dalla competenza del Consiglio di Disciplina di *“qualsivoglia valutazione inerente la qualità del lavoro svolto dall' Ing. ... o la congruità del suo compenso”* (secondo quanto dal Collegio stesso chiarito il 19/01/2017), si rileva come l'addebito ex art. 1.1 del Codice Deontologico (*La professione dell' ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato, dai principi costituzionali e dall' ordinamento comunitario*) non possa fondarsi sull' avvenuta riduzione giudiziale del compenso richiesto, ed in un primo momento liquidato (pur con riduzioni). La circostanza non sarebbe rivelatrice di alcuna condotta disciplinarmente rilevante.

Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito illustrate:

1) non può essere accolta la doglianza concernente il mancato rispetto del termine di quindici giorni previsto ex art. 44, comma II, R.D. 1925/2537 per il preavviso all'incolpato della comparizione innanzi al Collegio di Disciplina all'avvio della “fase decisoria” del procedimento disciplinare. Vero è che in materia è applicabile - alla notifica dell'atto di citazione per il giudizio disciplinare - l'art. 140 c.p.c., e che il disposto di quest' ultimo, come integrato dalla Corte Costituzionale con sentenza 14/01/2010 n° 3, vuole che per il destinatario *“il perfezionamento si abbia al momento del ricevimento o decorsi dieci giorni dal momento della spedizione”*, se non viene curato il ritiro” (compiuta giacenza).

Vero è, anche, che nel caso di specie l'atto di citazione per il **20 Giugno 2017**, deliberato il 23 Maggio, consegnato per la notifica agli Ufficiali Giudiziari il 25 Maggio, spedito il 26 Maggio, non è stato ricevuto dall'Ing..... La spedizione della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale è avvenuto il 31 Maggio, e tale raccomandata non risulta appunto ricevuta dal ricorrente (il relativo avviso di ricevimento risulta immesso in cassetta il 6 Giugno 2017). La notifica, computando i 10 giorni dalla spedizione del 31 Maggio, risulta quindi perfezionatasi il 10 Giugno 2017, ossia 10 giorni prima dell'adunanza del Consiglio di Disciplina per la quale era stato citato il ricorrente.

La comparizione di quest'ultimo, accompagnato dal difensore di fiducia, innanzi al Consiglio di Disciplina il 20 giugno esplica tuttavia piena efficacia sanante giacchè l'eccezione non è stata sollevata tempestivamente in alcun modo, come si evince dal verbale in atti, nel quale le difese di “merito” del ricorrente - e solo le difese “nel merito” - sono correttamente esplicitate. Sul punto, la giurisprudenza pacifica della Suprema Corte in materia di nullità della citazione a giudizio innanzi al Tribunale per mancato rispetto del termine di preavviso previsto dall'art. 552

Attività giurisdizionale

comma 3 c. p. p. in giorni 60, utile riferimento per la materia de qua, qualifica tale nullità come “generale di carattere intermedio, rilevabile d’ufficio ex art. 180 c.p. p. e deducibile ex art. 182 comma 2 c. p. p., dalla parte interessata all’osservanza della norma violata, a pena di decadenza, prima dell’apertura del dibattimento” (cfr. ex multis Cass. Pen. sez. V, 28.11.2007 n. 1765). L’assenza, nel giudizio disciplinare, di una formale “apertura del dibattimento”, in presenza di una “fase decisoria” che è appunto inaugurata dalla citazione a giudizio ex art. 44, comma II, R.D. 1925/2537 cui si riferisce il rispetto del termine indicato, impone la valutazione della tempestività - in caso di presenza - nel corso della seduta per cui si è citati. Nel caso di specie l’eccezione è stata difensivamente coltivata per la prima volta nel ricorso qui esaminato, restando così escluse possibili declaratorie di nullità della decisione acquisita a conclusione del procedimento.

Egual considerazione riguarda il lamentato mancato rispetto dell’elezione di domicilio, pienamente sanata dalla comparizione e dall’attività difensiva svolta, senza che alcun pregiudizio concreto il ricorrente abbia subito;

2) egualmente deve essere respinta la doglianza relativa al mancato rispetto del termine previsto dal Regolamento del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri di Treviso, Belluno e Venezia: termine inevitabilmente - come lo stesso ricorso evidenzia - ordinatorio e come tale non produttivo di alcun effetto sul fronte della validità della procedura disciplinare;

3) nel merito, occorre anzitutto chiarire che la condotta dell’incolpato nel procedimento disciplinare - pur utile “argomento di prova” sul modello delineato dall’ art. 116, comma II, c.p.c. - non può mai rappresentare autonoma voce di addebito, necessitando in ipotesi l’instaurazione, per quei fatti, di nuovo procedimento disciplinare. In tal senso, il provvedimento impugnato erra nella parte in cui rende tale condotta produttiva di responsabilità disciplinare ex art. 2.1 del Codice deontologico, secondo cui *“l’appartenenza dell’ingegnere all’Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell’ordine. Ogni ingegnere ha l’obbligo, se convocato dal Consiglio dell’Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti”*. Nella specie, è il caso di aggiungere piuttosto, proprio la presenza del ricorrente all’adunanza del 20 giugno 2017 del II Collegio di Disciplina, e le difese nel merito ivi svolte hanno impedito il prodursi di una nullità che - in caso diverso - avrebbe travolto l’intera procedura. L’addebito rilevante ex art. 1.1. del Codice deontologico, invece, secondo cui *“la professione dell’ingegnere deve essere svolta nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato, dei principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario”* è fondato, e tuttavia per esso risulta adeguata la sanzione dell’avvertimento, in riforma dunque del provvedimento del Consiglio di Disciplina che ha comminato la sanzione della censura.



Risulta incontestato che l'Ing... non abbia ottemperato all' Ordinanza del 30/09/2015 (in procedimento R.G. n. 288/2015) con cui il Tribunale di Venezia, nella persona del Giudice Torresan, ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio. La circostanza assume particolare rilievo disciplinare in quanto il procedimento indicato scaturiva da un ricorso concernente la contestazione delle competenze disposte a beneficio dell'Ing... quale CTU nell' ambito di diverso procedimento civile (nel quale le stesse erano già state ridotte rispetto all' originaria richiesta). L'impegno alla "legalità" nell' esercizio delle funzioni di ingegnere, sempre deontologicamente rilevante, assume particolare valenza in un contesto caratterizzato dall' espletamento di incarico come consulente tecnico di ufficio, e dagli esiti conseguenti alla richiesta di liquidazione dei compensi. In disparte ogni valutazione relativa alla "qualità del lavoro" o alla "congruità del compenso", correttamente escluse dal Collegio di Disciplina dal cono d'ombra del giudizio, viene in rilievo la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziale. Questo Consiglio ritiene che il prestigio connesso all'esercizio della professione vada salvaguardato da ogni iscritto all' Ordine anche attraverso la puntuale osservanza dei provvedimenti emanati dai Giudici della Repubblica.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'Ing... avverso il provvedimento del 05.09.2017 del II Collegio di Disciplina presso l'Ordine degli Ingegneri di Treviso, Belluno e Venezia, e per l'effetto sostituisce la sanzione disciplinare della censura con quella dell'avvertimento.

Così deciso in Roma, il 14.12.2018.





N. 4/2019 Reg. Dec.

N. 1/2018 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Luca Scappini.

Sono presenti il ricorrente, l'Ing.... Presidente del Consiglio di Disciplina e l'Ing. ... del 3 Collegio di Disciplina.

Riunito in Camera di Consiglio il 14.12.2018 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 1/2018 Reg. Ric. Proposto dall'Ing..., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brindisi per la riforma del provvedimento disciplinare n. 2 del 22 ottobre 2017 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Brindisi Collegio n. 3, notificato in data 3 novembre 2016 con il quale all'esito del procedimento disciplinare n. 3/17 Reg. Proc. veniva comminata al ricorrente la sanzione disciplinare della censura

FATTO

In data 16 dicembre 2016 l'Ing..., iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Brindisi, presentava un esposto al Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Brindisi nei confronti dell'Ing... con il quale chiedeva l'emissione di provvedimento disciplinare per violazione del codice deontologico relativamente ad una consulenza tecnica d'ufficio redatta dal professionista e relativa ad un'opera realizzata presso la contrada ... consistente in due strutture autoportanti in acciaio presso il centro di raccolta comunale dei rifiuti ivi ubicato.

Nello specifico l'esponente rappresentava di aver ricevuto incarico dal Comune di Ostuni di eseguire il collaudo statico dell'opera realizzata presso la Contrada...

A tal fine aveva richiesto alcune informazioni all'Ing..., Direttore dei lavori, il quale in data 5.9.2016 inviava una pec con allegato un file denominato "Osservazioni e verifiche richieste dal collaudatore" al responsabile del procedimento del Comune di Ostuni, Ing..., all'Assessore dei lavori pubblici, Ing..., alla ditta esecutrice dei lavori,....., al Comune di Ostuni, alla Provincia di Brindisi.

Nella pagina finale della relazione l'Ing... con un post scriptum aveva evidenziato quanto segue: "*Capisco un po' la difficoltà di chi utilizza collaboratori - suggeritori che esaminano argomenti che possono, a volte, diventare inutilmente ostici, ma suggerirei al collaudatore in corso d'opera di suggerire al suo possibile o eventuale collaboratore di verificare, piuttosto, le modalità con cui (probabilmente lui) effettua i calcoli sismici delle strutture in acciaio (ad esempio quelle relative alle scale di emergenza di edifici pubblici, tipo asili o altro).*"

Le azioni del vento per una struttura adibita a deposito e con le fondazioni inghisate nella roccia non creano eccessivi problemi, come abbiamo visto, ma una struttura strategica e scolastica con una platea appoggiata sul primo strato di terreno superficiale nella roccia (non verificata) potrebbe far sorgere problematiche di una certa gravità, soprattutto di ribaltamento".

L'esponente ritenendo che l'Ing... facesse riferimento al proprio collaboratore Ing... che era stato presente in occasione dei rilievi effettuati in data 24.8.2016 (assente invece il ricorrente), evidenziava



Attività giurisdizionale

che le frasi soprariportate, inviate a terze persone, erano gravemente lesive della propria immagine e reputazione e compromettenti l'attività professionale perché avrebbero pregiudicato, irreversibilmente, il prosieguo della sua collaborazione con la Pubblica Amministrazione.

Ad avviso dell'Ing...le frasi del post scriptum sarebbero denigratorie perché la descriverebbero come una professionista senza competenze tecniche ed incapace di portare a termine il collaudo se non con l'ausilio di collaboratori.

Inoltre le offese sarebbero dirette anche nei confronti dell'Ing... che aveva coadiuvato la professionista nella esecuzione delle misurazioni.

Per i medesimi fatti l'Ing...in data 17 novembre 2016 aveva presentato denuncia - querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi per il reato di diffamazione ex art. 595 c.p.

A seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dall'Ing..., il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi, Dott.ssa Stefania De Angelis con ordinanza del 28.6.2017 (proc. pen. n. R.G. . 1783/17 N.R., n. R.G. 1744/17 G.I.P.) rigettava l'opposizione disponendo l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Il G.I.P. condivideva le argomentazioni addotte dal P.M. a sostegno della propria richiesta di archiviazione per essere la notizia di reato infondata in quanto la mail in questione "contiene unicamente pareri tecnici che non assumono il carattere diffamatorio".

Evidenziava altresì il G.I.P. che il post scriptum reputato offensivo è contenuto in una relazione (collaudo statico pratica edilizia sismica trasmissione osservazioni sulle ulteriori richieste del collaudatore ed elaborati di pertinenza) che fa seguito ad alcune richieste di chiarimenti dell'Ing... al Direttore dei lavori.

Nell'elaborato, di natura tecnica, l'Ing... spiegava il suo punto di vista in ordine all'ipotizzato ribaltamento della struttura.

La circostanza che nel post scriptum il facesse riferimento ad un improprio utilizzo, a suo avviso, di collaboratori e che criticasse l'operato di coloro che si preoccupavano dell'azione del vento per strutture adibite a deposito e con fondazioni inghisate nella roccia piuttosto che per strutture in acciaio , ove inserita nel contesto al quale si fa riferimento ed al fine di far valere la bontà dei propri calcoli e delle proprie tesi, non può reputarsi lesiva dell'onore e della reputazione del querelante.

Il Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art. 44 comma 1 R.D. 2537/1925, convocava il ricorrente per il giorno 6 giugno 2017.

Il ricorrente inoltrava al Consiglio di Disciplina Territoriale richiesta di accesso agli atti in data 4.4.2017, 9.4.2017 e 19.4.2017 che veniva rigettata.

In data 6 giugno 2017 si svolgeva l'audizione dell'Ing..... e nella seduta del 12 luglio 2017 il Consiglio di Disciplina deliberava di dare corso al procedimento disciplinare per violazione dell'art. 13.3 del Codice Deontologico.



Con atto di citazione ex art. 44 comma 2 R.D. 2537/1925 regolarmente notificato, l'Ing. veniva citato a comparire dinanzi al 3° Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Brindisi per il giorno 5 settembre 2017 per essere sentito sui fatti oggetto dell'incolpazione. L'incolpato non compariva a detta udienza per un disguido ed il Consiglio di Disciplina fissava un'altra seduta per il giorno 11.9.2017 alla quale l'Ing.... presenziava contestando gli addebiti contenuti nell'esposto.

Il Collegio, conclusa l'istruttoria, nella seduta del 22 ottobre 2017, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 13.3 del codice deontologico, irrogava la sanzione disciplinare della censura.

Nel provvedimento disciplinare viene evidenziato che dall'esame della nota trasmessa a mezzo pec dall'Ing....in data 5.9.2016 ed in particolare dall'esame del post scriptum si rilevano elementi di discredito nei confronti dell'Ing.... con riferimento allo svolgimento delle attività di collaudo in corso d'opera affidate e che appare evidente che il termine " collaboratori - suggeritori" sia da ritenersi sconveniente e lede la reputazione dell'esponente , avendo l'incolpato reso noti , per altro, tali aspetti di discredito anche ad altri destinatari del messaggio telematico.

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale in data 3 novembre 2017, notificava il provvedimento disciplinare a mezzo Ufficiale Giudiziario.

Avverso la decisione del Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Brindisi, in data 1.12.2017 ha proposto ricorso l'Ing....eccependo vizi procedurali, per infondatezza dei fatti contestati, per aver il Collegio negato all'incolpato l'accesso agli atti del fascicolo. Ha eccepito altresì che il procedimento disciplinare era stato inizialmente aperto sull'esposto presentato dall'Ing.... e non anche dall'Ing...., che la medesima esponente era anche componente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Brindisi e pertanto era venuta a conoscenza del procedimento disciplinare e quindi aveva successivamente presentato esposto, che quindi il Collegio di Disciplina avrebbe dovuto trattare solo il caso(che venne archiviato).

Ha inoltre dedotto che il Presidente del 3° Collegio non ha mai provveduto a nominare il relatore.

Nel merito ha eccepito che nessuna affermazione diffamatoria o lesiva del prestigio e della professionalità dei colleghi è contenuta nel post scriptum nel quale invece sono indicati solo aspetti tecnici del caso.

Ad avviso del ricorrente il post scriptum inserito al termine di uno studio tecnico - scientifico equivale ad una critica costruttiva. Infondato sarebbe inoltre l'assunto dell'Ing.... secondo la quale le frasi riportate nel post scriptum avrebbero comportato la mancata assegnazione di incarichi professionali da parte del Comune di Ostuni che, al contrario, gliene avrebbe assegnati altri.

Il ricorrente ha dedotto infine che relativamente alla querela presentata dall'Ing.... per i medesimi fatti, il Tribunale di Brindisi, non ravvisando l'ipotesi del reato di diffamazione ex art. 595 c.p., ha disposto l'archiviazione e di questo dato il Collegio non ha tenuto conto nell'emettere il provvedimento



Attività giurisdizionale

disciplinare.

Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di Brindisi l'1 dicembre 2017 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi in data 5.12.2017 prot. n. 74/2017 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec dell'11 ottobre 2018, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 22 ottobre 2018 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 31 ottobre 2018 per deposito di memorie di replica.

Il ricorrente depositava memoria ribadendo le doglianze contenute nel ricorso.

Anche il Consiglio di Disciplina depositava memoria con la quale sintetizzava i fatti oggetto del procedimento disciplinare e contestava le argomentazioni contenute nel ricorso ritenendole infondate.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 14.12.2018 con pec del 20/11/2018.

MOTIVI

Con il primo motivo di ricorso l'Ing.... invoca la declaratoria di nullità della decisione impugnata per plurimi vizi nella procedura che - innanzi al III Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Brindisi - è sfociata nell'impugnato provvedimento sanzionatorio di "censura".

Si rilevano:

- 1) il ripetuto ostacolo frapposto all'accesso agli atti del procedimento, con pregiudizio del diritto di difesa;
- 2) l'avvenuta apertura del procedimento disciplinare *motu proprio* da parte del III Collegio di Disciplina, in difetto di impulso rituale da parte del Consiglio di Disciplina in quanto tale, e del Presidente di quest'ultimo;
- 3) la mancata nomina del relatore del procedimento;
- 4) la natura irrituale e non riservata della sede e delle condizioni di svolgimento della "Camera di Consiglio" nella quale è stata adottata la decisione impugnata.

Il motivo non è fondato:

- 1) vanno indubbiamente censurate la sordità prima (alle richieste formulate via pec il 4 ed il 9 Aprile 2017 del ricorrente), il diniego poi (con nota del 20 aprile di risposta all'ennesima richiesta datata 19 Aprile 2017) alle legittime istanze di accesso agli atti del procedimento nel quale l'Ing.... era coinvolto. In proposito, va ribadito che all'incolpato deve essere garantita - nel rispetto della normativa di settore e delle sue procedure - la più ampia possibilità di difesa anche attraverso la conoscenza di ogni documentazione inerente la sua "imputazione". Nel caso di specie, tuttavia, il richiamato ostruzionismo all'accesso non ha riverberato alcun effetto sulla



completezza dell'attività difensiva dell'Ing....., stante anche la natura circoscritta dell'addebito formulatogli, per il contrasto del quale il ricorrente ha potuto difendersi senza percepibili lacune. In tal senso la doglianza non può comportare alcun effetto sulla legittimità dell'impugnato provvedimento;

2) l'analisi del verbale del Consiglio di Disciplina dell' 01/02/2017 rende evidente - all' opposto di quanto sostenuto nel ricorso - come il III Collegio sia stato pienamente e correttamente investito dell'approfondimento dell'esposto dell' Ing..... Nella narrazione degli eventi, il Consiglio di Disciplina menziona l'esposto inviato a mezzo pec dall'Ing..... il 20/01/2017, dando altresì conto della lettura dello stesso nel corso della seduta. Al termine della rappresentazione dei fatti, avviene l'affidamento del "caso" (non già, quindi, del solo esposto) al III Collegio da parte del Presidente, la cui proposta di apertura del procedimento disciplinare (formulata "considerato l'intreccio di accuse e di controaccuse"), emerge come condivisa dal Consiglio di Disciplina. La individuazione precisa della data dell'esposto dell'Ing. (il 16/12/2016 sulla base di un primo invio ad "indirizzo pec" erroneo, il 20/01/2017 sulla base di un secondo invio effettuato dopo rilievo dell'errore), ed il fatto che nei documenti si sia fatto riferimento talora all'una, talora all'altra di queste due date (circostanza su cui il ricorrente insiste) non ha alcun significato concreto, non essendo in dubbio che si trattasse di atti aventi il medesimo contenuto;

3) l'evidente ruolo di "relatore" assunto dal Presidente del III Collegio nella procedura in parola (si veda a riguardo anche la nota del 22 Ottobre 2017, in atti), fin dall' avvio della stessa, qualifica - al più - in termini di ininfluyente irregolarità la mancata esplicitazione formale della qualifica. Proprio in quanto - come il ricorrente ricorda - la nomina del relatore è affidata al Presidente del Collegio, la mancanza di un'indicazione nominativa "altra" riconduce l'istruzione della procedura, anche formalmente, alla persona del Presidente stesso;

4) nessun rilievo può essere attribuito alla mancata esplicitazione da parte del Collegio - nel verbale relativo alla riunione del 12/09/2017 (nel quale si dà conto della lunga esposizione del ricorrente, ammesso [proprio in ossequio all' assenza di formalismo che caratterizza la procedura disciplinare innanzi ai Consigli territoriali di disciplina] a rappresentare le proprie ragioni difensive nonostante la mancata presentazione, senza previa giustificazione, alla precedente riunione del 05/09/2017 a cui era stato ritualmente convocato) - del prosieguo istruttorio e del rinvio della seduta per l' assunzione della decisione. A riguardo occorre chiarire:

a) che la fase "decisoria", avviata il 19/07/2017 con la citazione ex art. 44, comma II, R.D. 1925/2537, comprende un'attività istruttorio che il Collegio è pienamente abilitato a compiere, e che nella specie è stato diligentemente svolta. Giacchè tale attività, secondo quanto il ricorrente stesso evidenzia, si è tradotta "semplicemente" in una richiesta di



Attività giurisdizionale

trasmissione dell'originale di un documento (sui contenuti del quale il ricorrente aveva avuto pieno agio di difendersi rappresentando le proprie ragioni); è fuori questione l'invocata necessità di "nuove convocazioni" che tale richiesta di trasmissione avrebbe imposto; b) che la mancata menzione - nel verbale del 12/09/2017 - della "riserva", a beneficio del Collegio, della valutazione sul prosieguo, ed in quale forma, dell'istruttoria o della chiusura della stessa per la decisione finale, pur irregolare, non si è tradotta - anche per la ragioni testè indicate - in alcun vulnus delle prerogative difensive e come tale non riverbera effetti sulla legittimità del provvedimento impugnato.

Egual valutazione di irrilevanza deve esprimersi con riguardo all'irrituale sede di svolgimento della riunione del III Collegio di Disciplina per l'assunzione della decisione: lo studio professionale del Presidente del Collegio. La circostanza deve essere oggetto di censura da parte di questo Consiglio a salvaguardia della natura "pubblicistica" e della dignità anche rituale delle procedure di svolgimento dei giudizi disciplinari, essendo del tutto insufficiente la "indicazione/giustificazione" - relativamente al Presidente - di "seri motivi familiari" (peraltro invocati in rapporto all'impossibilità di "fissare altra data di riunione", senza riferimenti alla "sede" di svolgimento della riunione) contenuta nella Delibera.

Ferme queste valutazioni, va anche precisato che restano indimostrate le affermazioni del ricorrente circa una presunta "violazione" della riservatezza della "Camera di Consiglio" del 22/10/2017. Tale riservatezza è ben salvaguardabile anche all'interno di uno studio professionale, nel quale è possibile organizzarsi per tenere un incontro al riparo di interferenze di "terzi occupanti lo studio" o di "clienti occasionali", per citare i soggetti su cui si appuntano le doglianze del ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso, l'Ing. si difende dal merito dell'accusa di violazione dell'art. 13.3 del codice di deontologia professionale (secondo cui "l'ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti"), formulata con riferimento ai contenuti ipoteticamente diffamatori di un "post scriptum" ad un documento contenente "osservazioni" relative al collaudo statico di un'opera realizzata nel Comune di Ostuni. Quest'opera aveva visto il ricorrente assumere il ruolo di "Direttore dei lavori", e l'esponente Ing. il ruolo di "collaudatrice".

L'Ing...., al di là delle valutazioni "tecniche" sulla bontà del proprio operato e sulla erroneità dei rilievi dell'Ing.... in qualità di collaudatrice, afferma che le espressioni utilizzate (essenzialmente il seguente inciso: "Capisco un po' la difficoltà di chi utilizza collaboratori/suggeritori che esaminano argomenti che possono, a volte, diventare inutilmente ostici, ma suggerirei al collaudatore in corso d'opera di suggerire al suo possibile o eventuale collaboratore di verificare...") vanno giudicate tenendo conto del



contesto nel quale sono contenute (un documento dai contenuti “ingegneristici” la cui “ragione” è del tutto legata alla necessità di approfondimento tecnico), dell’ assenza di espressioni effettivamente lesive del prestigio e della professionalità altrui, dello scarso rilievo testuale del *post scriptum*, della presenza - in grassetto - di altre espressioni che tendevano a limitare l’ impatto “critico” del documento.

L’Ing... -sul punto - si duole anche che non sia stata in alcun modo valorizzata l’intervenuta archiviazione - avvenuta con decisione del Gip presso il Tribunale di Brindisi in data 28/06/2017, a seguito di udienza successiva all’ opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero - del parallelo procedimento penale avente ad oggetto gli stessi fatti, per l’ipotizzata violazione - attraverso le espressioni indicate - dell’art. 595 c.p. Il P.M. ed il Gip, con valutazione condivisa, hanno ritenuto che *“la circostanza che nel “P.S.” il ... facesse riferimento ad un improprio utilizzo, a suo avviso, di collaboratori e che criticasse l’ operato di coloro che si preoccupavano dell’ azione del vento per strutture adibite a deposito e con fondazioni inghisate nella roccia piuttosto che per strutture in acciaio, ove inserito nel contesto al quale si è fatto cenno (vale a dire “tecnico”, n.d.r.) ed al fine di far valere la bontà dei propri calcoli e delle proprie tesi, non può reputarsi lesiva dell’ onore e della reputazione del querelante. Ove così fosse, qualunque contestazione o punto di vista tecnico, espresso in maniera critica e indirizzata ai soggetti interessati al procedimento, dovrebbe dare origine ad un procedimento penale”*.

Il motivo è solo parzialmente fondato.

Il “diritto di critica”, anche colorita, deve essere salvaguardato anche nei rapporti tra colleghi, a condizione che non debordi nella denigrazione o diffamazione. Lo scrivente Consiglio ritiene che il confine tra la legittima critica e l’espressione denigratoria sia stato valicato dall’ Ing.....

Vero è che risulta formalmente che - nell’effettuazione del proprio incarico di collaudatrice - l’Ing... si fosse avvalsa, appunto, di collaborazioni, ma l’espressione sarcastica sopra riportata evidenzia anzitutto il mancato riconoscimento all’ esponente della dignità professionale corrispondente all’ assunzione di responsabilità in ordine alle critiche mosse al progetto, indebitamente attribuite in via esclusiva ai “collaboratori (con implicita denigrazione dell’ autonomia valutativa dell’esponente).

Il “contesto” - nei termini indicati dalle valutazioni del PM e del Gip di Brindisi, cui ci si richiama pur nella ribadita autonomia del procedimento disciplinare da quello penale - contribuisce significativamente a non esaltare un aspetto potenzialmente “canzonatorio” che - se isolato - avrebbe meritato altra valutazione.

In tal senso il Consiglio stima utile ridimensionare la sanzione inflitta dal Consiglio di Disciplina, con richiamo della propria giurisprudenza, per la quale occorre salvaguardare la libertà di critica come decisiva modalità di manifestazione della più ampia libertà di manifestazione del pensiero: strumento essenziale - per il dialogo che innesca anche nei rapporti tra colleghi e con riguardo all’ attività professionale - della qualità delle prestazioni fornite dagli ingegneri.



Attività giurisdizionale

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'Ing..... avverso il provvedimento n. 02/17 del 22.10.2017 del III Collegio di Disciplina presso l'Ordine degli Ingegneri di Brindisi, e per l'effetto sostituisce la sanzione disciplinare della censura con quella dell'avvertimento.

Così deciso in Roma, il 14.12.2018.



N. 5/2019 Reg. Dec.

N. 2/18 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Raffaele Solustri.

Nessuno è presente per le parti.

Riunito in Camera di Consiglio il 14.12.2018 ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

Sul ricorso n. 2/2018 Reg. Ric. Proposto dall'Ing. ..., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Cagliari per la riforma del provvedimento disciplinare del 13.9.2017 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari Collegio n. 2, notificato in data 2 ottobre 2017 con il quale all'esito del procedimento disciplinare n. 342/2017 Reg. Proc. veniva comminata al ricorrente la sanzione disciplinare della censura

FATTO

In data 15 febbraio 2017 i Sigg.ri presentavano un esposto al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari nei confronti dell'Ing.... con il quale chiedevano l'emissione di provvedimento disciplinare per violazione del codice deontologico relativamente alle dichiarazioni rese in una consulenza tecnica d'ufficio redatta dal professionista in una causa civile.

Nello specifico gli esponenti, proprietari insieme al Sig.... di un lastrico solare indiviso sito in Cagliari Via, erano stati da questi citati in giudizio per ottenere la divisione del lastrico solare del suddetto immobile e si erano costituiti in giudizio contestando la domanda del e chiedendo al Giudice la demolizione della porzione di fabbricato insistente sul lastrico solare, eccedente la quota spettante all'attore.

Il Giudice conferiva incarico al CTU Ing..... al fine di verificare se le opere realizzate dalle parti in causa erano conformi agli strumenti urbanistici e alle autorizzazioni comunali.

Gli esponenti contestavano la consulenza tecnica redatta dall'Ing....e depositata il 7 aprile 2016, nella parte in cui (pag. 13 e 14) il professionista, sulla base della documentazione acquisita, aveva dichiarato che le opere realizzate dal Pagano sul lastrico solare erano conformi agli elaborati progettuali allegati alla DIA e pertanto conformi agli strumenti urbanistici e alle autorizzazioni comunali.

Gli esponenti, a seguito di accesso agli atti inerenti gli immobili avrebbero rilevato che la dichiarazione di fine lavori relativa al fabbricato del risultava carente di documentazione. Pertanto il bene comune non poteva essere oggetto di divisione.

Il Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art. 44 comma 1 R.D. 2537/1925, convocava il ricorrente per il giorno 29 marzo 2017 allegando alla convocazione l'esposto. L'Ing.inviava, prima della convocazione, memoria precisando di aver formulato le conclusioni della CTU in base alle verifiche effettuate dalle quali era emersa la regolarità dell'opera realizzata dal e la irregolarità dell'opera realizzata dai Sigg.ri che risultava pertanto abusiva.

Nella seduta del 12.4.2017 deliberava di promuovere il procedimento disciplinare per violazione



dell'art. 3.3 , 4.4, 5.2, 10.1 del Codice Deontologico per aver attestato la liceità di una costruzione su un lastrico solare pur mancando l'assenso dei comproprietari, per non aver rilevato la incompletezza della relativa pratica edilizia presso il Comune di Cagliari, per aver attestato la presenza di un abuso edilizio per il quale esiste una pratica di condono edilizio.

Con atto di citazione ex art. 44 comma 2 R.D. 2537/1925, l'Ing..... veniva convocato per la seduta del 17 maggio 2017 per essere sentito sui fatti oggetto dell'incolpazione ed alla quale si presentavano i legali di fiducia.

La seduta veniva rinviata al 25 luglio 2017 alla quale presenziava l'incolpato assistito dai difensori.

Il Collegio, conclusa l'istruttoria, nella seduta del 13 settembre 2017, ritenendo sussistente la violazione degli artt. 3.3 doveri dell'ingegnere), 4.4 (correttezza) 5.2 (legalità) 10.1 (rapporti con il committente) del codice deontologico, irrogava la sanzione disciplinare della censura.

Nel provvedimento disciplinare è stato evidenziato che l'incolpato, in qualità di CTU non ha adempiuto agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza; non ha dichiarato l'esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi essendo tali requisiti non del tutto legittimi; non ha operato nel legittimo interesse del committente, inteso come Autorità Giudiziaria, non ha sentito il dovere di collaborare con il Consiglio di Disciplina non avendo fornito chiarimenti a seguito di convocazione.

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale in data 2.10.2018, notificava il provvedimento disciplinare a mezzo Ufficiale Giudiziario.

Avverso la decisione del Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari, in data 26.10.2017 ha proposto ricorso l'Ing..... eccependo la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, l'infondatezza delle contestazioni e la generica contestazione degli addebiti, la contraddittorietà delle motivazioni del provvedimento stesso, nonché la limitazione del diritto di difesa. Nel ricorso è stata altresì eccepita l'incompetenza a giudicare del Collegio di Disciplina n. 2 poiché gli illeciti sarebbero stati perpetrati nell'esercizio della funzione di ausiliario del Giudice nella causa civile avanti il Tribunale Civile di Cagliari.

E' stata contestata infine la modalità di conduzione delle sedute consiliari e chiesto, per tutti i motivi addotti, l'annullamento del provvedimento disciplinare.

Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di Cagliari il 26 ottobre 2017 e da questi inviato in pari data al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari prot. n. 2025 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec del 19 settembre 2018, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 3 ottobre 2018 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 10 ottobre 2018 per deposito di memorie di replica.



Attività giurisdizionale

In data 2 ottobre 2018 il ricorrente, ad integrazione del ricorso, depositava la sentenza del 26.2.2018 n. 621/2018 del Tribunale Civile di Cagliari relativa alla causa civile trae, nell'ambito della quale era stata svolta l'attività di CTU da parte del medesimo ricorrente.

In data 3 ottobre 2018 il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari depositava memoria difensiva sostenendo la infondatezza di tutti i motivi di impugnazione per essere il provvedimento impugnato correttamente ed esaurientemente motivato e correttamente formulata la contestazione dell'illecito deontologico contenuta nella citazione ex art. 44 c. 2 R.D. 2537/1925.

Per le ragioni indicate nel provvedimento disciplinare ad avviso del Consiglio di Disciplina anche i motivi di merito sarebbero infondati, come infondate sarebbero le eccezioni di incompetenza del Consiglio di Disciplina a giudicare sollevate dal ricorrente per essere le funzioni del Collegio di Disciplina distinte da quelle disciplinari di competenza del comitato per la formazione dell'albo dei consulenti tecnici.

Infondate sarebbero infine le eccezioni di irritualità nello svolgimento della procedura disciplinare.

Con memoria di replica del 10 ottobre 2018 il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari, eccepisce l'irrilevanza, ai fini del giudizio disciplinare, la sentenza del Tribunale Civile di Cagliari depositata dal ricorrente, non attenendo a profili esaminati e presi in considerazione dal Collegio per l'irrogazione della sanzione per essere stato il ricorrente sanzionato anche per il modus operandi dal punto di vista tecnico.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 14.12.2018 con pec del 20/11/2018.

MOTIVI

Pur senza ordinata esposizione dei motivi, l'Ing..... si duole:

Con il primo motivo della nullità dell'impugnata decisione a causa dei vizi nel procedimento che ha condotto all'emanazione della stessa ed in particolare sotto il profilo:

- a) del difetto di esposizione, nello stesso atto di citazione, degli addebiti specifici contestati, ed in ogni caso della correlazione tra le condotte dell' Ing..... e le lamentate violazioni deontologiche;
- b) della mancata redazione dei verbali delle sedute del Consiglio di Disciplina, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa, e della mancata comunicazione della data in cui sarebbe stata assunta la decisione;
- c) della mancata astensione da parte dei membri del Collegio di Disciplina, nonostante il legame professionale tra i legali dei proponenti l' esposto e il Consiglio di Disciplina presso l'Ordine degli Ingegneri di Cagliari.



Con il secondo motivo sostiene la inadeguatezza della motivazione, anche conseguenza dei rilevati difetti di contestazione, e comunque la infondatezza delle accuse concernenti la presunta violazione degli artt. 3.3, 4.4, 5.2, e 10.1 del codice deontologico, con riferimento alla condotta tenuta dal ricorrente:

a) nell'espletamento dell'incarico di CTU nel procedimento R.G. n. 5040/2014 innanzi al Tribunale di Cagliari, nella persona del Giudice Paolo Corso, concernente la richiesta di divisione giudiziale di un immobile.

L'Ing.... - a fronte di contestazioni attinenti alla prudenza, diligenza e perizia nella redazione della CTU - rivendica la puntualità tecnica del proprio operato, rilevando altresì come le condotte valorizzate si riferiscano al "merito tecnico" dello svolgimento dell'incarico, con esclusione in radice - su tale base - di possibili profili disciplinarmente rilevanti;

b) nell'ambito del procedimento disciplinare, laddove è evidenziato che l'Ing.... "non ha fornito alcun chiarimento essendosi rifiutato di rispondere", evidenzia l'intervenuta partecipazione attiva al procedimento, e comunque le difficoltà di "collaborazione" in connessione ai rilevati vizi di procedura.

Il primo motivo è infondato:

1) In primo luogo deve rilevarsi come nella citazione ex art. 44, comma II, R.D. 23/1071925 n. 2537 il II Collegio di Disciplina presso l'Ordine degli Ingegneri di Cagliari, pur sinteticamente, abbia chiarito - come peraltro riportato dal ricorrente - come oggetto di rimprovero disciplinare fossero, nello svolgimento della CTU, l'"attestazione della liceità di una costruzione su un lastrico solare pur mancando l'assenso dei comproprietari", il mancato rilievo "dell'incompletezza della pratica edilizia presso il Comune di Cagliari", l'attestazione erronea "della presenza di un abuso edilizio per il quale esiste una pratica di abuso edilizio".

L'elencazione degli addebiti era pienamente congruente con le indicate norme deontologiche, suppostamente violate, attinenti ai "doveri dell'ingegnere" (art. 3.3); alla "correttezza" dell'operato del medesimo (art. 4.4), alla "legalità" della sua condotta (art. 5.2), alla lealtà nei "rapporti con il committente" con riferimento alla "fedeltà al mandato ricevuto" (art. 10.1).

Il riferimento all'esposto deve essere messo in relazione ad un momento dell'iter procedimentale in cui - dopo una delibazione utile all'avvio della fase decisoria - non vi è ancora, e non può e deve esservi ancora, una compiuta valutazione del Collegio concernente la fondatezza dell'ipotesi, pur formulata, di comportamenti disciplinarmente rilevanti. Il ricorrente, del resto, ha potuto pienamente sviluppare la propria attività difensiva respingendo le accuse;

2) con riferimento alla fase decisoria oggetto del presente giudizio - avviata con citazione del 31 Maggio 2017 - risulta una compiuta verbalizzazione di quanto avvenuto alla seduta svoltasi



Attività giurisdizionale

il 25 Luglio 2017, della quale in atti vi è, oltre al verbale redatto in forma riassuntiva, l'integrale trascrizione della discussione tenuta. In essa seduta, a fronte della reiterata richiesta di sospensione in attesa degli esiti del giudizio civile nel quale la "contestata" CTU aveva avuto luogo, il Presidente riservava correttamente e ritualmente la comunicazione della "decisione";

3) L'ipotesi di "incompatibilità" descritta (rapporto professionale tra legali dell'esponente e Consiglio di Disciplina), che a tutto concedere sarebbe potuta rientrare tra le "gravi ragioni di convenienza" (che nella specie avrebbero riguardato il Consiglio nella sua totalità, con esclusione della stessa attribuibilità a diverso Collegio), non è come tale apprezzabile dallo scrivente Consiglio. Deve comunque rilevarsi, come correttamente riportato nel ricorso stesso, che il Presidente del Collegio di Disciplina, con nota prot. 752 del 30 marzo 2017 indirizzata all'Ing....., aveva cura di chiarire doverosamente come le professioniste cui il rapporto professionale afferriva erano state *ab origine* "estromesse da qualunque attività di consulenza legale nel procedimento".

Il secondo motivo è fondato, e merita accoglimento.

I rilievi del II Collegio di Disciplina presso l'Ordine degli Ingegneri di Cagliari, prima che essere infondati, sono del tutto inammissibili sul piano delle valutazioni di pertinenza deontologica:

1) come confermato nella memoria di replica trasmessa allo scrivente Consiglio, si muovono all'Ing..... delle rispettabili ma sempre opinabili censure di tipo tecnico che sono come tali estranee a violazioni deontologiche e che - se volessero porsi a base ipotetica delle prospettate mancanze riferite ai "doveri dell'ingegnere" (art. 3.3); alla "correttezza" dell'operato del medesimo (art. 4.4), alla "legalità" della sua condotta (art. 5.2), alla lealtà nei "rapporti con il committente" con riferimento alla "fedeltà al mandato ricevuto" (art. 10.1) - meriterebbero ben altra certezza di accertamento e macroscopicità di manifestazione. In tal modo si presta pericolosamente il fianco a che il procedimento disciplinare si trasformi in uno strumento al servizio dello scontro processuale tra le parti, più che essere il luogo nel quale - con il dovuto distacco dagli interessi in gioco - avviene una serena valutazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti.

Il fatto che la sentenza del Tribunale di Cagliari, conclusiva del procedimento nel quale l'Ing..... ha espletato la contestata CTU, agli atti del presente procedimento in virtù della trasmissione operata dal ricorrente in apposita memoria, non contenga alcun rilievo sui diversi addebiti "tecnici" e "di legalità" mossi (come sarebbe stato inevitabile da parte del *peritus peritorum* che ne avesse ravvisato gli estremi), conferma anche nel merito l'infondatezza delle accuse, pur in radice estranee - si ribadisce - alla valutazione schiettamente disciplinare;

2) la lamentata - dall'impugnato provvedimento - impressione di reticenza dell'Ing..... a fornire dettagli tecnici relativi al merito delle attività in corso di svolgimento, oltre che sostanzial-



mente smentita dalla lettura degli atti del procedimento, è inevitabile portato di un' iniziativa disciplinare che interferisce in modo esplicito con un incarico tecnico di derivazione giudiziale: necessariamente da svolgersi in condizioni di riservatezza e senza espressione di valutazioni extraprocessuali, che come tali avrebbero potuto portare alla revoca dell' incarico medesimo. In disparte la necessaria precisazione che la condotta dell' incolpato nel procedimento disciplinare - pur utile "argomento di prova" sul modello delineato dall' art. 116, comma II, c.p.c. - non può mai rappresentare autonoma voce di addebito, necessitando in ipotesi l'instaurazione, per quei fatti, di nuovo procedimento disciplinare.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il ricorso proposto dall'Ing..... avverso il provvedimento del 13.09.2017 del II Collegio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari, e per l'effetto annulla la sanzione disciplinare della censura.

Così deciso in Roma, il 14.12.2018.



Attività giurisdizionale



N. 6/2019 Reg. Dec.

N. 3/2018 Reg. Ric

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano	Presidente
Ing. Gianni Massa	Vice Presidente Vicario
Ing. Michele Lapenna	Consigliere
Ing. Gaetano Fedè	Consigliere
Ing. Felice Monaco	Consigliere
Ing. Roberto Orvieto	Consigliere
Ing. Angelo Domenico Perrini	Consigliere
Ing. Luca Scappini	Consigliere
Ing. Raffaele Solustri	Consigliere
Ing. Remo Giulio Vaudano	Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Gaetano Fedè.

E' presente solo l'Avv. difensore della ricorrente. Riunito in Camera di Consiglio il 14.12.2018 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 3/2018 Reg. Ric. Proposto dall'Ing., iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Brescia per la riforma del provvedimento disciplinare del 3.11.2017 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia Collegio n. 2, notificato in data 9.11.2017 con il quale, all'esito del procedimento disciplinare n. 1/CDD/193/17 Reg. Proc., veniva comminata alla ricorrente la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

FATTO

In data 22.2.2017 il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia presentava al Consiglio di Disciplina Territoriale un esposto sottoscritto da 15 Consiglieri nei confronti dell'Ing....., Segretaria in carica presso il medesimo Consiglio di Disciplina, con il quale si chiedeva valutarci il comportamento tenuto dalla professionista in una occasione in cui la stessa aveva chiesto ed ottenuto da una dipendente dell'Ordine Professionale una certificazione che ad avviso del Consiglio non poteva essere rilasciata.

Nell'esposto si faceva presente che il giorno 14.11.2016 l'Ing....., all'epoca Segretaria del Consiglio di Disciplina, si era recata presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia, si era trattenuta dalle 9,30 alle 11,00 circa ed aveva richiesto ed ottenuto dall'addetta alla segreteria, Sig.ra ..., una certificazione attestante la presenza della professionista, in quel giorno e in quegli orari, presso l'Ordine per motivi istituzionali.

Ciò in quanto avrebbe dovuto giustificare l'assenza presso l'Istituto Scolastico ove svolgeva attività lavorativa.

Subito dopo il rilascio l'addetta alla segreteria, rilevando che quel giorno l'Ing. ...non aveva alcun impegno istituzionale presso il Consiglio dell'Ordine, e, rendendosi conto dell'errore, riferiva quanto accaduto al Presidente dell'Ordine che, unitamente al Presidente del Consiglio di Disciplina, accertava che la presenza dell'Ing.....in quel giorno ed in quell'ora non era connessa ad alcun impegno relativo al suo ruolo disciplinare ma ad impegni privati.

Il Consiglio dell'Ordine, ritenendo che il comportamento dell'Ing. integrasse la violazione di principi etici nonché l'abuso della posizione di Segretario del Consiglio di Disciplina nei confronti di un'addetta alla Segreteria dell'Ordine, segnalava il comportamento ai fini della valutazione di eventuali violazioni di norme del codice deontologico.

Il Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art. 44 comma 1 R.D. 2537/1925, convocava la ricorrente per il giorno 31 marzo 2017 allegando alla convocazione l'esposto e la documentazione.



Attività giurisdizionale

L'Ing. si presentava all'audizione del 31 marzo 2017 e depositava memoria con la quale evidenziava la falsità ed erroneità di quanto contenuto nell'esposto.

Ad avviso della ricorrente non corrisponderebbe al vero la circostanza che la Segretaria del Consiglio di Disciplina abbia attestato che la ricorrente sia stata presente presso il Consiglio di Disciplina per motivi istituzionali; che non è stato chiesto alla segretaria di giustificare la presenza in quanto Segretaria del Consiglio di Disciplina, né che era stato chiesto il permesso per impegni istituzionali all'Istituto ..., come documentato dalla richiesta allegata alla memoria.

L'Ing.... rappresentava che, poiché per la data del 14 novembre 2016 era stata disposta la convocazione dell'Ing..... avanti il Consiglio di Disciplina, le era stato chiesto da quest'ultima di essere accompagnata in qualità di esperta anche se poi la sua partecipazione non si rese necessaria essendo la assistita da un difensore.

A sostegno di quanto esposto nella memoria difensiva la ricorrente allegava la richiesta di permesso avanzata al Dirigente dell'Istituto Scolastico... e l'autocertificazione nella quale dichiarava di essersi assentata dal lavoro per un colloquio presso l'Ordine degli Ingegneri di Brescia per un procedimento disciplinare.

Chiedeva pertanto l'archiviazione del procedimento.

Il Collegio riteneva opportuno sentire sui fatti la sig.ra, segretaria del Consiglio di Disciplina, la quale, escussa nella seduta del 27.4.2017, dichiarava che l'Ing.era stata presente presso la sede dell'Ordine il giorno 14 novembre 2016 dalle ore 9,30 alle ore 11,00 circa e che al termine della permanenza le chiedeva di rilasciarle una certificazione attestante la presenza in quella data ed a quell'ora. L'attestazione veniva rilasciata e solo successivamente la segretaria, essendole sorti dubbi sulla possibilità di rilascio di detta attestazione, riferiva sull'accaduto al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Conclusa l'istruttoria il Collegio di Disciplina nella seduta del 29.5.2017 deliberava di promuovere il procedimento disciplinare nei confronti dell'Ing.per violazione degli artt. 3.3, 14.2, 14.5 e 20.4 del Codice Deontologico per aver richiesto l'attestazione di presenza presso il Consiglio di Disciplina dell'Ordine del 14 novembre 2016 in maniera inappropriata nelle forme e nelle modalità e ingiustificata nella sostanza.

Con atto di citazione ex art. 44 comma 2 R.D. 2537/1925 regolarmente notificato, l'Ing. veniva convocata per la seduta del 24.7.2017, rinviata all'audizione del 28 settembre 2017 per difetto di notifica, per essere sentita sui fatti oggetto dell'incolpazione.

In data 25 settembre la ricorrente avanzava istanza di ricusazione al Consiglio di Disciplina dell'Ordine Territoriale nei confronti dei componenti del Collegio di Disciplina n. 2, Ingg....., per essere l'Ing....., Presidente del Collegio di Disciplina, candidato alle elezioni del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia nella stessa lista di tre consiglieri che avevano sottoscritto l'esposto disciplinare



e per essere l'intero Collegio composto dagli stessi consiglieri che hanno istruito e deciso il procedimento a carico dell'Ing..... Il Presidente del Collegio n. 2 Ing. si asteneva da tutti i procedimenti disciplinari assegnati al Collegio n. 2 e veniva sostituito dal Presidente Ing.

La ricorrente presentava ulteriore istanza di ricusazione anche nel corso dell'audizione del 28 settembre 2017 nei confronti dell'intero Collegio di Disciplina nella considerazione che, poiché la medesima era componente del Consiglio di Disciplina di Brescia, avrebbe dovuto essere giudicata dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine viciniore. L'istanza veniva rigettata e l'audizione rinviata all'udienza di trattazione al giorno 26 ottobre 2017 nel corso della quale l'Ing....., rappresentata dal difensore, depositava ulteriore memoria.

Il Collegio, conclusa l'istruttoria, nella seduta del 3 novembre 2017, ritenendo sussistenti gli addebiti contestati e la violazione degli artt. 3.3, 14.2, 14.5 e 20.4 del codice deontologico, irrogava la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Nel provvedimento disciplinare viene evidenziato che l'Ing..... avrebbe dovuto indirizzare la richiesta di attestazione al Collegio di Disciplina e non alla dipendente dell'Ordine; che a causa della richiesta avanzata alla segretaria del Consiglio che non era tenuta a rilasciare attestazioni, né aveva il potere di farlo, avrebbe indotto nella medesima un comportamento contrario ai propri doveri; che il comportamento della ricorrente avrebbe fatto sì che la dipendente violasse le norme comportamentali tipiche del suo impiego e che, nella qualità di componente del Consiglio di Disciplina, la ricorrente non avrebbe vigilato sul corretto operato della dipendente.

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale in data 9.11.2017, notificava il provvedimento disciplinare a mezzo Ufficiale Giudiziario.

Avverso la decisione del Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia, in data 7.12.2017 proponeva ricorso l'Ing..... che ribadiva quanto già esposto durante l'istruttoria del procedimento, eccependo la nullità del procedimento disciplinare e conseguentemente del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 6 del Regolamento del C.N.I. del 23.11.2013, dell'art. 8 D.P.R. 137/2012, del Regolamento del Consiglio di Disciplina di Brescia e per violazione del contraddittorio.

Nel merito la ricorrente sostiene che siano insussistenti tutte le violazioni contestate (artt. 3.3, 14.2, 14.5, 20.4 del codice deontologico) per non aver richiesto l'attestazione per motivi istituzionali e che la segretaria non avrebbe fatto uso di alcun potere certificativo essendosi limitata a dare atto di una circostanza di fatto.

Sostiene altresì la ricorrente che la prova della qualifica di "tecnico di fiducia" sarebbe confermata dalla richiesta di permesso presentata al Preside dell'Istituto, che non ci sarebbe stata incompatibilità con il ruolo di segretaria del Consiglio di Disciplina e che comunque il problema sarebbe stato superato non avendo poi la medesima partecipato alla seduta.



Attività giurisdizionale

Infine la ricorrente sostiene che le reiterate ricusazioni dei singoli consiglieri e del Collegio intero non sarebbero state presentate a fini dilatori e strumentali perché le stesse non erano infondate e sono state presentate nel rispetto delle norme.

Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di Brescia il 7 dicembre 2017 e da questi inviato in data 21 dicembre 2017 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia prot. n. 1/CDD/269/PEC ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec dell'11 ottobre 2018, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 22 ottobre 2018 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 31 ottobre 2018 per deposito di memorie di replica.

In data 19 ottobre 2018 il Consiglio di Disciplina depositava memoria difensiva con la quale replicava al contenuto del ricorso evidenziando che il Collegio di Disciplina non è incorso in alcuna violazione di norme procedurali, né sussiste alcuna incompatibilità tra l'incolpata e i giudicanti potendo il Collegio di Disciplina giudicare un proprio iscritto secondo quanto previsto dal Parere del Ministero della Giustizia del 13.1.2015 e delle Circolari del C.N.I. del 19.11.2013 e del 19.2.2015.

Nel merito ribadiva quanto argomentato nel provvedimento impugnato ritenendo sussistenti le violazioni contestate e chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 31 ottobre 2018 la ricorrente depositava memoria di replica e documenti ribadendo le argomentazioni esposte con il ricorso e con le memorie depositate avanti il Collegio di Disciplina insistendo per l'annullamento della sanzione.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 14.12.2018 con pec del 20/11/2018.

MOTIVI

Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la nullità del procedimento disciplinare e conseguentemente del provvedimento impugnato per violazione degli art. 6 del Regolamento di designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina approvato dal C.N.I. il 23.11.2012, dell'art. 8 D.P.R. 137/2012 e del Regolamento del Consiglio di Disciplina di Brescia in vigore fino al 9.2.2017.

Per queste ragioni nel corso del procedimento erano state avanzate istanze di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio di Disciplina.

Sostiene la ricorrente che il Consiglio di Disciplina dell'Ordine di Brescia non avrebbe potuto giudicarla per incompatibilità, ricoprendo la medesima, all'epoca dei fatti, l'incarico di Segretaria del Consiglio di Disciplina. La competenza per il giudizio disciplinare sarebbe quindi del Consiglio dell'Ordine vicinore così come era previsto dal regolamento del Consiglio di Disciplina dell'Ordine di Brescia in vigore fino alla data del 9.2.2017.



Il regolamento prevedeva infatti l'incompatibilità del Consiglio di Disciplina ad istruire e decidere sui procedimenti avviati a carico di componenti del medesimo Consiglio di Disciplina, come nel caso di specie.

Inoltre ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'art. 8 D.P.R. 137/2012 che stabilisce che "integra la situazione di conflitto di interessi per il consigliere, oltre alle ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c. , l'aver intrattenuto rapporti lavorativi o l'aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto al procedimento disciplinare o con il soggetto il cui esposto ha determinato l'avvio del procedimento" per il rapporto di stretta collaborazione che si crea tra i componenti del Consiglio di Disciplina.

La ricorrente lamenta infine la violazione di norme che regolano il contraddittorio tra le parti.

Il motivo è infondato.

La relazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia, sottoscritta da 15 Consiglieri ed indirizzata al Consiglio di Disciplina, è datata 22.2.2017 e la prima convocazione dell'Ing..... è stata fissata per il giorno 31 marzo 2017.

Competente a giudicare la professionista è dunque il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia.

Il D.P.R. 137/2012 e il Regolamento di designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina approvato dal C.N.I. il 23.11.2012, oltre alle Circolari C.N.I. n. 292/XVIII Sess. Del 19.11.2013 ed al parere del Ministero della Giustizia del 13.1.2015, hanno infatti statuito che il Consiglio di Disciplina Territoriale è competente ad istruire e decidere sui procedimenti avviati a carico di componenti del medesimo Consiglio.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale può giudicare quindi un proprio iscritto anche se Consigliere dell'Ordine o Consigliere di Disciplina.

La ricorrente, in virtù della carica ricoperta, è, o quantomeno dovrebbe essere, a conoscenza della statuizione.

Per quanto concerne il rapporto tra il Presidente di un Consiglio di Disciplina ed il Segretario del Consiglio di Disciplina, non configurandosi come rapporto di lavoro o di collaborazione, non determina il conflitto di interessi di cui all'art. 8 D.P.R. 137/2012 invocato dalla ricorrente a sostegno delle richieste di riconsulazione.

Correttamente dunque il Collegio ha rigettato le istanze presentate dall'Ing..... nei confronti dei componenti del Collegio di Disciplina.

La doglianza sulla violazione delle norme sul contraddittorio oltre che generica risulta infondata essendo stato il procedimento celebrato nel pieno rispetto delle norme che lo regolano.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la insussistenza delle violazioni contestate.

L'attestazione, così come si evince dal certificato e come è emerso nel corso dell'istruttoria non sa-



Attività giurisdizionale

rebbe stata chiesta per giustificare la presenza per motivi istituzionali legati al ruolo di Segretaria del Consiglio di Disciplina ma per attestare la presenza effettiva nella sede dell'Ordine.

La dichiarazione a firma della dipendente dell'Ordine attesta infatti la sola presenza della ricorrente presso la sede dell'Ordine senza precisare il motivo.

L'Ing.....contesta altresì l'assunto del Consiglio di Disciplina secondo il quale l'attestazione andava richiesta al Collegio di Disciplina che stava celebrando il procedimento disciplinare il 14.11.2016.

Il permesso richiesto all'istituto scolastico faceva riferimento all'audizione dell'Ing..... nel procedimento disciplinare e per il Preside dell'Istituto irrilevante sarebbe stata la eventuale incompatibilità dell'Ing..... a svolgere il ruolo di tecnico di fiducia.

Prova ne sarebbe la circostanza che dalle dichiarazioni del Preside è emerso che il permesso era stato utilizzato correttamente e per la finalità richiesta cioè quella di raggiungere la sede del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri per l'assistenza in un procedimento disciplinare.

Anche il secondo motivo è infondato.

Seppure dal certificato rilasciato dalla dipendente del Consiglio di Disciplina non risulta che lo stesso sia stato rilasciato per "motivi istituzionali", la richiesta avanzata risulta inadeguata formalmente.

La dipendente, come dalla medesima dichiarato in sede di audizione il 27.4.2017, riferiva infatti al Presidente del Consiglio dell'Ordine di aver attestato la presenza dell'Ing..... presso la sede del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina in relazione al suo incarico in seno allo stesso Consiglio.

E' evidente che la medesima è stata indotta al rilascio dell'attestazione in virtù del ruolo ricoperto dalla ricorrente presso il Consiglio di Disciplina.

Le dichiarazioni della dipendente sono state ritenute conformi a quanto riportato nell'esposto disciplinare.

E' ovvio dunque che la dipendente, se l'Ing..... non avesse ricoperto la carica all'interno del Consiglio di Disciplina Territoriale, non avrebbe rilasciato certificazione solo sulla base della presenza nei locali del Consiglio dell'Ordine.

In questo caso ha eseguito le direttive ricevute, non avendo potere decisionale.

E' proprio in virtù della carica di Segretaria del Consiglio di Disciplina che l'Ing..... è, o comunque dovrebbe essere, a conoscenza delle regole sui rapporti con i dipendenti.

Condivisibili sul punto sono quindi le argomentazioni del Consiglio di Disciplina che ha ritenuto sussistenti gli addebiti.

La richiesta di attestazione di presenza, come correttamente evidenziato dal Collegio, trattandosi di motivi privati e non istituzionali, andava presentata al Collegio di Disciplina.

In quest'ultimo caso, a parte il fatto che l'incarico di "tecnico di fiducia" nel procedimento disciplinare a carico dell'Ing.... non risulta documentato e la ricorrente non è mai entrata in udienza, il



Collegio avrebbe rilevato il conflitto di interesse tra il ruolo di Segretaria del Consiglio di Disciplina e quello di “tecnico di fiducia”.

La dipendente del Consiglio di Disciplina non era tenuta, né aveva il potere di rilasciare l’attestazione se non indotta in errore.

E’ verosimile quindi che la ricorrente, Segretaria del Consiglio di Disciplina fosse a conoscenza della circostanza che la richiesta andava indirizzata al Consiglio di Disciplina e non alla dipendente.

Diverso aspetto assume invece la testimonianza della dipendente sulla effettiva presenza della ricorrente presso la sede del Consiglio dell’Ordine.

Irrilevante ai fini della valutazione del comportamento è infine la circostanza dedotta dalla ricorrente e confermata dal Preside dell’Istituto Scolastico che il permesso era stato chiesto per essere presente in qualità di “tecnico“ designato dall’Ing.....per il procedimento disciplinare fissato per il giorno 14.11.2016 avanti al Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine di Brescia.

La qualifica di “tecnico di fiducia” non può essere rappresentata dalla semplice richiesta inoltrata al Preside ed in tal senso motivata ma va provata documentalmente.

Non risulta pertanto provata né l’attività privata né quella istituzionale della ricorrente presso la sede del Consiglio dell’Ordine.

La richiesta di attestazione non è supportata né da alcun atto di nomina né da ragioni istituzionali che imponevano la presenza della ricorrente presso la sede del Consiglio dell’Ordine.

Correttamente dunque il Collegio di Disciplina ha ritenuto sussistenti le violazioni contestate, tenuto conto in particolar modo del ruolo ricoperto dalla ricorrente all’interno del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia.

Congrua risulta anche la sanzione irrogata.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri rigetta il ricorso proposto dall’Ing.....avverso il provvedimento del 3.11.2017 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia con il quale è stata comminata la sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Così deciso in Roma, il 14.12.2018.



Attività giurisdizionale



N. 12/2019 Reg. Dec.

N. 13/2017 Reg. Ric..

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Michele Lapenna

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Ing. iunior Ania Lopez

Presidente

Vice Presidente vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Roberto Orvieto

Sono presenti i reclamanti Ingg..... assistiti dall'Avv..... E' presente, per il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara, parte resistente, il Presidente Ing.

Riunito nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2019 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 13/2017 Reg. Ric. proposto dagli Ingegneri tutti iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Pescara avverso il risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara per il quadriennio 2017/2021 ed in riferimento al mancato rispetto dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. n. 169/2005

FATTO

Con pec del 24 febbraio 2018 inviata al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara gli Ingg....., tutti iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Pescara, rappresentavano di essersi candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2017 - 2021 e di aver riportato, all'esito delle elezioni, rispettivamente 190 voti, 188 voti e 165 voti risultando quindi, nell'ordine, primo, secondo e terzo dei candidati non eletti.

Facendo riferimento alla circolare del C.N.I. del 10.1.2018 inviata ai Presidenti ed ai Consiglieri degli Ordini Territoriali degli Ingegneri, al Presidente ed ai Consiglieri delle Federazioni e/o Consulte Regionali degli Ordini degli Ingegneri, nonché al Ministro della Giustizia, con la quale venivano richieste informazioni sulla composizione degli ultimi quattro Consigli a partire dal 2005, chiedevano quali provvedimenti avesse adottato il Consiglio dell'Ordine di Pescara.

Ciò al fine di verificare eventuali ipotesi di decadenza dalla carica di attuali Consiglieri ed il conseguente loro il diritto di subentrare nella carica in virtù del risultato elettorale conseguito.

Con pec del 9 marzo 2018 il Consiglio dell'Ordine di Pescara comunicava ai richiedenti di aver risposto alla circolare del C.N.I. in data 5.3.2018.

Dalla richiesta di accesso agli atti avanzata dagli Ingg., i medesimi verificavano che gli Ingegneri, risultano essere al quarto mandato consecutivo.

Pertanto, in data 14 maggio 2018 inoltravano a mezzo pec al Consiglio Nazionale Ingegneri e al Ministero della Giustizia la medesima richiesta di informazioni rappresentando che tra i componenti del neoeletto Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara risultano essere al quarto mandato consecutivo gli Ingegneri



Attività giurisdizionale

Ricorrendo l'ipotesi di violazione dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. 8.7.2005 n. 169, chiedevano a questo Consiglio Nazionale di dichiarare la decadenza dei predetti Ingegneri dalla carica di Consiglieri dell'Ordine di Pescara con conseguente subentro dei medesimi reclamanti.

Con pec del 14.3.2019 le parti sono state invitate a depositare entro il 28 marzo 2019 memorie e documenti ed ulteriori memorie di replica entro l'8 aprile 2019, attraverso la trasmissione a mezzo pec sia a questo Consiglio Nazionale che a tutte le parti interessate.

In data 28 marzo 2019 gli Ingg. depositavano memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'istanza avanzata dagli Ingg. trattandosi di impugnazione fuori termine che doveva essere presentata entro dieci giorni dalla proclamazione (avvenuta in data 22 luglio 2017) ai sensi dell'art. 6 D. Lgt. 382/44.

In data 6 aprile 2019 l'Ing. inviava memoria di replica ribadendo quanto esposto nei precedenti scritti e contestando quanto argomentato dagli Ingg.

In data 28 marzo 2019 gli Ingg..... depositavano memoria ribadendo quanto già dedotto nell'istanza introduttiva.

Con memoria di replica dell'8 aprile 2019 gli Ingg..... ribadivano le argomentazioni svolte con la memoria chiedendo l'archiviazione del procedimento.

Alle parti è stata data comunicazione dell'odierna seduta di trattazione e discussione del reclamo con pec del 15/07/2019

MOTIVI

Con istanza del 14 Maggio 2018 al C.N.I. ed al Ministero della Giustizia, non autoqualificatasi reclamo, gli Ingegneri, prendendo le mosse:

- 1) dall'art. 2, comma 4 del D.P.R. 8/7/2005 n. 169, che stabilisce il tetto dei mandati consecutivi per i Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri;
- 2) dalla circolare del C.N.I. del 10/01/2018, con la quale si chiedeva ai Consigli dell'Ordine di segnalare la composizione degli ultimi quattro Consigli, onde consentire la verifica della sussistenza di situazioni di ineleggibilità che non fossero emerse a mezzo di reclami;
- 3) dalla nota del 27/3/2018 con cui il Consiglio dell'Ordine di Pescara, in risposta ad una ripetuta sollecitazione, inviava agli istanti la copia del riscontro alla richiesta del C.N.I., dalla quale copia poteva evincersi che gli Ingegneri – a seguito delle elezioni svoltesi il 21/07/2017 – avevano in corso di svolgimento il quarto mandato consecutivo, in chiaro spregio ai limiti di legge; chiedono l'intervento del C.N.I. per porre rimedio alla descritta situazione, affinché venga dichiarata la decadenza dei Consiglieri ineleggibili.



L'istanza, istruita dal C.N.I. come reclamo, strumento in grado di consentire al C.N.I. di intervenire in materia elettorale nell'esercizio della potestà giurisdizionale, è inammissibile fermo restando l'evidente vizio di legittimità delle elezioni.

Come è noto, a mente dell'art. 6 D. Lgs. Lgt. n. 382 del 23/11/1944, contro i risultati delle elezioni (materia nella quale rientra la doglianza concernente l'ineleggibilità) è ammesso reclamo entro dieci giorni dalla proclamazione, nella specie avvenuta il 22 luglio 2017.

Il "reclamo", datato 14 maggio 2018, non rispetta neanche il termine di dieci giorni dall'avvenuta ufficiale conoscenza delle ragioni di ineleggibilità, che a quanto chiariscono gli stessi istanti è avvenuta il 27 marzo 2018, oltre cinquanta giorni prima dell'inoltro del gravame.

Si impongono le seguenti precisazioni:

- essendo la materia specificamente rientrante nella giurisdizione riservata al C.N.I., quest'organo non ha la possibilità di pronunciare "decadenze" al di fuori del procedimento formale di reclamo, pena la vanificazione della portata e della funzione della giurisdizione stessa;
- su tale base, l'iniziativa assunta dal C.N.I. con la circolare del 10/01/2018 mirava a fare emergere situazioni di ineleggibilità non manifestatesi a causa del difetto di tempestivi reclami (come nel caso dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara, appunto) al fine di esercitare una "moral suasion" nei confronti dei Colleghi candidatisi, ed eletti in violazione delle disposizioni normative già richiamate;
- in questo percorso, il presente provvedimento è inviato formalmente – oltre che agli Ingegneri resistenti, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri in sede amministrativa, perché assuma le iniziative per verificare la sussistenza, attesa la situazione sopra evidenziata, delle condizioni necessarie ad assicurare il regolare ed utile funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara, come previsto dalla legge, interessando, se del caso;
 - a) il Ministero della Giustizia, perché valuti l'opportunità di individuare le modalità d'intervento che riterrà necessarie e che possano eliminare il vizio di legittimità relativo alle avvenute elezioni degli Ingg. ..., non risolvibili in sede giurisdizionale in questo caso, o comunque avviare procedure amministrative, in proposito, tra cui il possibile commissariamento dell'Ordine; valutando la eventuale illegittimità gestionale del Consiglio dell'Ordine di Pescara, essendo la norma violata non solo da semplici consiglieri ma anche dal Presidente (ing.) e del Vice Presidente Vicario (ing.) con la conseguenza del grave turbamento dell'attività amministrativa;
- sul punto, merita notare che la materia relativa ai limiti di svolgimento del mandato è tutt'altro che "magmatica", come erroneamente sostenuto dai resistenti.
- In disparte le decisioni dello stesso C.N.I. con le quali si è provveduto, grazie a tempestivi re-



Attività giurisdizionale

clami, a porre celere rimedio alle situazioni di ineleggibilità (decisioni nn. 9 e 10 del 25/10/2017 per l'Ordine degli Ingegneri di Messina; decisione n. 11/2017 del 25/10/2017 per l'Ordine degli Ingegneri di Livorno, decisione n. 12/2017 del 25/10/2017 per l'Ordine degli Ingegneri di Isernia, decisione n. 13/2017 per l'Ordine degli Ingegneri di Teramo tutte dotate di immediata esecutività), recentemente la Corte Costituzionale, in materia di elezioni professionali forensi, ha avuto modo di chiarire nella sentenza n. 173/19, le cui motivazioni sono state depositate il 10 luglio 2019, che: *“il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all'interno dell'organo, immettendo “forze fresche” nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l'ampliamento e la maggiore fluidità dell'elettorato passivo), e – per altro verso – blocca l'emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza”*.

- La materia, lungi dall'aver in sé profili di incertezza, si è voluta descrivere negli ultimi anni tale solo da quanti hanno messo in atto un pervicace tentativo di opporvisi, non accettando la necessità del “ricambio” imposto dalle norme dello Stato.

PQM

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara inammissibile il reclamo proposto dagli Ingegneri avverso le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara dispone trasmettersi la presente sentenza al Consiglio Nazionale degli Ingegneri in sede amministrativa per gli opportuni provvedimenti di cui in motivazione.

Così deciso in Roma il 25 Luglio 2019.

N. 14/2019 Reg. Dec.

N. 37/2017 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Felice Monaco

Nessuno è presente per le parti. Riunito in Camera di Consiglio il 5.6.2019 ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

Sul ricorso n. 37/2017 Reg. Ric. proposto dagli Ingg. entrambi iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Rovigo, avverso la delibera di formazione della lista dei candidati al Consiglio di Disciplina per il quadriennio 2017 – 2021 assunta dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Rovigo.

FATTO

In data 21 settembre 2017 gli Ingg. inviavano a mezzo pec ricorso per l'annullamento della delibera n. 7/2017 approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Rovigo in data 13.9.2017 avente ad oggetto "selezione dei candidati per la nomina a componente del Consiglio di Disciplina Territoriale. Formazione dell'elenco di 22 nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale di Rovigo ai fini della designazione dei componenti il Consiglio di Disciplina Territoriale"

I professionisti sostenevano la irregolarità nella formazione della lista per non essere stati pubblicati sul sito internet i criteri di selezione dei candidati, per la mancata notifica a due candidati esclusi delle motivazioni dell'esclusione e perché la pubblicazione del solo elenco dei candidati sul sito internet rispetterebbe la forma e non la sostanza dell'obbligo di trasparenza e pubblicità.

Contestavano quindi e impugnavano la delibera n. 7/2017 del 13 settembre 2017 del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Rovigo con la quale era stato approvato l'elenco di n. 20 candidati iscritti alla Sezione A e di n. 2 candidati iscritti alla Sezione B, ai fini della designazione da parte del Presidente del Tribunale di Rovigo degli undici componenti il Consiglio di Disciplina Territoriale e ne chiedevano l'annullamento previa sospensione. Con pec dell'11 ottobre 2018, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 22 ottobre 2018 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 31 ottobre 2018 per deposito di memorie di replica.

In data 19 ottobre 2018 il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Rovigo depositava memoria difensiva con la quale eccepiva la irritualità della richiesta degli Ingg..... non risultando tale richiesta riconducibile ad alcuno degli istituti previsti dal vigente regolamento.

La normativa in materia di Ordine Professionale e la recente normativa che ha istituito i Consigli di Disciplina Territoriali non contengono norme che prevedono il ricorso avanti al C.N.I. per l'annullamento della delibera impugnata.

In data 21 ottobre 2018 gli Ingg.....depositavano memoria ribadendo quanto esposto nel ricorso introduttivo e contestando le argomentazioni del Consiglio dell'Ordine; in data 31 ottobre 2018 depositavano memoria di replica.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 5.6.2019 con pec del 13 maggio 2019.



MOTIVI

I ricorrenti chiedono l'annullamento, previa sospensiva, della Delibera n. 07/2017, approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Rovigo in data 13/09/2017, avente ad oggetto "Selezione dei candidati per la nomina a componente del Consiglio di Disciplina Territoriale. Formazione dell'elenco di 22 nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale di Rovigo ai fini della designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale".

Il ricorso è stato indirizzato anche al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Rovigo ed al Presidente del Tribunale di Rovigo.

I ricorrenti, premesso che l'Ordine degli Ingegneri di Rovigo, con nota prot. 905/2017, del 15/09/2017, trasmetteva al Presidente del Tribunale di Rovigo copia dell'elenco dei selezionati, evidenziano che:

- nella citata nota di trasmissione non venivano indicati gli allegati obbligatori costituiti dalle istanze pervenute alla Segreteria dell'Ordine con i relativi allegati (*curriculum vitae* dei candidati e relative dichiarazioni);
- nell'avviso pubblicato dall'Ordine sul proprio sito internet, non sono indicati i criteri di selezione dei candidati da sottoporre al Presidente del Tribunale;
- nella delibera non risultano i motivi di esclusione dei due candidati, né agli stessi sarebbe stato comunicato il motivo dell'esclusione, in dispregio alla circolare C.N.I. 278/XVIII Sess. del 10/10/2013;
- il requisito dell'anzianità di iscrizione all'Ordine, quale priorità nella selezione delle candidature, non sarebbe in grado di garantire qualità ed esperienza dei professionisti indicati dal Consiglio dell'Ordine Territoriale rendendo, di fatto, inefficaci i successivi criteri, finanche i contenuti del *curriculum vitae*;
- nella delibera impugnata mancano i riferimenti al *curriculum vitae* dei candidati; non è rispettata la percentuale del 15% della presenza femminile; l'elenco riporterebbe un numero d'ordine non in linea con i criteri di priorità assunti; manca l'espressa indicazione dell'assenza di procedimenti disciplinari in corso; manca l'indicazione del rispetto del requisito dell'obbligatorietà della formazione continua, ex DPR 137/2012; manca l'espressa indicazione del rispetto della regolarità del versamento della quota associativa di iscrizione all'Ordine;
- vi è una specifica incompatibilità rispetto alle funzioni di componente del Consiglio di Disciplina dell'Ing....., che rivestirebbe, al momento della proposizione del ricorso, il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione presso l'Ordine degli Ingegneri di Rovigo, giusta deliberazione dell'Ente n. 72 del 21/11/2014.

Il ricorso proposto è inammissibile.



Attività giurisdizionale

Questo Consiglio Nazionale, rileva, in via pregiudiziale ed assorbente, che il Regolamento della Professione di Ingegnere, approvato con R.D. 23/10/1925, n. 2537 e s.m.i. prevede il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri soltanto nei seguenti casi:

- 1) in materia di iscrizione all'albo;
- 2) in materia di cancellazione dall'albo e riammissione;
- 3) in materia di revisione dell'albo.
- 4) in materia disciplinare.

Fuori dalle materie elencate, tra cui non rientra l'oggetto del ricorso proposto dagli Ingegneri, non è ammesso ricorso a questo Consiglio Nazionale, essendo le stesse ipotesi tassative di legge. Il Consiglio Nazionale, infatti, è organo speciale di giurisdizione e può quindi conoscere esclusivamente dei casi stabiliti dalla legge.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Così deciso in Roma, il 5 Giugno 2019.

N. 15/2019 Reg. Dec.

N. 8/2017 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Attività giurisdizionale

Udita la relazione del relatore Ing. Felice Monaco

Sono presenti il ricorrente Ing. e il Segretario dell'Ordine degli Ingegneri di Roma Ing..... assistito dall'Avv..... Riunito in Camera di Consiglio il 5.6.2019 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 38/2017 Reg. Ric. proposto dall' Ing...., nato a Esperia il 7/07/1943, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma, avverso le procedure seguite dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma nella formazione della lista dei candidati per il Consiglio di Disciplina relativamente al quadriennio 2017 – 2021.

FATTO

In data 9 ottobre 2017 l'Ing. inviava a mezzo pec un esposto nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma avente ad oggetto la procedura di formazione dell'elenco degli Ingegneri proposti per la composizione del Consiglio di Disciplina per il quadriennio 2017 – 2021.

Il medesimo esposto veniva inviato anche al Ministero della Giustizia e al Tribunale Ordinario di Roma.

Il professionista sosteneva di aver presentato la propria candidatura nei modi e nei tempi previsti dal bando e di essere stato escluso dall'elenco definitivo proposto dal Consiglio dell'Ordine per la nomina da parte del Tribunale Ordinario di Roma.

Ritenendo di avere un curriculum di alto profilo faceva richiesta di accesso agli atti, anche attraverso un atto di diffida, per conoscere le motivazioni della sua esclusione che riteneva ingiustificata ed illegittima per non avere il Consiglio dell'Ordine adottato il criterio meritocratico di selezione.

L'esponente contestava anche le modalità di accesso agli atti adottata dal Consiglio dell'Ordine sia per la mancanza di trasparenza e di imparzialità che per l'onerosità nel rilascio di copia degli atti per gli importi eccessivi richiesti.

Sosteneva inoltre il ricorrente che la Commissione Consultiva di Garanzia (C.C.G.) composta dagli Avv.ti, costituita allo scopo di selezionare i 30 nominativi da inserire nell'elenco, avrebbe individuato criteri di valutazione opposti a quelli meritocratici previsti dalle norme.

Le domande, debitamente sottoscritte, potevano essere presentate entro il 6 aprile 2017 a mezzo pec o a mano. Nel ricorso viene ripercorso l'iter di presentazione delle domande ed evidenziato che l'esclusione della sua candidatura sarebbe stata ingiustamente determinata dalla mancanza di sottoscrizione della copia del documento di identità.

Per queste ragioni chiedeva contestualmente l'intervento del Ministero della Giustizia, del Presi-



dente del Tribunale di Roma e di questo Consiglio, finalizzato a garantire trasparenza ed imparzialità nella formazione degli elenchi e di verificare se vi fossero state violazioni alle norme del codice deontologico da parte dei Consiglieri dell'Ordine.

All'esposto venivano allegati documenti (istanza di accesso agli atti, atto di significazione e diffida nei confronti del Presidente e dei Consiglieri dell'Ordine, verbali del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma).

Con pec dell'11 ottobre 2018, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 22 ottobre 2018 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 31 ottobre 2018 per deposito di memorie di replica .

In data 19 ottobre 2018 il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, a mezzo difensore, depositava memoria difensiva con la quale eccepiva la inammissibilità del ricorso non rientrando la materia nella giurisdizione del C.N.I.

Nel merito contestava le argomentazioni del ricorrente sostenendo la regolarità della procedura per la formazione delle liste, validata dal Presidente del Tribunale ed evidenziando la mancanza di impugnazione - avanti al Tar competente - degli atti endoprocedimentali adottati dal Consiglio dell'Ordine.

In data 28 ottobre 2018 l'Ing. depositava memoria di replica ribadendo quanto esposto nel ricorso introduttivo e contestando le argomentazioni del Consiglio dell'Ordine.

In data 31 ottobre 2018 il Consiglio dell'Ordine depositava memoria di replica. Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 5.6.2019 con pec del 13 maggio 2019.

MOTIVI

L'Ing..... nei motivi di ricorso ha evidenziato di aver presentato la propria candidatura per la formazione dell'elenco degli Ingegneri da destinare al Consiglio di Disciplina, dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, secondo quanto stabilito dal bando pubblicato nella newsletter dell'Ordine del 19/03/2017.

Attraverso la newsletter del 12/07/2017 dell'Ordine aveva appreso di non essere stato inserito nell'elenco definitivo dei professionisti proposti al Presidente del Tribunale di Roma, per la nomina dei componenti il Consiglio di Disciplina.

Il ricorrente si duole, investendo della contestazione anche il Ministro della Giustizia ed il Presidente del Tribunale di Roma:

- della violazione dell'art. 8, comma 3, del DPR 137/2012, poiché il Consiglio Provinciale degli Ingegneri di Roma - per formare gli elenchi dei candidati da sottoporre al Presidente del Tribunale - avrebbe utilizzato un sistema non meritocratico ma il sorteggio, metodo "illogico" ed irrazionale;



Attività giurisdizionale

- della propria esclusione dalla procedura di scelta dei candidati al Consiglio di Disciplina, fondata sull'assenza della propria firma sulla copia del documento di riconoscimento allegato all'istanza;
- relativamente al diritto di accesso agli atti, il ricorrente ritiene viziata la condotta del Collegio degli Ingegneri di Roma su diversi punti che possono così riassumersi: 1) incompatibilità del Responsabile del Procedimento (ing.), che si troverebbe in conflitto di interessi in quanto Segretario del Consiglio dell'Ordine e Referente del Consiglio di Disciplina, nonché promotore del Comitato Consultivo di Garanzia; 2) mancata messa a disposizione di tutti gli atti richiesti dal ricorrente; 3) aggravamento del procedimento, consistente nell'eccessiva onerosità dei costi: ciò determinerebbe un indebito arricchimento per l'Ordine.

Il ricorrente auspica quindi l'intervento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri:

- a) per i necessari accertamenti, al fine di intervenire, di concerto con il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, sulla composizione corretta e trasparente della Commissione di Disciplina e, più in generale, al fine di disporre per una più puntuale regolamentazione per evitare analoghi comportamenti nelle future occasioni;
- b) per assicurare in futuro un procedimento uniforme per tutti gli Ordini Provinciali, alla luce dell'esperienza acquisita, in modo ordinato e trasparente;
- c) per verificare se, nella seduta del Consiglio del 16/06/2017, avallando la composizione illegittima dell'elenco dei candidati per il costituendo Consiglio di Disciplina, sono state violate gli artt. 3.3 e 13.1, del vigente Codice Deontologico da parte dei Consiglieri dell'Ordine di Roma;
- d) per censurare i comportamenti illegittimi posti in essere dall'Ordine degli Ingegneri di Roma circa le modalità di accesso agli atti.

Il ricorso proposto è inammissibile.

Questo Consiglio Nazionale, rileva, in via pregiudiziale ed assorbente, che il Regolamento della Professione di Ingegnere, approvato con R.D. 23/10/1925, n. 2537 e s.m.i. prevede il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri soltanto nei seguenti casi:

- 1) in materia di iscrizione all'albo;
- 2) in materia di cancellazione dall'albo e riammissione;
- 3) in materia di revisione dell'albo.
- 4) in materia disciplinare.

Fuori dalle materie elencate, tra cui non rientra l'oggetto del ricorso proposto dall'Ing., non è ammesso ricorso a questo Consiglio Nazionale, essendo le stesse ipotesi tassative di legge.

Il Consiglio Nazionale è organo speciale di giurisdizione e può quindi conoscere esclusivamente dei casi stabiliti dalla legge.



P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Così deciso in Roma, il 5 Giugno 2019



Attività giurisdizionale



N. 16/2019 Reg. Dec.

N. 5/2018 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano	Presidente
Ing. Giovanni Cardinale	Vice Presidente
Ing. Angelo Valsecchi	Consigliere Segretario
Ing. Stefano Calzolari	Consigliere
Ing. Gaetano Fedè	Consigliere
Ing. Massimo Mariani	Consigliere
Ing. Felice Monaco	Consigliere
Ing. Roberto Orvieto	Consigliere
Ing. Angelo Domenico Perrini	Consigliere
Ing. Luca Scappini	Consigliere
Ing. Raffaele Solustri	Consigliere
Ing. Remo Giulio Vaudano	Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Felice Monaco

Sono presenti il ricorrente Ing..... e il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli Ing. assistito dall'Avv..... Riunito in Camera di Consiglio il 5.6.2019 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 5/2018 Reg. Ric. proposto dall'Ing....., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli, avverso le procedure seguite dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli nella formazione della lista dei candidati al Consiglio di Disciplina Territoriale per il quadriennio 2017 – 2021.

FATTO

In data 22 febbraio 2018 l'Ing..... inviava a mezzo pec ricorso per l'annullamento della delibera del 28.11.2017 del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli con la quale è stata formata la lista dei 30 candidati, trasmessa al Tribunale di Napoli, per la formazione del Consiglio di Disciplina Territoriale.

Il ricorrente dichiarava di aver presentato regolarmente la propria candidatura a componente del Consiglio di Disciplina per il quadriennio 2017 – 2021 e di non essere stato inserito nell'elenco dei 30 candidati deliberato nella seduta del Consiglio dell'Ordine del 28.11.2017.

Il Consiglio dell'Ordine non avrebbe valutato i requisiti riportati nel curriculum vitae e non avrebbe motivato l'esclusione.

Dichiarava altresì di aver inoltrato ricorso al Presidente del Tribunale di Napoli che avrebbe nominato i 15 componenti del Consiglio di Disciplina senza tener conto del ricorso.

Il ricorrente evidenziava quindi le omissioni e la irregolare condotta del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli nella formazione dell'elenco dei 30 candidati e per la carenza di motivazione della delibera.

Chiedeva pertanto al C.N.I., previo esame delle violazioni delle norme del Codice Deontologico poste in essere dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli e della revoca della nomina dei 30 candidati selezionati, la nomina di nuovi componenti per la formazione del Consiglio di Disciplina Territoriale.

Con pec dell'11 ottobre 2018, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 22 ottobre 2018 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 31 ottobre 2018 per deposito di memorie di replica.

In data 18 ottobre 2018 il ricorrente depositava documentazione.

In data 22 ottobre 2018 il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli depositava memoria difensiva con la quale evidenziava che nella formazione della lista dei candidati erano stati rispettati i criteri dettati dalle Linee Guida del C.N.I.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 5.6.2019 con pec del 13 maggio 2019.



Attività giurisdizionale

MOTIVI

Nel ricorso oggetto di esame l'Ing. impugna il provvedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina, per il quadriennio 2017/2021, emesso ai sensi dell'art. 8, comma 3 del DPR 137/2012 dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, chiedendone la revoca con contestuale nuova nomina.

Nello specifico l'esponente rappresenta di aver presentato in data 23/09/2017 la propria candidatura a componente del Consiglio di Disciplina per il quadriennio 2017/2021, ex art. 8, comma 3 del DPR 137/2012, allegando dichiarazione sostitutiva di compatibilità e curriculum vitae, dolendosi di non essere stato inserito nell'elenco dei 30 candidati, deliberato nella seduta di Consiglio del 28/11/2017, con violazione dell'art. 17, comma 3 del Codice Deontologico degli Ingegneri e dei criteri previsti nella circolare n. 80/XIX Sess. 17 del 14/06/2017 emanata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Non si sarebbe tenuto conto dei 46 anni di iscrizione all'Albo Professionale dell'Ing., degli incarichi istituzionali di tre mandati nella qualità di Consigliere dell'Ordine, della nomina di Senatore dell'Ordine, delle esperienze professionali e lavorative, della pubblicazione di articoli scientifici.

Il ricorrente aggiunge che la selezione dei candidati non è stata motivata formalmente al ricorrente, nonostante il sollecito del 30/11/2017 inviato a mezzo pec, privo di riscontro, e che il Presidente del Tribunale di Napoli, con decreto n. 20 del 23/01/2018, nominava l'elenco dei 15 membri effettivi del Consiglio di Disciplina, senza sindacare i criteri utilizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli per la predisposizione dell'elenco e senza entrare nel merito del ricorso proposto dall'Ing..... anche all'Autorità Giudiziaria Partenopea.

L'esponente denuncia altresì:

- la violazione dell'art. 5 del Regolamento per la designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina nella parte in cui la delibera di approvazione dell'elenco dei candidati da trasmettere al Presidente del Tribunale risulterebbe priva di motivazione;
- l'avvenuto inserimento, nell'elenco dei trenta candidati da inviarsi al Presidente del Tribunale di Napoli, di diversi candidati che non posseggono titoli preferenziali e, alcuni, iscritti all'albo professionale solamente dal 26/09/2012.

Nel ricorso si conclude chiedendo al Consiglio Nazionale di revocare la nomina dei 30 candidati selezionati con motivi discrezionali di cui alla delibera di Consiglio dell'Ordine del 28/11/2017 e procedere a nuova nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina, in conformità ai criteri della circolare n. 80/XIX Sess. 17 del 14/06/2017 del C.N.I.

Il ricorso proposto è inammissibile.

Questo Consiglio Nazionale rileva, in via pregiudiziale ed assorbente, che il Regolamento della professione di Ingegnere, approvato con R.D. 23/10/1925, n. 2537 e s.m.i. prevede il ricorso al Consiglio



Nazionale degli Ingegneri soltanto nei seguenti casi:

- 1) in materia di iscrizione all'albo;
- 2) in materia di cancellazione dall'albo e riammissione;
- 3) in materia di revisione dell'albo.
- 4) in materia disciplinare.

Fuori dalle materie elencate, tra cui non rientra l'oggetto del ricorso proposto dall'Ing., non è ammesso ricorso a questo Consiglio Nazionale, essendo le stesse ipotesi tassative di legge. Il Consiglio Nazionale, infatti, è organo speciale di giurisdizione e può quindi conoscere esclusivamente dei casi stabiliti dalla legge.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Così deciso in Roma, il 5 Giugno 2019.





N. 18/2019 Reg. Dec.

N. 8 / 2018 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Angelo Domenico Perrini

E' presente il ricorrente Ing..... assistito dall'Avv..... Nessuno è presente per il Consiglio di Disciplina.

Riunito in Camera di Consiglio il 5.6.2019 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 8/2018 Reg. Ric. proposto dall' Ing., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Isernia, per la riforma del provvedimento disciplinare del 7.12.2017 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Isernia II Collegio, notificato in data

8.1.2018 con il quale all'esito del procedimento disciplinare n. 1/2017 Reg. Proc. veniva comminata al ricorrente la sanzione disciplinare dell'avvertimento

FATTO

Con nota del 6.2.2017 indirizzata all'Ordine degli Ingegneri di Isernia gli Ingg. segnalavano il contenuto diffamatorio di due articoli di giornale del 17.11.2016 dal titolo "Scuole, demolisce le relazioni" apparso sul giornale "Primo Piano Molise" e "Quelle scuole non sono sicure" apparso su "Il quotidiano del Molise". Il Comune di Isernia aveva affidato un incarico ad un Gruppo di Lavoro avente ad oggetto la valutazione sulla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici della città di Isernia tra i quali l'Istituto Scolastico "Andrea d'Isernia" in relazione al quale l'Ing. era stato nominato tecnico di parte dal comitato dei genitori degli studenti. Entrambi gli articoli facevano riferimento a dichiarazioni rese dall'Ing. alle testate giornalistiche e ritenute allarmanti dagli esponenti, membri del Gruppo di Lavoro che contestavano le osservazioni critiche dell'Ing. anche perché non in linea con quanto da essi dedotto sull'Istituto Scolastico.

L'Ing. avrebbe fatto deduzioni non vere sui risultati delle verifiche eseguite sui calcestruzzi giungendo a conclusioni che avrebbero destato allarmismo e pertanto veniva invitato a formalizzare delle scuse. L'Ing., unitamente al legale di fiducia, compariva avanti al Consiglio di Disciplina nella seduta del 12.7.2017 depositando memorie a difesa alla quale si riportava nella discussione orale, nonché la consulenza tecnica di parte come richiesta dal Collegio di Disciplina.

In particolare il professionista evidenziava di non aver egli inviato la lettera ai giornali, di essere, oltre che padre di uno studente dell'Istituto e rappresentante dei genitori, di aver partecipato ad un solo sopralluogo sull'Andrea di Isernia e di non essersi mai espresso sull'esistenza di lesioni pericolose.

In data 25.9.2017 venivano ascoltati dal Consiglio di Disciplina, separatamente, gli Ingg. sui fatti oggetto dell'esposto.



Attività giurisdizionale

Nella seduta del 5 ottobre 2019 il Consiglio di Disciplina deliberava di dare corso al procedimento disciplinare per violazione dell'art. 13.3 del Codice Deontologico.

Il Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art. 44 comma 1 R.D. 2537/1925, convocava il ricorrente per chiarimenti sui fatti oggetto dell'esposto.

L'Ing. compariva alla seduta dell'8.11.2017 e confermava quanto già dichiarato nelle precedenti audizioni.

Il Collegio di Disciplina esaminata la documentazione acquisita, concludeva l'istruttoria, nella seduta del 7.12.2017, ritenendo sussistenti le violazioni dell'art. 13.3 del codice deontologico, irrogava la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Nel provvedimento disciplinare è stato evidenziato che l'Ing.pur agendo da tecnico di parte incaricato nella vicenda, ha avuto tempo e modi per poter esporre, proporre ed appianare eventuali divergenze con il Gruppo di Lavoro sulle verifiche degli edifici scolastici, oltre a segnalare per iscritto al Consiglio di Disciplina eventuali comportamenti scorretti tenuti dai componenti del Gruppo di Lavoro ma ha preferito affidare ad una nota tecnica scritta inviata al Sindaco e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico le sue opinioni incorrendo nella violazione dell'art. 13.3 del Codice Deontologico.

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale in data 8.1.2018, notificava il provvedimento disciplinare a mezzo PEC.

Avverso la decisione del Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Isernia in data 2.2.2019, a mezzo difensore, proponeva ricorso l'Ing. eccependo la illegittimità per violazione di leggi e regolamenti, per il mancato rispetto dei principi di imparzialità, del diritto di difesa, per eccesso di potere.

Preliminarmente il ricorrente ha eccepito la nullità del provvedimento disciplinare emesso in violazione dell'art. 44 comma 2 L. 2537/1925.

Il Consiglio di Disciplina ha infatti comminato la sanzione disciplinare senza formalizzare l'atto di citazione con il capo di incolpazione limitandosi a comunicare l'addebito disciplinare assunto nella seduta del 7.12.2017. Il provvedimento sarebbe quindi stato adottato a conclusione della fase istruttoria senza formale contestazione delle norme deontologiche violate e senza notifica dell'atto di citazione. Nel merito il ricorrente ha sostenuto di aver depositato presso il Comune di Isernia, nell'interesse della committenza (comitato dei genitori per l'Andrea d'Isernia), la propria consulenza con la quale erano state evidenziate le criticità delle risultanze ed i metodi utilizzati dal gruppo di lavoro e di essere estraneo alla pubblicazione delle proprie opinioni sulle testate giornalistiche, non essendo stato lui a comunicarle ai giornali.

In ogni caso non ricorrerebbe l'ipotesi di violazione dell'art. 13.3 del codice deontologico non avendo la consulenza tecnica leso la reputazione dei colleghi, non contenendo espressioni denigratorie ma solo ed esclusivamente considerazioni tecniche.



Il ricorrente ha lamentato infine la violazione del diritto di difesa per avere il Consiglio di Disciplina rifiutato l'accesso agli atti del procedimento disciplinare formulato per la redazione di motivi di ricorso.

Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento disciplinare.

Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di Isernia il 2.2.2018 e da questi inviato in data 8.2.2018 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia prot. n. 112/18 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec del 28.2.2019, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino all' 11 marzo 2019 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 21 marzo 2019 per deposito di memorie di replica.

In data 11 marzo 2019 il ricorrente, a mezzo difensore, depositava memoria nella quale ribadiva quanto già dedotto nel ricorso introduttivo.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 5.6.2019 con pec del 14.05.2019.

MOTIVI

Con il primo motivo di ricorso, l'Ing. lamenta *“violazione e falsa applicazione del comma 2 dell'art. 44 Regio decreto 23/10/1925 n. 2537”*. Si espone che nel procedimento disciplinare innanzi al Consiglio di Disciplina non vi sia stata alcuna formale citazione dell'incolpato, con conseguente mancata formulazione di alcun capo di incolpazione utile all'esercizio congruo dei diritti della difesa.

Il motivo è fondato, e l'accoglimento dello stesso rende superflua l'analisi dei motivi secondo (*“violazione e falsa applicazione del comma 3 dell' art 13 del Codice deontologico degli Ingegneri di Isernia in vigore dal 20.05.2014.”*), e terzo (*“violazione del diritto di difesa per mancata ostensione degli atti del procedimento disciplinare”*) di ricorso, nei quali l'Ing. lamenta rispettivamente l'insussistenza nel merito della violazione deontologica e l'ostruzionismo frapposto alla conoscenza degli atti del procedimento disciplinare.

Emerge dagli atti che il ricorrente abbia ricevuto due convocazioni ex art. 44, comma I, R.D. 23/10/1925 n. 2537, per essere due volte ascoltato (il 12/07/2017 ed l'8/11/2018) innanzi al Consiglio di Disciplina. All'esito, in difetto della fase procedimentale dell'incolpazione ex art. 44, comma II, e della relativa contestazione degli addebiti e delle norme deontologiche violate, il ricorrente ha ricevuto la nota dell'08/01/2018, nella quale gli è stato comunicato *“l'esito del giudizio disciplinare”*.

Con giurisprudenza risalente, questo Consiglio ha ritenuto che *“il difetto di formale contestazione di preciso addebito all'incolpato si traduce in irreparabile lesione dei suoi diritti di difesa, così come garantiti dall' art. 24 della Costituzione nonché dall' art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali ratificato dall' Italia con legge 4 Agosto 1955 n. 848”* (cfr. Decisione 6



Attività giurisdizionale

Ottobre 2001, rel. La Pietra; Decisione 23 Febbraio 2011, rel. Acquaviva).

Nel caso di specie siamo di fronte all'elisione dell'intera fase procedimentale aperta dall' "incolpazione", cui deve necessariamente conseguire la declaratoria di nullità della decisione impugnata.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il ricorso proposto dall'Ing. avverso il provvedimento del 07.12.2017 della II Commissione del Consiglio di Disciplina Territoriale presso l'Ordine degli Ingegneri di Isernia, e per l'effetto annulla la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Così deciso in Roma, il 05.06.2019

N. 19/2019 Reg. Dec.

N. 9 / 2018 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Remo Giulio Vaudano

E' presente l'Ing., segretario dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, delegato dal ricorrente l'Ing.....

Riunito in Camera di Consiglio il 5.6.2019 ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

Sul ricorso n. 9/2018 Reg. Ric. proposto dall'Ing., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma avverso la delibera di archiviazione dell'esposto a carico dell'Ing..... del 12 febbraio 2018 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Roma Collegio n. 5, notificato in data 16 marzo 2018

FATTO

In data 28 marzo 2014 l'Ing. presentava un esposto al Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Roma nei confronti dell'Ing....., anch'egli iscritto al Ordine degli Ingegneri di Roma, per presunti comportamenti scorretti di quest'ultimo.

Nello specifico l'esponente rappresentava che nel mese di marzo 2013 l'Ing.gli aveva chiesto un prestito di € 3.000,00 a causa delle momentanee difficoltà economiche dovute ai ritardi nei pagamenti di alcune prestazioni e che si impegnava a restituire la somma entro il mese di aprile 2013.

L'Ing....., legato da rapporti di amicizia da oltre dieci anni, nonché collega del, consegnava al medesimo un assegno di € 3.000,00.

In data 30 aprile 2013 l'Ing., per la restituzione del prestito, consegnava all'Ing..... un assegno di € 3.000,00 che, al momento dell'incasso, risultava scoperto per mancanza di provvista.

Alla richiesta di spiegazioni, l'Ing. pregava l'Ing. di ritirare l'assegno per evitare il protesto, rinnovando l'impegno ad estinguere il debito in breve tempo.

Nonostante rassicurazioni in merito, la somma non fu mai restituita e per queste ragioni l'Ing..... depositava al Consiglio di Disciplina Territoriale l'esposto affinché venisse valutato il comportamento scorretto del professionista e adottati conseguentemente gli opportuni provvedimenti.

Il Consiglio di Disciplina convocava l'Ing. per chiarimenti sui fatti oggetto dell'esposto.

Nella seduta del 10.11.2014 del Consiglio di Disciplina Territoriale l'Ing. ammetteva di aver contratto il debito con l'Ing. e faceva presente che a causa della difficoltà economica ancora non riusciva a provvedere ma si impegnava a restituire la somma entro pochi mesi.

Il Consiglio di Disciplina, preso atto delle intenzioni manifestate dal, concedeva termine invitandolo a comparire alla seduta del 9.3.2015 alla quale il professionista partecipava rappresentando di non essere ancora nelle condizioni di saldare il debito.

Preso atto di ciò, il Collegio nella seduta del 14 settembre 2015 deliberava di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dell'Ing. per violazione dell'art. 3.1 del Codice Deontologico per l'impegno economico preso e non rispettato nei confronti dell'Ing. nonché per violazione dell'art.



20.1 del Codice Deontologico avendo il medesimo preso un impegno avanti al Collegio di Disciplina il 10.11.2014 e non avendolo rispettato.

Con atto di citazione ex art. 44 comma 2 R.D. 2537/1925 regolarmente notificato, l'Ing.veniva convocato per la seduta del 14 marzo 2016 per essere sentito sui fatti oggetto dell'incolpazione.

L'Ing..... compariva rappresentando nuovamente la difficoltà economica e il Collegio rinviava chiedendo all'incolpato di depositare la documentazione attestante quanto affermato oralmente sulla sua posizione economica.

Nella successiva seduta l'incolpato depositava la documentazione richiesta dimostrando anche di aver restituito parte della somma per l'importo di € 500,00.

Successivamente veniva convocato l'Ing. per chiarimenti e, nuovamente, l'Ing. che, nella seduta del 12 febbraio 2018, dichiarava che la richiesta di prestito era stata effettuata in ragione di rapporti di amicizia tra le parti intercorrenti da anni. Depositava ulteriore documentazione.

Il Collegio, conclusa l'istruttoria, nella seduta del 12 febbraio 2018, deliberava di archiviare il procedimento poiché dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dalle parti era emerso che il debito, oggetto dell'esposto, era sorto in ragione del rapporto personale e non professionale tra le parti.

Rilevava quindi l'assenza di elementi per procedere non configurandosi, nel caso di specie, ipotesi di violazione delle norme del Codice Deontologico.

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale in data 16 marzo 2018, notificava a mezzo pec la delibera all'Ing. e per conoscenza all'Ing.....

Avverso la decisione del Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Roma in data 02/07/2018, proponeva ricorso l'Ing. eccependo l'abnorme durata del procedimento deontologico presentato in data 1.4.2014 e l'incongruenza della delibera di archiviazione.

Nel merito il ricorrente evidenziava che il debito oggetto dell'esposto era stato richiesto sia in ragione del rapporto personale che del rapporto professionale e che il Collegio di Disciplina non avrebbe tenuto conto dell'atteggiamento scorretto dell'Ing..... che, tra l'altro, si era impegnato avanti al Consiglio di Disciplina ad estinguere il debito ma non aveva rispettato l'impegno preso.

Chiedeva quindi al C.N.I. di comminare la sanzione ritenuta opportuna per il comportamento tenuto dall'incolpato.

Il ricorso è stato depositato presso il Consiglio di Disciplina presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma il 12.02.2018 da questi inviato in data 24/04/2018 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma prot. n. 0003236 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec del 27.2.2019, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino all'11 marzo 2019 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 21 marzo 2019 per deposito di memorie di replica.



Attività giurisdizionale

In data 11 marzo 2019 il ricorrente depositava memoria nella quale ribadiva quanto già dedotto con il ricorso introduttivo.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 5.6.2019 con pec del 14.05.2019.

MOTIVI

Rileva questo Consiglio Nazionale che il provvedimento del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, con il quale è stato archiviato l'esposto nei confronti dell'Ing., non è atto impugnabile davanti al Consiglio Nazionale medesimo da parte dell'odierno ricorrente.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento Professionale 23 ottobre 1925, n. 2537 in materia disciplinare, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono soltanto il professionista che abbia riportato una sanzione disciplinare, quale unico "interessato" ed il Procuratore della Repubblica che è legittimato a ricorrere contro la delibera suddetta, anche se il procedimento disciplinare sia stato richiesto da terzi.

Si rileva inoltre che l'azione disciplinare trova fondamento e ragione di essere solo ed esclusivamente in funzione di tutela degli interessi generali della categoria e di affermazione della sua affidabilità e prestigio e non a dirimere controversie tra i professionisti o tra questi e i loro committenti.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'Ing. avverso la deliberazione di archiviazione del 12 febbraio 2018 del Consiglio di Disciplina Territoriale, Collegio V, dell'Ordine degli Ingegneri di Roma.

Così deciso in Roma, il 5.6.2019.

N. 20/2019 Reg. Dec.

N. 10 / 2018 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Attività giurisdizionale

Udita la relazione del relatore Ing. Luca Scappini

Sono presenti il ricorrente assistito dall'Avv. e l'Ing. con delega del Presidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Lucca Riunito in Camera di Consiglio il 5.6.2019 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 10/2018 Reg. Ric. proposto dall'Ing., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Lucca per la riforma del provvedimento disciplinare del 15.2.2018 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Lucca Collegio n. 1, notificato in data 25.5.2018 con il quale all'esito del procedimento disciplinare n. 306/2017 Reg. Proc. veniva comminata al ricorrente la sanzione disciplinare dell'avvertimento

FATTO

Con esposto del 10.3.2017 presentato al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Lucca, il Sig..... rappresentava che, nella qualità di delegato della Società S.r.l., nel mese di dicembre 2015 aveva conferito incarico all'Ing. per svolgere attività necessarie per l'apertura di un bar in

Nel corso dei lavori sorsero contrasti tra le parti sulla realizzazione delle opere che determinavano ritardi di mesi e perdite economiche per il committente.

Per le pratiche di apertura del locale l'Ing.richiedeva la somma di € 1.500,00 che pretendeva tempestivamente.

Alla richiesta del committente di attendere e di tener conto dei ritardi nella conclusione dei lavori, l'Ing..... assumeva un atteggiamento aggressivo ed intimidatorio nei confronti del che chiedeva pertanto al Consiglio di Disciplina di prendere provvedimenti nei confronti del professionista.

Il Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art. 44 comma 1 R.D. 2537/1925, in data 18.5.2017 convocava il ricorrente per chiarimenti sui fatti oggetto dell'esposto.

Veniva successivamente convocato a comparire il giorno 10.7.2017 avanti al Collegio II di Disciplina.

L'Ing. compariva e forniva chiarimenti sulla sua posizione in merito alla segnalazione del Sig.....

Il Consiglio di Disciplina dopo l'audizione del professionista richiedeva a questi documentazione che veniva tempestivamente inviata.

Il Collegio, conclusa l'istruttoria, nella seduta del 15 febbraio 2018, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 11.1 del codice deontologico, irrogava la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Nel provvedimento disciplinare è stata evidenziata l'assenza di una specifica lettera di incarico, ri-



chiesta dal Collegio e non prodotta dal ricorrente. Ciò denota un comportamento censurabile dell'Ing.nel rapporto con il committente.

Il Collegio riteneva pertanto violato l'art. 11.1 del codice deontologico che stabilisce che l'ingegnere, al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso.

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale in data 25.5.2018, notificava a mezzo pec il provvedimento disciplinare.

Avverso la decisione del Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Lucca in data 05.07.2018, a mezzo difensore, proponeva ricorso l'Ing. eccependo preliminarmente la irregolarità del procedimento disciplinare essendo la convocazione del 12.6.2017, con la quale è stato dichiarato procedibile il giudizio, priva degli elementi essenziali previsti dalla normativa. La convocazione non conterrebbe infatti il capo di incolpazione e l'indicazione degli articoli del codice deontologico che sarebbero stati violati.

Il ricorrente eccepisce anche la violazione del diritto di difesa per la diversa composizione del Collegio che ha emesso il provvedimento impugnato rispetto a quello che ha svolto l'istruttoria.

Nel merito il ricorrente ha sostenuto di aver espletato con diligenza, perizia e prudenza gli incarichi conferiti dal Sig.informandolo dell'attività con la massima trasparenza e che il Sig....., nonostante ciò, assumeva nei suoi confronti un atteggiamento arrogante, aggressivo e lesivo della dignità e del decoro del professionista.

Inoltre il ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto dal committente solo un acconto e di essere stato costretto ad azionare la procedura esecutiva per il recupero del credito.

Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento disciplinare.

Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di Lucca il 29.06.2018 da questi inviato in data 23.10.2018 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca prot. n. 847 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec del 6.2.2019, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 18 febbraio 2019 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 25 febbraio 2019 per deposito di memorie di replica.

In data 15 febbraio 2019 il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, Ing., depositava memoria con la quale evidenziava che la sostituzione dell'Ing. con l'Ing..... nel Collegio giudicante si era resa necessaria in conseguenza della mancata rielezione dell'Ing.nel Consiglio di Disciplina per il quadriennio 2017 – 2021. Rappresentava inoltre che l'Ing.non avrebbe depositato



Attività giurisdizionale

copia degli incarichi professionali ricevuti dal committente e richiesti dal Collegio Giudicante ma si era limitato a produrre una fattura relativa all'acconto ricevuto ed una notula riguardante la presentazione di una SCIA per l'apertura dell'attività.

Il Collegio Giudicante aveva dunque comminato la sanzione per la mancata produzione della lettera di incarico e quindi la documentazione allegata per la prima volta al ricorso non può essere presa in considerazione ai fini del giudizio.

In data 18 febbraio 2019 il ricorrente, a mezzo difensore, depositava memoria nella quale ribadiva quanto già dedotto nel ricorso introduttivo evidenziando la irregolarità del procedimento disciplinare.

In data 22 febbraio 2018 il Presidente del Collegio di Disciplina depositava memoria di replica con la quale contestava le argomentazioni del ricorrente sostenendo che già dal 10.7.2017 l'Ing., che era comparso avanti al Consiglio di Disciplina, aveva preso atto delle accuse mosse del Sig.....

In data 25 febbraio 2019 il ricorrente, sempre a mezzo difensore, depositava memoria di replica.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 5.6.2019 con pec del 13/05/2019.

MOTIVI

Con il primo motivo di ricorso, l'Ing. lamenta, in rito:

- la *“mancata esposizione della condotta oggetto di ipotetica censura deontologica”* nella convocazione ex art. 44, comma II, del R.D. 23.10.1925 n. 2537”, con violazione del diritto di difesa;
- l'avvenuta modificazione della composizione del Collegio Giudicante nel corso del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio di Disciplina del- l' Ordine degli Ingegneri di Lucca.

L' accoglimento di tale motivo di ricorso rende superflua l'analisi della seconda doglianza, con la quale – nel merito – si rileva l'ingiustizia della sanzione disciplinare applicata, non essendovi alcun rilievo deontologico da muovere alla condotta dell'Ing. Mazza.

In rito, mentre va respinta la doglianza relativa alla mutazione della composizione del Collegio Giudicante (infondata perché innanzi al Consiglio di Disciplina Territoriale si svolge una procedura amministrativa alla quale non è predicabile l' estensione del principio penalistico dell'immutabilità del collegio giudicante), l' analisi della convocazione del 12.06.2017 rende evidente come manchino nella stessa sia la descrizione della condotta contestata al ricorrente che l'esposizione delle violazioni deontologiche ipotizzate.

Con giurisprudenza risalente, questo Consiglio ha ritenuto che *“il difetto di formale contestazione di preciso addebito all'incolpato si traduce in irreparabile lesione dei suoi diritti di difesa, così come garantiti dall'art. 24 della Costituzione nonché dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo*



e delle sue libertà fondamentali ratificato dall' Italia con legge 4 Agosto 1955 n. 848" (cfr. Decisione 26 Ottobre 2001, rel. La Pietra; Decisione 23 Febbraio 2011, rel. Acquaviva). Tanto valorizzandosi un arresto della Suprema Corte (Cass, Civ., Sez. III, 26.04.1999, n. 4153) che, pur evidenziando la specificità del giudizio disciplinare in ambito professionale, e dunque escludendo la trasposizione ad esso – in via analogica – delle disposizioni del codice di procedura penale, ivi compreso l' art. 429 c.p.p. che indica gli elementi di cui deve comporsi il decreto che dispone il giudizio penale (tra i quali la enunciazione del fatto addebitato, con la indicazione dei relativi articoli di legge) segnala significativamente che "è principio di civiltà giuridica [...] che nei procedimenti dai quali possono derivare effetti negativi gli interessati siano messi in grado di interloquire, condizione, questa, che comunque richiede la enunciazione dei fatti oggetto del procedimento".

La circolare C.N.I. del 24.04.2014 n. 366, recante "*Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari*" ha successivamente chiarito *apertis verbis* che la citazione dell'incolpato deve tra l'altro contenere "*un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione...*".

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il ricorso proposto dall'Ing. avverso il provvedimento del 15.02.2018 del Consiglio di Disciplina Territoriale presso l'Ordine degli Ingegneri di Lucca, e per l'effetto annulla la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Così deciso in Roma, il 05.06.2019.





N. 6/2021 Reg. Dec.

N. 4/2019 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Michele Lapenna

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Raffaele Solustri

Sono presenti il ricorrente, Ing....., assistito dall'Avv..... e per l'Ordine degli Ingegneri di Cagliari è stato delegato il Presidente del Consiglio di Disciplina, l'Ing..... Riunito in Camera di Consiglio l'11.12.2020 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 4/2019 Reg. Ric. proposto dall'Ing. , iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Cagliari per la riforma del provvedimento disciplinare del 30 ottobre 2018 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari Collegio n. 3, notificato in data 16 novembre 2018 con il quale all'esito del procedimento disciplinare n. 359 CD 03 Reg. Proc. veniva comminata al ricorrente la sanzione disciplinare della censura

FATTO

Con esposto del 12 marzo 2018, depositato presso il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari, l'Ing. chiedeva che fosse valutata la condotta dell'Ing. nello svolgimento di un incarico professionale e quindi la eventuale violazione di norme deontologiche.

Nello specifico rappresentava che l'Ing., a seguito di incarico ricevuto dal Sig....., aveva redatto una relazione di stima datata 16.10.2017 avente ad oggetto la rilevazione e quantificazione di un possibile errore progettuale in fase di redazione di un progetto di Piano di Lottizzazione denominato S.P. Zona omogenea D/D4 del PUC nel Comune di, progetto realizzato dall'esponente.

La relazione dell'Ing. metteva in risalto un errore progettuale sulle reali quadrature dell'intera area destinata al Piano di lottizzazione e quindi nelle conclusioni si asseriva che vi erano delle anomalie rispetto al Piano di lottizzazione proposto.

Nello specifico l'Ing. a rilevava che nella Tavola 1 – Piano di Comparto del Piani - vi era un errore in quanto la parte di terreno prospiciente con la Via risultava nella planimetria della proprietà assegnata ai privati mentre tale fascia, apparteneva alla Pubblica Amministrazione.

L'Ing..... affermava che l'errore appariva palese concludendo nel senso che il progetto dell'Ing. era oggettivamente errato.

L'Ing. aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano un decreto ingiuntivo nei confronti della Ditta per il pagamento di parcelle per l'incarico svolto e, sulla base della relazione dell'Ing. che evidenziava l'errore nel progetto, la Ditta aveva proposto opposizione al fine di contestare il pagamento.

Dunque la relazione del 16.10.2017 aveva creato un danno all'esponente.

In realtà, ad avviso dell'Ing., l'Ing. nell'espletamento dell'incarico ricevuto dal Sig. per la redazione della perizia di stima, non avrebbe adempiuto agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza violando le norme deontologiche.

Il Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art. 44 comma 1 R.D. 2537/1925, convocava il ricorrente per il giorno 24 aprile 2018 per chiarimenti sui fatti oggetto della segnalazione.



Attività giurisdizionale

L'Ing..... compariva avanti al Consiglio di Disciplina e chiedeva termine per il deposito di memoria.

In data 23 maggio 2018 il ricorrente depositava “relazione correttiva in aggiornamento alla relazione di stima della lottizzazione delnel Comune di”.

Con la nuova relazione, datata 22 maggio 2018, deduceva che, alla luce di ulteriori elementi e documentazione acquisiti, poteva affermare che il professionista incaricato non aveva commesso l'errore progettuale inizialmente da lui riscontrato, ma che le discordanze erano da imputare probabilmente ad errori e/o incongruenze presenti nelle carte catastali a disposizione e che pertanto in quel momento non aveva potuto ravvisarne la discordanza.

Nella seduta del 23 maggio 2018, dopo aver acquisito la documentazione il Consiglio di Disciplina deliberava di promuovere il procedimento disciplinare nei confronti dell'Ing..... per violazione degli artt. 3.3, 4.4, 13.3 del Codice Deontologico.

Con atto di citazione ex art. 44 comma 2 R.D. 2537/1925 del 29.5.2019 regolarmente notificato, l'Ing..... veniva convocato per essere sentito sui fatti oggetto dell'incolpazione. Il ricorrente compariva all'udienza del 26 giugno 2018 nel corso della quale chiedeva termine per il deposito di memoria che veniva inviata in data 25 luglio 2018. Nella memoria ripercorreva l'iter dell'incarico ricevuto rappresentando di aver operato sempre con lealtà, chiarezza e correttezza e che le affermazioni contenute nella perizia, non costituivano critiche all'operato del collega, ma rappresentavano la constatazione dei fatti rilevati dalla documentazione in suo possesso.

Il Collegio, conclusa l'istruttoria, nella seduta del 30 ottobre 2018, riconosceva la responsabilità disciplinare dell'incolpato per le violazioni a lui contestate ex artt. 3.3, 4.4 del codice deontologico mentre non riteneva sussistente la violazione dell'art. 13.3 del C.D. ed irrogava la sanzione disciplinare della censura.

Nel provvedimento viene evidenziato che l'Ing..... ha violato il Codice Deontologico perché nella relazione di stima del 16.10.2017 non ha adempiuto agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e non ha informato la propria attività professionale ai principi di chiarezza, correttezza e qualità della prestazione e le sue dichiarazioni, attestazioni e/o asseverazioni non sono state precedute da adeguate e sufficienti verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale in data 16.11.2018, notificava il provvedimento disciplinare a mezzo ufficiale giudiziario.

Avverso la decisione del Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari, in data 14.12.2018, ha proposto ricorso l'Ing..... ribadendo quanto argomentato con le difese nel corso dell'istruttoria ed ha eccepito la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato chiedendone l'annullamento.

Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di Cagliari il 14.12.2018 e da questi inviato in data 17.12.2018 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari prot. n. 2535 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.



Con pec del 4 novembre 2019, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 22 novembre 2019 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 29 novembre 2019 per deposito di memorie di replica.

In data 21 novembre 2019 il Consiglio di Disciplina Territoriale depositava memoria con la quale contestava le argomentazioni esposte con il ricorso e le richieste formulate ritenendole infondate.

Chiedeva il rigetto nel merito e di tutte le eccezioni sollevate sulle modalità della procedura disciplinare, essendo state rispettate tutte le norme previste.

Il Consiglio di Disciplina ha sottolineato che l'ammissione di responsabilità rispetto agli illeciti disciplinari contestati al ricorrente è emersa chiaramente dalla documentazione prodotta dallo stesso incolpato.

In data 29.11.2019 il ricorrente depositava memoria di replica con la quale eccepiva la carenza di legittimazione del Presidente del Consiglio di Disciplina nel presente giudizio e dunque la inutilizzabilità della memoria inviata a sua firma.

Ribadiva inoltre quanto già dedotto nel ricorso introduttivo evidenziando la correttezza e buona fede del proprio operato.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 13.12.2019 con pec del 22.11.2019, rinviata a nuovo ruolo su richiesta di parte per legittimo impedimento.

Con pec del 16.11.2020 veniva data alle parti comunicazione della fissazione della nuova udienza per il giorno 11.12.2020

MOTIVI

Con il primo motivo di ricorso l'Ing.si duole della "*violazione delle norme fondamentali in materia di diritto di difesa*" perché: 1) nella fase istruttoria del procedimento disciplinare, non essendo stata evasa la richiesta di accesso agli atti già depositata, l'Ing.veniva sentito dal Collegio di Disciplina senza che lo stesso fosse a conoscenza degli addebiti contestati; 2) nella fase decisoria del procedimento disciplinare, il Collegio di Disciplina, dopo l'audizione del ricorrente, riceveva dall'Ing., collega che aveva fatto l'esposto da cui è scaturito il procedimento disciplinare, ulteriore documentazione integrativa: sul contenuto di tali documenti nessun contraddittorio era stato consentito.

Il motivo è infondato: premessa la natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio di Disciplina, e la relativa elasticità delle norme che regolano la procedura, secondo quanto statuito in particolare dal R.D. 1925/2537 e dalla Circolare del C.N.I. contenente le "Indicazioni del C.N.I. sulla trattazione dei giudizi disciplinari" (n. 366 del 28/04/2014), nessuna violazione del diritto di difesa è dato effettivamente rintracciare nelle circostanze prospettate.

In primo luogo, nella fase istruttoria del procedimento disciplinare (che pure aveva visto una con-



Attività giurisdizionale

vocazione ex art. 44, comma I, R.D. 1925/2537 nella quale era già indicato come gli addebiti ipotizzati a carico dell'Ing.riguardassero il contenuto della “Relazione di Stima, relativa la Piano di lottizzazione S.P. – zona omogenea D (D4 del PUC del Comune di”): ciò che consentiva, prima dell'audizione personale, di ben comprendere e circoscrivere l'oggetto della stessa) l'Ing....., dopo avere preso visione dell'esposto a firma dell'Ing., ha prodotto una memoria nella quale ha avuto agio di esporre le sue difese prima della decisione del Consiglio di Disciplina in ordine all'incolpazione. In secondo luogo, per quanto attiene alla violazione del contraddittorio nella fase decisoria del procedimento disciplinare, va rilevato che l'acquisizione di documentazione ulteriore da parte dell'esponente, sicuramente irregolare in quanto non seguita da nuovo interpello dell'incolpato perché prendesse posizione sul contenuto degli stessi (per cui va censurata la menzione di tale acquisizione della documentazione nel provvedimento che ha comminato la sanzione) non ha svolto alcun ruolo, per le evidenze che saranno più avanti specificate, nell'assunzione della decisione, rivelandosi del tutto priva di rilevanza in termini difensivi.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta “*manca di motivazione del provvedimento impugnato*”: il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione e il Consiglio di Disciplina non prenderebbe alcuna posizione in ordine alle difese analitiche proposte dal ricorrente, ma si limiterebbe a ripetere il testo nelle norme deontologiche contestate.

Il motivo è infondato. Anche se in maniera assai sintetica e senza l'opportuna evidenza, il Consiglio di Disciplina ha chiarito, nella parte motiva della decisione, come le violazioni degli artt. 3.3. e 4.4 del Codice Deontologico scaturissero da negligenze – ampiamente vagliate nella fase istruttoria e decisoria ed evidenziate nella stessa “perizia correttiva della relazione di stima” fatta pervenire dal ricorrente – concernenti la redazione della “relazione di stima” del 16/10/2019.

Con il terzo motivo di ricorso l'Ing.respinge nel merito gli addebiti rilevati:

- 1) circa l'art. 3.3. del Codice deontologico, si evidenzia come non sia stato violato alcuno degli impegni violati dalla norma suindicata: nell'evadere il primo incarico si è operato nel rispetto della lealtà, chiarezza e correttezza dei fatti e di aver adempiuto all'impegno assunto con diligenza e perizia, sulla base dei documenti in proprio possesso; 2) circa l'art. 4.4, il ricorrente evidenzia di aver eseguito le dovute ricerche e verifiche, mentre la situazione catastale poco chiara, poi emersa nel 2012, ha probabilmente tratto in inganno l'esponente.

Il motivo è infondato, giacché è la stessa “perizia correttiva alla relazione di stima”, meritoriamente prodotta nella fase istruttoria del procedimento disciplinare dall'Ing....., e tale da far cadere l'addebito iniziale concernente la violazione dell'art. 13.3 del Codice Deontologico (secondo cui: “*l'ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti*”), a non lasciare alcun dubbio sulla sussistenza delle



violazioni. Nel documento il ricorrente evidenzia: *“nella mia precedente relazione “quella del 16 Ottobre 2017” riportavo che tale acquisto era scaturito da un palese errore progettuale del professionista incaricato, alla luce di ulteriori indagini e soprattutto l’acquisizione di ulteriori carte e mappe catastali ho potuto riscontrare...”*, concludendo che *“il professionista incaricato non commise l’errore progettuale inizialmente da me riscontrato”*. Un maggiore approfondimento iniziale, dunque, avrebbe impedito le erronee valutazioni espresse dal ricorrente.

Il C.N.I. intende tuttavia valorizzare ulteriormente proprio la resipiscenza del ricorrente, evidenziata dalla richiamata *“relazione correttiva”* nella quale si poneva rimedio all’ingiusta valutazione sulla diligenza professionale dell’esponente e si ammetteva la propria mancanza di diligenza, sussistendo giuste ragioni per applicare, in luogo della censura, la più mite sanzione dell’avvertimento.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’Ing..... avverso il provvedimento del 30.10.2018 del III° Collegio di Disciplina presso l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, e per l’effetto, sostituisce la sanzione disciplinare della censura con quella dell’avvertimento.

Così deciso in Roma, lì 11.12.2020.



Attività giurisdizionale

N. 7/2021 Reg. Dec.

N. 5/2019 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Michele Lapenna

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Luca Scappini

Sono presenti l'Avv. legale del ricorrente Ing..... e per l'Ordine degli Ingegneri di Firenze è presente il Presidente del Consiglio di Disciplina Ing..... Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n.5/2019 Reg. Ric. proposto dall'Ing....., nato a Firenze il 26.7.1973, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Firenze, per la riforma del provvedimento del 3.12.2018 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze, Collegio n. 2, notificato in data 18.12.2018 a mezzo pec, con il quale, all'esito del procedimento disciplinare n. 62/AF Reg. Proc., veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo Professionale per giorni sessanta

FATTO

Con esposto del 7.11.2017 i coniugi segnalavano al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze e al Consiglio di Disciplina Territoriale che l'Ing....., dai medesimi incaricato di acquistare dal Comune di Firenze la proprietà di un lotto di terreno ad uso agricolo in Firenze, confinante con un complesso immobiliare di loro proprietà, nel mandato affidatogli non avrebbe agito nell'interesse dei committenti, in violazione ai connessi doveri di fedeltà, lealtà e trasparenza imposti dall'art. 10 del Codice Deontologico. Gli esponenti, entrambi cittadini statunitensi, già dagli anni 2013-2014, si erano rivolti all'Ing.....conferendo incarico affinché, effettuate le opportune ricerche e acquisite le necessarie informazioni con l'individuazione del proprietario, verificasse le possibilità di acquisto del terreno.

Per lo svolgimento dell'attività effettuavano, in favore del professionista, due pagamenti tramite bonifici. Effettuate le necessarie verifiche, l'Ing.....riferiva ai committenti che il terreno era di proprietà del Comune di Firenze che era intenzionato a vendere il bene, previo espletamento delle necessarie procedure richieste per la vendita dei beni della Pubblica Amministrazione.

L'Ing..... si dimostrava disponibile a proseguire l'incarico e i committenti, in vista dell'asta prevista per il 12.7.2017, gli conferivano mandato affinché questi partecipasse all'asta nella qualità di procuratore speciale della Sig.ra, alla quale poi sarebbe stato intestato il bene eventualmente aggiudicato.

L'offerta doveva essere fatta per l'importo di € 80.000,00, prezzo determinato su consiglio dell'Ing..... al fine di avere maggiori possibilità di aggiudicazione.

In data 14.6.2017 la Sig.ra sottoscriveva quindi una procura speciale in favore dell'Ing..... che, in vista dell'asta chiedeva ai committenti il versamento della cauzione prevista, a suo dire, inizialmente per un importo pari al 20% e poi al 30% sul prezzo offerto di € 80.000,00.

Tale richiesta cominciava a destare sospetti nei committenti.

In realtà la cauzione non fu mai versata in quanto l'Ing. riferiva loro di essere riuscito ad ottenere una garanzia dalla propria banca e di aver dunque risolto autonomamente il problema.

Nel mese di luglio l'Ing..... comunicava agli esponenti l'esito favorevole dell'asta essendo andata a



Attività giurisdizionale

buon fine l'aggiudicazione in nome e per conto della Sig.ra per il prezzo di € 80.000,00 così come concordato. Rientrati in Italia a settembre per perfezionare l'acquisto, i committenti, per caso, apprendevano dai vicini che l'asta aveva avuto un esito diverso da quello dai medesimi conosciuto.

Alla richiesta di informazioni faceva seguito un atteggiamento evasivo dell'Ing....., interpellato anche dal legale dei committenti che, continuando a nutrire sospetti, decidevano di delegare una persona di fiducia per richiedere, presso gli uffici competenti, informazioni e per acquisire la documentazione relativa all'asta.

Effettuate le necessarie verifiche, apprendevano infatti che, non solo l'Ing..... non aveva presentato l'offerta in nome e per conto della Sig.ra ma a nome proprio, ma che l'offerta non era stata avanzata per l'importo di € 80.000,00 ma per un importo di gran lunga inferiore pari di € 35.226,00.

Il professionista avrebbe quindi tradito il mandato professionale conferito e lucrato un ingiusto profitto.

Gli esponenti chiedevano pertanto al Consiglio di Disciplina di valutare la rilevanza disciplinare dei fatti.

Con successiva mail del 19.2.2018 inviata al Consiglio dell'Ordine, il Sig....., ad integrazione dell'esposto, evidenziava che, sebbene egli stesso avesse promosso iniziative conciliative condizionate alla corretta esecuzione del mandato in precedenza conferito, l'Ing. le aveva eluse, prendendo accordi con una terza persona cui veniva ceduta la proprietà del terreno in

Ai sensi dell'art. 44 primo comma R.D. 23/10/1925 n. 2537, il Consiglio di Disciplina Territoriale convocava l'Ing....., per essere ascoltato in merito ai fatti oggetto dell'esposto, per l'audizione del 29.3.2018, alla quale il medesimo compariva depositando memoria e documenti.

A conclusione della fase istruttoria, il Consiglio di Disciplina, nella seduta del 20.4.2020, deliberava l'apertura del procedimento disciplinare per violazione degli artt. 10 e 12 del Codice Deontologico degli Ingegneri fissando la data del 24.5.2018 per l'audizione dell'incolpato.

L'Ing....., assistito dal difensore, partecipava alla suindicata udienza depositando memoria e documenti.

Dopo aver espletato l'istruttoria, anche con l'escussione di testi, il Collegio, nella seduta del 3.12.2018, irrogava all'incolpato la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo Professionale per giorni sessanta.

Nel provvedimento impugnato viene evidenziato che:

- 1) l'incolpato ha dato informazioni errate alla propria committenza sulla possibilità di aggiudicazione del bene a soggetto extracomunitario (art. 10);
- 2) non ha comunicato alla propria committenza il prezzo del bene a base d'asta (art. 10);
- 3) ha comunicato alla committenza informazioni non veritiere sull'offerta presentata (art. 10);
- 4) ha venduto a soggetto diverso dalla propria committenza senza avere ricevuto revoca dell'incarico (art. 10);
- 5) non ha svolto compiutamente la prestazione richiestagli dalla committenza, vendendo il bene a soggetto diverso (art. 12.1);



6) ha interrotto il rapporto con la propria committenza, vendendo il bene a soggetto diverso, con ciò procurandole pregiudizio (art. 12.3).

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. n. 2537/1925 il provvedimento è stato notificato al ricorrente a mezzo pec in data 18.12.2018.

Avverso la decisione del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze ha proposto ricorso, in data 16.1.2019, l'Ing..... Il ricorso è stato depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze in data 16.1.2019 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in data 24.5.2019 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Successivamente il ricorrente ha depositato richiesta di archiviazione con provvedimento di archiviazione del 22.7.2019 del G.I.P. presso il Tribunale di Firenze (proc. pen. n. R.G. N.R., n. R.G. G.I.P.) relativo alla querela per il reato di truffa ex art. 640 c.p. presentata dai coniuginei confronti del ricorrente per i medesimi fatti.

Con pec del 6/10/2020, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 30 ottobre 2020 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 6 novembre 2020 per deposito di memorie di replica.

In data 29.10.2020 il difensore del ricorrente depositava memoria e documenti.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 11.12.2020 con pec del 16/11/2020.

MOTIVI

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

- per quanto riguarda il primo addebito (avere dato informazioni errate alla committenza sulla possibilità di aggiudicazione del bene a soggetto extracomunitario) si evidenzia che in nessun atto del procedimento, tanto meno nella segnalazione dei coniugi, si lamenta che l'Ing. avrebbe mancato sul punto ai suoi doveri informativi. In secondo luogo, come emerge con chiarezza dall'esposto, dalla corrispondenza mail intercorsa tra le parti e da tutta la documentazione acquisita, il vero e reale dominus dell'operazione per cui fu dato incarico all'Ing..... è il sig....., che non voleva o non poteva figurare come il reale offerente nella procedura di asta pubblica del bene cui era invece interessato. Agli atti del procedimento disciplinare è stata acquisita la procura speciale con cui, in un primo momento, era la S.r.l., in persona del suo amministratore unico dott., ad affidare all'incolpato mandato per pervenire all'acquisto del terreno. Detto documento dà contezza su chi fosse realmente il dominus dell'affare e di quanta avvedutezza dovesse munirsi la persona che era investita del compito di portarlo a compimento.



Attività giurisdizionale

Per conseguire il risultato in vista del quale gli era affidato l'incarico, l'Ing.....avrebbe dovuto predisporre la migliore offerta per aggiudicarsi il terreno a mezzo di asta pubblica. Dalle mail intercorse tra e risulta che il committente mutava le istruzioni già fornite: in primo luogo, l'acquisto del terreno avrebbe dovuto essere fatto a nome della moglie, che diventava anche l'offerente; in secondo luogo, avrebbe provveduto a pagare all'Ing. le commissioni pattuite nella misura del 5% del prezzo di vendita. L'ing. si dichiarava d'accordo esprimendo qualche perplessità solo circa la proposizione dell'offerta a nome della sig.ra chiedendo la copia di un documento d'identità della moglie e del suo codice fiscale italiano. La sig.rainviava poi i dati occorrenti allegando sia il passaporto che il permesso di soggiorno, specificando essa stessa che il suo permesso era in fase di rinnovo, che per le nuove regole dopo i "fatti di Parigi" il suo permesso doveva considerarsi scaduto, esprimendo personali riserve sulla possibilità che siffatta circostanza potesse costituire un problema per proseguire secondo le volontà del coniuge. In sintesi, dal carteggio sul tema non sarebbe affatto dimostrato che l'Ing..... abbia addotto pretestuosamente problemi sulla validità del permesso o sulla condizione di extracomunitario dell'offerente, strumentalizzandoli per poi precostituirsi una giustificazione postuma sulla sua partecipazione alla gara come diretto offerente;

- quanto poi al secondo punto della decisione di condanna (l'omessa comunicazione al committente del giusto prezzo a base d'asta del terreno), si rileva come anche questa statuizione si fondi su una aprioristica avversione alle prospettazioni a difesa dell'Ing. Per loro stessa ammissione i coniugi Nicosia, nell'atto propulsivo della presente procedura, avevano riconosciuto di essere stati informati dall'incolpato sia della pubblicazione del bando sia del fatto che l'asta pubblica si sarebbe consumata nell'unica data del 12.07.2017. Inoltre, come si evince dai rapporti intercorsi nel periodo tra maggio e giugno 2017, il ricorrente avrebbe assistito i in tutta la fase che immediatamente precede, costeggia e protende oltre la pubblicazione del bando di gara;
- censurabile apparirebbe anche il punto della decisione impugnata riguardante la comunicazione alla committenza di affermazioni non veritiere sull'offerta presentata dall'incolpato. A tale riguardo il Collegio dà conto delle informazioni raccolte dall'Avv. nel corso della sua audizione in data 6 luglio 2018, conformandovisi integralmente per la ricostruzione della riunione nel suo studio in data 14.09.17 e per il contenuto della comunicazione telefonica lì intercorsa in viva voce tra e l'Ing..... A parte il fatto che l'incolpato è stato sentito prima che l'Avv. venisse convocato per rendere dichiarazioni, l'Ing..... non può che respingere "l'ingenuità" di cui la controparte lo investe. Il contesto cronologico in cui cade la telefonata è quello nel quale il terreno è già stato aggiudicato in via definitiva dall'Ing..... tramite asta (i cui atti sono facilmente reperibili in rete, dunque nessuna reticenza sul punto è ipotizzabile a carico del





mandatario). Un ulteriore elemento che dimostrerebbe l'inverosimiglianza della ricostruzione proposta circa il contenuto della telefonata del 14.09.17, sarebbe rappresentato dal fatto che, in data 05.10.17, l'Ing. inviava via mail ai committenti progetto di notula per l'importo di euro 1.761,30 pari al 5% del prezzo di aggiudicazione del terreno per euro 35.226,00, somma inferiore agli 80.000,00 euro su cui tanto si attardano gli esponenti;

- per quanto riguarda gli ultimi punti della decisione di condanna che ruotano attorno all'elemento fattuale della vendita del terreno a soggetto terzo senza aver ricevuto revoche dell'incarico, interrompendo il rapporto con la committenza senza svolgere compiutamente la prestazione richiesta, fatti inequivoci di incontestabile evidenza dimostrerebbero come il rapporto di mandato con i coniugi si fosse estinto ben prima che l'Ing. prendesse contatti con la sig.ra, poi resasi acquirente del terreno. Anzitutto l'Ing....., come risulta dalla mail del 05.10.17, richiedendo il pagamento delle spettanze, dimostrava di essere ancora pronto a portare a termine il proprio incarico. E tuttavia il, anziché coltivare il proposito di acquisto, lamentava l'inconsistenza della proposta dal momento che l'incolpato si era aggiudicato l'asta partecipando in proprio anziché in nome della sig.ra, come peraltro la procura consentiva. A ciò deve aggiungersi che, in data 29.09.17, i coniugi avevano provveduto ad inviare, tramite raccomandata, querela scritta alla Procura della Repubblica contro il ricorrente. Nonostante ciò, l'Ing. aveva cercato in tutti i modi di portare a termine l'incarico affidatogli chiedendo di poter incontrare la sig.ra per discutere su come procedere per l'acquisto del terreno senza ottenere risposta, salvo quella pervenutagli via mail la settimana successiva con cui la sig.ra gli chiedeva la cortesia di non scrivergli più e di contattare esclusivamente il suo avvocato

Da queste significative risultanze apparirebbe l'infondatezza formale e sostanziale dei residui addebiti per cui è condanna, in relazione ai quali non può che prendersi atto, ad avviso del ricorrente, del trattamento ingiustamente riservatogli dal Consiglio di Disciplina.

Con successiva memoria il ricorrente trasmetteva, tra l'altro, decreto di archiviazione del Gip presso il Tribunale di Firenze del 22.07.2019, che – in accoglimento della richiesta avanzata dal P.M. Dott. ssa – valutava l'infondatezza della *notizia criminis* proveniente dagli esponenti che hanno dato origine al presente procedimento, e relativa alle medesime circostanze storiche.

L'imputazione per il delitto previsto e punito dal combinato disposto degli artt. 56 e 640 c.p. attingeva l'Ing. perché "*incaricato dai coniugi e di curare e partecipare per loro conto all'acquisto del terreno messo all'asta dal Comune di Firenze e sito in, compiva i seguenti artifici e raggiri: [...]*

- dopo aver fatto sottoscrivere a la procura speciale a se medesimo, chiedeva ai coniugi tramite mail in data 26.06.2017 che venisse depositato presso l'ufficio del notaio il 20%

Attività giurisdizionale

del totale dell' offerta concordata di € 80.000 (quindi € 16.000) a titolo di cauzione, mentre in realtà il bando dell'asta richiedeva una cauzione di € 3.000;

- dopo aver chiesto ai coniugi che venisse depositato presso l'ufficio del notaio il 20% del totale dell'offerta concordata di € 80.000 (quindi € 16.000) a titolo di cauzione, in luogo del già richiesto 20%, richiedeva ai coniugi Nicosia il 30% del totale dell'offerta concordata (quindi € 20.000), mentre in realtà il bando dell'asta richiedeva una cauzione di € 3.000;
- dopo aver partecipato all'asta che si teneva a Firenze il 12.07.2017 (n. repertorio 64.782) presieduta dal dirigente dell'ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali e alla presenza degli impiegati del comune di Firenze,, come testimoni dell'operazione di vendita dell'asta pubblica, confermava telefonicamente ai coniugi, che si trovavano in quel momento negli Stati Uniti, e al collaboratore in Italia degli stessi, di aver formulato l'offerta nei termini precedentemente concordati, cioè in nome e per conto di, e per il prezzo di € 80.000, mentre, in realtà, aveva formulato un'offerta per il suddetto terreno a nome proprio e se lo era aggiudicato per la minore cifra di € 35.226”

La Dott.ssa, con valutazione condivisa dal G.I.P., riteneva l'insussistenza del reato sulla base:

- 1) dell'analisi della mail del 5.10.2017 – successiva all'asta - a cui l'Ing. ..., rivolgendosi ai coniugi, allegava una notula per un importo (€ 1.761,30) corrispondente al 5% dell' effettivo prezzo di acquisto dell'immobile (35.226 euro e non 80.000 euro). Circostanza, quest'ultima, utile ad indicare che a quella data – contrariamente a quanto esposto nella querela (peraltro non presente agli atti del presente procedimento) – fossero a conoscenza dell'effettivo prezzo pagato all'asta;
- 2) della considerazione che *“per quanto attiene alla richiesta del 20% dell'offerta, ammontante ad € 16.000, sottolineava nella memoria difensiva che la stessa cifra richiesta prima dell'offerta sarebbe comunque servita a copertura di almeno la metà del prezzo dell'offerta qualsiasi esso fosse stato, atteso che avrebbe dovuto anticipare ai querelanti la cifra di € 35.0000 circa, cui si aggiungevano spese ulteriori di registro e notarili”.*

Lo scrivente Consiglio Nazionale, nel respingere il ricorso nei termini di seguito descritti, deve svolgere due considerazioni preliminari.

In primo luogo va ribadito il principio, presente nelle ”Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari” emanate dal C.N.I., secondo cui: *“nel caso di un procedimento disciplinare parallelo ad un procedimento penale, il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente dal giudizio penale”.* Tale assunto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza dello scrivente Consiglio, prende le mosse dalla considerazione della diversità intercorrente tra accertamento penalistico ed accertamento disciplinare, figlia dell'alterità dei rispettivi parametri di valutazione della condotta dell'inge-



gnere (giacché il codice deontologico contiene la censura di comportamenti non aventi rilievo penalistico: Cass. SS.UU. 31.10.2012 n. 18701).

In secondo luogo va ricordato che l'art. 653 c.p.p., per il primo comma del quale “*la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso*”, non può giocare alcun ruolo nel caso di specie, atteso che:

- non ci troviamo di fronte ad una sentenza ma ad un decreto di archiviazione (v. Cass. 15/11/2000 n. 14810), privo di efficacia preclusiva in rapporto all'inferiore approfondimento dei fatti da cui scaturisce;
- i capi di imputazione in ambito penale coprono solo una parte delle condotte giudicate rilevanti in sede deontologica, in particolare con riferimento:
 - 1) all'aver dato l'Ing..... informazioni errate alla propria committenza sulla possibilità di aggiudicazione del bene a soggetto extracomunitario (violazione dell' art. 10.1);
 - 2) all'aver venduto l'Ing..... il bene a soggetto diverso dalla propria committenza senza avere ricevuto revoca dell'incarico (art. 10.1);
 - 3) al non avere svolto l'Ing..... compiutamente la prestazione richiestagli dalla committenza, vendendo il bene a soggetto diverso (art. 12.1);
 - 4) all'aver interrotto l'Ing..... il rapporto con la propria committenza, vendendo il bene a soggetto diverso, con ciò procurando pregiudizio alla committenza stessa (art. 12.3).
- La valutazione penalistica, con riguardo alla richiesta di un deposito cauzionale per una somma diversa e più che cinque volte superiore a quella effettivamente necessaria, non attiene all'insussistenza del fatto né alla mancata commissione dello stesso da parte dell'incolpato (unici accertamenti assorbenti ex art. 653 c.p.p.), ma solo – considerati tutti gli aspetti – alla trascurabilità ed irrilevanza (in ambito penale) di tale condotta.

Nel merito della vicenda esaminata, prima di esaminare le condotte censurate nell'ordine preso in esame dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze, il C.N.I. deve osservare che la problematica “civilistica” concernente le vicende del contratto di mandato (prestazione, in sé, non specificamente ingegneristica) viene esplorata – nel presente giudizio – solo al fine di valutare la fondatezza di rilievi di tipo disciplinare, esulando dalla competenza del Consiglio ogni determinazione sui profili schiettamente giuridici della pattuizione e della sua esecuzione. Con riguardo all'afferzata violazione dell'art. 10.1 del Codice Deontologico (*Rapporti con il committente. L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto*), la ricostruzione del Consiglio di Disciplina e gli atti del procedimento evidenziano come l'Ing....., ricevuto un mandato ad acquistare un terreno “in



Attività giurisdizionale

nome e per conto” della cliente, abbia operato in maniera non pienamente rispondente ai dettami dell’art. 10 C.D.

Nel dettaglio delle condotte addebitate sul punto dal Consiglio di Disciplina:

- non può dirsi provato che il ricorrente abbia “dato indicazioni errate alla committenza in merito alla possibilità di aggiudicazione del bene ad un soggetto extracomunitario”. Tale circostanza, assente negli esposti, è messa in campo dall’Ing. per giustificare l’acquisto “in nome proprio” (e dunque in violazione del mandato) del terreno;
- può dirsi viceversa accertato che l’Ing. avrebbe affermato che “l’aggiudicazione era avvenuta al prezzo di euro 80.000”.
- La “testimonianza” resa a riguardo dall’Avv. non lascia adito a dubbi;
- non coglie nel segno il Consiglio di Disciplina nell’affermare, poi, che l’Ing..... si sarebbe reso responsabile di infedeltà procedendo “alla vendita del bene a soggetto diverso dalla committenza, senza avere ricevuto la revoca dell’incarico”.

A ben vedere, più in radice, riguardo all’accertamento della responsabilità disciplinare, l’Ing.si è reso responsabile di infedeltà già acquistando il bene “in nome proprio”: a fronte di una procura speciale, figlia di un sottostante mandato, in cui gli era stato conferito il potere di acquistare “in nome e per conto” della Sig. ra

Risultano a riguardo smentite *per tabulas*, come evidenzia bene il Consiglio di Disciplina, le giustificazioni fornite – *ex post* – dal ricorrente (la qualità “extracomunitaria” della signora ed i problemi che sarebbero potuti derivarne); mentre l’inserimento nella procura (predisposta dall’Ing.....) della possibilità di contrattare “con se stesso”, ed il silenzio serbato dall’Ing..... sulla circostanza dell’acquisto “in nome proprio” (prima nell’immediatezza della prestazione della propria offerta e poi all’indomani dell’aggiudicazione) deporrebbero, piuttosto, per la “preordinazione” dell’operazione all’ottenimento di un cospicuo lucro con la “rivendita” alla signora ad 80.000 euro (con “contratto con se stesso”) del bene acquistato al prezzo di 35.226 euro [peraltro, sul punto, il C.N.I. tiene in debito conto le valutazioni espresse dalla Procura della Repubblica di Firenze, e dal Gip, nel procedimento penale conclusosi con l’archiviazione dell’indagine per tentata truffa];

- può dirsi ampiamente provato, poi, che l’Ing. non abbia “comunicato alla committenza il giusto valore a base d’asta del terreno inserito nel bando di gara”. In atti, oltre alle indicazioni fornite dal Consiglio di Disciplina nell’impugnato provvedimento (in particolare la comunicazione dell’Arch. ...del Comune di Firenze, indirizzata al ricorrente, dell’08/06/2017 con il link all’ avviso di asta), è presente l’offerta formulata il 12 luglio 2017 per la somma di € 35.226,00.

Tale “somma”, indipendentemente dal fatto che consentisse o meno l’acquisto finale del terreno (per cui nessun pregio sul punto possono avere le argomentazioni difensive sull’eventuale lievitazione



della somma per effetto del possibile esercizio della prelazione da parte degli aventi diritto), non viene resa nota dall'Ing. ai committenti né al momento in cui lo stesso ne viene a conoscenza, né al momento in cui lo stesso formula la relativa offerta, né al momento in cui avviene l'aggiudicazione.

La "notula" inviata in allegato alla mail del 5.10.2017, in cui – quando i rapporti con i coniugi erano precipitati a causa delle "indagini" svolte da questi ultimi, attraverso l'Avv....., presso gli uffici comunali – si chiedeva un compenso corrispondente all'acquisto del terreno per € 35.226, non può cancellare la mancata doverosa informazione tempestiva del prezzo posto a base d'asta per il terreno.

Ne consegue come risulti integrata, sia pure con motivazione lievemente corretta e ridimensionata, la violazione dell'art. 10.1 del codice deontologico, giacché l'Ing., venendo meno agli obblighi di lealtà e fedeltà nei confronti della committenza, ha – quantomeno – ommesso di fornire al committente informazioni cruciali relative all'affare che era incaricato di condurre, venendo altresì ingiustificatamente meno allo specifico incarico di effettuare l'acquisto "in nome" della Sig. ra

Circa le affermate violazioni dell'art. 12.1 (*"Svolgimento delle prestazioni: l'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente"*) e dell'art. 12.3 (*"svolgimento delle prestazioni: l'ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso"*) del codice deontologico, va svolta un'analoga valutazione "correttiva" delle motivazioni indicate dal Consiglio di Disciplina. La descritta condotta dell'ingegnere risulta pienamente ricadente nel cono d'ombra delle richiamate violazioni deontologiche in rapporto alle condotte già descritte; mentre l'avvenuta vendita *"del bene in questione a soggetto diverso dalla committenza"*, conseguente alla ingiustificata *"interruzione del rapporto con la committenza"* – di cui all'impugnato provvedimento – dovrebbe accertarsi sulla base della perduranza o meno del contratto di mandato (venuto meno all'indomani degli esposti secondo la prospettazione difensiva): circostanza che esula dalla competenza dello scrivente Consiglio, come anticipato. L'Ing....., si ribadisce concludendo sul punto, non ha svolto compiutamente la prestazione pattuita ed è venuto meno all'incarico ricevuto (artt. 12.1 e 12.3 indicati) già – come narrato – per effetto dell'acquisto effettuato "in nome proprio". La conferma della sussistenza degli addebiti, nell'ambito della descritta integrazione della motivazione, determinano la conferma dell'applicata sanzione della sospensione disciplinare per la durata di giorni sessanta.



Attività giurisdizionale

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rigettando il ricorso dell'Ing..... avverso il provvedimento del Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze, conferma la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di giorni sessanta.

Così deciso in Roma, lì 11.12.2020.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

N. 9/2021 Reg. Dec.

N. 8/2019 Reg. Ric..



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Michele Lapenna

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Michele Lapenna

Attività giurisdizionale

Nessuno è presente per il ricorrente.

Per l'Ordine degli Ingegneri di Pistoia, il Presidente del Consiglio di Disciplina Ing. delega a rappresentarlo il Consigliere Avv. Riunito in Camera di Consiglio l'11.12.2020 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 8/2019 Reg. Ric. proposto dall'Ing....., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pistoia per la riforma del provvedimento del 28 giugno 2018 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Pistoia, Collegio III, notificato in data 30.10.2018 a mezzo pec, con il quale all'esito del procedimento disciplinare n. 12/2016 Reg. Proc. veniva archiviata la procedura disciplinare a suo carico

FATTO

In data 5.7.2016 il Sig..... presentava un esposto al Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Pistoia nei confronti dell'Ing..... denunciando presunti illeciti disciplinari commessi dal professionista nello svolgimento dell'attività professionale ed attinenti ad alcuni abusi riscontrati su un immobile che l'esponente aveva acquistato nel Comune di

Sull'immobile acquistato l'esponente avrebbe infatti rilevato difformità tra quanto rappresentato dal professionista e lo stato effettivo dei luoghi.

Per questi motivi chiedeva al Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Pistoia di valutare eventuali violazioni al Codice Deontologico ravvisabili nella condotta dell'Ing.

Il procedimento veniva assegnato al terzo Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Pistoia che convocava l'Ing..... per l'audizione del 4.11.2016 alla quale il professionista compariva esponendo la propria versione dei fatti. Nel corso dell'istruttoria il ricorrente depositava anche documentazione (relazione tecnica, elaborati grafici, documentazione urbanistica).

Nel corso della successiva audizione del 7 novembre 2017, assistito dal legale di fiducia, l'Ing..... depositava memoria. In data 13 febbraio 2018 il Sig. faceva pervenire al Consiglio di Disciplina una ulteriore segnalazione relativa a presunti comportamenti deontologicamente scorretti dell'Ing.....

Dopo aver esaminato la memoria e i documenti il Consiglio di Disciplina archiviava il procedimento disciplinare per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

Il provvedimento veniva notificato alle parti con pec del 30.10.2018.

Avverso la decisione del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Pistoia ha proposto ricorso, in data 29.11.2018, l'Ing..... chiedendo la rettifica delle motivazioni del provvedimento di archiviazione.



Pur non impugnando il provvedimento di archiviazione, con il ricorso l'Ing. ne contesta le motivazioni ed in particolare sostiene che alcune frasi apparirebbero espressione punitiva del Consiglio di Disciplina.

Il ricorrente svolge inoltre considerazioni di merito sottolineando di aver depositato memorie e documenti comprovanti la correttezza del proprio operato, non presi in considerazione dal Collegio giudicante.

Le motivazioni del provvedimento risulterebbero illegittime e lesive della posizione del professionista apparendo contraddittorie e alimentando il sospetto sul corretto operato del ricorrente.

Per queste ragioni l'Ing..... chiede la rettifica delle motivazioni del provvedimento impugnato con l'eliminazione di frasi in esso contenute e ritenute offensive.

Il ricorso è stato depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pistoia il 29.11.2018 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia in data 17.1.2019 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec del 6.10.2020, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 30 ottobre 2020 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 6 novembre 2020 per deposito di memorie di replica.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 11.12.2020 con pec del 16.11.2020.

MOTIVI

Il ricorrente in merito al provvedimento impugnato contesta la motivazione espressa all'interno del provvedimento stesso.

I motivi del ricorso sono i seguenti:

- 1) Gli esposti sono stati presentati ben oltre 10 anni dopo lo svolgimento del mandato da parte dell'Ing....., con ciò ad evidenziare che il danno di cui si assume il verificarsi non sussiste, atteso che gli immobili che il sig. ha acquistato sono di fatto conformi e non presentano alcuna problematica. Gli abusi che sono stati successivamente riscontrati presso l'immobile non sono stati mai avallati dal ricorrente, ma sono stati posti in essere direttamente dal sig....., il quale avrebbe voluto poi farli ricadere sull'Ing.....;
- 2) L'Ing. ha esposto in modo chiaro che il contenuto dei propri atti non era correlato alla circostanza di voler commettere un illecito o di danneggiare il proprio cliente, bensì che quanto svolto era nell'interesse di questi, il quale aveva manifestato una particolare condizione personale che gli imponeva di procedere quanto prima alla stipula dell'atto di compravendita senza poter attendere tutti i tempi per la definizione delle pratiche edilizie per cui è causa. Tali prati-



Attività giurisdizionale

che, comunque, essendo varianti non essenziali, potevano anche non essere citate nell'atto di compravendita senza inficiarne la validità;

3) Sebbene abbia eccepito la prescrizione (diritto consentito), ciò è avvenuto solo nella fase finale dell'istruttoria del procedimento disciplinare, in quanto non era intenzione del ricorrente sottrarsi ad alcun giudizio e/o valutazione del Consiglio di Disciplina. Al fine di consentire un'ampia valutazione del suo comportamento e dell'attività svolta, infatti, il ricorrente ha depositato ampia documentazione tecnica e nota tecnica volte a spiegare tutto quanto avvenuto ed a provare che gli abusi erano stati commessi direttamente dal sig.;

4) il Consiglio di Disciplina piuttosto che procedere all'analisi complessiva dei fatti e dei documenti, dedotti e allegati, si duole della circostanza di non poter punire le violazioni rilevate, e di non poter irrogare alcuna sanzione all'Ing.....

In ragione di quanto esposto, il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Pistoia, nell'esporre la motivazione del provvedimento, avrebbe dovuto esimersi da considerazioni ipotetiche, contraddittorie e contenenti sospetti che hanno quale unico scopo quello di arrecare discredito al decoro del tecnico senza avere alcuna effettiva valenza ai fini decisori del provvedimento stesso.

Pertanto, l'Ing..... ha chiesto al Consiglio Nazionale Ingegneri di provvedere alla rettifica della motivazione laddove in contrasto con quanto disposto dal Regolamento Nazionale Ingegneri in materia disciplinare, nonché laddove risulti illegittima per quanto sopra esposto; e per tale effetto di provvedere alla modifica della motivazione con eliminazione delle seguenti frasi:

- pag. 3: *“in realtà l'Ing. era più strettamente collegato professionalmente all'impresa costruttrice ed i falsi effettuati possono più plausibilmente essere considerati a vantaggio di quella”*;
- pag. 3: *“la difesa del professionista si è arroccata unicamente nell'eccepire l'avvenuta prescrizione dell'azione disciplinare”*;
- pag. 4: *“su queste considerazioni, il Collegio senza nascondere un certo disagio nel lasciare impunito le violazioni di tale importanza, ritiene di non irrogare alcuna sanzione”*.

Tanto premesso, questo Consiglio Nazionale, rileva, in via pregiudiziale ed assorbente, che il Regolamento della Professione di Ingegnere, approvato con R.D. 23/10/1925, n. 2537 e s.m.i. prevede il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri soltanto nei seguenti casi:

- 1) In materia di iscrizione all'albo;
- 2) In materia di cancellazione dall'albo e riammissione;
- 3) In materia di revisione dell'albo.
- 4) In materia disciplinare, come Consiglio di Disciplina Nazionale e quindi come organo di impugnazione delle decisioni rese dai Consigli di Disciplina Territoriali.



Sul punto, premessa la pacifica richiamabilità del codice di procedura civile per le questioni non oggetto di specifica normativa dedicata ex professo al procedimento disciplinare di competenza del C.N.I., merita rilevare come la Suprema Corte abbia chiarito che *“la regola dell’art. 100 c.p.c., a norma della quale per proporre una domanda, o per resistere alla stessa, è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, nel senso che l’interesse ad impugnare presuppone una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale”* [Cass.4.5.2012, n. 6670], cioè *“correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dal suo eventuale accoglimento”* [Cass. 29.05.2018, n. 13395].

Nello specifico, con principio pienamente estensibile al caso di specie, si è affermato che l’interesse ad impugnare: *“non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata o di parte di essa”*.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Così deciso in Roma, lì 11.12.2020.



Attività giurisdizionale

N. 1/2021 Reg. Dec.

N. 15 /2018 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Angelo Domenico Perrini

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Angelo Valsecchi

Non è presente il ricorrente mentre sono presenti per il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Genova, il Presidente Ing..... e il Segretario Ing. Riunito in Camera di Consiglio il 13.12.2019 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 15/2018 Reg. Ric. Proposto dall' Ing., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Genova per la riforma del provvedimento disciplinare del 15 ottobre 2018 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Genova Collegio n. 1, notificato in data 23.10.2018 con il quale all'esito del procedimento disciplinare n. 17/2018 Reg. Proc. veniva comminata al ricorrente la sanzione disciplinare della censura

FATTO

In data 4.4.2018 il Sig..... inviava all' Ordine degli Ingegneri di Genova un esposto nei confronti dell'Ing..... per presunte inadempienze relative ad un incarico di C.T.U. nell'ambito del procedimento pendente avanti al Tribunale Civile di Genova n. R.G. 7199/2012.

L'Ing..... aveva ricevuto dal Tribunale Civile di Genova l'incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio nella procedura di accertamento tecnico preventivo promossa dal Sig..... per infiltrazioni di acqua all'interno dell'immobile sito in Genova e conseguenti a lavori effettuati da diverse ditte.

Le operazioni peritali avevano inizio il 5 febbraio 2013 quando l'Ing..... effettuava un primo sopralluogo presso l'immobile di Via visionando il piano sottotetto e la facciata esterna senza salire sul tetto ed ispezionarlo.

Nonostante continue richieste da parte del consulente tecnico di parte, l'Ing.....si sarebbe rifiutato di salire sul tetto per ispezionarlo e per fare le consuete prove di allagamento. Inoltre non avrebbe preso in considerazione i filmati del C.T.P. che riproducevano le infiltrazioni in atto durante il periodo febbraio – marzo 2013.

Il Sig....., ritenendo che l'Ing.non avesse eseguito gli opportuni accertamenti, con istanza del 13.4.2013, segnalava la condotta al Giudice chiedendo la sostituzione del C.T.U.

La richiesta veniva rigettata.

Nell'anno 2015, nel giudizio di merito, veniva nominato un nuovo C.T.U. che, a dire dell'esponente, avrebbe operato correttamente accertando lo stato dei luoghi e verificando esattamente la provenienza delle infiltrazioni d'acqua all'interno dell'immobile.

Ritenendo dunque che l'Ing....., nell'ambito dell'incarico conferitogli come C.T.U. non avesse ottemperato agli obblighi derivanti dal detto incarico, chiedeva che si procedesse disciplinarmente nei suoi confronti.

Il Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art. 44 comma 1 R.D. 2537/1925, con comunicazione del 19.4.2019 convocava il ricorrente per chiarimenti sui fatti oggetto della segnalazione.



Attività giurisdizionale

L'Ing.....compariva avanti al Consiglio di Disciplina l'8 maggio 2018 e rappresentava che, in accordo con le parti, aveva ritenuto non necessario salire sul tetto sia perché aveva potuto ispezionarlo senza necessità di salire sopra, sia per ragioni di sicurezza.

Depositava, nel corso dell'audizione, atti e documenti relativi alle operazioni peritali.

L'esponentecompariva avanti al Collegio di Disciplina il 15.5.2018 e dichiarava che nel corso delle operazioni peritali l'Ing..... non era salito sul tetto per ispezionarlo e, pur sollecitato più volte durante le giornate di pioggia del 6 marzo 2013, del 18 marzo 2013 e 24 marzo 2013, si era rifiutato di intervenire tempestivamente per rilevare le infiltrazioni.

Conclusa l'istruttoria, nella seduta del 11 luglio 2018, dopo aver acquisito la documentazione, il Consiglio di Disciplina deliberava di promuovere il procedimento disciplinare nei confronti dell'Ing..... per violazione dell'art. 3.3 del Codice Deontologico.

Con atto di citazione ex art. 44 comma 2 R.D. 2537/1925 notificato in data 17.7.2018, l'Ing..... veniva convocato per il giorno 27.9.2018 per essere sentito sui fatti oggetto dell'incolpazione.

In data 21.8.2018, a seguito della notifica dell'atto di citazione, l'Ing..... depositava presso la Procura della Repubblica di Genova denuncia – querela nei confronti del Consiglio di Disciplina Territoriale, Collegio n. 1, ritenendo i componenti responsabili del reato di abuso di ufficio in quanto, nella qualità di C.T.U. e per eventuali violazioni commesse nell'espletamento dell'incarico, sarebbe soggetto esclusivamente al giudizio del Presidente del Tribunale.

L'Ing.compariva il giorno 27.9.2019 assistito dal difensore che consegnava memoria ed informava il Collegio della presentazione della denuncia – querela presentata nei confronti del Collegio.

Conclusa l'istruttoria, il Collegio, nella seduta del 15.10.2018, riconosceva la responsabilità disciplinare dell'incolpato per le violazioni a lui contestate ex art. 3.3 del codice deontologico ravvisando nell'operato del professionista imprudenza e carenza di qualità della prestazione, irrogando la sanzione disciplinare della censura.

Nel provvedimento si evidenzia che durante le operazioni peritali sono emerse carenze in riferimento all'analisi dello stato dei luoghi; in particolare si sottolinea che l'Ing.....non ha effettuato alcun accesso diretto sul tetto, non si è dimostrato disponibile ad effettuare sopralluoghi durante gli eventi piovosi, né di effettuare prove artificiali alternative al fine di verificare le infiltrazioni lamentate, nonostante le continue richieste delle parti.

Nel provvedimento si sottolinea inoltre il rifiuto ed il totale disinteresse da parte dell'Ing....., come da sua mail dell'11.3.2013, a prendere visione, seppur a livello informativo, dei filmati relativi ai fenomeni di allagamento a lui stesso forniti dal C.T.P. Geom.....

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale, in data 23.10.2018, notificava il provvedimento disciplinare a mezzo ufficiale giudiziario.



Avverso la decisione del Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Genova, in data 12.11.2018, ha proposto ricorso l'Ing....., chiedendo l'annullamento del provvedimento disciplinare.

Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di Genova il 12.11.2018 e da questi inviato in data 22.11.2018 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova prot. n. 3807 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec del 5 novembre 2019, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 22 novembre 2019 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 29 novembre 2019 per deposito di memorie di replica.

In data 21.11.2019 il Consiglio di Disciplina Territoriale depositava il provvedimento di sospensione dall'albo dei C.T.U. per un periodo di mesi sei emesso dal Tribunale di Genova – Comitato Disciplinare in data 28 febbraio 2019 nei confronti dell'Ing..... per gli stessi fatti in contestazione.

Il Tribunale ha ritenuto che, in relazione alle operazioni peritali svoltisi nel periodo febbraio – marzo 2013, la condotta dell'Ing.....non sia stata conforme agli obblighi che derivano dalla natura dell'incarico ricevuto, essendosi il medesimo rifiutato di effettuare il sopralluogo nelle giornate di pioggia, di ispezionare il tetto e di visionare il filmato inviato dal consulente tecnico di parte del

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 13.12.2019 con pec del 22 novembre 2019.

MOTIVI

L' Ing.con il ricorso, nel quale vengono trascritte sia la memoria depositata nel corso dell'istruttoria avanti al Collegio di Disciplina, sia la denuncia – querela proposta nei confronti dei componenti del Collegio, contesta la legittimità del provvedimento emesso dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Genova sostenendo che sia di competenza del Tribunale Civile decidere sulle condotte degli iscritti nell'albo dei C.T.U.

Chiede pertanto l'annullamento della sanzione disciplinare.

Rileva questo Consiglio Nazionale che, al di là delle questioni di rito e di merito sollevate dal ricorrente, l'azione disciplinare nei confronti dell'Ing..... risultava prescritta già alla data di presentazione dell'esposto.

Come emerge infatti dagli atti e dalla documentazione prodotta, la condotta posta in essere dal ricorrente, oggetto dell'esposto presentato in data 4.4.2018, è riferita al periodo febbraio – marzo 2013 e precisamente alle date del 5.2.2013, 13.2.2013, 6.3.2013, 18.3.2013 e 24 marzo 2013 quando, nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali, l'Ing..... si rifiutava di effettuare il sopralluogo nelle giornate di pioggia, di ispezionare il tetto e di visionare il filmato inviato dal consulente tecnico di parte del



Attività giurisdizionale

Tali condotte avevano a suo tempo indotto il a chiedere al Giudice la sostituzione del C.T.U. con istanza depositata il 13.4.2013 che veniva rigettata.

Il procedimento disciplinare ha avuto inizio cinque anni dopo il verificarsi dei fatti in contestazione e pertanto l'azione disciplinare risulta prescritta.

Difatti l'invito a comparire ex art. 44 comma 1 è stato inviato in data 19.4.2018; la prima audizione si è tenuta l'8 maggio 2018 mentre l'atto di citazione ex art. 44 comma II R.D. 2537/1925 del 11.7.2018 è stato notificato in data 17.7.2018 per la comparizione all'udienza del 27.9.2018.

In linea con quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 1172 del 21 Gennaio 2014, questo Consiglio Nazionale, nelle Indicazioni Generali per la trattazione dei giudizi disciplinari (Circolare C.N.I. del 28.4.2014 n. 366) ha precisato che la legge professionale degli Ingegneri non indica espressamente un termine di prescrizione dell'azione disciplinare.

Pur tuttavia, in analogia con quanto previsto per altre professioni regolamentate, il Consiglio Nazionale ha disposto una propria regolamentazione interna, riportata in documenti resi pubblici, la quale ha previsto un termine di prescrizione di cinque anni, che decorrono dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche.

L'azione disciplinare, quindi, si prescrive in cinque anni con decorrenza dalla data di realizzazione della condotta, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed è interrotta dall'atto di apertura del procedimento e dalla formulazione del capo di incolpazione.

Nel caso di specie, dal momento della condotta al momento dell'apertura del procedimento, non è intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione che era maturata già al momento della presentazione dell'esposto in data 4.4.2018.

La condotta posta in essere dal ricorrente è, infatti, riferita al periodo febbraio – marzo 2013 e precisamente alle date del 5.2.2013, 13.2.2013, 6.3.2013, 18.3.2013 e 24 marzo 2013; l'esposto è stato presentato in data 4.4.2018, quindi oltre il termine dei 5 anni, l'invito a comparire ex art. 44 comma 1, primo atto interruttivo della prescrizione, è stato inviato in data 19.4.2018 e l'atto di citazione ex art. 44 comma II R.D. 2537/1925 del 11.7.2018 è stato notificato in data 17.7.2018.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dichiara prescritta l'azione disciplinare nei confronti dell'Ing..... e per l'effetto annulla la sanzione disciplinare della censura inflitta con il provvedimento del 15.10.2019 del I Collegio di Disciplina Territoriale presso l'Ordine degli Ingegneri di Genova.

Così deciso in Roma, il 13.12.2019



N. 4/2021 Reg. Dec.

N. 6 / 2018 Reg. Ric..



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Michele Lapenna

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Gianni Massa Nessuno è presente per il ricorrente.

E' presente l'Avv. delegato a rappresentare il Presidente Dott. Ing..... del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Milano.

Riunito in Camera di Consiglio l'11.12.2020 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 6/2018 Reg. Ric. Proposto dall'Ing....., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Milano per l'annullamento della sanzione disciplinare della censura inflitta con provvedimento del 28.11.2012 del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Milano e confermata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con sentenza n. 13/2016 (C.C. del 22 luglio 2015 e 27 aprile 2016), per fatti nuovi sopravvenuti

FATTO

Con sentenza del 27 aprile 2016 n. 13 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri respingeva il ricorso proposto dall'Ing..... avverso il provvedimento del 28.11.2012 del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Milano con il quale era stata comminata la sanzione disciplinare della censura per espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate dal medesimo, nei confronti di colleghi, durante lo svolgimento del proprio incarico di consulente tecnico di parte e nella qualità di amministratore e condomino del condominio sito in Milano Via

La sentenza non è stata impugnata in Cassazione e pertanto è divenuta irrevocabile.

In data 31.10.2017 perveniva al Consiglio Nazionale degli Ingegneri lettera raccomandata a/r con la quale l'Ing. chiedeva l'annullamento della suindicata sanzione disciplinare per presunti fatti nuovi sopravvenuti.

In particolare l'Ing..... rappresentava che, successivamente alla decisione del C.N.I. di rigetto del ricorso, si erano conclusi, in sede penale, sia i procedimenti a carico di coloro che avevano presentato gli esposti dai quali era scaturita la sanzione disciplinare che i procedimenti relativi agli esposti presentati nei suoi confronti dai colleghi.

Il ricorrente elencava tutti i procedimenti penali a carico di diversi colleghi, derivanti da denunce – querele presentate dal medesimo e che si sarebbero conclusi con provvedimenti di archiviazione o con l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

Stessa sorte per gli esposti presentati da colleghi nei confronti del ricorrente.

Chiedeva quindi l'annullamento della sanzione disciplinare della censura per fatti nuovi sopravvenuti.

Il ricorso è stato inviato a mezzo raccomandata a/r del 26 ottobre 2017 direttamente al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, non è mai stato depositato al Consiglio dell'Ordine, né inviato al Procuratore della Repubblica di Milano, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948. Con pec del 6.2.2019, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 18 febbraio 2019 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 25 febbraio 2019 per deposito di memorie di replica.



Con pec del 15 febbraio 2019 il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Milano rappresentava che il Consiglio di Disciplina non ha mai ricevuto notifica di ricorso da parte del ricorrente e di non aver alcuna memoria da depositare.

In data 16 febbraio 2019 il ricorrente inviava a mezzo pec istanza di rinvio dei termini per il deposito di memorie e documenti per gravi problemi di salute che impedivano al medesimo di predisporre le memorie.

In accoglimento della richiesta di proroga dei termini formulata dal ricorrente, questo Consiglio Nazionale, con pec del 25 febbraio 2019, concedeva alla parti un ulteriore termine fino al 31 maggio 2019 per deposito memorie e documenti e termine fino al 28 giugno 2019 per il deposito di repliche.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 13.12.2019 con pec del 22.11.2019.

A seguito di richiesta di rinvio per motivi di salute del ricorrente, l'udienza veniva rinviata a nuovo ruolo.

Con pec del 16.11.2020 veniva data alle parti comunicazione della fissazione della nuova udienza per il giorno 11.12.2020.

MOTIVI

L'Ing., premesso che con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Milano del 28.11.2012 gli veniva comminata la sanzione disciplinare della censura, poi confermata in data 27.04.2016 dal C.N.I., ricorre per chiedere la valutazione di fatti nuovi al fine di annullare la sanzione già comminata.

Il ricorrente, a suo tempo sanzionato ai sensi dell'art. 3, commi I e III, del Codice Deontologico, per l'utilizzo di espressioni sconvenienti ed offensive all'indirizzo degli esponenti: Ing., Ing.... ed Ing....., segnala l'insorgenza di fatti nuovi, emersi in particolare in sede penale, tali da imporre la riconsiderazione della sanzione inflitta.

In primo luogo si evidenzia come gli esposti che hanno dato origine al procedimento nei confronti dell'Ing. avevano tutti come origine la costruzione del parcheggio sotterraneo sito a Milano. La costruzione era stata promossa dalla Cooperativa e, durante la costruzione, erano stati provocati danni all'edificio e ad altri edifici, questi ultimi già quasi tutti risarciti. Le persone che avevano presentato esposti nei suoi confronti non avevano tenuto conto della norma ex art. 598 c.p. che recita: *“Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità Giudiziaria, ovvero dinanzi ad un'Autorità Amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo”*, ed appunto l'Ing..... era parte in causa nei procedimenti civili alla base del suo deferimento all'Ordine degli Ingegneri di Milano.



Attività giurisdizionale

In secondo luogo, con riferimento ai procedimenti penali apertisi in seguito alla presentazione di esposti e denunce – querele da parte dell’Ing..... contro gli ingegneri a suo tempo autori della segnalazione al Consiglio dell’Ordine di Milano, ed alla presentazione di denuncia-querela dell’Ing. contro l’Ing., si segnalava che:

- 1) l’Ing. era stato destinatario di decreto di archiviazione, ma ciò era avvenuto sei anni dopo l’esposto dell’Ing....., e per intervenuta prescrizione: a segnalare che non erano stati rilevati motivi di infondatezza: ciò che avrebbe determinato l’immediata archiviazione dell’esposto;
- 2) l’Ing..... era stato destinatario di ordinanza di archiviazione del Gip, motivata in relazione all’ “insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo”: motivazione che lasciava la strada aperta per una successiva azione civile di risarcimento danni;
- 3) l’Ing....., la cui denuncia querela contro l’Ing..... aveva condotto ad un’archiviazione, sembrerebbe ancora indagato dalla Procura di Milano a seguito della denuncia – querela depositata dal ricorrente;
- 4) analogo archiviazione, per prescrizione del reato, era stata pronunciata nei confronti dell’Ing....., destinatario di esposto a firma del ricorrente perché a suo tempo, pur sussistendo motivi di “grave inimicizia” verso l’ Ing....., aveva comunque partecipato alla deliberazione che aveva comminato la censura.

In terzo luogo si lamenta che il C.N.I. e l’ Ordine degli Ingegneri di Milano non potevano, per quanto attiene alla comunicazione dei provvedimenti dell’avvertimento e della censura, diffondere la notizia in base all’art. 49, primo e secondo comma, D.P.R. 221/50: invece, come risulta da un episodio occorso il 21 gennaio 2013, terze persone sono state immediatamente informate della “censura”, prima ancora che tale informazione pervenisse all’Ing. personalmente, peraltro tramite atto impropriamente notificato.

Preliminarmente occorre valutare l’astratta ammissibilità della richiesta dell’Ing....., che si rivolge al C.N.I. per chiedere il riesame della decisione assunta in data 27.04.2016 sulla base di nuove circostanze emerse, evocando così l’istituto della “revocazione”, disciplinato negli artt. 395 e seguenti del codice di procedura civile. Questo Consiglio ritiene di fornire risposta positiva a tale questione di ammissibilità, giacché le norme processualcivilistiche rappresentano costantemente il riferimento utile a colmare i vuoti che la scarna disciplina procedurale dedicata alla procedura deontologica lascia, rispondendo l’istituto della revocazione a superiori esigenze di giustizia ed equità che non possono che essere accolte anche sul terreno delle decisioni aventi oggetto disciplinare. Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi che il ricorso dell’Ing. è da respingere. Le circostanze prospettate, lungi dal rappresentare elemento utile ad integrare gli estremi di una delle ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., a ben vedere non offrono alcun contributo “nuovo” rispetto alla decisione assunta dal C.N.I. il 27.04.2016.



In tale ultimo provvedimento, comminando la sanzione della “censura” per violazione dell’art. 3, commi I e III, del Codice Deontologico, il C.N.I. già segnalava che *“gli esiti dei procedimenti giudiziari al vaglio della competente Autorità Giudiziaria non potrebbero avere alcuna incidenza sul presente procedimento, dal momento che, come correttamente osservato dal Consiglio dell’Ordine di Milano, quello che rileva in sede di procedimento disciplinare è la condotta tenuta dall’Ing. nei confronti dei colleghi”*: da cui emerge la rivendicazione dell’autonomia delle procedure e delle valutazioni di stampo disciplinare rispetto al percorso ed al merito penalistico delle questioni.

Su tale base, non hanno pregio alcuno, al fine di una eventuale riconsiderazione della decisione, né i richiami all’art. 598 del codice penale, né la narrativa di quanto accaduto a seguito delle reciproche presentazioni di esposti e denunce - querele tra l’Ing. e gli allora esponenti.

Del resto non è possibile tacere che le “archiviazioni” illustrate dall’Ing. non possono neanche teoricamente essere richiamate a supporto di una insistente “ragione penalistica”, che non risulta essergli stata attribuita (non potendosi ritenere in alcun modo che un’archiviazione per “prescrizione” corrisponda ad una valutazione di fondatezza delle doglianze).

Del tutto estranea alla valutazione spettante al C.N.I. in questa sede, infine, è la doglianza relativa ad indiscrezioni relative alla divulgazione della decisione, cui lo scrivente Consiglio è estraneo.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri respinge il ricorso proposto dall’Ing. avverso il provvedimento del 28.11.2012 dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, con il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della censura, confermato dalla decisione del C.N.I. del 27.04.2016.

Così deciso in Roma, lì 11.12.2020



Attività giurisdizionale

N. 5/2021 Reg. Dec.

N. 2/2019 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Michele Lapenna

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Remo Giulio Vaudano

Sono presenti il ricorrente, Ing....., assistito dall'Avv..... e per l'Ordine degli Ingegneri di Teramo è presente l'Ing....., in qualità di Presidente del Collegio di Disciplina.

Riunito in Camera di Consiglio l'11.12.2020 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 2/2019 Reg. Ric. Proposto dall'Ing....., iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Teramo per la riforma del provvedimento disciplinare del 23.10.2018 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo Collegio n. 2, notificato in data 16.11.2018 con il quale, all'esito del procedimento disciplinare, veniva comminata alla ricorrente la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo Professionale

FATTO

In data 3.5.2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo trasmetteva all'Ordine degli Ingegneri di Teramo due sentenze emesse a carico dell'Ing..... : 1) la sentenza n. 1084/2015 emessa dal Tribunale di Teramo in data 19.5.2015 con la quale la ricorrente è stata condannata alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque per i reati di cui agli artt. 110 c.p. , 216 1° e 2° comma L.F. ; 2) la sentenza del Tribunale di Teramo del 21.1.2015 n. 100/20015 con la quale la ricorrente è stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv c.p. e art. 2 L. 638/1983.

In relazione a quest' ultima sentenza la Corte di Appello di L'Aquila con sentenza del 14.7.2016 dichiarava non doversi procedere nei confronti della ricorrente perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Il Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art. 44 comma 1 R.D. 2537/1925, convocava la ricorrente per essere sentita in ordine a presunte violazioni del codice deontologico.

L'Ing..... compariva avanti al Consiglio di Disciplina in data 28 giugno 2018, rappresentava che la pena in esecuzione sarebbe terminata il 15 ottobre 2018 e si riservava di depositare documentazione attestante il suo status.

L'Ing..... depositava memoria difensiva e veniva convocata per la successiva audizione del 6 settembre 2018 alla quale compariva assistita dal difensore che evidenziava che il fine pena era previsto per il giorno 15 ottobre 2018 e che relativamente alla pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di impresa per anni dieci, si era in attesa della sentenza della Corte Costituzionale.

Rappresentava altresì che era stata presentata domanda di grazia al Presidente della Repubblica ex art. 681 c.p.p..

Il Collegio, conclusa l'istruttoria, nella seduta del 23.10.2018, riconosceva la responsabilità disciplinare dell'incolpata per la violazione dell'art. 5.3 del codice deontologico ed irrogava la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo professionale ai sensi dell'art. 45 R.D. n. 2537/1925.



Attività giurisdizionale

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. del 23.10.1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale in data 16.11.2018, notificava il provvedimento disciplinare a mezzo ufficiale giudiziario.

Avverso la decisione del Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo, in data 23 novembre 2018, proponeva ricorso l'Ing..... contestando il mancato rispetto di norme procedurali e ribadendo quanto argomentato con le difese nel corso dell'istruttoria.

Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento disciplinare.

Il ricorso è stato depositato presso l'Ordine degli Ingegneri di Teramo il 23.11.2018 e da questi inviato, in data 11.12.2018, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo prot. n. 30 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec del 4 novembre 2019, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 22 novembre 2019 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 29 novembre 2019 per deposito di memorie di replica.

In data 22.11.2019 la ricorrente depositava memoria nella quale ribadiva quanto già dedotto nel ricorso introduttivo evidenziando che in data 16.4.2019 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila aveva dichiarato l'estinzione della pena comminata in data 19.5.2015 dal Tribunale di Teramo, dichiarando l'estinzione di ogni altro effetto penale.

Anche il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo depositava memoria ripercorrendo l'iter procedurale che ha portato alla cancellazione dall'albo della ricorrente.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 13.12.2019 con pec del 22.11.2019.

A seguito di richiesta di rinvio per motivi di salute della ricorrente, l'udienza veniva rinviata a nuovo ruolo. Con pec del 16.11.2020 veniva data alle parti comunicazione della fissazione della nuova udienza per il giorno 11.12.2020.

MOTIVI

L'Ing..... ha impugnato la deliberazione del Consiglio Disciplinare Territoriale – Collegio di Disciplina n. 2 - dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo, emanata il 23.10.2018, che ha disposto la cancellazione dall'albo professionale ai sensi dell'art. 45 del R.D. n. 2537 del 23.10 per la ritenuta violazione dell'art. 5.3 del codice deontologico (*“Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare”*).

Con articolato ricorso, si rilevano:

- 1) “INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 5.3 DEL CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE”.





Premesso il collegamento tra la sanzione disciplinare e la sentenza n. 1084/15 emessa il 19.05.2015 dal Tribunale di Teramo, con la quale la ricorrente veniva condannata in contumacia alla pena principale di anni tre e mesi sei di reclusione ed alla pena accessoria dell' interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, la ricorrente rilevava che in data 06.09.2018 aveva riferito innanzi al Consiglio, dettagliatamente, le vicende personali che l'avevano vista in contumacia sottoposta a procedimento penale in data 19.05.2015 per il reato art. 110 c.p.p. e per l'art. 216 L.F. in concorso con la madre

Nel corso di tale audizione era emersa la circostanza che l'Ingegnere potesse essere stata destinataria di grave errore giudiziario.

Per quanto concerne altro procedimento penale, per mancato versamento dei contributi INPS, la ricorrente è stata assolta dalla Corte di Appello di L'Aquila perché il fatto non costituisce reato, con sentenza in atti.

Il Collegio di Disciplina, invece, avrebbe richiamato nel provvedimento impugnato, l'art. 5.3 del Codice Deontologico dell'Ordine degli Ingegneri che recita: *"Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare"*.

Il reato contestato all'Ing....., sarebbe collegato o riconducibile alla criminalità organizzata. Il reato in concorso, di cui alla sentenza penale di condanna, si sarebbe consumato con la propria madre, al momento dell'evento incensurata, alla stregua della ricorrente.

L'Ing....., pur essendo stata condannata, ritiene di aver subito un'ingiusta condanna per fatti che non ha commesso e per violazioni che non ha potuto contestare. In questo caso verrebbe a decadere il presupposto medesimo della contestazione, in quanto immotivata e priva di qualsiasi fondamento.

Il ricorso evidenzia poi l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, altresì afflitta da una serie di vizi procedurali insanabili, tali da imporre la declaratoria di nullità del procedimento.

2) PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

La prescrizione dell'azione disciplinare interviene nel termine quinquennale con *dies a quo* calcolato dalla data di verifica dell'evento lesivo delle norme deontologiche.

Come risulta dagli atti del procedimento, i fatti lesivi delle norme del codice deontologico professionale sono avvenuti sino al 21.02.2012. Da tale anno alla data di incardinamento della procedura sono trascorsi oltre cinque anni.

Deve quindi intendersi prescritta l'azione posta in essere dall'Ordine degli Ingegneri di Teramo. L'inerzia nella fase procedimentale risulta attribuibile esclusivamente all'Ordine degli Ingegneri

Attività giurisdizionale

di Teramo, il quale poteva e doveva agire nei termini di legge ed attivarsi per le eventuali procedure del caso. Si è invece provveduto solo dopo tre anni e, quando la destinataria è stata raggiunta dal provvedimento di cancellazione dall'Albo degli Ingegneri, aveva già integralmente scontato la pena.

Per tale motivo il procedimento deve essere dichiarato *ex tunc* improcedibile e deve essere reso nullo o inefficace indipendentemente dai motivi di merito.

3) VIOLAZIONI DI GARANZIE PROCEDURALI

La Commissione Disciplinare non avrebbe azionato quelle garanzie previste a favore dell'incolpato, omettendo di informare il medesimo sull'andamento dell'intera procedura disciplinare. Nello specifico si lamenta un difetto di contraddittorio, imputabile alla Commissione, con mancanza della dovuta trasparenza sia nella fase istruttoria che nella fase decisoria:

a) MANCATA NOTIFICA DELL' ATTO DI CITAZIONE

All'Ing..... non è mai stato notificato l'atto di citazione. Di qui l'insufficiente possibilità di esercizio del diritto al contraddittorio e all'informazione in merito al fatto di cui ella è risultata essere stata incolpata;

b) MANCATO RISPETTO DELLE MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'INCOLPATO NELLE FASI ISTRUTTORIA E DECISORIA

A pag. 6 del Codice Disciplinare degli Ingegneri viene chiarito che l'iscritto, in fase istruttoria, deve sempre essere udito mediante convocazione tramite raccomandata. Deve, poi, essere ricordata la necessità di rispettare il termine minimo a comparire di 15 giorni, a pena di nullità nella fase decisoria. Detto termine deve essere verificato con riferimento alla data di ricevimento dell'avviso da parte del destinatario e non a quello di spedizione. Nessun termine, però, è stato correttamente formalizzato dal Collegio di Disciplina alla ricorrente, in quanto tale fase è risultata assente dal procedimento disciplinare, a partire dalla notifica che sarebbe dovuta avvenire a mezzo di ufficiale giudiziario, e che invece è mancante, così come mancano comunicazioni formali a mezzo pec o raccomandata;

c) IRREGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA N. 2 E NELLE MODALITA' DI COMUNICAZIONE E DI INCARDINAMENTO DELLA PROCEDURA

Non risultano atti del Consiglio dell'Ordine che, con riferimento alla procedura disciplinare de qua, nomini i componenti del Collegio di Disciplina incaricati della trattazione. La carica di segretario della commissione risulta essere impropriamente attribuita. Dal verbale del 23 ottobre 2018 risulta nominato l'Ing.....(nato il 10 maggio 1969), mentre in base al regolamento di disciplina la funzione di segretario doveva permanere in carica alla componente con minore anzianità anagrafica. All'uopo si fa presente che l'Ing..... è nata





il 18.02.1981. Per ciò che riguarda la discussione in merito al giudizio disciplinare, durante la seduta per la decisione di giudizio disciplinare deve essere presente l'incolpato e nessun componente del collegio disciplinare può entrare nella sala riunioni a trattazione avviata. Per un verso, dal verbale n. 5 del collegio disciplinare 2 del 23 ottobre 2018, si evince che la ricorrente non era presente ma nemmeno convocata; per altro verso il Collegio, riunito alle ore 18.30, era formato da due soli membri (Ing..... ed Ing.....), mentre l'Ing... arriverà solo alle ore 18.45.

Dall'esame della decisione del 23.10.2018 si evincerebbe la mancata esplicitazione di una votazione, e se questa sia stata assunta a maggioranza o all'unanimità.

Non risulta essere stato nominato un relatore, nonostante specifica previsione nel Regolamento, né risulta essere stato attribuito un numero di registro alla procedura incaricata.

4) INSUSSISTENZA O CARENZA DI MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.

Premesso che l'art. 3 della legge 1990 n. 241, allorché sancisce che ogni provvedimento "deve essere motivato" effettua un sicuro riferimento alla "motivazione testo", affermando che la stessa "deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria", nel caso di specie siamo di fronte ad un mero rinvio ad un articolo del codice deontologico (5.3.), con conseguente effettiva inesistenza o grave carenza della motivazione stessa.

Tanto esposto, il C.N.I., in via preliminare ed assorbente, deve rilevare il proprio difetto di competenza sul ricorso.

La Suprema Corte, con recente arresto (II Sez., sent. 16514/20 del 7.11.2019) ha chiarito che "in dipendenza della irrogazione della pena accessoria della interdizione temporanea, per la durata di cinque anni, dai pubblici uffici, si sono determinati [...], per la durata della pena accessoria, gli effetti enunciati in linea generale dal 2° comma dell'art. 28 c.p. ovvero la perdita del diritto (politico) di elettorato attivo e passivo ed ulteriormente, ex n. 7 del 2° comma dell'art. 28 c.p., la perdita della capacità di assumere i diritti contemplati nei precedenti numeri del 2° comma dello stesso art. 28 del c.p., ossia – tra l'altro – la perdita della capacità di assumere l'ufficio "civile" di tutore o di curatore [...] e dunque la menomazione in tal senso della capacità giuridica "civile".

Per altro verso, l'art. 20 del r.d. n. 2537 del 23.10.1925, cioè del "regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto", dispone che "la cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione".

Attività giurisdizionale

In questo quadro va innanzitutto rimarcato che l'art. 20 citato fa riferimento sic et simpliciter alla "perdita del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata", ovvero utilizza un'espressione che, pur nel segno di un'interpretazione di tipo restrittivo, ingloba in sé l'evenienza in cui la perdita dei diritti civili sia solo quantitativa e cronologicamente circoscritta.

In questo quadro dunque la menomazione "quantitativa e temporale" dei diritti civili, recte la perdita, parziale e cronologicamente delimitata, del "pieno" godimento dei diritti civili, della "piena" capacità giuridica "civile", che, in dipendenza dell'irrogazione della pena accessoria [...] era ed è atta di per sé, ai sensi dell'art. 20 citato, a legittimare la pronuncia – avente valenza dichiarativa, del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara di cancellazione dall'albo, evidentemente per la durata della pena accessoria e della correlata menomazione della capacità giuridica "civile".

Nel caso di specie, la ricorrente – con sentenza, definitiva, n. 1084/15 emessa il 19.05.2015 dal Tribunale di Teramo – è stata condannata, tra l'altro, alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque: fattispecie esattamente sovrapponibile all'ipotesi esplorata dalla Suprema Corte.

Deve conseguirne la declaratoria di estraneità della presente fattispecie all'ambito propriamente disciplinare e l'affermazione della competenza del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo a provvedere, in via amministrativa, all'adozione della deliberazione di cancellazione dall'Albo della ricorrente, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara la propria incompetenza circa il ricorso dell'Ing..... avverso la deliberazione del Consiglio Disciplinare Territoriale – Collegio di Disciplina n. 2 - dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo, e dispone la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo, in sede amministrativa, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, lì 11.12.2020

N. 8/2021 Reg. Dec.

N. 6/2019 Reg. Ric..



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Michele Lapenna

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Raffaele Solustri

Sono presenti per il ricorrente l'Avv. e per l'Ordine degli Ingegneri di Asti l'Ing..... delegato dal Presidente del Consiglio di Disciplina Ing.....

Riunito in Camera di Consiglio l'11.10.2020 ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

Sul ricorso n. 6/2019 Reg. Ric. proposto dall'Ing....., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Asti per la riforma del provvedimento del 29.10.2018 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Asti, Collegio "C", notificato in data 11.1.2019 a mezzo pec, con il quale all'esito del procedimento disciplinare, veniva irrogata la sanzione disciplinare dell'avvertimento

FATTO

In data 5.2.2018 lo Studio Legale Avvocati, su mandato della Sig.ra, depositava un esposto al Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Asti nei confronti dell'Ing..... chiedendo di provvedere disciplinarmente nei confronti del medesimo per presunte violazioni delle norme del Codice Deontologico.

Nell'esposto veniva rappresentato che l'Ing., nell'estate 2016, aveva ricevuto incarico dall'Avv. di effettuare una perizia al fine di verificare le immissioni acustiche in un appartamento di sua proprietà sito in Torino, provenienti da un appartamento sito al piano superiore, nel quale risiedevano i coniugi

Dopo una prima analisi condotta con fonometro integratore che evidenziò il superamento del limite della normale tollerabilità dei rumori nell'alloggio dell'Avv....., quest'ultimo decise di posizionare dei registratori nella propria abitazione per comprendere la natura dei rumori molesti provenienti dal piano superiore. L'analisi dei file audio registrati evidenziò la presenza di numerosi e continui rumori difficilmente non ascrivibili ad attività di tipo domestico. Le analisi dei numerosi file audio prodotti condussero alla realizzazione di tre successive perizie.

L'Ing., fondandosi su tali analisi, aveva ritenuto probabile che i rumori fossero riconducibili al funzionamento di macchinari per la lavorazione del metallo e, nelle conclusioni della terza perizia del 26.1.2017, formulò due ipotesi di rischio che si sarebbero potute verificare qualora nell'unità immobiliare soprastante quella dell'Avv..... fossero stati presenti i macchinari ipotizzati.

Il primo rischio concerneva la tenuta del solaio, mentre il secondo riguardava l'impianto elettrico.

L'Avv.aveva quindi presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Torino ipotizzando l'esercizio di un'attività illecita nell'appartamento soprastante.

Dopo circa un anno dalle rilevazioni dell'Ing....., l'immobile di proprietà dei Sigg.ri fu sottoposto a perquisizione, all'esito della quale venne accertato che non c'era nessun macchinario all'interno dell'appartamento.

A seguito dell'esito negativo della perquisizione era stato quindi presentato l'esposto, oggetto del



presente procedimento, avendo l'Ing..... svolto affermazioni senza effettuare le opportune verifiche, venendo meno così ai doveri di lealtà e correttezza richiesti per l'esercizio della professione.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale convocava l'Ing. per l'audizione, alla quale il professionista compariva, riservandosi il deposito di memoria difensiva.

Nella seduta del 16 maggio 2018 il Consiglio di Disciplina deliberava l'apertura del procedimento disciplinare per presunta violazione degli artt. 3.3 e 4.4 del Codice Deontologico.

Espletata l'istruttoria, il Collegio di Disciplina, con provvedimento del 29.10.2018, deliberava di irrogare all'Ing..... la sanzione disciplinare dell'avvertimento, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 4.4 del Codice Deontologico (*"Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi"*) poiché *"le conclusioni riportate al paragrafo 7.3 della terza perizia datata 26 gennaio 2017, si ritiene siano state esposte rafforzando l'attenzione su eventi statici ed elettrici che avrebbero comunque dovuto essere maggiormente indagate (indagini di eventuali fessurazioni nei solai all'intradosso ed ulteriori verifiche dell'impianto elettrico) o esposte in forma ipotetica e non con certezza affermativa"*.

Contro tale provvedimento l'Ing..... ha proposto impugnazione al Consiglio Nazionale Ingegneri.

Il ricorso è stato depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Asti l'11.2.2019 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti in data 20.2.2019 prot. 452/19 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec del 6.10.2020 questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 30 ottobre 2020 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 6 novembre 2020 per deposito di memorie di replica.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione dell'11.12.2020 con pec del 16.11.2020.

MOTIVI

L'Ing..... propone ricorso per i seguenti motivi:

1) la sanzione disciplinare sarebbe viziata per un grave travisamento dei fatti.

Il Collegio di Disciplina ha imputato all'Ing.....a di non aver indagato maggiormente su determinati rischi e di avere ritenuto gli stessi sussistenti con certezza affermativa, anziché esporli in forma ipotetica o promuovendo ulteriori attività di indagine. Tale affermazione è frutto di una non corretta lettura della perizia del ricorrente e non risponde al vero.

Nel paragrafo contestato l'Ing. non avrebbe affermato la sussistenza di un rischio con certezza affermativa, ma nel testo è indicato chiaramente che il pericolo è ipotetico e potenziale, ossia esattamente il contrario della ritenuta certezza;



Attività giurisdizionale

2) la sanzione irrogata sarebbe altresì illegittima per violazione del canone della proporzionalità. Ben difficilmente sarebbe imputabile all'Ing..... una mancanza di diligenza, a fronte di un lavoro dettagliato, con oltre 150 pagine di tabelle relative a rilevazioni acustiche e circa 250 pagine di relazione. Tutte le mancanze contestate sono concentrate in sole due pagine ed attengono ad un aspetto meramente marginale della perizia.

In realtà, la sanzione disciplinare irrogata dal Collegio parrebbe voler colpire l'Ing. per aver egli prefigurato una situazione di potenziale pericolo, quando la perquisizione domiciliare disposta dalla Procura della Repubblica di Torino non ha trovato traccia alcuna dei macchinari ipotizzati.

La sanzione all'Ing..... si atteggierebbe quasi come una punizione per il disturbo arrecato alla signora, senza che però vi sia una concreta e significativa mancanza professionale e neppure che sia stato dimostrato un errore nella sua ipotesi professionale.

Il ricorso è irricevibile.

L'art. 1 del D.M. 1 ottobre 1948, contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, prevede che *“Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata. Se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto su carta non bollata”*.

L'art. 4 del medesimo decreto prescrive che *“E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato dalla ricevuta del versamento di cui all'art. 2”*.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato è stato notificato all'Ing. l'11.1.2019 ed il ricorso è stato depositato in data 11.2.2019, quindi oltre il termine dei 30 giorni previsto dagli artt. 1 e 4 del citato D.M. 1 ottobre 1948.

La irricevibilità del ricorso preclude pertanto la valutazione nel merito.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dichiara irricevibile il ricorso proposto dall'Ing..... avverso la delibera del 29.10.2018 del Consiglio di Disciplina Territoriale, Collegio “E”, dell'Ordine degli Ingegneri di Asti con la quale è stata irrogata la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Così deciso in Roma, lì 11.12.2020.



N. 10/2021 Reg. Dec.

N. 9/2019 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Michele Lapenna

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Angelo Valsecchi

Sono presenti l'Avv..... per il ricorrente e per l'Ordine degli Ingegneri di Foggia è autorizzato a presenziare all'udienza il Presidente del Consiglio di Disciplina, l'Ing.....

Riunito in Camera di Consiglio l'11.12.2020 ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

Sul ricorso n. 9/2019 Reg. Ric. proposto dall'Ing....., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Foggia per la riforma del provvedimento del 31.1.2019 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Foggia, Collegio II, notificato in data 21.2.2019 a mezzo Ufficiale Giudiziario con il quale all'esito del procedimento disciplinare n. 8/2018 Reg. Proc. veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo Professionale per giorni trenta

FATTO

Con esposto del 30.5.2018 il Dott., amministratore della S.r.l., segnalava al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Foggia che l'Ing....., nello svolgimento dell'attività professionale, quale progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di un manufatto in, avrebbe tenuto un comportamento non conforme alle norme deontologiche.

L'esponente evidenziava che l'Ing., quale direttore dei lavori, aveva eseguito opere difformi rispetto al progetto approvato; aveva assunto l'incarico di direzione dei lavori in sostituzione di altro professionista senza aver seguito le procedure indicate dal codice deontologico in tali situazioni; aveva consentito il deposito del progetto presso la competente struttura regionale con firma degli elaborati non in originale; aveva elaborato il progetto strutturale sulla scorta di un progetto architettonico predisposto e firmato da un tecnico diplomato.

Per questi motivi chiedeva al Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Foggia di valutare eventuali violazioni al Codice Deontologico ravvisabili nella condotta descritta.

Il procedimento veniva assegnato al Secondo Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Foggia che convocava l'Ing..... per essere ascoltato in merito ai fatti di cui all'esposto.

Nel corso dell'audizione del 21 giugno 2018 l'Ing..... dichiarava che all'atto di assunzione dell'incarico di direzione lavori, le opere strutturali risultavano già completate, come da verbale di regolare esecuzione redatto dall'Arch....., precedente direttore dei lavori.

L'incarico affidatogli era limitato alla redazione della relazione a strutture ultimate ed eventuali difformità potevano riguardare l'aspetto di destinazione d'uso.

Dichiarava inoltre di non essersi occupato dei compensi dell'Arch..... poiché quest'ultimo era stato incaricato direttamente dalla S.r.l.; che gli elaborati erano stati inoltrati al progettista Geom. a mezzo posta elettronica ed erano stati sottoscritti regolarmente dopo la relativa stampa; che il progetto strutturale era stato elaborato sulla scorta di una bozza di progetto architettonico predisposto dal il quale, successivamente, aveva riportato gli esecutivi strutturali ridefinendo il proprio progetto.



A sostegno di quanto dichiarato, l'Ing., successivamente alla prima audizione, depositava memoria e documenti chiedendo l'archiviazione del procedimento.

Dopo aver esaminato la memoria e i documenti, il Consiglio di Disciplina, nella seduta del 26.11.2018 deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'Ing. per violazione degli artt. 3.3, 4.2, 13.5 e 13.8 del Codice Deontologico.

Ai sensi dell'art. 44 comma 2 del R.D. n. 2537/1925 veniva quindi notificato un primo atto di citazione datato 7.12.2018 con l'invito a comparire per il giorno 10 gennaio 2019, poi rinnovato con successivo atto del 4.1.2019 con l'invito a comparire per il giorno 24.1.2019, per essere ascoltato sui fatti per i quali è stato incolpato.

Nell'atto di citazione si rileva che *“il procedimento riguarderà lo svolgimento di attività professionale quale progettista di opere strutturali, su progetto architettonico a firma del Geom. e Direttore dei lavori delle stesse opere in sostituzione dell'Arch.....; il tutto nel Comune di per conto del Sig....., committente, del Dott....., titolare della ditta esecutrice.”*

Con pec del 23.1.2019 il legale dell'incolpato nel ritenere non correttamente formulate le contestazioni, chiedeva di trasmettere le stesse in modo da poter approntare le più opportune difese.

Il Presidente del Collegio riscontrava tale richiesta evidenziando l'assoluta completezza della citazione, nella quale sarebbero esattamente indicati gli articoli di riferimento per la contestazione, oltre a fare riferimento al contenuto dei verbali di riunione, regolarmente sottoscritti dall'incolpato quindi ben noti allo stesso.

Con pec del 24.1.2019 il legale dell'Ing..... depositava memoria e ribadiva la richiesta, evidenziando di non essere in grado di svolgere difese utili in favore del professionista stante la mancata formulazione dell'addebito nell'atto di citazione, avendo il Collegio fatto esclusivo riferimento all'attività professionale svolta, senza indicare la esatta contestazione; che la sola indicazione degli articoli relativi alle norme che sarebbero state violate, senza lo specifico capo di incolpazione non soddisferebbero i requisiti minimi previsti per la validità dell'atto di citazione.

Inoltre si segnalava che all'Ing. non sarebbe stato consentito estrarre copia degli atti e dei documenti del fascicolo con violazione del diritto di difesa.

Nella seduta del 31.1.2019 il Consiglio di Disciplina, ritenendo sussistenti le violazioni delle norme deontologiche, irrogava nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni trenta.

Nel provvedimento si dà atto che è dalla stessa documentazione depositata dall'incolpato che emergerebbero i profili di responsabilità del professionista in ordine alle contestazioni.

Il provvedimento è stato notificato al ricorrente a mezzo pec in data 20.2.2019 e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia in data 1.3.2019 con racc. A/R.



Attività giurisdizionale

Avverso la decisione del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Foggia ha proposto ricorso, in data 22.3.2019, l'Ing.....

Il ricorso è stato depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Foggia il 22.3.2019 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia in data 26.3.2019 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec del 6/10/2020, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 30 ottobre 2020 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 6 novembre 2020 per deposito di memorie di replica.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione dell'11.12.2020 con pec del 16.11.2020.

MOTIVI

L'Ing..... ha proposto ricorso avverso il provvedimento disciplinare del 31.01.2019 del II Collegio del Consiglio di Disciplina Territoriale presso l'Ordine degli Ingegneri di Foggia per i seguenti motivi:

1) Illegittimità e conseguente nullità del provvedimento disciplinare per mancata specifica contestazione delle condotte costituenti l'addebito disciplinare – violazione del diritto di difesa.

Ad avviso di parte ricorrente il Consiglio di Disciplina Territoriale avrebbe commesso una grave violazione dei diritti del professionista, non avendo evidenziato e/o comunicato gli addebiti che gli venivano mossi e che andavano a configurare la violazione di alcune norme del codice deontologico. Infatti, l'atto di citazione notificato sia in data 07.12.2018 che in data 04.01.2019 conteneva unicamente il richiamo generico alla presunta violazione degli artt. 3.3, 4.2, 13.5 e 13.8 del Codice Deontologico, senza, invece, alcuna specificazione delle singole condotte addebitate: si precisava solo che *“il procedimento riguarderà lo svolgimento di attività professionale quale progettista di opere strutturali e direttore dei lavori nel Comune di”*.

L'inspiegabile condotta tenuta dal Consiglio di Disciplina sarebbe lesiva dei diritti di difesa dell'incolpato ed inficerebbe l'intero procedimento, determinando la nullità dello stesso e della sua decisione.

Detta condotta, si aggiunge, sarebbe contraddistinta da particolare gravità se si considera che proviene da un Organo Giudicante che si è ingiustificatamente sottratto alla ripetuta richiesta di accesso agli atti e di estrazione della documentazione endoprocedimentale proveniente dal professionista incolpato, e funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa nel procedimento in corso di celebrazione nei confronti dello stesso.

2) Insussistenza della ritenuta violazione degli artt. 4.2 e 13.8 del Codice Deontologico.

Passando all'esame del merito della vicenda che coinvolge l'Ing..... sotto l'aspetto disciplinare,



deve rilevarsi che lo stesso è stato anzitutto ritenuto responsabile della violazione degli artt. 4.2 (*“L’ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere”*) e 13.8. (*“L’ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall’inizio della collaborazione”*) del Codice deontologico per avere sottoscritto un progetto unitamente ad un tecnico diplomato, senza preventiva definizione delle reciproche responsabilità.

Ad avviso del ricorrente, tali violazioni non sono riscontrabili dall’attento esame della documentazione tecnico – progettuale versata in atti dallo stesso professionista.

Il Consiglio di Disciplina avrebbe solo presunto che quella progettazione, le copie dei cui elaborati progettuali non recano firme, fosse stata predisposta e sottoscritta in forma abbinata a tecnico diplomato; dall’esame della “testatina” della progettazione dell’Ing..... emerge l’elencazione dei nominativi del Committente, dell’Impresa, del Progettista, dello Strutturista e del Direttore dei Lavori, ed è inoltre indicata la località di esecuzione delle opere. Tale “elencazione”, tuttavia, non indicava la “paternità” dell’elaborato cui si riferisce, che va ricondotta al solo Ing.....; sono presenti i nomi dei tecnici e delle parti cui fa capo la realizzazione di quel manufatto edile, in modo che gli Uffici comunali e provinciali potessero avere contezza delle figure tecniche incaricate cui far riferimento per ogni necessità.

3) Insussistenza della ritenuta violazione dell’art. 3.3 del Codice Deontologico.

Altro addebito che è stato mosso all’Ing..... nel verbale n. 3 del 26.11.2018, conclusivo del procedimento innanzi al Consiglio di Disciplina, concerne l’avvenuta violazione dell’art. 3.3. del Codice deontologico (*“L’ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione”*) per avere certificato l’ultimazione delle opere strutturali in una data successiva a quella realmente risultante dall’esame degli atti. Il Consiglio di Disciplina, in sede decisoria, ha infatti dato atto che sulla scorta della documentazione inoltrata dallo stesso Ing..... si è potuto constatare che, sebbene le opere strutturali fossero già ultimate al 4.11.2017, il ricorrente, nominato Direttore dei Lavori in sostituzione del precedente, ne ha dichiarato l’avvenuta ultimazione il giorno 5.06.2018, ossia ben oltre i 60 giorni previsti dalle relative norme.

Il ricorrente evidenzia tuttavia che dalla stessa documentazione in atti risulta che la Committenza aveva comunicato alla Regione Molise la sostituzione del Direttore dei Lavori delle strut-

Attività giurisdizionale

ture, già nominato nella persona dell'Arch., nominando l'Ing..... con missiva del 23.04.2018, prodotta in copia dallo stesso Ing..... Ciò dimostrerebbe che se le opere strutturali erano state ultimate il 4.11.2017, l'onere della comunicazione dell'avvenuta ultimazione incombeva sul D.L.L. Arch..... (mentre l'Ing. aveva comunque provveduto nel termine di 60 giorni dal perfezionamento della sua nomina).

4) Insussistenza della ritenuta violazione dell'art. 13.5 del Codice Deontologico.

L'ultima violazione contestata all'Ing....., relativa all'art. 13.5 del codice deontologico (*“L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell'Ordine”*), si sostanzia nell'aver accettato un incarico di direzione lavori opere strutturali già terminate senza assicurarsi dell'avvenuta liquidazione del precedente tecnico incaricato. Il Consiglio di Disciplina, in sede decisoria, ha ritenuto che l'Ing..... non abbia documentato l'adempimento dovuto nei confronti del precedente Direttore dei Lavori delle opere strutturali di cui trattasi.

In relazione a tale ultima condotta addebitata, il professionista ha dichiarato di non essersi occupato dei compensi dell'Arch., in quanto gli risultava che egli fosse stato incaricato della Direzione lavori dall'Impresa e non anche dalla Committenza.

Quando l'Ing..... – si assume – si era informato presso la Committenza (.....) dell'eventuale pagamento dei compensi all'Arch., quegli avrebbe riferito che il relativo onere incombeva al Sig. (esponente) e per esso alla (cheamministrava): quindi l'incolpato avrebbe in tal modo onorato il dovere deontologico. Oltretutto le opere strutturali risultavano completate al momento in cui gli era stato conferito l'incarico: egli avrebbe solo dovuto redigere la “Relazione a Strutture Ultimate” (per cui la fattispecie del “subentro” di cui all' art. 13.5 del Codice Deontologico non poteva ritenersi propriamente integrata). Sul punto, peraltro, si segnala che se il Consiglio di Disciplina avesse portato a conoscenza dell'incolpato gli addebiti che gli erano stati mossi, il professionista si sarebbe potuto difendere compiutamente ed avrebbe indicato come persona da ascoltare il committente, perché quest'ultimo riferisse circa il preventivo interessamento del ricorrente circa l'avvenuta liquidazione o meno dei compensi in favore dell'Arch.

Il primo motivo è fondato e riveste carattere preliminare ed assorbente, rendendo superflua ogni ulteriore valutazione del ricorso.

L'analisi dell'atto di citazione del 04.1.2019 (identico al precedente del 7.12.2018) rende evidente come manchino nello stesso le descrizioni delle condotte contestate al ricorrente.

Con giurisprudenza risalente, questo Consiglio ha ritenuto che *“il difetto di formale contestazione di preciso addebito all'incolpato si traduce in irreparabile lesione dei suoi diritti di difesa, così come garantiti*



dall'art. 24 della Costituzione nonché dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali ratificato dall'Italia con legge 4 Agosto 1955 n. 848" (cfr. Decisione 26 Ottobre 2001, rel. La Pietra; Decisione 23 Febbraio 2011, rel. Acquaviva). Tanto valorizzandosi un arresto della Suprema Corte (Cass, Civ., Sez. III, 26.04.1999, n. 4153) che, pur evidenziando la specificità del giudizio disciplinare in ambito professionale, e dunque escludendo la trasposizione ad esso – in via analogica – delle disposizioni del codice di procedura penale, ivi compreso l'art. 429 c.p.p. che indica gli elementi di cui deve comporsi il decreto che dispone il giudizio penale (tra i quali la enunciazione del fatto addebitato) segnala significativamente che *“è principio di civiltà giuridica [...] che nei procedimenti dai quali possono derivare effetti negativi gli interessati siano messi in grado di interloquire, condizione, questa, che comunque richiede la enunciazione dei fatti oggetto del procedimento”*.

La circolare C.N.I. del 24.04.2014 n. 366, recante *“Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari”* ha successivamente chiarito, *apertis verbis*, che la citazione dell'incolpato deve tra l'altro contenere *“un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione...”*.

Nel caso di specie, tale necessità non può ritenersi assolta dalla dicitura (presente nell'atto di citazione ex art. 44, comma II, R.D. 2537/1925): *“il procedimento riguarderà lo svolgimento di attività professionale quale progettista di opere strutturali su progetto architettonico a firma del geom..... e direttore dei lavori delle stesse opere in sostituzione dell'Arch.; il tutto nel Comune di per conto del Sig., committente e del dott., titolare della ditta esecutrice”*.

La formula consente di ricostruire l'ambito all'interno del quale sono maturate le condotte addebitate, ma non lo specifico contenuto di queste ultime, con grave ed insuperabile violazione del diritto di difesa e conseguente nullità dell'atto di citazione e conseguentemente della decisione impugnata.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il ricorso proposto dall'Ing. avverso il provvedimento del 31.01.2019 del II° Collegio del Consiglio di Disciplina Territoriale presso l'Ordine degli Ingegneri di Foggia, e per l'effetto annulla la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo Professionale per giorni trenta.

Così deciso in Roma, lì 11.12.2020.



Attività giurisdizionale

N. 12-2021 Reg. Dec.

N. 11/2019 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Michele Lapenna

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Felice Monaco

Sono presenti il ricorrente ing. assistito dall'Avv. e per l'Ordine degli Ingegneri di Roma è presente il Presidente del Consiglio di Disciplina di Roma ing.

Riunito in Camera di Consiglio l'11.12.2020 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 11/2019 Reg. Ric. proposto dall'Ing., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma, per la riforma del provvedimento del 3.9.2018 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, Collegio n. 1, notificato in data 6.3.2019 tramite Ufficiale Giudiziario, con il quale, all'esito del procedimento disciplinare n. 60 Reg. Proc., veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo Professionale per la durata di mesi tre

FATTO

Con esposto del 5.6.2008, presentato al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, il Comune di Velletri rappresentava che l'Ing. aveva presentato al medesimo Comune, nell'anno 2004, due parcelle, vistate dalla Commissione Specifiche dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, per compensi professionali relativi ad attività di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo di tombamento del fosso di, commissionati dal Comune di Velletri ma espletati solo in parte. Dopo aver convocato entrambe le parti, la Commissione Deontologica dell'Ordine degli Ingegneri di Roma deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'Ing.

Nel corso dell'istruttoria venivano depositati documenti attestanti l'incarico conferito, le parcelle redatte dal professionista, i verbali di pignoramento.

Il procedimento aveva una lunga vicissitudine dovuta al mutamento dei Consigli di Disciplina e a rinvii per produzioni documentali.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. del 7 agosto 2012 n. 137 ed a seguito della designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina da parte del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, il procedimento veniva assegnato al III Collegio di Disciplina del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma.

Ai sensi dell'art. 44 primo comma R.D. 23/10/1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale convocava l'Ing. per l'audizione del 22.4.2015 alla quale il professionista compariva e depositava memoria difensiva nella quale narrava l'iter della vicenda iniziata nell'anno 2000 con l'incarico ricevuto dal Comune di Velletri, incarico dal medesimo espletato.

A fronte del mancato pagamento degli onorari di cui alle fatture emesse, l'Ing. aveva chiesto al Tribunale di Velletri l'emissione del decreto ingiuntivo sulla base della fattura n. 40/2004 emessa a seguito di richiesta di parere di congruità al Consiglio dell'Ordine per l'attività svolta.

Il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda emettendo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a seguito del quale veniva notificato atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi per l'importo complessivo di € 292.156,46.



Attività giurisdizionale

Il Comune di Velletri non aveva proposto alcuna azione di opposizione e dunque, a seguito della procedura esecutiva, veniva assegnata al professionista l'intera somma.

Seguivano ulteriori azioni giudiziarie avendo il Comune di Velletri proposto opposizione alla esecuzione e richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.

Domande che venivano rigettate dal Tribunale.

Dalla documentazione depositata unitamente alla memoria era evidente, ad avviso del, l'assenza di violazione di norme del codice deontologico, essendo provata la morosità del Comune nei confronti del professionista e la congruità dei compensi attestata dal Consiglio dell'Ordine.

Con la memoria eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare trattandosi di fatti risalenti a data anteriore al 2007.

Il Consiglio di Disciplina, Collegio III, nella seduta del 23.2.2017 deliberava di promuovere nei confronti dell'Ing., il procedimento disciplinare per violazione dell'art. 4 " Sui rapporti con il committente" e nello specifico dell'art. 4.1 " il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza" delle allora vigenti norme di deontologia, in ordine ai fatti oggetto dell'esposto e riconfermato negli artt. 10 e 11 del nuovo vigente codice deontologico.

Con atto di citazione ex art. 44 secondo comma R.D. 2537/1925 il veniva invitato a comparire all'udienza del 27.4.2017, successivamente all'udienza del 2.10.2017 e poi, assegnato il procedimento al Collegio I, rinviata al 18 luglio 2018, per essere sentito sui fatti oggetto di incolpazione.

L'Ing. veniva ascoltato nel corso della seduta del 18 luglio 2018 e nella medesima data, separatamente, venivano ascoltati anche l'Arch. e il Geom., in rappresentanza della parte esponente Comune di Velletri.

Conclusa la lunga istruttoria, nella seduta del 3 settembre 2018 il I Collegio di Disciplina ha ritenuto sussistente la violazione delle norme deontologiche contestate e, all'unanimità, ha deliberato di comminare all'Ing. la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della Professione di Ingegnere per mesi tre.

Il provvedimento è stato notificato al ricorrente in data 6.3.2019.

Avverso la decisione del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Roma ha proposto ricorso, in data 18 marzo 2019, l'Ing..... chiedendo l'annullamento della sanzione ed eccependo altresì la intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

Il ricorso è stato depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma in data 19.3.2019 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 28.3.2019 prot. 2877 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec del 7.10.2020, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 30 ottobre 2020



per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 6 novembre 2020 per deposito di memorie di replica. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 11.12.2020 con pec del 17.11.2020.

MOTIVI

All'Ing. si addebita:

- di aver presentato al Comune di Velletri nel 2004 due parcelle, vistate dalla commissione specifica dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, per compensi professionali afferenti attività di "progettazione, direzione, lavori, misura, contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo di tombamento del", effettivamente commissionati dal Comune di Velletri, ma svolte solo parzialmente. In specie, l'Ing..... avrebbe in parcella inserito lo svolgimento, mai effettuato, delle attività di "progettazione esecutiva", "direzione lavori", "coordinamento della sicurezza in fase esecutiva". La veridicità di tali indicazioni sarebbe esclusa in radice dal rilievo che si trattava di un'opera pubblica i cui lavori non erano mai iniziati, e che non aveva perciò mai visto la luce. Grazie ad una successiva ingiunzione, l'Ing..... avrebbe ottenuto il pagamento per l'intero ammontare delle parcelle, ivi comprese le prestazioni non svolte;
- di avere consegnato un "progetto definitivo" oltre i limiti di tempo stabiliti nel "disciplinare", privo delle necessarie autorizzazioni/nulla osta (Consorzio di Pratica di Mare, Provincia di Roma e Sovrintendenza per quanto di rispettiva competenza) e dunque mai approvato dal Comune di Velletri.

Valutata la fondatezza dell'esposto, il Consiglio di Disciplina ha ritenuto fossero integrati gli estremi delle seguenti violazioni disciplinari:

- art. 4 [Correttezza], comma 2: "*L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto [omissis]*"
- art. 10 [Rapporti con il committente], comma 1: "*L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto*"
- art. 12 [Svolgimento delle prestazioni], comma 1: "*L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente*".

Con il primo motivo di ricorso, l'Ing..... evidenzia che la somma ricevuta e deliberata è il risultato della propria attività, approvata dall'Ordine degli Ingegneri di Roma, e che l'acquisizione della stessa è legata ad un provvedimento giudiziario non impugnato e divenuto definitivo.



Attività giurisdizionale

A fronte, infatti, dell'esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri (n. 487 del 2005) che attribuiva all'Ing. la somma di € 292.000 circa, non avevano successo né l'opposizione all'esecuzione, né la richiesta di revocazione del decreto ingiuntivo successivamente spiegate dal Comune di Velletri.

Di particolare significatività, si argomenta, sarebbe la sentenza – avente efficacia di cosa giudicata – n. 571/09 del Tribunale di Velletri (in atti), che nel respingere la richiesta di revocazione, ai sensi degli artt. 395 nn. 1 e 2 c.p.c., chiarirebbe come l'Ing. abbia “*sempre agito in maniera professionale e senza alcun dolo o colpa grave, curando comunque, secondo la legge, la tutela dei suoi diritti*”, stigmatizzando nel contempo “*l'ignavia del Comune nel suo comportamento amministrativo e processuale*”. Quanto precede consentirebbe di ritenere infondati gli addebiti, per la “*evidente pacifica e non contestata assenza di un qualunque abuso o violazione delle norme deontologiche e/o di legge*”.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, essendo trascorsi oltre quindici anni dai fatti posti in valutazione: con termine iniziale risalente all'anno 2003, a fronte delle prime fatture emesse. Occorre considerare in particolare:

- che, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 221/1950, l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni indifferentemente per ogni sorta di illecito;
- che la prescrizione non può essere sospesa oltre al termine dei due anni e mezzo calcolati sulla prescrizione quinquennale (per un totale invalicabile di sette anni e mezzo), dovendo applicarsi le norme del codice penale;
- che tale soluzione si accorda con i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di “buon andamento della pubblica amministrazione” (art. 97 Cost.), ed è stato confermato alla giurisprudenza della Suprema Corte (SS. UU. 02.06.1997 n. 4909), secondo cui è inapplicabile alla procedura di disciplina l'art. 2945, secondo comma, del codice civile, giacché il termine finale per la chiusura del procedimento non può essere indefinito.

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito espresse:

- nel merito, occorre rilevare che la sentenza n. del Tribunale di Roma, il cui contenuto è valorizzato nei motivi di ricorso, lungi dal sancire, come erroneamente riportato, che l'Ing. “*ha sempre agito in maniera professionale e senza alcun dolo o colpa grave*”, concerne altro tema. Nel respingere la domanda di revocazione proposta dal Comune di Velletri nei confronti del decreto ingiuntivo ottenuto dall'Ing., il Tribunale si limita ad affermare:

- a) che il “dolo” utile ad integrare gli estremi dell'ipotesi contemplata dall'art. 395 n. 1 c.p.c. deve essere “*idoneo a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice di accertare la verità*”;
- b) che, viceversa, nel caso del decreto ingiuntivo ottenuto dall'Ing. ai danni del Co-



mune di Velletri, quest'ultimo ente avrebbe potuto – spiegando un'“opposizione” e provando in giudizio la mancata effettuazione, da parte dell'Ing., di tutti o alcuni dei lavori fatturati – affermare le proprie ragioni;

c) che dunque il Comune di Velletri, tardivamente destatosi, non può utilizzare lo strumento processuale della revocazione ex art. 395 c.p.c. per “rimediare” alla mancata “opposizione al decreto ingiuntivo”;

d) che “*non ricorrono gli estremi di detto dolo [il dolo della “revocazione, n.d.r.] nel caso di violazione del dovere di lealtà e probità, ovvero di mendacio, reticenza o falsità delle allegazioni*”.

La “violazione del dovere di lealtà e probità, il mendacio, la reticenza o la falsità delle allegazioni”, tutt'altro che escluse dal Tribunale di Roma nella sentenza riportata (che non è dunque di alcun ostacolo alla valutazione *de qua*) se non sono “sufficienti” ad ottenere la “revocazione” del decreto ingiuntivo, sono ben rilevanti nell'ambito del procedimento disciplinare.

Nel caso di specie, come correttamente accertato dal Consiglio di Disciplina, l'Ing. ha redatto, nei confronti del Comune di Velletri, parcelle parzialmente ingiustificate, in quanto contenenti la descrizione di attività (in particolare la direzione dei lavori, la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) mai effettuate dal ricorrente o da chicchessia, perché concernenti lavori mai svolti.

Tali ingiustificate parcelle, ottenuto un visto di conformità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, hanno prodotto un decreto ingiuntivo che (data l'“inerzia” del Comune di Velletri che non provvedeva ad opporsi allo stesso) è divenuto esecutivo ed ha prodotto un'azione di recupero coattivo, senza che “tardive” opposizioni all'esecuzione (svolte quando il merito del provvedimento non poteva più essere messo in discussione), o un'azione di revocazione ex art. 395 c.p.c. (“piegata” a sostituire un'opposizione al decreto ingiuntivo non svolta) abbiano potuto porre rimedio al danno subito.

In disparte le questioni – pure sollevate dal Consiglio di Disciplina e contenute nell'esposto – relative ai “vizi” che riguardavano la “progettazione” svolta (mai approvata nonostante specifica disposizione del “disciplinare” lo richiedesse per il pagamento, perché priva dei requisiti per l'approvazione), sulle quali il Consiglio Nazionale degli Ingegneri – ai fini dell'integrazione delle violazioni – non ritiene adeguati gli elementi raccolti dal Consiglio di Disciplina in istruttoria, la sanzione disciplinare inflitta è senz'altro adeguata a fronte della conclamata rivendicazione, da parte dell'Ing., del pagamento per attività non svolte.

La “certezza” in ordine al mancato svolgimento di tale attività, occorre precisare, si trae:

- dall'audizione dell'arch. del Comune di Velletri, avvenuta nella seduta del Consiglio di Di-



Attività giurisdizionale

sciplina del 18 luglio 2018, che ha evidenziato come l'opera progettata non sia mai stata realizzata;

- dal raffronto tra le iniziali richieste di pagamento dell'Ing..... al Comune di Velletri e la parcella sottoposta all'attenzione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma per il parere di congruità, e poi posta alla base del decreto ingiuntivo n. 487 del 2005 del Tribunale di Velletri:

- 1) le prime richieste di pagamento (già successive all'interruzione del rapporto professionale) consistono per un verso nelle fatture nn. 5-12-13 del 2003, tutte relative ad attività di "progettazione" per un importo complessivo di € 66.498,13 con tanto di "atto di costituzione in mora", a cura dell' Avv.; per altro verso nella fattura n. 40/2004, emessa all'indomani dell'annullamento con note di credito delle prime tre, che per quanto rechi nell'oggetto – in modo equivoco – l'indicazione che "l'incarico originario" attecchiva anche alla direzione dei lavori, consiste in un importo (€ 60.469,64) che corrisponde *grosso modo* alla somma già complessivamente richiesta per la "progettazione" con le prime tre fatture sopra riportate;

- 2) le parcelle sono relative alla somma complessiva di € 288.776,00, per il raggiungimento della quale venivano valorizzate attività di direzione lavori, progettazione esecutiva e coordinamento dei lavori in fase esecutiva mai richieste in precedenza;

- dal contegno e dagli scritti difensivi dello stesso ricorrente (con rilievo ex artt. 115 e 116 c.p.c.), che si trincerava dietro le sentenze di rigetto delle opposizioni all'esecuzione e della richiesta di revocazione emesse dal Tribunale di Velletri, senza mai affermare (tanto meno dimostrare) di avere svolto effettivamente tutte le attività per cui ha redatto parcella, e che l'opera progettata esista *in rerum natura*.

Tale condotta consente senz'altro di ritenere pienamente violato il principio di cui all'art. 4.1. del codice deontologico vigente all'epoca dei fatti, e ribadito nell'art. 10.1 del codice deontologico attualmente vigente, secondo cui "*L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto*".

Meno pertinenti al caso di specie (già per le ragioni sopra espresse) e come tali accantonati dallo scrivente Consiglio Nazionale, sono invece i riferimenti agli artt. 4.2 e 12.1 del vigente codice deontologico, non risultando provato adeguatamente che il ricorrente abbia effettivamente (art. 4.2.) "*sottoscritto prestazioni professionali che non abbia svolto o diretto*" (laddove la fattispecie allude alla ipotesi – diversa dal caso di specie – della firma in calce a progetti [*et similia*] apposta da un tecnico che si assuma la paternità di ciò che non ha personalmente verificato o elaborato) né che non abbia "*espletato le prestazioni pattuite*", ciò che richiederebbe un approfondimento – non adeguatamente svolto nel presente procedimento – sulla fondatezza delle ragioni per le quali il Comune di Velletri non abbia



inteso approvare la “progettazione definitiva” depositata dall’Ing. Circa poi l’affermata prescrizione dell’azione disciplinare, il C.N.I., nel respingere le relative argomentazioni, richiama preliminarmente la giurisprudenza della Suprema Corte formatasi nell’ambito del contenzioso disciplinare connesso alla “giurisdizione professionale” in ambito deontologico.

Si è affermato ripetutamente che *“mentre nella fase amministrativa del procedimento disciplinare costituiscono valido atto di interruzione della prescrizione l’atto di apertura del procedimento e tutti gli atti procedurali di natura propulsiva o probatoria (consulenza tecnica d’ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), di modo che, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 1, dal momento dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto dell’art. 2945 c.c., comma 2, e art. 2943 c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza (SS.UU. 13.06.2019 15896; SS.UU. 18 aprile 2018, n.9558; SS.UU. n. 23364 del 2015).*

La risalente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione citata nel ricorso (n. 4909 del 2.6.1997), all’opposto di quanto erroneamente dedotto, conferma nettamente tale ricostruzione, chiarendo che *“l’interruzione della prescrizione ha effetto di annullare il periodo prescrizionale già iniziato: cessata la causa interruttiva, inizia un nuovo periodo di prescrizione senza che possa tenersi conto del tempo trascorso prima della interruzione [...]. Alla luce dei principi esposti, il procedimento disciplinare nei confronti di XXX non può considerarsi prescritto, in quanto tra i singoli atti interruttivi non è mai decorso il tempo di cinque anni”.*

Nessun pregio, sul punto, possono avere quindi i richiami alla disciplina penalistica della prescrizione, del tutto estraneo all’ambito *de quo*, pienamente assoggettato alle norme civilistiche.

Nel caso di specie, a fronte di una condotta disciplinarmente rilevante che ha preso l’avvio con la redazione delle parcelle relative anche a prestazioni mai svolte: ossia il 18.12.2004, risultano (esemplificativamente) i seguenti atti interruttivi del decorso della prescrizione posti in essere dal Consiglio di Disciplina di Roma, e tali da innescare il decorso di un nuovo termine di prescrizione quinquennale a norma dell’art. 2945, comma I, del codice civile:

- la richiesta di audizione dell’11.07.2008, cui è seguita l’audizione effettiva del ricorrente il 22.07.2008;
- il sollecito istruttorio del 07.03.2011 (prot. 2073) con il quale si richiedeva all’Ing. l’esibizione di documenti;
- la convocazione del 18.03.2015 (prot. 2944) con cui l’Ing. veniva invitato per un’audizione, effettivamente tenutasi alla presenza dello stesso il 22.04.2015,
- la citazione ex art. 44, comma II, R.D. 23.10.1925 n. 2537: ricevuta il 27.06.2017.



Attività giurisdizionale

La scansione temporale evidenzia il mancato decorso del termine quinquennale tra l'uno e l'altro atto interruttivo della prescrizione, così consentendo di rigettare l'eccezione sollevata.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri rigetta il ricorso dell'Ing. contro la delibera del I° Collegio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma emessa in data 03.09.2019, e conferma la sanzione della sospensione dall'Albo Professionale per mesi tre.

Così deciso in Roma, lì 11.12.2020.

N. 13/2021 Reg. Dec.

N. 14/2019 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Michele Lapenna

Ing. Gaetano Fede

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Angelo Valsecchi

Non è presente nessuno per il ricorrente e per l'Ordine degli Ingegneri di Cagliari.

Riunito in Camera di Consiglio l'11.12.2020 ha emesso la seguente

Attività giurisdizionale

DECISIONE

Sul ricorso n. 14/2019 Reg. Ric. proposto dall'Ing....., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Cagliari, per la riforma del provvedimento del 8.4.2019 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari, Collegio n. 5, notificato in data 8 giugno 2019 con il quale, all'esito del procedimento disciplinare n. 60 Reg. Proc., veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo Professionale per la durata di giorni quindici

FATTO

Con pec del 21.5.2015 il Sig..... segnalava al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari che l'Ing..... era stato condannato, con sentenza del 5 marzo 2015 del Tribunale di Cagliari, che allegava, ad un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 483 c.p. (falso progettuale) relativo alla costruzione di cinque villette nel Comune di

Il professionista avrebbe commesso un falso progettuale nella richiesta finalizzata ad ottenere la Concessione Edilizia n. per un intervento edilizio da eseguirsi in località nel Comune di

Il reato avrebbe arrecato, all'istante, un danno morale e materiale e, per queste ragioni, chiedeva al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari, di provvedere disciplinarmente nei confronti dell'Ing..... per presunte violazioni delle norme del Codice Deontologico.

Alla segnalazione veniva allegata la sentenza n. 511/2015 del 5 marzo 2015 del Tribunale Penale di Cagliari (proc. pen. n. R.G. N.R., n. R.G. Trib) a carico dell'Ing., riformata parzialmente dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 14.1.2016 che, confermando le statuizioni civili, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'Ing. in ordine al reato ascritto perché estinto per prescrizione.

Ai sensi dell'art. 44 primo comma R.D. 23/10/1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale convocava l'Ing. per l'audizione del 9 febbraio 2016 alla quale il professionista compariva, riservandosi di depositare memoria difensiva che trasmetteva successivamente.

Il Consiglio di Disciplina, Collegio n. 5, conclusa l'istruttoria, deliberava di promuovere nei confronti dell'Ing., il procedimento disciplinare per violazione dei seguenti articoli del Codice Deontologico degli Ingegneri:

- art. 1 comma 1.1. (*“Principi generali. La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario”*) per aver violato gli artt. 110 e 483 c.p., fornendo una falsa rappresentazione progettuale finalizzata ad ottenere la concessione edilizia del Comune di (Cagliari);



- art. 4 comma 4.4. (*“Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall’ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi”*): per aver prodotto una falsa rappresentazione progettuale avendo presentato elaborati tecnici manifestamente non rispondenti alla reale situazione dei luoghi, tesi a dimostrare la disponibilità di ulteriore capacità edificatoria del lotto;
- art. 5 comma 5.2. (*“Il comportamento dell’ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi, costituisce violazione disciplinare”*): per aver attestato la sussistenza di possibilità edificatoria del lotto, che nella realtà aveva esaurito la cubatura disponibile, inducendo così in errore l’Ufficio Tecnico del Comune di concedendo l’autorizzazione edilizia.

Con atto di citazione del 16.11.2017 ex art. 44 secondo comma R.D. 2537/1925 il veniva invitato a comparire all’udienza del 11.12.2017, poi rinviata al 29 marzo 2018, per essere sentito sui fatti oggetto di incolpazione.

Per l’udienza il ricorrente faceva pervenire memoria difensiva.

Nella seduta dell’8.4.2019 il Collegio di Disciplina, preso atto della sentenza di condanna a carico del ricorrente e delle memorie difensive presentate dalle parti, decidendo all’unanimità, comminava al la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della Professione di Ingegnere per giorni quindici. Il provvedimento è stato notificato al ricorrente a mezzo Ufficiale Giudiziario e consegnato in data 8.6.2019.

Avverso la decisione del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari ha proposto ricorso, in data 5 luglio 2019, l’Ing. eccependo la nullità dell’atto di citazione per carenza degli elementi essenziali ed in particolare per omessa esposizione specifica delle ragioni di fatto aventi rilievo disciplinare e per omessa formulazione puntuale degli addebiti contestati.

E’ stata altresì eccepita l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare trattandosi di fatti risalenti al periodo temporale 2007 – 2009.

Il ricorso è stato depositato presso il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari in data 5.7.2019 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari in data 8.7.2019 prot. 1381 ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Successivamente il ricorrente ha depositato memoria difensiva e, ripercorrendo la vicenda in esame, ha contestato quanto sostenuto dall’esponente nella segnalazione, fornendo osservazioni tecniche sul proprio operato, ritenuto corretto.

Con pec del 6.10.2020, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 30 ottobre 2020 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 6 novembre 2020 per deposito di memorie di replica.



Attività giurisdizionale

Il Consiglio di Disciplina Territoriale in data 4.11.2020 ha depositato memorie di replica contestando tutte le argomentazioni del ricorrente e chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 11.12.2020 con pec del 17.11.2020.

MOTIVI

Con l'atto di impugnazione del 4 luglio 2019, integrato dalla memoria del 2 agosto 2019, l'Ing. espone i seguenti motivi di ricorso:

1) NULLITA' ASSOLUTA ED INSANABILE DELL'ATTO DI CITAZIONE.

Si assume che l'atto di citazione ex art. 44, comma II, R.D. 23.10.1925 n. 2537, sarebbe nullo per carenza assoluta di elementi essenziali, ovvero dell'esposizione specifica delle circostanze di fatto aventi rilievo disciplinare, per la mancata formulazione puntuale degli addebiti alla luce delle norme deontologiche che si assumono violate.

La mancanza di detti requisiti comporta un'irreversibile violazione di principi costituzionali, quali il diritto alla difesa ed il diritto al contraddittorio ex artt. 24 e 111 della Costituzione. Come efficacemente osservato dal Consiglio Nazionale Ingegneri, detti elementi devono essere comunicati con l'atto di citazione *“affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale ai fini disciplinari”*;

2) PRESCRIZIONE.

I fatti oggetto di asserito addebito risalgono ad un periodo temporale compreso tra il 2007 ed il 2009: dunque l'azione disciplinare deve considerarsi oramai prescritta. Nel caso di specie la prescrizione è quinquennale, essa decorre dal momento in cui la condotta lesiva delle norme deontologiche è stata posta in essere e pertanto deve intendersi già consumata;

3) NEL MERITO.

Il ricorrente contesta l'effettiva violazione degli artt. 110 – 483 c.p., pur accertata dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 551 del 5.2.2015 (con reato poi dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 14.01.2016, il cui dispositivo – confermativo delle statuizioni civili a carico del ricorrente – è presente in atti), per avere l'Ing., in concorso con la committente, *“entrambi contribuendo alla realizzazione del fatto e rafforzandosi reciprocamente nel proposito, nelle rispettive e sopra indicate qualità, nella richiesta finalizzata ad ottenere la concessione edilizia n., per l'esecuzione degli interventi descritti ai capi a) e b) che precedono (demolizione del muro di un garage in località nel comune di senza permesso di costruire e senza la necessaria autorizzazione paesaggistica, n.d.r.) e per altri lavori (consistenti*



nella realizzazione, nei terreni distinti in catasto al foglio 51, mappale 1271 del Comune di – parte residua del comparto edificatorio n. – di cinque unità immobiliari per civile abitazione) fornivano una falsa rappresentazione progettuale (a firma del), in quanto con la volumetria realizzata nel tempo dai sigg., era già stata saturata la potenzialità edificatoria contrattualmente assegnata ai lotti alienati dalla società S.p.a. (comparti edificatori n., tavola 6 del vigente Piano di lottizzazione). In, in data 31 dicembre 2007 (con il deposito dell'istanza corredata dagli elaborati progettuali, assunta al prot. n°).”

Si rileva da parte dell'Ing. che nel Certificato di Destinazione Urbanistica e negli atti comunali non era dato trarre indicazioni sulle limitazioni volumetriche (emerse solo nel dibattimento del procedimento penale in virtù della produzione di un “atto di compravendita” dell'esponente sig. e di elaborati non consegnati preventivamente dalla committenza al ricorrente). Nessun altro elemento – nonostante esame congiunto con gli uffici comunali competenti – era stato possibile rinvenire da parte dell'Ing....., che dunque avrebbe redatto il progetto in assoluta buona fede e correttezza.

La condanna in sede penale (in primo grado) sarebbe dunque il frutto di una sottovalutazione della centralità del riferito Certificato di Destinazione Urbanistica, figlia anche della mancata competenza tecnica specifica del Giudicante.

L' “errore” progettuale addebitato all'Ing., si aggiunge, è figlio di un inquadramento del lotto (pur rivelatosi poi errato) tratto – come è prassi usale dei professionisti – da una richiesta di condono edilizio relativa allo stesso lotto elaborata da altro tecnico molti anni prima.

Pur sussistendo, inoltre, nell'elaborato a firma dell'Ing., un errore materiale nel tracciamento di una strada, si chiarisce che tale svista – contrariamente a quanto esposto – non ha avuto alcun impatto sull'ottenimento della concessione edilizia.

Tali considerazioni tecniche emergono anche dall'allegata perizia a firma dell'Ing....., non ammessa – a titolo di integrazione istruttoria – nel giudizio d'appello che ha riguardato il ricorrente.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti:

- nessun pregio può avere il rilievo concernente la nullità della citazione dell'incolpato: l'“incolpazione” del 9 marzo 2018 risulta contenere sia la descrizione sintetica della condotta contestata all'Ing. (“*la rappresentazione progettuale nella richiesta finalizzata ad ottenere la concessione edilizia n.per un intervento edilizio...*”) sia la menzione degli articoli del codice deontologico che si assumono violati (artt. 1.1; 4.4; 5.2). La circostanza che esistesse altra e precedente “incolpazione” incompleta (16 novembre 2017, “sanata” dalla successiva) non inficia il procedimento disciplinare, nel quale il ricorrente ha avuto piena possibilità di conoscere la condotta



Attività giurisdizionale

contestata, e dunque di approntare compiutamente la propria difesa;

- nessun pregio possono parimenti avere le difese svolte nel merito dall'Ing.:
 - da un lato deve essere valorizzata la valutazione del Tribunale di Cagliari – nutrita sul punto dalla relazione del consulente tecnico del PM – secondo cui (pag. 5) *“sia nella planimetria riportata nell’elaborato 01, sia nello stralcio catastale, entrambi facenti parte del progetto, i costruendi corpi di fabbrica erano stati rappresentati come collocati nei comparti”* (e non nel comparto, n.d.r.), mentre *“pur esaminato a lungo sul punto, l’imputato non è stato in grado di offrire spiegazioni chiare ed appaganti delle suddette anomalie”*;
 - dall’altro lato, anche nella memoria integrativa “in merito” del 2 agosto 2019, l’Ing. offre giustificazioni non accoglibili, rappresentando per un verso che *“i tecnici del Comune di erano a conoscenza con estrema precisione del lotto di terreno dove veniva chiesta e concessa la concessione edilizia n. del 2008”* (come se la circostanza, ipotetica, potesse avere un rilievo sul terreno della valutazione dell’insussistenza della falsificazione progettuale e non piuttosto – a tutto concedere – nell’individuazione di correi nel reato), per altro verso che in accordo alla prassi professionale egli aveva tratto rilievi – rivelatisi errati – dal progetto di un collega che si era occupato di un condono (come se non fosse dovere professionale imprescindibile di ogni ingegnere verificare direttamente e personalmente stati di fatto e riferimenti urbanistico – edilizi cui ci si riferisce negli elaborati progettuali);
- coglie nel segno, all’opposto, l’eccezione prescrizione dell’azione disciplinare. In disparte l’ininfluente tema della sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale riguardante l’addebito degli stessi fatti storici, nel caso di specie ci troviamo di fronte ad una violazione (come emerge dal soprariportato capo di imputazione) del 31 dicembre 2007. Quando il procedimento penale a carico dell’Ing..... ha inizio (decreto di citazione del 21 marzo 2013 come si evince dalla sentenza – pag. 2 – del Tribunale di Cagliari in atti) è già spirato il termine prescrizione quinquennale, decorrente “dal momento in cui si è verificata la lesione delle norme deontologiche”, per l’attivazione del procedimento disciplinare.

Se è vero che, come affermato costantemente da questo C.N.I., che la prescrizione “è interrotta dal promovimento dell’azione disciplinare e quindi dall’atto di apertura del procedimento, così come è interrotta dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare, che costituisce una fase del procedimento disciplinare e quindi una modalità di esercizio dell’azione e comunque da tutti gli atti procedurali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell’avvocato sottoposto al procedimento), o decisoria [...], trovando applicazione nella disciplina l’art. 2945, comma 1, cc, se-



condo il quale per effetto e dal momento dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, che è pertanto interrotta con effetto istantaneo", è vero anche – nel caso di specie – che nessun atto procedimentale è stato svolto tra il 31 dicembre 2007 ed il 21 marzo 2013 dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari.

Ad integrazione, del resto, dell'affermazione del Collegio n. 5 (pag. 1 del provvedimento impugnato) secondo cui la *"segnalazione del dott. ,[sarebbe, n.d.r.] pervenuta presso gli uffici OIC in data 05 marzo 2015"*, la pec in atti del Sig. (in realtà del 21 maggio 2015, essendo la sentenza di condanna in primo grado datata 5 marzo 2015) evidenzia come si trattasse di vicenda che – nei suoi contorni problematici – era già nota all'Ordine degli Ingegneri di Cagliari.

Il Sig. scriveva infatti: *"si fa presente che già in data 20 gennaio 2020 il sottoscritto, per tramite del suo legale Avv....., vi aveva portato a conoscenza del comportamento deontologicamente censurabile dell'Ing. che rifiutava di consegnargli la documentazione relativa al progetto, richiesta in qualità di comproprietario del lotto interessato. In data 8 febbraio 2020, il sottoscritto aveva inoltrato formale richiesta di apertura del procedimento disciplinare nei confronti del vostro iscritto, respinta in data 10 marzo 2010 (prot. 435). Neanche la comunicazione del 22 marzo 2010, nella quale veniva comunicata la probabile falsificazione delle firme in alcuni documenti e tavole progettuali reperiti tramite accesso agli atti al comune di, ha avuto un vostro riscontro positivo"*.

Non risulta agli atti, tuttavia, che tali rilievi abbiano prodotto approfondimenti scaturiti, in tempo utile, in atti procedurali collegabili al giudizio disciplinare posto all'attenzione del C.N.I.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il ricorso proposto dall'Ing. ed annulla il provvedimento disciplinare emesso dal Collegio n. 5 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari in data 08/04/2019 con il quale è stata applicata la sanzione della sospensione dall'Albo Professionale per un periodo di giorni 15, per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

Così deciso in Roma, lì 11.12.2020.



Attività giurisdizionale



N. 14/2021 Reg. Dec.

N. 15/2019 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Ing. Armando Zambrano

Ing. Gianni Massa

Ing. Giovanni Cardinale

Ing. Angelo Valsecchi

Ing. Michele Lapenna

Ing. Gaetano Fedè

Ing. Massimo Mariani

Ing. Felice Monaco

Ing. Roberto Orvieto

Ing. Luca Scappini

Ing. Raffaele Solustri

Ing. Remo Giulio Vaudano

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Consigliere Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Udita la relazione del relatore Ing. Giovanni Cardinale

Nessuno è presente per le parti.

Riunito in Camera di Consiglio l'11.12.2020 ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 15/2019 Reg. Ric. proposto dall'Ing....., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Vibo Valentia, per la riforma del provvedimento del 1.8.2019 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Vibo Valentia, Collegio n. 1, notificato in data 16.9.2019 a mezzo ufficiale giudiziario, con il quale, all'esito del procedimento disciplinare n. 1/2018 Reg. Proc., veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo Professionale a tempo indeterminato per morosità

FATTO

Con pec del 9.7.2018 il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Vibo Valentia trasmetteva al Consiglio di Disciplina Territoriale l'elenco degli Ingegneri morosi e tra questi veniva segnalato l'Ing. la cui morosità per mancato pagamento della quota di iscrizione all'albo ammontava a € 1.614,00.

Ai sensi dell'art. 44 primo comma R.D. 23/10/1925 n. 2537 il Consiglio di Disciplina Territoriale convocava l'Ing. per l'audizione del 17.7.2018 al fine di verificare la posizione del medesimo in relazione ai pagamenti delle quote dovute annualmente per l'iscrizione all'Ordine Territoriale degli Ingegneri.

Non avendo avuto riscontro, il Consiglio di Disciplina, Collegio n. 1, deliberava di promuovere nei confronti dell'Ing., il procedimento disciplinare per violazione degli artt. 20.2 del Codice Deontologico degli Ingegneri e dell'art. 2 L. 3 agosto 1949 n. 536.

Con atto di citazione ex art. 44 secondo comma R.D. 2537/1925 l'Ing. veniva invitato a comparire all'udienza del 11.4.2019, poi rinviata al 18.6.2019 e successivamente al 1.8.2019, per essere sentito sui fatti oggetto di incolpazione.

Il ricorrente non compariva alla suindicata udienza.

Nella seduta del 1.8.2019 il Collegio di Disciplina irrogava all'Ing. la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato per aver violato le norme di cui all'art. 20.2 del Codice Deontologico (*l'Ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici nei confronti dell'Ordine*) e dell'art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536 (*"I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.*

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute") in seguito al



Attività giurisdizionale

mancato pagamento, dal 2008 al 2018, delle quote annuali dovute per complessivi € 1.614,00.

Il provvedimento è stato notificato al ricorrente a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 16.9.2019.

Avverso la decisione del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di

Vibo Valentia ha proposto ricorso, in data 13.10.2019, l'Ing.

Il ricorso è stato depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Vibo Valentia in data 13.10.2019 e da questi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia in data 4.12.2019 prot. 412 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 258/1948.

Con pec del 6 ottobre 2020, questo Consiglio Nazionale concedeva alle parti termine fino al 30 ottobre 2020 per il deposito di memorie e documenti ed ulteriore termine del 6 novembre 2020 per deposito di memorie di replica.

Alle parti veniva data comunicazione della udienza di trattazione del 11.12.2020 con pec del 17.11.2020.

MOTIVI

Il ricorrente lamenta:

1) Premesso di essere stato per molti anni assente da Vibo Valentia per motivi di lavoro, e che dunque a tale circostanza poteva collegarsi il mancato versamento di alcune quote annuali, aveva tuttavia chiesto al Consiglio dell'Ordine – nella convinzione che le annualità in parola fossero inferiori al numero lamentato – prima verbalmente e poi tramite pec, di visionare gli atti per la verifica puntuale delle quote versate, specificando di essere stato per molti anni fuori sede per motivi di lavoro e quindi impossibilitato ad esibire le relative ricevute di pagamento.

L'accesso agli atti era stato consentito all'Ing.solo dopo l'invio di una pec con la quale lo stesso chiedeva la cancellazione dall'Albo e lamentava il mancato accesso ai suddetti atti;

2) la prescrizione, intervenuta per alcune quote, per il mancato invio di richieste di riscossione (tenuto conto del termine quinquennale), non poteva essere considerata interrotta da una generica comunicazione del Presidente dell'Ordine pro-tempore, con la quale quest'ultimo chiedeva di verificare agli iscritti le somme dovute ed il versamento delle stesse.

Ciò consentirebbe di affermare che la somma effettivamente dovuta dal ricorrente è di ammontare diverso da quello richiesto;

3) la mancata riscossione delle quote prescritte si configura come un grave danno per le Casse dell'Ordine ed una grave inadempienza del Consiglio e dei Consiglieri che non hanno proceduto alla riscossione delle quote di iscrizione. Prima di chiedere ai singoli iscritti il pagamento delle somme dovute, dunque, sarebbe deontologicamente, oltre che legalmente, giusto chiedere la riscossione delle somme totali prescritte a chi ha provocato, con tale condotta, un danno



erariale all'Ordine, organismo legalmente riconosciuto ed a valenza pubblica. Solo in seguito all'adozione di tale provvedimento, il Collegio di Disciplina avrebbe l'autorevolezza per chiedere le somme ai singoli iscritti.

Il ricorso è manifestamente infondato.

L'Ing. riconosce il mancato pagamento delle quote annuali e, a quanto è dato comprendere, tale pagamento è relativo a tutte le undici (2008-2018) annualità indicate nella contestazione dal Consiglio di Disciplina, giacché a nessuna conclusione diversa l'Ing. è potuto pervenire anche all'indomani dell'ottenuto accesso agli atti.

I rilievi concernenti l'eventuale prescrizione di parte dei contributi (per la valutazione approfondita dei quali lo scrivente Consiglio non dispone di compiuta documentazione) e le personali valutazioni sulla responsabilità in ordine al mancato incasso delle quote (che nella prospettazione del ricorrente sarebbe dell'inerte Consiglio dell'Ordine prima e poi del singolo ingegnere che non ha pagato) non possono esplicitare alcun effetto sulla presa d'atto del mancato pagamento dei contributi annuali e – per l'effetto – delle conseguenze di legge in termini disciplinari.

Risulta dunque accertata la violazione delle norme di cui all'art. 20.2 del Codice Deontologico e dell'art. 2 della legge 3 agosto 1949 n. 536 per il mancato pagamento delle quote annuali dovute, relative agli anni dal 2008 al 2018, per complessivi € 1.614,00.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri respinge il ricorso proposto dall'Ing. avverso il provvedimento disciplinare emesso in data 01.08.2019 dal Collegio n. 1 del Consiglio Territoriale di Disciplina degli Ingegneri di Vibo Valentia e conferma la sanzione della sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio dell'attività professionale.

Così deciso in Roma, lì 11.12.2020.



APPENDICE NORMATIVA

- 1.** L. 24.6.1923 n. 1395 – Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti
- 2.** R.D. 23.10.1925 n. 2537 – Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto
- 3.** D.Lvo Lgt 23.11.1944 n. 382 – Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali
- 4.** D.M. 1.10.1948 – Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Architetti e Ingegneri
- 5.** L. 3.8.1949 n. 536 – Tariffe Forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382
- 6.** D.P.R. 8.7.2005 n. 169 – Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali
- 7.** D.P.R. 7.8.2012 n. 137 – Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali
- 8.** Regolamento del CNI – pubblicato il 30.11.2012 – per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell'Art. 8 comma 3 del D.P.R. 137/2012.
- 9.** Codice Deontologico Ingegneri aggiornato al 23.3.2022

LEGGE

24 Giugno 1923 n.1395

(GU n.157 del 05/07/1923)

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti. (Pubblicata nella gazzetta ufficiale n.157 del 5 luglio 1923)

URN: urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1395

Preambolo

**Vittorio Emanuele III,
per grazia di Dio e per volontà della nazione,
re d'italia, il senato e la camera dei deputati hanno approvato;
noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:**

Art. 1.

Il titolo d'Ingegnere e quello di Architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'articolo 12.

Art. 2.

È istituito l'Ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo in ogni provincia.

Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Art. 3.

Sono iscritti nell'Albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938.

Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del r. Decreto n. 485 In data 6 settembre 1902.

Art. 4.

Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.

Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dall'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.

Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Art. 5.

Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio consiglio dell'ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

1/A procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria, e alle pubbliche amministrazioni;

2/A Stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

3/A Dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4/A Vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28, e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

Art. 6.

Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'Albo è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 7.

Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'Albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei ministri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di una commissione di nove componenti, da nominare con decreto reale, su proposta del ministro della giustizia, d'accordo con gli altri ministri interessati. cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'Albo. Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'articolo 11 albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie dei periti tecnici.

Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole regie pareggiate o parificate.

Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell'Interno, della Giustizia, dell'Istruzione e dei Lavori Pubblici, udito il parere della stessa commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dello esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

Ferma la condizione di cui all'art. 3, possono essere iscritti nell'Albo, pur non possedendo il requisito di cui all'articolo 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti.

Art. 9.

Possono essere iscritti nell'Albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere o di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio.

Sui titoli presentati giudicheranno due apposite commissioni, nominate dal ministro della istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti tra i docenti negli Istituti Superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.

A ciascuna di dette commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti, appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.

Le spese per il funzionamento delle commissioni saranno sostenute dall'erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.

Art. 10.

Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto di Belle Arti nel regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere iscritti nell'albo come architetti.

Il giudizio sul lodevole esercizio è dato dalla commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 11.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il Presidente della Corte di Appello, o nelle provincie dove non è sede di Corte di Appello, il Presidente del tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'Albo.

Art. 12.

Agli iscritti nell'Albo a norma degli articoli 8, 9, e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1923 Vittorio Emanuele

Mussolini – Oviglio – Gentile – Carnazza.

V. il guarda sigilli: Oviglio.

R.D. 23 ottobre 1925

n.2537¹.

Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto.

È approvato il regolamento per l'attuazione e il coordinamento della legge 24 giugno 1923, n. 1395, con le disposizioni vigenti nelle nuove province, annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dai Ministri proponenti.

Testo del regolamento Capo I Dell'albo

Art. 1. In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo.

Art. 2. Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo.

Quando gli iscritti nell'albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della Corte di appello.

Art. 3. L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità², la residenza.

La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione. (giurisprudenza)

1. Pubblicato nella Gazz.Uff.15 febbraio 1926, n.37

2. L'indicazione della paternità non è più richiesta in virtù della L. 31 ottobre 1955, n. 1004, contenente disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.

Art. 4. Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell'Art. 60 del presente regolamento. Potranno essere iscritti nell'albo, a termini dell'Art. 3, capoverso della L. 24 giugno 1923, numero 1395, anche gli ufficiali generali superiori dell'Arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485.

Art. 5. Per esercitare in tutto il territorio del Regno e delle colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della L. 24 giugno 1923, n. 1395 e del presente regolamento.

Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'Art. 4 della detta L. 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso Art. 4 e nell'Art. 56 del presente regolamento.

Art. 6. Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7. La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo da lire 2³ e munita dei seguenti documenti:

- a)** certificato di nascita;
- b)** certificato di cittadinanza italiana o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- c)** certificato di residenza;
- d)** certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- e)** certificato di aver conseguita l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'Art. 4, prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo Art. 60;
- f)** dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandata l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.

Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'Art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n.

3. Ora da € 10,33

1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale.

Art. 8. Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione nell'albo.

La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

Art. 9. La deliberazione di cui all'Art. 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne è data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore del Re.

Art. 10. Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea generale entro un mese dalla notificazione.

Entro il medesimo termine può ricorrere anche al procuratore del Re presso il tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 11. L'assemblea generale delibera su ricorso in seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente dal consiglio dell'ordine, qualora non debba aver luogo, entro due mesi dalla presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell'assemblea. In tal caso questa decide sul ricorso in sede di convocazione ordinaria dell'assemblea.

Art. 12. La deliberazione è presa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell'Art. 28.

Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente del consiglio dell'ordine ha egualmente diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata.

Alle notifiche delle deliberazioni dell'assemblea generale sarà provveduto nei modi e termini di cui all'Art. 9.

Art. 13. Contro le deliberazioni dell'assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso, del procuratore del Re, alla commissione centrale di cui all'articolo seguente.

Art. 14. È istituita in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione centrale⁴, alla quale spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.

La commissione centrale è composta:

1° di un presidente di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede;

2° di 3 ingegneri o architetti membri del consiglio superiore dei lavori pubblici;

3° di un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di corte d'appello o parificato;

4° di sei rappresentanti degli ordini degli ingegneri ed architetti, di cui quattro ingegneri e due architetti.

I componenti la commissione di cui ai nn.1,2 e 3 sono nominati dal Ministro per la giustizia e per gli affari di culto e dal Ministro per i lavori pubblici secondo la rispettiva competenza; quelli di cui al n. 4 sono designati in seguito ad elezione dalle rispettive assemblee, osservate, per la votazione, le disposizioni del successivo Art. 33.

A tal fine l'assemblea di ciascun ordine nell'adunanza ordinaria procede alla votazione per la designazione dei membri della commissione centrale.

Il risultato della votazione, nel termine di quindici giorni da quello della ultimazione delle operazioni di scrutinio, è comunicato al presidente della commissione centrale, che formerà la graduatoria. Saranno eletti coloro che dal complesso delle votazioni delle assemblee risulteranno avere conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti s'intendono eletti i più anziani di età.

I componenti la commissione centrale durano in carica 3 anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati o rieletti.

Art. 15. Adempiono alle mansioni di segreteria della commissione centrale magistrati trattenuti nel Ministero della giustizia, nonché funzionari del Ministero dei lavori pubblici, nominati dai rispettivi Ministri.

(giurisprudenza)

Art. 16. La impugnazione dinanzi alla commissione centrale è proposta nel termine perentorio di giorni 30 da quello della data della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della data della partici-

4. La Commissione centrale è ora denominata Consiglio nazionale in forza dell'Art. 2, D.Lgs.P. 21 giugno 1946, n. 6

zione ufficiale fatta ne al procuratore del Re. La impugnazione è trasmessa con lettera raccomandata alla segreteria della commissione centrale e la prova dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.

(giurisprudenza)

Art. 17. Contro la deliberazione della commissione centrale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione del Regno, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

Art. 18. Le spese per il funzionamento della commissione centrale, sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

L'ammontare delle spese viene determinato dalla commissione centrale, la quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari consigli dell'ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun consiglio dell'ordine.

I consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 19. La commissione centrale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo contabile⁵.

Art. 20. La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'articolo 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

Art. 21. Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare all'assemblea generale dell'ordine ed alla commissione centrale, in conformità dei precedenti artt. 10, 13 e 16.

5. Vedi D.M. 1° ottobre 1948.

Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità dei suindicati artt. 10, 13 e 16.

Art. 22. Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità dei precedenti artt. 10, 13 e 16.

Art. 23. L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine è inviato alla Corte di appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine.

Sarà pure rimesso ai Ministeri della giustizia e degli affari di culto, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e dell'istruzione, nonché alla commissione centrale ed agli altri consigli dell'ordine.

Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno, e, dietro pagamento, dovrà essere rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
(giurisprudenza)

Art. 24. Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri e di architetti.

Chi si trova iscritto nell'ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'Art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

- a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
- b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'Art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'Art. 18.

Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25. Il consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto, apposita attestazione. L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno e delle colonie.

Capo II

Dell'ordine e del consiglio dell'ordine

Sezione I Dell'ordine

Art. 26. La convocazione dell'ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del consiglio dell'ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza.

La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27. Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'Art. 30 e provvederanno alla elezione dei membri del consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per la commissione centrale e dall'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.

Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.

Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 28. La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vicepresidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza.

Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ogni votazione è palese, salvo che

l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'articolo 33.

Sezione II

Del consiglio dell'ordine

Art. 29. Ciascun ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal consiglio.

Art. 30–34. (Omessi, perché riguardanti l'elezione del consiglio, ora regolata dagli artt. 2–5, D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, recante norme sui Consigli degli ordini e collegi e sui Consigli nazionali professionali).

Art. 35. Il consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; può anche eleggere un vice presidente.

Art. 36. Il consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del consiglio.

Art. 37. Il consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

- 1)** vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- 2)** prende i provvedimenti disciplinari;
- 3)** cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
- 4)** determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
- 5)** compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti e ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine;

6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

(giurisprudenza)

Art. 38. Il presidente del consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il consiglio stesso.

In caso di assenza del presidente, e, dove esista, del vicepresidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.

Art. 39. Il segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40. Il tesoriere economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

- a)** registro a madre e figlia per le somme riscosse;
- b)** registro contabile di entrata e di uscita;
- c)** registro dei mandati di pagamento;
- d)** inventario del patrimonio dell'ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economo.

Art. 41. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il consiglio dell'ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 42. Il consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

Capo III Dei giudizi disciplinari

(giurisprudenza)

Art. 43. Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

(giurisprudenza)

Art. 44. Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45. Le pene disciplinari, che il consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo, sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
- 4) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

(giurisprudenza)

Art. 46. Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'Art. 7 del presente regolamento in relazione all'Art. 28, parte prima, della L. 8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente Art. 20.

Art. 47. Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

a) nel caso preveduto dall'Art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità degli artt. 10, 13 e 16 del presente regolamento.

(giurisprudenza)

Art. 48. Le deliberazioni del consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni quindici dall'avvenuta notificazione.

Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore del Re nel termine di giorni dieci dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del consiglio dell'ordine entro cinque giorni.

Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è dato ricorso alla commissione centrale sia all'interessato che al procuratore del Re, in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 49. L'incolpato, che sia membro del consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello.

Le impugnative contro le deliberazioni del detto consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui appartiene lo stesso consiglio.

Contro la deliberazione del consiglio è ammesso ricorso alla commissione centrale in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.

(giurisprudenza)

Art. 50. Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'Art. 37 ed, eventualmente, all'Art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

Capo IV

Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto

(giurisprudenza)

Art. 51. Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

(giurisprudenza)

Art. 52. Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364⁶, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53. Le disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi

6. Ora, L. 1° giugno 1939, n. 1089, Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.

regolamenti di cui all'ultimo comma dell'Art. 7 della L. 24 giugno 1923, n. 1395 .

Art. 54. Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'Art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'Art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'articolo 52 del presente regolamento.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere–architetto presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'Art. 1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'Art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'Art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche⁷.

Art. 55. Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso.

Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere contemplate dall'Art. 52.

Art. 56. Le perizie e gli incarichi di cui all'Art. 4 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminaire della scien-

⁷ Il R.D.L. 3 agosto 1930, n. 1296, convertito in legge dalla L. 15 dicembre 1930, n. 1798, ha così disposto: "Art. 2. Coloro i quali abbiano il diploma di ingegnere–architetto, di cui è menzione nell'Art. 54, comma secondo, del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, numero 2537, possono chiedere la iscrizione, oltre che nell'albo degli architetti, anche in quello degli ingegneri, ferma rimanendo la limitazione dell'attività professionale stabilita nel suddetto Art. 54, comma secondo. Di tale limitazione deve essere fatta menzione nell'albo per ciascuno degli iscritti.

Art. 3. Contro i provvedimenti adottati dalle giunte in ordine alle domande di iscrizione, presentate a norma dell'articolo precedente, è ammesso ricorso alla commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti in conformità delle vigenti disposizioni".

La Commissione centrale è ora denominata Consiglio nazionale in forza dell'Art. 2, D.Lgs.P. 21 giugno 1946, n. 6.

za o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo;

b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

Capo V – Disposizioni generali

Art. 57. Gli ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re.

Il Ministro per la giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli ordini ed ai rispettivi consigli.

Il Ministro per la giustizia, sentito il parere del consiglio di Stato, può sciogliere il consiglio dell'ordine, ove questo, chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi.

In tal caso, le attribuzioni del consiglio sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, il quale, nel termine di tre mesi, deve convocare l'assemblea generale dell'ordine per la elezione del consiglio.

Qualora il consiglio dell'ordine, per qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il presidente del tribunale provvede alla temporanea conservazione dell'archivio e dell'attività patrimoniale dell'ordine stesso e riferisce al Ministero della giustizia per gli opportuni provvedimenti.

Art. 58. Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'autorità giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'ordine.

Le sezioni distaccate delle Corti di appello hanno le stesse attribuzioni delle Corti di appello, giusta l'Art. 48 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 2786.

Capo VI – Disposizioni di coordinamento e transitorie

Art. 59. (Omesso, perché recante disposizione transitoria, ora priva di interesse).

Art. 60. I diplomi menzionati nell'Art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all'Art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell'Art. 31 del R.D.L. 25 settembre 1924, n. 1585, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'Art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, numero 2909.

Art. 61. Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della L. 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'Art. 1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.

(giurisprudenza)

Art. 62. Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.

[È riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse].

[Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una commissione]⁸

8. Vedi, anche, l'Art. 21, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

Art. 63. Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Art. 64. (Omesso, perché recante disposizione transitoria, ora priva di interesse).

Art. 65. Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 1, 3 e 8 della L. 24 giugno 1923, numero 1395, devono presentare la domanda nella cancelleria della Corte o del Tribunale nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'Art. 59, se risiedono nel Regno, e di sei mesi, se risiedano all'estero.

Il termine è di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento per coloro che domandano la iscrizione a norma dell'Art. 9 della legge suddetta.

Art. 66. Il primo presidente alla Corte o il presidente del Tribunale, scaduto il termine rispettivamente, di tre o di sei mesi, indicato nell'Art. 65, comma primo, e prese in esame le domande presentate, decide sulle stesse, accordando o negando la iscrizione.

Contro tale decisione non è ammessa impugnazione, ma l'interessato può rinnovare la domanda d'iscrizione al consiglio dell'ordine, non appena costituito.

L'interessato ed il procuratore del Re hanno diritto d'impugnare la decisione del consiglio giusta le disposizioni dell'Art. 10, del presente regolamento, riservato sempre il ricorso alla commissione centrale, a norma degli artt. 13 e 16.

Art. li 67–73. (Omessi, perché recanti disposizioni transitorie, ora prive di interesse).

Art. 74. Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente Art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove province, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione geodetica di una scuola politecnica della cessata monarchia austro-ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data del 24 giugno 1923, l'autorizzazione, di cui all'ordinanza 7 maggio 1913 B.L.I.n.77.

Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno presentare domanda a norma degli artt. 59 e 65.

Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonché, a mente del § 5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, la esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisione di terreni, di piani di commassazione e arrotondamento; le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l'esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascio di autenticazione su quanto sopra⁹.

9. La L. 5 aprile 1950, n. 280 pubblicata nella Gazz. Uff. 6 giugno 1950, n. 128, relativa all'attribuzione del titolo di "ingegnere topografo" ai diplomati delle sezioni geodetiche dei Politecnici ex austro-ungarici, iscritti nell'elenco speciale di cui al presente articolo, ha così disposto: "Articolo unico. L'elenco speciale supplementare e transitorio di cui all'Art. 74 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è soppresso. I geometri civili autorizzati delle nuove province compresi nel predetto elenco sono iscritti, con il titolo di "ingegnere topografo" negli albi degli ingegneri dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778". Resta ferma la delimitazione dell'attività professionale contenuta nel terzo comma del citato Art. 74.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

23 novembre 1944

n.382

Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali

Publicato nella Gazzetta ufficiale n.98 del 23 Dicembre 1944

CAPO I

Del Consiglio degli Ordini e Collegi professionali

Art. 1. – Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a termini dell'Art. i del regio decreto legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non di cinquecento; di nove, se superano I cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Art. 2. – I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli Iscritti. I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

594

Art. 3. – L’assemblea per l’elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli Iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell’avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive. L’avviso e la notizia di cui al commi precedenti contengono l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l’ora per l’eventuale votazione di ballottaggio. L’assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4. – Nell’assemblea per l’elezione del Consiglio, un’ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione e d’assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5. – Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l’assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l’iscrizione nell’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età

Art. 6. – Contro i risultati dell’elezione ciascun professionista iscritto nell’albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7. – Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine o Collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l’efficacia delle

norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.¹ (2)

Art. 8. – Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale. Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliere fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9. – Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

CAPO II

Delle commissioni centrali²

Art. 10. – Le Commissioni centrali per le professioni indicate all'articolo 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione. La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a 11.

Art. 11. – Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un

1. "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di avere pagate le somme dovute". (Art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536). Sivedano oltre anche la legge 8 agosto 1977, n. 585 e la legge 10 giugno 1978, n. 292.

2. Le Commissioni centrali sono ora denominate Consigli nazionali, in base all'Art. 2 del D.P.L. 21 giugno 1946, n. 6

numero maggiore di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti; ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'articolo 5, comma secondo. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12. – Quando gli iscritti appartengono ad un unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti. Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

Art. 13. – I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio. I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

Art. 14. – I componenti delle Commissioni centrali e leggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Le commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.³

3. Legge 8 agosto 1977, n. 585.

Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini degli ingegneri secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette

CAPO III

Disposizioni comuni

Art. 15. – I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti all'albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane incaricato fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

Art. 16. – Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 17. – per l'adempimento delle funzioni indicate nell'Art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni previste dai precedenti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto. *

*. Articolo unico. – Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ingegneri di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, a norma degli articoli 7 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono riscosse ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale degli ingegneri, secondo le modalità stabilite nel testo unico per la riscossione delle imposte dirette. L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini provinciali e al collegio nazionale degli ingegneri le quote di contributi ad essi spettanti. Legge 10 giugno 1978, n. 292

Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini e collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.

Articolo unico. – Le tasse e i contributi stabiliti con legge e con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'Art. 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e collegi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico. L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.

Articolo unico. – Le tasse e i contributi stabiliti con legge e con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'Art. 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e collegi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico. L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.

DECRETO MINISTERIALE

1 ottobre 1948

(G.U.n.258 del 5/11/1948)

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME DI PROCEDURA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vistol'Art. 19 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n.2537, che approva il regolamento per la professione di ingegnere;

Decreta

E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 6 aprile 1948, allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.

Il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 1 ottobre 1948 Il Ministro: GRASSI

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al consiglio nazionale degli ingegneri

Art. 1

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da lire 45.

Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto incarta non bollata.

Art. 2

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a)** della copia autentica della deliberazione impugnata;
- b)** dei documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento;
- c)** quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di lire 800 (ottocento) stabilita dall'Art. 1 del D.Lgs.13 settembre 1946, n.261.

Art. 3

Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tali indicazioni la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 4

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni della comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato dalla ricevuta del versamento di cui all'Art. 2.

Art. 5

Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio nazionale.

Il Consiglio dell'ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stilato e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6

Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 7

Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà

concessa al Consiglio Nazionale dall'Art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatto richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano.

Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

Art. 11

Il segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere:

- a)** il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b)** il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c)** l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d)** i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e)** le firme del presidente e del segretario.

Art. 12

In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13

E' in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14

I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli ordini le cui deliberazioni sono impugnate, perché provvedano alle formalità di cui all'Art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

LEGGE

3 agosto 1949 n.536

Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

Vigente al:4-11-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 2.

I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 agosto 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

8 luglio 2005 n.169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.198 del 26 agosto 2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma 5, 117, comma 2, lettera g), e 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della Legge 14/01/1999, n.4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della Legge 19/10/1999, n. 370;

Visto l'articolo 1 septies del D.L.31/01/2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31/03/2005, n.43;

Visto l'articolo 17, comma 2, della Legge 23/08/1988, n.400;

Visto l'articolo 4 del D.P.R. 05/06/2001, n.328; Sentiti gli ordini professionali interessati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 07/04/2005;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18/04/2005 e del 13/06/2005;

Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13/06/2005, relativa alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la partecipazione personale degli iscritti alle elezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24/06/2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 - Ambito di applicazione

1) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.

Art. 2 - Composizione dei consigli territoriali

1) Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

2) I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento:

3) I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

4) I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

5) Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

Art. 3 - Elezione dei consigli territoriali

1) L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni

prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

2) Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

3) L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

4) L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5) In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

6) Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

7) E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una

busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

8) Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

9) Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10) L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11) L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che sisonocandidatiaisensidelcomma12.Siconsiderano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

12) Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13) Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

14) Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

- 15)** I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.
- 16)** Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.
- 17)** Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
- 18)** Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.
- 19)** In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
- 20)** Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

Art. 4 - Presidente del consiglio dell'ordine territoriale

- 1)** Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.
- 2)** Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

Art. 5 - Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine

- 1)** Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
- 2)** I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi

tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

3) Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.

4) Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

5) All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

6) Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.

7) Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.

8) In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

9) Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che ri-

manga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.

10) Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.

11) Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

Art. 6 - Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari

1) Il consiglio dell'ordine degli attuari è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti superai cento ma non cinquecento;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento;
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

2) Il consiglio dell'ordine è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 3, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

3) Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 4, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 7 - Consiglio nazionale dei geologi

1) Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all'albo. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla metà.

2) Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 5, che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 8 - Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi

1) Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, ri-

spettivamente, di nove e di quindici membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine.

- 2) Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3.
- 3) I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 6, che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 9 - Procedimenti disciplinari

- 1) Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.
- 2) Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
- 3) In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
- 4) In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

Art. 10 - Abrogazioni

- 1) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del D.L.L. 23/11/1944, n.382: articolo 1, comma 1, secondo periodo; articolo 2, commi 1, 2, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma 3; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, comma 1, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e 2; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma 1, secondo periodo, e commi 2 e 3.
- 2) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 10, commi 1 e 2; articolo 14, comma 3; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

articolo 23, comma 1, dalle parole «ed e» alla parola «anni», commi 2 e 3; articolo 27, commi 1, 2, 3 e 4; articolo 28; articolo 48, comma 2, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della Legge 07/01/1976, n. 3;

b) articolo 5; l'articolo 6, comma 1, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi 2 e 3; articolo 7, commi 1 e 3; articolo 8; articolo 9, commi 1, 2 e 3; articolo 15, del D.P.R. 30/04/1981, n. 350;

c) articolo 14; articolo 27, comma 1, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del R.D. 23/10/1925, n. 2537;

d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11/10/1994, n. 615;

e) articolo 19, comma 1, dalle parole «, il quale è composto» fino alla parola «categoria», commi 2 e 3, della Legge 09/02/1942, n. 194;

f) articolo 16, comma 1, dalle parole «ed è composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma 1, dalle parole «ed è costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma 3; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi 1 e 2; articolo 39, comma 6, della Legge 24/05/1967, n. 396;

g) articolo 1, commi 1, dalle parole «ed è composto» alla parola «membri», e 4; articolo 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5; articolo 4, commi 1 e 2; articolo 5, commi 5 e 6; articolo 6, commi 1, 2 e 3; articolo 10, commi 7 e 8, della Legge 25 luglio 1966, n. 616;

h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che è composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della Legge 12/11/1990, n. 339.

Art. 11 - Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005 CIAMPI

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Moratti, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Castelli *Ministro della giustizia delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli*: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2005.

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro

n. 5, foglio n. 121.

Allegato 1

(previsto dagli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1)

TABELLA GENERALE					
Iscritti all'albo		Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1.	< 100	7	6	1	Fino al 29%
			5	2	Dal 29,01% al 43%
			4	3	Dal 43,01% in poi
2.	> 100 < 500	9	8	1	Fino al 22%
			7	2	Dal 22,01% al 33%
			6	3	Dal 33,01% al 44%
			5	4	Dal 44,01% in poi
3.	> 500 < 1500	11	10	1	Fino al 18%
			9	2	Dal 18,01% al 27%
			8	3	Dal 27,01% al 36%
			7	4	Dal 36,01% al 45%
			6	5	Dal 45,01% in poi
4.	> 1500	15	14	1	Fino al 13%
			13	2	Dal 13,01% al 20%
			12	3	Dal 20,01% al 27%
			11	4	Dal 27,01% al 33%
			10	5	Dal 33,01% al 40%
			9	6	Dal 40,01% al 47%
			8	7	Dal 47,01% in poi

Allegato 2

(previsto dall'articolo 5, comma 4)

Iscritti	Voti	Iscritti	Voti
Fino a 100	1	Da 6300 a 6599	22
Da 101 a 399	2	Da 6600 a 6899	24
Da 400 a 599	3	Da 6900 a 7199	25
Da 600 a 899	4	Da 7200 a 7499	26
Da 900 a 1199	5	Da 7500 a 7799	27
Da 1200 a 1499	6	Da 7800 a 8099	28
Da 1500 a 1799	7	Da 8100 a 8399	29
Da 1800 a 2099	8	Da 8400 a 8699	30
Da 2100 a 2399	9	Da 8700 a 8999	31

Da 2400 a 2699	10	Da 9000 a 9299	32
Da 2700 a 2999	11	Da 9300 a 9599	33
Da 3000 a 3299	12	Da 9600 a 9899	34
Da 3300 a 3599	13	Da 9900 a 10199	35
Da 3600 a 3899	14	Da 10200 a 10499	36
Da 3900 a 4199	15	Da 10500 a 10799	37
Da 4200 a 4499	16	Da 10800 a 11099	38
Da 4500 a 4799	17	Da 11100 a 11399	39
Da 4800 a 5099	18	Da 11400 a 11699	40
Da 5100 a 5399	19	Da 11700 a 11999	41
Da 5400 a 5699	20	Da 12000 si procede in modo analogo attribuendo un voto ogni 300 iscritti	
Da 5700 a 5999	21		
Da 6000 a 6299	22		

Allegato 3

(previsto dall'articolo 6, comma 2)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ATTUARI					
Iscritti all'albo		Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1.	< 100	7	6	1	Fino al 29% Dal 29,01% al 43% Dal 43,01% in poi
			5	2	
			4	3	
2.	> 100 < 500	9	8	1	Fino al 22% Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% Dal 44,01% in poi
			7	2	
			6	3	
			5	4	
3.	> 500 < 1500	11	10	1	Fino al 18% Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi
			9	2	
			8	3	
			7	4	
			6	5	
4.	> 1500	15	14	1	Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal 40,01% al 47% Dal 47,01% in poi
			13	2	
			12	3	
			11	4	
			10	5	
			9	6	
			8	7	

Allegato 4

(previsto dall'articolo 6, comma 3)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
Consiglio nazionale	15	14	1	Fino al 13%
		13	2	Dal 13,01% al 20%
		12	3	Dal 20,01% al 27%
		11	4	Dal 27,01% al 33%
		10	5	Dal 33,01% al 40%
		9	6	Dal 40,01% al 47%
		8	7	Dal 47,01% in poi

Allegato 5

(previsto dall'articolo 7, comma 2)

ORDINE DEI GEOLOGI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
Consiglio nazionale	15	14	1	Fino al 13%
		13	2	Dal 13,01% al 20%
		12	3	Dal 20,01% al 27%
		11	4	Dal 27,01% al 33%
		10	5	Dal 33,01% al 40%
		9	6	Dal 40,01% al 47%
		8	7	Dal 47,01% in poi

Allegato 6

(previsto dall'articolo 8, comma 3)

ORDINE DEI BIOLOGI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
Consiglio dell'ordine	9	8	1	Fino al 22%
		7	2	Dal 22,01% al 33%
		6	3	Dal 33,01% al 44%
		5	4	Dal 44,01% in poi
Consiglio nazionale	15	14	1	Fino al 13%
		13	2	Dal 13,01% al 20%
		12	3	Dal 20,01% al 27%
		11	4	Dal 27,01% al 33%
		10	5	Dal 33,01% al 40%
		9	6	Dal 40,01% al 47%
		8	7	Dal 47,01% in poi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

7 agosto 2012 n.137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto – legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148. (12G0159)

Capo I Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto–legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 - Definizione e ambito di applicazione

- 1)** Ai fini del presente decreto:
 - a)** per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
 - b)** per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).
- 2)** Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

Capo I Disposizioni generali

Art. 2 - Accesso ed esercizio dell'attività professionale

- 1)** Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.
- 2)** L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.
- 3)** Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e

prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4) Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 3 - Albo unico nazionale

1) Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2) L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 4 - Libera concorrenza e pubblicità informativa

1) È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2) La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Capo I Disposizioni generali

Art. 5 - Obbligo di assicurazione

- 1) Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
- 2) La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
- 3) Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Capo I Disposizioni generali

Art. 6 - Tirocinio per l'accesso

- 1) Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.
- 2) Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'i-

scrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.

3) Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4) Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.27.

5) Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

6) Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27.

7) L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'ineffi-

cacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

8) I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

9) Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10) Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11) Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

12) Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo

certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

13) Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 7 - Formazione continua

1) Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2) I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3) Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

- a)** le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli

ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4) Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

5) L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

6) Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

7) Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Capo I

Disposizioni generali

Art. 8 - Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1) Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2) I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

- 3)** Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
- 4)** Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.
- 5)** All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.
- 6)** I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.
- 7)** Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.
- 8)** I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.
- 9)** Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal

componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

10) Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11) Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12) Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

13) Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

14) Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

Capo II

Disposizioni concernenti gli avvocati

Art. 9 - Domicilio professionale

1) L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.

Capo II

Disposizioni concernenti gli avvocati

Art. 10 - Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso

1) Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.

2) Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.

3) Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

4) Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

5) In attuazione del presente decreto, l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.

6) Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Capo III

Disposizioni concernenti i notai

Art. 11 - Accesso alla professione notarile

6) Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n.89, compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n.89, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.

Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 12 - Disposizione temporale

1) Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 - Invarianza finanziaria

1) Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 - Entrata in vigore

1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Stromboli, addì 7 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012 Registro n. 7, foglio n. 372

ANNO CXXXIII NUMERO 22 ROMA

30 novembre 2012

Publicato il 30 novembre 2012

BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE - SPED. IN ABBONAMENTO POSTALE 70% - FILIALE DI ROMA
30-11-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 22

CONCORSI E COMMISSIONI DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Composizione della Commissione che esprimere pareri sull'utilizzo del personale invalido
PC.D. 14-6-2012- V° U.C.B. 24-7-2012

Decreta la nomina della Commissione competente ad esprimere pareri sull'utilizzazione del personale invalido, composta dai seguenti membri:

Presidente:

dott.ssa Grazia De Carli - Dirigente Penitenziario Componenti:

dott. Massimo De Lellis - Medico

dott.ssa Marzia Fratini - Funzionario Giuridico Pedagogico Area 3 - F4

dott. Davide Lancioni - Commissario del Corpo di polizia penitenziaria

Segretario:

dott.ssa Pia Alicandro - Funzionario Giuridico Pedagogico Area 3 - F2

Presidente Supplente:

dott.ssa Sonia Specchia - Dirigente Penitenziario

Componenti Supplenti:

632

dott.ssa Carla Striano - Funzionario Giuridico Pedagogico Area 3 - F2

dott. Fabio Pichi - Commissario del Corpo di polizia penitenziaria

Segretario Supplente:

dott.ssa Antonella D'Angeli - Funzionaria Organizzazione e Relazioni Area 3 - FI

Libere professioni

1) Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Approvato nella seduta del 23 novembre 2012

Art. 2 - (Consigli di disciplina territoriali)

1) Presso i Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

2) I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

3) Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre consiglieri. I Collegi di disciplina, ove costituiti, sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati. L'assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Albo, dal consigliere con

maggior anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Albo, dal consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.

4) I Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

5) Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali.

6) I compiti di segreteria e di assistenza all'attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale dei Consigli territoriali dell'Ordine.

7) Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio dei Consigli territoriali dell'Ordine.

Art. 3 - (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1) La carica di consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di consigliere, revisore o qualunque altro incarico direttivo del corrispondente Consiglio territoriale e con la carica di consigliere del Consiglio Nazionale.

2) I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo Art. 4, comma 4, inclusa la sospensione dall'Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 5, comma 8.

Art. 4 - (Requisiti di onorabilità e professionalità)

1) I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio territoriale.

2) Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale.

3) La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Nazio-

nale e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. La mancata allegazione del curriculum vitae determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.

4) All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'Albo degli Ingegneri da almeno 5 anni;
- di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'Ordine;
- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio territoriale dell'Ordine;
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura.

5) È facoltà del Consiglio territoriale di indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all'Albo. Per i componenti dei Consigli territoriali di disciplina non iscritti all'Albo, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo articolo 5, comma 1, avviene ad opera del Consiglio territoriale d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate, giuridiche e tecniche;

- esperti in materie giuridiche o tecniche;
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in pensione.

Articolo 5 - (Nomina)

- 1)** Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati al Consiglio di disciplina, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere iscritto all'Albo; il numero dei candidati della sezione B deve essere almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla sezione B nel corrispondente Consiglio territoriale.
- 2)** Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'Albo. Il numero dei componenti della sezione B dell'Albo deve essere almeno pari rispetto a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale. I giudizi disciplinari riguardanti i soggetti iscritti alla sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio giudicante composto da almeno un consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'Albo, i giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla stessa sezione dell'Albo sono assegnati al Consiglio di disciplina dell'Ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla sezione B dell'Albo.
- 3)** Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui all'articolo 4, comma 2 del presente regolamento, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio territoriale procede d'ufficio a inserire nell'elenco il numero di candidati necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 4 del presente regolamento.
- 4)** Dopo la sua compilazione, l'elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.
- 5)** L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma dell'articolo 4, comma 1 del presente regolamento, a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto della legge, affinché provveda a nominare senza indugio i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, interni ed esterni all'Ordine, sulla base dei rispettivi curricula professionali.

6) La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale, in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

7) Entro quindici giorni dalla pubblicazione dei nominativi ai sensi del precedente comma 6, il componente del Consiglio di disciplina territoriale con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, ovvero, qualora sia nominato anche un solo componente non iscritto all'Albo, il componente con maggiore anzianità anagrafica, procede alla convocazione e all'insediamento del Consiglio di disciplina territoriale.

8) All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, di missioni o per altra ragione, si provvede attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Per ogni consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo vi è l'obbligo di individuare un componente supplente. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio territoriale, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 4 del presente regolamento. Il Presidente del Tribunale competente procederà alla scelta del nuovo consigliere attingendo dal suddetto elenco. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto della legge.

9) Qualora il numero degli iscritti all'Ordine territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede.

Art. 6 - (Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)

1) Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interesse ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile, dandone immediata comunicazione agli

altri componenti il Collegio di disciplina. Qualora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, secondo le modalità stabilite dall'articolo 52 del codice di procedura civile e dalle pertinenti disposizioni che regolano l'esercizio della funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo degli Ingegneri. Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.

2) Ai fini dell'individuazione delle situazioni di conflitto di interessi si applica l'Art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Integra la situazione di conflitto di interessi per il consigliere, oltre alle ipotesi previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, l'aver intrattenuto rapporti lavorativi o l'aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il soggetto il cui esposto ha determinato l'avvio del procedimento.

Art. 7 - (Disposizioni transitorie)

1) In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'invio da parte dei Consigli territoriali dell'Ordine, al Presidente del Tribunale territorialmente competente, dell'elenco dei candidati predisposto ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di insediamento dei Consigli territoriali dell'Ordine eletti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2) Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli territoriali dell'Ordine, in conformità alle disposizioni vigenti.

3) I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al precedente comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

4) Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.

Articolo 8 - (Entrata in vigore e pubblicità)

1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Approvato con delibera del 7 novembre 2012

Art. 1 - Finalità

1) Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, in attuazione dell'Art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 2 - Consigli di disciplina territoriali

1) Presso i Collegi territoriali dell'Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

2) I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti i Collegi territoriali dell'Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

3) Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre consiglieri. I Collegi di disciplina, ove costituiti, sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati. L'assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di discipli-

na territoriale. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Albo, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Albo, dal consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.

4) I Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

5) Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali.

6) I compiti di segreteria e di assistenza all'attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale dei Consigli territoriali dei Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

7) Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio dei Consigli territoriali dei Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

Art. 3 - Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica

1) La carica di consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di Consigliere, Revisore o qualunque altro incarico direttivo del corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine e con la carica di consigliere del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

2) I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo Art. 4, comma 4, inclusa la sospensione dall'Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 5, comma 8.

Art. 4 - Requisiti onorabilità e professionalità

1) I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio del Collegio territoriale.

Circ. n.882

/XIX Sess./2022

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni e Consulte degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Modifica dell'articolo 20 del Codice deontologico – ulteriore definizione di illecito disciplinare, conseguente alla violazione delle prescrizioni di legge e regolamentari in materia elettorale informativa

Caro Presidente,

con la presente Ti comunichiamo che, nella seduta del 23/03/2022, il Consiglio Nazionale ha deliberato una integrazione dell'articolo 20 del Codice deontologico degli Ingegneri italiani¹, finalizzata a definire l'illecito disciplinare, conseguente alla violazione delle prescrizioni di legge e regolamentari in materia elettorale.

Più precisamente, essa prevede l'introduzione, nel testo del predetto articolo, del comma 5, del seguente tenore:

«L'Ingegnere è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale, ivi incluse quelle delegate al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La violazione delle suddette disposizioni, laddove finalizzata ad anteporre interessi privati a quelli della categoria professionale e a compromettere, per l'effetto, la corretta composizione, il tempestivo insediamento o il regolare funzionamento degli organi di autogoverno della professione, configura un illecito disciplinare. Costituisce,

1. Allegato alla circolare CNI 14 maggio 2014 n.375, pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

in particolare, grave illecito disciplinare l'inosservanza, da parte dell'ingegnere che intenda candidarsi a ricoprire la carica di Consigliere territoriale dell'Ordine o di Consigliere nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi stabilito all'Art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169 e dalla normativa vigente».

L'iniziativa è stata motivata dalla necessità di introdurre specifiche garanzie di osservanza della normativa elettorale da parte degli iscritti all'albo, allo scopo di prevenire la possibilità di contenzioso direttamente collegato al rinnovo degli organi di autogoverno e allo svolgimento delle operazioni elettorali, affidando ai Consigli di disciplina territoriali la verifica dell'inosservanza della normativa anzidetta dettata da un intento deliberatamente elusivo del trasgressore per finalità di tornaconto e/o vantaggio personale.

Nella convinzione della sua utilità al fine di contribuire ad un rafforzamento dell'autorevolezza della Categoria professionale e dei suoi organi di rappresentanza, nonché al perseguimento dell'obiettivo di evitare il contenzioso elettorale, trasmettiamo la nuova versione dell'Art. 20 del Codice deontologico e, auspicandone la massima diffusione presso gli iscritti, cogliamo l'occasione per porgerTi cordiali saluti.

Il Presidente

ALLEGATO:

Nuovo Codice deontologico, approvato nella seduta di Consiglio del 23/03/2022.

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI

Aggiornamento alla data del 23/3/2022

Codice deontologico premesse

Gli iscritti all'albo degli ingegneri del territorio nazionale hanno coscienza che l'attività dell'ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente ed è decisiva per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita.

Sono consapevoli che, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, sono tenuti costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell'attività lavorativa e nell'ambito professionale.

Sono altresì consapevoli che è dovere deontologico primario dell'ingegnere svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale e, in caso di calamità, rendere disponibili le proprie competenze coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle emergenze presenti nel territorio.

Sulla base di tali principi, in osservanza alla legge fondamentale ed in particolar modo ai seguenti articoli della Costituzione:

- Art. 4, comma 2: «ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»;

- Art. 9: «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;
- Art. 41, commi 1-2: «l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana»; stabiliscono liberamente di approvare il seguente Codice Deontologico, che dovrà essere rispettato e fatto rispettare da tutti gli iscritti, anche operando al di fuori degli ambiti nazionali al fine di garantire il rigoroso rispetto dei valori di legalità e responsabilità sociale, a tutela della dignità e del decoro della professione.

Codice deontologico degli ingegneri italiani

Approvato in data 1° dicembre 2006, adeguato in data 9 aprile 2014 e da ultimo integrato in data 3 marzo 2022.

CAPO I Parte generale

Art. 1 - Principi generali

1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.

1.2 Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

2.1 Le presenti norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell'albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l'attività di ingegnere e sono finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e del decoro della professione.

2.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee.

2.3 Il rispetto delle presenti norme è dovuto anche per prestazioni rese all'estero, unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.

CAPO II

Doveri generali

Art. 3 - Doveri dell'ingegnere

- 3.1** L'ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.
- 3.2** L'ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.
- 3.3** L'ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.
- 3.4** L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.
- 3.5** Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata.

Art. 4 - Correttezza

- 4.1** L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.
- 4.2** L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.
- 4.3** Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

4.4 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.

4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6 L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.

4.7 L'ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienza e qualità.

Art. 5 - Legalità

5.1 Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione.

5.2 Il comportamento dell'ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare.

5.3 Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

Art. 6 Riservatezza

6.1 L'ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale.

6.2 L'ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale.

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

7.1 L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.

7.2 L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

Art. 8 - Assicurazione professionale

8.1 Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

8.2 L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

Art. 9 - Pubblicità informativa

9.1 La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni.

9.2 Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

Art. 10 - Rapporti con il committente

10.1 L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

Art. 11 - Incarichi e compensi

11.1 L'ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso.

11.2 L'ingegnere è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che

possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione.

11.3 La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'Art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.

11.4 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

11.5 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni

12.1 L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.

12.2 L'ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.

12.3 L'ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.

12.4 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

12.4 L'ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all'espletamento dell'incarico nei termini pattuiti, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.

CAPO III

Rapporti interni

Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti

13.1 L'ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e

correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

13.2 Costituisce infrazione alla regola deontologica l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.

13.3 L'ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.

13.4 L'ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.

13.5 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell'Ordine.

13.6 In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l'ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.

13.7 L'ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell'incarico.

13.8 L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

13.9 L'ingegnere collabora con i colleghi e li supporta, ove richiesto, nel caso subiscano pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria.

Art. 14

Rapporti con collaboratori

14.1 L'ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all'utilizzazione di una organizzazione stabile.

14.2 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza.

14.3 L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere si assume la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

14.4 L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto non autorizzato del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

14.5 L'ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.

14.6 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.

14.7 Nei rapporti con i tirocinanti, l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.

14.8 Parimenti l'ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

Art. 15 - Concorrenza

15.1 La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario.

15.2 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

15.3 È sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.

15.4 L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

- a) critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;

- b)** attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
- c)** attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;
- d)** utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
- e)** partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
- f)** abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

Art. 16 – Attività in forma associativa o societaria

16.1 Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

16.2 Gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall'inizio della collaborazione.

16.3 Nel caso di associazione professionale è disciplinarmente responsabile soltanto l'ingegnere o gli ingegneri a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

16.4 La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell'ingegnere nell'ambito dell'attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all'Albo.

CAPO IV

Rapporti esterni

Art. 17 - Rapporti con le istituzioni

17.1 L'ingegnere deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati.

17.2 L'ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.

17.3 L'ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarne utilità nella propria attività professionale. Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza.

Art. 18 - Rapporti con la collettività

18.1 L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.

Art. 19 - Rapporti con il territorio

19.1 L'ingegnere nell'esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.

19.2 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

19.3 L'ingegnere non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti.

CAPO V

Rapporti con l'ordine

Art. 20 - Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

20.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

20.2 L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine.

20.3 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

20.4 L'ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte dell'Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, deve:

- a) comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- b) svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- c) accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
- d) prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine le violazioni di norme deontologiche delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
- e) presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
- f) controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

20.5 L'ingegnere è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale, ivi incluse quelle delegate al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La violazione delle suddet-

te disposizioni, laddove finalizzata ad anteporre interessi privati a quelli della categoria professionale e a compromettere, per l'effetto, la corretta composizione, il tempestivo insediamento o il regolare funzionamento degli organi di autogoverno della professione, configura un illecito disciplinare. Costituisce, in particolare, grave illecito disciplinare l'inosservanza, da parte dell'ingegnere che intenda candidarsi a ricoprire la carica di Consigliere territoriale dell'Ordine o di Consigliere nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi stabilito all'Art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169 e dalla normativa vigente.

CAPO VI

Incompatibilità

Art. 21 - Incompatibilità

21.1 L'ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

21.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente.

21.3 Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico. Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

21.4 L'ingegnere non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedi-

mento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

21.5 L'ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

21.6 L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi nei seguenti casi:

- a) posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- b) esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- c) collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.

Art. 22 - Sanzioni

22.1 La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale.

CAPO VII Disposizioni finali

Art. 23 - Disposizioni finali

23.1 Il presente Codice:

- a) è depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati;
- b) è pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale e, nella versione recepita e approvata da ogni singolo Consiglio dell'Ordine, sul sito di ciascun Ordine territoriale degli Ingegneri.

APPENDICE

GIURISPRUDENZIALE

- 1.** Sentenza della Corte Costituzionale n. 284/1986
- 2.** Sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezione II Civile n. 16514/2020 del 7.11.2019
- 3.** Sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezione II Civile n. 22090/2019 del 16.4.2019
- 4.** Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione distaccata di Catania (Sezione Quarta) n. 915/2018 Reg. Prov. Coll.
- 5.** Sentenza della Corte Suprema di Cassazione SS.UU. Civ. n. 8483/1994
- 6.** Sentenza della Corte Suprema di Cassazione SS.UU. Civ. n. 9296/2013

PRONUNCIA

N. 284

Sentenza 19 dicembre 1986

Deposito in cancelleria: 23 dicembre 1986. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 61/1s.s. del 31 dic. 1986. Pres.

LA PERGOLA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori:

Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. RENATO DELL'ANDRO

Prof. GABRIELE PESCATORE

Avv. UGO SPAGNOLI

Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA

Prof. ANTONIO BALDASSARRE

Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

658

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'Art. 92, sesto e settimo comma, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato); Art. 1, ultimo comma, legge 8 agosto 1977 n. 583 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967 n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali e assistenziali); Art. 7 legge 20 dicembre 1954 n. 1181; Art. 130 r.d. 27 novembre 1924 n. 2367; artt.4 e 7 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, promossi con le seguenti ordinanze, tutte emesse dal Consiglio nazionale dei geometri;

1) 20 giugno 1978 sul ricorso proposto da Schettini Michele (n. 633 del reg.ord. 1978), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 52 dell'anno 1979;

2) 1 febbraio 1979, sul ricorso proposto da Ferranti Secondo (n. 491 del reg.ord. 1979), in Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'anno 1979;

3) 14 giugno 1979, sul ricorso proposto da Rossi Rocco (n. 782 del reg.ord.1979), in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'anno 1980;

4) 26 luglio 1979, sul ricorso proposto da Bruscantini Corrado (n. 140 del reg.ord.1980), in Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'anno 1980;

5) 18 dicembre 1979, sui ricorsi proposti da Lionetti Raffaele e Titaro Andrea (nn. 342 e 343 del reg.ord.1980), in Gazzetta Ufficiale n. 180 dell'anno 1980;

6) 18 novembre 1981 sul ricorso proposto da Biscione Donato Rocco (n. 466 del reg.ord.1982), in Gazzetta Ufficiale n. 303 dell'anno 1982;

7) 1 marzo 1983, su i ricorsi proposti da Latini Franco, Ercole Gianni e Calvosa Terenzio (nn. 479, 480 e 481 del reg. ord. 1983) in Gazzetta Ufficiale n. 308 dell'anno 1983;

8) 3 maggio 1983 sui ricorsi proposti da Caputi Raffaele ed altro, Cozza Giuseppe ed altro, Falvella Giuseppe ed altro, Sabbatella Raffaele ed altro, Gay Luciano ed altro, Lagala Canio ed altro (n. da 446 a 451 del reg.ord.1984) in Gazzetta Ufficiale n. 280 dell'anno 1984; ed inoltre nel giudizio di legittimità costituzionale dell'Art. 14, secondo comma, d.l.lgt. 23 novembre 1944 n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali), promosso con l'ordinanza della Corte costituzionale in data 30 settembre 1983 (n. 907 reg. ord.1983), in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1986 il Giudice relatore Francesco Saja; udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1) Con ricorso del 25 novembre 1978 il geometra Rossi Rocco impugnava davanti al Consiglio nazionale dei geometri il provvedimento di cancellazione dall'albo professionale, adottato nei suoi confronti dal Collegio provinciale di Frosinone con deliberazione del precedente 28 ottobre; in questa si osservava che il medesimo era insegnante presso una scuola media statale della detta città e che il preside della stessa scuola lo aveva, sempre secondo la deliberazione ora citata, illegittimamente autorizzato all'esercizio della professione.

Nel corso del procedimento il Consiglio nazionale con ordinanza del 14 giugno 1979 (reg.ord.n. 782 del 1979) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'Art. 92, sesto comma, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, che consente al personale docente della scuola di Stato, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni non pregiudizievoli all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Al collegio rimettente sembrava che tale norma contrastasse anzitutto col principio di eguaglianza (Art. 3 Cost.), stante l'ingiustificato favore riservato agli insegnanti rispetto agli altri impiegati dello Stato, ai quali l'Art. 60 del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 vietava tra l'altro di "esercitare il commercio, l'industria e alcuna professione". Tale disciplina più favorevole pareva poter altresì ledere il principio di dedizione esclusiva del pubblico dipendente agli interessi della collettività (Art. 98 Cost.).

2) La stessa questione veniva sollevata dal medesimo Consiglio nazionale con ordinanza del 20 giugno 1978 (reg. ord. n. 633 del 1978), in cui oggetto dell'impugnativa erano gli artt. 130 r.d. 27 novembre 1924 n. 2367, contenente tra l'altro il regolamento sullo stato dei professori degli istituti medi di istruzione, e 7 legge 20 dicembre 1954 n. 1181, contenente la delega al governo per l'emanazione delle norme relative allo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato. Il primo di questi due articoli dispone che l'esercizio delle professioni libere da parte di qualsiasi professore di ruolo è subordinato ad una denuncia, per via gerarchica, al ministero; il secondo (lett. b) mantiene la detta facoltà nei limiti delle norme in vigore".

In questa ordinanza si faceva riferimento anche al principio di buon andamento della pubblica

amministrazione di cui all'Art. 97 Cost. La stessa questione veniva sollevata ancora dal Consiglio con ordinanze del 26 luglio 1979 (n. 140/1980), 18 dicembre 1979 (n. 342 e 343/1980), 18 novembre 1981 (n. 466/1982), 1 marzo 1983 (n. 479, 480, 481/1983), 3 maggio 1983 (n. 446, 447, 448, 449, 450, 451 del 1983) emesse nei procedimenti riguardanti rispettivamente i geometri Corrado Bruscantini, Raffaele Lionetti, Andrea Titaro, Donato Rocco Biscione, Franco Latini, Gianni Ercoli, Terenzio Calvosa, Raffaele Caputi, Giuseppe Cozza, Giuseppe Favella, Raffaele Sabatella, Luciano Gay, Canio Lagala. In alcuni di questi provvedimenti il Consiglio poneva a raffronto gli impugnati artt.130 r.d. 2367/1924, 7 l. 1181 /1954, 92 d.P.R. 417/1974, anche con l'Art. 8, terzo comma, l. 20 marzo 1975 n. 70, secondo cui in materia di incompatibilità e di cumulo degli impieghi del personale degli enti pubblici si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, nonché con l'Art. 241, terzo comma, testo unico della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383, recante analoga disposizione per i segretari comunali ed i dipendenti degli enti locali.

3) La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva.

Nel merito essa, premesso che la materia doveva ritenersi attualmente regolata dal solo Art. 92 d.P.R. 417/1974, da considerare perciò come unico oggetto delle impugnative, sosteneva che la facoltà, spettante agli insegnanti di scuola pubblica, di esercitare, previa autorizzazione, una libera professione doveva ritenersi giustificata, e quindi compatibile con gli artt. 3, 97 e 98 Cost., dall'opportunità di perseguire le finalità didattiche attraverso l'apporto di cognizioni pratiche.

4) Nel corso del giudizio concernente le dette questioni, questa Corte sollevava davanti a se stessa questione di legittimità costituzionale dell'Art. 14, secondo comma, d.l.lgt. 23 novembre 1944 n. 382 (reg.ord.n. 907 del 1983).

Dubitava la Corte che detta norma, nella parte in cui statuisce che la Commissione centrale (ora Consiglio nazionale) dei geometri, di cui agli artt. 10-17 del medesimo d.l. lgt., esercita le attribuzioni giurisdizionali stabilite dal relativo ordinamento professionale, potesse contrastare con l'Art. 108 Cost. ossia col principio di indipendenza della giurisdizione, attesa la composizione e le modalità di funzionamento del collegio giudicante.

5) Con deliberazione del 5 giugno 1978 il Consiglio del Collegio provinciale dei geometri di Macerata respingeva la domanda di iscrizione all'albo presentata da Secondo Ferranti, in precedenza dipendente del Genio Civile di Ancona e del Comune di Tolentino, e in quanto tale già fruente di una forma di previdenza obbligatoria. Il Consiglio motivava la sua decisione osser-

vando che ai sensi dell'Art. 1, ultimo comma, l.8 agosto 1977 n. 583 i professionisti già titolari di forme di previdenza obbligatoria erano esonerati dall'obbligo di iscriversi alla Cassa previdenziale del rispettivo ordine professionale e quindi di versare i relativi contributi; ciò, insieme ad altre posizioni di vantaggio derivanti dalla sua qualità di pensionato, avrebbe posto il Ferranti in situazione di ingiustificato favore, d'onde la necessità di rigettare la sua domanda di iscrizione all'albo.

Avendo il medesimo proposto ricorso al Consiglio nazionale, questo con ordinanza del 1 febbraio 1979 (reg.ord.n. 491 del 1979) sollevava questione di legittimità costituzionale del cit.Art. 1, ultimo comma, l. n. 583 del 1977.

Il Consiglio osservava che tale norma, disponendo l'esonero di cui sopra, poneva un'ingiustificata disparità di trattamento quanto all'obbligo di contribuzione previdenziale nell'ambito dei geometri iscritti all'albo, così sembrando contrastare col principio di eguaglianza di cui all'Art. 3 Cost. La Federazione nazionale dell'ordine dei medici depositava una memoria di costituzione nella causa n. 907 del 1983, memoria tuttavia inammissibile per essere stata depositata tardivamente e per l'estraneità del detto ente al giudizio a quo.

Considerato in diritto:

1) Le ordinanze in epigrafe sotto pongono alla Corte tre questioni di legittimità costituzionale, la prima delle quali ha carattere pregiudiziale, mentre le altre due si riferiscono, sebbene sotto profili diversi, alla normativa concernente l'iscrizione nel medesimo albo professionale dei geometri: per tanto i relativi giudizi, indipendenza degli indicati nessi di pregiudizialità e di connessione, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2) La questione pregiudiziale, sollevata da questa stessa Corte, muove dal presupposto della natura giurisdizionale delle attribuzioni del Consiglio nazionale dei geometri quando decide sui ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi dei collegi provinciali in materia disciplinare e di iscrizione nell'albo.

Tale natura giuridica è comune, per generale consenso, a tutti gli analoghi Consigli nazionali previsti dalle normative che, anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, hanno ordinato in enti autonomi alcune professioni, ossia quelle indicate negli artt.1 e 18 d.l.lgt. 23 novembre 1944 n. 382 e successive modificazioni. Essa viene desunta principalmente dal fatto che avverso le decisioni dei Consigli, inerenti alle attribuzioni suddette (materia disciplinare e iscrizione all'albo), è direttamente previsto il ricorso per cassazione, il quale nel nostro siste-

ma è diretto al controllo su provvedimenti di natura giurisdizionale (in questo senso è anche la giurisprudenza di questa Corte: cfr. le sentt. nn. 110/1967;114/1970; 27/1972 e 175/1980).

Invece, per gli ordinamenti professionali posteriori alla Costituzione, il legislatore ordinario non ha potuto adottare la medesima disciplina, a causa del divieto, posto dall'Art. 102 della Carta fondamentale, di istituire nuove giurisdizioni, non solo straordinarie, ma anche speciali: sicché ha previsto l'impugnazione dei relativi provvedimenti con le forme dell'ordinario processo civile (tribunale, corte di appello, cassazione), pure se talvolta con qualche deviazione dal modello tradizionale, sulla quale non sarebbe qui utile intrattenersi.

3) Attualmente sussistono quindi due diversi tipi di procedimenti, sopravvivendo il primo in forza della VI disposizione transitoria della Costituzione, secondo cui gli organi di giurisdizione speciale già esistenti nel nostro ordinamento continuano ad essere operanti, ma sono soggetti, nel termine (non perentorio) di cinque anni, a revisione da parte del legislatore ordinario: il quale dovrà in quella sede valutare se sia conveniente sopprimerli, con l'eventuale trasformazione in sezioni specializzate dei tribunali ordinari, ovvero mantenerli con le opportune modificazioni, intuitivamente ispirate, anche sul piano della legislazione ordinaria, a quei criteri maggiormente garantistici che sono propri della più recente esperienza giuridica.

Effettuata o no la revisione (nella fattispecie è mancato qualsiasi intervento legislativo), la sopravvivenza delle giurisdizioni speciali è pur sempre subordinata alla condizione che la relativa disciplina non contrasti con i canoni costituzionali in materia: tra i quali va annoverato quello sancito dall'Art. 108 Cost., che impone anche rispetto ai giudici speciali il fondamentale requisito dell'indipendenza. In tali sensi è il costante orientamento della Corte, la quale ha dichiarato non conformi al dettato costituzionale, per mancanza del suddetto requisito, le giurisdizioni dei consigli comunali in materia di contenzioso elettorale, dei consigli di prefettura, delle giunte provinciali amministrative, delle sezioni del contenzioso elettorale che sostituivano i consigli elettorali comunali e provinciali, del c.d. ministro-giudice, dell'intendente di finanza, nonché del comandante di porto (cfr. sent. n. 93/1965; n. 55/1966; n. 30/1967; n. 49/1968; n. 133/1963; n. 60/1969; nn. 121/1970 e 164/1976).

4) In quest'ottica si pone coerentemente l'ordinanza di rimessione, la quale dubita dell'indipendenza del Consiglio nazionale su indicato, "attesa la composizione e le modalità di funzionamento del collegio giudicante" ed appunto perciò solleva la questione di legittimità costituzionale in discussione con riferimento al cit. Art. 108 della Costituzione.

In relazione all'oggetto della proposta questione e quindi all'ambito di questo giudizio di costituzionalità, la Corte deve soffermarsi sui due profili sopra indicati per quell'approfondito esame che non poteva certamente essere compiuto nel momento della pronuncia del provvedimento di rimessione, perché in quella sede era consentito accertare soltanto che la questione non fosse manifestamente infondata, ossia che non sussistesse nemmeno un dubbio di legittimità costituzionale. Prima di affrontare lo specifico esame, si può peraltro brevemente ricordare che l'indipendenza del giudice consiste nell'autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette provenienti dall'autorità di governo o da qualsiasi altro soggetto. Essa concerne non solo l'ordine giudiziario nel suo complesso (Art. 104 Cost.) ma anche i singoli organi, ordinari (Art. 107) e speciali (Art. 108), al fine di assicurare che l'attività giurisdizionale, nelle varie articolazioni, come la sua intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze esterne.

Anche se concettualmente distinta, l'indipendenza ha ricorrenti e stretti legami con l'imparzialità, ed anzi i due termini vengono talvolta promiscuamente usati, quasi che esprimano la medesima nozione giuridica: ma è da notare che non sempre il difetto di imparzialità consegue alla mancanza di indipendenza, potendo avere relazione causale con alcune situazioni che stanno a base degli istituti dell'astensione e della ricusazione, diretti ad assicurare l'imparzialità del giudice, senza che di norma venga in discussione il requisito dell'indipendenza.

5) Ciò posto, e iniziando dal primo profilo prospettato nell'ordinanza di rimessione, ossia dalla composizione del collegio, osserva la Corte che il Consiglio in questione è formato da undici membri, eletti, tra gli appartenenti alla stessa categoria professionale, dagli organi locali, i cui componenti sono a loro volta scelti da tutti gli iscritti secondo l'appartenenza al rispettivo albo provinciale. I componenti del Consiglio nazionale e quelli dei Consigli provinciali durano in carica, i primi, tre e, i secondi, due anni, e sono liberamente rieleggibili senza alcun limite.

Il criterio accolto, ossia quello elettivo, risulta indubbiamente conforme ai canoni costituzionali ed è sufficiente osservare in proposito che il medesimo principio ispiratore è recepito dalla Carta fondamentale nell'Art. 106, secondo comma: ovviamente qui non interessa la sfera di applicazione della ora indicata norma costituzionale, notevolmente circoscritta, per ragioni non riferibili alla presente fattispecie; rileva soltanto, invece, che il criterio stesso, per riconoscimento espresso del Costituente, ben si concilia nella sua intrinseca portata con il requisito dell'indipendenza. Né si potrebbe argomentare in senso contrario dalla possibilità di rielezione,

richiamando le decisioni di questa Corte (sent.n. 49/1968 e n. 25/1976), le quali, nei casi allora esaminati, hanno ritenuto pregiudicata l'indipendenza dei collegi giudicanti in quanto la legge prevedeva la rinnovazione del mandato. La ratio di tali pronunce risiede, invero, nel fatto che la titolarità del potere di rinnovazione spettava all'autorità amministrativa, rispetto alla quale era configurabile un rapporto di soggezione, in quanto il timore di perdere la carica poteva porre in pericolo l'indipendenza del giudice, inducendolo a decisioni gradite alla stessa pubblica amministrazione (e analoga considerazione, *mutatis mutandis*, è da fare per la sent.n. 11/1968 concernente l'Ordine dei giornalisti). Nel caso in esame, per contro, la rielezione dipende da tutti i Consigli provinciali e quindi in definitiva, anche se mediatamente, dall'intera categoria professionale, sicché il componente rieleggibile non è condizionato nell'esercizio delle sue funzioni da alcun altro soggetto, o gruppo di soggetti, ma deve necessariamente ispirare la sua condotta ai canoni di effettiva giustizia e di obbiettiva correttezza, così da procurarsi, come esige il principio democratico, la stima e la considerazione della maggioranza degli elettori. Giova ancora sottolineare come il limite temporale del mandato dei consiglieri nazionali e di quelli provinciali sia diverso, in quanto i primi durano in carica tre anni e gli altri soltanto due: con la conseguenza che di norma questi ultimi, una volta scaduta la loro carica, non possono rinnovare il mandato ai componenti del Consiglio nazionale alla cui scelta hanno già concorso. Comunque, l'illimitata e incondizionata rieleggibilità, attualmente possibile sia rispetto ai Consigli locali che al Consiglio nazionale, potrebbe cagionare in qualche situazione-limite una certa vischiosità: la quale, ancorché non indicativa di violazione costituzionale in quanto non incidente sul requisito dell'indipendenza, potrebbe tuttavia indirettamente rifluire sulla limpidezza e trasparenza che gli organi giurisdizionali debbono sempre possedere in massimo grado. Il rimedio è però indubbiamente riservato al legislatore, il quale, procedendo alla prescritta e tanto ritardata revisione, dovrebbe valutare l'esigenza di modificare adeguatamente la normativa in discorso, introducendo per la rielezione un'appropriata disciplina limitativa, che escluda il rischio sopra rilevato.

5a. Sul requisito dell'indipendenza non può neppure influire la circostanza che i componenti del Consiglio siano appartenenti all'ordine di professionisti nei confronti dei quali lo stesso organo deve esercitare le sue funzioni. Il tratto caratteristico della c.d. giurisdizione professionale è dato anzi da una vasta partecipazione (che numericamente può assumere diverse varianti) dei soggetti appartenenti alla categoria interessata. Parteci-

pazione tradizionalmente giustificata dalla specifica idoneità riconosciuta ai medesimi professionisti nella materia disciplinare, attinente in sostanza alle regole di deontologia professionale, nonché nella materia relativa all'appartenenza all'ordine (la c.d. tenuta dell'albo), da sempre collegata alla prima anche per l'incidenza dei provvedimenti disciplinari che importino la sospensione o la cancellazione dall'albo medesimo (quest'ultima, variamente definita nei diversi ordinamenti professionali).

Relativamente a detta appartenenza, giova ricordare che il singolo, per *communis opinio*, è titolare di una posizione di diritto soggettivo perfetto, anche costituzionalmente protetta (Art. 4 Cost.), spettando al Consiglio il mero accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge: ed anche rispetto alla c.d. buona condotta, il potere del Consiglio rimane nell'ambito ora precisato, in quanto si tratta pur sempre di accertare delle circostanze secondo le comuni regole probatorie, fornendo un'adeguata motivazione, la cui mancanza o insufficienza importa il vizio di cui all'Art. 360 n. 5 cod.proc.civ. Da ultimo, è interessante rilevare come nel nostro ordinamento costituzionale esista un istituto intrinsecamente affine, giacché il Consiglio Superiore della Magistratura, composto per due terzi da magistrati, provvede attraverso la sua Sezione disciplinare (organo a cui questa Corte ha riconosciuto natura giurisdizionale con la sent.n. 12/1971), all'irrogazione delle sanzioni disciplinari ai magistrati (Art. 105 Cost.): data la previsione normativa consegue infatti un ulteriore, sicuro elemento per dedurre come l'appartenenza alla medesima categoria professionale non basti a pregiudicare l'indipendenza del giudice.

5b. Alla fattispecie esaminata non è certo riferibile la giurisprudenza di questa Corte relativa alle norme sulla potestà giurisdizionale dei consigli comunali in materia di contenzioso elettorale (sent. n. 93/1965), norme dichiarate costituzionalmente illegittime perché i giudizi da esse previsti coinvolgevano sempre l'interesse personale dei consiglieri che componevano il collegio, e precisamente (come si esprime la cit.sent.n. 93/1965) "l'interesse di alcuni, se di costoro personalmente è contestata l'elezione; della maggioranza, se è in gioco la sorte della maggioranza; di tutti, se si denunciano irregolarità delle operazioni elettorali". Nella materia qui considerata, per contro, il Consiglio non giudica in cause che siano proprie dei suoi membri, bensì in controversie relative a soggetti estranei all'organo giurisdizionale, alla stessa maniera di quanto si verifica per tutti gli organi giudiziari. In proposito merita essere ricordato che la giurisdizione professionale è co-

nosciuta anche dagli ordinamenti di altri Stati e che, in particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo, chiamata ad esaminare il medesimo problema (pur se, naturalmente, rispetto a una fonte normativa diversa e cioè all'Art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con l. 4 agosto 1955 n. 848), ha riconosciuto, rispetto ad alcune decisioni del Consiglio nazionale dei medici belgi, la sussistenza del requisito dell'indipendenza degli organi della giurisdizione professionale (sent. 23 giugno 1981, nel caso *Le Compte, Van Leuven, De Meyere* e sent. 10 febbraio 1983, nel caso *Alberte Le Compte*). Di tali decisioni va altresì ricordata l'importante notazione, indubbiamente da condividere, che i membri dei collegi professionali partecipano al giudizio non già come rappresentanti dell'ordine professionale, e quindi in una posizione incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, bensì a titolo personale e perciò in una posizione di "terzietà", analogamente a tutte le magistrature.

6) Sotto il secondo profilo prospettato dall'ordinanza di rimessione - quello del funzionamento dell'organo - rileva la Corte che il giudizio si svolge dinanzi al Consiglio nazionale secondo il modello del processo civile, con l'intervento, a garanzia dell'osservanza della legge, del massimo esponente dell'ufficio del Pubblico Ministero, ossia del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione: il quale rimane però sempre distinto, com'è indispensabile, dall'organo giudicante, tanto che questa Corte, occupandosi dell'analoga disciplina del Consiglio nazionale forense, ha ritenuto illegittima la sua partecipazione in camera di consiglio al momento della deliberazione della decisione (cfr. sent. n. 27 del 1972), provocando da parte del legislatore (l. 8 agosto 1977 n. 532) l'esclusione di tale partecipazione in tutti i giudizi civili nei quali, a differenza di quelli penali, era stata mantenuta. Sulla legittimità costituzionale della normativa non incide sicuramente il fatto che al Consiglio spettino anche delle funzioni amministrative. In proposito non è pertinente la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto l'illegittimità di alcune giurisdizioni speciali a causa della coesistenza nello stesso organo di funzioni giurisdizionali e amministrative (cfr. sentt. n. 60/1969; 121/1970; 128/1974). Invero, secondo detta giurisprudenza, non è la semplice coesistenza delle due funzioni che menoma l'indipendenza del giudice (come la Corte ha espressamente ribadito nella sent. 73/1970), bensì il fatto che, nelle ipotesi considerate dalle decisioni suddette, le funzioni amministrative erano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, sicché era immanente il rischio

che il potere dell'organo superiore potesse indirettamente estendersi anche alle funzioni giurisdizionali e potesse così in definitiva pregiudicare altresì l'indipendenza del giudice.

Nella fattispecie, al contrario, le funzioni amministrative sono esercitate dal Consiglio senza che sussista un rapporto di subordinazione verso alcun altro soggetto e quindi in piena autonomia: con la evidente conseguenza che la loro coesistenza con quelle giurisdizionali non importa il rischio sopra menzionato e pertanto non incide sull'indipendenza del Consiglio stesso. A conferma di ciò, non si può omettere il riferimento al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti i quali, per dettato costituzionale, hanno nel contempo funzioni giurisdizionali e di altra natura (artt.100 e 103 Cost.). Peraltro anche gli organi della giurisdizione ordinaria, accanto alle funzioni tipiche, ne hanno altre di natura amministrativa (organizzazione degli uffici, vigilanza e controllo sul personale di cancelleria e subalterno, vigilanza sugli ufficiali dello stato civile, ecc.) senza che queste diminuiscano la loro indipendenza.

7) Un cenno merita in fine la circostanza che l'organo giudicante in esame costituisce un collegio a composizione variabile, in quanto per la validità delle pronunce non è prescritta la partecipazione alla discussione e decisione di un numero fisso di componenti, ma è sufficiente quella della maggioranza di essi (Art. 16, d. l. lgt. n. 382/1944, relativo anche agli altri Consigli nazionali da tale decreto previsti, salva l'eccezione dell'Art. 22, il quale per il Consiglio nazionale forense stabilisce che è sufficiente un quarto dei membri). È da escludere, invero, che tale modalità di funzionamento, pur se non frequente nei collegi giurisdizionali, possa incidere sul requisito dell'indipendenza, e ciò perché la variabilità numerica, comunque la si consideri, non ha affatto l'idoneità a pregiudicare l'autonomo esercizio della giurisdizione, rimanendo inalterata la libertà di giudizio dei membri intervenuti. Basterebbe in proposito ricordare l'ordinamento di questa Corte, disponendo l'Art. 16, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 che essa "funziona con l'intervento di almeno undici giudici". Sebbene l'esempio addotto sia di per sé talmente significativo da impedire la persistenza di qualsiasi dubbio, è utile pure ricordare gli uffici di presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ai quali, quando decidono le controversie di impiego del personale, è stata riconosciuta la natura giurisdizionale (cfr. Cass. civ., Sez. un., 23 aprile 1986 n. 2861): invero anche per la validità delle loro deliberazioni è sufficiente la maggioranza dei componenti (reg. Camera: Art. 46; reg. Senato: Art. 107). Inoltre si può menzionare l'Art. 7 d. lgs. 6 maggio 1948 n. 655, il quale stabilisce che la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti operante in Sicilia giudica con almeno tre membri.

Pertanto, è da ritenere che in proposito non sia configurabile un'incidenza costituzionalmente viziante, anche se ciò non impedisce di rilevare l'esigenza di una più rigorosa disciplina del funzionamento delle giurisdizioni speciali professionali, le quali, essendo profondamente diverse dagli organi a composizione variabile sopra richiamati, richiedono maggiori cautele. È perciò legittimo l'auspicio che il legislatore non ritardi ulteriormente, in sede di revisione, una più rassicurante disciplina generale delle giurisdizioni predette.

8) Esaurito così l'esame della questione pregiudiziale, rileva la Corte che non sono fondate neppure le altre due, relative all'iscrizione all'albo dei geometri, sollevate dal Consiglio nazionale della categoria. La prima di esse concerne, in effetti, soltanto l'Art. 92, sesto comma, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (le altre indicazioni di varie disposizioni contenute nell'ordinanza di rimessione non hanno ragione d'essere, giacché quella ora citata è ormai la sola norma che disciplina la materia). Esso consente al personale docente, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, "l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio". Della legittimità costituzionale di detta norma l'ordinanza di rimessione dubita sul rilievo che essa contrasterebbe: a) con l'Art. 3 Cost. per la disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti pubblici, ai quali non è consentito l'esercizio di libere professioni; b) con gli artt. 97 e 98, primo comma, Cost. perché essa sarebbe idonea a turbare il regolare svolgimento dell'attività didattica e contrasterebbe quindi con gli interessi affidati alla pubblica amministrazione. La censura non può essere condivisa. Il legislatore ha attribuito al personale docente la facoltà di esercitare la libera professione sul presupposto dell'influenza positiva che all'attività didattica può derivare dalla pratica professionale: questa, invero, arricchendo il patrimonio culturale del docente con l'esperienza concreta, può consentire, anche in relazione al continuo progresso delle varie discipline, un insegnamento non limitato ad un'astratta problematica, ma aderente al continuo divenire della realtà. Peraltro essa è prevista entro precisi limiti, in quanto la norma impugnata non consente l'esercizio professionale se nei singoli casi esso possa risultare pregiudizievole alla funzione didattica o all'orario di insegnamento e di servizio. Data la rilevata ratio della disciplina normativa, il principio di eguaglianza non sembra correttamente invocato. Detto principio esige infatti parità di trattamento per situazioni eguali ovvero analoghe (e, per converso, una disciplina differenziata per situazioni non riconducibili a sostanziale identità); mentre la posizione del personale docente presenta per la ricordata utilità dell'e-

sperienza pratica nell'insegnamento caratteri di specialità rispetto a quella degli altri pubblici funzionari, indicata dal giudice a quo come termine di comparazione.

Parimenti non regge il richiamo agli artt. 97 e 98 Cost., che possono essere considerati congiuntamente, in quanto, pur se essi sono stati indicati come distinti parametri costituzionali, l'impugnativa del giudice a quo ha un unico contenuto. Infatti, come già precisato, la facoltà di esercitare la libera professione è stata contenuta dal legislatore entro precisi limiti, giacché essa non è consentita se possa comunque incidere negativamente sull'espletamento dell'attività didattica e, in particolare, sull'osservanza dei doveri concernenti l'orario di insegnamento e di servizio.

9) Con l'ordinanza n. 491/1979 il Consiglio censura in fine l'Art. 1, ult. comma, l. 8 agosto 1977 n. 583, che esclude l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza per quei professionisti i quali godono di forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un lavoro subordinato o comunque di una diversa attività. Il giudice a quo ritiene che la riportata disposizione contrasti con l'Art. 3 Cost. in quanto l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria in via generale per tutti i geometri, mentre è esclusa - soltanto per i professionisti da essa considerati (l'ordinanza di rimessione indica nella sua denuncia - anche varie altre norme, che però non hanno chiaramente alcuna attinenza con la mossa censura, onde si terrà conto, anche nel dispositivo, soltanto della norma suddetta).

Giova premettere all'esame della questione che la successiva legge 20 ottobre 1982 n. 773, che pur ha modificato la disciplina in esame, non incide sul punto centrale dell'impugnativa, in quanto ha lasciato immutata l'esclusione dall'obbligo suddetto, pur ammettendo la facoltà, in precedenza esclusa, di iscrizione da parte del professionista il quale sia già tutelato da altra forma previdenziale (Art. 22, secondo comma). La censura rimane quindi inalterata nei suoi termini essenziali e va conseguentemente esaminata nel merito.

La Corte si è già occupata di una questione di contenuto opposto, ossia del duplice regime di assicurazione stabilito dalla legge per gli esercenti la professione forense, che siano contemporaneamente docenti (universitari): ed è pervenuta alla conclusione della legittimità costituzionale della relativa disciplina, in considerazione del potere di scelta spettante al legislatore ordinario nell'ambito del fondamentale precetto dell'Art. 38 Cost., anche in relazione alla disponibilità dei relativi mezzi economici (sent. n. 133/1984). In detta decisione la Corte prese in esame anche la normativa riguardante i geometri, la quale non impone tale duplicità ed era

stata indicata dal giudice rimettente come *tertium compurationis* ed avvertì espressamente che ogni sistema previdenziale presenta una propria autonomia, in relazione alle peculiarità della categoria a cui si riferisce, e non è quindi suscettibile di estensione al di fuori del suo particolare ambito.

Ciò posto, la censura non può trovare accoglimento perché investe il merito della scelta operata dal legislatore, il quale, nei limiti della sua specifica potestà discrezionale, ha ritenuto opportuno introdurre un regime previdenziale differenziato, collegandolo all'eterogenea posizione dei soggetti interessati. ossia, da un lato, quello dei professionisti non protetti da alcuna forma previdenziale e, dall'altro, di coloro che sono già tutelati. Né la diversa disciplina può considerarsi viziata da irrazionalità, giacché, come questa Corte ha ritenuto con la ricordata sentenza, una (seconda) partecipazione ad altro sistema di previdenza può bensì risultare giustificata secondo una più accentuata concezione solidaristica, correlata alle esigenze proprie di una determinata categoria di lavoratori autonomi. Ma altrettanto legittimamente può non sussistere, se il legislatore ritiene che nella singola fattispecie gli specifici fini da perseguire e i relativi mezzi economici non richiedano di imporre la partecipazione ad una molteplicità di sistemi previdenziali, con il conseguente onere di una pluralità di contributi.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'Art. 14, secondo comma, d. l. lgt. 23 novembre 1944 n. 382, sollevata da questa Corte in riferimento all'Art. 108 Cost. con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'Art. 92, sesto e settimo comma, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, sollevata dal Consiglio nazionale dei geometri in riferimento agli artt. 3, 97 e 98 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'Art. 1, ultimo comma, l. 8 agosto 1977 n. 583, sollevata dal detto Consiglio nazionale in riferimento all'Art. 3 Cost. con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

16514-20

La corte suprema di cassazione seconda sezione civile composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO

dott. Alberto Giusti

dott. Luigi Abete

dott. Antonio Scarpa

dott. Rossana Giannaccari

dott. Giuseppe Fortunato

Presidente

Consigliere rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.30347 - 2018 R.G. proposta da:

ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA di PESCARA - c.f. 02122660687 - in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dell'avvocato Pierluigi de Nardi; elettivamente domiciliato i Roma, alla vi aCassiodoro, n.9, presso lo studio dell'avvocato professor Mario Nuzzo.

RICORRENTE CONTRO

...OMISSIS ... - elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza del Popolo, n.18, presso lo studio dell'avvocato Leonello Brocchi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORSO

CONSIGLIO NAZIONALE degli INGEGNERI - c.f. 80057570584 - in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli Scipioni, n. 265, presso lo studio dell'avvocato Teresa Gigliotti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e PROCURATORE della REPUBBLICA

presso il Tribunale di Pescara INTIMATO

avverso la decisione n. 22 dei 16.5/17.7.2018 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 7 novembre 2019 dal consigliere dott. Luigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, udito l'avvocato per il ricorrente, udito l'avvocatoper il controricorrente, ...Omissis ..., udito l'avvocato Teresa Gigliotti per il controricorrente, "C.N.I.",

FATTI DI CAUSA

- 1)** Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello de L'Aquila comunicava al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara l'avvenuta condanna dell'ingegnerOmissis ..., con sentenza n. 3486/14 del 21.11.2014, alla pena di anni tre di reclusione - pena estinta per indulto - ed alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
- 2)** Il Consiglio di Disciplina - cui la documentazione era stata trasmessa - non ravvisava ipote-

si di provvedimento disciplinare e trasmetteva gli atti al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara ai sensi degli artt. 20 e 46 del r.d. n. 2537/1925.

3) In data 29.7.2016 il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara deliberava la cancellazione dall'albo dell'ingegnerOmissis

Dava atto il Consiglio che l'irrogazione della pena accessoria valeva a privare l'ingegner ...Omissisdel pieno godimento dei diritti civili e quindi importava il venir meno della condizione necessaria per il permanere dell'iscrizione all'albo professionale.

4) Avverso l'anzidetta delibera l'ingegnerOmissis ... proponeva reclamo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

5) Con decisione n. 22 dei 16.5/17.7.2018 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglieva il reclamo e disponeva trasmettersi il fascicolo al Consiglio di Disciplina di Pescara.

Evidenziava il Consiglio Nazionale che la pena dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni non era atta a comportare la perdita del pieno godimento dei diritti civili, perdita a sua volta idonea a determinare ai sensi dell'Art. 20 del r.d. n. 2537/1925 la cancellazione dall'albo.

Evidenziava che viceversa sarebbe stata idonea a determinare la cancellazione d'ufficio ed automatica dall'albo, ai sensi dell'Art. 28 della legge n. 1938/1874, richiamato dall'Art. 7 del r.d. n. 2537/1925, la condanna cumulativamente ad una pena detentiva "maggiore del carcere" e alla sanzione dell'interdizione dall'esercizio della professione.

Evidenziava tuttavia che la sanzione dell'interdizione dall'esercizio di una professione non risultava irrogata con la sentenza n. 3486/14 del 21.11.2014.

6) Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

....Omissis ...ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria delle spese.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri del pari ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi improcedibile, inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pescara non ha svolto difese.

7) L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara ha depositato memoria.

Parimenti hanno depositato memoriaOmissis ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8) Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'Art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 20 e 46 del r.d. n. 2537/1925.

Deduce che la condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comporta, ai sensi dell'Art. 28, 2° co., n. 1, cod. pen., la perdita del diritto di elettorato e quindi dei diritti civili, la cui fruizione costituisce presupposto per l'iscrizione all'albo professionale.

Deduce al contempo che in ipotesi di perdita dei diritti civili l'ordine professionale deve solo prendere atto di tale effetto e procedere necessariamente alla cancellazione dall'albo del proprio iscritto.

9) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'Art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'Art. 20 del r.d. n.2537/1925.

Deduce che la perdita dei diritti civili - conseguente alla condanna alla pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici - importa necessariamente la cancellazione dall'albo professionale, cancellazione correlata non già all'irrogazione di una sanzione disciplinare, ma al mero accertamento del sopravvenuto difetto di un requisito necessario per l'iscrizione.

10) Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri non ha legittimazione a resistere, viepiù che trattasi dell'organo giurisdizionale che ha pronunciato la statuizione in questa sede impugnata (cfr. Cass. 4.9.2019, n. 22090).

11) Correttamente il ricorso è stato notificato anche al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pescara.

Invero la cancellazione dall'albo ex Art. 20 del r.d. n. 2537 del 23.10.1925 può esser pronunciata di ufficio o su richiesta del pubblico ministero.

12) I motivi di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina congiunta; ambedue i motivi comunque sono - nei confronti di ...Omissis ... - fondati e meritevoli di accoglimento.

13) Ha valenza preliminare il rilievo veicolato dal secondo mezzo.

Ovvero va innanzitutto puntualizzato che non si versa in un'ipotesi di cancellazione dall'albo correlata all'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Cosicché va recepita la prospettazione dell'Ordine ricorrente secondo cui "è illegittimo sostenere che, nel caso di specie, sussista la competenza a provvedere da parte del consiglio di disci-

plina del Consiglio dell'Ordine" (così ricorso, pag. 10). Ossia va dato atto che ha errato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri a disporre la trasmissione del fascicolo al Consiglio di Disciplina del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara.

14) Nel solco della testé operata puntualizzazione si evidenzia quanto segue. Per un verso, in dipendenza della irrogazione della pena accessoria della interdizione temporanea, per la durata di cinque anni, dai pubblici uffici, si sono determinati in danno del controricorrente, per la durata della pena accessoria, gli effetti enunciati in linea generale dal 2° co. dell'Art. 28 cod. pen. ovvero la perdita del diritto (politico) di elettorato attivo e passivo ed ulteriormente, ex n. 7 del 2° co. dell'Art. 28 cod. pen., la perdita della capacità di assumere i diritti contemplati nei precedenti numeri del 2° co. dello stesso Art. 28 cod. pen., ossia tra l'altro - la perdita della capacità di assumere l'ufficio "civile" di tutore o di curatore (così come riconosce pur il controricorrente: cfr. controricorso, pag. 25) e dunque la menomazione in tal senso della capacità giuridica "civile". Per altro verso, l'Art. 20 del r.d. n. 2537 del 23.10.1925, cioè del "regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto", dispone che "la cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'articolo 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione".

15) In questo quadro va innanzitutto rimarcato che l'Art. 20 cit. fa riferimento sic et simpliciter alla "perdita del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata", ovvero utilizza un'espressione che, pur nel segno di un'interpretazione di tipo restrittivo, ingloba in sé l'evenienza in cui la perdita dei diritti civili sia solo quantitativa e cronologicamente circoscritta.

16) In questo quadro dunque la menomazione "quantitativa e temporale" dei diritti civili, recte la perdita, parziale e cronologicamente delimitata, del "pieno" godimento dei diritti civili, della "piena" capacità giuridica "civile", che, in dipendenza dell'irrogazione della pena accessoria, ... Omissis ... senza dubbio soffre, era ed è atta di per sé, ai sensi dell'Art. 20 cit., a legittimare la pronuncia avente valenza dichiarativa e non costitutiva - del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara di cancellazione dall'albo, evidentemente per la durata della pena accessoria e della correlata menomazione della capacità giuridica "civile" (cfr. Cass. 22.1.2016, n.1204, secondo cui la cancellazione dall'albo professionale, ex Art. 20 del r.d. n. 2537 del 1925, da parte del consiglio de/l'ordine degli architetti per la perdita del "pieno" godimento dei diritti

civili, per effetto di condanna penale comportante l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ex Art. 28 cod. pen., ha natura meramente accertativa del sopravvenuto difetto dei requisiti de/l'i-scrizione e non integra un provvedimento irrogativo di sanzione disciplinare).

17) Si badi che la menomazione del “pieno” godimento dei diritti civili, della “piena” capacità giuridica “civile”, che, a motivo dell'irrogazione della pena accessoriaOmissis ... soffre, costituisce un effetto destinato a prodursi ex lege, in quanto tale per nulla smentito o, quanto meno, revocato in dubbio dal “certificato di godimento dei diritti civili rilasciato in data 5 settembre 2016 all'ing. Cirone dal competente Tribunale di Pescara” (cfr. controricorso, pagg., tra le altre, 12, 15 e 28).

Del resto le pubbliche certificazioni fanno fede fino a querela di falso solo per quanto attiene alle circostanze oggettive cadute sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale, non già per quanto attiene a mere valutazioni e giudizi in esse contenuti, il cui contenuto, perciò, può essere oggetto di libere valutazioni del giudice di merito (cfr. Cass. 13.5.1977, n. 1897; cfr. Cass. 28.4.2006, n. 9919, con riferimento all'ambito di esplicazione della fede privilegiata dell'atto pubblico).

18) In accoglimento - nei confronti diOmissis ...- di ambedue i motivi di ricorso la decisione n. 22 dei 16.5/17.7.2018 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri va cassata.

All'enunciazione - in ossequio alla previsione dell'Art. 384, 1° co., cod. proc. civ. - del principio di diritto può farsi luogo nei termini seguenti: la perdita del pieno godimento dei diritti civili, pur quantitativamente limitata e cronologicamente circoscritta, correlata alla irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, importa ai sensi dell'Art. 20 del r.d. n. 2537 del 23.10.1925, ovvero del “regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto”, che il competente consiglio dell'ordine degli ingegneri o degli architetti pronunci - con statuizione meramente dichiarativa - di ufficio o su richiesta del pubblico ministero la cancellazione dall'albo dell'ingegnere o dell'architetto per il tempo corrispondente alla durata della pena accessoria all'uopo irrogata.

19) In dipendenza dell'insussistente necessità di ulteriori accertamenti di fatto, nulla osta a che questa Corte decida ai sensi dell'Art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ. nel merito e quindi rigetti il reclamo proposto daOmissis ... al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso la delibera in data 29.7.2016 del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara.

20) Gli aspetti di indiscutibile novità che la vicenda litigiosa de qua agitur presenta, giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità con riferimento

al rapporto processuale tra l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara eOmissis ... ed analogamente l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità con riferimento al rapporto processuale tra l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara non ha svolto difese. In ogni caso nessuna statuizione in ordine alle spese va nei suoi confronti assunta.

21) In dipendenza del parziale accoglimento, nei confronti di ...Omissis ..., del ricorso non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara, ai sensi dell'Art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'Art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie nei confronti diOmissis ... il ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara; per l'effetto, cassa la decisione n. 22 dei 16.5/17.7.2018 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e, decidendo nel merito, rigetta il reclamo proposto daOmissis ...al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso la delibera in data 29.7.2016 del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara;

dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità con riferimento al rapporto processuale tra l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara eOmissis ...;

compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità con riferimento al rapporto processuale tra l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara, ai sensi dell'Art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, di un ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'Art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il
7 novembre 2019.

22090-19

La corte suprema di cassazione seconda sezione civile. Composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

dott. Stefano Petitti

dott. Sergio Gorjan

dott. Aldo Carrato

dott. Elisa Picaroni

dott. Annamaria Casadonte

Presidente

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1275/'18) proposto da:

ING. ...*Omissis* ..., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, degli Avv. ti ...*Omissis* ... e ...*Omissis* ... ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via Carlo Enea, n.4;

CONTRO

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI (C.F.: 80057570584) in persona del Presidente pro-tem-pore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv, Teresa Gigliotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via degli Scipioni, n.265;

NONCHÉ

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ISERNIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA, INGG. Omissis

- intimati -

avverso la decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 12/2017, depositata il 1° dicembre 2017;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 16 aprile 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrata;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi l'Avv. (per delega) nell'interesse del ricorrente, l'Avv. Teresa Gigliotti per il controricorrente Consiglio Nazionale degli Ingegneri e l'Avv. (per delega) nell'interesse degli altri controricorrenti.

FATTI DI CAUSA

In data 22 luglio 2017 gli ingg.omissis ... proponevano reclamo elettorale, dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, avverso i risultati delle elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Isernia al fine di contestare la procedura elettorale relativa al rinnovo di detto Consiglio per il quadriennio 2017-2021. A sostegno della formulata impugnazione i ricorrenti deducevano la violazione dell'Art. 3 del d.P.R. n. 169/2005, la violazione e falsa applicazione della circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 25 del 2017 nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'Art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 169/2005 relativamente alla posizione dell'ing.Omissis, già consigliere dell'Ordine dal 1999 e Presidente dal 2001.

Nella costituzione dell'ing.Omissis ... il quale resisteva alla proposta domanda, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con decisione n. 12/2017, dichiarava l'ineleggibilità del suddetto ing.Omissis ... al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Isernia per il mandato 2017-2021 e, per l'effetto, ne pronunciava la decadenza; proclamava, di conseguenza, l'elezione dell'Ing.Omissis ..., primo avente diritto sulla base dei risultati elettorali, ed ordinava al Consigliere più anziano iscritto all'albo di

procedere alla convocazione del predetto Consiglio dell'Ordine, nella composizione come corretta, in adunanza da tenersi entro venti giorni dalla notificazione della decisione stessa, al fine di procedere ad ogni adempimento resosi necessario.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ing....Omissis ..., articolato in otto motivi, al quale hanno resistito, con un unico controricorso, gli ingg.....Omissis ..., nonché, con autonomo controricorso, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Le altre parti intime non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il difensore del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'Art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di omessa pronuncia, di difetto assoluto di motivazione in ordine alle eccezioni dallo stesso sollevate nel procedimento di reclamo, con particolare riferimento al prospettato difetto di giurisdizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in favore del giudice ordinario.

1.2. Con la seconda censura il ricorrente ha denunciato il difetto di giurisdizione / dello stesso Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per effetto della ritenuta violazione dell'Art. 6 del D.Lgs. Lgt. n. 382/1944, secondo la cui interpretazione le questioni riguardanti il contenzioso inerente il diritto di elettorato passivo dovrebbero spettare alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

1.3. Con la terza doglianza il ricorrente ha lamentato la violazione dell'Art. 15 del D.Lgs. Lgt. n. 382/1944 e dei principi in materia di gerarchia delle fonti, congiuntamente alla violazione degli artt. 51 e 70 Cast. e dell'Art. 15 disp. prel. e.e.. In particolare, la difesa dell'ing.....Omissis ... ha inteso sostenere che, dovendosi riconoscere natura regolamentare al d.P.R. n. 169/2005 (nella parte in cui pone limitazioni al diritto alla rielezione in seno ai Consigli degli Ordini professionali), lo stesso si porrebbe in contrasto con l'Art. 51 Cost., che riserva alla sola legge la possibilità di disporre in materia, con la conseguente disapplicazione dell'Art. 2, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 169 del 2005.

1.4. Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell'Art. 2, comma 5, e dell'Art. 3, comma 20, del d.P.R. n. 169/2005 avuto riguardo all'asserita violazione del principio di competenza con riguardo all'adozione, con l'impugnata decisione, delle determinazioni conseguenti alla dichiarazione di ineleggibilità di esso ricorrente.

1.5. Con la quinta censura il ricorrente ha dedotto la violazione dell'Art. 6 del D.Lgs. Lgt. n. 382/1944, in ordine all'assunta intempestività della proposizione del reclamo, sull'asserito presupposto che - dovendosi valutare la tempestività del reclamo (da proporsi entro 10 giorni) con riferimento alla data del suo deposito e non a quella di spedizione - nella fattispecie il reclamo si sarebbe dovuto ritenere formulato tardivamente.

1.6. Con il sesto mezzo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 28, 35 e 42 del R.D. n. 2537/1925, avuto riguardo alla parte in cui, con l'impugnata decisione, era stata disposta la convocazione del Consiglio dell'Ordine degli / \ Ingegneri di Isernia nella composizione così corretta in dipendenza della dichiarazione di ineleggibilità di esso ricorrente.

1.7. Con il settimo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione dei principi generali in materia, dell'Art. 17 del R.D. n. 2537/1925 e dell'Art. 22 del d. lgs. n. 159/2011, contestando l'immediata esecutività dell'impugnata decisione.

1.8. Con l'ottavo ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione del comma 4-septies dell'Art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui il C.N.I., nella decisione oggetto di ricorso, non aveva ritenuto che - per effetto della denunciata violazione di legge - il computo dei tre mandati dovesse avere efficacia e, quindi, calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione n. 10/2011.

2. Rileva il collegio, in via pregiudiziale, che il ricorso - così come proposto nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - è da dichiarare inammissibile, non essendo prevista normativamente alcuna sua legittimazione (siccome non portatore di alcun interesse ad agire o resistere in giudizio) e non potendo essere altrimenti per effetto della natura di organo giurisdizionale speciale (terzo ed imparziale) deputato proprio a pronunciare sui reclami in tema di procedimenti elettorali e dei relativi risultati dei singoli Consigli degli Ordini, la cui decisione è, per l'appunto, suscettibile di ricorso per cassazione (cfr., per idonei riferimenti, Cass. S.U. n. 16993/2017 e Cass. n. 2695/2019).

3. Ciò premesso, ritiene il collegio che i primi due motivi, esaminabili congiuntamente (in quanto attinenti al medesimo profilo della giurisdizione), sono infondati e vanno, perciò, rigettati. Occorre, innanzitutto, premettere che la questione di giurisdizione posta con i motivi in discorso (spettante, di regola, alla cognizione delle Sezioni unite) può essere esaminata da questa Sezione trovando applicazione il disposto dell'Art. 374, comma 1, c.p.c., dal momento che - per

quanto si dirà subito in appresso – la questione stessa è stata già sottoposta al vaglio delle Sezioni unite ed univocamente risolta.

Ed infatti queste ultime (specificamente con l'ordinanza n. 23209/2009, ma in senso più generale già con le pronunce di Cass. S.U. n. 1283/1996, Cass. S.U. n. 1444/1998 e Cass. S.U. n. 9296/2003) hanno ritenuto sussistente la giurisdizione del predetto Consiglio Nazionale, così ravvisando la legittimità della tutelabilità giurisdizionale della domanda di impugnazione delle questioni attinenti ai procedimenti elettorali e ai correlati risultati dinanzi al giudice 1 speciale rappresentato dall'indicato Consiglio Nazionale (precisandosi, altresì, che il relativo procedimento ha natura propriamente giurisdizionale ed è soggetto ai principi generali che connotano il processo civile), che è stata ritenuta implicitamente sussistente dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella fattispecie, il quale ha deciso, infatti, sul merito del proposto reclamo.

E' stato, invero, condivisibilmente stabilito che, in materia di contenzioso elettorale riguardante i Consigli degli Ordini professionali, l'Art. 6 del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 deve essere estensivamente interpretato nel senso che ai Consigli nazionali di alcuni Ordini spetta la giurisdizione in ordine alle situazioni conflittuali riguardanti la struttura stessa degli Ordini, comprensiva anche delle controversie concernenti la fase di convocazione dell'assemblea degli iscritti per procedere alle votazioni, atteso che la materia elettorale relativa alle professioni non è stata ripartita tra più giudici e che il legislatore ha voluto salvaguardare, con l'istituzione della giurisdizione professionale, l'autonomia dei collegi nazionali degli ordini professionali, la quale verrebbe, invece, menomata ove si accedesse ad una interpretazione restrittiva della norma sopra richiamata (cfr. la citata ordinanza n. 23209/2009 delle S.U., con la quale è stato anche escluso che possa trovare applicazione al riguardo la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di elezione degli organi degli enti locali, posto che i Consigli degli Ordini professionali hanno natura diversa da detti enti, essendo qualificabili come enti pubblici non economici a carattere associativo, rispondendo, inoltre, a criteri di evidente razionalità la concentrazione presso uno stesso giudice dell'intera gamma delle controversie elettorali).

E' appena il caso, inoltre, di sottolineare come le Sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 6102/1987) abbiano anche precisato che, in tema di questioni relative al contenzioso elettorale inerenti gli albi professionali degli ingegneri, il ricorso al Consiglio Nazionale degli ingegneri, avverso le deliberazioni del locale Consiglio dell'Ordine, e poi il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, contro le pronunce di detto Consiglio Nazionale, integrano

un sistema di adeguata tutela dei diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non in contrasto (soprattutto) con gli artt. 3, 24, 102, 111 e 113 della Costituzione, proprio in considerazione del fatto che il Consiglio nazionale configura un organo giurisdizionale speciale, istituito prima dell'entrata in vigore della Costituzione medesima (quindi escluso dal divieto di cui all'Art. 102, secondo comma, di essa, e legittimamente operante fino a quando non venga attuata la revisione contemplata dalla sesta disposizione transitoria: in quest'ultimo senso v., in particolare, Corte cost. n. 284/1986).

4. Rileva il collegio che, a questo punto, debba essere esaminato - sul piano della preliminarità logico-giuridica (siccome, se accolto, sarebbe preclusivo della valutazione delle altre censure) - il quinto motivo che attiene all'assunta tardività della proposizione del reclamo sul quale ha statuito il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con l'impugnata decisione, siccome ritenuto depositato oltre il decimo giorno (precisamente l'undicesimo) dalla proclamazione degli eletti (imposto dall'Art. 6 del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944), intervenuta 14 luglio 2017.

Anche questa doglianza non coglie nel segno e va respinta.

Infatti, nel caso di specie, è riscontrabile che il reclamo risulta essere stato proposto a mezzo pec nel termine di 8 giorni (il 22 luglio 2017) dalla suddetta proclamazione (che costituisce a tal proposito il "dies a quo"), attività alla quale ha fatto contestualmente seguito la spedizione della raccomandata per via postale che - per il principio generale (derivante fin da Corte cost. n. 477/2002) della scissione degli effetti tra notificante e notificata - deve ritenersi che è avvenuta tempestivamente, dovendosi, per l'appunto, aver riguardo per il notificante al momento della spedizione.

5. Superato, in senso negativo, il profilo pregiudiziale involto dalla quinta censura, si può ritornare all'esame degli altri motivi nell'ordine in cui risultano avanzati e, quindi, ripartendo dal terzo. Pure questo motivo è privo di fondamento e deve essere respinto.

Osserva il collegio che, a prescindere dalla natura regolamentare o meno del d.P.R. n. 169/2005, occorre porre in risalto che, in effetti, la relativa materia è stata interamente "legificata" dal sopravvenuto decreto-legge n. 225/2010, I come convertito, con modif., dalla legge n. 10/2011, ragion per cui deve ritenersi che non si sia venuta a configurare alcuna violazione del principio della riserva di legge. In termini più puntuali (come già, peraltro, rilevato con la recente sentenza di questa Sezione n. 10347/2019) - ripercorrendo il quadro normativo in materia - deve evidenziarsi che il d.P.R. n. 169/2005, adottato in base alla previsione dell'Art. 17, comma se-

condo, della legge n. 400/1988, prevedeva originariamente che i consiglieri restassero in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e che, a far data dall'entrata in vigore del regolamento, non potessero essere eletti per più di due volte consecutive.

Successivamente l'Art. 1, comma primo, della legge n. 10/2011, con cui è stato convertito il d.l. n. 225/2010, ha introdotto il comma 4-septies, dell'Art. 2, sancendo che "le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. 169/2005, trovano applicazione per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi (ciascuno dei quali di durata quadriennale). Pertanto, la previsione dell'Art. 2, comma quarto, d.P.R. n. 169/2005 è stata superata dalla fonte primaria successiva (il d.l. n. 225/2010, convertito con la legge n. 10/2011), che ha legiferato la materia dell'elettorato passivo per i consiglieri degli Ordini degli ingegneri, in forme idonee a derogare anche all'Art. 15 del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944.

L'adozione del limite di tre mandati consecutivi mediante la legge di conversione del d.l. n. 225/2010 non viola - quindi - la riserva di legge prevista dall'Art. 51 Cost., poiché quest'ultima può essere attuata anche mediante atti aventi forza di legge (quali i decreti legge e i decreti legislativi), come accade in riferimento a tutte le riserve contenute in altre norme costituzionali, anche se relative ai diritti fondamentali (v. Corte cast. n. 134/2003; Corte cast. n. 282/1990; Corte cast. n. 113/1972; Corte Cast. n. 26/1966), fatte salve solo quelle che richiedono atti di autorizzazione o di approvazione del Parlamento.

Tali atti-fonte sono equiparati, a tali effetti, alla legge parlamentare poiché nel relativo procedimento di formazione è assicurata la partecipazione dell'organo rappresentativo (cfr. Corte cast. n. 10/2015), mentre è da escludere che, per le elezioni dei Consigli degli ordini professionali, possa operare il limite di cui all'Art. 15, comma secondo, lettera b), della legge n. 400/1988.

6. Il quarto motivo è palesemente infondato poiché l'accoglimento del reclamo "contro il risultato dell'elezione" comportava - dal punto di vista logico giuridico (anche al fine di garantire la piena satisfattività dell'esito del reclamo) - l'adozione delle pronunce consequenziali circa la nuova composizione legittima del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Isernia con l'inserimento del primo dei non eletti in sostituzione dell'odierno ricorrente, siccome illegittimamente eletto (come puntualmente statuito con l'impugnata decisione del C.N.I.) per effetto della sua accertata incandidabilità.

Deve, a tal proposito, trovare conferma il principio - già affermato dalle Sezioni unite di questa

Corte (con la sentenza n. 24,812/2011) – secondo cui, nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinomiale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l'elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall'origine e, quindi, “tamquam non esset”, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all'Art. 15, comma 3, del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'Art. 14 delle preleggi.

E', quindi, legittima la statuizione accessoria adottata nel caso di specie dal Consiglio Nazionale degli ingegneri, in quanto consequenziale alla declaratoria di ineleggibilità dell'ing.Omissis, con la sua derivante decadenza.

7. Il sesto motivo è, altresì, infondato sulla scorta del combinato disposto degli artt. 28 e 38 del R.D. n. 2537/1925, alla stregua del quale deve ritenersi attribuita al “Consigliere anziano” la responsabilità di presiedere le riunioni consiliari in assenza delle cariche collegiali e, dunque, anche ogni volta che si celebri una votazione per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine prima della nomina a ricoprire le cariche stesse; da ciò consegue che la suddetta legittimazione sussiste anche qualora sia necessario – a seguito della celebrazione delle elezioni, il cui esito sia stato fatto oggetto di reclamo dinanzi al C.N.I. – riprocedere alla convocazione dello specifico Consiglio dell'Ordine per consentire l'ottemperanza ad una decisione giudiziale comportante la ricostituzione della sua composizione così corretta per il successivo legittimo assolvimento delle sue attribuzioni.

8. Pure il settimo motivo va disatteso dovendosi osservare che l'esecutività immediata dell'impugnata decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (organo speciale – come già evidenziato – propriamente giurisdizionale) discende dalla sua adozione in un unico grado e dalla proponibilità dell'istanza ex Art. 373 c.p.c., che, per l'appunto, presuppone l'esecutività della decisione (cfr. Cass. S.U. n. 4112/2007 e Cass. S.U. n. 14503/2013), mancando, peraltro, nella normativa di settore, una disposizione derogativa di tale disciplina (solo nell'ordinamento professionale forense sempre sul presupposto dell'esecutività immediata delle decisioni del Consi-

glio Nazionale Forense - è conferito, ai sensi dell'Art. 36, comma 6, della legge n. 247/2012, alle Sezioni unite di questa Corte, dopo la proposizione del relativo ricorso per cassazione, il potere di sospendere la predetta esecutività: v. Cass. SU n. 6967/2017), non potendo, peraltro, trovare applicazione l'Art. 22 del d. lgs. n. 105/2011, che si riferisce alle elezioni degli enti locali.

9. L'ottavo ed ultimo motivo è anch'esso immeritevole di accoglimento.

E' stato già evidenziato che il d.P.R. n. 169/2005, adottato in base alla previsione dell'Art. 17, comma secondo, della legge n. 400/1988, prevedeva originariamente che i consiglieri restassero in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e che, a far data dall'entrata in vigore del regolamento, non potessero essere eletti per più di due volte consecutive.

Si è, pure, sottolineato come successivamente sia intervenuto l'Art. 1, comma / \ primo, della legge n. 10/2011, con cui è stato convertito il d.l. n. 225/2010, che ha introdotto il comma 4-septies nel corpo dell'Art. 2, stabilendo che "le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. 169/2005, trovano applicazione per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi (ciascuno dei quali di durata quadriennale).

Orbene, alla stregua di tale inquadramento normativo, risulta decisivo rilevare che il ricorrente è stato eletto alla carica di componente del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Isernia per il quadriennio 2017-2021, dopo aver ricoperto la carica per (almeno) tre mandati consecutivi (nel caso di specie è rimasto riscontrato che egli era rimasto in carica per sei consiliature ininterrottamente dal 1999), ed era, quindi, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 10/2011, tant'è che il Consiglio nazionale ne ha correttamente dichiarato la decadenza ai sensi dell'Art. 2, comma quarto, del d.P.R. n. 169/2005, come modificato dall'Art. 2, comma quarto septies, del decreto-legge n. 225/2010 (v., di recente, in tema, Cass. n. 10347/2019).

Va, in altri termini, osservato che il d.l. n. 225/2010 aveva ad oggetto (in via generale) la "proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e famiglie", ragion per cui l'elemento unificante delle materie disciplinate dal citato decreto-legge era, per l'appunto, quello di prorogare termini di prossima scadenza, ivi compresi quelli relativi ai Consigli degli Ordini professionali, sui quali è intervenuta anche la disposizione introdotta con la richiamata legge di conversione n. 10/2011 - per l'appunto aggiungendo il comma 4-septies all'Art. 2 del d.l. n. 225/2010 -, che, proprio incidendo sull'Art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 169/2005, ha previsto che tale ultima disposizione si appli-

cava anche per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso d.l. n. 225/2010, con il limite massimo (invero già superato dall'ing... Omissis ...) di durata corrispondente a tre mandati consecutivi, e ciò al fine di consentire, prima che si procedesse al rinnovo dei Consigli degli Ordini professionali, in via transitoria ai candidati che avevano maturato due mandati di potersi presentare anche per essere eletti per un terzo mandato consecutivo.

10. In definitiva, alla stregua di tutte le argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei riguardi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed integralmente respinto nei riguardi degli altri controricorrenti, con conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore - distintamente - del controricorrente C.N.I. e degli altri controricorrenti (costituiti congiuntamente), nella misura indicata in dispositivo.

Va, invece, dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese relativamente al rapporto processuale instauratosi tra il ricorrente e le altre parti intimiate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara il ricorso inammissibile nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e lo rigetta integralmente nei riguardi degli altri controricorrenti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate - in favore del controricorrente Consiglio Nazionale degli Ingegneri - in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario nella misura del 15% ed accessori (iva e cap) come per legge, e - in favore degli altri controricorrenti in via congiunta - in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario nella misura del 15% ed accessori (iva e cap) come per legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi-

cato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato Art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione il 16 aprile 2019.

PUBBLICATO IL

08/05/2018

N. REG.PROV.COLL.

N. REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex Art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 120 del 2018, proposto da:

..... rappresentati e difesi dagli avvocati, domiciliati per legge presso la Segreteria del Tar Catania;

CONTRO

Consiglio Nazionale Ingegneri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Gigliotti, domiciliato per legge presso la Segreteria del Tar Catania;

nei confronti Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, non costituito in giudizio;, rappresentati e difesi dagli avvocati domiciliati per legge presso la Segreteria del Tar Catania;

per l'annullamento

- della nota prot. U-nd/108/2018 dell'8.1.2018, inviata a mezzo PEC anche ai ricorrenti, avente quale oggetto "Riscontro note 12/12/2017, 13/12/2017, 15/12/2017 e 20/12/2017. Esecutività decisioni C.N.I. NN. 9 – 10/2017. Diffida all'esecuzione e ad astenersi da comportamenti usurpativi od ostruzionistici", con la quale, il Presidente ed il Consigliere segretario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, affermano l'immediata esecutività delle decisioni del CNI in materia elettorale e, contestualmente, diffidano il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Messina a dare immediata esecuzione alle decisioni nn. 9 e 10 del 2017, convocando il Consiglio nella composizione definita con le predette decisioni;
- della successiva comunicazione del 10.1.2018, con la quale il Consigliere Anziano, in esecuzione, ha convocato il Consiglio provinciale degli Ingegneri di Messina con il seguente o.d.g. "adempimenti resi necessari dalla superiore pronuncia del Consiglio Nazionale Ingegneri e conseguenziali elezioni cariche statutarie";
- della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina del 15 Gennaio 2018, nella parte in cui il Consiglio, in asserita esecuzione delle richiamate decisioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha insediato gli Ingegneri, in sostituzione dei componenti, precedentemente proclamati ed insediati;
- di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale Ingegneri e dei controinteressati

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'Art. 60 cod. proc. amm.;

1. Va premesso in punto di fatto che, a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina tenutesi nel 2017 sono stati eletti, quali componenti, gli ingegneri

- 2.** Tale elezione è stata contestata da altri candidati – gli ingegneri – con due reclami proposti ai sensi dell’Art. 6 del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944 innanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), nei quali si sosteneva l’ineleggibilità degli eletti per violazione del divieto di ricoprire cariche oltre il terzo mandato.
- 3.** I reclami sono stati decisi con i provvedimenti del CNI nn. 9/2017 e 10/2017, che hanno (i) dichiarato la ineleggibilità dei candidati oggetto di contestazione; (ii) ne hanno pronunciato la decadenza dalle funzioni; (iii) hanno proclamato l’elezione degli Ingegneri
- 4.** Avverso tali decisioni, i componenti dichiarati ineleggibili hanno proposto ricorso per cassazione.
- 5.** Nella pendenza di tale giudizio, il CNI con provvedimento dell’8 Gennaio 2018, riscontrando congiuntamente alcune note provenienti dagli odierni ricorrenti e da altri consiglieri, ha ritenuto che le proprie decisioni nn. 9 e 10 del 2017 fossero immediatamente esecutive, ed ha conseguentemente invitato l’Ordine di Messina a convocare il Consiglio, nella composizione risultante dai provvedimenti medesimi.
- 6.** Eseguendo tale invito, il consigliere anziano dell’Ordine di Messina ha convocato la seduta per la data del 15 gennaio 2018, nella quale si sono insediati i candidati risultati vincitori in sede di “reclamo”; è stata, invece, rinviata ad una successiva seduta l’elezione delle cariche statutarie interne al Consiglio.
- 7.** Gli ingegneri hanno allora proposto il ricorso in epigrafe, col quale lamentano l’illegittimità della decisione del CNI che ha ritenuto immediatamente esecutive, anche in pendenza di ricorso per cassazione, le proprie deliberazioni nn. 9 e 10 del 2017; nonché, l’illegittimità derivata dei consequenziali atti adottati dal Consigliere anziano dell’Ordine di Messina. In particolare, i ricorrenti ritengono che – in mancanza di una espressa previsione normativa che disponga tale effetto – i principi generali dell’ordinamento dovrebbero indurre a ritenere non esecutiva, nemmeno in via provvisoria, la decisione del CNI, nelle more della definizione del giudizio innanzi alla Corte di cassazione.
- 8.** Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed i controinteressati Entrambe le controparti hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in capo al giudice amministrativo.
- 9.** All’udienza camerale del 22 Febbraio 2018 – fissata per l’esame della domanda cautelare formulata dai ricorrenti – il Collegio ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per difetto

di giurisdizione del giudice amministrativo adito, dandone avviso alle parti ai sensi dell'Art. 73, co. 3, c.p.a. La difesa dei ricorrenti ha, quindi, chiesto un differimento dell'udienza, allo scopo di controdedurre sull'eccezione.

E' stata successivamente depositata una memoria difensiva sul punto, ed all'udienza camerale dell'8 Marzo 2018 la causa è stata introitata per la decisione con "sentenza breve", ai sensi dell'Art. 60 c.p.a., essendo stato dato avviso di ciò alle parti presenti in udienza.

10. Come già rilevato nella precedente udienza ed eccepito dalle controparti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in capo all'adito giudice amministrativo, non risultando convincenti le argomentazioni di segno contrario rassegnate sul punto dalla difesa dei ricorrenti.

11. Va premesso che: a) ai sensi dell'Art. 6 del D. Lgs. Lgt. 382/1944 "Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale [oggi, Consiglio nazionale, n.d.r.] entro dieci giorni dalla proclamazione"; b) per giurisprudenza univoca il Consiglio Nazionale è considerato un organo speciale di giurisdizione, inquadrato tra quelli contemplati nella VI disposizione transitoria e finale della Costituzione; così come è pacifico che contro le sue decisioni sia ammesso solo ricorso per cassazione ai sensi dell'Art. 111 Cost. (cfr. Corte cost. 390/1992 e Cons. Stato, IV, 2173/2009).

La Corte di cassazione ha più volte precisato che, allorquando pende un ricorso innanzi al Consiglio Nazionale proposto avverso i risultati delle elezioni dell'ordine professionale, i soggetti risultati eletti sono titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale e devono essere chiamati a partecipare al giudizio (Cass. Sez. III, 24814/2005, sez. II, 20137/2014, sez. III, 7207/1999). Anzi, la stessa Corte ha precisato che la giurisdizione del Consiglio Nazionale si estende ad ogni tipo di controversia (involgente, cioè, sia diritti soggettivi di elettorato, che interessi legittimi alla regolarità della procedura elettorale, quali ad esempio quelli relativi alla esclusione di una lista), poiché la giurisdizione non è stata ripartita in questa materia tra più giudici, allo scopo di salvaguardare attraverso l'istituzione della giurisdizione professionale l'autonomia dei collegi nazionali degli ordini professionali (v. Cass. SS.UU., 9296/2003 e 23209/2009; nello stesso senso anche Tar Lazio-Roma 12590/2007).

Si deve, quindi, concludere che – alla stregua della richiamata giurisprudenza – il diritto soggettivo del professionista ad accedere alla carica elettiva (cd. diritto di elettorato passivo), nonché il diritto soggettivo a mantenere e rendere stabile la carica conseguita a seguito dell'elezio-

ne, siano tutelabili esclusivamente innanzi al giudice speciale/Consiglio nazionale; e, in sede di impugnazione delle decisioni di questo, attraverso il ricorso per cassazione.

La conclusione non muta nel caso ora in esame, caratterizzato dalla peculiarità che oggetto di impugnazione sono: (i) l'invito proveniente dallo stesso CNI, rivolto al Consiglio territoriale, a dare esecuzione alla propria decisione; (ii) gli atti esecutivi di quell'invito adottati dal Consiglio dell'ordine ed estrinsecatisi nella convocazione dell'organo ai fini del prosieguo delle attività istituzionali. In entrambi i casi, a ben vedere, vengono in rilievo provvedimenti che incidono – sempre e comunque – sul diritto soggettivo degli odierni ricorrenti, che intendono conservare il risultato elettorale conseguito. A nulla rileva – ai fini della qualificazione della posizione soggettiva da questi vantata – il fatto (evidenziato nella memoria difensiva da ultimo depositata dai ricorrenti) che tale posizione sia stata in concreto incisa da “provvedimenti amministrativi” adottati da enti pubblici (il CNI, da una parte, e l'Ordine degli ingegneri di Messina, dall'altra). Anche in presenza di provvedimenti amministrativi, infatti, non viene meno la giurisdizione speciale del plesso CNI/Corte di cassazione, allorquando vengano toccati diritti soggettivi emergenti nella procedura di rinnovo degli organi rappresentativi della categoria professionale. Non vi è spazio, quindi, per l'invocato intervento giurisdizionale del Tar; nemmeno facendo leva sulla sentenza Tar Milano n. 823/2012 citata dai ricorrenti nella loro memoria, dal momento che tale decisione riguarda un caso in cui veniva in rilievo un atto del Consiglio dell'ordine *ratione materiae* sottratto alla giurisdizione “esclusiva” del Consiglio nazionale; mentre, al contrario, nella vicenda ora in esame, ricorre una ipotesi *ratione materiae* assoggettata a quella giurisdizione speciale.

Ma, a ben vedere, non può nemmeno riconoscersi potere di intervento del giudice “dei diritti” (ossia, del giudice ordinario), dato che come si è già detto la materia delle elezioni dei rappresentanti delle categorie professionali in seno ai consigli è interamente devoluta alla giurisdizione del CNI (in primo grado), e della Corte di cassazione (in sede di impugnazione).

12. Sul piano processuale, le considerazioni sopra esposte si traducono nella declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

13. Le spese processuali vengono compensate tra tutte le parti in ragione della assoluta peculiarità e novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo in materia la giurisdizione del giudice speciale indicato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

SENTENZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. UN.

18/10/1994, n.8483

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da gli Ill.mi Sigg .Magistrati:

Dott .Giancarlo MONTANARI VISCO Pres. di Sez. ff. di Primo Presidente

Dott. Vincenzo SALAFIA Pres. di Sez. “ Francesco E. ROSSI”

“Gentile RAPONE Consigliere “ Vittorio VOLPE”

“Francesco AMIRANTE”

“Gaetano GAROFALO Rel.” “ Vincenzo CARBONE” “Antonio VELLA”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.11197-93 del R.G.AA.CC., proposto da HAIG ULUHOGIAN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 195, presso lo studio dell'Avv.to Laura Comandini De Luca che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.to Giorgio Cugurra, giusta delega a margine del ricorso, Ricorrente contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PARMA, PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Parma, PROCURA GENERALE presso la Corte Suprema di Cassazione, Intimati Avverso la decisione n.22-93 del Consiglio Nazionale degli Architetti dep. il 25.7.93.

Udita nella Pubblica Udienza tenutasi il giorno 7.7.93 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Garofalo. Udito l'Avv.to Vacirca p.d.

Udito il P.M., nella persona del Dott. Morozzo Della Rocca, Avv.to Gen.le presso la Corte Suprema di Cassazione, che conclude per l'accoglimento del 1 motivo del ricorso e assorbimento degli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con decisione del 12 marzo 1993 il Consiglio Nazionale degli Architetti respinse il ricorso proposto dall'architetto Haig Uluhogian avverso il provvedimento dell'Ordine degli Architetti di Parma, che gli aveva inflitto la sanzione della sospensione, per un giorno, dall'esercizio dell'attività professionale, per aver partecipato, nell'anno 1991, al concorso "Una porta per Venezia", malgrado il divieto e la diffida del Consiglio Nazionale notificati agli ordini provinciali e resi noti ai singoli iscritti.

2. Osservò, tra l'altro, il Consiglio Nazionale che la diffida ed il divieto erano vincolanti per il ricorrente, che ne era a conoscenza; che non rilevava, nell'ottica dell'Art. 44 del r.d. 2537 del 1925, il fatto che il Consiglio Provinciale avesse deliberato di dare inizio al procedimento disciplinare senza previamente sentire il ricorrente, ascoltato dal solo presidente, posto che, prima della forma le incolpazione ad opera del consiglio, l'architetto aveva avuto veste di indagato e non di incolpato e poteva essere ascoltato dal solo presidente nel corso delle indagini di sua competenza; che la successiva formale contestazione dell'addebito era stata rituale; che, provato l'addebito, la sanzione concretamente inflitta era espressione delle valutazioni discrezionali del Consiglio Provinciale; che il procedimento si era svolto e la sanzione era stata inflitta con l'osservanza delle regole sancite dal r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 e che l'eccezione di illegittimità costituzionale di talune di dette norme era manifestamente infondata; che, infine, la partecipazione al concorso da parte dell'incolpato, malgrado il divieto del Consiglio dell'Ordine Professionale, costituiva comportamento riprovevole, contrario alla deontologia professionale e meritevole della sanzione inflitta.

3. Ha proposto ricorso per cassazione a queste Sezioni Unite l'Haig Uluhogian, sulla base di sette motivi, successivamente illustrati con memoria.

L'ente intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'Art. 44 del r.d. 2537 del 1925, per avere il Consiglio dell'Ordine, senza il rispetto della citata norma, deciso di promuovere il giudizio disciplinare senza aver previamente sentito l'incolpato.

Osserva il ricorrente che la norma predetta prevede che l'iscritto sia sentito dal consiglio due volte: e cioè una prima volta (comma 1) quando si tratti di decidere" se vi sia motivo a giudizio disciplinare" ed una seconda volta (comma 2) nell'ambito del procedimento disciplinare; che nel caso di specie il Consiglio Provinciale ha omesso l'adempimento (supra) di cui al primo comma della norma; e che la mancata audizione dell'incolpato da parte del Consiglio dell'Ordine prima della decisione di promuovere il giudizio disciplinare, ha comportato la nullità del procedimento e della decisione conclusiva, così che quest'ultima non poteva in nessun caso essere confermata dal Consiglio Nazionale.

2. La censura è fondata.

Rileva questa Corte che dalla stessa decisione impugnata risulta che, in violazione dell'Art. 44 citato, l'architetto Cortesi non era stato sentito dal Consiglio Provinciale nella fase che aveva preceduto l'inizio del procedimento disciplinare, avendo quel Consiglio incaricato il presidente di svolgere indagini e di riferirne successivamente all'organo collegiale; e che quest'ultimo aveva poi deliberato di sotto porre il Corte sia procedimento disciplinare senza averlo, tuttavia, previamente ascoltato. Sul punto queste Sezioni Unite hanno già altre volte (explurimis, sentenza 19 novembre 1979 n. 6018) ritenuto che la violazione dell'Art. 44, comma 1, del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 comporti la nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo, sul rilievo che l'inosservanza della legge pregiudica sia il diritto di difesa dell'incolpato e sia l'interesse specifico dello stesso incolpato e dell'intero ordine professionale a che nessun iscritto sia sottoposto, senza comprovata necessità - da stabilire collegialmente, per un'esigenza di maggiore garanzia - a procedimento disciplinare.

Peraltro, avendo l'incolpato, come risulta dagli atti, tempestivamente dedotto la nullità, deve essere esclusa l'ipotesi di sanatoria della nullità stessa (facendosi sul punto applicazione al caso in esame delle norme e dei principi del codice di procedura penale, applicabili per analogia, com'è pacifico, alla materia disciplinare).

3. L'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento di quelli successivi.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del procedimento di cassazione.

p.q.m. La Corte a Sezioni Unite accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Consiglio Nazionale degli architetti; compensa le spese del procedimento di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 1994.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Presidente Ing. Armando Zambrano

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

relativa:

1. al ricorso proposto in data 22.3.2021 dall'Ing..... avverso la delibera del 19.3.2021 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli -Collegio III - procedimento disciplinare n.- con la quale è stato archiviato il procedimento disciplinare nei confronti dell'Ing....., concernente l'esposto presentato dal ricorrente ed avente ad oggetto la mancata risposta alle richieste del medesimo in merito al compenso complessivo degli anni 2018 e 2019 corrisposto ai relatori incaricati all'attività formativa di aggiornamento professionale nonché all'ammon-tare complessivo per gli anni 2018 e 2019 delle quote di iscrizione degli Ingegneri partecipanti ai corsi di formazione;

RITENUTO che detta impugnazione è inammissibile perché proposta da persona non legittimata.

Ai sensi dell'Art. 48 Regolamento Professionale 23 ottobre 1925, n.2537 in materia disciplinare l'im-pugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e le-gittimati a proporla sono soltanto il professionista che abbia riportato una sanzione disciplinare,qua-le unico "interessato" ed il Procuratore della Repubblica che è legittimato a ricorrere .

P.Q.M.

vista la delibera del 16/12/2020 – Verbale n.102/XIXSess. - del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in seduta giurisdizionale, dichiara inammissibile l'impugnazione proposta dall'Ing avverso la delibera del 19.3.2021 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli - Collegio III -con la quale è stato archiviato il procedimento disciplinare nei confronti dell'Ing..... Così deciso in Roma,il

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

